IL

DIRITTO COMMERCIALE

NELLA

LEGISLAZIONE STATUTARIA

DELLE CITTÀ ITALIANE.

IL

DIRITTO COMMERCIALE

NELLA

LEGISLAZIONE STATUTARIA

DELLE CITTÀ ITALIANE.

STUDII

DI

ALESSANDRO LATTES

MILANO

NAPOLI ULRICO HOEPLI PISA

EDITORE-LIBRAIO

—

1884

INTRODUZIONE.

Sommario. § 1. Scopo e limiti del presente lavoro. — § 2. Appunti bibliografici sugli statuti in esso citati.

§ 1. *Scopo e limiti del presente lavoro.*

Tra i varii fonti della storia del diritto commerciale in Italia occupano il primo posto e devono essere studiate prima di tutti gli altri le leggi positive, sia pel numero e per la importanza d'esse presso le corporazioni dei mercanti, sia perchè di quelle leggi fanno spesso menzione i giudici nelle loro sentenze, i giureconsulti nei loro trattati; sicchè senza conoscerle mal si potrebbero apprezzare questi altri preziosi fonti, nè si avrebbe una precisa idea delle varie influenze, cui soggiaceano i primi nel decidere le controversie, i secondi nel comporre le loro dissertazioni. Gran parte però di questo ricco tesoro di monumenti legislativi giace tuttora inesplorata o per lungo disuso dimenticata negli archivii e nelle biblioteche; e se autori meno recenti usarono largamente delle leggi e degli statuti italiani[1], altri li neglessero affatto; Endemann ne' suoi pregiati lavori[2] esagerò forse appunto per tale trascuranza l'efficacia pratica del dogma dell'usura; Lastig nell'opera sua principale[3] trattò piuttosto la storia esterna del diritto mercantile, e considerando due sole città italiane, Genova e Firenze, negò ingiustamente l'importanza delle altre[4].

Anche nella Storia del diritto italiano del chiar. prof. Pertile molti statuti importanti furono trascurati, e la parte che riguarda i contratti di commercio non ebbe svolgimento pari all'importanza, nè poteva forse averlo per la vastità dell'impresa cui s'accinse l'autore.

Scopo del presente lavoro è di riparare in parte a tale difetto colla comparazione degli statuti, raccogliendo le regole comuni ad essi, e ripetendo le notizie storiche omai accertate solo quando ricevano nuova conferma dalle legislazioni statutarie; in tal modo si potrà inoltre riconoscere che parecchie istituzioni attuali non solo hanno origine in quelle legislazioni, ma le imitano ne' più minuti particolari [5], e che altre potrebbero con grande utilità del commercio e del credito ispirarsi ai severi principii adottati nelle città italiane commerciali ed abbandonati successivamente dai nostri codici [6].

Tale studio comparativo non potrebbe chiamarsi completo, se non dopo l'esame di tutti gli statuti mercantili delle cento città italiane, e sventuratamente nè oggi, nè forse mai alcuno potrà aspirare a sì nobile vanto; ma il numero degli statuti stampati e manoscritti, che mi fu dato paragonare fra loro, sembrami sufficiente per dimostrare quanta sia la copia delle disposizioni comuni anche fra gli statuti delle regioni più lontane, e per procacciare a questi studii quel grado di sufficiente certezza, oltre il quale nessuna ricerca storico-giuridica, per diligente che sia, può aspirare; la certezza cioè che ulteriori indagini ed imprevedute scoperte potranno bensì aumentare la supellettile de' particolari, ma non mutare essenzialmente le linee generali del lavoro.

Parecchi tra i fonti citati in questo saggio appartengono alla regione lombarda, e daranno un'idea abbastanza esatta di quella legislazione che presenta tra i varii statuti rimarchevoli identità di forma e di sostanza (v. § 4), tanto più che per l'anno della compilazione sono compresi in un periodo di tempo abbastanza ristretto; anzi

credo opportuno mantener sempre riunite nelle note le citazioni che riguardano quella regione, anche se per ragione di tempo altre andrebbero introdotte fra esse. Questo modo tengo altresì per le citazioni relative alla regione toscana, per la quale, sebbene gli statuti studiati siano più scarsi e separati da più lungo intervallo di tempo, confido che il numero basti ad un confronto generale colle altre legislazioni. A queste due serie principali delle nostre leggi mercantili io cercai aggiungere quanti altri statuti civili o de' mercanti mi fu possibile, spingendo le mie ricerche ovunque l'importanza della città o delle biblioteche e degli archivii rendevano probabile che la investigazione sarebbe riuscita di qualche profitto.

---

[1] *Versuch einer historischen Entwickelung des wahren Ursprungs des Wechselrechts*. Göttingen 1797.

[2] *Die national-ökonomischen Grundsätze der canonistischen Lehre*. Jena 1863. — *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirthschafts-und Rechtslehre*. Leipzig 1874.

[3] *Entwickelungswege und Quellen des Handelsrechts*. Stuttgart 1877.

[4] Cfr. la recensione pubblicata intorno a questo libro da GOLDSCHMIDT nella *Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht*, XXIII. 311 e seg.

[5] Di ciò potrà avere prove evidenti chi esamini in questo lavoro il § 11 relativo ai sensali, e il capo V sulla procedura di fallimento. Per qualche altra minuta e singolare analogia si veggano il § 6 (sul concetto giuridico del commercio), il § 8 (sulla capacità di commerciare), il § 15 sui (contratti sociali); p. e. si confrontino coll'articolo 117 del cod. di commercio ital. del 1865, e cogli art. 112, 371 del nuovo codice, quale fu approvato colla legge 2 aprile 1882, le disposizioni statutarie, per le quali, se un istitore od un socio compievano illecitamente atti mercantili per conto proprio, il principale o la società potevano appropriarsene i lucri senza rispondere dei danni (vedi § 10, 15).

[6] Fra i provvedimenti che sarebbero utilmente imitati possono annoverarsi, a mio giudizio, il concedere l'autorità di titolo esecutivo a tutte le scritture private di debito e non alle sole cambiali, e l'usare una maggiore severità contro i falliti, severità che pur restando affatto lontana dalle forme obbrobriose e dai brutali ed inutili rigori dei tempi passati, correggesse i non buoni effetti dell'attuale rilassata indulgenza. Dell'uno e dell'altro argomento si dirà più diffusamente al Capo V.

§ 2. *Appunti bibliografici sugli statuti editi e manoscritti citati nel presente lavoro.*

BERGAMO.

1. Antiquae collationes dell'a. 1237 pubblicate nei Monumenta historiae patriae, vol. XVI (Leges municipales, vol. II), col. 1921 a 2086. Sono divise in *collationes* e capitoli.

2. Statuti e privilegi del paratico e foro dell' università dei mercanti di Bergamo (Berg., Antoine, 1780). Furono compilati nel 1457 e sono divisi in statuti numerati; l'edizione citata contiene altresì alcune riforme posteriori (a. 1472, deliberazioni del consiglio generale dell'università, st. 103 a 107; a. 1486, 1489, decreti del doge Agostino Barbarigo, st. 108, 109; a. 1562, decreti del podestà di Bergamo, st. 112, 113), ed inoltre gli Ordini e leggi della piazza dei cambi reali promulgati nel 1591, confermati negli anni 1621 e 1772, i quali, com'è noto, sono un' esatta riproduzione dell'ordinanza sui cambi di Bologna del 1569 (Biener, *Wechselrechtliche Abhandlungen,* Leipzig 1859; p. 23).

3. Statuta civitatis Bergomi, composti nel 1491, divisi in *collationes* e capi (Bergamo 1727).

BOLOGNA.

1. Statuti antichi di Bologna dal 1245 al 1267 pubblicati da Frati nei Monumenti storici delle provincie di Romagna. Sono divisi in libri e capitoli.

2. Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae dell' anno 1454 (Bologna 1735). Sono divisi in rubriche e paragrafi.

3. Statuti dell' università de' mercanti del 1509. (Bologna 1511, per Benedictum Hectoris). Essi sono divisi in rubriche. Nell'esemplare della biblioteca comunale bolo-

gnese trovai alligate al medesimo volume le Additioni nuovamente fatte alli statuti dell' università dei mercanti, banchieri ed artefici della città di B. nel 1521.

4. Statuti dell'università dei mercanti di Bologna riformati nel 1550 (Bologna, Giaccarello, 1550). Anche questi sono divisi in rubriche, ed in gran parte riproducono esattamente gli statuti del 1509, salva qualche lieve modificazione; p. es. la rubr. 20 che tratta degli institori è affatto nuova, e tutte le già ricordate Additioni del 1521 vennero introdotte nel testo delle varie rubriche a cui si riferivano.

È opportuno far notare che nella *Bibliografia statutaria e storica italiana* di L. MANZONI (v. I. p. II p. 11) si citano come esistenti nella biblioteca comunale di Bologna gli statuti manoscritti dei mercanti dell'a. 1360 e le aggiunte manoscritte fatte negli anni 1554 e 1672. Invece coll' aiuto del cortesissimo comm. L. FRATI, bibliotecario di quella ed editore degli statuti indicati al n. 1, ho potuto accertare che gli statuti dell'a. 1360 appartengono alla corporazione de'merciai e non a quella dei mercanti; e che le aggiunte fatte in tempi diversi dall'a. 1554 all'a. 1672, oltre ad una copia manoscritta che si trova annessa ad un esemplare cartaceo degli statuti 1550, si conservano anche a stampa, essendone alligati i fogli volanti, quali venivano editi dalla tipografia camerale, ad un'altra copia membranacea degli statuti suddetti; sicchè quel primo esemplare manoscritto può credersi copiato per uso proprio dal possessore del volume, tanto più che il carattere ne apparisce sempre uniforme.

BRESCIA.

1. Statuti del sec. XIII e dell'a. 1313. Il comm. ODORICI pubblicò nei volumi VII ed VIII delle sue Storie Bresciane molte rubriche di statuti del sec. XIII; e nel

vol. XVI dei Monumenta historiæ patriae diede alla luce tutto il codice in cui erano contenuti (inserendoli per motivi tipografici con numerazione speciale di pagine tra la col. 1584 e la col. 1585 di quel vol.). — A quegli statuti seguono nella stessa collezione (col. 1585 a 1914) per opera dell'Odorici medesimo, gli statuti bresciani dell'a. 1313, divisi in libri e capitoli — sicchè per questi le citazioni saranno fatte secondo tale divisione, invece pei primi s'indicheranno le colonne progressivamente numerate ed annesse alla pag. 1584, p. es. 1584 (1, 2, etc.) cioè nella forma usata nei Monumenta.

2. Statuta Brixiae (Brescia, D. Turlino, 1557). Questa edizione comprende gli statuta potestatis e gli statuta civilia compilati nell' anno 1470, gli statuta mercatorum dell'a. 1429, insieme ad altre leggi di polizia amministrativa per le grasce, per gli osti, i fornai, mugnai, rivenditori, pesatori, etc., nonchè gli statuti criminali.

3. Statuti della mercanzia di Brescia e suo distretto con aggiunta di ducali, decreti e giudizî, etc. (Brescia 1778). Il primo volume di quest'edizione comprende, oltre agli statuti della mercanzia citati al n. 2 con versione italiana, parecchie lettere ducali e decreti della Republica Veneta; il secondo volume (edito dieci anni dopo) ha il titolo: Parti e provvisioni delli consigli della Spettabile università de' Mercanti, ed è una raccolta di deliberazioni dei consigli od assemblee, in cui si adunavano i membri della corporazione per trattare i negozii di comune interesse. Di questi statuti si cita la rubrica; delle ducali e delle *parti* s' indica la data e la pagina del volume.

COMO.

1. Liber statutorum consulum Cumanorum iustitiae et negociatorum dell'a. 1281.

2. Liber statutorum comunis Novocomi dell'a. 1296.

Entrambi sono divisi in capi e furono pubblicati ed annotati da A. Ceruti nei Monum. hist. patriæ, vol. XVI (Legg. municip. II), nelle col. 9 a 122 il primo e nelle col. 123 a 258 il secondo.

CREMA.

1. Statuta municipalia Cremae dell'a. 1534 (Venezia 1537). Si citano le pagine perchè gli statuti non sono numerati.

2. Statuta mercantiae mercatorum Cremae (Brescia, Rossini 1769). Essi furono composti nell'a. 1454 e sono la riproduzione identica degli statuti de' mercanti di Brescia senza mutazione di sorta, salvo, s'intende, quella del nome della città; a pag. 39 si legge una ducale dell'anno suindicato, che permette l'istituzione d'un collegio de' mercanti in Crema cogli ordini e privilegi posseduti dai commercianti di Brescia.

CREMONA.

Statuta civitatis Cremonae (ivi 1578). L'anno della compilazione è il 1388, ma essi cominciarono ad aver vigore nel decembre 1390 (v. lettera ducale ivi p. 208); l'edizione citata comprende gli statuta generalia e gli statuta mercatorum (p. 209-299), oltre ad alcune ordinanze intorno ai dazii. Agli statuti de' merc. propriamente detti seguono parecchie deliberazioni del Consiglio della corporazione, ed alcuni decreti ducali del sec. XV. Detti statuti sono divisi in capitoli.

FERRARA.

Statuta Ferrariae dell'a. 1566 editi nella stessa città l'anno appresso; sono divisi in libri e rubriche.

FIRENZE.

1. *Constitutum honorabilis collegii et sotietatis campsorum civitatis et districtus Florentiae.* Manoscritto ine-

dito (salvo poche rubriche pubblicate da Lastig, *op. cit.*, p. 403 a 412), che si conserva nell'Archivio centrale di Stato a Firenze: codice membranaceo di fol. 42 non numerati con un fol. bianco in principio e due infine; colla numerazione marginale degli statuti, colle rubriche e la prima lettera di ogni statuto in inchiostro rosso; il numero degli statuti è di 109 in realtà, sebbene per errore la notazione numerale scritta giunga soltanto a 107. Esso è il più antico statuto non solo dell'Arte del cambio, ma anche di tutte le Arti maggiori fiorentine, almeno il più antico che si conosca; la data della sua compilazione è il 1299 (cioè 1300 secondo il nostro stile). Lastig ne parla a pag. 364 dell'op. cit. (sub B, a); v. pure a p. 247 not. 2 ove dimostra inesatta la menzione fatta da Martens, e copiata da Kuntze ed Endemann, di statuti dei cambiatori composti nell'anno 1259.

2. Statuti dell'Arte di Calimala dell'a. 1332 (divisi in libri e rubr.) editi da Emiliani Giudici nel III volume della *Storia politica de' municipi italiani* (Firenze 1855). L'Arte di Calimala possiede statuti anche più antichi inediti; questo è il primo scritto in volgare e reca pure alcune aggiunte fino all'a. 1337 (Lastig, *op. cit.* p. 363 sub. d.)

3. Statuta populi et comunis Florentiae dell'an. 1415 (ediz. Friburgo-Firenze 1778) divisi in libri, trattati e rubriche. Il libro IV contiene il tractatus consulum artium et mercatorum.

4. Statuti della corte della Mercanzia del 1577, pubblicati da Cantini, *Legislaz. toscana*, vol. XI. Cantini vi attribuisce la data 1585; ma Lastig (*op. cit.* p. 323, 382 k, n. 1) non trovò questa data in alcun manoscritto, ed in ogni caso quegli statuti sono identici alla redazione dell'a. 1577, in cui fu fatta l'ultima veramente nuova riforma d'essi, sicchè anche nelle decisioni della Rota Fiorentina sono indicati con quest'ultima data.

GENOVA.

1. Statuti della colonia genovese di Pera editi da Promis nelle Miscellanea di Storia italiana (Torino, 1871), divisi in libri e rubriche. — Senza entrare nella discussione sulla data di questi statuti, basta qui far osservare che era costume frequente dei legislatori genovesi di riprodurre letteralmente le norme di legge da una revisione degli statuti all'altra, e che perciò quegli statuti comprendono: a) capitoli senza dubbio composti nell'anno 1143 contemporaneamente agli Statuta Consulatus Januensis, pubblicati da Raggio nei Monum. hist. pat. (vol. II., Legg. municip. vol. I); b) altri capitoli che appartengono alla compilazione fatta nell'a. 1229 dal podestà Jacopo di Baldovino; c) altri posteriori fino all'a. 1316, il quale anno costituisce il limite estremo oltre cui non può ritardarsi la data della compilazione degli statuti di Pera, perchè vi mancano alcuni statuti di quel tempo compresi in altro codice alquanto più recente della Bibliot. del Re a Torino. (V. Canale, *Nuova Istoria della Repubblica di Genova* (Firenze 1858), vol. II p. 233: Lastig, *op. cit.* p. 173 e segg.: Rossi, *Gli statuti della Liguria,* negli Atti della Soc. Ligure di storia patria, XIV, p. 67 a 69.)

2. Statuta et decreta comunis Genuae dell'a. 1498, divisi in libri e capi (Venezia 1567). Questa edizione si trova nel Museo civico di Padova.

Di questi statuti si ha solo un'edizione rarissima e contemporanea, ma l'edizione citata 1567, sebbene vi manchi la data della compilazione, appare però perfettamente concordante in parecchi capitoli con quella del 1498, sicchè si può ritenere fondatamente che contenga appunto gli statuti compilati in quell'anno. (Lastig, *op. cit.*, p. 209.)

3. Statutorum civilium nuper reformatorum reipublicae Genuensis libri sex. dell'a. 1589. (Genova 1597).

LUCCA.

1. Statutum Lucani Comunis dell'a. 1308 pubblicato da Gigliotti nelle Memorie e docum. per servire alla storia di Lucca, vol. III parte II — diviso in libri e rubriche.

2. Lucensis civitatis Statuta dell'a. 1539 (Lucca, J. Phaellus, 1539). Questi sono gli ultimi statuti generali fatti in Lucca ed approvati dal Maggior Consiglio della città: sono divisi in libri e capitoli.

3. Statuti della corte dei Mercanti di Lucca del 1555 (editi due anni dopo a Lucca da Vincenzo Busdraghi).

4. Statuti della corte dei Mercadanti di Lucca dell'an. 1610 (editi in Lucca nello stesso anno presso O. Guidoboni).

MILANO.

1. Consuetudinum Mediolani Liber dell'a. 1216 — pubblicato anche dal senatore Porro-Lambertenghi nei Monum. hist. pat. vol. XVI (Legg. mun. II) col. 859 a 972.

2. Statuta Mediolani dell'a. 1396.

È noto che nel Comune di Milano fu data opera nel 1330 ad una compilazione degli statuti del comune, divisi in otto libri, dei quali i due ultimi si riferivano ai mercanti in generale ed ai mercanti di lana e pannilani (Giulini, *Memorie spettanti alla storia, al governo, alla descrizione della città di Milano,* Milano 1854, vol. V p. 201.)* — Nel 1348 fu fatta a Milano un'altra riforma di quegli statuti e si promulgò nel 1351 (cfr. Giulini, *op. cit.* p. 363); in fatti negli statuti di Varese (Berlan,

* Quindi in una provvisione sui dazii pubblicata nell'Archivio stor. lombardo (v. VII, p. 124) ed appartenente all'a. 1331, si parla della nova statutorum compilatio, che avea abrogato alcune norme sancite altre volte in materia di dazii.

Statuta Burgi et Castellantiae dè Varisio, Milano 1864) sono riprodotti appunto alcuni capi degli statuti milanesi del 1351. — Infine una nuova revisione fu compiuta nell'a. 1396, della quale per gran ventura rimase il testo completo; anche in essa fu conservata la divisione in otto libri, cioè stat. della giurisdizione, criminali, civili, straordinarii, delle grasce, dei dazii, de' mercanti, de' mercanti di lana; il 1° libro fu pubblicato da CERUTI nei Monum. hist. pat. dopo le Consuetudines succitate (col. 981 a 1086); gli altri sette si hanno in un pregevolissimo incunabulo coi tipi del tipografo P. Suardi in Milano nell'anno 1480-82. Il settimo libro, statuta mercatorum, venne ristampato da Giacomo Maria Medda a Milano nel 1593. Sia nell'edizione Suardi che in quella Medda seguono a questo libro parecchi importanti decreti dei duchi di Milano relativi al diritto commerciale.

3. Statuta Mediolani degli anni 1498-1502 (Milano, Minuziano, 1512).

4. Constitutiones dominii Mediolanensis del 1541 promulgate da Carlo V (Milano, Marelli, 1764).

MODENA.

Statuta civitatis Mutinae dell'a. 1327, divisi in libri e rubriche, pubblicati da CAMPORI ne' Monumenti di Storia patria delle provincie modenesi.

MONZA.

1. Liber statutorum comunis Modoetiae del sec. XIV (Milano 1579 ap. Paulum Gottardum Pontium).

2. *Statuta communitatis mercatorum Modoetiae.* Di questo pregevolissimo manoscritto fa cenno Frisi nelle memorie di Monza (v. III p. 230, ap. BONAINI, *Appunti per servire alla bibliografia degli statuti italiani* p. 122), e narra che il Comune dopo esserne stato privato per molti

anni, sicchè quasi disperava poterlo riavere, ricuperò il codice nel 1793. Rimase in appresso di nuovo ignorato nell'archivio comunale, finchè venne scoperto una seconda volta e si conserva ora con quella cura che merita la sua importanza. Potei esaminarlo più volte e trascriverlo per somma cortesia dell'avv. Carrera sindaco di quel Comune, il quale si riserva di renderlo egli stesso di pubblica ragione integralmente. Il codice è membranaceo e consta di 48 fol., in carattere gotico nitido, almeno nella maggior parte; rosse sono le rubriche, il cui numero è di 128 nello stat. originario, oltre le aggiunte non numerate, rossa la prima lettera di ogni statuto. Quale anno della compilazione è indicato nel proemio il millesimo trecentesimo primo; ma tale indicazione va corretta, aggiungendo la voce *trigesimo* certamente omessa per errore; infatti nel proemio stesso è detto che gli Statuti furono composti essendo Azone Visconti vicario di Milano (1328-39), e dopo il testo di essi vien riferito e trascritto quello che noi chiameremmo il processo verbale dell'adunanza 28 ottobre 1331, nella quale i membri della corporazione dei mercanti di Monza elessero gli statutarii o delegati alla compilazione degli statuti stessi, concordando pienamente i nomi dei prescelti con quelli degli statutarii designati nel proemio; la compilazione monzese spetta adunque non al 1301 ma al 1331. Agli statuti seguono parecchie reformationes degli anni 1331, 1334, 1336, 1382, ed alcuni decreti ducali; dopo questi il codice contiene le marche di fabbrica dei mercanti successivamente iscritti nella corporazione dal 1476 al 1545, ed il ruolo nominativo dei medesimi dal 1326 al 1605; seguono infine altri statuti senza data e scritti in caratteri diversi, cioè alcuni in carattere uguale al cod., altri in corsivo molto meno accurato, con rubriche scritte in rosso od in nero.

NOVARA.

Statuti di Novara del sec. XIII publicati nei Monumenta hist. pat., Leg. munic. II, col. 521 a 846; sono divisi in rubriche.

PADOVA.

1. Statuti di Padova dal sec. XII al 1285, editi da A. Gloria (Padova, 1873) secondo l'antico codice membranaceo posseduto dal Museo Civico di Padova che suol indicarsi col nome di *republicano,* perchè compilato quando la città si reggeva a libero comune; questi statuti sono divisi in rubriche.

2. *Statuti posteriori,* compilati nell'a. 1362, ancora in gran parte inediti e conservati nello stesso Museo nel codice nominato *Carrarese.* Una lunga descrizione del cod. si trova presso Berlan, *Saggio bibliografico degli statuti italiani,* p. 91; nel fol. 80 e seg. del codice stesso si trova un decreto (a. 1362) di Francesco da Carrara, contenente alcune norme speciali di diritto commerciale. Gli statuti del codice Carrarese sono divisi in libri e rubriche; ciascuna rubrica è poi suddivisa in capoversi per lo più datati coll'indicazione dell'anno e del podestà sotto cui furono composti.

3. Statuti riformati nell'a. 1420, poco dopo l'occupazione veneta, divisi in libri, rubriche, capi (Venezia, 1747-67).

PARMA.

1. Statuti di Parma publicati da Ronchini nei Monumenta historica ad provinciam placentinam et parmensem pertinentia. Di questi furono pubblicate tre riforme diverse: la I comprendente gli statuti dell'an. 1255, la II, quelli dall'a. 1266 al 1304, la III dal 1316 al 1325.

2. Statuta magnificae civitatis Parmae dell'a. 1494. (Parma, Viothi 1590).

PAVIA.

1. *Breve mercadantiae mercatorum Papiae,* ms. conservato nella Biblioteca dell'Università, cui fu donato nel 1833 dal prof. A. Reale; il cod. è scritto in carattere gotico grande, colla prima lettera di ciascuno statuto miniata, le rubriche in rosso, il testo in nero; la numerazione marginale è posteriore alla data del codice, come risulta dall'essersi omesse nell'ordine di quella alcune rubriche abrogate e per lo più cancellate con linee trasversali, colla nota *cassatum* o *vacat.* Gli statuti secondo il proemio brevissimo furono composti nell'a. 1295, essendo podestà Alberico de'Suardi ed occupavano 67 fogli del cod.; seguono ad essi varie emendazioni, spesso senza data ma comprese nella numerazione. Nel cod. è pure inserito (fol. 73 a 80) un quaderno di più piccolo formato, contenente un decreto fatto dal Comune nell'a. 1335, intorno alla forza obbligatoria degli statuti dei mercanti; il numero totale dei fogli è di 140.

2. Statuta collegii seu universitatis mercatorum civitatis Papiae approvati nel 1368 da Galeazzo Visconti. Questa edizione non registrata nella Bibliografia storica e statutaria di Manzoni, è compresa nell'importantissima raccolta miscellanea d'opuscoli utili per la storia Pavese, fatta da Siro Comi archivista del Comune, raccolta che, designata col nome *Ticinensia*, si conserva nella biblioteca universitaria della città. Il vol. IV, al n. 35, contiene appunto quegli statuti, dei quali però, mancando il frontispizio e l'ultimo foglio, resta ignoto il luogo della stampa; il tempo di questa è senza dubbio posteriore al 1628, poichè si citano nelle note i decreti del Consiglio fino a quell'anno. Anche questa edizione comprende insieme agli statuti parecchi decreti ducali del sec. XV.

3. Statuta Papiae composti nel 1393 (Pavia, 1505.)

PESARO.

1. Statuta Pisauri dell'a. 1531 divisi in libri e rubriche (Pesaro 1531).

2. Statuti del collegio mercantile della città di Pesaro del 1532 (ivi, 1532 per Baldassare di Francesco Cartulario di Perugia).

PIACENZA.

1. Statuta varia civitatis Placentiae (Parma 1860). Questo volume, appartenente ai Monumenta historica ad prov. parmensem et placentinam pertinentia, contiene parecchi statuti di Piacenza pubblicati da Bonora, cioè:

α) Statuta antiqua mercatorum compilati secondo il proemio nel 1321, ma comprendenti parecchi capitoli anteriori fors'anche al sec. XIII, cosicchè sono i più antichi statuti dei mercanti che si conoscono; divisi in rubriche.

β) Statuta mercatorum recentiora in cui stanno raccolte le successive riforme e revisioni dal 1323 al 1333.

γ) Statuta antiqua comunitatis Placentiae dell' a. 1336, divisi in libri e rubriche.

2. *Statuta comunitatis mercadantie sive nuxii civitatis Placentiae* dell'a. 1346 contenuti in un codice membranaceo della Biblioteca comunale di Piacenza (a cui fu legato dal conte Bernardo Pallastrelli). Il cod. comprende gli statuta antiqua cit. sub α), le successive riforme sino al 1342, gli statuti dell'a. 1346 ed altri documenti e deliberazioni del Consiglio de' mercanti, appartenenti al sec. XIV. Gli statuti del 1346 sono divisi in libri e rubriche non numerate.

3. Statuta et decreta antiqua civitatis Placentiae dell'a. 1391 (Brescia 1560), divisi in libri e rubriche.

4. *Statuti del Venerando Collegio de' merc. di Pisa* dell'a. 1401. Di questi statuti, scritti originariamente in

latino, un altro codice cartaceo della Biblioteca comunale di Piacenza contiene una versione italiana fatta nel 1724 per cura de' consoli del Collegio.

PISA.

I Brevi dei consoli dei mercanti, della curia del mare e dell'arte della lana, oltre agli altri statuti delle corporazioni minori delle arti, sono riuniti nel III° volume degli statuti di Pisa publicati dal BONAINI; ivi si ha il breve consulum mercatorum dell'a. 1305, il breve della Corte dei mercanti in volgare del 1321, il breve curiæ maris 1298-1305, il breve dell'ordine del mare 1343 1402, etc.

ROMA.

Statuti dei mercanti di Roma pubblicati per cura dell'avv. GATTI negli *Studii e documenti di storia e diritto* editi dall'Accademia di conferenze storico-giuridiche di Roma. La compilazione degli statuti fu fatta nel 1317, ma la forma della redazione fa presumere che esistessero statuti precedenti (cfr. § 4, not. 5); agli statuti seguono le successive conferme annue e le riforme fatte ad essi in varî tempi fino al sec. XVII. La pubblicazione seguì negli anni 1880, 1881, 1882, nei vol. I, II, III di quei *Documenti*, ma con speciale numerazione di pagine, secondo la quale si faranno le citazioni perchè nel testo gli statuti non sono numerati, sebbene dal facsimile annesso al testo medesimo si veggano traccie di numeri, che sembrerebbero esistenti nel manoscritto.

SIENA.

1. Statuti senesi in volgare dei sec. XIII e XIV, nella Collezione d'opere inedite o rare dei primi tre secoli della lingua.

2. Statuti dell'Università dei mercanti di Siena dell'a. 1644, publicati da Cantini, *Legisl. toscana*, vol. XVII.

VENEZIA.

1. *Capitolare dei consoli dei mercanti*, codice membranaceo conservato nel R. Archivio de' Frari, di cui fu data notizia nel libro di mio fratello E. Lattes, *La libertà delle Banche a Venezia del sec. XIII al XVII*, p. 12; il Thomas ne publicò poi l'indice de' capitoli nello scritto *Zur Quellenkunde des Venetianischen Handels und Verkehrs* (München 1879.)

2. *Capitolare dei sopraconsoli*, codice cartaceo conservato nel suddetto Archivio.

3. Statuta Veneta, o più esattamente Novissimum Statutorum ac Venetarum legum volumen (Venezia, Pinelli, 1729).

È noto che Venezia dopo gli antichissimi statuti, di cui i primi cinque libri furono composti nel 1242 dal doge Jacopo Tiepolo, il sesto da Francesco Dandolo (doge dal 1329 al 1339) non ebbe più una raccolta autentica di leggi con tal nome; i volumi pubblicati in varî tempi con questo titolo, fino al succitato sub 3, che è il più recente e completo, non hanno carattere ufficiale, e comprendono oltre a quegli statuti originarî molte leggi aggiunte successivamente dai consigli legislativi, Senato, Maggior Consiglio, Quarantie, etc. e raccolte dai compilatori privati. È noto altresì che ogni magistratura avea un proprio registro, chiamato capitolare, ove si trascrivevano di volta in volta le leggi che intorno alle attribuzioni di essa magistratura si venivano promulgando: onde accade che dette leggi si possano trovare non solo nelle collezioni generali dei decreti emessi da ogni Consiglio, ma anche in queste raccolte speciali dove sono trascritte per lo più colla data e di seguito senza suddivisioni di libri e capitoli. Tali sono appunto

i fonti indicati sub 1 e 2, dei quali si citano nel presente saggio il numero del capitolo e la data appostavi.

VERONA.

1. Statuta civilia domus mercatorum Veronae composti nel 1318 e stampati a Verona nel 1598; sono divisi in libri e rubriche.

2. Statuta Veronae dell'a. 1450 (Venezia 1774); essi ancora divisi in libri e rubriche.

FIRENZE.

Statuta mercantiae et mercatorum civitatis Florentiae dell'a. 1393. Sono inediti; v. Lastig, *Entwickelungswege*, p. 375, *e*). La biblioteca Ambrosiana di Milano ne possiede un apografo del sec. XV in un codice cartaceo.

CAPO I.

LA CORPORAZIONE DEI MERCANTI ED IL SUO ORDINAMENTO.

SOMMARIO. — § 1. Costituzione ed ordinamento delle corporazioni de' mercanti. — § 2. I consoli de' mercanti. — § 3. Il consiglio de' mercanti e gli ufficiali della corporazione.

§. 1. *Costituzione ed ordinamento delle corporazioni de' mercanti.*

Uffici delle corporazioni.

Le corporazioni mercantili, una fra le più antiche forme in cui si manifesta quello spirito d'associazione che vivificò i nostri Comuni e li sollevò ad altissimo grado di potenza e ricchezza, avevano per iscopo la protezione e l'assistenza dei commercianti così all'interno come all'estero. Esse partecipavano perciò mediante i loro rappresentanti ed ufficiali ai consigli del Comune[1], vigilavano sulle guerre, sulle paci, sulle rappresaglie[2], formavano le proprie leggi e statuti e con propria giurisdizione ne curavano l'osservanza; nè la perdita delle libertà comunali segnò il termine della loro vita, poichè conservarono anche in appresso l'ufficio di vigilare sui commercianti e sui loro interessi, ed il potere giudiziario nelle controversie mercantili.

Costituzione ed origine.

Quelle corporazioni solevano designarsi con varii nomi analoghi, p. es., università, società, comunità de' mercanti, e talora più brevemente con quello di *mercanzia*[3]. Esse

comprendevano non solo i commercianti ma anche i banchieri e gli industriali, i quali tutti costituivano poi in seno al sodalizio generale de' corpi minori, denominati *artes, paratici, convivia, misteria,* in numero vario e mutevole secondo i tempi e la prosperità industriale del paese. È noto che questi collegii d'arte hanno un'origine molto più antica delle corporazioni dei mercanti e si formarono dapprincipio per la riunione de' singoli negozianti od artefici che esercitavano una uguale specie d'industria o di traffico; in appresso lo spirito di associazione, il bisogno di espandere la propria attività, e d'aiutarsi contro nemici comuni, spinsero i nuclei minori a collegarsi in una grande associazione, che fu la corporazione sunnominata[4]. Nella legislazione statutaria propriamente detta (dal sec. XIII in poi) noi troviamo questa evoluzione già compiuta, ed i sodalizii minori, di cui gli statuti dei mercanti sogliono dare un elenco[5], appariscono subordinati alla corporazione[6], ordinati con proprie magistrature ad imitazione di essa[7], obbligati ad eseguirne le leggi ed obbedire ai suoi capi; i particolari statuti che le arti potevano formare per sè non avevano efficacia senza l'approvazione di quella[8]. Solo nelle città meno importanti la corporazione mercantile rimase in condizione di parità, se non d'inferiorità, rispetto agli altri corpi d'arte[9].

Requisiti per appartenervi.

Appartenevano alla corporazione coloro ch'esercitavano il commercio od alcun'altra delle industrie comprese in quella, sia direttamente, sia indirettamente, associando i capitali proprii ai traffici di altri membri di quella[10]. Alcuni statuti ammettevano i soli cittadini[11], altri escludevano chi avesse perduto il credito e la buona fama[12], o richiedevano una precedente approvazione dei consoli de' mercanti o del consiglio[13]. Tutti doveano giurare d'adempiere fedelmente i proprii doveri ed osservare le leggi[14], tutti doveano pagare la tassa d'ingresso, salvo poche esenzioni[15]; inoltre in alcune arti era imposto anche uno spe-

ciale giuramento[16] od una cauzione[17]. I membri della corporazione venivano iscritti in un registro o matricola, non di rado annesso allo stesso volume degli statuti de' mercanti[18].

Cessazione ed esclusione.

La qualità d'iscritto si perdeva colla cessazione dall'esercizio dell'industria o coll'esclusione. Rispetto alla prima causa, per alcune leggi basta una lunga sospensione di fatto, altre domandano un'esplicita dichiarazione di rinuncia[19]. L'esclusione era la pena più grave che si potesse usare verso chi trasgrediva i suoi doveri[20] — unico mezzo coattivo posseduto dalla corporazione — e consisteva nel vietare a tutti i membri sotto pena di grave multa ogni commercio e contratto cogli interdetti[21]; i nomi degli esclusi si registravano in apposito libro e si leggevano ogni anno in Consiglio a comune notizia[22]. Codesta pena si usava anche contro gli usurai, reputati indegni d'esser ascritti alla corporazione e di continuare ad appartenervi, cosicchè o si escludevano fin dapprincipio, o se ammessi, si rimuovevano con infamia[23]. Rinuncianti od esclusi, i consociati non potevano rientrare nel sodalizio senza pagare grosse multe o una nuova tassa d'ingresso[24].

Patrimonio e amministra[zione].

Le corporazioni avevano un proprio patrimonio immobiliare, che comprendeva il palazzo ove si tenevano gli ufficî ed il tribunale[25], talora un fondaco per la custodia delle merci de' privati[26], ed inoltre altri beni immobili che si davano a locazione, e non potevano alienarsi o donarsi senza speciali cautele[27]. Alle spese si suppliva non solo coi contributi dei soci, ma anche con tasse straordinarie, dazii e pedaggi i quali dovevano approvarsi con deliberazione regolare del consiglio (v. § 3, n. 3)[28]; escludendosi dalla corporazione chi non pagava esattamente[29]; inoltre a beneficio dell'erario sociale era pur devoluta una parte proporzionale delle multe imposte dagli statuti[30].

Lo spirito religioso e caritatevole che dominava in queste associazioni, come in tutti gli altri sodalizî contemporanei, si manifestava nelle molte limosine[31], nel celebrare con grande solennità senza risparmio di spesa la festa del santo patrono[32], ed anche nel mantenere proprie istituzioni religiose o ricoveri per infermi[33]; nè è d'uopo ricordare a quali monumenti d'arte desse origine codesto sentimento religioso nelle città italiane, nei tempi in cui le ricchezze conseguite con lucrose speculazioni permettevano di soddisfarvi nel più splendido modo.

Ufficiali. Alla gestione del patrimonio ed al buon ordine della corporazione provvedevano parecchi ministri ed ufficiali, con vario nome e con varie funzioni; i soli membri di quelle potevano esser chiamati a tali uffici[34], spesso obbligatorii sicchè non era lecito rinunciarvi[35]. La magistratura principale aveva per lo più nome di consoli; ma si fa pur menzione talora d'altri capi superiori ai consoli stessi[36].

NOTE.

[1] La classe popolare dei mercanti fu chiamata a partecipare al governo molto prima delle arti minori per l'importanza acquistata mediante le ricchezze e la coltura prevalente; in fatto i più antichi documenti che parlano de'consoli de'mercanti sono trattati internazionali e convenzioni per dazii doganali, in cui essi intervengono coi consoli del comune (v. § 2, n. 1; PERTILE, *Storia*, II, 203, not. 89); gli stat. più ant. di Parma, Bologna, Pisa, chiamavano i consoli de' mercanti ne' consigli del comune (Bologna, st. civ. dal 1245 al 1267, VII. 94; XI. 65, 121. — Parma, st. I. 1255, p. 44, 347, 432; st. II. 1266 a 1304, p. 51, 201; st. III. 1316 a 1325, p. 84, 149. — Pisa, breve Pisani comunis 1286. I. 9, 31; 1313. I. 7; breve populi et compagniarum 1286, st. 52, e 1313, st. 687). — Così a Parma alla metà del sec. XIII, il grado di potestà de'mercanti, conferito a Giberto de Gente, fu per lui mezzo di ascendere alla suprema dignità del comune (RONCHINI, prefaz. al

I st. parmense, p. IX): a Piacenza i consoli de' mercanti venivano interrogati dal podestà sulla pace e sulla guerra e su altri negozii non meno rilevanti, e gli statuti prescrivevano, che ogni qualvolta si richiedesse il loro consiglio come consoli e non come cittadini, dovessero per la gravità dell' argomento convocare il consiglio dei mercanti ed udirne il parere prima di rispondere (st. merc. ant. 1321. 52, 53; *id. mss. 1346*. I. 49; *id. 1401*. I. 67). V. per Bologna e Firenze, Rezasco, *Dizion. del ling. ital. stor.* s. v. *Collegio*, p. 218.

Veggasi a questo proposito nel recente libro di Toniolo, *Dei remoti fattori della potenza economica di Firenze nel Medio Evo*, il cap. III, ove l'A. dimostra che a Firenze la grande partecipazione de' consoli delle Arti al governo della cosa pubblica fu conseguenza diretta dell' origine e del carattere peculiare di quel Comune, il quale sorto per ragioni economiche, più che agricole, politiche o militari, intese sempre in tutte le fasi della sua vita autonoma ad espandersi liberamente ed acquistare potenza ed autorità nel campo economico, sicchè la classe mercantile ed artigiana si mantenne sempre preponderante di fronte alle altre.

[2] V. oltre la nota preced. anche § 3 not. 23 e § 9 not. 3.

[3] Negli statuti di Piacenza *passim*, e così ancora in alcuni documenti a stampa del sec. XVII si usa l'espressione *comune, districtus, jurisdictio nusii* o *nuxii* che l'editore Bonora (Statuta varia civitatis Placentiae, p. 4, not. 2) raccosta alla voce tedesca *nutzen*.

[4] Endemann, *Beiträge zur Kenntniss des Handelsrechts im Mittelalter* nella *Zeitschrift* di *Goldschmidt*, V, 348. — Pertile, *Storia*, II, 185 e seg., 201. — V. per le riunioni delle Arti maggiori in Firenze in un corpo unico col nome di *Mercanzia* (sec. XIV) Lastig, *Entwickelungswege*, pag 265 e seg.

[5] Pavia, *st. merc. mss. 1295*. 1; id. 1360. I. 2, 17. Ivi la corporazione stessa aveva nome di *societas negociatorum*, *campsorum*, *pillippariorum Papiae* — A Piacenza, negli st. ant. merc. 1321 il cap. 66 contiene l'elenco dei paratici, che mediante i loro deputati partecipavano alle riforme degli statuti mercantili; inoltre si fa menzione in più luoghi de' paratici soggetti ai consoli dei mercanti. Simile elenco si trova anche negli *stat. mss.* del 1346 (III, 95) e del 1401 (I, 41). — Brescia st. merc. 1429. 89, 90. Artigiani, speziali, conciapelli erano sotto la giurisdizione dei consoli: dalle deliberazioni de' consigli (ediz. 1778, v. pag. X) si riconosce che ivi il collegio del lanificio occupava il primo posto nella corporazione. — Parma, st. I 1255, p. 188; st. II 1266 a 1304, p. 198; st. 1494, p. 104. Si ha

un elenco completo delle arti comprese fra i *negotiatores*, in numero di 15 prima del 1253, 24 da quell' anno in poi, 28 dopo il 1264; negli st. 1494 quel numero è ridotto di nuovo a 24. — Una corrispondente enumerazione si trova a Bologna, st. merc. 1509 e 1550. 6 in fine; la corporazione si chiamava università de' mercanti, banchieri ed artefici essendo formata dalla riunione delle arti che ne' tempi più antichi erano indipendenti con proprii capi e ministrali, come si riconosce facilmente dagli antichi statuti del sec. XIII editi da Frati (v. p. es. vol. III, p. 450 not. *b*). — Pisa, breve merc. 1321 st. 4; Lucca, st. merc. 1555 e 1610. I. 5. Si dà l'elenco delle arti sottoposte alla curia de' mercanti; a Pisa però si riconosce dai brevi del comune che esistevano tre *mercationes* la curia de' mercanti propriamente detta, la curia del mare, la curia della lana, ed inoltre parecchie arti minori, che si riunirono pur esse in società indipendenti. — Pesaro, st. merc. 1532. 27, 34. Le sole arti maggiori formano parte della corporazione de' mercanti, le minori non vi sono comprese. — Talora gli statuti stessi fanno menzione di nuovi artefici accolti nel sodalizio: cfr. Piacenza st. ant. merc. 1321. 257, per i battitori di lana — Pisa, breve merc. 1321. 118, per i battiloro — Roma, st. merc. 1317, p. 37. 75, per i lavoratori di lana.

[6] A Milano negli statuti de' mercanti di lana (Milano, st. 1396. VIII. 8, 17, 22), si dà nome di *mercatores magni* ai membri della corporazione de' mercanti in generale.

[7] Gli statuti de' mercanti di Pavia e di Piacenza fanno frequente menzione dei consoli de' paratici: Pavia, *st. mss. 1295.* st. 24, 28, 39, 116, 139, 156, 161, 202, ecc.; ivi stat. merc. 1368. 4, 122. — Piacenza, st. ant. merc. 1321. st. 3, 50, 54, 62, 425, 600, 649, ecc.; *stat. mss. 1346.* I. 54, 58; *id. 1401.* I. 47, 50. — A Piacenza erano eletti due consoli per ciascun paratico fra coloro che avessero esercitato l' arte senza interruzione maggiore d' un anno; ivi si ricordano inoltre i camararii e cassieri e i massarii delle arti (st. ant. merc. 1321. 50, 156, 518). — Dei consoli del lanificio si fa menzione a Brescia nelle parti 1434, 1490 del consiglio (ediz. 1778, vol. II, p. 91, 110). — Consoli reggevano a Firenze le arti comprese nella Mercanzia (Lastig, *op. cit.* pag. 294 e seg.), capitani a Pisa (Breve merc. 1305, st. 3, 41, 65, 90, 92; id. breve 1321. st. 4, 38), massarii a Bologna (st. merc. 1509. 6, 22; id. 1550. 6, 23).

[8] Piacenza, st. ant. 1321. 49, 635; *stat. mss. merc. 1346.* I, 74; *id. 1401.* I, 56; st. civ. 1391. I, 76). — Verona st. merc. 1318. I, 59. II, 49. III, 4. Gli statuti approvati doveano altresì essere scritti nel volume degli statuti della mercanzia. — Negli statuti de' merc. pavesi del 1368 le ultime rubriche hanno il titolo: Statuta artis

lanae. — A Firenze gli statuti delle arti venivano prima approvati da uno speciale magistrato del comune, gli Approbatores statutorum; ma negli st. 1577 della mercanzia tale ufficio fu attribuito ai consiglieri di quella corte (Lastig, *Entwickelungswege*, p. 256, 299), allo scopo di mantenere le Arti nei limiti ristretti d'indipendenza loro concessi. — Anche a Lucca è prescritto negli statuti dei tessitori 1482 (Arch. stor. ital. ser. I, vol. X, p. 69) che non dovessero mai contravvenire alle leggi della corte dei mercanti.

[9] In un documento novarese del 1199 (v. § 2 not. 1) i cons. de' merc. sono compresi tra i *consules paraticorum* insieme con altri capi delle arti. — Padova, stat. repubblicani (fino al 1285). 399, 407, 557, 821. Ciascuna fraglia o corporazione non poteva avere che due capi chiamati gastaldi; la fraglia dei mercadanti vedesi nominata colle altre senza distinzione. — Cfr. anche per Vicenza, Ius municipale Vicentinum del 1425, p. 148 (Venezia 1567).

[10] Manca per lo più una precisa disposizione a questo proposito negli statuti; ma è facile averne la prova nei capitoli, ove si nominano le persone soggette alla giurisdizione de' consoli dei mercanti o quelle che partecipavano alle adunanze dei consigli.

[11] Pavia, *st. mss. merc. 1295*. 203; stat. 1368. 116. Non sono ammessi senza uno special privilegio a formar parte della corporazione se non i cittadini, abitanti continuamente in Pavia. — Monza, *st. mss. merc. 1331*. 72, 120: Tra i forestieri solo quelli che sostengono gli oneri del comune, possono esser considerati e trattati come mercanti. — A Firenze, secondo i più recenti statuti dell'arte del cambio, (st. 79, 127) per esercitare l'industria del cambio era necessaria la cittadinanza, od almeno la partecipazione da 20 anni agli oneri del comune, unita al possesso di proprii beni immobili per un valore determinato (Pöhlmann, *Die Wirthschafts-politik der Florentiner Republik und das Princip der Verkehrsfreiheit*, p. 50, n. 8).

[12] Vedi per le incapacità derivanti da fallimento il § 8 e per gli usurai la nota 22 di questo §. — Piacenza, st. ant. merc. 1321. 74. I figli di chi avesse tentato frodare la mercanzia erano esclusi da questa. — L'esclusione de' figli illegittimi dalle corporazioni (a cui accenna anche Pertile, *Storia* III, p. 200, not. 31; p. 340, not. 6) venne sancita in molti statuti delle arti fiorentine dell'anno 1414, e conservata in quelli del Comune dell'a. 1415 (Stat. Populi et Comunis, 1415. V, 245) e negli statuti de' mercanti 1592 (Pertile, *op. cit.* II. 188. not. 11). In tempi recenti tale esclusione fu sancita anche a Brescia (parti del Consiglio 1664 e 1741; vol. II, pag. 182, 203). Roscher nota che tale incapacità fu forse talora un modo indiretto di combattere la concorrenza nelle arti, poi

chè il lungo tirocinio tratteneva i garzoni in un celibato non sempre morale facendo aumentare il numero delle nascite illegittime (*Nationalökonomik des Handels und Gewerbfleisses*, p. 604, not. 3.).

[13] Cremona, st. merc. 1388. 1, 3; Milano, st. 1396. VII (merc.) 33, 117; VIII (merc. lana) 101; Brescia, st. merc. 1429. 3, 43, 57; Bergamo, id. 1457. 41, 43. — A Pavia un decreto ducale in data 3 marzo 1417 (pubblicato nell'ediz. citata degli stat. de' merc. del 1368, rubr. 80) vietò che alcuno potesse accogliersi come mercante senz'approvazione de' consoli e dei 12 sapienti di Pavia. — Tale approvazione era pure richiesta dagli statuti delle arti fiorentine e nel darla doveasi avere riguardo alle qualità morali di chi domandava l'iscrizione più che all'abilità tecnica (Firenze, *constitutum campsorum mss. 1299*. 46; st. Calimala 1332, addizione 1429, p. 225 dell'ediz. cit.: Pöhlmann, *op. cit.* p. 51; cfr. anche Lucca, st. merc. 1555 e 1610. IV, 21).

[14] Pavia, *st. mss. merc. 1295*, st. 1, 4, 117, 198, 275. Tutti i mercanti che vogliono godere i privilegi della corporazione devono prestar giuramento ogni anno e farsi registrare su un libro a ciò destinato. — A Piacenza (st. ant. merc. 3, 60, 74, 100, 257, 355, 643; *stat. mss. 1346*. I, 60; *id. 1401*. I, 53) questo giuramento si chiamava *iuramentum nusii;* ed il contenuto ne è indicato dallo st. 60, che prescrive ai consoli dei paratici di iurare sequimentum consulum, cioè obbedienza e fedeltà ai consoli come capi della corporazione. — Cremona, st. merc. 1388. 4. — Milano, st. 1396, VIII. 36. — Verona, st. merc. 1318. III. 7. — Per le arti fiorentine vedi Pöhlmann, *op. cit.* p. 53, not. 2; Lastig, *Entwickelungswege*, p. 259; inoltre *constitutum campsorum mss. 1299*, st. 4, 39, 42, 46, 54 (dove è punito con multa chi citato tre volte a giurare non si presenta), e statuti di Calimala 1332, II. 23. — Così a Pisa, secondo il breve mercatorum 1305 (st. 2), il giuramento si rinnovava ogni due anni, da tutti i membri della corporazione, compresi fra 18 anni e 70; secondo il breve 1321 (st. 4) ogni tre anni soltanto. In tutti i brevi delle arti sottoposte alla curia de' mercanti si legge l'obbligo di giurare obbedienza alla curia ed alla sua giurisdizione. — V. pure Lucca, st. merc. 1610, IV. 21. — Roma, st. merc. 1317, p. 2, 51.

[15] Piacenza, st. cit. 348, 382, 390, 412, 552, 586, 596; *stat. mss. 1346*. I, 59; *id. 1401*. I, 51 — Nella corporazione di Monza la tassa d'ingresso subì molte variazioni, come si rileva dalle indicazioni aggiunte alla matricola de'mercanti annessa al volume degli statuti. — Cremona, st. civ. 1388. 407. Si determina la misura massima della tassa di buon ingresso. — Verona, st. civ. 1450.

I, 50. Se i capi dell'arte esigessero di più della tassa stabilita, si poteva esercitar l'arte sottraendosi al pagamento di qualsiasi tassa. — La tassa d'ingresso si trova anche in tutte le arti fiorentine, ma vi fu sempre usata qual mezzo di supplire alle spese della corporazione, nè fu mai aumentata in tal misura da render difficile ed impedire l'accesso alla medesima, come si fece altrove. (V. PÖHLMANN, *op. cit.* p. 46, e nell'appendice II, dove si ha un quadro dei successivi mutamenti di quella tassa; Firenze, *constitutum campsorum mss. 1299.* 46, 93; st. di Calimala 1332, II. 26. — Esenzioni temporanee si accordavano agli stranieri per agevolarne l'immigrazione nelle città: Piacenza, st. merc. 1321. 462, 569; Milano, st. 1396. lib. III, fol. 129 — così pure ai figli e prossimi congiunti di chi già era iscritto: Piacenza, st. cit. 515; *stat. mss. 1346.* I, 62; *id. 1401.* I, 52; Firenze *const. campsor.* 46; st. di Calimala 1332. II. 26; Roma, st. merc. (riforma dell'a. 1367) p. 96. V. PÖHLMANN, *l. cit.;* PERTILE, *Storia* II. 188. not. 15.

[16] Piacenza, st. merc. 1321. 100 (venditori di lino), 390 (tessitori), 524 (battitori di bambagia). — Roma, st. merc. 1317, p. 20, 25, 55 è prescritto un giuramento speciale pei sarti (*sutores*).

[17] Piacenza, st. merc. 1321. st. 115 (pei bottegai e mercanti); ivi stat. 644; *stat. mss. 1346.* I, 67; *id. mss. 1401.* I, 24 (pei rivenditori di drappi e gioie). — Pavia, id. 1368, 29, 30, 33, 35, 41 (per lavoratori di tela e panni). — Milano, st. 1396. VIII. 36, 101 (per tutti i membri della corporazione dei mercanti di lana). — Bergamo, st. merc. 1457. 55, 75, 83 (pei mercanti, tessitori e filatori di lana). — L'uso della cauzione era frequentissimo nelle Arti fiorentine (PÖHLMANN, *l. cit.* p. 50); dei banchieri diremo al § 17. — Cfr. Pisa, st. breve merc. 1321. cap. 118 (pei battiloro).

[18] Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 198, 274 (addizione del 1352): Si faccia un libro, su cui si registrino tutti i nomi de' mercanti ed artefici soggetti alla giurisdizione consolare. Cfr. pure stat. 1368. 3. — Piacenza, st. ant. merc. 1321. 494, 669. Del registro si tengano due copie, e siano annualmente riviste da sei mercanti. — Cremona, st. 1388, st. civ. 427 e st. merc. 3. Il registro sia tenuto nello stesso olume degli statuti. — Milano, st. 1396. VII, 117. Tre copie del registro si conservino, una presso i consoli, l'altra presso i provveditori del Comune, la terza presso i notai degli statuti del Comune. — Della matricola è fatta pure menzione a Brescia, st. merc. 1429. 11, e parti del consiglio de' mercanti 1490 e 1492 (vol. II, p. 110, 115) ed a Bergamo, st. merc. 1457. 55. — Fu già notato che nel ms. degli statuti di Monza si conserva pure il ruolo nominativo di tutti i mercanti iscritti successivamente; codesto ruolo chiamavasi

pure matricola ed a Venezia mariegola, che parecchi scompongono e spiegano a torto madre-regola. — V. pure per tale matricola o registro a Firenze: *constitutum campsorum mss. 1299.* 46, 94; st. Calimala 1332. II, 27; st. comuni et populis 1415. IV tractat. consulum art. et mercat. 4, 30 — Pisa, breve mercat. 1321, st. 4.

[19] Verona, st. merc. 1318. I, 6. Basta la sospensione del commercio per due anni. — Piacenza, st. ant. merc. 1321. 371, 380. Oltre alla sospensione biennale prima della rinuncia, occorre l'astensione per cinque anni dopo. — Gli statuti fiorentini esigono pubblica rinuncia innanzi ai consoli: *constitutum campsorum mss. 1299.* 20. 64; st. Calimala 1332. I, 81; v. ancora Lastig, *Entwickelungswege*, p. 259 — così pure Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 201.

[20] Fra queste mancanze le principali erano: *a*) violare le leggi della corporazione, rifiutarsi di giurare e di esservi ascritti (Piacenza, st. merc. 1321. 2, 3, 4); *b*) disobbedire agli statuti (Pavia, stat. merc. 1368. 115; Milano, stat. 1396. VIII, 59; Firenze, *constitut. campsorum mss. 1299.* 26); *c*) sottrarsi alla giurisdizione consolare ricorrendo ad altri giudici (Monza, *st. merc. mss. 1331.* 14, 52; Milano, st. cit. VII, 29; Firenze, st. Calimala 1332. I. 21, 42, 49); *d*) commetter frodi nell'esercizio dell'arte e nuocere con atti dolosi ai creditori. (Piacenza, stat. cit. 74; Pavia, stat. cit. 50; Firenze, *constitut. camps. mss. 1299.* 58, e st. Calimala I, 23, 69); *e*) muover querela contro la corporazione (Cremona, st. merc. 1388. 24; Brescia, st. merc. 1429. 23; Bergamo, st. merc. 1457. 61); *f*) rifiutare il pagamento delle tasse, dazii e multe prescritte (Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 183; Monza, *id. mss. 1331.* 90; Milano, st. cit. VIII, 18; Firenze, *constitut. cit.* 5, 36, 68). A Bergamo gli st. merc. 1457 (cap. 72) fanno podestà ai consoli d'escludere chiunque credessero indegno d'essere ascritto alla corporazione.

[21] V. in questo scritto § 8. Sono notevoli i tentativi delle arti fiorentine per venire ad un mutuo accordo e stipulare l'esclusione concorde da tutte le arti, di chi fosse stato escluso da una tra esse, con reciproca e solidale garanzia (Lastig, *op. cit.* p. 266, 267).

[22] Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 16, 20. — Milano, st. 1396. VII, 30. — Lucca, st. merc. 1555. II. 38; id. 1610. II, 45.

[23] Non solo le leggi canoniche esclusero gli usurai da ogni corporazione ed ufficio (v. Endemann, *Die nationalökonomischen Grundsätze der kanonistischen Lehre*, p. 10, ove citasi c. 1, 2. VI, de usur. 5, 6) ma anche le leggi civili e gli statuti de' mercanti, tra' quali possono citarsi: Milano, st. 1396. VII, 32; decreto ducale 1439 nei *Decreta antiqua ducum Mediolani*, p. 282; Bergamo

st. merc. 1457. 41; Pesaro, st. merc. 1532. 56, ed inoltre molti statuti delle arti fiorentine nel sec. XIV e XV ap. PÖHLMANN, *op. cit.* p. 52, n. 5; p. 84, n. 4.

[24] Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 201; st. merc. 1368. 50. Chi rinuncia non può più esser riammesso. — Invece la multa grave vedesi inflitta dagli statuti seguenti: Cremona st. merc. 1388. 24; Brescia, st. merc. 1429. 23; Bergamo, st. merc. 1457. 61; Firenze, st. Calimala 1332. II. 26, 30; Lucca, st. merc. 1555. II. 38; ivi, id. 1610. II, 45.

[25] Frequentissima occorre negli statuti la menzione della domus mercantiae; a Bologna l'edificio si chiamava *audientia* perchè vi sedeva il tribunale. V. REZASCO, *Dizion.* s. v. *Casa* § 25, 26.

[26] Negli statuti manoscritti de' mercanti di Monza (fol. 19 del cod.) si parla in un'addizione del 1334 di un *hospitium*, ove si custodivano i drappi e si vendevano sotto la vigilanza d'un ufficiale, cui era commesso registrarli all'ingresso, e non lasciarli trasportare fuori senza il pagamento del prezzo; doveano pure prendersi a pigione certi solai volti a mezzogiorno per sciorinarvi i drappi bagnati, e la spesa per adattarli doveva pagarsi dalla corporazione. — Di un fondaco con proprio custode, a cui era vietato comperare o vendere merce alcuna depositata in quello, si fa cenno a Brescia in una parte del Consiglio, a. 1535 (vol. II, p. 138). — Invece in altre città questi magazzini e depositi di merci si tenevano dai privati per conto proprio, ma sempre sotto la vigilanza della corporazione e con proprie regole stabilite da essa (v. § 9).

[27] Monza, *st. merc. mss. 1331.* 43, 68. Si doveva leggere ogni anno l'inventario dei beni in consiglio; nulla potevasi donare od alienare senza licenza di esso. — Quest'ultima norma si ha pure in altre leggi: Pavia, *st. merc. 1295.*54; Piacenza, id. 1321. 654; ivi *stat. mss. 1346.* I. 31; *id.* 1401. I. 35; Cremona, id. 1388. 9; Milano, st. 1396. VII, 75; Brescia, st. merc. 1429. 6, 80; Bergamo, st. merc. 1457. 6; Verona, st. merc. 1318. I. 63, 65, 71. — Piacenza, st. merc. 1321. 42. Chi perde cosa alcuna della corporazione è escluso da ogni ufficio di essa.

[28] Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 3, 142. Chi passa per certe strade deve pagare il pedaggio, tanto se appartenga alla corporazione quanto se non vi sia ascritto; quando un mercante viene derubato, si impone dal consiglio della corporazione un pedaggio sugli altri per rimborsare il danneggiato. — Di dazii e pedaggi stabiliti per pagare le spese ed i salarii degli ufficiali, per mantenere la sicurezza e la viabilità delle strade fanno pur menzione: Monza, *st. merc. mss. 1331.* 93; Piacenza, st. ant. merc. 1321. 321, 455; Milano, st. 1396. VII, 97, 101; Brescia, st. merc. 1429. 25;

Bergamo, st. merc. 1457. 85. — V. pure Roma, st. merc. 1317. p. 38, 46; e per Firenze, cfr. LASTIG, *op. cit.* p. 301.

[29] A Piacenza gli stat. ant. merc. 1321 (cap. 559), a Milano gli stat. 1396 (VII, 97) ed un decreto ducale del 1475 (cfr. nell'ediz. 1593 degli st. de' merc.), negano il beneficio della giurisdizione consolare a chi non paga i dazii stabiliti.

[30] Non solo nel determinare di volta in volta le multe per le contravvenzioni si assegna parte di esse alla corporazione, ma talora con una norma generale se ne attribuisce ad essa la metà in tutti i casi. V. p. es. Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 38. — Milano, st. 1396. VII. 69, 95; VIII. 5, 19. — Bergamo, st. merc. 1457. 49.

[31] Pavia, stat. merc. 1368. 2. — Cremona, id. 1388. 27. — Milano, l. cit. — Firenze, *constitutum campsorum mss.* 2; stat. Calimala, 1332, lib. III pass. V. PÖHLMANN, *op. cit.* p. 43, not. 2. — Roma, st. merc. 1317. p. 24, 41.

[32] Piacenza, st. ant. merc. 1321. 631, 651; st. recentiora, a. 1326, n. 7, a. 1332, n. 7; *stat. mss. 1346.* I. 34, 68; *id. 1401.* I. 62, 63. — Milano, st. 1396. VII. 75. — Firenze, *constit. camps. mss. 1299.* 45.

[33] Di questi ricoveri si hanno traccie negli statuti ed in altri documenti di parecchie città italiane. — Verona, st. merc. 1318. I. 89. Podestà e consoli provvedano alla costruzione d'un ospitale per infermi a spese della corporazione. — A Modena è citato nei docum. del sec. XIII l'ospitale de' mercanti, destinato a ricevere i mercanti poveri ed infermi. Cfr. CAMPORI nella prefaz. agli statuti di Modena del 1327, p. 243. — A Firenze l'arte di Por San Maria fece fabbricare un ospitale a sue spese. (PÖHLMANN, *l. cit.*) — Quanto a Lucca fu pubblicato nell'Archivio stor. ital. (ser. I, vol. X, p. 53, docum. n. 27, 28) l'atto, con cui nel 1262 l'autorità ecclesiastica riconobbe l'ospitale della Misericordia fondato dalla corporazione; anche gli st. de' merc. 1555 (I. 24) e 1610 (I. 25, 26) ne fanno menzione commettendo ai consoli la vigilanza su quello, la nomina de' ministri e consiglieri, la cura di mantenere i diritti ed i beni di esso, coll'obbligo di frequenti visite per riconoscere il modo in cui vengono trattati i ricoverati. — Infine notizie più complete si hanno a Brescia, dove la corporazione de' mercanti di Brescia aveva un ospizio abitato da religiosi maschi e femmine e da poveri ricoverati, che vi riceveano alloggio e cura medica (st. merc. 1439. 27, 30); la corporazione stessa provvedeva alle spese coll'attribuirgli certi dazii e parte delle multe, cosicchè esso si fece ricco, ebbe proprii beni e propria amministrazione. Il principale tra gli impiegati era il *minister domus Dei* eletto insieme coi consoli ed obbligato a pre-

star cauzione; egli avea diritto di assistere ai rendiconti della gestione finanziaria di tutta la corporazione per tutelare gli interessi dell'ospizio; i consoli dovevano visitar questo ogni due mesi e deliberavano sull'ammissione dei ricoverati, accettando solo chi fosse cittadino e di buoni costumi. (St. merc. cit. 1, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34 — parti del consiglio 1451, 1479. 1507, 1536, 1547, 1572, 1600; vol. II, p. 93, 105, 125, 138, 143, 156, 161).

[34] Pavia, *st. merc. mss. 1295.* st. 85, 89, 198; st. merc. 1368. 3. Gli uffici non possono ottenersi se non da chi sia mercante o figlio di mercante, od abbia prestato giuramento per ascriversi alla corporazione. — Piacenza, st. merc. 1321. st. 61, 465, 494, 688. — Cremona, st. merc. 1388. 6. — Brescia, st. merc. 1429. 3; parti del consiglio 1490, 1492 (vol. II, p. 110, 115). — Modena, st. 1327. IV, 170. — Firenze, *constitutum campsorum mss. 1299.* 94; stat. populi et communis 1415. IV, tract. cons. artium e merc. 4. — Roma, st. merc. 1317, p. 44. — Bologna, st. merc. 1509 e 1550. 6. — Pesaro, st. merc. 1532. 2, 3. — V. anche Pertile, *Storia*, II, 190, n. 22. — Uno statuto piacentino (stat. cit. 507) prescrive come requisito per l'ammissione agli uffici l'esercizio quinquennale del commercio; uno statuto pisano (Breve Pisani Comunis 1313. I, 43) estende ad un decennio il termine per gli uffici de' collegi d'arte.

[35] Talora era permessa la rinuncia, ma si doveva pagare una multa: Bologna, l. cit. — Pesaro, st. cit. 6. — Lucca, st. merc. 1555. I. 20; id. 1610. 1, 21.

[36] Un podestà de' mercanti ebbe Milano nel 1224; ma l'anno dopo fu decretato che ogni corporazione avesse soltanto consoli, e non più podestà o rettori, perchè l'alto ufficio di questi e l'autorità derivante dal grado producevano tumulti e contese fra chi aspirava a conseguirlo (Giulini, *Memorie cit.* IV. 282, 289, 641; Ceruti, note agli stat. di Como nei Monum. hist. pat. t. XVI, col. 275, not. 10). — Del podestà de' mercanti con un suo vicario, superiore ai consoli ch'egli stesso eleggeva, fanno menzione più volte gli statuti de' merc. di Pavia del 1295 (st. 77, 88, 93, 171, 187), ed in quel secolo stesso Manfredo Beccaria fu colà podestà del popolo e de' mercanti (Robolini, *Notizie appartenti alla Storia di Pavia*, IV, p. 49). — A Verona nel Liber iuris civilis urbis Veronae (a. 1228, edito da Campagnola nel 1728), al cap. 114 che porta la data del 1200, si fa menzione del podestà e dei consoli de' mercanti; negli st. de' merc. del 1318, la dignità di podestà perpetuo dei mercanti vien conferita al signore di Verona, cioè agli Scaligeri prima (st. I, 1, 90) e poi nel 1388 a Galeazzo Visconti, (v. riforma del 1388, p. 86), e questi principi delegano un loro vicario, come sostituto e rappresentante (I. 3, 4; II. 56); gli st. civ. del 1450 fanno

menzione del solo vicario, oltre ai consoli (I. 89). — A Parma nel sec. XIII la corporazione ebbe un podestà, un avvocato e più consoli; successivamente conservò l'avvocato ed i consoli, ma perdette il podestà, che fu mantenuto invece nelle altre arti; anche a Parma causa del mutamento furono i tumulti e le guerre intestine a cui quel titolo diede origine (Stat. I, 1255, pag. 126, 177, 187, 191, 412; Stat. II, 1304, pag. 98, 104, 199; Stat. III, 1325, pag. 81, 84, 153, 192, 212; Statuta Parmae 1494, p. 18t., 106). — Anche Roma ebbe un capitaneo della mercanzia (st. merc. 1317, p. 44).

---

§ 2. *Dei consoli dei mercanti.*

Consoli dei mercanti.

Quel nome romano di consoli, ch'era risuscitato nella suprema autorità comunale del primo periodo di libero reggimento, fu assunto per analogia anche dalla prima magistratura delle corporazioni mercantili, e questa lo conservò più a lungo di quella, perchè mancarono le ragioni vere o false di pubblico interesse, che più o meno giustificarono nel governo comunale i mutamenti di forma e di nome; anzi al contrario, quando i capi delle corporazioni mercantili usurparono il titolo di podestà, dovettero ben presto abbandonarlo per le discordie civili cui diè origine (v. § 1 not. 36).

Le più antiche memorie dei consoli de' mercanti, come rappresentanti e capi del sodalizio, e tali che in sè riunivano il potere amministrativo e giudiziario, appartengono al sec. XII [1].

Il numero era diverso secondo i luoghi, e non di rado si distinguevano i *giudici* dai *laici,* ossia i periti nella scienza giuridica dai profani, esperti solo nella pratica de' traffici e delle consuetudini mercantili; il Collegio era per lo più presieduto da un console per turno col nome d'abate o priore [2].

L'assemblea generale de' mercanti nominava i consoli nel tempo stabilito, o per elezione diretta, o, come si usava spesso ne' nostri comuni, per elezione a doppio grado[3]; cioè il consiglio sceglieva alcune persone, in numero limitato, vario secondo le città[4], a cui si affidava poi l'elezione dei consoli; queste persone, (designate pur esse o con votazione regolare o col noto sistema *ad brevia*[5]), dovevano esser cittadini e membri della corporazione, in età sufficiente da poter dare un maturo giudizio; nè potevano eleggere sè medesimi o i loro parenti[6]. Non di rado indicavano un numero di nomi maggiore di quello degli eligendi, tra cui decideva la sorte od il voto dell'assemblea[7]. Ai consoli designati alcuni statuti permettevano, altri vietavano la rinuncia[8].

Modo di elezione.

Erano eleggibili soltanto i membri della corporazione che esercitavano il commercio[9] ed aveano raggiunto un determinato limite d'età, 25 o 30 anni[10]; esclusi i parenti dei consoli[11] e chi mancasse a' suoi doveri verso la corporazione[12]; alcuni statuti ammettevano particolari divieti riguardo alla religione, al buon nome, al partito politico[13]: i consoli uscenti non potevano rieleggersi se non dopo un certo lasso di tempo[14].

Condizioni di eleggibilità.

I consoli prima d'assumer l'ufficio, prestavano giuramento per lo più nelle mani de' consoli precedenti[15], duravano in ufficio un anno, in molte città solo sei mesi[16]; erano retribuiti con stipendi fissi in danaro o merci preziose, e ricevevano anche parte delle tasse stabilite pei contratti mercantili[17]. Gli statuti li esentavano dall'obbligo di partecipare alle imprese militari del comune[18]. Essi doveano recarsi al tribunale per render ragione nei giorni e nelle ore stabilite[19], radunarsi ogni qualvolta il capo li convocasse, serbando il segreto delle deliberazioni[20]; non potevano abbandonar la città senza licenza, salvo che pei negozii della corporazione[21]. Alla fine del consolato, subivano il sindacato con forme analoghe a quelle stabilite per gli altri magistrati comunali, e doveano pa-

Ordinamento de' consoli.

gare le multe eventuali e risarcire ogni danno ai cittadini[22]. Gli statuti non fanno mai menzione della revocabilità de' consoli che non adempiessero rettamente l'ufficio loro; i soli giureconsulti ne trattano, e tale questione è molto controversa fra essi[23].

Le principali attribuzioni dei consoli sono molto analoghe a quelle dei Capi di collegi d'arte[24] e possono riunirsi nei tre gruppi seguenti:

Funzioni politiche.

A) funzioni politiche: tutelare l'onore e la dignità della corporazione che rappresentavano[25] — aiutare i capi del reggimento a mantenere la pace, ed opporsi a qualsiasi mutamento della forma di governo[26] — proteggere i mercanti da ogni offesa reale e personale[27], aiutandoli ogni qualvolta ne avessero bisogno, e specialmente se citati innanzi a tribunali diversi dalla corte mercantile, o derubati con violenza delle loro robe[28], — cooperare coi magistrati civili a mantenere sicure le strade commerciali[29].

Funzioni esecutive.

B) funzioni esecutive: osservare e far osservare gli statuti, gli usi mercantili, le deliberazioni dei consigli[30] — provvedere all'elezione degli ufficiali e vigilare sovr'essi per punire i negligenti[31] — amministrare il patrimonio della corporazione e ricevere i conti dei cassieri, astenendosi da qualsiasi atto dispositivo[32] — curare perchè non si usassero pesi, misure, monete false[33] — vigilare sulle arti comprese nella corporazione ed investigare con visite periodiche, se chi le esercitava contravvenisse alle leggi, come solevano fare i consoli in tutti i corpi d'arte[34].

Funzioni giudiziarie.

C) funzioni giudiziarie: giudicare in prima istanza delle cause commerciali tra mercanti, fossero membri della corporazione od estranei[35], sentenziare anche nelle altre cause comprese nella loro giurisdizione[36], eseguire le proprie sentenze e quelle dei consoli precedenti, per lo più senz'arbitrio di far grazia nè rimettere la pena[37].

NOTE.

[1] Sebbene si abbiamo traccie molto più remote dei *negotiatores*, delle loro *scholae* e dei capi di queste (p. e. prescindendo dai documenti epigrafici dell'Italia romana, a Ravenna nel 953, cit. da Pertile, *Storia*, II, 186, not. 7), non sembra che prima del sec. XII le corporazioni abbiano acquistata tale importanza, da far sì che i loro consoli partecipassero ai trattati di pace e di commercio insieme coi consoli del comune, come avvenne dopo quel tempo (v. § 1 not. 1, e Rezasco, *Dizionario del ling. ital. storico*, etc. s. v. *Mercanti*, p. 622). — Non sarà inutile vedere in quali luoghi si abbiano le memorie più antiche dei consoli de' mercanti: Piacenza, a. 1154 (Mon. hist. pat. Lib. iurium I. 195, 202) — Milano, a. 1159, 1172, 1177 (Giulini, *Memorie cit.* III, 553, 771. — Monum. hist. pat. Leg. munic. II, col. 954, not. *B*). — Pisa, a. 1162, 1164 (brevi dei consoli di Pisa di quegli anni, ed. Bonaini, t. I, p. 5, 29). — Vercelli, a. 1165, (Monum. hist. pat., Chartarum, II, n. 1516, dove i consoli di Vercelli insieme coi consoli de' mercanti si obbligano in un prestito fatto alla città). — Roma, a. 1166 (ivi, n. 1517, trattato di commercio con Genova). — Brescia, a. 1180, 1183 (Odorici, *Storie Bresciane*, V. 180; VI, 45). — Modena e Lucca, 1187 (trattato di commercio ap. Muratori; v. Ceruti nelle note agli statuti di Como, Monum. hist. pat. XVI, col. 275, n. 10). — Modena e Ferrara, a. 1198 (tratt. di comm. ap. Muratori; v. Biener, *Wechselrechtliche Abbhandlungen*, p. 12). — Novara, a. 1199 (Monum. hist. pat. Chartarum, I n. 727). — Mantova, a. 1200 (Odorici, *op. cit.* VIII, 111). — Piacenza e Milano, a. 1200 (Mon. hist. pat. Chartarum II. n. 1207); v. altresì i primi capi degli stat. ant. merc. di Piacenza che non sono certamente più recenti. — Milano e Pavia, a. 1203 (Monum. hist. pat. Liber iurium I. n. 447). — Lucca, a. 1206 (Arch. stor. ital., ser. I, t. X, docum. n. VI, p. 9). — Verona, a. 1209 (Liber iuris civilis 1228 citato, cap. 114). — Ancona, a. 1208 (Lib. jurium citato, I, n. 488). — Il magistrato de' consoli de' mercanti a Venezia, ove la corporazione era affatto priva di importanza, ed i consoli erano solo pubblici ufficiali per la giustizia in cause civili e per la polizia del commercio e della navigazioue, fu creato nella prima metà del secolo XIII.

[2] A Pavia i consoli erano due (*st. merc. mss. 1295.* 80; id. 1368. 1; st. de regimine potestatis 1393. 58). — A Piacenza furono prima cinque (st. ant. merc. 1321. 67), poi quattro e poi di nuovo

cinque (ivi, 445, testo ed addizione 1275); nel 1326 (st. recentiora. 1326, n. 1) appariscono ridotti a tre, nel 1332 furono aumentati a quattro, non essendo conveniente pel decoro della corporazione avere un numero di consoli minore delle altre (ivi, 1332, n. 1); questo numero fu conservato anche negli stat. posteriori (*stat. mss. 1346* e *1401*. I. 1). — A Monza (*st. merc. mss. 1331*. 1) i consoli erano quattro, e nelle aggiunte si nomina talora alla sfuggita un proconsole. — A Milano le carte 1159, 1177, danno i nomi di quattro o cinque consoli, i cronisti per l'a. 1172 indicano otto consoli (v. not. preced.); nel 1214, quando tra le varie fazioni che turbavano la città si stipulò un accordo per rendere la pace ai Milanesi, fu pattuito che l'uguaglianza fra i due partiti si mantenesse coll'elezione di tre consoli per ciascuno dei due, aggiungendosi a questi sei laici un settimo scelto fra i giudici (Monum. hist. pat. Leg. munic. II (XVI), col. 953, not. *D*). La convenzione fu pubblicata dal Lünig nel Cod. diplomatico e ripetuta da Ghiron, *La Credenza di Sant'Ambrogio*, p. 24). Secondo gli st. 1396 (VII. 1, 2, 13) la corporazione avea dodici *consules stratae*, scelti fra i mercanti che trafficavano all'ingrosso coll'estero, *mittentes mercationes per stratas*, cui era commessa l'amministrazione e la rappresentanza di quella; insieme aveansi alcuni *consules iusticiae*, uno dei quali eletto nel collegio de' giudici di Milano, a cui spettava l'esercizio del potere giudiziario. Fra' primi si sceglievano ogni due mesi due presidenti, *abbates*. Di abati e consoli de' mercanti si fa pur menzione nelle costituzioni 1541 di Carlo V. — Quattro consoli aveano i mercanti di lana milanesi (st. 1396. VIII. 1), quattro i mercanti di Verona (st. merc. 1318. I. 13; st. civ. 1450. I. 89), di Brescia (id. 1429. 1), Bergamo (id. 1457. 1), tre i mercanti di Cremona (st. civ. 1388. 427; st. merc. id. 3). — A Como due erano i consoli de' mercanti, uno giudice e l'altro laico: nel 1258 fu statuito che uno dovesse esser mercante, l'altro potesse scegliersi ad arbitrio; nel 1278 fu prescritto di nuovo che uno fosse giudice (st. consulum Cumanorum 1281. 23; st. Novocomi 1296. 385). — Anche a Modena (st. civ. 1327. I, 182) furono due i consoli ed uno tra essi giudice. — A Bologna dapprima v'erano otto consoli, quattro de' mercanti, e quattro de' banchieri (st. civ. dal 1245 al 1267, VI, 14; t. III, pag. 224); ma nel secolo XVI i consoli erano cinque, presieduti da un giudice, scelto fra i dottori solennemente approvati, che avessero letto per tre anni almeno giure civile nell'Università (st. merc. 1509 e 1550. 1, 6). — A Firenze l'Arte del cambio avea sei consoli, scelti in varî quartieri della città, due in ciascuno dei più importanti, uno negli altri meno rilevanti, ed uno fra quelli a turno era nominato priore; secondo gli statuti 1314 il numero fu ridotto a quattro (Firenze, *constitut. campsor. mss.*

1299. 2, 10, 86; Lastig, *op. cit.* 253, not. 3). L'Arte di Calimala ebbe pur quattro consoli con un priore rimutato ogni mese (st. 1332. I. 6, 19). La Mercanzia non ebbe proprii Consoli ma un Ufficiale e cinque o sei Consiglieri eletti dalle Arti che la componevano (Lastig, *op. cit.* 294 e seg.). — Cinque erano i consoli a Pisa secondo i brevi 1162, 1164 (t. I, p. 5, 29), tre più tardi secondo i brevi curiae merc. con un priore scelto fra essi ogni due mesi (br. 1305 st. 53, 76; br. 1321. 53, 69). — A Lucca v'era un giudice e sei consoli, uno dei quali aveva nome di console maggiore (st. Lucae, 1308. III, 30, 110; st. merc. 1555 e 1610. I, 1) — a Siena quattro consoli, ognuno de' quali teneva per quindici giorni il priorato (st. merc. 1644. 1, 6). — A Roma, v'erano quattro consoli con un capitaneo (st. merc. 1317, p. 3, 44). — A Pesaro i consoli erano tre (st. merc. 1532. st. 4).

[2] Nella regione lombarda prevaleva per lo più il sistema d'elezione a doppio grado, che si trova a Piacenza (st. ant. merc. 1321. 67), Monza (*st. merc. mss. 1331*. 1), Cremona (st. merc. 1388. 3), Brescia (id. 1429. 1), Bergamo (id. 1457. 1). — A Milano gli elettori sceglievano due *consules stratae*, questi nominavano gli altri dieci, e tutti insieme i *consules stratae* uscenti ed i nuovi eletti designavano i consoli di giustizia (st. 1396. VII. 1, 13); invece i mercanti di lana eleggevano i consoli direttamente (ivi, VIII, 7). — A Pavia si discuteva in consiglio ad ogni elezione di podestà il modo di compierla, i due consoli si nominavano poi dal podestà insieme con otto consiglieri (*st. merc. mss. 1295*.77, 80); più tardi, cessato il podestà, il diritto di nomina appartenne direttamente al Consiglio de' merc. (stat. merc. 1368. 1; st. potestatis 1393. 58). — A Como (ll. cit.), come a Modena (st. 1327. I, 182) l'elezione si faceva nel consiglio generale del Comune; a Verona dapprima nel consiglio dei mercanti a doppio grado (st. merc. 1318. I, 13), più tardi per via diretta dalla magistratura principale della città (st. civ. 1450. I, 89). — A Bologna ciascuna arte nominava alcune persone idonee al consolato, fra cui un consiglio straordinario di elettori (formato dai sopraconsoli, dai massari delle singole arti e dagli statutarii) era chiamato a designare i migliori (st. merc. 1509 e 1550. 1, 3). — Il sistema dell'elezione a doppio grado era pure applicato di regola a Firenze (*constitutum campsorum mss. 1299*. 2; st. Calimala, 1332. I, 6). — A Pisa secondo il breve 1305. 76, si convocavano nella chiesa i membri della corporazione e si sceglievano tre fra i dodici consiglieri, i quali designavano i tre elettori per la nomina definitiva de' consoli. Ma nel br. 1321 (cap. 69) fu prescritto ad evitare abusi che il modo della elezione venisse determinato di volta in volta dalla stessa assemblea. — Invece a Roma, st. merc. 1317. p. 3, 106, l'elezione

si faceva dai consoli e consiglieri uscenti, sebbene a pag. 48 si nominino gli elettori de' consoli nuovi. — Si noti che salvo i casi indicati in questa nota in cui l'elezione era compiuta direttamente dai capi del comune, nessuna regola statutaria assoggetta alla conferma di questi i consoli liberamente eletti dai mercanti; di ciò disputavano invece i giureconsulti; cfr. ENDEMANN, *Beiträge* nella *Zeitschrift* di GOLDSCHMIDT, V. 356.

[4] Gli elettori erano cinque per ogni console a Piacenza, (st. ant. merc. 1321. 67, 690; st. recent. 1326, n. 1; *stat. mss. 1346* e *1401*. I. 2); a Monza sei, a Cremona dodici, come a Brescia, Bergamo e Roma, diciotto a Milano, dieci a Bologna, sei a Firenze nell'arte del cambio, tre in quella di Calimala, ecc.

[5] Questo metodo consisteva nel distribuire al consiglio dei polizzini chiusi, in numero uguale a quello dei presenti; fra' polizzini i più erano bianchi, altri corrispondenti al numero degli elettori da scegliere erano particolarmente segnati; l'ufficio toccava a chi riceveva una delle schede segnate nella eventuale distribuzione. V. REZASCO, *Dizionario*, s. v. *Breve* § 3 e *Brisciolo* (voce perugina).

[6] Piacenza, st. ant. 1321. 68; *stat. mss.* cit. — Monza, *st. merc. mss.* 1331. 3. — Cremona, st. merc. 1388. 7. — Milano, st. 1396. VII, 13. — Brescia, st. merc. 1429. 1, e parte del consiglio 1490 (vol. II, pag. 110). — Verona, st. merc. 1318. III, 1. — Firenze, ll. citt. — Roma, st. merc. 1317, p. 48. — Pisa, breve merc. 1305. 76; breve 1321, cap. 69.

[7] A Brescia si estraeano a sorte i nomi de' consoli fra i dichiarati idonei. — A Bergamo i nomi di questi mettevansi a partito fra i consoli uscenti. — A Bologna gli elettori designavano tante persone che bastassero per più anni, ed ogni anno si determinava colla sorte quali fra esse dovevano occupare l'ufficio. — A Pesaro (st. merc. 1532. 4) ogni biennio il collegio eleggeva sei elettori chiamati a designare 24 persone; i nomi di esse si distribuivano a tre a tre sopra otto polizzini, e si estraeva uno di questi per ciascun trimestre; i tre prescelti dalla sorte tenevano l'ufficio di console durante i tre mesi. — Analogo metodo si teneva a Lucca (st. merc. 1555 e 1610. I, 3), dove ogni anno il consiglio sceglieva 24 cittadini idonei a maggioranza di voti; i consiglieri ed i consoli dividevano i 24 in quattro serie, e scritti i nomi a sei a sei sui polizzini, ogni trimestre si ricorreva alla sorte per determinare il turno.

[8] Piacenza, st. ant. merc. 1321. 611, 623, 690. Gli eletti potevano rinunciare entro otto giorni dall'elezione; secondo gli *stat. mss. 1401*. I. 4 chi rinuncia senza giusta causa paga una

multa: così a Monza, *st. merc. mss. 1331.* 7, a Pavia, stat. merc. 1368. 1, ed a Pesaro, id. 1532. 6, era obbligatoria l'accettazione dell'ufficio, multati i renitenti. — Così pure fu statuito a Roma per deliberazione dei consoli e statutarii, a. 1375, st. merc. p. 106. — A Pisa la rinuncia produceva incapacità assoluta e perpetua a tutti i pubblici uffici (breve merc. 1305. 19, 63; id. 1321. 70). — Invece gli statuti Bolognesi, (st. merc. 1509 e 1550. 1, 6) fissano un tempo entro il quale l'eletto deve deliberare se vuol accettare l'ufficio.

[9] Secondo gli statuti erano requisiti ugualmente necessarii l'esercizio attuale del commercio e l'iscrizione nella matricola: Piacenza, st. ant. 1321. 67, 507 (ove richiedesi l'esercizio del commercio da cinque anni almeno), 520, 636, 649; st. recentiora 1326, n. 2; *stat. mss. 1346* e *1401.* I. 1. — Monza, *st. merc. mss. 1331.* 1. — Pavia, id. 1368. 1. — Milano, st. 1396. VII. 1. — Cremona, st. merc. 1388. 6. — Brescia, id. 1429. 3. — Bergamo, id. 1457. 4. — Verona, id. 1318. I, 6; st. civ. 1450. I, 89. — Firenze, *const. camps. mss. 1299.* 2; st. Calimala 1332. I, 6; st. populi 1415. IV, tract. cons. art. et merc. 1, 4. — Pisa, breve merc. 1305. 76; id. 1321. 69. — Lucca, st. merc. 1555 e 1610. I, 1. — Roma, id. id. 1317. p. 3, 52. — Bologna, ll. citt. — Pesaro, st. merc. 1532. 2, 3.

[10] Riguardo all'età de' consoli gli statuti di Piacenza presentano traccie di notevoli variazioni; trent'anni erano necessarii per lo st. 624, venticinque bastavano pel cap. 636 il quale rappresenta un periodo in cui fu resa più facile la partecipazione agli uffici, ma nello st. 688 ritrovasi di nuovo il limite di trent'anni, confermato dagli st. 1326, n. 2 e da tutti gli statuti posteriori. Trent'anni prescrivono pure: Cremona, st. civ. 1388. 427. — Monza, *st. merc. mss. 1331.* 1. — Bologna, st. merc. 1509 e 1550. 6. — Lucca, st. merc. 1555 e 1610. I, 3. — V. pure Roma, st. merc. 1317. p. 52. — Invece a Como, st. Novocomi, 1296, st. 385 ed a Verona, st. merc. 1318. I, 6, bastavano venticinque anni. — Non trovai esempi negli statuti del termine di vent' anni che secondo i giureconsulti era sufficiente; v. Endemann nella *Zeitschrift* cit.

[11] Cremona, st. merc. 1388. 7. — Brescia, id. 1429. 4 (e parte del consiglio 1460, vol. II, p. 95). — Bergamo, id. 1457. 5. — Verona, st. civ. 1450. I, 89 (ove l'ineleggibilità non è sancita nel testo degli statuti ma in un decreto 1458 aggiuntovi). — Firenze, st. Calimala 1332. I, 6. — Roma, st. merc. p. 104 (secondo una riforma dell'a. 1374). — Bologna, st. merc. 1509 e 1550. 3, 6.

[12] P. es. Piacenza, st. ant. merc. 1321. 42. Chi perde i beni della corporazione a lui affidati diviene ineleggibile per cinque anni. — Monza, *st. merc. 1331.* 74; Brescia, parte del consiglio, 1490

(vol. II, p. 112). Chi non paga i suoi debiti verso la corporazione, resta temporaneamente escluso dagli uffici, massime dal consolato.

[13] Piacenza, st. ant. 1321. 69 (esclusione degli eretici). — Ivi, st. recent. 1323, n. 2; Parma, st. II, 1266 a 1304, p. 199, 201; Firenze, st. Calimala, 1332, I, 6, e st. populi 1415. IV, tract. cit. 3 (esclusione de' Ghibellini). — Pisa (breve Pisani comunis 1286. I, 157; id. 1313. I, 210) escludeva invece i Guelfi, e nei brevi 1305 (cp. 76) e 1321 (cp. 69) tutti quelli che fossero legati ad alcuno per l'omaggio fatto e la fede giurata, come vassalli a signore. — Piacenza, *stat. mss. 1346* e *1401*. I. 1, 57 (esclusione degli infami). — Riguardo alla buona fama ed all'onore, non solo, come fu detto altrove, erano dichiarati ineleggibili falliti ed usurai, ma negli statuti di Piacenza (stat. 1331, *codice Pallastrelli, fol. 91 b*) e di Pisa (brevi cur. merc. 1305 e 1321. ll. citt.) anche coloro che avessero esercitato arti manuali, unico esempio dato dagli statuti in cui la qualità dal lavoro meno nobile porti una efficace indegnità. A Piacenza siffatta incapacità de' lavoratori manuali venne tolta nel 1332 (stat. merc. recentiora 1332, n. 6), ma riammessa definitivamente negli stat. posteriori (*stat. merc. mss. 1346* e *1401*. I. 1). Secondo i citati brevi Pisani i figli illegittimi erano indegni del grado di consoli, sebbene fossero ammessi come membri della corporazione (v. § 1, not. 9).

[14] Ineleggibilità: *a*) per sei mesi: Verona, st. merc. 1318. I, 13 — Modena, st. 1327. I, 182 — Cremona, st. merc. 1388. 3 — Bologna, ll. citt.; — *b*) per un anno: Milano, st. 1396. VII, 18 — Piacenza, *stat. merc. mss. 1346* e *1401*. I. 1, 57; st. civ. 1391. IV, 56 — Roma, st. merc. 1317, p. 3, 49 — Pisa, breve merc. 1305. 76 (mentre nel breve 1321. 69 il termine fu ridotto ad un semestre, v. not. 16) — Lucca, st. merc. 1555 e 1610. I, 3; — *c*) per due anni: Pavia, *st. merc. mss. 1295*. 82; id. 1368. 1 — Monza, *id. mss. 1331*. 1 — Milano, st. 1396. VIII. 16 (mercanti di lana) — Pesaro, st. merc. 1532. 4; — *d*) per tre anni: parte del consiglio di Brescia, 1456. vol. II, pag. 93.

[15] Pavia, *st. merc. mss. 1295*. 1; id. 1368. 1. — Como, st. cons. Cumanorum 1281. 2. — Piacenza, st. ant. merc. 1321. 38, 59, 67; *stat. mss. 1346*. I. 8; *id. 1401*. I. 3. — Monza, *stat. merc. mss. 1331*. 1. — Cremona, id. 1388. 3. — Milano, id. 1396. VII. 1, 18, 20; VIII, 7. — Brescia, id. 1429. 1 (e parte 1462 del consiglio, vol. II, p. 98). — Bergamo, id. 1457. 1. — Verona, st. civ. 1450. I, 89. — Bologna, st. merc. 1509 e 1550. 2, 6. — Firenze, *constitutum camps. 1299*. 1, 3; st. Calimala 1332. I. 6, 7. — Pisa, breve cons. merc. 1305. 77; id. 1321. 71. — Lucca, st. merc. 1555 e 1610. I. 2, 3. — Pesaro, st. merc. 1532. 5.

[16] *A*) Consoli annui: Piacenza, st. ant. merc. 1321. 1, 445; st. recent. 1326, n. 1; *stat. mss. cit.* I. 1; st. communitatis Plac. 1391. IV, 56. — Monza, *st. merc. mss. 1331.* 1. — Pavia, st. merc. mss. 284 (a. 1352); id. 1368. 1. — Milano, st. 1396. VII. 1, 13 (pei mercanti in generale). — Brescia, st. merc. 1429. 1. — Bergamo, id. 1457. 1. — Roma, st. merc. 1317, p. 3.

B) Consoli semestrali: Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 80; st. potestatis 1393. 58. — St. Novocomi, 1296. 385. — Cremona, st. civ. 1388. 427; st. merc. id. 3. — Milano, st. civ. 1396. VIII, 1 (pei mercanti in lana). — Modena, st. civ. 1327. I, 182. — Verona, st. merc. 1318. I, 13; st. civ. 1450. I, 89. — Bologna, ll. citt. — Firenze, *constitut. campsor. mss. 1299.* 2; st. Calimala 1332. I, 6. — A Pisa si eleggevano i consoli annualmente secondo il breve 1305, cap. 76, ogni sei mesi secondo il breve 1321. cap. 69.

[17] Piacenza, st. merc. ant. 1321. 613, 681; st. recent. 1326, n. 1; *stat. mss. 1346.* I. 13; *id. 1401.* I. 12. — Como, st. consulum Cumanorum, 1281. 23; st. Novocomi, l. cit. — Monza, *st. merc. 1331.* 1. — Pavia, st. merc. 1368. 1. — Cremona, id. 1388. 3. — Milano, st. civ. 1396. VII, 13, 18. — A Como ed a Milano il salario del console giudice è doppio di quello del console laico. — A Bergamo lo stipendio consisteva solo in quattro libbre di cera; a Brescia si aggiungeva a queste una lieve tassa su tutte le sentenze pronunciate (Brescia, st. merc. 1439. 1, 83. — Bergamo, id. 1457. 1). — A Firenze i consoli ricevevano pepe e zafferano in pagamento, così pure a Pisa ed a Roma, dove si accordava anche una somma in denaro (Firenze, stat. cit.; Pisa, breve merc. 1305. 14; id. 1321. 16; Roma, st. merc. 1317. p. 3, 65). — A Firenze gli statuti dell'arte del cambio prescrivevano che si pagassero tutti gli altri ufficiali prima de' consoli, cosicchè, se fossero negligenti nel riscuotere i denari della corporazione e gli introiti non bastassero a tutti, ad essi medesimi toccasse il danno per la perdita del salario. — A Pisa (breve merc. 1321. 72) era vietato usare nel pagamento dei consoli de' mercanti denari diversi da quelli riscossi durante il consolato. — A Lucca (st. merc. 1555 e 1610. 1, 2) il giudice non aveva stipendio ma soltanto una gratificazione determinata dai consoli.

[18] Cremona, st. merc. 1388. 3. — Milano, id. 1396. VII, 2. — Brescia, id. 1439. 1. — Bergamo, id. 1457. 1.

[19] Quasi tutti gli statuti della regione lombarda prescrivono ai consoli sotto pena di multa di recarsi due volte al giorno alla casa della mercanzia per render giustizia: Como, st. cit. 2, 23 — Piacenza, id. 33, 486, 696; *stat. mss. 1346.* I. 6, II. 3; *id. 1401.* III. 2, 3 — Cremona, id. 1388. 94 — Milano, id. 18, 20 — Brescia,

id. 1, 32, 70 — Bergamo, id. 1, 14 — Verona, st. merc. 1318. I, 22. — Pavia, *st. merc. mss. 1295*. 79. I consoli debbono recarsi al palazzo in ogni giorno di mercato. — Monza, *st. merc. mss. 1331*. 1, 9. Due giorni alla settimana, due volte al giorno, si rende giustizia, cioè mercoledì e sabato. — Invece altri statuti riducono quest'obbligo a due o tre giorni soltanto: Firenze, *costitutum camps. mss. 1299*. 10, 90; st. Calimala, 1332. I. 32 — Roma, st. merc. 1317, p. 5, 66 — Bologna, id. 1509 e 1550. 4. 6 — Lucca, id. 1610. II, 1. — Così pure si legge negli stat. di Genova (st. civ. 1498. IV· 96) per gli ufficiali della mercanzia, che esercitavano il potere giudiziario.

[20] Piacenza, *stat. mss.* cit. — Cremona, st. merc. 1388. 8. — Milano, id. 1396. VII. 20. — Brescia, id. 1429. 5. — Bergamo, id. 1457. 84.

[21] Como, st. cit. 1281. 2, 38, 51, 52. — Piacenza, st. cit. 1321. 506, 695. — Milano, st. cit. VII. 18. — Brescia e Verona, st. cit. — Firenze, st. Calimala 1332. I. 6 — Pisa, breve merc. 1305. 76.

[22] Pavia, *st. merc. mss. 1295*. 31. — Piacenza, id. ant· 1321. 307, 308, 386, 437; *stat. mss. 1346*. I. 3, 9; *id 1401*. I. 5, 6. — Monza, *id. mss. 1331*. 65, 90. — Cremona, id. 1388. 26, 78. — Brescia, id. 1439. 29. — Bergamo, id. 1457. 2, 3, 103. — A Monza i sindaci con nome veramente atto ad indicarne l'ufficio, si chiamavano *circamaculae;* cfr. nel cit. cap. 386 degli stat. ant. di Piacenza *circamaliare* per sindacare; e cfr. pure ap. Rezasco, *Dizion. cit.* s. v. *Cerca*, *Cercatore* (usato specialmente a Modena nel proprio senso di sindaco). — Firenze, *constitutum camps. mss. 1299*. 39; st. Calimala 1332. I. 13; st. populi 1415. III. 96. — Pisa, breve merc. 1321, p. 342 (addizione dell'a. 1342). — Lucca, st. merc. 1555 e 1610. I, 8. — Bologna, id. 1509 e 1550. 3. — Roma. st. merc. 1317, p. 18, 27.

[23] Endemann, nella cit. *Zeitschrift* di Goldschmidt, V. 356.

[24] Rezasco, *Dizion. cit.* s. v. *Consoli* § 5.

[25] Piacenza, st. cit. 1321. 43, 59; *stat. mss. 1346*. I. 8, 47; *id. 1401*. I. 3, 46. I consoli devono mantenere i paratici e conservare la dignità della corporazione. — Milano, id. 1396. VII. 20. — Bergamo, id. 1457. 60.

[26] Pavia, *st. merc. mss. 1295*. 1. Il podestà o console de' mercanti giuri d'aiutare il podestà e i consoli del comune pel bene, l'onore, la dignità del comune. Così prescrivono anche gli stat. consulum di Como 1281, cap. 2. — Piacenza, st. ant. merc. 1321. 51, 56, 59. I consoli devono evitare ogni cospirazione o congiura, aiutare il podestà a distruggerle, mantener la concordia in città. Ivi st. recent. merc. 1323, n. 1. I consoli debbono aiutare i rettori delle

società piacentine a mantenere la città pacifica e libera sotto il dominio guelfo, papale. — Cremona, st. civ. 1388. 2. Tutti gli ufficiali del comune e le università e paratici di Cremona aiutino il principe a difendere la sua dignità ed autorità contro tutti i ribelli. — Monza, *st. merc. mss. 1331*. 1. I consoli giurino difendere il vicario di Monza e i diritti del comune. — Milano, st. 1396. VII. 25. I consoli de' mercanti, e tutti i membri della corporazione, evitino di prender parte ad alcuna discordia cittadina, aiutino e difendano il podestà ed il comune di Milano nella sua dignità ed onore. — Bologna, st. civ. dal 1245 al 1267. X, 103 (od XI, 1 secondo alcuni codici). I consoli de' mercanti e banchieri, gli anziani delle società delle arti e delle armi giurino accorrere ad ogni appello del podestà, dargli soccorso per mantenere il comune, non fare alcuna cospirazione o patto con cittadini bolognesi nè col partito ghibellino contro Bologna. — Analogamente Pisa, breve cons. merc. 1305. 4, 17, 52; br. 1321. 6, 19.

[27] Pavia, *st. merc. mss. 1295*. 193, 197. — Cremona, id. 1388. 22. — Milano, 1396. VII, 24; VIII, 70. — Verona, id. 1318. I, 74. — Roma, id. 1317, p. 18, 19, 49. — Pisa, breve merc. 81 (cit. Pertile, op. cit. II, 197, not. 61).

[28] Pavia, *st. mss. cit.* 5, 142. — Piacenza, st. ant. 1321. 80, 83, 435, 585, 601. — Milano, st. 1396. VII. 19, 76. — Firenze, st. Calimala, 1332. I, 23. — Quando non si potevano ricuperare le merci rubate, s'imponeva un pedaggio a tutti i mercanti che passavano per la via ov'era avvenuta la violenza, e si assegnava al danneggiato in pagamento: cfr. Pavia, *stat. mss. cit.* 142; Milano, st. cit. 76. Però alcune strade venivano dal consiglio interdette, e chi passava per quelle perdeva ogni diritto a risarcimento: cfr. Pavia, *id.* 67; Milano, l. cit.

[29] Verona, st. merc. 1318. I. 74 — Milano, st. 1396. VII. 97, 101. — Cremona, st. merc. 1388. 23 e Brescia, id. 1429. 21. I consoli eleggano dieci savi fra i mercanti che trafficano fuori del distretto, per provvedere alla sicurezza delle strade ed alla sospensione delle rappresaglie. (V. Rezasco, *Dizion. del ling. ital. stor.* p. 622, s. v. *Mercanti*, § 12. — I giureconsulti consideravano l'obbligo di mantener le strade connesso al diritto di riscuotere i pedaggi. Pertile, *Storia* cit. II, 455. not. 87. — V. quanto alle rappresaglie § 9 not. 3.

[30] Piacenza, st. merc. merc. 1321. 2, 10, 38, 59, 418, 445; *stat. mss. 1346*. I. 50; *id. 1401*. I. 68. — Monza, *st. merc. mss. 1331*. 107, 113. — Pavia id. 1368. 44. — Cremona, id. 1388. 3, 78. — Milano, id. 1396. VII (merc. in generale) 20; VIII (lanaiuoli) 73, 77. — Brescia, id. 1429. 1, 20, 55. — Bergamo, id. 1457. 1. — Verona,

id. 1318. I, 2, 20. — Roma, id. p. 18, 51. — Bologna, id. 1509 e 1550. 6, 41. — Pesaro, id. 1532. 5. — Lucca, id. 1555 e 1610. I, 2.

[31] Cremona, st. cit. 29. — Milano, st. merc. 1396. VII. 7, 14, 22. — Brescia, st. cit. 33, 31, 77, 81. — Bergamo, st. merc. 1457. 27. — A Brescia i consoli doveano interrogare in segreto gli ufficiali per riconoscere se adempivano esattamente ai loro doveri.

[32] Pavia, *st. merc. 1295*. 54, 66. — Piacenza, st. ant. merc. 1321. 300, 444, 453, 454, 565, 640, 685; *id. mss. 1346*. I. 28, 32; *id 1401*. I. 33, 38. — Monza, *id. mss. 1331*. 65. — Cremona, id. 1388. 9, 27. — Milano, st. 1396. VII, 20, 69. — Brescia, id. 1429. 6, 33, 34, 80. — Roma, id. 1317. p. 5, 29. — Pisa, breve curiae mercatorum 1305. 14; id. 1321. 16.

[33] Vedi § 13 intorno ai pesi e misure. Riguardo alle monete. cfr. Brescia, st. cit. 36 — Bologna, st. ant. dal 1245 al 1267 X, 103; st. merc. 1509 e 1550. 4 (dove tale obbligo è imposto al giudice della Mercanzia).

[34] V. Pertile, Storia cit. II, 195, not. 54, 55. V. pure Piacenza, st. ant. merc. 1321. 482 (per gli orefici) — Brescia, st. merc. 1429. 89 (per tutti gli artigiani), 90 (in particolare per gli spiciari o fabbricanti e venditori di droghe) — Verona, st. merc. 1318. I, 29 (per tutti gli artefici) — Lucca, st. civ. 1308. III, 110 (pei fabbricanti di panni). — Riguardo ai numerosi regolamenti tecnici delle arti fiorentine, introdotti allo scopo di ottenere buoni prodotti ed assicurarne lo spaccio, v. Pöhlmann, *Die Wirthschaftspolitik*, p. 56; cfr. pure § 4 not. 18 e seg.

[35] V. § 20 intorno ai limiti di questa giurisdizione. Della qualità di essa si fa cenno solo in pochi statuti in termini generali: Pavia, st. de regim. potestatis, 1393. 58; Lucca, st. merc. 1555 e 1610. I, 5. Si dichiara espressamente che i consoli hanno mero e misto imperio. A Lucca si concede pur anche autorità di punire sino alla morte i vettori di terra e di mare che rubassero o frodassero le merci loro affidate. — Como, st. consulum 1281. 30; Cremona, st. merc. 1388. 68; Brescia, id. 1429. 43. I consoli de' mercanti hanno autorità uguale agli altri giudici ordinarii. — Piacenza, st. ant. merc. 1321. 581; *stat. mss. 1346*. II. 26; *id. 1401*. III. 33. I pagamenti fatti dai consoli de' mercanti valgono come fatti da qualsiasi giudice avente mera e pura giurisdizione (cosicchè i consoli stessi di regola debbono reputarsi privi di codesta autorità, dappoichè si ritenne necessaria una dichiarazione esplicita riguardo ai pagamenti). — Secondo i giureconsulti i cons. dei merc. erano veri giudici ordinarii con propria autorità, come è provato dalla facoltà che avevano di citare le parti litiganti mediante uscieri, e dell'assegnazione d'un proprio locale per render

giustizia, quando invece dell'uno e dell'altro privilegio erano privi i giudici delegati. V. ENDEMANN nella *Zeitschrift* cit. V. 357.

[36] Como, st. consulum, 1281. 25. Ai consoli de' mercanti spettano anche tutte le questioni inferiori a 60 lire, tanto mobiliari quanto immobiliari, fra qualsiasi persona. — Le due sentenze riferite da GIULINI (*Memorie storiche cit.* III, 553 e 771; VII, 125) provano che i consoli de' mercanti milanesi giudicavano pure in questioni prediali, sebbene le parti non fossero commercianti, cosicchè anche a Milano avevano probabilmente giurisdizione reale per le cause minori. — Non manca altresì qualche traccia di giurisdizione non contenziosa: a Como (st. cit. 27) i consoli hanno autorità di nominare i tutori ai minorenni ed altri incapaci; a Città di Castello (stat. 1538, cap. IX) i cons. de' merc. curano le cose de' pupilli (REZASCO, *Dizionario*, p. 623); a Piacenza (st. ant. merc. 659, 671, 684) spetta ad essi delegare curatori ai beni dei debitori assenti o morti a tutela de' creditori; a Bologna (st. merc. 1509 e 1550. 4) il giudice dell'università ha obbligo di proteggere le vedove, gli orfani ed altre persone miserabili.

[37] Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 25. — Piacenza, id. 1321. 9, 32, 44; *stat. mss. 1346.* I. 29, 53; *id. 1401.* I. 33, 36. — Monza, *id. 1331.* 65, 90. — Milano, id. VII. 18, 20; VIII, 79 (obbligo de' consoli di rimborsare del proprio le multe non riscosse). — Brescia, id. 1429. 6 (id.) 24, 63, 86. — Firenze, *costitutum camps. mss. 1299.* 7; st. Calimala 1332. I, 21. — Talora si rimetteva in pieno arbitrio de' consoli fissare la misura delle multe, per es., Piacenza, st. cit. 470. — Cremona, st. merc. 1388. 21. — Milano. id. 1396. VIII. 22, 105. — Brescia, st. cit. 20, 74, 82.

---

§ 3. *Il consiglio dei mercanti e gli ufficiali della mercanzia.*

Consiglio dei mercanti.

Solevano i consoli essere assistiti da un consiglio permanente composto dei membri della corporazione, per lo più in numero fisso, rinnovabili annualmente; dove questi mancavano, chiamavansi invece di volta in volta alcuni mercanti come consiglieri [1]; si hanno pur traccie

di assemblee generali, raccolte massime per eleggere i consoli e gli altri ufficiali maggiori e minori del collegio[2].

Uffici del consiglio.

Il consiglio, dov'era permanente, curava tutti gli interessi della corporazione[3], deliberava le contribuzioni ed i dazii imposti sugli associati[4], partecipava alla nomina dei consoli e degli altri ufficiali[5]; ad esso spettava approvare gli statuti delle arti, interpretare le leggi mercantili[6], condonare le multe[7]; ad esso si commetteva anche qualche attribuzione giudiziaria[8].

Adunanze del consiglio.

Convocato dai consoli[9] si riuniva in una chiesa o nella casa della mercanzia[10]; chi manca all'obbligo di intervenire alle adunanze viene punito con multa o col trattenere parte della retribuzione assegnatagli[11]: si delibera per lo più a maggioranza assoluta; solo in via d'eccezione trovasi talora dichiarata sufficiente la maggioranza relativa, o la presenza d'un numero determinato di votanti[12].

Ufficiali della corporazione.

Gli ufficiali della corporazione, come fu già detto, si eleggevano per votazione o per sorteggio nel consiglio: e gli uffici erano riservati ai membri di quella, purchè non avessero mancato ai loro doveri verso la società[13]. Di regola non duravano in carica più di un anno, talora anche meno, nè potevano rieleggersi se non trascorso certo intervallo; doveano sempre prestar giuramento di obbedienza e fedeltà, per lo più anche cauzione[14]. Essi godevano, come i consoli (§ 2 not. 18), il privilegio dell'esenzione dagli obblighi militari, ed avevano un salario determinato ed un compenso per ciascun atto compiuto nell'esercizio dell'ufficio loro. Era vietato cumulare più uffici, uscir di città senza licenza, trattare negozî proprî o dei parenti[15].

Tra questi ufficiali meritano speciale menzione i seguenti, i quali si riscontrano in tutte le corporazioni dei mercanti:

Notai.

a) notai: assistono alle adunanze dei consoli, redigono i processi verbali, compilano gli atti giudiziali o

stragiudiziali necessarii ai mercanti, tengono gli archivi della corporazione[16].

Cassieri.

b) cassieri (camerlenghi, *camerarii, canevarii*): riscuotono le tasse e le multe, custodiscono la cassa e rendono conto degli introiti, senza facoltà di fare alcuna spesa arbitraria; chiunque riceve denaro spettante alla società deve consegnarlo ad essi[17].

Servitori.

c) servitori (*missi, nuncii* o *currerii*): eseguiscono le sentenze ed ordinanze dei consoli, dal primo atto dell'intimazione ai debitori fino all'ultimo della esecuzione reale e personale, con obbligo di riferirne senz'indugio ai consoli stessi[18].

Consoli all'estero.

d) rappresentanti all'estero chiamati per lo più consoli: sono eletti fra i mercanti residenti all'estero, talora da essi medesimi, per quanto piccolo ne sia il numero, talora dai consoli della corporazione, ed hanno dappertutto, non solo nel Levante, come si rileva da tutti i trattati, ma anche nei paesi civili dell'Europa, attribuzioni giudiziarie almeno in materia civile, talora pur criminali, cooperando i consoli de' mercanti della metropoli a farne eseguire le sentenze[19]. Le leggi statutarie dei mercanti italiani non offrono alcun nuovo fatto od argomento che aiuti a rispondere alla questione controversa sull' origine di tali rappresentanti e sul primitivo loro ufficio, vale a dire, se siano stati creati dapprima per giudicare le controversie mercantili, od invece per mantenere l'autorità della madrepatria sui cittadini all'estero ed i vincoli fra questi e quella[20].

NOTE.

[1] Pavia, *st. merc. mss. 1295*. 222, 279, 280. Il consiglio era composto dapprima di 100 membri eletti dal vicario e dai consoli; nel 1305 il numero si ridusse a 60, e nel 1352 fu stabilito che essendo difficile radunarli tutti, fossero divisi in gruppi di cinque consi-

glieri, ed ogni volta si estraesse a sorte un gruppo, chiamando a dar consiglio i cinque compresi in esso; qua e là poi si nominano negli stessi statuti (cap. 77, 80, 187, ecc.) altri sapienti, che dovevano aiutare il podestà ed i consoli nelle deliberazioni. Negli stat. merc. del 1358 si parla solo di 12 credendarii o consiglieri (cap. 1, 4, 59, 80). — Centocinquanta erano i membri del consiglio a Piacenza, secondo gli stat. mercat. recentiora 1326, n. 6): ma gli statuti posteriori prescrissero che i consiglieri fossero tre per ciascun paratico della mercanzia, e che i loro nomi fossero registrati nel volume degli statuti con lettere *de minio factae* (*stat. mss. 1346*. I. 70; *id. 1401*. I. 16). Infatti nel codice degli statuti dell'anno 1346 si trovano appunto varii elenchi dei nomi de' consiglieri in lettere rosse. — In altre città il numero de' consiglieri è fissato in una misura diversa; dodici a Cremona, st. merc. 5; ventiquattro a Milano, id. 1396. VII. 3; venti a Brescia, id. 1429. 2; dodici a Roma, id. 1317. p. 3; ventiquattro a Pesaro, id. 1532. 2; trentasei a Lucca, stat. merc. 1555 e 1610. I. 4. Invece a Verona il podestà de' mercanti poteva chiamare al consiglio chiunque avesse voluto (stat. merc. 1318. I. 8). — L'università de' mercanti di Bologna non avea consiglieri, ma per lo più si univano i consoli *pro tempore* con quelli che avevano già esercitato le loro funzioni. — A Firenze ciascun' Arte aveva un consiglio; quella dei cambiatori non ne avea uno permanente, ma i consoli convocavano di volta in volta dodici fra i capi delle case di commercio, e più tardi i dodici si ridussero ad otto (*constit. camps. mss. 1299* passim; Lastig, *Entwickelungswege*, p. 255, n. 2, ove cita gli st. 1349, rubr. VIII). L'Arte di Calimala aveva due consigli stabili, uno di 18 consiglieri, l'altro di 12, con facoltà ai consoli di chiamare a sè anche altri consulenti (st. Calimala 1332. I. 4, 10, 15, 44, 59, 85); secondo gli statuti 1592 fu istituito un consiglio di 24 membri (Pertile, *Storia*, II, 192, n. 35). La *Mercanzia* ebbe pure i suoi consiglieri, e quando le arti minori pretesero d'aver parte nell'amministrazione, fu aumentato il numero di quelli, mutando però anche il modo dell'elezione per sottrarla vieppiù all'arbitrio delle arti stesse (Lastig, *op. cit.* p. 293 e seguenti). — A Pisa i consoli eleggevano 12 consiglieri fra i migliori commercianti e convocavano pure per le elezioni dei consoli il consiglio generale di tutta la corporazione (br. cons. merc. 1305. 25, 76; id. 1321. 30, 69). — Alcuni statuti fissavano un limite minimo di età pei consiglieri, vent'anni a Monza, *st. merc. mss. 1331*. 2 e Pisa, l. cit.; venticinque a Verona, st. merc. 1318. I, 7 ed a Lucca, id. 1555 e 1610. I. 4; ventotto a Pesaro, id. 1532. 2 — Gli statuti cit. di Pisa e Lucca e quelli de' mercanti di Brescia (cap. 4) escludevano i parenti più prossimi de' consoli.

[2] Monza, *st. merc. mss. 1331*. 2. — Cremona, id. 1388. 3. — Milano, st. 1396, VIII. 3. — Bergamo, id. 1457. 1.

[3] Pavia, *st. merc. mss. 1295*. 32, 279. — Monza, *id. 1331*. 2. — Cremona, id. 1388. 5. — Brescia, id. 1429. 2. — Bergamo, id. 1457. 99, 103. — Lucca, st. cit.

[4] Piacenza, st. cit. 654; *stat. mss. 1346*. I. 48; *id. 1401*. I. 59. — Monza, *st. merc. 1331*. 43, 93. — Pisa, breve cons. merc. 1305. 14. — V. § 1, n. 28.

[5] Piacenza, st. ant. merc. 1321. 61, 67; *stat. mss. 1346* e *1401*. I. 17. — Pavia. id. 1368. 4. — Milano, st. 1396. VII. 16, 23. — Brescia, st. merc. 1429. 12, 81. — Verona, id. 1318. I. 12, 13. — Notevole è la regola che gli elettori degli ufficiali doveano giurare di non eleggere quelle persone, per le quali avessero ricevuto qualche preghiera o fosse stato fatto qualche broglio (Piacenza, st. ant. merc. 1321. 61. — Firenze, *constit. camps. 1299*. 80 — v. pure legge Veneta 2 giugno 1524, pubblicata da mio fratello, E. Lattes, nel suo libro: *La libertà delle banche a Venezia*, p. 87, n. 15).

[6] Piacenza, st. cit. 635. — Cremona, st. merc. 1388. 5 — Brescia, id. 1429. 106.

[7] Piacenza, st. cit. 9, 113. — Pisa, breve cit. 1305. 59, 64.

[8] Il consiglio de' mercanti giudicava talora come tribunale di terzo grado, quando le sentenze di prima istanza e d'appello fossero discordi: v. § 20.

[9] Piacenza, st. cit. 61. — Monza, *id. ms.* 2. — Pavia, id. 1368. 1. — Milano, st. 1396. VII. 18. — Cremona, st. merc. 1388. 5. — Bergamo, id. 1457. 103.

[10] A Piacenza (st. cit. passim.), a Monza (*st. cit.* 81), a Milano (ibid. VII. 3) le adunanze si facevano nella casa della mercanzia. — Invece a Firenze (*constitutum camps. ms. 1299*. 44), a Roma (st. merc. 1317. p. 1, 66, 74, 99), a Pisa (br. merc. 1305. 14; id. 1321. 16, 69) esse si facevano in chiesa.

[11] Monza, *st. merc. mss. 1331*. 81. — Pavia, id. 1368. 6. — Milano, id. 1396. VIII, 54 (mercanti di lana). — Cremona, id. 1388. 5. — Brescia, id. 1429. 2. — Firenze, *constitutum cit.* 25. — Pisa, breve cit. 1305. 25; id. 1321. 30. — Lucca, st. cit.

[12] Di regola bastava la maggioranza assoluta; a Firenze (st. Calimala, 1332. I. 4, 10, 14, 55; *stat. merc. mss. 1393*. I. 2) ed a Lucca (stat. merc. 1555 e 1610. I. 4) soleva sempre richiedersi la maggioranza di due terzi; nelle deliberazioni più importanti per alienazione di beni od elezioni anche gli statuti lombardi fanno menzione della maggioranza relativa, ed in questi trovasi altresì fissato talora il numero minimo di membri che dovevano esser presenti: Piacenza, st. ant. 654. — Monza, *st. merc. mss.* 2. — Pavia, id. 1368. 1.

[13] Quindi sono esclusi dagli uffici mercantili: a Pavia (*st. merc. mss. 1295.* 35) i mercanti interdetti — a Piacenza (st. ant. merc. 4, 343, 460) quelli che commettono falsità nell'ufficio loro, o colla parola e coll'opera tentano indebolire l'autorità della corporazione, e quelli che non osservano i precetti de' consoli — a Pisa (breve merc. 1305 19, 63; id. 1321. 70) i mercanti che rifiutano d'assumere l'ufficio di consoli — a Brescia (st. merc. 1429. 76) quelli che accettano uffici del comune essendo ministri della corporazione de' mercanti.

[14] Verona, st. merc. 1318. I, 31. — Piacenza, *stat. mss. 1346* e *1401.* I. 8 a 12. — Pavia, id. 1368. 4. — Cremona, id. 1388. 17, 20. — Milano, id. 1396. VII. 16, 21, 23. — Brescia, id. 1429. 15, 17. — Firenze, *constitutum campsorum mss. 1299.* 2; st. Calimala 1332. I, 8. — Pisa, breve cons. merc. 1305. 33, 34, 78; id. 1321. 45, 72.

[15] Piacenza, st. cit. 63, 306, 323, 545. — Verona, st. merc. 1318. I. 16. — Milano, st. 1396. VII. 73. — Pisa, breve merc. 1321. 69. — Firenze, st. Calimala 1332. I. 8, 12. — Anche uno stat. di Parma dell'a. 1255 vietava di cumulare gli uffici del comune con quelli della mercanzia.

[16] Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 17, 220; id. 1368. 4, 64. — Piacenza, st. ant. merc. 1321. 465; *stat. mss. 1346.* I. 7, 11; *id. 1401.* I. 9, 10. — Monza, *id. 1331.* 1, 86. — Cremona, st. cit. 12, 94, 99. — Milano, id. VII. 4, 14. — Brescia, id. 9, 40, 41, 84. — Bergamo, st. merc. 1457. 7, 8, 9. — Verona, st. cit. I. 14. — A Milano i *consules stratae* e quelli della giustizia avevano proprii notai, e anzi questi ultimi ne avevano due specie con nomi diversi di *notarii* e *canevarii* e con diverse attribuzioni; custode dei documenti più importanti era un banchiere (*campsor*). — A Brescia i notai surrogavano talora nei processi civili di minor rilievo i consoli assenti (st. cit. 1429. 48, 56, 59, 62). — A Bologna v'erano due notai rinnovati ogni anno, ed inoltre un terzo conservatore delle scritture che durava per un quinquennio (st. merc. 1509 e 1550. 8, 9). — A Firenze ogni Arte aveva i suoi notai e li mandava anche nelle ambascerie (*constitut. camps. mss. 1299. 2*; st. Calimala 1332. I, 10; Lastig, *op. cit.* p. 255), quelli della Mercanzia erano stranieri e l'ufficiale forense chiamato a capo di essa doveva condurli seco (*stat. merc. mss. 1393.* I. 1) — A Roma i notai che tenevano l'ufficio di archivisti si chiamavano anche *scriniarii* (st. merc. 1317. p. 2, 3, 4).

[17] Pavia, *st. mss. cit.* 83, 173; id. 1368. 4. — Piacenza, id. 1321. 67, 113, 300, 518, 565; *stat. mss. 1346.* I. 4, 10, 15, 30; *id. 1401.* I. 7, 8, 14, 34. — Milano, id. 1396. VII. (mercanti) 69; VIII. (lanaiuoli) 19. — Firenze, *constitutum campsorum 1299.* 2, 3; st. Calimala 1332. I. 6, 8; *stat. merc. mss. 1393.* I. 4. — Pisa, brevi

merc. 1305. 69, 76, 78, 92; id. 1321. 62, 72, 87. — Lucca, st. merc. cit. I. 9. — Roma, st. merc. 1317. p. 1, 3, 14, 50, 107. — A Monza, *st. merc. 1331*. 88, e a Milano, st. cit. VIII (lanaiuoli) 12, uno de' consoli aveva l'ufficio di cassiere con obbligo di rendiconto.

[18] Como, st. cons. cumanorum, 1281. 37. — Pavia, *st. mss. cit.* 179; id. 1368. 9, 16. — Piacenza, id. 40, 302, 397, 448, 491, 556. — Monza, *id. mss.* 87. — Cremona, id. 80, 100. — Milano, cit. VII. 7. — Brescia, cit. 42, 58, 69, 84, 85, 86. — Bergamo, id. 11. — Bologna, st. cit. 10. — Firenze, *constitutum camps. mss.* 86; st. Calimala, II, 39; *stat. merc. 1393*. I. 1, 11. — Pisa, breve merc. 1305. 10; id. 1321. 12; v. inoltre il breve *nuntiorum* annesso allo stesso statuto 1305, come il breve *camerarii* (t. III. p. 90, 140).

[19] Negli stat. mss. de' merc. di Pavia si ha un capitolo non numerato e cassato, tra gli st. 41 e 42, che statuisce doversi tenere sempre in Genova due consoli pei mercanti pavesi. — Piacenza, st. merc. 1321. 94, 95 (anteriore al 1280, perchè vi si legge una aggiunta con questa data). I consoli de' mercanti eleggano fra i Piacentini dimoranti a Genova, se il numero è maggiore di dieci, uno o due consoli, cui gli altri debbano obbedire e ricorrere nelle loro controversie. — Ivi st. 96. A Venezia, Milano, Montpellier, se vi sono tre Piacentini, eleggano un console fra essi, se più di tre, possono eleggerne due. — Ivi st. 327. Si nominino dai consoli di Piacenza due consoli tra i cittadini dimoranti a Genova per render ragione tra essi. — Ivi st. 401. I consoli di Piacenza devono curare l'esecuzione delle condanne pronunciate da' consoli de' mercanti in Francia, Genova ed altrove. — Notizie importanti sulla colonia dei mercanti milanesi a Venezia danno i regolamenti di essa pubblicati in compendio da Cantù, *Scorsa di un lombardo negli archivii di Venezia*, p. 185 e seg. Essa aveva un proprio console, eletto dapprima dai suoi membri; un decreto ducale 1475 approvò la deliberazione del consiglio de' mercanti di Milano, che il console loro di Venezia, come quello di Lione, rendesse conto ogni anno dei danari riscossi e ne pagasse metà alla corporazione; un decreto ducale 1497 concesse ai mercanti di Venezia che scegliessero nel loro seno quattro persone idonee, tra le quali gli abati ed i consoli di Milano avrebbero designato il console, e prescrisse a questo di dar cauzione o di possedere in Milano beni immobili di valore determinato. I due decreti si trovano nell'ediz. 1593 degli stat. merc. — Anche i consoli veneti esercitavano l'autorità giudiziaria nelle contese fra veneti e le giudicavano secondo le proprie leggi: v. nei privilegi di Leone I d'Armenia, a. 1201, 1245, 1271, 1321 (Arch. stor. it. ser. I, appendice v. IX, p. 364 e seguenti), e nel trattato 1363 tra i Veneziani e Roberto principe di Taranto (Arch. veneto, XVI, 304-312) pei consoli e viceconsoli dimoranti a

Trani, Barletta ed altre terre. Dapprincipio erano eletti dai Veneziani che si trovavano nelle colonie; più tardi la madre patria si impadronì del privilegio di nominarli, cfr. Berchet, *Relaz. de' cons. veneti in Siria*, p. 10, 11 e capitolare dei consoli, ivi p. 28. Anche nella convenzione 1306 con Verona, il doge si riserva il diritto di nominare il console che faccia ragione tra i cittadini veneti (Verona, st. merc. ediz. cit. fol. 79); nè poteva avvenire altrimenti a Venezia, dove mancava una vera corporazione di mercanti. — A Genova pure i consoli di Galata si inviavano dalla madre patria, ma altre colonie solevano invece nominarli da sè ogni tre mesi (Canale, *Nuova storia di Genova*, v. II, p. 290, 297, 310, 417, 421; Lastig, *op. cit.*, p. 153 e seg.). — Quanto a Firenze, i due consoli che l'arte di Calimala, (st. 1332. II, 11) teneva in Francia, uno pei mercanti che vi dimoravano stabilmente, l'altro per quelli che giravano nelle fiere, erano eletti dai consoli di Firenze, per vigilare sulla bontà delle merci acquistate in Francia e da importarsi in Italia, con diritto di pretendere obbedienza da tutti i Fiorentini che si trovassero colà. — Secondo i brevi pisani, i consoli ne' luoghi più importanti venivano eletti dai consoli dell'ordine del mare, nei meno importanti dai commercianti stessi pisani, ovunque fossero più di cinque; i consoli del mare giurano nel 1305 che tenteranno ricuperare il diritto della elezione, usurpato dagli anziani del comune. Questi consoli giudicavano e le loro sentenze venivano eseguite dai consoli del mare in Pisa (breve Pis. Comunis 1286. I. 98, 176; breve curiae maris 1305. 39, 55, 91; id. 1343. 128. — Anche a Roma i consoli de' mercanti eleggevano due consoli o rappresentanti dovunque fossero necessarii, in Francia, nel Regno (di Napoli) ecc., e dovevano eseguirne le condanne e le sentenze (st. merc. 1317, p. 3). — Così i consoli de' mercanti di Ascoli Piceno avevano per gli statuti del 1387 autorità d'inviare in Trani e nelle altre fiere del Regno loro rappresentanti o vicarii per decidere le controversie tra' mercanti ascolani. (Rosa, *Disegno della Storia di Ascoli*, p. 129; Rezasco, *Dizionario del ling. ital. stor.* s. v. *Mercanti* § 12). Veggansi altre minute notizie ap. Rezasco, *op. cit.* s. v. *Consoli*, § 7.

[20] Lastig, *Entwickelungswege*, p. 150 e seg.

CAPO II.

IL COMMERCIO ED IL DIRITTO COMMERCIALE.

SOMMARIO. — § 4. Fonti del diritto commerciale. Gli statuti dei mercanti. — § 5. Fonti supplementari del diritto commerciale. — § 6. Concetto giuridico del commercio.

§ 4. *Fonti del diritto commerciale. Gli statuti dei mercanti.*

Fonti del diritto commerciale.

La separazione del diritto commerciale dal diritto civile comune, necessaria pel libero e perfetto svolgimento dell' industria mercantile, in causa dell' inapplicabilità delle norme ordinarie ai rapporti giuridici che ne derivano e di altre ragioni intrinseche ben note, cominciò a rendersi manifesta nelle repubbliche italiane, le quali dal commercio appunto trassero ricchezza e potenza, e potè esplicarsi mediante il potere legislativo, che le corporazioni de' mercanti esercitavano con organi proprii e con autorità riconosciuta ad esse dalle leggi civili. Quindi le norme giuridiche, ch'esse sancirono pei proprii consociati, e che pervennero a noi raccolte in parte negli statuti de' mercanti, in forma non assolutamente dissimile dai codici moderni, furono fonte precipua del diritto commerciale d'allora, alle cui lacune si suppliva colle buone consuetudini e colle leggi civili.

Formazione degli statuti. Leggi romane e barbariche.

Il procedimento legislativo, da cui si svolsero a mano a mano gli statuti dei mercanti, è affatto analogo a quello da cui ebbero origine gli statuti civili. Nei primi secoli del medio evo le leggi contenute nel diritto romano furono sufficienti a regolare i rapporti giuridici obbligatorii derivanti dal commercio, perchè nella teoria delle obbligazioni quelle leggi, ispirate piuttosto ai canoni del *ius gentium* che alle massime severe del *ius* civile nazionale, conservarono un' autorità ed un'efficacia molto maggiore che in qualsiasi altra parte del diritto, anche quando la autorità sovrana, da cui furono emanate, cessò di dominare in Italia [1]. Le norme date in questa materia dai diritti barbarici sono scarsissime, perchè i popoli germanici feroci e bellicosi aborrivano dalle arti di pace; infatti i *negotiatores*, di cui parlano spesso i documenti durante il dominio di quelli o poco dopo, appartennero per lo più alla gente romana e non godettero piena libertà, sebbene riuscissero poi mercè il commercio e le ricchezze ad elevarsi da quella condizione inferiore, sì da formare una classe intermedia distinta fra la plebe ed i nobili guerrieri [2]. Ma ne' collegi d'arte non mancavano le occasioni in cui fosse necessario supplire alle lacune delle leggi vigenti mediante la formazione di proprie consuetudini; queste dapprima si riferirono soltanto ai rapporti fra i membri di que' sodalizii ed i capi di essi ed alle norme tecniche che volevano introdursi nell'esercizio delle industrie. In appresso per l'aumento de' commerci e delle nuove forme di contratti che ne derivarono, per l'influenza invadente esercitata dalle leggi canoniche sul diritto privato e sulla procedura, la cui lentezza divenne insopportabile al commercio, per l'estesa applicazione del divieto dell' usura, crebbe il numero e l' efficacia delle stesse consuetudini, le quali si usavano non solo a provvedere alle deficienze delle leggi, ma anche a derogarvi indirettamente, per sottrarre gli atti giuridici alle precise disposizioni di quelle nelle parti in cui

Consuetudini.

fossero più nocive allo sviluppo dell'attività commerciale [3].

Brevi e statuti.

Tali consuetudini si trovano talora espressamente ratificate negli statuti civili, talora invece confermate mediante convenzioni ed accordi speciali fra le autorità del comune e le corporazioni de' mercanti [4]; successivamente furono ridotte in iscritto, dapprima in forma di brevi che i consoli ed i podestà dovevano giurare [5], poi in volumi chiamati statuti [6], dove le sentenze dei giudici e le deliberazioni de' Consigli, gli atti insomma che attestavano l'esistenza di queste consuetudini, erano disposti in quello stesso ordine di tempo in cui si serbavano negli archivii delle corporazioni [7], disposizione puramente cronologica la quale spiega le contraddizioni, le inesattezze, le ripetizioni quasi letterali da un capitolo all'altro [8]; solo negli statuti più recenti le norme di legge vennero ordinate in forma regolare e sistematica, indipendente dalla successione cronologica de' capitoli [9].

Statutarii. Approvazione degli statuti.

Nelle corporazioni v'erano gli statutarii od emendatori, particolarmente delegati alla compilazione degli statuti; essi in alcune città costituivano una magistratura permanente, rinnovata a periodi, secondo le norme ordinarie [10]; in altre erano temporanei e nominati ogni qualvolta si credesse necessaria la revisione degli statuti [11]. Le leggi formate da quelli doveano poi essere approvate dal consiglio de' mercanti e dall'autorità comunale, o dal principe, secondo la forma di governo prevalente nel comune [12]. Inoltre in qualche caso gli stessi statuti civili riconoscevano la forza obbligatoria delle leggi mercantili e la loro applicabilità alle controversie giudiziali [13].

Efficacia ed applicabilità.

Gli statuti sogliono abrogare espressamente ogni legge e consuetudine contraria [14], anzi non di rado attribuiscono alle proprie disposizioni effetto retroattivo anche pei contratti passati, sebbene non determinino i modi e gli effetti della retroattività [15]. Essi obbligano non solo i membri della corporazione, tanto se dispongono in generale,

quanto se nominano esplicitamente banchieri, mercanti, artefici, come avviene in taluni casi, ma talora estendono la loro efficacia obbligatoria anche alle persone che esercitano il commercio senza matricolazione, perchè tutti, secondo una regola quasi costante negli statuti, erano soggetti pei contratti mercantili alla giurisdizione consolare [16]. L'autorità degli statuti de' mercanti era uguale a quella degli statuti civili [17], e l'esecuzione si assicurava con sanzioni pecuniarie, determinate dagli statuti in misura assai varia ed irregolare, o rimesse all'arbitrio dei consoli: estremo rimedio, come si disse altrove, era la esclusione dalla corporazione, per la quale l'interdetto perdeva ogni diritto ad ottenere protezione dall'associazione stessa [18]. I capi del comune avevano stretto obbligo, confermato con giuramento, di osservare e mantenere gli statuti della corporazione [19] e di prestare aiuto ai consoli di questa in tutto ciò che fosse necessario per l'esecuzione dei loro precetti e sentenze [20]: per tal modo si accresceva l'efficacia coattiva degli statuti, che altrimenti sarebbesi ristretta alla sola pena testè indicata, pena massima ed unica e perciò inefficace.

Contenuto degli statuti.

Riguardo al contenuto degli statuti, è da notare che non vi si leggono soltanto le prescrizioni di diritto privato, ma anzi in copia prevalente regole di polizia economica ed industriale per le industrie manifattrici, esercitate da molti fra i membri della corporazione ad incremento ed alimento della industria commerciale, cui erano dediti gli altri in numero non minore: sebbene ogni arte avesse suoi capitoli ed ordini, nelle leggi della corporazione venivano sanciti i principii fondamentali che l'arte non poteva modificare [21], e perciò gli statuti danno regole tecniche allo scopo di ottenere la perfezione dei prodotti [22], di tutelare l'igiene industriale e di provvedere alla distruzione dei lavori non buoni o non conformi ai regolamenti [23].

Statuti lombardi e loro analogie.

Un fatto particolarmente notevole si osserva nella formazione degli statuti più recenti delle città lombarde — Monza, Milano, Cremona, Brescia, Bergamo — l'identità cioè di alcuni capitoli ripetuti e copiati letteralmente dall'una all'altra compilazione, e l'analogia di parecchi altri che presentano lievissime modificazioni [24]; cosicchè apparisce evidente che nel compilarli si esaminavano le migliori leggi della regione e s'imitavano liberamente, scegliendo forse quelle norme che alla prova dei fatti avessero dato un risultato più utile al commercio. Tale imitazione si estendeva fino agli errori [25], e le cause di essa furono la prossimità delle città, la somiglianza delle condizioni commerciali ed industriali, di tutta la vita economica in generale, finalmente l'opportunità, riconosciuta forse fin da quei tempi, di provvedere perchè i mercanti non trovassero grande differenza di trattamento giuridico dall'uno all'altro comune, opportunità ammessa ora da tutti pel diritto commerciale ed applicata entro limiti territoriali molto più vasti di quelli degli statuti italiani medioevali [26]. Probabilmente il punto di partenza di tale imitazione furono gli statuti di Milano, già in quel tempo prevalente a tutte le città vicine, sia per l'importanza politica, sia per l'attività commerciale e per la ricchezza [27].

Modificazioni degli statuti.

Ad epoche fisse o variabili gli emendatori nominati compivano la revisione e riforma degli statuti [28]; nell'intervallo i consoli de' mercanti, i consigli delle corporazioni, i principi emanavano leggi particolari per supplire alle urgenti necessità giuridiche, e queste si incorporavano poi negli statuti, sì da formare un complesso unico ed ordinato, o si trascrivevano soltanto in seguito agli statuti originali nello stesso volume e si pubblicavano poi nelle edizioni successive in appendice al testo di quelli [29].

NOTE.

[1] Cfr. GOLDSCHMIDT, *über die wissenschaft. Behandlung des Handelsrechts* nella *Zeitschrift für gesammte Handelsrecht* di GOLDSCHMIDT, I, 5.

[2] SCHUPFER, *Degli ordini sociali e del possesso fondiario presso i Longobardi*, p. 61. Vedi altri esempi di *negotiatores* ne documenti citati da PERTILE, *Storia del dir. ital.* I, p. 49 e 50, n. 24; v. II, p. 15; v. III, p. 110, n. 48 e p. 123, n. 12; v. IV, p. 613, n. 11i — Anche la *lex Visigothorum*, in cui abbondano le norme relative al commercio, abbastanza progredito in mezzo alla civiltà visigota, fa menzione specialmente dei *transmarini negotiatores* piuttosto che degli indigeni; v. il titolo XI, 3 di quella legge, e v. DAHN, *über Handel und Handelsrecht der Westgothen* nella *Zeitschrift* cit., XVI. 383 e seg.

[3] ENDEMANN, *Beiträge zur Kenntniss des Handelsrechts im Mittelalter*, nella *Zeitschrift* cit. V. 346, 350. — V. pure ENDEMANN (Geschichtliche Entwick. des Handelsr.) nella *Encyclopädie der Rechtwissenschaft* di HOLTZENDORFF.

[4] Consuetud. milanesi 1216, rub. 31. Le consuetudini de' mercanti debbono mantenersi conforme alla convenzione fatta tra i consoli di quelli e il comune di Milano. L'editore di quel *Liber Consuetudinum* nei Monum. hist. patriae (Leg. mun. II, col. 953, n. *D*), crede che tale convenzione sia quella (di cui sopra, § 2, not. 2) stipulata nel 1214, essendo podestà Alberto da Vialta; ma osta il non trovarsi nel testo di essa alcuna parola che si riferisca ad usi mercantili, ed appare più probabile che quelle consuetudini siano trascritte per esteso nel testo stesso del *Liber*, nella cit. rubr. 31 e nella successiva, che si riferiscono ai pesi e misure usati dai mercanti ed ai dazii che doveano pagare. — Alcuni esempi di conferma di questi usi ci offrono gli statuti civili di Parma (a. 1255, p. 177), Modena (a. 1327. I, 125), Milano (a. 1396. I, 1. Statuta iurisdictionis, nei Monum. hist. pat. vol. cit., col. 987).

[5] La prova più evidente di questo fatto è la redazione degli statuti a modo di dichiarazione fatta in prima persona dai magistrati obbligantisi a curarne l'osservanza, anzichè in forma di norme imposte a terze persone che devono eseguirle; questa forma si osserva in tutti o quasi tutti i capitoli degli statuti de' mercanti più antichi, p. es. Pavia (*stat. mss. 1295*), Piacenza (stat. ant. 1321) e Pisa (breve 1305), e si riscontra talora anche in altri statuti più recenti, per es., Milano, stat. 1396. VII (mercanti) 18, 20,

ove è riferito appunto il giuramento de' consoli) — Firenze, *constitutum campsorum ms. 1299.* 26, 27, 40, 48, 58. — Cfr. Pertile, *Storia*, II. 670 n. 81; 680, n. 133. — Anche dal contenuto di questi brevi e statuti, si riconosce facilmente, che quelli che giunsero a noi non appariscono compilati per la prima volta nel tempo che viene indicato come data di loro formazione, e non riguardano corporazioni nuovamente costituite, ma sodalizii fiorenti da lungo tempo; ne risulta quindi che trovansi in essi ridotti inscritto gli usi vigenti, come è attestato anche dalla frequenza delle espressioni *more solito*, *more mercatandiae*. Per es. negli statuti dei mercanti di Milano (1396, lib. VII) il primo capitolo comincia colle parole seguenti: Imprimis namque statuerunt quod societas et comunitas mercatorum Mediolani semper *more solito* habere debeat duodecim consules.

[6] I singoli capitoli, che contengono tali deliberazioni de' consigli e dei giudici, ebbero nome di *statutum,* come ogni testo delle Pandette Giustinianee merita quello di *digestum*. P. es. Piacenza, stat. ant. 1321, 93. Nessuna corporazione faccia alcuno statuto sui prezzi delle merci venali in Piacenza. — Milano, stat. 1396. II. 25 (fol. 95). Non abbia più vigore lo statuto sulle carte di debito del comune di Milano. — Ivi VII. 67. Tutti gli statuti contro i fuggitivi siano osservati. — Monza, *stat. merc. ms. 1331.* 10. Si osservi lo statuto sui debiti civili provati con documenti scritti. — Verona, stat. civ. 1450. I. 92. Gli statuti civili confermano *postae sive statuta domus mercatorum*, dove si legge la voce *posta*, comune negli statuti veneti per indicare partiti deliberati in consiglio. — Non è quindi propriamente esatto parlare dello *Statuto* di Milano, Parma, ecc. e dovrebbe usarsi sempre il plurale *Statuti.*

[7] Molti capitoli compresi nel corpo degli statuti portano la data; negli statuti de' mercanti di Piacenza dell'a. 1321 ben sedici capi contengono aggiunte datate dal 1211 (c. 66) al 1313 (c. 654). In questi stessi statuti si legge (cap. 422) che i consoli debbono far scrivere gli statuti in carta pecora e farli collocare fra gli *statuta nuxii* (v. § 1, not. 2), come in un archivio i documenti nuovi si collocano accanto ai vecchi per ordine di data. — Pavia, st. merc. 1368. 46. Si scrivano gli statuti e le emendazioni in pergamena e si collochino nel volume del breve della mercanzia. — Anche la forma degli statuti, spesso contrassegnati colle voci iniziali *statuerunt, statutum est, statuimus*, dimostra che derivano da deliberazioni collegiali riunite poi in un unico volume (v. Pertile, *Storia*, II, 671); p. es. negli statuti de' mercanti di Roma del 1317 i capitoli possono dividersi in serie, cominciando il primo di ciascuna serie colla voce *statuimus* e i successivi coll' altra *item*, finchè si

trova di nuovo *statuimus* con cui s'inizia la serie successiva; cosicchè anche in quelli, nonostante la mancanza delle date, sembrano riunite leggi deliberate in varii tempi dai consigli senz'altro ordine che quello cronologico, alle quali poi dopo l'anno 1317, in cui furono compilati gli statuti, si aggiunsero le nuove deliberazioni degli statutarii colle loro date, intorno a cui cfr. not. 29.

[8] Piacenza cit. 413. Si cita e si conferma uno statuto precedente che non si trova nel volume. — Non mancano ripetizioni in questi statuti di Piacenza (st. 8 e 41; 525 e 625) e in quelli dei mercanti di Roma: p. 7 e 27 sull'azione di riconvenzione esercitata dal mercante convenuto in giudizio contro l'attore non mercante — p. 32 e 33 sul risarcimento di danni per panni venduti con gravi difetti — p. 29 e 47 sulle locazioni di botteghe — p. 50 e 55 sulla reciproca rappresentanza in giudizio fra parenti.

[9] Negli statuti più antichi de' mercanti (Pavia 1295, Piacenza 1321, Pisa 1305, Roma 1317) manca qualsiasi ordine e sistema nella successione dei capitoli, e le norme di procedura si alternano affatto confusamente colle regole amministrative e colle prescrizioni di diritto privato. Invece gli statuti posteriori (Piacenza 1346, Pavia 1368) appariscono già più sistematici, ed i capitoli originariamente redatti in prima persona non presentano più tale forma peculiare; qualche traccia di maggior ordine si ha negli altri statuti lombardi e le disposizioni relative agli ufficiali della corporazione ed all'amministrazione de' suoi beni sono collocate sempre in principio, sebbene le regole tecniche siano inserite fra i capitoli appartenenti al diritto privato, e per es. negli statuti di Milano in mezzo ai testi relativi alle obbligazioni si trovino i capitoli contro i fuggitivi (ivi 1396. VII. 44 a 67). Così fra la compilazione degli statuti de' mercanti di Piacenza dell'a. 1346 e quella del 1401, salvo poche differenze nella materia processuale, si notano soltanto mutamenti di ordine nella collocazione de' capitoli. Nelle compilazioni degli statuti più recenti di Bologna, Firenze, Siena, Lucca si seppe meglio evitare la confusione, sebbene soltanto in parte; si introdusse (a Lucca ed a Firenze dal 1393) la divisione in libri che manca negli anteriori (tranne che negli stat. de' merc. di Verona 1318); il primo libro o i primi statuti trattano degli uffici della corporazione, e le norme sui fallimenti sono per lo più collocate in fine in una sezione speciale.

[10] Verona, stat. merc. 1318. I. 59. Si eleggevano annualmente nel consiglio generale dieci o dodici fra' migliori mercanti come correttori degli statuti. — Firenze, *constitut. camps. ms. 1299.* 39; stat. Calimala 1332. I. 16. L'assemblea dei membri di ciascun Arte nominava sei emendatori col nome di arbitri, ogni anno nell'Arte

del cambio, ogni biennio in quella di Calimala, e codesti arbitri esercitavano anche il sindacato sulla gestione de' consoli. (Cfr. LASTIG, *Entwickelungswege*, p. 256, 312; REZASCO, *Dizion. del ling. storico*, s. v. *Arbitro* § 3). — A Pisa (br. mercat. 1305. 57; id. 1321. 44) ogni anno i consoli designavano in consiglio tre correttori del breve o brevaioli, di cui il consiglio doveva approvare la scelta. — A Bologna (stat. merc. 1509. 2, 82; id. 1550. 2, 84) giudici, consoli, sopraconsoli nominavano ad ogni quinquennio otto statutarii per la revisione degli statuti, due dei quali per turno semestrale erano chiamati all'ufficio di priori.

[11] A Piacenza (stat. ant. merc. 1321. 66) al tempo della correzione degli statuti ciascun' arte compresa nella corporazione dei mercanti eleggeva gli emendatori in numero determinato, vario secondo la loro importanza, cioè quattro per le arti maggiori, due per le minori; il numero fu ridotto nel 1211 alla metà, mantenuta sempre l' uguale proporzione. Posteriormente fu statuito che gli emendatori fossero dodici per tutta la corporazione (id. 670); infatti in alcune aggiunte comprese negli statuta mercatorum recentiora i nomi degli emendatori indicati sono in tal numero, laddove invece nelle altre furono registrati soltanto alcuni di essi coll'aggiunta *et socii* (v. fol. 91, 92 *b* del codice Pallastrelli contenente gli statuti del 1346 cit. a pag. 19). — A Pavia il numero degli statutarii era sempre nove, come si riconosce dal testo degli statuti del 1295 (*stat. merc. mss.* cap. 88, 90) e dalle addizioni successive. — Nel codice ms. degli statuti de' mercanti di Monza è compresa la relazione dell' adunanza straordinaria tenuta dai mercanti nel 1331 per eleggere i quattro statutarii (fol. 18 del ms.). — Anche nei proemi degli statuti di Cremona e di Bergamo si fa menzione di codesti delegati eletti temporaneamente, come pure negli statuti di Roma, ove gli statutarii sono nominati altresì in alcune delle riforme posteriori alla compilazione del testo ed in numero sempre variabile.

[12] Di tali conferme degli statuti da parte dei consigli dei mercanti e della ratifica delle autorità civili si ha talora menzione ne' proemi di quelli, talvolta invece immediatamente al testo seguono nei codd. stessi gli atti originali di approvazione. — Una precisa disposizione intorno alla necessità di questa si trova nei testi seguenti: Piacenza, stat. recentiora 1331. 3 — Cremona, stat. civ. 1388. p. 275, 427 — Milano, stat. 1396. I. 1 — Verona, stat. civ. 1450. I. 92 — Pisa, Breve Pis. Comunis 1286. I. 157; id. 1313. I. 37 — A Bergamo gli statuti de' mercanti erano esenti per privilegio dalla revisione quinquennale imposta a tutti gli statuti delle altre corporazioni (stat. civ. 1491. I. 87). — A Firenze esisteva il magistrato

degli *approbatores statutorum*, composto di sette delegati delle arti maggiori e d'un rappresentante delle minori, cui era commesso l'esame di tutti gli statuti delle arti, per mantenerli conformi ai principii fondamentali dello Stato ed evitarne ogni violazione, assicurando la cooperazione di tutti al benessere generale della Republica (PÖHLMANN, *Die Wirthschaftspolitik der Florentiner Republik*, p. 41 — LASTIG, *op. cit.* 256, n. 6 — Stat. pop. et comunis Florentiae 1415, lib. IV, tract. cons. art. et mercator. 35; lib. V, tract. II. 18); però non si può riconoscere chiaramente dai testi se la revisione fosse necessaria anche per gli statuti della mercanzia o se essi ne fossero esenti (LASTIG, *ivi*, 314, not. 2) — A Roma le successive conferme annuali dei capi del comune sono registrate nel codice degli statuti de' mercanti, che presenta così preziosi documenti anche per la storia di Roma medioevale e per la cronologia dei senatori e capitani della città. Gli statuti civili del 1580 impongono la presentazione obbligatoria ogni cinque anni per gli statuti de' mercanti e di ogni altra arte (III. 43). — Tutti questi esempi valgono a confermare l'inesattezza dell'opinione di ENDEMANN (appoggiata soltanto sulle teorie de' giureconsulti), che gli statuti delle arti non avessero bisogno di ricevere alcuna conferma dall'autorità civile (*Die national-ökonomischen Grundsätze der kanonistischen Lehre*, p. 170, n. 699. — ENDEMANN, *Beiträge* cit. p. 352. — Cfr. PERTILE, *Storia*, II, 680, n. 135).

[13] Como, stat. consulum 1281. 33 — Pavia, *stat. merc. mss.* fol. 73, decr. 1335 dell'autorità comunale che ordina a tutti d'osservare gli statuti de' mercanti come veri statuti ed ordinamenti del comune — Brescia, stat. civ. 1313. III. 59; id. 1470. 16 — Bergamo, stat. civ. 1491. II. 24 — Parma, st. 1494. 104 (cit. anche ap. PERTILE, *l. cit.* not. 136) — Milano, id. 1498. 32; 1502. 502 (dove, abrogati esplicitamente due libri degli statuti precedenti del 1396, si mantengono in vigore gli altri libri, compreso quello che contiene gli statuti de' mercanti) — Bologna, id. 1454. 36 — Lucca, st. merc. 1555. 2.

[14] In quasi tutti gli statuti della Sicilia si trova pure codesta esplicita abrogazione, v. BRÜNNECK, *Siciliens Mittelalterliche Stadtrechte*, pag. LV, n. 3.

[15] Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 413 — Monza, *stat. merc. mss.* 1331. 11, 12, 14, 33 — Cremona, id. 1388. 69, 72, 127 — Milano, stat. 1396. VII (merc.) 15, 35, 36, 112 — Brescia, id. 1429. 46, 49, 107 — Bergamo, stat. civ. 1491. V. 48 — Firenze, stat. Calimala 133?. I. 81, 95 — Bologna, stat. merc. 1509. 81; id. 1550. 82. — Negli statuti di Milano (1396. VII. 15) una norma generale attribuisce effetto retroattivo a tutti i capitoli degli statuti per i contratti già perfetti, e questa regola trovasi poi ripetuta dopo la serie

dei capitoli relativi alla procedura di fallimento (Cremona, stat. merc. 1388. 127 — Milano, id. 1396. VII. 67). Invece negli statuti di Sicilia la retroattività viene esclusa espressamente; v. BRÜNNECK, *loc. cit.* n. 4.

[16] Non è infrequente che gli statuti menzionino espressamente i mercanti ed i banchieri (v. negli stat. merc. di Cremona, Milano, Brescia, Bergamo, le regole sui fuggitivi), o i mercanti e gli artefici (v. negli Stat. populi et Comunis di Firenze il trattato de cessantibus et fugitivis), o tutti insieme mercanti, banchieri ed artefici (come in molti capitoli degli statuti di Bologna, ove la corporazione assunse appunto il nome di università de' mercanti, artefici e banchieri). — D'altra parte sull' applicabilità degli statuti anche ai commercianti di fatto v. il § settimo ed il § 20 — A Monza (*st. merc. mss. 1331.* 36) ed a Milano (id. 1396. VII. 117) gli statuti obbligano non solo i mercanti ma chiunque tratta con essi, purchè il contratto sia vero e non simulato; anzi per gli statuti milanesi ciascun contraente deve affermare con giuramento la verità del mercato, probabilmente per evitare una illegittima estensione della giurisdizione consolare, che avrebbe dato origine a proteste e conflitti con altri magistrati e forse soprattutto con tribunali ecclesiastici, se vi fosse stato sospetto d'usura celata sotto l'apparenza d'un contratto mercantile.

[17] Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 36, 37, 71 — Pavia, Decreto cit. 1335 — Cremona, st. merc. 1388. 128 — Milano, id. 1396. VII. 117 — Bergamo, id. 1457. 64 — Verona, id. 1318. I. 2 — Parma, statuti civili 1494. p. 102t.

[18] Esempi di multe determinate ad arbitrio de' consoli: Piacenza, st. ant. merc. 470 — Cremona, cit. 21 — Milano, cit. VIII (merc. lana). 22, 105 — Brescia, st. merc. 1429. 9, 20, 74, 82, 86. — Sull' esclusione dalla corporazione per inadempimento delle leggi v. § 1 not. 20.

[19] Piacenza, st. cit. 414. 440 — Monza *st. merc. mss. 1331.* 37, 71, 76 — Cremona, id. 1388. 68, 78 — Milano, l. cit.; st. 1396. VII. 116 — Brescia, st. merc. 1429. 43, 55 — Bergamo, st. merc. 1457. 30 — Pisa, breve Pis. comunis 1286. I. 33, 157; id. 1313. I. 37, 210 — Lucca stat. 1308. I, 1 e IV. 44; stat. merc. 1555. I. 2, 25; id. 1610. I. 27.

[20] Milano, Lib. consuetud. 1216, rubr. XXXI. nei Monum. hist. pat. Leg. munic. II col. 954); stat. 1396. I. 73; VII. 80, 107; VIII. 18; stat. 1502. 57 — Cremona, stat. merc. 1388. 68, 86 — Brescia, cit. 43, 47, 63, — Bergamo, cit. 16; stat. civ. 1491. I, 76 — Verona, Lib. iuris civilis 1228. 24, 114 — Firenze, *cost. camps. ms. 1299.* 14, 49, 87; stat. Calimala 1332. I. 51, 62, 68, 83, 85, 87; id. II. 23; stat. populi 1415. IV. tract. cons. art. et mercat. 7, 27 — Lucca, st. 1308. III. 121 — Pisa, br. mercat. 1305. 43; id. 1321. 122.

[21] Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 170: Siano cassati gli statuti fatti dai tintori contro l'onore della mercanzia. — Piacenza, stat. civ. 1391. I. 76. Gli statuti de' paratici non devono esser contrarii a quelli del comune. — Lucca, stat. de' tessitori 1482. I tessitori non possono derogare alle leggi della corte dei mercanti (Arch. Stor. Ital. Ser. I. tom. X docum. p. 69).

[22] Oltre all'obbligo delle investigazioni periodiche sugli artefici (v. § 2 n. 34), esempi di veri precetti tecnici industriali si hanno negli statuti seguenti: Piacenza, st. ant. merc. 165 a 264; *id. mss. 1346.* III. 26 a 70 — Monza, *id. ms. 1331.* 53, 55, 62, 63, 75 — Pavia, id. 1368. 36 e seg. — Cremona, id. 1388. 36 a 66 — Milano, id. 1396. VII. 86, 92, 96 — Bergamo id. 1457. 69, 70, 73 — Pisa, br. curiae mercat. 1305. 20 a 22, 38.

[23] Cfr. pei panni di misura o qualità non legale, Piacenza, st. merc. 117, 120, 158, 500, 687; Cremona id. 52, 60 — per gli anelli d'oro, Como, stat. Novocomi, 1296. 59; Piacenza, cit. 134; Cremona, stat. civ. 616 — per la cera e le candele, Piacenza, cit. 155, 402, 438 — Bergamo, id. 1457. 50 (merci in generale) — Pisa, breve cur. merc. 1305. 43 (panni), 44 (cere), 97 (croco).

[24] Nelle note del presente scritto sono infatti quasi sempre nominati insieme parecchi degli statuti indicati nel testo; nella maggior parte dei casi non si tratta di sola analogia sostanziale di principii, ma anche di vera identità di forma, essendo talora le parole stesse trascritte dagli uni negli altri. La maggior parte di queste norme comuni riguardano piuttosto il diritto privato, le obbligazioni, il modo d'esercitare la giurisdizione consolare, non l'ordinamento amministrativo della corporazione, variabile e diverso secondo la costituzione civile del comune. Taluni capitoli si trovano in forma identica, salvo lievissime diversità nella sanzione, in tutti gli statuti citati: p. e. quello che vieta ad ogni debitore per causa mercantile di ricusare di sottoporsi al giudizio de' consoli (Monza, *st. merc. ms. 1331.* 14 — Cremona, id. 1388. 72 — Milano, id. 1396. VII. 38 — Brescia, id. 1429, 49 — Bergamo, id. 1457. 20) ed altresì lo statuto che permette l'arresto personale del debitore per causa di commercio e la detenzione in carcere finchè paghi o depositi l'importo del debito (Monza, *cit. mss.* 15 — Cremona, cit. 74 — Milano, cit. 40 — Brescia, cit. 51). Altri capitoli sono comuni a parecchi statuti, sebbene in numero minore; v'è grande somiglianza fra gli statuti di Cremona e di Brescia; quasi letterale identità nel complesso delle norme sui fallimenti si trova specialmente fra gli statuti di Milano e Cremona, un po' minore se si considerano anche gli statuti di Brescia e Bergamo. Quanto agli statuti di Brescia, fu già notato che vennero letteralmente trascritti negli statuti di Crema (p. 11).

[25] Un esempio abbastanza manifesto è dato dallo statuto che prescriveva ai debitori per causa di commercio di pagare i loro debiti senza alcuna opposizione, se potevano provarsi con scrittura anche privata, benchè non fosse espressa la *causa* del debito (Monza, *cit. ms.* 11, 33 — Milano, cit. II. 8; VII. 68 — Piacenza, *st. merc. mss. 1401.* III, 32 — Bergamo, stat. merc. 1457. 94; st. civ. 1491. V. 61); invece negli statuti di Cremona (st. merc. 1388. 126), Brescia (id. 1429. 107), Crema (1454. 107) quell'espressione si trasforma nell'altra molto meno intelligibile: sebbene non sia espressa la *carta* del debito. Origine probabile dell'errore fu l'abbreviazione *c͡a* usata di frequente nei codici e nelle antiche edizioni invece di *causa*, che qualche amanuense inesperto lesse *carta*, e l'errore fu copiato senza correzione da uno statuto all'altro.

[26] Questi esempi possono aggiungersi alle altre prove di tale traslazione delle leggi da un paese all'altro, addotte presso Goldschmidt, *Handbuch des Handelsrechts*, I. p. 291 not. 3, 5. Analogamente osservò Brünneck (*op. cit.* p. XLIV) che tutti gli statuti Siciliani del Medio Evo possono considerarsi derivati da due soli, quelli di Messina e Catania. V. anche Pertile, *Storia*, II. 666 e 675, n. 112.

[27] A codesta influenza esercitata da Milano non è d'ostacolo la data de' suoi statuti, sebbene quelli che possediamo siano stati compilati dopo altri fra gli statuti citati, cioè dopo quelli di Cremona e di Monza, perchè si hanno memorie d'una più antica riforma del 1330 (v. nell'introduzione p. 14); inoltre la data degli statuti sul fallimento (lib. VII. st. 44-67) può anteciparsi almeno fino al 1341, essendo perfettamente identici agli ordinamenti vigenti a Milano in quell'anno e promulgati nel 1346 a Piacenza da Luchino Visconti, ordinamenti di cui si ha una copia autentica inviata da Milano, trascritta nel codice stesso che contiene gli statuti Piacentini e pubblicata nel volume degli *Statuta varia Placentiae*, pag. 199 e segg.

[28] V. not. 10, 11. — A Piacenza (stat. ant. merc. 1321. 657) convocavasi annualmente il Consiglio per deliberare se gli statuti dovevano riformarsi. Cfr. Pertile, *Storia*, II. 680. not. 134.

[29] Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 273; id. 1368. 71. Tutte le deliberazioni del vicario e de' consoli de' mercanti abbiano forza di statuti e d'ordinamenti, come fossero scritte nel volume degli statuti. -- Monza, *id. mss. 1331.* 64. Era vietato ai consoli proporre nell'arengo qualsiasi modificazione degli statuti che non fosse stata approvata nel consiglio minore della corporazione — Verona, id. 1318. I. 92. Nessuna nuova legge può essere promulgata nella corporazione de' mercanti senza l'approvazione dell'autorità suprema del comune. — A Pavia ed a Monza, come a Roma, uno stesso codice contiene dopo il testo degli statuti originarii

le successive deliberazioni legislative de' consigli e le riforme composte dagli statutarii — A Piacenza gli statuta mercatorum recentiora sono formati dalla riunione cronologica de' decreti publicati nella corporazione dopo la compilazione degli statuti più antichi del 1321, e vi si leggono tuttora le date ed i nomi degli statutarii; così nel 1346 si provvide ai fallimenti con una legge speciale (v. not. 27) che si trova poi incorporata nel testo stesso della redazione successiva dell'an. 1401. — A Milano e Cremona le citate edizioni contengono anche parecchi decreti ducali pubblicati per introdurre nuovi capitoli o confermare e promulgare solennemente quelli proposti dai consigli de' mercanti; anzi i duchi solevano prescrivere che tali decreti fossero inseriti nel volume stesso degli statuti. Così a Pavia nella citata edizione degli statuti del 1368 si trovano indicati in note apposte ai varii capitoli gli ordinamenti del collegio de' mercanti, ed a Brescia fu già notato che il volume II dell'ediz. 1773-1788 comprende le provvisioni de' consigli dell' università. A Bologna dopo la redazione del 1509 gli statutarii compilarono e fecero stampare nel 1521 nuove addizioni, che vennero incorporate nel testo degli statuti successivi del 1550; in appresso gli statutarii permanenti formarono dal 1554 al 1672 altre norme legislative le quali furono edite in fogli volanti (v. p. 10).

---

§ 5. *Fonti supplementari del diritto commerciale.*

Le consuetudini.

Alle lacune degli statuti supplivano le consuetudini, le buone consuetudini che, ben lungi da perdere ogni efficacia dopo la compilazione di quelli, non di rado trovavano la loro conferma in essi o nel giuramento dei capi delle corporazioni, con cui promettevano mantenerle ed applicarle nelle loro sentenze (v. § 2 not. 30); ai consoli era prescritto giudicare conforme alle consuetudini ogni qualvolta tacessero le leggi[1]. I giureconsulti sono concordi nel riconoscerne l'importanza, sia per la natura del diritto commerciale, in cui gli usi hanno un'au-

torità suppletiva molto maggiore che nel diritto civile, sia perchè in quei tempi i lavori legislativi riuscivano molto più imperfetti degli attuali e non avevano quel carattere di generalità, che impedisce lo sminuzzamento delle leggi in una casistica pratica, gravemente dannosa alla retta applicazione ai casi non espressi, cosicchè questi dovevano risolversi mediante l'interpretazione e la analogia degli statuti oppure conforme agli usi mercantili [2].

Statuti civili.

Anche gli statuti civili debbono annoverarsi tra' fonti del diritto commerciale, ma la loro importanza fu affatto diversa secondo che appartenevano a città che non ebbero proprii statuti de' mercanti, od a quelle che ne possedettero. In queste ultime essi contenevano bensì norme relative a negozii commerciali [3], ma valevano soltanto a supplire agli statuti de' mercanti [4], i quali derogavano talora espressamente a quelli e prevalevano nelle materie comuni [5]; nelle altre invece le leggi del commercio si debbono appunto ricercare negli statuti civili, i quali sono fonte principale di questo diritto [6]. Le stesse consuetudini civili bastavano, come supplemento, in difetto d'ogni norma scritta [7].

Leggi commerciali in Genova.

Riguardo a questo ufficio suppletivo degli statuti civili, giova notare come anche a Genova le leggi commerciali devono ricercarsi in quelli, perchè ivi non sorse mai una corporazione de' mercanti con proprio potere legislativo. Sebbene fino dal sec. XIII si fossero creati giudici speciali e distinti per le controversie relative al commercio di terra e di mare, le decisioni di questi e più tardi le sentenze della Rota Genovese valsero bensì a costituire, mercè l'opera d'elaborazione de' giureconsulti, un diritto consuetudinario del quale è nota e meritamente apprezzata l'importanza, ma non furono mai raccolte in un corpo di leggi distinte dalle ordinarie civili, con propria forza obbligatoria nelle materie commerciali.

Di questo difetto, — per noi affatto sorprendente — la causa, secondo Lastig, sarebbe stata la scarsa parteci-

pazione de' mercanti genovesi alla vita pubblica, sicchè non avrebbero avuto autorità sufficiente per costituire a sè un proprio ordine di leggi; secondo altri, parmi più giustamente, la cagione potrebbe trovarsi al contrario in ciò, che tutti i Genovesi essendo dediti al commercio senza distinzione di classe, non era d'uopo costituire una classe speciale de' mercanti, nè separare dagli statuti civili le leggi relative ad essi. Però i testi dei cronisti, citati da LASTIG a sostegno della sua opinione, non sembrano abbastanza chiari e precisi da torre ogni dubbio; inoltre egli non apprezzò a sufficienza l'importanza degli ufficiali della mercanzia (v. § 20).

A Genova mancò altresì una delle cause più efficaci per la separazione del diritto commerciale dal civile, l'opportunità di sfuggire alle leggi sull'usura ed ai principii canonici, a cui altre leggi civili erano troppo fedeli ed ossequenti; i Genovesi seppero ben presto, anche negli statuti così detti civili, sottrarsi ad ogni restrizione di tale natura e tenersi indipendenti da siffatti vincoli (v. § 14, 15) [8].

Diritto romano e canonico.

In generale nell'uso di questi fonti e nell'interpretazione delle leggi si prescrive ai giudici di procedere secondo equità e coscienza in buona fede [9].

Quanto all'influenza del diritto romano o canonico, non sono molto estese le traccie dirette che se ne trovano negli statuti; alcuni tra essi escludono esplicitamente in cause mercantili l'applicazione del diritto civile e canonico [10], altri invece rinviano espressamente alle leggi romane come fonte di supplemento in caso di lacuna [11]. Invece senza dubbio fu grandissima l'influenza indiretta mercè i giureconsulti, i quali chiamati spesso a prendere parte alla formazione degli statuti, e più ancora ad esercitare l'ufficio di giudici nelle corporazioni (vedi § 2, not. 2), per la relativa scarsità di norme di diritto privato scritte negli statuti, avevano frequenti occasioni d'applicare per analogia i principii generali del diritto comune.

NOTE.

[1] Pavia, *st. merc. ms. 1295.* 179 — Piacenza, id. 1321. 10 — Milano, id. 1396. VII. 18 — Venezia, decreto 16 settembre 1287 del Maggior Consiglio (*Capitolare de' cons. de' merc. ms.* n. 88). I consoli de' mercanti giurino: nelle controversie *diffiniam per sententiam secundum usum, si usum sciero, et si usus mihi defecerit, secundum bonam conscientiam.* — Verona, stat. merc. 1318. I. 2; II. 57 — Firenze, *constit. camps. ms. 1299.* 20, 106 — — Pisa, br. merc. 1305. 6, 81; id. 1321. 8, 75 — Lucca, stat. merc. 1555. I. 19; II. 1; id. 1610. I. 20; II. 1. — Notevolissima riesce la prescrizione del constitutum usus pisano, rubr. 2 (Bonaini, *Statuti di Pisa*, II. 816) che dichiara i consoli del mare e de' mercanti incompetenti *de omni questione legis principaliter mota,* cioè delle cause che doveano giudicarsi secondo le *leges* e principalmente col diritto romano, sicchè ad essi erano riservate solo le cause *quae ad usum mittuntur.*

[2] Biener, *wechselrechtliche Abhandlungen*, p. 75, 79, 83. — Endemann, *Beiträge*, nella *Zeitschrift* di Goldschmidt, V. 350. — V. pure Goldschmidt, *Handbuch des Handelsrechts*, I, 318, not. 1, ove sono citati moltissimi documenti e leggi italiane, francesi, tedesche, che fanno menzione di usi mercantili.

[3] Pavia, *st. merc. ms. 1295.* 44. I consoli facciano copiare nel breve de' mercanti tutti i capitoli d'argomento commerciale contenuti nel breve della città. — Talora gli statuti de' mercanti prescrivono ai consoli di far inserire qualche norma negli statuti della città: cfr. Piacenza st. ant. merc. 1321. 84, 272 (sulle ambascerie in caso di rappresaglia e sulla mercede dei sensali) e Firenze *const. camps. ms. 1299.* 87 (intorno a certi abusi commessi dai garzoni de' banchieri). — Leggi relative ai mercanti si trovano negli stat. civili di Pavia del 1393, di Milano del 1396 e 1498, di Bergamo del 1491; anzi quelli di Bergamo suppliscono ad una lacuna degli stat. de' merc. che taciono quasi affatto del fallimento; fra le costituzioni di Carlo V del 1541 è notissima quella che tratta *de officio abbatum et consulum mercatorum.* — A Pisa nel breve mercatorum (1305 cap. 58, 66, 83; 1321. 59, 77) fu statuito che ogni anno venisse inserto nel breve del comune un capitolo proposto dai consoli della curia e contenente le norme utili ai mercanti, di cui il rettore dovea confermare l'osservanza con giuramento; inoltre un esemplare del constitutum legis et usus, da esaminare ed applicare ogniqualvolta fosse necessario, doveva

sempre custodirsi nell' archivio della corporazione, nè poteva esser dato in pegno od alienato dai consoli. Cfr. nei Brevi Pisani Comunis la rubrica *de curia mercatorum* (br. 1286. I. 31; br. 1313. I. 37). — A Firenze gli statuti di Calimala (1332. I. 36) prescrivono ai consoli dell'Arte di procurare l'inserzione dei capitoli utili all'Arte negli Statuti del comune al tempo delle riforme dei medesimi. Gli statuti del popolo e del Comune (a. 1415) contengono il trattato sui fallimenti (in appendice al lib. III), e il trattato de' consoli delle arti e de' mercanti (lib. IV); similmente negli statuti bolognesi del 1454 ed in quelli lucchesi del 1539 si trovano disposizioni relative ai mercanti.

[4] Como, stat. consulum, 1281. 2; stat. Novocomi 1296. 385. — Monza, *stat. merc. mss. 1331*. 127. — Cremona stat. mss. dei drappieri 1421. 65 — Firenze, *stat. merc. mss. 1393*. III. 2; id. 1577. I. 3. — Lucca, id. 1555. IV. 48; 1610. IV. 51. — Siena, id. 1644. 14.

[5] Gli statuti di Piacenza (stat. merc. 1321. 651; *id. mss. 1401*. III. 78) ordinano che i consoli ottengano dal podestà licenza di osservare le proprie leggi, nonostante qualsiasi statuto della città che fosse contrario — Pisa br. merc. 1305. 11; id. 1321. 13. I consoli de' mercanti osservino il constitutum usus, e tutte le successive riforme di esso, salve restando sempre le leggi e gli usi della curia. — Alcuni statuti escludono qualsiasi eccezione che le leggi civili concedessero al debitore per sottrarsi alla esecuzione sommaria mercantile: Cremona, stat. merc. 1388. 95; Milano, id. 1396. VII. 39; Brescia, id. 1429. 71. — V. § 4 not. 13, ove sono citati i testi che sanciscono l'applicabilità delle leggi mercantili alle controversie commerciali a preferenza delle civili. Anche per l'uso della tortura nella procedura di fallimento, alcuni statuti dei mercanti escludono molte delle cautele di cui questo barbaro espediente era circondato nella ordinaria procedura criminale (v. cap. V).

[6] Veggansi per es. le molte prescrizioni sparse negli statuti civili di Parma, il decreto 1352 di Francesco da Carrara inserto negli statuti di Padova (cfr. p. 17), le prescrizioni del quale furono poi trascritte negli statuti civili dell'an. 1420 (I, 5), il libro VIII degli stat. di Ferrara 1566 col titolo: ordines servandi per iudices ad officium mercatorum.

[7] Como, stat. consulum 1281. 2, 33 — Milano, st. 1396. VII. 82 (ove si legge la frase: salve sempre e riservate le riforme e consuetudini del comune di Milano) — Pisa, br. merc. 1305. 6, 9, nei quali testi si fa menzione prima degli usi della città, poi di quelli della curia mercantile, quasichè i primi dovessero anzi prevalere ai secondi.

[8] Lastig, *Entwickelungswege*, p. 149. 171. 232; Toniolo, *Dei remoti fattori della potenza economica di Firenze*, p. 152. 156. 166; Boselli, *L'evoluzione storica dell'operosità Ligure*, p. 49.

[9] V. la legge veneta cit. alla not. 1. — Verona, stat. merc. 1318, p. 114 (lettera del doge di Venezia ai Veronesi). — Bergamo, id. 1457. 16, 23. — Firenze, *const. camps. mss. 1299*. 79. I consoli non debbono denegare giustizia, benchè tacciano gli statuti, ma chiederanno il parere dei dodici consiglieri. — Ivi 107. Nell'Arte del cambio si deve render ragione *de bona aequitate*. — Statuti Pisani, vol. III. p. 207 not. (lettera della Signoria di Firenze al Comune di Pisa) — Siena, stat. merc. 1644. 14 — Cfr. § 12 not. 3, ed Endemann, *Beiträge* cit. p. 355.

[10] Monza, *stat. merc. mss. 1331*, st. 2. I consoli provvedano a tutto ciò ch' è necessario a beneficio della corporazione *non obstante aliquo iure canonico vel civili* — st. 19. Le regole sui fallimenti si applichino *non obstante aliqua lege vel aliquo iure* etc. — st. 48. I salarii de' lavoratori siano pagati dai mercanti senza opposizione, *non obstante* etc. — st. 51. Ogni contratto sia fermo ed irrevocabile dopo data la caparra, *aliquo iure comuni vel municipali, canonico vel civili in contrarium loquente nonobst.* — st. 128. Il vicario ha autorità di correggere ed emendare gli statuti, *non obstante* etc. — (Invece nello statuto 24 si legge che le merci de' soci d' un fallito non sono obbligate verso i suoi creditori *nisi secundum civile*). Questo costante riferimento può essere sufficiente argomento per ritenere che qualche giureconsulto del collegio de' giudici di Milano abbia avuto parte nella compilazione di questi statuti, sebbene gli statutarii fossero stati scelti tra i mercanti, o che almeno taluno di questi fosse abbastanza esperto nella giurisprudenza per introdurre tali restrizioni: tuttavia potrebbe al contrario credersi che trattisi di una delle solite formole tralaticie o che per poca esperienza giuridica gli statutarii abbiano aggiunto tali clausole a quei capitoli, che consideravano più importanti e che volevano più fortemente raffermare e rendere inalterabili, allo stesso modo che, come è noto, in altri statuti si aggiunge spesso alla fine dei capitoli *et sit precisum, truncum, sine tenore*, per dichiararli irrevocabili — Roma, stat. merc. 1317, p. 5, 37. I giudici della mercanzia devono decidere secondo gli statuti e non *secundum leges*; il procedimento contro i contumaci deve applicarsi non ostante qualsiasi statuto della città e qualunque legge canonica contraria, esclusi tutti i benefici e privilegi da queste introdotte a beneficio dei debitori convenuti in giudizio. Notevole prova dell'indipendenza degli statuti di Roma dal diritto romano e canonico, corrispondente all'indipendenza

relativa che anche il Comune ebbe nel Medio Evo rispetto al dominio ed all' autorità papale. Cfr. decreto piemontese del 1723 ap. PERTILE, *Storia*, IV. 638. n. 11.

[11] Como, st. Novocomi 1296. 385 — stat. delle colonie Genovesi di Pera (editi da Promis) cap. 254, 255 e stat. di Caffa (ap. CANALE, *Nuova storia della Republica di Genova*, II, 417); cfr. LASTIG, *Entwickelungswege*, p. 157, n. 1 — Piacenza, *stat. merc. mss. 1346*. II. 1; *id. mss. 1401*. III. 78 — Cremona, *stat. mss. drappieri* 1421. 65 — Bologna, stat. merc. 1509, cap. 82; id. 1550, cap. 83, ov' è prescritto di applicare le leggi romane e canoniche, come conviene a buoni ed equi commercianti — Firenze, *stat. merc. mss. 1393*. I. 1 e III. 2; id. 1577. I. 3; stat. delle Arti del sec° XVI ap. PERTILE, *l. cit.* not. 10. — Infine si noti la prescrizione degli statuti de' mercanti di Pesaro (1532, st. 1), che il vicario tenga due volte per settimana una pubblica lezione sul diritto romano, dichiarando il testo colle sue glosse. — Cfr. ENDEMANN, *l. cit.* p. 354.

---

§ 6. *Concetto giuridico del commercio.*

Atti di commercio. Elenco di essi.

Indarno ci affaticheremmo a ricercare negli statuti una definizione giuridica degli atti di commercio in generale; essi ci offrono soltanto un' enumerazione dei medesimi, per lo più nel capitolo che tratta della giurisdizione de' consoli e delle cause per le quali essi erano competenti [1]; di regola questi atti sono considerati commerciali per loro natura, senza riguardo alla qualità della persona che li compie, non essendo mai dichiarato che si debbano reputar tali solo perchè compiuti da membri della corporazione [2]. Gli atti nominati sono la compera — contratto mercantile per eccellenza che suol essere perciò appunto indicato col nome di negotiatio o mercadantia — il cambio, la società, il mutuo, il deposito; però manca ogni motivo di reputare tassativa

codesta enumerazione, la quale anzi suol chiudersi, secondo il costume ordinario degli statuti, con qualche formula generale destinata a comprendere i casi non espressi.

Carattere fondamentale. Intenzione di lucro.

Anche per la legislazione statutaria il carattere fondamentale dell'attività mercantile è lo scopo di lucro e di speculazione, cosicchè in più testi si fa menzione per la compera dell'intenzione preordinata di rivendere, e si escludono gli acquisti fatti pel consumo privato del compratore e della famiglia [3]; in tal modo questo concetto si trasmette per via continua e non interrotta dai testi del diritto romano attraverso gli statuti italiani, fino ad esser sancito nei primi articoli degli attuali codici di commercio [4].

Esclusione delle cose immobili.

Un altro elemento essenziale degno di nota è la tendenza manifesta dei nostri statuti a limitare il concetto del commercio alle sole cose mobili; alcuni escludono espressamente gli immobili dalla giurisdizione consolare [5], altri nel suindicato elenco fanno menzione esplicita delle cose mobili [6], od enumerano tutte le mercanzie che possono formar oggetto di compravendita, dando così insieme preziose notizie delle merci più importanti a cui s'estendeva il traffico delle città italiane [7]. Codesta norma è certo molto più conforme allo spirito ed alle condizioni economiche dei tempi pei quali fu sancita, di quello che sarebbe ora, sebbene in alcuni paesi sia tuttora imposta espressamente dalle leggi, in altri i giureconsulti tentino sostener tale restrizione con argomenti invero troppo deboli ed insufficienti. Negli statuti de' mercanti italiani non può dirsi notevole per sè l'esclusione stessa, ma bensì il fatto che si trovasse pur necessario dichiararla espressamente, quasichè anche in quei tempi qualche voce isolata si fosse elevata a difendere la commerciabilità delle cose immobili, non ostante la prevalenza del diritto romano, che dà alle sole cose mobili nome di *merces,* e nonostante lo stato

della proprietà fondiaria incapace di più rapida circolazione. In ogni caso, per la grande diversità delle circostanze, sarebbe affatto illecito ed incivile addurre l'esempio delle legislazioni statutarie per confermare ai di nostri argomentazioni, che perdettero ora ogni efficacia almeno in Italia, sia in fatto, sia in diritto secondo il nuovo codice di commercio 1882 (art. 3).

NOTE.

[1] Piacenza, st. civ. 1336. I. 75; stat. ant. merc. 1321. 370; *id. mss. 1346.* II. 9 e III. 95; *id. 1401.* I. 41 e III. 30 — Monza, *id. mss. 1331.* 17, 19. — Cremona, id. 1388. 68. — Milano, id. 1396. VII. 31, 42, 45, 68; constitut. 1541, p. 355. — Brescia, id. 1429. 43, 92. — Bergamo, id. 1457. 16, 94; st. civ. 1491. V, 48. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 34, 49, 54; II. 30. — Lucca, stat. civ. 1308. IV. 49; id. 1539. I. 2; st. merc. 1555 e 1610. I. 5. — Pesaro, st. merc. 1532. 27.

[2] Solo nelle costituzioni milanesi del 1541, p. 355, dopo enumerati altri atti oggettivamente mercantili, è detto che fra mercanti si presume mercantile ogni causa, per cui uno di essi debba pagar danaro all' altro. — V. § 20 sulla giurisdizione dei giudici mercantili.

[3] Padova, stat. ant. fino al 1285. 66; *stat. Carrarese mss. 1362.* I. 5. Agli ufficiali del comune è vietato mercadare cioè comprare per rivendere. — Parma, I stat. 1255, p. 188 e II stat. 1266-1304, p. 198. I consoli dei mercanti giudichino nelle controversie fra mercanti, per merci che comprano o vendono o permutano fra loro *gratia lucri acquirendi*, acquistando per rivendere, e non siano competenti nelle liti, anche fra mercanti, quando si tratti di cose comprate *ut in domo sua consumant et utantur gratia victus, vestimenti et nutrimenti hominum et animalium* ». — Brescia, stat. civ. 1313. III. 59. Si considera atto mercantile la compera per rivendere. — Pavia, statuti merc. 1368. 17. Si considera mercante chi compera all' ingrosso (cioè collo scopo di rivendere) e chi rivende all' ingrosso ed al minuto. — Cremona, stat. merc. 1388. 427. Ogni cosa che suol vendersi e rivendersi dal compratore o dal venditore si reputa mercanzia. — Negli stat. civ. di Ferrara 1566 (VIII, 2) si legge una disposizione affatto simile a quella degli statuti parmensi, ed anche Stracca

(*de mercatura*, I, 3) dichiara mercante chi compra per rivendere a scopo di legittimo guadagno.

[4] Roscher, *Nationalökonomik des Handels*, § 9. not. 1.

[5] Parma, stat. civ. I. 1255, p. 188; id. II, 1266 a 1304, p. 198. — Bologna, id. 1245 a 1267. IV, 48. — Firenze, *const. camps. ms. 1299*. 6, 7. — Pesaro, stat. merc. 1532. 27. — Siena, id. 1644. 15. — Il *constitutum usus* pisano esclude indirettamente le cose immobili, dichiarando che le questioni relative ad esse dovevano sempre risolversi secondo le *leges*, il diritto romano, il quale era estraneo alla giurisdizione de' consoli de' mercanti (Statuti di Pisa ed. Bonaini. II. 816, 834). — Monza, *st. merc. ms. 1331*. 10. I consoli dei mercanti sono competenti per le cause mercantili, *dum tamen non agatur ipotecaria vel revenditione;* quest'ultimo vocabolo deve verisimilmente emendarsi e leggersi *revendicatione*, fatta la qual correzione, il testo apparisce appunto relativo a controversie immobiliari, che vengono sottratte all'autorità dei consoli de' mercanti. Nè tale correzione può riputarsi troppo ardita, ove si confronti con altri errori non meno grossolani di scrittura che presenta lo stesso codice (p. es. stat. 9; *tempore mensium et vindemiarum* invece di *messium* — stat. 32 *pro bano malli habeatur*, dove *malli* dee correggersi certamente *mãlli* col segno di abbreviazione orizzontale, ossia *malleficii*, come risulta dalle parole seguenti e dal confronto coll'identica norma che si legge negli statuti milanesi del 1396 (VII, 106). — Lucca, stat. merc. 1555. II. 23. Alla corte dei mercanti appartengono le controversie sulla graduazione dei creditori aventi ipoteche su beni immobili, solo quando entrambi i litiganti appartengano alla corporazione, e non se uno solo di essi ne fa parte.

[6] Pavia, *st. merc. mss. 1295*. 23 — Piacenza, id. 1321. 370 — Milano, id. 1396. VII. 45 — Brescia, id. 1429. 92 — Bergamo, stat. civ. 1491. V. 48.

[7] Cremona, st. merc. 1388. 68 — Milano, cit. 31 — Brescia, cit. 43 — Bergamo, st. merc. 1457. 16 — Lucca, id. 1555 e 1610. I, 5.

CAPO III.

DELLE PERSONE.

SOMMARIO. — § 7. Determinazione della qualità di commerciante. — § 8. Incapacità d'esercitare il commercio. — § 9. Condizione degli stranieri. — § 10. I marchi di fabbrica. Gli ausiliarii del commerciante. — § 11. I sensali.

§ 7. *Determinazione della qualità di commerciante.*

Commercianti di diritto e di fatto.

Non è da credere che la qualità di commerciante dipendesse esclusivamente dall'immatricolazione nella corporazione ed appartenesse ai soli iscritti in essa. Gli statuti sogliono bensì imporre ai mercanti l'obbligo di appartenere al sodalizio e di vincolarsi in esso col giuramento, minacciando gravi pene e l'interdizione di commercio a chi si rifiutasse [1]; ma il numero di coloro, che esercitavano questa industria restando fuori della corporazione, era pur sempre tanto notevole, che sebbene il godimento di certi privilegi fosse limitato ai membri di quella [2], il beneficio più importante, l'applicazione delle leggi e della giurisdizione commerciale, doveva essere esteso senza distinzione a tutti coloro che esercitavano abitualmente il traffico [3]. D'altra parte gli statuti civili favorirono piuttosto la libertà, che le restrizioni imposte dai corpi d'arte e di commercio a proprio vantaggio ed il monopolio che questi aspiravano e tentavano di conse-

guire. A prova di ciò, sebbene manchino testi che espressamente si riferiscano all'esercizio dell'industria commerciale, si possono addurre i capitoli di quegli statuti, in cui si aboliscono direttamente i vincoli per le arti e per le industrie manifattrici e si dichiara pienamente libero l'esercizio di queste senza alcuna immatricolazione[4].

Esercizio abituale del commercio.

Non mancano frequenti accenni all'esercizio abituale del traffico per costituire la professione di commerciante, come provano le espressioni *consueti, usitati, usevoli mercatores* che si incontrano spesso negli statuti[5]. Invece negli statuti non v'è traccia di quella distinzione scolastica che sogliono fare gli scrittori concedendo tale qualità a chi rivende le merci nella forma in cui le acquista, e negandola a chi modifica coll'opera materiale i prodotti comprati[6]; anzi nelle città più importanti si trovano raccolti in una sola corporazione i mercanti e gli artefici, come fu detto altra volta (v. § 1, pag. 24). In caso di dubbio se taluno possedesse siffatta qualità, erano chiamati a decidere i consoli con alcuni consiglieri o mercanti[7].

Mercatores e negotiatores.

Quanto fosse incerto il modo d'acquistare la qualità di commerciante, si può riconoscere anche nell'uso contemporaneo e promiscuo delle parole *mercator* e *negociator,* le quali, etimologicamente equivalenti, s'usavano tuttavia in senso diverso, la prima per lo più ad indicare i mercanti iscritti nella corporazione, la seconda a designare tutti i commercianti di fatto anche senza immatricolazione[8]; non v'è però alcuna traccia negli statuti di un grado diverso di estimazione attribuito alle due parole, quasichè l'una si considerasse meno onorevole dell'altra[9]. Oltre al significato generale indicato, si noti che la voce *mercator* s'adopera talora per i soli mercanti di lana e panni in particolare[10], e l'altra voce *negociator* si applica ai rappresentanti ed agenti dei capi di case commerciali[11].

NOTE.

[1] Pavia, *stat. merc. mss. 1295.* 4, 10, 76, 117, 152, 165. Tutti coloro che esercitano qualche industria o qualche specie di commercio devono iscriversi nella corporazione; ciascuno è obbligato a denunciare i renitenti e ad astenersi dall' aiutarli ne' loro negozii. — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 3, 100, 119, 336, 355, 395, 405, 438, 524, 588, 643; *stat. mss. 1346.* III. 52; *id. 1401.* I. 42 e II. 32. Chiunque è dedito ad un' arte deve prestar giuramento nel suo paratico ed ascriversi alla corporazione. — Analogamente prescrivono gli stat. seguenti: Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 106, 108 — Cremona, id. 1388. 3; *stat. mss. drappieri 1421.* 6 — Milano, id. 1396. VIII. (merc. lana) 51, 58, 61 — Firenze, *const. camps. ms. 1299.* 46, 62, 71; stat. Calimala. 1332. II, 23 — Pisa, br. curiae mercat. 1321. 109 — Lucca, stat. merc. 1555 e 1610, IV. 21. — Vedi Pöhlmann, *Die Wirthschaftspolitik der Florentiner Republik*, 42, 43; Pertile, *Storia cit.*, II, p. 187, n. 11.

[2] Pavia, *st. mss. cit.* 201, 275; stat. 1368. 3. Chi abbandona la corporazione perde ogni beneficio e privilegio; chi vuol goderne deve farsi immatricolare in essa — Brescia, id. 1429. 23. Gli espulsi dalla corporazione perdono ogni beneficio di essa. — Un decreto dei duchi di Milano 1439 (*Decreta antiqua ducum Mediolani*, p. 282) sancisce alcuni obblighi speciali per quei mercanti i quali godono dei benefici concessi dagli statuti mercantili, *tam vigore descriptionis in matricula ipsorum mercatorum, quam etiam vigore litterarum ducalium* (cioè in via di grazia). — Importantissimo fra questi privilegi quello d' usare i libri mercantili come mezzo di prova (§ 21).

[3] Veggansi gli statuti lombardi citati al § 4 not. 16. — Anche gli statuti de' mercanti di Pavia (1368. 17) e quelli della Mercanzia di Firenze (*mss. 1393.* II. 1, 22) dichiarano che la competenza de' giudici commerciali si estende a tutti coloro che esercitano alcuna delle arti ed industrie comprese nella corporazione, sebbene non fossero matricolati in essa. — Cfr. altresì gli statuti de' mercanti di Roma a p. 6, 8, 10, 26, 28, 33, 39, ove si fa menzione dei mercanti (matricolati) e dei sottoposti alla giurisdizione.

[4] Per es. colle succitate prescrizioni degli statuti de' mercanti di Monza, Piacenza e Cremona (not. 1), si confrontino le disposizioni degli stat. civili di Monza (sec. XIV, p. 51t, 80), Cremona (1388. 407, 428, 578) e Piacenza (1391. IV, 35). Vedi pure ap. Pertile, *Storia*, II, p. 200, n. 75, 76, altri esempi per le città d'A-

lessandria, Novara, Belluno, Modena, Ferrara, Pistoia. Così pure presso Pöhlmann, l. cit., veggasi quante volte il Comune di Firenze abbia represso coi suoi statuti i tentativi delle Arti per estendere il vincolo dell' immatricolazione ai lavori accessorii non compresi nell' arte, nè connessi veramente con essa.

[5] Parma, stat. 1255, p. 238. — Piacenza, st. merc. 1321. 100, 588. — Monza, *id. mss. cit.* 21. — Cremona, id. 1388. 68, 104 e stat. civ. 427. — Milano, stat. merc. VII. 1396. 47. — Verona, stat. merc. 1318. I. 6, 13, 59; II, 6; stat. civ. 1450. I. 93, 94. — Modena, st. civ. 1327. III. 13. — Gli statuti di Ferrara (l. VIII, st. 2) dichiarano che ad acquistare la qualità di commerciante basta iniziare il traffico con manifesta intenzione di perseverare, sebbene per la breve durata non possa esservi ancora l'abituale esercizio, la professione.

[6] Stracca, *de mercatura,* I, § 23, introduce questa distinzione e dichiara che il commercio perde il suo nobile carattere di *officium*, quando all' atto di scambio si aggiunge altresì l' opera personale. — Solo negli stat. civ. di Brescia del 1313 (III. 59) si legge che sono atti mercantili le compere e le vendite di merci, purchè *non mutata specie nec forma.* — Anche Endemann (*Die national-ökonomischen Grundsätze*, etc., p. 163) trattando del modo con cui gli scolastici e canonisti del Medio Evo giudicavano ed apprezzavano il commercio, nota la triplice divisione accolta da essi delle specie della *negotiatio* (compera), l' *economica*, fatta a solo scopo di consumo, anche quando si comperasse il superfluo; la *politica*, esercitata dai capi della città per provvedere ai bisogni del popolo; la *lucrativa*, cioè l' acquisto per rivendere, suddistinto in *negotiatio propria* ed *artificium,* secondo la mancanza o presenza nella merce dell' elemento personale, cioè del lavoro manuale.

[7] Milano, stat. 1341 (negli Statuta varia civitatis Placentiae, p. 200, cfr. § 4 not. 27). Bastano due mercanti per risolvere tali dubbii. — Cremona, stat. merc. 1388. 68. — Milano, id. 1396. VII. 31. — Brescia, id. 1429. 43. Sono chiamati i consoli od abati con quattro mercanti. — Firenze, *constit. campsor. ms. 1299.* 105; stat. Calimala 1332. I. 78. La decisione spetta ai consoli delle arti.

[8] Piacenza, stat. civ. 1336. II. 38; id. 1391. II. 37. Qui non utitur mercadantia et non sit negotiator, non può essere citato innanzi ai *consules mercatorum;* nel qual testo si distingue il *negociator*, cioè chi esercita il commercio di fatto, dal *mercator*, membro della corporazione che aveva suoi proprii consoli. — Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 36; Milano, st. civ. 1396. VII. 117. Gli statuti devono esser osservati inter quoscumque mercatores paprobatos et descriptos in libris, et inter et contra quoscuənbuı

contrahentes cum mercatoribus. — Decreto ducale 1473 (nell'ediz. Suardi 1480 degli stat. milanesi). Quicumque mercator in mercatorum numero matriculaque descriptus et quilibet negotiator et artifex vel a mercatura seu arte dependentiam habens. — Così a Milano si chiamavano *consules mercatorum, consules stratae* quelli che rappresentavano la associazione, *consules iusticiæ negotiatorum* quelli che esercitavano il potere giudiziario fra tutti i commercianti, benchè non iscritti nel ruolo; ed in parecchi statuti civili, nelle prescrizioni date a beneficio del commercio senza riguardo alla corporazione, s'usa spesso la voce *negociator*. — Cfr. Endemann, *Beiträge* nella *Zeitschr.* di Goldschmidt, V. 348.

[9] Roscher, *Nationalökonomik des Handels*, p. 89, n. 3, citando esempi del sec. XVIII, nota che solevano usarsi due parole diverse, *négociant et marchand*, *merchant and shopkeeper*, per distinguere i mercanti all'ingrosso da quelli al minuto, perchè i primi reputavano per sè disdicevole essere chiamati collo stesso nome che s'attribuiva ai secondi.

[10] Leggesi tuttora nelle insegne de' bottegai a Milano ed in altre città lombarde la parola *mercante* o *commerciante*, applicata soltanto a quelli che vendono telerie, lanerie ed altri oggetti muliebri al minuto. Così a Firenze i mercanti di Calimala si chiamavano *mercatores* per eccellenza, v. Cantini, *Legislaz. toscana*, t. I, pag. 102; Rezasco, *Dizionario*, s. v. *Mercante*, § 2. — Pesaro, stat. merc. 1532. 34. Le arti maggiori sono cambio, mercanzia, cioè drappieri, ecc.

[11] Brescia, st. merc. 1429. 43. — Firenze, stat. populi 1415, lib. III, tract. cess. et fug. 14.

---

§ 8. *Incapacità d'esercitare il commercio.*

à delle

La capacità della donna, fosse maritata o no, viene in parte limitata negli statuti civili; ma le norme sono troppo scarse per dedurne un principio assoluto [1]. Alcuni statuti richiedono il consenso espresso del marito, affinchè la moglie possa obbligarsi validamente per causa di traffico; altri si appagano del consenso tacito, risultante dall'esercizio pubblico del commercio senza opposizione;

talune leggi nominano insieme uomini e donne senza distinzione e riconoscono in tal modo la piena capacità anche in queste[2]. Il marito, che autorizza nell' una o nell'altra maniera questa industria della moglie, vien chiamato a rispondere insieme ad essa delle obbligazioni mercantili da essa assunte[3].

Minori d'

Invece riguardo ai minorenni, tutti gli statuti sogliono fissare un limite di età, al disotto del quale i loro atti ed obbligazioni sono nulli; come negli statuti civili, così nei mercantili non v' è una misura fissa comune, e si nota tra le varie città un' irregolare diversità di cifre[4]. Però per esercitare il commercio non è necessaria l'autorizzazione espressa del genitore, nè la cessazione della patria potestà; il figlio di famiglia può liberamente impiegare in esso la sua attività anche quando abita col padre[5], e nessuna protesta od opposizione di questo può diminuire la capacità di quello[6]. Anzi per effetto dell'industria mercantile si opera da sè lo scioglimento della patria podestà: chi l'esercita riacquista la piena capacità d' obbligarsi e di stare in giudizio, non solo per atti mercantili, ma per qualsiasi causa anche civile[7]. D'altra parte, tutti gli statuti chiamano il padre a rispondere per le obbligazioni mercantili del figlio, finchè dura la patria potestà, o non si prova il dissenso del padre medesimo[8]; quindi per liberarsi da questa responsabilità egli ha tre diversi modi: 1.° emancipare espressamente il figlio[9] — 2.° far pubblica protesta registrata nei libri della corporazione, dichiarando che il figlio opera contro il suo consenso[10] — 3.° assegnare al figlio la parte legittima dell' asse domestico, consegnandola ai creditori, perchè facciano valere su quella le loro ragioni[11].

Istitori.

Dell' incapacità degli istitori ed agenti mandati dai commercianti fuori di città come proprii rappresentanti, si ha esempio solo negli statuti fiorentini, i quali, come oggi il nuovo codice italiano di commercio (art. 371), accordano al principale il diritto di raccogliere per sè tutto

il guadagno ritratto dall'istitore negli affari illecitamente compiuti per conto proprio [12].

llci uffi- ll. Eccle- stici.

Frequenti sono le proibizioni della mercatura pei pubblici ufficiali, sia pei magistrati del comune, sia pei consoli inviati all'estero [13]; invece ai consoli ed agli altri ufficiali della corporazione dei mercanti era lecito continuare nel loro traffico, nè si trova mai cenno di alcun divieto per essi. — Così pure si hanno poche traccie della proibizione introdotta dalle leggi canoniche pei religiosi, in conseguenza della disapprovazione per chi esercitava il commercio e del pericolo gravissimo di usura [14]; i religiosi anzi, almeno in certi ordini, come gli Umiliati, solevano dedicarsi attivamente ai traffici ed all'industria manifattrice; cosicchè parecchi statuti permettono ad essi liberamente l'esercizio del commercio, altri introducono qualche restrizione al solo scopo di evitare conflitti di giurisdizione fra le autorità secolari e le ecclesiastiche e rimuovere ogni cagione che avrebbe potuto impedire la celere risoluzione de' processi mercantili [15].

ento. In- izione.

Infine altre cause che toglievano la capacità giuridica di commerciare erano il fallimento [16] e l'interdizione, usata come pena per chi mancasse ai proprii doveri o rifiutasse d'obbedire agli statuti [17]; l'effetto di queste ultime cause d'indegnità s'estendeva anche ai figli de' falliti e degli interdetti [18].

NOTE.

[1] Stat. Niciae, sec. XIII, nei Mon. hist. pat. Leg. munic. I, col. 52 — Coutume d'Aoste 1581. I. 25, ap. PERTILE, *Storia*, III, p. 269, n. 42 — Modena, stat. civ. 1327. III. 24; id. 1545. II. 71 — Genova stat. 1589. IV, 20.

[2] Verona, st. merc. 1318. I, 2 — Piacenza, id. 1321. 3, 100, 431, 669 — Cremona, id. 1388. 97 — Piacenza, stat. cit. 459. Le donne commercianti furono esenti dall'arresto personale fino al 1279, nel qual anno vennero assoggettate pur esse a codesta misura coercitiva. — Piacenza, *stat. mss. 1346*. III. 94. Tutte le leggi e

statuti (salvo quelli relativi a prestazioni personali) s' estendono anche alle donne, sebbene parlino solo degli uomini.

[3] Padova, *stat. Carraresi ms.* II, 2 fol. 80t. (1352); stat. civ. 1420. I. 5 — Cremona, stat. merc. 1388. 97 — Brescia, stat. merc. 1429. 75. — Regolam. piemontese 1773, ap. PERTILE, loc. cit.

[4] Il limite stabilito fu di 14 anni a Casale (stat. del sec. XIV, nei Monum. hist. pat. vol. cit. col. 955) — di 16 anni a Genova (st. di Pera sec. XIII, III. 220; st. 1498. IV. 46; stat. 1589. IV, 13) — 18 anni a Pavia (*stat. merc. mss. 1295.* 301; id. 1368. 3), Modena (stat. 1327. III. 13; id. 1545. II. 112), Cremona (stat. merc. 1388. 84), Bergamo (id. 1457. 32); v. pure stat. del Cadore in PERTILE, *Storia*, vol. III, p. 335, not. 42) — 20 anni a Brescia (stat. merc. 1429. 61), Ancona (stat. civ. 1513. II. 42), Siena (stat. merc. 1644. 122). — A Piacenza basta la pubertà (*stat. mss. 1346.* II. 5; *id. 1401.* III. 19) — V. anche PERTILE, *Storia*, l. cit. p. 215.

In alcune città il termine assegnato subì in tempi diversi parecchie modificazioni; p. es. a Padova con legge del 1277 esso venne fissato prima a 25 anni, poi successivamente ridotto a 18 (*stat. Carraresi mss.* II, 2. f. 61t., a. 1277; ivi f. 80, a. 1352), e così rimase anche posteriormente (stat. 1420. I. 5); — a Bologna invece il limite d' età andò successivamente aumentando da 18 anni, qual era secondo gli statuti civili dal 1245 al 1267 (IV, 48), a 20 negli statuti civili 1454 (st. 90), ed a 25 negli statuti mercantili del sec. XVI, ove si fa però eccezione per chi, essendo già liberato prima dei 18 anni dalla patria potestà, esercita da sè il commercio, e gli si concede piena capacità appena raggiunga quell' età (stat. merc. 1509. 15, 21; id. 1550. 15, 22).

[5] È noto che secondo la legislazione statutaria la formazione di nuova famiglia suole produrre da sè l'emancipazione e la piena capacità del giovane, sebbene non abbia raggiunto la perfetta maggiorità (PERTILE, *Storia*, III. 334, not. 40).

[6] Solo in pochi testi è detto per eccezione che il figlio diviene capace quando esercita il commercio a saputa e senza opposizione del genitore, e si accenna così al consenso almeno tacito di lui: Bologna, stat. 1245 a 1267. IV, 48 — Pavia, *stat. merc. ms. 1295.* 301 — Firenze, *stat. merc. mss. 1393.* II. 27 — Roma, id. p. 21 — Genova, stat. civ. 1589. IV, 20.

[7] Stat. di Nizza, Casale, Padova, cit. — Alessandria, stat. civ. 1297 ap. PERTILE, cit. not. 31 — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 73, 431, 669; *id. mss. 1346.* II. 5; *id. 1401.* III. 19 — Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 13; stat. civ. 43 — Cremona, stat. merc. 1388. 84 — Milano, stat. civ. 1396. II, 25; id. VII (st. merc.) 37; ivi stat. 1498 416 — Brescia, stat. merc. 1429. 51, 61 — Bergamo, ant. collat. 1237. X. 12; stat. merc. 1457. 32, 33. — In parecchi testi degli statuti lom-

bardi si usa la frase *si quis mercator sui iuris aut filiusfamilias*, parificando l'uno all'altro nel trattamento giuridico e dichiarandoli affatto uguali. — Stat. di Val Siccida (sec. XIV) II. 73 — di Valtellina 1548, ap. PERTILE, *loc. cit.* not. 31 — di Valtrompia, 1576. st. 125 — di Valcamonica, 1622. st. 268 — di Val di Sabio, 1573. III. 81, 82 — stat. della Riviera del Lago di Garda a. 1437, c. 66; id. 1620, c. 137. — Modena, stat. 1327. III. 13; id. 1545. II. 112 — Parma, st. civ. I, 1255. 238; id. II, 1266. 228; id. 1494. 87. — Bologna, st. 1245 a 1267. IV. 11, 48; id. civ. 1454. 90; id. merc. 1509. 15; id. 1550, 15. — Ancona, stat. cit. — Genova, stat. 1498. III, 2; id. 1589. IV, 20. — Firenze, *stat. merc. mss. 1393.* II. 21 — Roma, stat. merc. 1317. p. 21, 23; id. civ. 1580. I. 152 — Viterbo, stat. ms. dell'a. 1463. II, 67 (rubrica pubblicata nell'*Extrait du catalogue de la bibliothèque Hubé* — (Varsovie, 1864 — p. 90).

[8] Pavia, *st. merc. ms. 1295.* 301; id. 1368. 18, ove si aggiunge che il padre ha sempre diritto di revocare i contratti commerciali fatti dal figlio, facendo restituire ai venditori le merci, purchè non deteriorate, e pagando certa multa per la rescissione. — Piacenza, st. ant. merc. 1321. 669. — Monza, *id. ms. 1331.* 16; st. civ. cit. — Milano, id. 1396. VII, 41; st. civ. 1498. 416. — Brescia, st. merc. 1429. 61. — Bergamo, id. 1457. 32. — Stat. delle valli alpine cit. alla not. preced. — Bologna, stat. merc. 1509. 15; id. 1550. 15. — Pisa, constitutum usus, rubr. 22 (vol. II, p. 887). — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 68, 73, 80; *stat. merc. mss. 1393.* II. 27; stat. populi 1415. II. 110 (confermato con legge 1471, CANTINI, *Legislaz. toscana*, X, 202); stat. merc. 1577. II, 11. — Siena, id. 1644. 122. — Roma, st. merc. 1317, p. 21. — Invece gli statuti di Genova cit. dichiarano che il padre non sarà mai obbligato nè responsabile, se il figlio negozia pubblicamente ad insaputa e senza opposizione di lui.

Si noti che tra gli antichi contratti genovesi del sec. XIII, pubblicati da CIBRARIO nei Monum. hist. patriæ, Chartarum vol. I, si hanno alcuni contratti di associazione in cui è dichiarato che il padre autorizza il figlio a stipularli (n. 654, 916, 1072, 1073, 1337); in altri il padre stesso assume la garanzia verso il socio accomandante pei danni che potesse arrecargli l'opera del figlio suo (n. 495, 652, 1181).

[9] Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 301; id. 1368. 19 (ove si nominano e si dichiarano uguali negli effetti entrambe le specie d'emancipazione, cioè l'espressa per solenne decreto dei consoli della giustizia, la tacita quando il figlio *larem foverit separatum a patre;* v. PERTILE, *Storia,* v. III, p. 334). — Bologna, stat. merc. cit. — Firenze, testi cit. e inoltre stat. populi 1415, III, tract.

de cess. et fugit. 2: perciò negli stessi statuti (II, 110) si prescrive che le emancipazioni di tutti i figli, maschi e femmine, debbano denunciarsi e registrarsi in apposito libro presso l'ufficio della Mercanzia entro un termine, che viene fissato in misura diversa secondo il luogo di dimora degli emancipati.

[10] Brescia, stat. merc. 1429. 61. — Bergamo, id. 1457. 32. — Stat. di Val di Sabio 1573. III, 83. — Bologna e Firenze, loc. cit. — Firenze, *stat. merc. mss. 1393.* II. 273. — Legge toscana 1582 sui fallimenti ap. Cantini, *Legisl. tosc.*, X, 194. — Siena, stat. merc. 1644. 122. — Roma, id. 1317, pag. 21.

[11] Piacenza, st. ant. merc. 1321. 669. — Monza, *st. merc. mss. 1331.* 16; st. civ. 43. — Milano, stat. 1341 (negli Statuta varia Placentiæ, p. 212), stat. 1396 e 1498 loc. cit.

[12] Firenze, stat. Calimala 1332. I, 67; stat. populi 1415, lib. IV tract. cons. art. et mercat. 17.

[13] Gli statuti di Padova vietano l' esercizio del commercio al potestà ed a tutte le persone della sua *familia* (stat. antichi fino al 1285. 66 colla data dell'a. 1258; *stat. carrarese ms. 1362.* I. 5 fol. 16t.) — Veggasi pure gli statuta Vallium Ananiæ et Solis del 1487, ap. Pertile, *Storia* II, p. 313, not. 85 e quelli di Ferrara 1566, I. 11, 16.

A Venezia due decreti compresi nel capitolare dei consoli dei mercanti, decreti non datati, ma certo non posteriori al sec. XIII, interdicono ai consoli stessi ed a tutti gli ufficiali della città la mercatura (v. in quel *Capitolare ms.* n. 12 e 97); analoghe proibizioni si hanno nello stesso secolo e nei posteriori pei rettori e rappresentanti inviati nei dominii esteri, come è prescritto per tutti in generale dalla legge del Maggior Consiglio 16 marzo 1272 (pubblicata da Thomas nell' opuscolo: *Die ältesten Verordnungen der Venetianer für auswärtigen Angelegenheiten* — Monaco 1873 — p. 37); in particolare pei consoli di Zara veggasi il capitolare di essi dell'a. 1278 pubblicato da Tafel e Thomas (*Urkunden zur ältesten Handels und Staatsgesch.* — Vienna 1856 — III, 284), e pei consoli di Siria il loro capitolare edito da Berchet (*Relazioni de' consoli veneti nella Siria,* p. 32). — Così a Genova una legge dell'a. 1449 vietò il commercio ai consoli delle colonie estere ne' confini della loro giurisdizione (Canale, *Nuova Storia della Republ. di Genova,* II, 423 — Però a Genova, come a Venezia, si permetteva a codesti rappresentanti d' investire ne' traffici la parte dello stipendio che fosse superflua. — Simile proibizione danno in Sardegna per gli ufficiali municipali, gli statuti di Sassari del 1316. I. 151 (ap. Pertile, *Storia,* v. II, p. 108, n. 100) ed il Breve di Villa di Chiesa (Iglesias), a. 1327. I. 14 (*Mon. hist. pat., Codex diplom. Ecclesientis*); e per tutti i pubblici ufficiali nel Regno

di Napoli le prammatiche degli a. 1536, 1566, 1594 (*Pragmaticæ, edicta, decreta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, edite a Napoli del 1772 da Domenico Alfeno Vario, II, p. 495 e III, p. 15).

[14] Oltre ai noti divieti che le leggi canoniche impongono ai chierici (cfr. PERTILE, *Storia*, IV, p. 552, n. 14, e ENDEMANN, *Die nationalökonom. Grundsätze*, p. 162), è de ricordare che a Milano un decreto del legato pontificio Gerardo da Sessa proibiva il commercio a tutti gli ecclesiastici senza distinzione; ma nel 1251 la proibizione fu abrogata dal Pontefice, che permise agli Umiliati d'assumere i più delicati uffici del Comune, giacchè non potevano altrimenti sottrarsi alle urgenti richieste delle Autorità comunali, minaccianti in caso di rifiuto l'interdizione dalla mercatura (GIULINI, *Memorie della città di Milano* — Milano 1854 — IV. 193, 479).

[15] Verona, stat. merc. 1318, II, 54; IV, 14. Gli ecclesiastici possono agire per cause mercantili innanzi ai consoli, purchè diano cauzione, come gli stranieri; i loro contratti si considerano validi quando sono confermati dai consoli de' mercanti. — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 336. I religiosi esercenti il commercio debbono iscriversi nella matricola della corporazione come gli altri cittadini; sicchè nel tempo precedente erano esenti da quest'obbligo. — Ivi, *stat. mss. 1346*. II. 17. I mercanti chierici non possono sottrarsi per questa loro qualità al pagamento delle imposte. — A Milano ed a Monza, chi ricordi la grandissima influenza avuta dai religiosi nel progresso del lanificio, non si maraviglierà di trovarne frequente menzione negli statuti; cfr. Monza *stat. merc. mss. 1331*. 120; Milano, stat. 1396, VII (merc.) 27, 84; VIII (merc. lana) 34, 45, 48. — Importantissimo è a Milano lo statuto VII, 27 testè citato, che interdice assolutamente il traffico a qualsiasi persona religiosa, se il giudice ecclesiastico di primo grado o d'appello, innanzi a cui essa sia stata convenuta per causa mercantile, non faccia all'attore buona, sommaria e conveniente giustizia. — Bologna, stat. merc. 1509. 25; id. 1550. 26. I chierici con benefici o con ordini sacri, non possono agire innanzi ai tribunali mercantili, essendo indegna di essa la mercatura. — Lucca, stat. de' tessitori 1482. 52 (nell'Arch. Stor. It. ser. I, t. X, p. 85). Nessun maestro può dar lavoro ad un chierico che si rifiuti per questa qualità di sottoporsi alla giurisdizione de' consoli. — Analogamente a Roma (stat. merc. 1317. p. 50, 53) nessun mercante può tenere un chierico presso di sè, come ausiliare.

[16] Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 22, 364; stat. recent. 1332, 6; *stat. ms. 1401*. III. 68. — Cremona, id. 1388. 114; *stat. mss. drappieri 1421*. 16. — Milano, id. 1396, VII (merc. in generale)

58 e VIII (lanaiuoli) 100. — Monza, *id. mss.* fol. 34*b* (senza data). — Firenze, *const. camps. ms. 1299.* 14, 64; stat. populi 1415, III, tract. de cess. et fug. 10, 12, 15. — Bologna, stat. merc. 1509. 75; id. 1550. 76.

[17] Ecco alcuni esempi delle contravvenzioni punite con questa grave pena: Piacenza, stat. merc. 1321. 98, 357, 407 (esportare merci proibite, per lo più a scopo di monopolio industriale); 347, 583 (non rendere i conti ai soci); 364, 431 (non pagare i debiti). — Monza, *id. mss. 1331.* 42 (sequestrare le robe de' mercanti monzesi senza diritto legittimo di credito contro essi), 44 (non pagare i debiti), 94, 98 (vendere merci guaste). — Milano, stat. 1396. VII. 27, 84 (pei religiosi, cui non si fa giustizia sommaria dal loro tribunale e che mancano in generale agli obblighi assunti). — Firenze, *const. camps. ms. cit.* 15 (non pagar i debiti dopo aver fatto scrivere le partite a credito dei creditori sui registri dei banchieri (v. § 13). — Pisa, br. merc. 1305. pag. 86 (pel locatore di botteghe che aumenta in misura indebita il fitto al mercante conduttore).

[18] Piacenza, cit. 357, 364. — Questa incapacità fu rigorosamente mantenuta, pei figli de' falliti, dalle leggi fiorentine: *const. camps. ms.* 1299. 52, 68 — stat. Calimala 1332. I, 83 — stat. populi 1415, lib. III, tract. de cess. et fug. 1, 12, 15; lib. V, 248 — legge toscana 1582 ap. Cantini, *Legisl. tosc.* X, 192. In quest'ultima si ammette però la riabilitazione dei figli per decreto del principe in via di grazia.

---

§ 9. *Condizione degli stranieri.*

Gli stranieri e le leggi mercantili.

Se nelle nostre repubbliche il commercio potè conseguire un grado eminente di sviluppo e di prosperità, nonostante i molteplici ostacoli che sorgevano di continuo ad inceppare i rapporti internazionali, — come il sistema predominante delle rappresaglie, le guerre ispirate solo a gelosia commerciale ed a rivalità nel monopolio del traffico mondiale [1], le interdizioni di commercio usate contro le città nemiche per punirle delle

ribellioni, delle alleanze, delle vittorie, o per servire ad interne fazioni [2] — fattore non ultimo, nè poco rilevante di tale progresso furono le leggi commerciali, le quali da un lato provvidero direttamente a togliere almeno in parte i danni della rappresaglie [3], dall'altro solevano favorire e tutelare gli stranieri in misura maggiore, di quello che avveniva per lo più secondo le leggi civili.

Condizione degli stranieri.

Per gli statuti mercantili gli stranieri trovavano presso i magistrati delle corporazioni, e talora presso magistrati specialmente eletti a questo scopo, protezione e difesa contro ogni molestia e frode dei cittadini [4], aiuto a ricuperare le merci di cui fossero stati derubati e ad ottenerne il risarcimento [5]. Ad essi era permesso in generale l'esercizio del commercio e delle industrie [6], salvo poche restrizioni [7], senza che fosse imposto di regola l'obbligo di iscriversi nella corporazione dei mercanti [8]; essi godevano sempre il beneficio della giurisdizione mercantile [9] e le cause loro doveano essere giudicate in via sommaria, anche in giorni feriali, quanto più presto si potesse, per torre pretesti alle temute rappresaglie [10]; unica limitazione imposta da qualche legge, l'obbligo della cauzione, per assicurare l'assistenza al giudizio e l'obbedienza al giudicato anche sfavorevole [11]. Gli statuti italiani solevano applicare il principio di reciprocità, sia in generale nell'estendere la giurisdizione mercantile [12], sia riguardo ai dazii [13], sebbene non mancassero esempi di perfetta parificazione fra cittadini e forestieri [14]. Queste norme trovavano poi più sicura conferma e più estesa applicazione nelle periodiche fiere e mercati, in occasione dei quali si accordavano non pochi privilegi ai mercanti stranieri che vi accorrevano da ogni paese [15].

Rapporti cogli albergatori.

Non poche prescrizioni contengono gli statuti intorno ai rapporti giuridici fra gli stranieri e gli albergatori, allo scopo di tutelare gli interessi di quelli nelle città ove dimoravano temporaneamente per ragione di traffico, oltre alle regole di polizia, per es. sulle qualità dei viveri

e sulle ore della chiusura serale dell'albergo o taverna, dopo le quali nessuno poteva esservi accolto, se non chi fosse ospite abituale dell'albergo stesso. Gli albergatori dovevano prestar cauzione [16], astenersi da ogni astuzia per attrarre i mercanti al proprio ospizio [17], e da ogni società con altri albergatori, con sensali o banchieri [18]; erano obbligati a custodire con tutta diligenza le merci e le cose depositate, a restituirle integralmente [19], ad aiutare gli ospiti ne' contratti esercitando quasi l'ufficio di sensale [20], senza acquistarne mai le merci per conto proprio, salvochè per un valore molto piccolo e determinato dagli statuti [21].

Contemporaneamente provvedevano all'interesse dei concittadini coll'impedire qualsiasi mercato coi forestieri che non avessero dato prova di possedere in merci od in danaro valori sufficienti a garantire i creditori, e col trattenere presso di sè le persone e le robe degli ospiti sino a completa soddisfazione di quelli [22]. A compenso di queste prestazioni, gli ospiti stessi pagavano agli albergatori una tassa per lo più indicata col nome di *reva* o *ripa* [23], di cui gli statuti determinavano la misura, diversa secondo la quantità delle merci [24]; i soli forestieri doveano prestarla pei contratti fatti o nell'all'albergo o in città, essendone esenti i cittadini, sebbene fossero accolti negli stessi alberghi [25].

Contratto d'ospitalità a Lucca.

A Lucca fra i mercanti e i cittadini si stipulava con forme legali un vero contratto, in cui i primi si obbligavano a valersi sempre d'un medesimo alloggio, quando non vi fossero gravi motivi di mutarlo, i secondi promettevano fornire all'ospite vitto, alloggio, tutte le cose necessarie, ed aiutarlo ne' suoi negozii, ricevendo il pagamento della tassa suddetta indicata col nome di *vendita*. Su questo contratto dà regole precise lo statuto Lucchese delle curie del sec. XIII; qualche cenno si trova negli statuti civili del 1308; i posteriori ne taciono affatto [26]. Tutti i mercanti (salvo gli abitanti del

territorio lucchese e pisano) erano obbligati a stipulare siffatta convenzione; essa si pattuiva espressamente nei modi consueti, p. es. *datione fidei vel osculi,* tacitamente coll'entrare in casa altrui, deporvi le merci, chiedere ed ottenere alloggio. Le frodi e i mali trattamenti usati dall'albergatore, davano diritto a sciogliere il contratto; invece la morte di uno dei contraenti non lo rompeva immediatamente, ma rimetteva in facoltà degli eredi il mantenimento o la cessazione di quello [27]. Tale convenzione, che PERTILE giudica una specie di società, non ha alcun carattere sociale, nè obbliga l'albergatore a partecipare coi suoi capitali ai traffici dell'ospite od a concorrere alle perdite; essa serve soltanto ad assicurare mantenimento ed aiuto allo straniero nella città, ove mancavano od erano almeno molto scarsi i pubblici alberghi. Infatti nel tempo stesso in cui scompare dagli statuti l'obbligo esplicito del patto di ospitalità, si trova menzione degli ospitatori pubblici, soggetti a speciale gabella secondo il numero dei letti di cui locavano l'uso [28].

NOTE.

[1] Di queste guerre porge molti esempi la storia di Firenze, perchè le diuturne lotte, ch'essa dovè sostenere nei primi secoli della sua vita contro i feudatarii ed i comuni indipendenti della Toscana, ebbero essenzialmente un'origine economica, e furono imposte ad essa per necessità d'esistenza, pel bisogno di mantener liberi gli sbocchi indispensabili al commercio ed all'industria, da cui Firenze traeva alimento e vita; anche quando nei tempi successivi la Repubblica continuò a combattere per acquistare il primato e l'egemonia in Toscana, meta principale di ogni sforzo fu la prevalenza economica sui mercati italiani ed esteri, l'abbattimento di ogni città che potesse farle concorrenza commerciale su quelli (TONIOLO, *Dei remoti fattori della potenza economica di Firenze*, cap. III).

[2] PERTILE, *Storia*, I. 260, testo e not. 68. — La storia della Repubblica Veneta offre parecchi esempi di simili interdizioni,

quali furono p. es. decretate nel 1192 contro i Veronesi che turbarono la navigazione dell'Adige, nel 1268 contro gli abitanti della terraferma che rifiutarono di recar soccorso alla capitale in occasione di carestia (MARIN, *Storia civile e politica del commercio dei Veneziani*, III. 275; V. 12); nel 1225 il Doge convocò nella sala del Consiglio tutti i sensali per proibire ogni traffico coi Cremonesi sotto pena d'esilio e confisca dei beni (*Liber Plegiorum*, n. 290, secondo i regesti editi da PREDELLI nell'Archivio Veneto, IV, fasc. I, p. 76 in appendice); così quando la Repubblica di Firenze ricusò di aderire alla lega fra i Veneziani ed il re di Napoli, quelli scacciarono dai loro dominii i mercanti fiorentini e li fecero espellere dalle terre del loro alleato (PÖHLMANN, *Die Wirthschaftspolitik*, p. 13.) Nè diversamente operò anche la curia romana contro i Fiorentini dopo la congiura de' Pazzi ed alla loro volta i Fiorentini medesimi contro i Lucchesi sul principio del sec. XVI. essendosi vietato perfino ogni scambio di lettere ed imposto l'immediato scioglimento di tutte le società commerciali (PÖHLMANN *l. cit.*) — V. pure CIBRARIO, *Dell'economia politica nel Medio Evo*, III. 13.

[3] Pavia, *stat. merc. mss. 1295.* 53. Il Rettore dei mercanti procuri di ottenere dal Rettore del Comune la conferma d'un antico decreto, che se alcun Pavese fosse chiamato ed andasse in altra città ad occupare l'ufficio di Podestà, non gli si dovesse dar poi licenza d'usar rappresaglie pei danni subiti in tale occasione. — Ivi, 68,75. I capi della corporazione nominino arbitri per regolare le rappresaglie colle altre città di Lombardia. — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 585, 601; *stat. mss. 1346.* I. 51; *id. 1401.* I. 66. I consoli dovevano giurare che provvederebbero a far cessare le rappresaglie mediante accordi colle città vicine. — Monza, stat. civ. p. 9 t. e 52. Ogni domanda di rappresaglie dev'esser notificata alla corporazione dei mercanti, lasciandole agio e tempo di porvi riparo. — Firenze, *stat. merc. mss. 1393.* II. 16. Se alcuna città rifiuti di prorogare i termini di tregua nelle rappresaglie pendenti e di toglierle affatto con vicendevoli accordi temporaneamente, sarà interdetto assolutamente ai Fiorentini il commercio cogli abitanti di essa. — Giova notare però che non di rado i mercanti erano esenti dalle rappresaglie per espresso privilegio concesso dai principi o pattuito negli accordi internazionali; di ciò sono riferiti parecchi esempi presso CIBRARIO (*op. cit.* I, 284) e PERTILE (*Storia*, I, p. 254 a 260, not. 49, 58, 67). In alcune città, come a Bologna, esse erano sospese in occasione di fiere e mercati (stat. 1245 a 1267. VII, 17 b; XI. 76). — Inoltre gli statuti dei mercanti, come parecchi statuti civili, sancirono per chi desse occasione a rappresaglie con frodi od altri atti illeciti, l'obbligo

preciso di risarcire tutti i danni sofferti dai suoi concittadini. Cfr. Piacenza, st. ant. merc. 1321. 82 a 84, 436, 528. — Monza, *id. mss. 1331.* 31, 35. — Milano, id. 1396. VII. 80, 81, 109. — Roma, id. 1317. p. 18. — Firenze, stat. populi 1415. IV, tract. cons. art. e mercat. 22. — Lucca. stat. civ. 1539. II. 145. — Siena, stat. merc. 1644. 103.

[4] Magistrati e persone specialmente designate per assistere i forestieri si trovano a Venezia e Messina: PERTILE, *Storia*, III. 164, n. 12. — Piacenza, stat. cit. 58. Chi impedisce ai forestieri il libero transito per le strade del distretto è punito coll'esclusione da tutti gli ufficii della corporazione. — Brescia, stat. merc. 1429. 13. È vietato sotto pena di multa appropriarsi le robe dei forestieri con danno del Comune e dei mercanti. — Const. Siciliane (ap. PERTILE, *l. cit.* not. 11). Chi tenta frodare colla vendita di merci guaste o coll'uso di pesi e misure false, sia punito più gravemente, se l'ingannato è un forestiero.

[5] Verona, stat. merc. 1318. I. 76. — Piacenza, id. 1321. 81, 435. — Monza, *id. mss. 1331.* 30. — Milano, id. 1396. VII. 80. — Bergamo, id. 1457. 38.

[6] Gli statuti di Piacenza (st. cit. 462, 569) e di Milano (st. 1396. III. 7) danno facoltà agli stranieri d'esercitare le industrie, e li esentano per alcuni anni dal pagamento delle tasse. — Licenza esplicita di commerciare accordano gli statuti di Milano (st. 1396. VII. 11) e di Parma (st. civ. 1494. p. 74, 160), questi ultimi con obbligo di cauzione; piena capacità pei contratti di cambio concedono le ordinanze dei cambi di Bologna (1569) e Bergamo (1591). — Roma, stat. merc. 1317, p. 32. La *diffidatio,* od interdizione di traffico, pronunciata contro cittadini d'altro comune, non impedisce la piena validità dei contratti mercantili conchiusi in Roma dagli stranieri appartenenti a quel Comune. — Solo negli statuti de' mercanti di Verona (1318. III. 28, 43, 45, 80, 81) si legge un assoluto ed espresso divieto sia pei forestieri di trafficare ed acquistare merci a scopo di lucro e di rivendita, sia pei cittadini di stipulare con quelli alcuna società mercantile fuori dei tempi fissati per le fiere periodiche. Questo rigore si può riconoscere anche in altre prescrizioni di quegli statuti, ugualmente censurabili perchè poco conformi ai veri bisogni ed agli interessi del commercio, e costituisce un carattere peculiare di essi che deriva forse dalla minore indipendenza, di cui godeva, a paragone di altre città ordinate a Comuni liberi, la corporazione dei mercanti in Verona sotto il dominio degli Scaligeri, e di cui si ha una prova nell'essersi attribuita a questi principi la qualità di potestà perpetuo de' mercanti (cfr. § 1, not. 36).

[7] Alcune leggi vietano agli stranieri la vendita al minuto, p. es. Pavia, *stat. merc. mss. 1295.* 153; Piacenza, id. 1321. 384; Roma, id. 1317, p. 46. — Altre la permettono a chi paga le imposte del Comune ed eseguisce tutte le prestazioni dovute ad esso, escludendo in tal modo gli stranieri solo relativamente, quando non partecipino a questi oneri, p. es. Pisa, br. cur. merc. 1305. 2, 109; id. 1321. 4, 109; Lucca, stat. civ. 1308. III. 116. — A Venezia ed a Firenze limitavasi ai soli cittadini la capacità d'esercitare il commercio marittimo; gli statuti genovesi dell'ufficio di Gazaria ed i bandi lucchesi del sec. XIV introdussero qualche restrizione per le società commerciali fra cittadini e forestieri (Pertile, *Storia*, III, p. 112, not. 59, e p. 168, not. 27. — Pöhlmann, *Die Wirthschaftspolitik*, 126, 127).

[8] Simile obbligò si legge solo negli statuti seguenti: Piacenza, cit. 405, 588. — Cremona, stat. merc. 1388. 3, 4. — Pisa, Breve pis. Comunis 1286. I. 157.

[9] Padova, *stat. Carraresi mss.* II. 2 fol. 80 *t.* (decreto 1352). — Piacenza, *st. mss. merc. 1401.* I. 41. — Firenze, *cost. camps. ms. 1299.* 84 (cfr. Lastig, *Entwickelungswege*, p. 264, 409). — Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 4. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 12; id. 1610. II. 13. — Cremona, stat. merc. 1388. 79. I cittadini condannati in giudizio come debitori di qualche straniero dovranno pagare al creditore anche le spese dell'alloggio prolungato per causa del processo. — Brescia, stat. merc. 1429. 88. I forestieri potranno anche chiamare a propria difesa i procuratori forensi, il che è vietato di regola ai cittadini, fatta eccezione pei minori, per le donne, ecc. (V. § 21). — Ferrara, st. civ. 1566. VIII. 2. Quando la causa del debito non sia commerciale, p. es., se si riferisca ad acquisti fatti a scopo di consumo, ai soli mercanti stranieri è lecito citare i loro debitori innanzi al foro commerciale, ed i commercianti ferraresi non godono tal privilegio. — Roma, stat. merc. 1317. p. 10, 32. La giurisdizione mercantile dura e si mantiene nonostante la *diffidatio* o interdizione di commercio, pronunciata contro le città cui appartengono i forestieri.

[10] Como, stat. consulum 1281. 31, 42. — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 300, 653: *idem mss. 1346.* II. 7; *id. 1401.* III. 17, 18. — Milano, stat. 1396. I. 263; VII (merc.) 80. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 2. — Pisa, breve pis. Communis. 1286. I. 33; br. cur. merc. 1305. 13; id. 1321. 15. — Cfr. gli Statuti d'Aosta ed il decreto d'Aimone principe di Savoia, cit. ap. Pertile, *Storia*, III. 164. not. 10. — A Firenze, com'è noto, la causa principale, che indusse le arti maggiori a riunirsi al principio del sec. XIV nell'Università della Mercanzia, fu il proposito di accelerare la procedura giudiziaria mediante l'accordo delle Arti, e di render più certa e sicura l'e-

secuzione delle condanne, per evitare che un forestiero creditore, a cui non si fosse resa pronta giustizia, ottenesse dalla sua patria lettere di rappresaglia contro i Fiorentini. Quindi la competenza giudiziaria dell'Ufficiale della Mercanzia si estese anzitutto alle cause che presentavano appunto questo pericolo, perchè vi erano interessati non solo cittadini, ma anche forestieri, ed a lui fu affidata la cura di provvedere a tutte le rappresaglie (LASTIG, *Entwickelungswege*, p. 268 e seg. — Generalis balia circa officium Mercantiae del 1309, ap. LASTIG, *op. cit.*, p. 416 e seg. — *Stat. mercant. mss. 1393*. II. 1). — Anche nei trattati che la Repubblica di Firenze stipulò con Siena nel 1403 e con Genova nel 1413, ciascuna di queste città si obbligò a far celere ed imparziale giustizia ai cittadini delle altre. (PÖHLMANN, *op. cit.*, p. 134, not. 4).

[11] Pavia, *st. merc. mss. 1295*. 210. — Monza, *id. mss. 1331*. 8. — Padova, *stat. Carraresi mss.* II. 2 (decreto 1352); stat. 1420. I. 5. — Verona, stat. merc. 1318. II. 54. — Bologna, id. 1509. 29; id. 1550. 30. — Firenze, *const. camps. mss. 1299*. 95; stat. Calimala 1332. I. 41; *stat. merc. mss. 1393*. II. 25. — Pisa, br. cur. maris 1343. 9. — Lucca, st. merc. cit. L'obbligo della cauzione è sancito pel solo caso in cui il cittadino convenuto citi alla sua volta l'attore in riconvenzione, allegando qualche credito proprio.

[12] Como, stat. consulum 1281. 31, 42. — Pavia, *stat. merc. mss. 1295*. 211. — Piacenza, id. 1321. 595. — Monza, *id. mss. 1331*. 6, 10. — Cremona, id. 1388. 68 — Milano, stat. 1396. III. 9; VII (merc.) 31, 103; stat. civ. 1502. 179 (ov'è prescritto che anche nei giudizii civili si applichi il principio della reciprocità, e quando non si conosca la legge applicata ai Milanesi nel paese straniero, s'interroghino gli abati de' mercanti o due buoni uomini scelti fra questi). — Brescia, stat. merc. 1429. 43. — Bergamo, id. 1457. 16. — Modena, st. civ. 1327. III. 126; id. 1545. II. 81. — Bologna, stat. merc. 1509. 29; id. 1550. 30. — Pisa, breve pis. Comunis 1313. I. 243. Nessuno straniero potrà commerciare in Pisa, se nella sua città il commercio è interdetto ai Pisani. — Gli statuti citati di Como e Bologna stabiliscono che in caso di dubbio si sostituisca alla reciprocità l'uguaglianza di diritto, e si renda ragione ai forestieri come ai cittadini. — Veggansi gli altri statuti citati ap. PERTILE, *Storia*, III. 172 not. 48.

[13] Verona, stat. merc. 1318. I. 57, 60. — Pavia, *id. mss. 1295*. 146. — Piacenza, id. 1321. 369, 595. — Milano, id. 1396. VII. 103. — Parma, st. I. 1255. p. 95; st. II. 1266. p. 171. — Genova, stat. civ. 1498. IV, 40. — Pisa, l. cit. — Roma, st. merc. 1317, p. 26.

[14] Piacenza, stat. ant. merc. 1321, 16, 17. I termini concessi al debitore moroso pel pagamento del debito sono uguali pei cittadini e pegli stranieri. — Veggasi riguardo alla provvigione da pagare ai sensali, § 11, not. 35. — Secondo alcune convenzioni del sec. XV, i Fiorentini erano trattati dai Lucchesi nelle loro città come i proprii cittadini, e li trattavano ugualmente (PÖHLMANN, *op. cit.* 132, not. 3).

[15] PERTILE, *Storia*, II, p. 518, n. 363; p. 521. — ROSCHER, *Nationalökonomik des Handels*, § 22, not. 14, 15.

[16] Verona, stat. merc. 1318. I. 7, 13; III. 18. — Monza, *id. mss. 1331*. 80. — Lucca, stat. civ. 1308. I. 15. — Firenze, stat. Calimala 1332. II. 11. — Gli statuti di Verona cit. (III. 9) e quelli di Milano (1396. III. 9) non ammettono che i cittadini ad esercitare la professione di albergatori; gli statuti lucchesi (1308. III. 117) concedono tale facoltà anche ai forestieri.

[17] Parma, stat. I. 1255, p. 182, 332; st. II. 1266, p. 197. — Piacenza, st. ant. merc. 1321. 280, 282, 632.

[18] Parma, stat. I. 1255, p. 182 (società con albergatori). — Piacenza, st. cit. 280, 288 (società con sensali e con banchieri). — Venezia, *capitolare de' consoli de' merc. mss.* n. 32; Piacenza, cit., 579. Gli albergatori non possono esercitare l'ufficio di sensale. — Pisa, breve cur. merc. 1305 p. 94, 100. Ai *fundacarii* od albergatori e custodi de' pubblici magazzini era proibito esercitare il traffico, perchè avevano qualità di ufficiali pubblici, impiegati e ministri della curia dei mercanti.

[19] Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 289, 290; *stat. mss. 1346*. III. 82; *id. 1401*. II. 106. — Lucca, stat. civ. 1308. I. 15.

[20] Lucca, stat. cit. — Verona, stat. merc. 1318. III. 24. Gli albergatori debbono far conoscere agli ospiti le consuetudini della città, e rispondono delle multe in cui quelli incorressero, ignorandole per colpa loro. — Quindi negli statuti albergatori e sensali sono di frequente nominati insieme, prescrivendosi agli uni ed agli altri contemporaneamente di far osservare determinate norme giuridiche: Piacenza, st. ant. merc. 1321. 273 — Monza, *id. mss. 1331*. 45, 52, 57, 119 — Bergamo, id. 1457. 51 — Pisa, breve pis. com. 1286. I. 60; breve fundacariorum compreso nel br. curiae mercat. 1305. — In talune leggi si trova anche imposto agli albergatori di tener nota in uno speciale registro dei contratti cui assistevano, come vedremo pei sensali (§ 11, n. 29): Verona, stat. merc. 1318. III. 18 — Pisa, br. mercat. 1305. pag. 94 — Firenze, stat. Calimala. II. 19.

[21] Verona, st. cit. III. 15, 16. — Piacenza, st. cit. 210, 273, 274. — Monza, *stat. merc. mss. 1331*. 72.

[22] Verona, cit. III. 18. — Piacenza, st. cit. 277, 278; *stat. mss. 1346*. III. 83; *id. 1401*. II. 107. — Monza, *cit. mss.* 94. Gli albergatori rispondono de' vizii delle merci vendute nel loro ospizio. — Roma, st. merc. 1317, p. 10.

[23] Questo nome s'usa anche per designare dazii di qualsiasi specie: Milano, Liber consuetudinum 1216, rubr. 32; Modena, stat. 1327. I. 125. — Cfr. Rezasco, *Dizion. del linguaggio ital. storico ed amministrativo*, s. v. *Raba, Reva, Ripa*, p. 901, 979.

[24] Verona, st. merc. 1318. l. cit. — Pavia, *id. mss. 1295*. 42. — Piacenza, id. 1321. 293, 333, 389, 415, 456; *id. mss. 1346*. III. 86. — Monza, *id. mss. 1331*. 45. — Milano, stat. 1396. III. 9. — Lucca, stat. civ. 1308. III. 117. — Parma, stat. I. 1255. 96. Il principio della reciprocità vale anche per la misura della *reva*, dovendo i forestieri pagarla in Parma in quella proporzione, in cui i Parmensi la pagano nelle città loro. — Bologna, stat. 1245-1267. VIII. 26*a*. I mercanti devono denunciare ai loro ospiti i contratti che stipulano, affinchè non siano privati della *reva* cui hanno diritto. — A Pisa il compenso dovuto ai pubblici fundacarii chiamasi *rieva* o *casatico* (breve cur. mercat. 1305. 37, 50, p. 99, 106; id. 1321, 46, 52). — Antichissimo esempio della parola e della cosa, di cui si parla in questa nota, è il documento pubblicato nei Monum. hist. pat., Chartarum t. I, n. 1516, nel quale i consoli del Comune e quelli de' mercanti di Vercelli concedono nell'a. 1165 ai creditori del Comune, per pagamento di certe somme prestate a questo, *medietatem reve pro hospitio et pro foco, vino, sale et lucerna*, impongono cioè a tutti i mercanti d'albergare presso questi creditori e di pagare ad essi metà della *reva*, l'altra metà spettando ai consoli: solo dopo soddisfatte le ragioni di quelli, i mercanti racquisteranno la facoltà d'alloggiare dove vogliono.

[25] Parma, stat. I. 1255, p. 96. — Bologna, stat. 1245 a 1267. VIII. 26*a*. — Pavia, *stat. merc. mss.* 1295. 42. Non si dà *reva* da alcun mercante di Pavia per cose vendute ad alcun cittadino pavese, e specialmente non si dà in alcuna fiera della città. — Piacenza, stat. merc. 1321. 291, 389. — Milano, id. 1396. VII. 82. — Pisa, breve. 1305, p. 106.

[26] Nella nota lapide dell'a. 1111, ov' è inciso il giuramento dei cambiatori e speciarii di Lucca, si legge la promessa di non usare alcuna frode o furto, sia nella corte di S. Martino, sia nelle case ove gli uomini sogliono essere ospitati; queste parole sembrano provare che le memorie del contratto d'ospitalità risalgono a tempi molto remoti, anteriori anche al citato documento Vercellese (not. 24). Veggasi il testo dell'iscrizione, riferito eziandio da Bonaini, *Appunti per servire alla bibliografia degli Statuti italiani*, p. 105.

[27] Gigliotti, *Della legislazione lucchese* nelle *Memorie e docum. per servire alla storia di Lucca*, vol. III, parte II, p. 178 e seg. — Pertile, *Storia*, IV. 643.

[28] Gabella degli Ospitatori (a. 1334, 1372). Cfr. l'*Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, vol. II, p. 66.

---

§ 10. *I marchi di fabbrica. Gli ausiliarii del commerciante.*

Marchi di fabbrica.

L'uso dei marchi di fabbrica, *signum, bulla, marca* [1], fu nel commercio medievale assai frequente, e talora eziandio imposto dagli statuti od a tutti i mercanti in generale [2] o per certe merci [3]; essi doveano esser notificati e registrati presso la corporazione dei mercanti [4], e venivano talora iscritti nel libro stesso della matricola di questa [5]; era proibito d'usar segnali analoghi a quelli già registrati, o di mutare i segnali consueti in modo da portar confusione nei preesistenti [6].

Ausiliarii dei mercanti.

Sugli ausiliarii de' mercanti gli statuti offrono scarse e poco precise notizie, nonostante il gran numero di fattorie e di succursali istituite dai commercianti italiani all'estero; la causa di ciò deve ricercarsi probabilmente nel fatto, che essi occupavano di rado la posizione di ministri stipendiati e semplici locatori d'opera, ed assumevano piuttosto il carattere di veri soci, partecipi degli utili e delle perdite, responsabili in caso di fallimento delle obbligazioni del principale. In mezzo ai molti rischi del commercio, non essendo le applicazioni della divisione del lavoro così estese come ai dì nostri, i commercianti trovavano più conveniente l'aumentare il numero degli associati corresponsabili, rinunciando a loro beneficio ad una porzione degli utili eventuali, invece di avere ausiliarii salariati con funzioni prestabilite che po-

tessero pretender la mercede, anche quando non vi fosse alcun lucro, cogli stessi diritti di ogni altro creditore.

Statuti di Piacenza. Discepoli.

Negli statuti di Piacenza si ha frequente menzione dei *discipuli,* ma questo nome non si riferisce agli assistenti di negozio de' commercianti, bensì agli apprendisti, che attendevano ad imparare le arti manifattrici per esercitarle più tardi col grado di maestri. Essi dimoravano talora col principale e dovevano inscriversi nella corporazione, pagandovi la regolare tassa di entrata [7].

Statuti di Firenze. Compagni e discepoli.

A Firenze negli statuti delle varie Arti e della Mercanzia si distinguono due gradi di persone subordinate ai maestri, i compagni stretti per lo più con vincolo sociale e designati anche col nome di fattori, i discepoli che dopo un determinato tirocinio potevano ottenere iscrizione nell'arte in qualità di maestri, con una tassa di matricola minore dell'ordinaria; gli uni e gli altri erano soggetti a particolare vigilanza degli ufficiali della Mercanzia, sopratutto per evitare che i principali potessero subire qualsiasi danno per il loro operato [8].

Statuti di Bologna. Istitori.

Gli statuti bolognesi parlano in generale di fattori e garzoni, e più precisamente degli institori in una rubrica che porta appunto questo titolo, manca nella riforma del 1509 e fu introdotta nella compilazione posteriore del 1550. Essa prescrive specialmente le formalità necessarie per conferire il mandato institorio, e dispone che i ministri inviati dai commercianti fuori di città a trafficare per conto loro, dovessero far registrare dal conservatore delle scritture (archivista della corporazione) la regolare e solenne procura di cui erano forniti; se nol facessero, restava libera la scelta ai terzi contraenti di mantenere od annullare gli atti compiuti da quelli, sicchè potevano sempre preferire il partito più utile ai proprii interessi. Anche la revoca doveva farsi in forma pubblica e annunciarsi ai clienti stranieri per liberare il mandante da ogni responsabilità. Giova notare però che, oltre gli statuti bolognesi, anche altri più antichi prescrivono la registrazione del mandato ne' libri della corporazione [9].

In generale gli ausiliarii avevano obbligo di rendere conto esatto della gestione [10], rispondevano col principale verso i suoi creditori ed in caso di fallimento erano compresi nel bando a lui inflitto [11]; essi potevano anche firmare cambiali pel loro mandante [12] e rappresentarlo innanzi ai tribunali [13]. Reciprocamente questi era obbligato verso i terzi per gli atti compiuti dagli ausiliarii [14], ed i loro rapporti giuridici erano sempre soggetti alla giurisdizione mercantile [15].

NOTE.

[1] La voce *bulla* si trova negli statuti di Parma (st. II. 1266 a 1304. p. 157), Pavia (*stat. merc. mss.* fol. 83, riforma dell'anno 1310), Piacenza (id. 1321. 121), Cremona (stat. merc. 1388. 1, 59). — La voce *signum* si legge negli statuti di Como (stat. Novocomi 1296. 63), Pavia (loc. cit. e stat. merc. 1368. 3), Piacenza (cit. 192, 358), Monza (*st. merc. mss. 1331.* 63), Milano (st. merc. 1396. VII. 93), Verona (st. merc. 1318. III. 82), Cremona (stat. merc. loc. cit. e 96, ne' quali testi s'usa pure talvolta la parola *marcha*), Brescia (st. merc. 1429. 74), Bergamo (id. 1457. 55), Pisa (br. cur. merc. 1305. 46, 47; id. 1321. 1, 50, 79).

[2] Cremona st. merc. 1388. 1. — Milano, id. 1396. VII. 93. — Bergamo, id. 1457. 55.

[3] *a*) Tele, panni, tessuti: Piacenza, st. cit. 121, 192, 236, 498, 503 — Monza, *cit. mss.* 63 — Cremona, stat. merc. 1388. 59 — Bergamo, id. 112 (decreto del potestà dell'a. 1562); *b*) anelli e lavori d'argento e d'oro: Como, stat. Novocomi 1296. 63 — Piacenza, cit. 358, 512 — Cremona, st. civ. 616 — Bergamo, st. civ. 1491. VII. 176 — Milano, stat. 1502. 127; *c*) armi: Parma, st. II. 1266 a 1304. p. 205 — Firenze, stat. populi 1415. III. 143.

[4] Parma, st. II. cit. p. 157. — Piacenza, st. cit. 512. — Pavia. stat. merc. 1368. 3. — Cremona, st. merc. 2. — Bergamo, st. civ. loc. cit.; st. merc. 55 e 112 (decr. cit.). — Milano, stat. 1502. 127.

[5] Così prescrivono gli statuti de' mercanti di Pavia (l. cit.) e di Cremona (cap. 1); nel codice degli statuti di Monza si conservano ancora alcuni di questi marchi, composti per lo più colle lettere de' cognomi de' mercanti variamente aggruppate a capriccio.

[6] Parma, stat. II. 1266. p. 205 (sotto pena di multa). — Pavia, *stat. merc. mss.* fol. 83, an. 1310; id. 1368. 8. — Verona, id. 1318.

III. 82. — Piacenza, id. 1321. 503; *id. mss. 1346*. III. 8; *id. 1401*. II. 86 (multa e rimozione da ogni ufficio). — Cremona, id. 1388. 1, 2, 96 (multa e confisca delle merci bollate). — Milano, id. 1396. VII. 93 (multa). — Brescia, id. 1429. 74 (id.). — Bergamo, id. 1457. 98. — Firenze, stat. Calimala 1332. II. 40 (multa).

[7] Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 61, 126, 420, 462, 568.

[8] Firenze, *const. camp. mss. 1299*. 63, 88; stat. Calimala 1332. I. 67; *stat. merc. mss. 1393*. II. 1 e III. 8; stat. populi 1415. lib. III. tract. cess. et fug. 14. — Secondo gli statuti della Mercanzia testè citati, in alcune Arti indicate esplicitamente la dichiarazione verbale del maestro bastava a provare la qualità di discepolo o di fattore, per le altre era necessaria qualche prova scritta o qualche altro indizio sufficiente. Gli statuti del popolo, nel trattare della procedura di fallimento, dichiarano che si consideravano fattori e discepoli quelli che davano prova di possedere questa qualità con documenti pubblici, coll'iscrizione nei registri della ditta per la quale operavano, o con qualsiasi scritto privato da cui apparisse la facoltà d'agire pel principale.

[9] Roma, id. 1317. p. 22. — Cremona, stat. merc. 1388. 4. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 17; id. 1610. II. 19. Tale prescrizione è data a Lucca per tutti gli ausiliarii in generale, a Roma ed a Cremona in particolare per gli stranieri trafficanti in nome d'altri con mandato espresso. — Anche le ordinanze dei cambi di Bologna (1569) e Bergamo (1591) impongono ai mercanti di denunciare ai consoli la nomina e la revoca de' loro institori.

[10] Lucca, stat. civ. 1308. IV. 47. — Firenze, *const. camps. mss. 1299*. 88; stat. Calimala 1332. I. 67, 68; stat. populi 1415. lib. III. tract. cess. et fug. 15. — Genova, stat. civ. 1498. IV. 53; id. 1589. IV. 12.

[11] Cremona, stat. merc. 1388. 109. — Milano, id. 1396. VII. 53. — Brescia, id. 1429. 96, 100. — Firenze, *const. cit.* 87; stat. populi 1415. lib. III. cit. 14. — Genova, stat. civ. 1589. IV. 7.

[12] Bologna, stat. civ. 1454. 43; ordinanza de' cambi 1569. — Bergamo, id. 1591 (cit. anche ap. Pertile, *Storia*, IV. 654. not. 103). — Alcune decisioni della Rota di Genova confermano tale capacità cambiaria degli ausiliarii (cfr. Biener, *Wechselrechtl. Abhandlungen*, p. 121).

[13] Bologna, stat. merc. 1509. 12, 30. Fattori e garzoni possono comparire in giudizio pel loro principale nelle liti relative alle cose dell'arte con procura notarile. — Ivi, id. 1550. 12, 31. Invece dell'atto notarile, basta una procura scritta dal maestro; chi non l'ha, presti cauzione per la successiva ratifica da parte di questo.

[14] Roma, id. 1317. p. 21. — Cremona, st. cit. 4; *st. mss. drappieri* 1421. 17. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 46; stat. civ. II.

110. — Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 15. — In due contratti sociali genovesi del sec. XII (Monum. hist. pat. Chartarum II. n. 446, 701, an. 1157. 1158), l'accomendatario che riceve i capitali promette all'accomendante di rispondere per l'operato dell'agente che invia oltre mare, invece di recarvisi egli stesso a trafficare con quel capitale. — Ai rapporti fra mercanti ed ausiliarii, *famuli*, si riferisce una delle poche disposizioni relative al diritto commerciale, che si trovi negli statuti medioevali della Sicilia; gli statuti di Girgenti del 1319 (cap. 16) dichiarano, che se un mercante prepone un servo ad un suo magazzino, le ricevute rilasciate da questo per le merci consegnate dal debitore hanno pieno valore, come fossero firmate dal principale, e possono esser suggellate dal servo col suggello del padrone (BRÜNNECK, *Siciliens Mittelalterliche Stadtrechte*, Einleit., p. XLV: testo, p. 228: System. Darstellung, p. 187.

[15] Roma, stat. merc. 1317. p. 53. — Cremona, id. 1388. 68. — Brescia, id. 1429. 43. — Bergamo, id. 1457. 16. — Firenze, *const. camps. mss.* 46, 60, 87; stat. Calimala 1332. I. 93; stat. populi 1415. IV. tract. cons. art. mercat. 19. — Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 4, 15.

---

§ 11. *I sensali.*

Importanza dei sensali.

Fra le istituzioni attinenti al diritto commerciale, di cui tutti gli statuti trattano diffusamente, sono senza dubbio i sensali, i quali ebbero invero grande importanza, sia perchè nel rapido incremento del commercio l'opera loro era assai proficua per agevolare le contrattazioni, sia perchè, sparita ogni traccia dell'antico disprezzo dei Romani, quale apparisce nel noto frammento del Corpus Iuris (Dig. L. 14. un.), essi conseguirono anzi carattere di pubblici ufficiali, degni di piena fede in giudizio, e surrogarono utilmente i notai nel redigere, registrare ed accertare i contratti, senza le lunghe e moleste formalità di cui era circondato il ministero di quelli. Le più antiche memorie di sensali che io abbia finora trovato

negli statuti italiani, appartengono alla seconda metà del sec. XIII [1].

Condizione dei sensali.

I sensali costituivano in parecchie città una corporazione con proprii capi [2], non ammettendosi ad esercitare codesto ufficio chi mancasse dei requisiti legali [3]; alcuni statuti ne limitano il numero [4], altri dichiarano obbligatorio pei mercanti l'uso di quelli e vietano di stipulare qualsiasi contratto senza il loro ministero [5]. Per quanto riguarda le minute prescrizioni con cui si tentava assicurare l'onestà, la perizia, l'imparzialità dei sensali, si hanno notevoli analogie fra gli statuti italiani e le leggi più recenti, analogie che dopo un'esperienza di più secoli possono in parte dimostrare la corrispondenza di tali norme ai bisogni generali del commercio, e l'opportunità di mantenerle senza gravi alterazioni.

Denominazioni diverse.

Codesti intermediarii s'indicano nelle varie città italiane con nomi diversi, — alcuni usati promiscuamente dappertutto come le forme latine *mediator* [6] e *sensalis* [7], e la forma greca *proxeneta* [8], con tutte le loro varianti; — altri nomi invece più frequenti in qualche regione determinata, come *maloserius* o *marosserius* negli statuti lombardi [9], *messetus* nei veneti [10] — altri infine d'uso affatto limitato e locale [11]. Dal confronto di queste voci e dei varii sensi in cui furono usate talune di esse (v. not. 6, 8), si può forse rilevare una certa relazione logica fra i due concetti] di sensale e di fideiussore, probabilmente dipendente da ciò che riesce più agevole e naturale immaginare un intermediario, il quale, dopo aver cooperato all'accordo delle parti, risponda anche per l'esecuzione del contratto, che non considerarlo affatto indipendente ed estraneo a questa.

Requisiti.

Ad ottenere l'ufficio di sensale era necessaria la cittadinanza, od almeno la dimora in città colla famiglia da più anni [12], la buona fama, per cui erano esclusi i falliti ed i falsarii [13], infine certo limite d'età [14]; chi

aspirava a tale ufficio doveva essere approvato dai consoli o dai capi dell'arte [15], prestar giuramento di leale esecuzione de' proprii doveri [16], dar cauzione per fideiussori [17]. Di queste cautele, giuramento, cauzione, si prescriveva talora l'annua rinnovazione per mantenerne l'efficacia, o per tener desta la vigilanza dei capi della corporazione sui sensali medesimi s'imponeva a questi l'obbligo di riportarne ogni anno una nuova conferma [18]. I loro nomi venivano iscritti sui registri mercantili o sopra altri libri a ciò specialmente destinati [19].

Divieti.

Era proibito ai sensali aver società coi commercianti [20], trattare il commercio ed anche singole operazioni per conto proprio o per conto altrui, sia con bottega propria, sia fuori di questa, in generale aver qualsiasi interesse ne' contratti cui prendevano parte [21]; dovevano astenersi dai contratti illeciti, massime usurarii [22], o relativi a merci guaste o di cattiva qualità, come pure quando i debitori fossero di dubbia solvenza [23]. Alcune leggi vietano assolutamente le associazioni fra i sensali; altre permettono con qualche limitazione nel numero dei soci e prescrivono la forma pubblica per l'atto sociale [24]; erano affatto proibite le società con albergatori (v. § 9, not. 18).

Obblighi.

Di fronte a questi obblighi negativi altri doveri positivi erano imposti ai sensali: trattare onestamente senza abbandonare i negozii già iniziati ed agire imparzialmente per entrambe le parti [25], tener segreto il nome de' contraenti fino alla conclusione del contratto [26], ed in quel tempo soltanto riunire le parti e metterle una in presenza dell'altra [27], facendo prestare la caparra per assicurare l'irrevocabilità del contratto [28]. I sensali dovevano annotare tutte le convenzioni stipulate per mezzo loro in apposito registro entro un breve termine dal compimento di esse [29], e denunciare alla corte dei mercanti o ad altro pubblico ufficio tutti i contratti a credito di valore superiore a certi limiti; lo scopo di codesta

denuncia era per lo più finanziario, e si dichiara talora esplicitamente che essa viene prescritta per evitare che le merci possano sfuggire ai dazii, ed i contratti alle tasse stabilite [30]. Anche pei sensali pena ordinaria nelle contravvenzioni era la multa, e quando non bastasse, l'interdizione dall'ufficio [31].

Credibilità. Alle dichiarazioni orali e scritte dai sensali si accorda piena fede in giudizio, o tutto al più si richiede la conferma mediante giuramento del sensale, o del mercante a cui la prova deve riuscir utile. Nella maggior parte degli statuti si dichiara sufficiente la testimonianza del sensale, derogandosi espressamente o tacitamente alle regole ordinarie di procedura, per le quali non bastava un solo testimonio a far piena prova [32].

Provvigione. Tutte le leggi fissano la provvigione dovuta ai sensali in misura proporzionale all'importanza dei contratti [33], minacciandosi pene severe, come grosse multe od anche insieme a queste l'interdizione dall'ufficio, a chi domandasse o ricevesse più della tariffa [34]; questa mercede era pagata in misura uguale dai cittadini e dai forestieri [35] e costituiva un diritto dei soli sensali membri della corporazione [36]. A conservare poi il carattere d'imparzialità conveniente a pubblici ufficiali era stabilito per lo più che ciascun contraente ne pagasse la metà dopo la conclusione del negozio [37]. Veggansi in nota alcune singole disposizioni notevoli intorno alla provvigione spettante ai sensali [38].

NOTE.

[1] Qualche traccia di sensali trovasi già negli statuti civili di Bologna dal 1245 al 1267 (I. 16) e negli statuti di Parma nel 1255 (p. 331, 480); a Venezia si hanno leggi promulgate dal Maggior Consiglio negli anni 1266, 1263 per regolare l'esercizio della senseria (Thomas, *Capitolare dei Visdomini al fontego dei Tedeschi*, pagg. XXII e 3); a Lucca l'arte de' sensali era così numerosa e

prospera nel 1275 da formare un proprio statuto, che fu pubblicato da Bini, *I Lucchesi a Venezia*, p. 345. Parecchie norme sulla mediazione si leggono nel breve del Comune Pisano del 1286 (I. 163), negli statuti de' mercanti di Pavia del 1295, nel constituto de' banchieri di Firenze del 1299; anche quelle contenute negli statuti antichi de' mercanti di Piacenza, per i quali la data apparente della compilazione è il 1321, senza dubbio appartengono ad un tempo più remoto, p. es. il cap. 324 ha un'aggiunta che conserva la data 1275, sicchè il testo può riputersi di data anteriore. Si noti poi che questi ultimi fanno anche menzione dei contratti di cambio conchiusi per mezzo dei sensali, sicchè non sarebbe esatta l'affermazione di Biener, le più antiche memorie dei sensali di cambio in Italia esser dato dal constituto fiorentino suindicato (*Wechselrechtl. Abhandl.* p. 119).

[2] Verona, stat. merc. 1318. III. 66. — Lucca, stat. 1275 cit. — Pisa, breve curiae maris dal 1298 al 1305. 44. — Firenze, stat. Calimala 1332. II. 1. — Pesaro, stat. civ. 1531. IV. 53. — Anche a Venezia i sensali erano riuniti in una *scuola* che aveva la sua sede nella chiesa dello Spirito Santo, come fa fede il cronista Malipiero nella cronaca pubblicata nell'Arch. Stor. It. (ser. I, vol. VII); cfr. Manin, *Della Veneta Giurisprudenza*, p. 58, 54. — In alcune città, come Lucca, Verona, Venezia, Padova (*stat. Carraresi mss.* III. 11. fol. 190. an. 1360), Pesaro, per mantenere fra tutti i sensali dell'arte l'uguaglianza de' guadagni, era prescritto che ciascuno mettesse in comune la provvigione riscossa, e il denaro si ripartisse per cura dei capi dell'arte ugualmente fra tutti.

[3] Pisa, br. pis. comunis 1286. I. 163; br. cur. merc. 1305. 113; br. cur. maris, cit. 92. Chi esercita l'ufficio senz'autorizzazione sia denunciato al giudice del maleficio per essere punito criminalmente; i sensali dell'arte portino sempre un anello coi simboli stabiliti dai consoli per farsi riconoscere dai mercanti. — Firenze, *const. campsor. mss. 1299.* 47. Saranno puniti con multa il sensale non iscritto ed il mercante che si vale dell'opera sua. — A Venezia una legge 28 giugno 1365 del Maggior Consiglio (*capitolare dei coss. de' merc.* n. 205) minaccia la pena del carcere per sei mesi a chi esercita la senseria senza licenza. — Milano, stat. merc. 1396. VII. 12; decr. ducale 1439 (nei *Decr. antiqua ducum Mediolani*, p. 283). I sensali non autorizzati possono trattare soltanto coi mercanti non iscritti nella corporazione; se trattano coi matricolati, sono puniti con multa insieme ai mercanti medesimi.

[4] Venezia, leggi 8 luglio 1266 e 28 giugno 1324 (*Capit. mss. de' coss. de' merc.* n. 58, 148); v. anche Manin, op. cit., p. 53. —

Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 32. — Verona, id. 1318. III. 63. — Pisa, br. pis. com. 1286. l. cit.; id. 1313. I. 215; br. merc. 1305. 30; id. 1321. 33; br. cur. maris cit. — Firenze, stat. Calimala, II. 1. — Pesaro, st. civ. 1531. IV. 45. — Brescia, parte 1567 del Consiglio (vol. II. p. 154.)

¹ Verona, st. merc. 1318. III. 63, 65 (pei contratti superiori a dieci lire). — Padova, *stat. carraresi* cit. — Monza, *st. merc. mss. 1331.* 117. — Per Firenze, veggasi Pöhlmann, *Die Wirthschaftspolitik der Florentiner Republik*, p. 92 e seg. — Pesaro, stat. cit. 44, 46, 50. — Siena, stat. merc. 1644. 157. — Quattro sensali dovevano aver parte in ogni mercato a Lucca (stat. cit.). — È degno di nota l'ordinamento de' sensali nel Fondaco de' Tedeschi a Venezia; ogni mercante che arrivava in città doveva esser condotto dai barcaiuoli medesimi a quel palazzo, dovea servirsi del sensale di cui la sorte avesse designato per lui il nome (leggi 1266, 1277), nè poteva ottenerne un altro che fosse da lui prescelto; era obbligato dopo tre mesi a mutare il sensale assegnatogli e riceverne un altro (legge 1354); più tardi fu stabilito che i nomi de' sensali si scrivessero a due a due (legge 1389), o a tre a tre (legge 1431), in polizzini, de' quali uno veniva estratto per ogni nuovo ospite, e tutti i due o tre sensali indicati in quello avevano parte nella provvigione (Thomas, *Capitolare cit.*, cap. 12, 131, 203, 251). Anche secondo gli statuti civili di Pesaro (1531. IV. 47) non potevano i mercanti scegliere liberamente il sensale, ma doveano accettare quello che fosse designato dalla sorte.

² Padova, stat. ant. fino al 1285. 847. — Treviso, stat. civ. 1328. ap. Pertile, *Storia*, III. 261, n. 85. — Milano, liber consuetudinum 1216. rub. VIII; stat. civ. 1396. III. 7. — Analogamente si trova *intermediator* negli statuti de' mercanti di Pavia (*stat. mss. 1295.* 33, 34, 214, 276; stat. 1368. 22, 67) e negli statuti civili di Verona (1450. IV. 81), *trametzatores* nei Brevi Pisani (br. cur. merc. 1305. 30).

La voce *mediator* negli statuti Genovesi di Pera (lib. VI. cap. 246) e nella Imposicio Officii Gazariae (Mon. hist. pat. Leg. munic. I. col. 391) è usata nel senso d'arbitro chiamato a risolvere amichevolmente le controversie e s' incontra anche assai di frequente nelle carte dell'antico Medio Evo e nelle raccolte di formole per designare i garanti e fideiussori nei contratti di mutuo e di pegno; vedi i documenti dall'a. 821 al 1016 cit. da Brunner, *Die frankisch-romanische Urkunde*, nella *Zeitschrift für ges. Handelsrecht* di Goldschmidt, XXII. p. 111 e seg., 509, 512. — Altri esempi offrono Ducange, *Glossarium*, s. v. *Mediator*, e Pertile, *Storia*, IV, 500, n. 63; quest'ultimo (p. 448, n. 53) osserva che anche il diritto germanico designava colla stessa parola (*vin* o *win*) il mediatore e chi garantiva il compratore in caso d'evizione.

[7] Questa parola si trova negli statuti delle Arti fiorentine, nello statuto di Lucca del 1275, nei brevi di Pisa, negli statuti de' mercanti di Roma, Bologna, Pesaro, e nei succitati statuti civili d'Ancona; in altri si usano altre forme analoghe *censalis* (Pavia, stat. merc. 1368. 22; Piacenza, *mss. 1346*. III. 95; ivi, *id. 1401*. I. 41) — *censarius* (Pavia, *stat. merc. mss. 1295*. 34, 214; ivi, id. 1368. 53, 67; Genova, stat. Pera, II. 101 e VI. 238; ivi, stat. civ. 1589. VI. 17) — *sensarius* (Genova, stat. civ. 1498. IV. 93; Girgenti, stat. 1319. 17) — *sansarius* (Venezia, legge del Senato 30 giugno 1449, nel *Capitol. cons. merc. mss.*, n. 340, d'onde deriva la voce *sansèr* del dialetto).

Intorno all'etimologia di questo vocabolo corrono parecchie ipotesi, talune anche abbastanza strane ed irragionevoli; (cfr. TOMMASEO e BELLINI, *Dizion. della ling. ital.* s. v. *Sensale*). Secondo BINI (op. cit., p. 92) l'origine di esso sarebbe da *xenialis*, nel senso di chi ospita i forestieri e ne riceve dono o provvigione, *xenium*; LABAND (ap. ROSCHER, *Nationalökonomik des Handels*, p. 473, n. 10) ricorre all'analogia della parola *censualis* cioè *instrumentarius*, ufficiale pubblico per la registrazione de' contratti. L'opinione più probabile, fondata sullo scambio delle lettere *s* e *c* nelle forme suindicate è che la parola derivi da *censeo*, ed indichi persona che stima le merci e ne determina il valore.

[8] *a*) *proxeneta:* Parma, stat. I. 1255. p. 480. — Piacenza, *stat. merc. mss. 1346* e *1401* passim — Genova, st. civ. 1498. I. 19, — Milano, constitutt. 1541 p. 357. — Ferrara, st. civ. 1566. VII. 28.

b) *prossenetici*: Piacenza, stat. civ. 1336. II. 42; id. 1391. II. 41. *c*) *prosoneta* o *personeta:* Lodi, stat. civ. 1390. 104 — Milano, stat. 1396. II. 8; VII. 8, 12; stat. 1498. 89. — Cremona, *stat. drappieri mss. 1421*. 18 — stat. Asti, cit. ap. DUCANGE, *Glossarium*, s. v. *personeta* — Adria, stat. civ. 1442, in alcune rubriche che trovansi in un codice mss. e mancano nell'edizione a stampa (BOCCHI, *Stat. di Adria*, nell'Arch. Veneto, X. 297) — Ancona, stat. civ. 1513. II. 92.

GAREIS (*Ein Beitrag zum Handelsrecht des Mittelalters*, nella cit. *Zeitschrift* di GOLDSCHMIDT, XXI, 363 not. 23) riferisce un documento del 1335 conservato nell'Archivio di Stato in Monaco, ove un esecutore testamentario è chiamato *seneta seu salman;* è probabile che la voce *seneta* tragga origine dalla greca voce *proseneta* (qualunque sia il modo della derivazione, avvenuta secondo GAREIS per mezzo della forma abbreviata *pseneta*, che si trova ne' dizionarii teutonici), sicchè in tal caso l'uso di *seneta* per designare i noti salmanni, che intervenivano nelle convenzioni a favore di terzi per dar loro maggiore autorità e forza irrevocabile e per garantirne in parte l'esecuzione, fa buon riscontro ai due sensi di *mediator* indicati nella nota 6.

[9] *a) malos(s)erius:* Parma, stat. civ. 1255. 331. — Pavia, *stat. merc. mss. 1295.* 274, 276, 277; id. 1368. 22, 67. — Piacenza, id. 1321. 219, 265, 324, 363, 169; *id. mss. 1346.* III. 71; *id. 1401.* II. 97. — Monza, *id. mss. 1331.* 45, 57, 119. — Cremona, *stat. mss. drappieri* 1421. 18; *b) marosserius:* Monza, stat. civ. p. 51t. — Milano, stat. civ. 1396. II. 8; III. 7; VII. 8, 9; decreto 1439 (nei *decr. ant. ducum Mediolani*, p. 283); st. civ. 1498. 89; id. 1502. 420. — Bergamo, stat. merc. 1457. 50, 51. — Ducange, *Glossarium*, s. v., cita pure uno statuto d'Asti. — Rezasco, *Dizion. del ling. ital. stor.* s. v. *Marossero*, riferisce un altro esempio dagli statuti di Valtellina (1668). — La parola s'usa tuttora nei dialetti lombardi; *malossée* a Piacenza significa sensale d'ordine inferiore, *marossée* o *marosèr* a Milano sensale di balie e d'animali bovini; Rezasco, l. cit., ricorda pure a questo proposito che i sensali di fiera chiamansi *maloscini* in Lunigiana. — Negli statuti si legge altresì *malos(s)o* (Piacenza, stat. merc. 1321. 87, 265, 388 — Monza, *id. mss.* 45 — Pavia, id 1368. 93), e *marosso* (Monza, stat. civ. cit. — Milano, stat. 1396. III. 7; VII. 8; VIII. 71; stat. 1502. 420 — Martinengo, nel Bergamasco, stat. civ. 1567), per indicare la provvigione dovuta ai sensali od anche i contratti conchiusi da essi: quanto agli statuti di Martinengo, cfr. Rosa, *Gli statuti della prov. di Bergamo*, p. 43, e Berlan, *Saggio bibliograf. degli statuti ital.*, p. 66. — L'origine di questa voce è, per quanto so, sconosciuta; avrebbe essa qualche analogia colla parola tedesca *mäkler*, e colla franc. *maquereau*? cfr. riguardo al significato di quest'ultimo la voce milan. *marosér*.

[10] Questa voce, forse originata dal greco μεσίτης, è comunente usata nelle leggi della Repubblica veneta, con una desinenza frequente in quel dialetto, nelle due forme *misseta* e *messeto*. Anzi in quelle leggi si fa spesso menzione contemporaneamente di *messeti* e *mezani*, distinguendo le due specie; e dal confronto di quelle si può riconoscere che le norme restrittive sulla corporazione de' sensali, sull'autorizzazione, sulla vigilanza cui erano soggetti, riguardano solo i *messeti*, e che al contrario una legge 3 maggio 1400 del Maggior Consiglio (*Capitolare de' cons. de' merc. mss.* fol. 278) permette a chiunque di far *mezanaria* in Rialto ed esser *mezano* di cambi e d'altre cose che non pagano messetaria al Comune; sicchè può credersi che si distinguessero due specie d'intermediarii, i *messeti* che erano ufficiali pubblici ed intervenivano per conto del pubblico erario nei contratti relativi a cose gravate di quella tassa speciale indicata col nome di *messetaria*, ed i *mezani* o sensali liberi, che potevano trattare soltanto d'altre cose esenti dalla tassa, ed erano sciolti da ogni vigilanza perchè non giovavano in alcun modo alle finanze della

Repubblica. — *Messeti* si chiamano i sensali anche in altri statuti della regione veneta, p. es. a Verona (st. merc. 1318. III. 63), Este (stat. civ. 137), Treviso (stat. 1328 citato), Padova (*stat. Carraresi* cit.), ed eziandio negli statuti di città non lontane ch'ebbero sempre grandi relazioni con Venezia, o furono anche in parte soggette ad essa per alcun tempo, p. es. Mantova (stat. cit. ap. Ducange, *Glossarium*, s. v.), Cremona (stat. merc. 1388. 10; *stat. drappieri mss. 1421.* 18), Brescia (id. 1429. 8), Bergamo (id. 1457. 56), Ferrara (st. civ. 1566. II. 97; VII. 28).

[11] *a*) *curaterius* o *coraterius*: — Piacenza, stat. merc. 1321. 265, 691 (dove leggesi pure *coratagio* nel senso di provvigione); *id. mss. 1346.* II. 38 e III. 71; *id. 1401.* II. 97 e III. 12. — Cfr. *curattiere* e *curataggio* ap. Balducci Pegolotti, *Pratica della mercatura* (Pagnini, *Della decima e di varie altre gravezze* ecc. III. 247). — Cfr. pure nel linguaggio francese antico *corratier*, nel moderno *courtier*. Nel *Glossario* di Ducange è registrato *curaterius*, fabbricante di pelli, e *coraterius*, sensale, con diverse varianti, e tra i due significati potrebbe esistere qualche relazione; invece sembra poco verosimile la derivazione di *courtier* da *currere*, accennata da Roscher, *Nationalökonomik des Handels*, p. 473, not. 11.

b) *cozoni*, *cuzones*: vocabolo usato nel senso generale di mediatori (Bologna, stat. merc. 1509. 31; id. 1550. 32), ed anche nel senso speciale che possiede tuttora, limitato ai cavalli (Bologna, st. civ. 1454. 105; Verona, st. civ. 1450. IV. 81); Ducange registra nel Glossario *cociones* (derivante secondo Festo da *cunctor*), come parola che dinota uomini della bassa plebe, avvezzi a girare pei mercati, discutere a lungo sui prezzi senza comprar nulla, e rubare le merci stesse, se si presenta l'occasione; di qua la voce francese *coquins*.

c) *sprocani*, nome particolare dato ai sensali di vino negli statuti civili di Pesaro del 1531, sebbene negli statuti de' mercanti del 1532 s'usi la voce *sensales*; forse deriva dal tedesco *sprechen*, parlare, trattare. — Rezasco, *Dizionario del ling. stor. ital.* s. v. *Spraccano*, cita pure gli statuti del sec. XV di Fano (ove si ha *sprocano*) e di Verrucchio in provincia di Forlì (ove è *spraccano*), e quelli di Capodistria (1668), di cui un testo è riferito ap. Pertile, *Storia*, IV. 447. not. 51, e dove con lieve metatesi si legge *sporcani*. Invece nel *Glossario* di Ducange è registrata solo la voce *sporca*, strumento pescatorio, da cui *sporcarius* pescatore negli statuti di Mantova ivi citati; *sprocasch* è tuttora vivo in questo significato nel dialetto ferrarese.

[12] La cittadinanza è richiesta dagli statuti di Verona (st. merc. 1318. III. 66), Treviso (stat. civ. 1328, ap. Pertile, *Storia*, III.

261, not. 85), Lucca (st. merc. 1555. I. 19; id. 1610. I. 20). — Piacenza, stat. merc. 1321. 363; *id. mss. 1346.* III. 71; *id. 1401.* II. 97. Sono ammessi quelli che pagano le imposte e gli oneri del comune e che sono compresi nell'estimo. — Secondo i brevi pisani più antichi basta la residenza in città per dieci anni, congiunta colla partecipazione agli oneri pubblici (breve pis. Com. 1286. I. 163; id. 1313. I. 215; br. portus kallarit. 1318. 40; br. curiae merc. 1305. 30; id. 1321. 33); ma invece nei nuovi ordinamenti del 1323 e del 1343 (vol. III, pagg. 587, 607) sono assolutamente esclusi da tale ufficio i forestieri non nati in Pisa o nel contado. — Anche a Genova (stat. civ. 1498. IV. 93; id. 1589. VI. 17) basta il soggiorno decennale in città. — A Venezia dapprima era necessaria la residenza per quindici anni; più tardi il periodo fu ridotto a dieci (leggi 28 giugno 1365 e 21 gennaio 1435 [36], nel *Capit. de' Coss. merc. mss.* n. 205, 317); secondo il cronista Malipiero nel 1495 la capacità d'esercitare la mediazione fu limitata ai soli cittadini, ma nel 1551 venne ripristinato l'antico sistema della residenza per quindici anni.

[13] Piacenza, stat. ant. 1321. 21. — Pavia, stat. merc. 99 (decreto 1431). — Ordini della piazza de' cambi reali di Bologna (1569) e di Bergamo (1591). — Brescia, deliberazione del consiglio dei merc. 1671 (vol. II, p. 186). — Pisa, br. pis. com. 1286. I. 152; id. 1313. I. 204; br. port. kallarit. e br. cur. mercat. cit.; br. cur. maris 1305. 44. — Breve di Villa di Chiesa (Iglesias) 1327. I. 61 (Monum. hist. pat. XVII. Codex diplom. Ecclesiensis). — Stat. di Genova e Lucca cit.

[14] Il limite è di trent'anni secondo gli statuti di Genova cit., invece di venticinque per gli statuti di Pisa (br. cur. merc. 1305. 32; ordinamenti 1323, vol. III cit. p. 587), Lucca (stat. merc. 1555. I. 19; id. 1610. I. 20) e Siena (id. 1644. 157).

[15] Venezia, decreto del sec. XIV pei sensali del fondaco dei Tedeschi ap. Thomas, *Capitolare dei Visdomini al fontego*, c. 96, 97; leggi 1312 e 1365 per tutti i sensali nel *capit. cons. merc. mss.* n. 124 e 205. — Pavia, *stat. merc. mss. 1295.* 32, 274, 276; id. 1368. 22, 97 (decreto 1431). — Piacenza, id. 1321. 268; *id. mss. 1346.* III. 71; *id. 1401.* II. 97. — Cremona, id. 1388. 10; *stat. mss. drappieri 1421.* 18. — Milano. stat. 1396. III. 7; id. VII (merc.) 8; decreto ducale 1439 (nei *decr. antiqua ducum Mediolani*, p. 284). — Brescia, stat. merc. 1429. 8; parti del consiglio 1568 e 1671 e decreto ducale Veneto 1666 (vol. II, p. 81, 156, 186). — Bergamo, stat. merc. 1457. 56; ordini de' cambi 1591. — Genova, st. civ. 1498. IV. 93. — Ancona, stat. civ. 1513. II. 92 (dove la cura dell'esame e dell'approvazione era commessa a nove mercanti espressamente designati dagli anziani della città). — Bologna, st. merc. 1509. 31;

id. 1550. 32; addizione 1606. — Pesaro, stat. merc. 1532. 52. — Ferrara, stat. civ. 1566. VII. 28. — Pisa, br. pis. com. 1286. I. 163; id. 1313. I. 215; br. merc. 1305. cap. 31 e pag. 108 (breve sensalium); id. 1321. 32. — Br. di Villa di Chiesa e Lucca citt. — Pertile cita anche gli statuti de' lanaiuoli di Siena del sec. XIII (*Storia*, IV. 647, not. 51). — Biener, *Wechselrechtl. Abhandl.*, p. 119, nota che i sensali italiani nelle fiere francesi doveano altresì essere approvati dal capitano generale dei Lombardi e dai consoli delle varie nazioni italiane.

[16] Pavia, loc. cit. — Verona, st. merc. 1318. III. 63. — Piacenza, id. 1321. 265, 268, 324; stat. mss. cit. — Monza, *stat. mss. 1331*. fol. 34*b*; stat. civ. 51t. — Cremona, stat. merc. 1388. 10. — Milano, id. 1396. VII. 8, 10; VIII (merc. lana) 97. — Brescia, cit. 8, 17. — Bergamo, cit. 56. — Genova, Ancona, Bologna, Pisa, Villa di Chiesa, Lucca cit. — Lucca, stat. 1275, c. 2. — Firenze, *const. camps. mss. 1299*. 47, 70; stat. Calimala 1332. II. 1. — Pesaro, stat. civ. 1531. IV. 44; id. merc. 1532. 52. — Roma, st. merc. 1317. p. 2. — Pertile, *loc. cit.* n. 61, cita pure un regolamento piemontese del sec. XVIII.

[17] Verona, st. civ. 63, 66. — Padova, *stat. Carraresi mss.* III. 11. f. 190*t*. an. 1360. — Pavia, *st. merc. mss. 1295*. 34, 276; id. 1368. 22, 92, 98 (decr. 1431) (sotto pena d'interdizione). — Cremona, stat. cit. — Monza, *st. cit.* 80 e stat. civ. cit. — Milano, stat. cit. III. 7; VII. 8, 12; decreto ducale 1439. — Veggasi pure in un documento del 1347, esistente nell'Archivio del Museo civico di Padova e pubblicato da C. Cantù, *Scorsa d'un lombardo negli Archivii di Venezia*, p. 149, 150, come anche ai sensali dell'arte dei fustagnai di Milano fosse imposto l'obbligo del giuramento e della cauzione. — Brescia, loc. cit. e parti del Consiglio de' merc. 1568 e 1671 (vol. II, p. 156, 186). — Bergamo, ordinanza de' cambi 1591. — Genova, Pesaro, l. cit. — Bologna, stat. civ. 1454. 105; stat. merc. cit.; addizione 1606. — Firenze, *const. cit. mss.* 71; stat. Calimala, l. cit. — Pisa, br. com. pis. 1313. I. 215; br. cur. merc. 1321. 33, e leggi 1323 cit. — Villa di Chiesa, Lucca, Siena, stat. cit., oltre al bando lucchese 1346, indicato da Pertile, *l. cit.*, not. 62. — Girgenti, stat. 1319. c. 17. I sensali devono dar cauzione almeno per fideiussione o col semplice giuramento, sotto pena di multa e di perdere la qualità di sensale.

[18] Verona, l. cit. (rinnovamento della cauzione) — Venezia, leggi cit. (id. dell'approvazione del Consiglio). — Piacenza, st. cit. 324 (giuramento). — Milano, cit. VII. 8, 10 (approvazione e giuramento). — Brescia, l. cit. (cauzione ed approvazione). — Pisa, br. pis. com. 1313. I. 215 (cauzione). — Firenze, leggi 1473 e 1543 [44] ap. Cantini, *Legislazione toscana*, I. 243 (approvazione). —

Lucca, Bologna, Genova, l. cit. (approvaz., cauzione, giuramento). — Ancona, stat. civ. cit.; Pesaro, stat. merc. 1532. 51; Siena, id. 1644. 157 (approvazione).

[19] Padova, *l. cit.* an. 1360. — Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 274, 278; id. 1368. 97 (a. 1431). — Cremona, st. merc. 1388. 10. — Milano, st. cit. III. 7; VII. 8, 12. — Brescia, st. merc. 1429. 8, 17. — Bergamo, id. 1457. 56. — Pesaro, loc. cit. — Bologna, id. 1509. 31; id. 1550. 32. — Firenze, *const. camps. mss.* 1299. 47. — Lucca, st. merc. 1555. I. 19; 1610. I. 20. — Siena, id. 1644. 157, ov'è prescritto che l'albo dei sensali fosse esposto nella sala del palazzo della mercanzia.

[20] Piacenza, cit. 265, 266; *stat. mss. cit.* — Firenze, stat. Calimala 1332. II. 1; legge cit. 1446. — Brescia, parte del Consiglio 1483 (pag. 107). — Genova, stat. cit.

[21] Verona, st. merc. 1318. III. 61, 91. — Venezia, legge del Maggior Consiglio 1389 [90], (*Capit. de' Coss. merc. mss.* n. 227, ov'è vietato qualsiasi acquisto o rivendita *per commissionem quam haberet ab aliqua persona.* — Piacenza, stat. merc. 1321. 599; *id. mss. 1346.* III. 71; *id. 1401.* II. 97. — Cremona, cit. 11. — Milano, cit. VII. 8. — Pavia, stat. merc. 92, 98, 113 (decreti 1431 e 1455). — Bergamo, id. cit. 57 e ordini dei cambi del 1591. — Genova, stat. civ. 1498. IV. 93; id. 1589. VI. 17 (sotto pena d'interdizione). — Firenze, *const. cit.* 71. — Pisa, breve sensalium (vol. III, p. 110, breve 1305; p. 588, nuove leggi 1323); br. kallarit. 42. Ivi è da notare che nel primo breve si proibisce l'esercizio del commercio e l'acquisto di merci per rivendere, ma si permette ai sensali d'aver qualche interesse nei contratti, purchè denuncino prima alle parti tale partecipazione, ed invece le leggi successive vietano assolutamente anche qualsiasi interesse. — Lucca e Siena, st. cit. — Bologna, st. civ. 1454. 105; st. merc. 1550. 32, 36. Gli statuti civili vietano al sensale di comperare egli stesso le merci affidategli per la vendita; nell'addizione del 1606 si proibisce di ricever merci in commissione sotto qualsiasi pretesto. — Ancona, stat. civ. 1513. II. 92. — Pesaro, st. civ. 1531. IV. 55. — Così reciprocamente ai commercianti è interdetta la professione di sensali: cfr. Piacenza, st. ant. merc. 1321. 699; st. recentiora 1333. 2 — Monza, *id. mss. 1331.* 118 — Brescia, id. 1429. 11 — Pisa, br. pis. com. 1313 cit., e br. kallarit. 40 — Cagliari, stat. 1316, ap. Pertile, *l. cit.* n. 59 — Firenze, cit. legge 1446.

[22] Venezia, leggi 1263 [64], 1357, 1406 (*Capit. coss. merc. ms.* n. 57, 190, 262); legge 1421 ap. Lattes, *La libertà delle banche in Venezia*, doc. n. 14, p. 49. — Milano, stat. merc. 1396. VII. 85 e decr. duc. cit. 1439. — Pavia, stat. merc. 112 (decr. 1455) (sotto pena d'interdizione) — Brescia, st. civ. 1470. 236. — Pesaro, stat.

merc. 1532. 52. — Bologna, id. 1509. 20, 31, 33; id. 1550. 21, 32, 34; addiz. 1606 — Ferrara, st. civ. 1566. II. 97. — Bologna e Bergamo, ordini della piazza dei cambi (1569 e 1591). — Genova, st. civ. 1589. IV. 17 (proibizione dei contratti di scommessa sulla vita di persone illustri o sopra altri fatti futuri). — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 27; stat. dell'arte della lana del 1428, ap. Pöhlmann, *Die Wirthschaftspolitik*, p. 93, n. 4. — Lucca, st. merc. 1555 e 1610 cit. — Siena, id. 1644 cit. — Roma, stat. civ. 1580. I. 153.

[23] Piacenza, cit. 267, 273. — Monza, *cit. mss.* 57. — Cremona, st. merc. 1388. p. 243. — Milano, id. 1393. VII. 8. — Pisa, br. pis. com. 1286. I. 60; br. cur. merc. 1305. p. 111 (br. sensalium). — Lucca, st. civ. 1308. III. 111; st. merc. cit. — Il breve della curia del mare di Pisa (1298 a 1305. 44) e gli statuti di Milano fanno menzione dei debitori insolventi, pei quali era vietato ai sensali prestare il loro ministero.

[24] Esempi di proibizione offrono gli statuti di Firenze (*const. camps. mss. 1299.* 71, 97), Piacenza (st. ant. merc. 1321. 266, 270; *stat. mss. cit.*), Pesaro (st. civ. 1531. IV. 54), Bologna (stat. merc. 1509. 31; id. 1550. 32). — A Venezia una legge del Senato 30 giugno 1449 (*capitol. coss. merc. mss.* n. 340) permette le società soltanto fra due sensali, senza alcun garzone, sotto pena d'interdizione; eguale divieto, congiunto all'obbligo di denunciare tali società, si legge in una deliberazione del Consiglio de' mercanti di Brescia, an. 1538 (vol. II, p. 141), e nell'addizione agli statuti de' mercanti di Bologna del 1606; negli statuti de' mercanti di Lucca (1555. I. 19; 1610. I. 20) estendesi a tre il numero lecito de' soci; ne' due ultimi testi citati (Bologna e Lucca) si prescrive inoltre che tali società vengano registrate all'ufficio della mercanzia.

[25] Quest'obbligo d'operare con imparzialità ed onestà si legge in forma generale negli statuti seguenti: Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 32 — Piacenza, id. cit. 265, 270 — Brescia, parti del Consiglio 1538, 1555 (vol. II, p. 141, 149) — Firenze, st. Calimala 1332. II. 1. — A questa norma di legge collegansi altre regole più minute, come la prescrizione di denunciare alle parti i vizii delle merci (Padova, *stat. Carraresi mss.* III. 20. fol. 204; Pisa, br. port. kallar. 1318. 39), i divieti d'accordarsi e colludere in alcun modo a danno dei mercanti, di proporre i contratti a persone diverse da quelle con cui furono iniziati prima della rinuncia espressa di queste, e d'aiutare la rescissione volontaria di contratti già conchiusi (Pisa, br. cit. 50; br. sensalium, p. 108, 110, 112). — Però gli stessi statuti di Pisa impongono ai sensali di favorire i cittadini pisani a preferenza degli stranieri; gli statuti

mss. de' mercanti di Pavia (1295. cap. 32, 33) vietano ad essi di disprezzare e screditare le merci de' cittadini pavesi.

[26] Stat. Cagliari 1316 ap. PERTILE, *Storia,* IV. 649, not. 66. — Pisa, br. cur. merc. 1321. 126.

[27] Verona, st. merc. 1318. III. 65. — Venezia, leggi 11 marzo 1389 e 27 novembre 1401 (*capit. coss. merc. mss.* n. 222, 252). — Cremona, st. merc. 1388. 12. — Brescia, id. 1429. 9. — Bergamo, id. 1457. 57. — Bologna, id. 1509. 31; id. 1550. 32. Secondo questi testi i sensali hanno obbligo di procurare la riunione delle parti in persona, quando il valore del mercato supera 500 lire se riguarda cose mobili, 200 lire se riguarda gli immobili. — Genova, st. civ. 1498. IV. 93; id. 1589. VI. 17. — Lucca e Siena, st. merc. cit.

[28] Verona, Cremona, Brescia, Bergamo, st. cit. — Pisa, br. cur. maris 1305. 44; leggi sui sensali 1323; br. artis lanae, n. 36. — Cfr. § 12, not. 13.

[29] Verona, cit. 67. — Venezia, legge 1389 cit. — Monza, *st. merc. mss. 1331.* 111. — Cremona, stat. cit. 13 (ove si prescrive che il libro sia numerato e vidimato da' consoli coll'annotazione in fine del numero de' fogli); cfr. pure *stat. drappieri mss. 1421.* 18. — Milano, cit. 8. — Genova, st. cit.; inoltre st. 1498. I. 19. — Pesaro, st. merc. 1532. 52. — Bologna, st. cit. e ordini de' cambi 1569. Il libro deve essere numerato e bollato, sotto pena d'interdizione. — Pisa, breve kall. 1318. 39. — Firenze, *const. camps. mss.* 72; stat. dell'arte della lana ap. PÖHLMANN, *op. cit.* n. 1.; statuta populi 1415. IV. tract. cons. art. et merc. 45; legge 1446 ap. CANTINI, *Legisl. toscana*, I. 245. — Lucca e Siena, stat. merc. cit. — La legge fiorentina del 1446, gli statuti civili d'Ancona (1513. II. 92) e gli statuti de' mercanti bolognesi impongono ai sensali di consegnare alle parti un documento scritto del contratto, corrispondente alla attuale nota di stabilito, che Raffaele de Turri chiama *notula* (ap. BIENER, *Wechselrecht. Abhand.* 119). — Invece gli statuti de' mercanti di Pesaro e la legge toscana del 1686 (ap. PERTILE, *Storia*, l. cit. not. 69) richiedono soltanto la firma dei contraenti e dei testimonii sul registro dei sensali. — Genova, st. civ. 1589. VI. 17. I sensali devono dar copia delle registrazioni fatte sul loro libro alle parti che ne facciano domanda.

[30] Venezia, legge 14 gennaio 1263 [64], (*Capit. Coss. merc. mss.* 57); legge 1268 ap. THOMAS, *Capit. dei visdomini al fontego dei Ted.*, c. 9. — Padova, *stat. carraresi mss.* cit. — Milano, provvisione 1331 sui dazii d'entrata e d'uscita delle merci (Arch. Storico Lombardo, VII. 124), e stat. 1396, stat. daciorum (lib. V) fol. 183. — Pavia, stat. merc. 93 (decreto 1431). — Cremona, id. 12. — Brescia, id. 9. — Bologna e Bergamo, ordini de' cambi 1569 e 1591. — Cfr. altresì per Genova, quanto alla denuncia de' cambi,

Pertile, *Storia*, II. 452, not. 71; veggasi pure la prammatica Napoletana del 1622 (Alfeno Vario, *Pragmaticae, edicta etc. Regni Neapolitani*, I. 292).

[31] Già fu accennata nelle note precedenti qualche trasgressione punita coll'interdizione dalla senseria; altri esempi porgono il *const. camps. mss.* fiorentino (71, 73, 75) che commina codesta pena a chi sia recidivo nelle contravvenzioni, gli statuti de' mercanti bolognesi che l'infliggono a chi scrive falsità ne' libri, aggiungendovi la pena infamante della berlina coll' immitriazione (Pertile, *Storia*, V. p. 344 not. 5; p. 553 not. 5). Negli statuti di Monza (*1331*. 52) e di Milano (1396. VII. 8, 29) l'interdizione viene minacciata a chi rifiuta pagare le multe e condanne, o ricorre contro le sentenze de' consoli ad altri giudici. — Genova, stat. civ. 1498. IV. 94; 1589. VI. 17. I nomi de' sensali interdetti siano banditi pubblicamente; chi è interdetto per causa di frode, non può esser riammesso se non dopo dieci anni.

[32] A Piacenza secondo gli statuti civili (1336. II. 42; 1391. II. 41) la dichiarazione del sensale, come quella d'ogni altro testimonio, è insufficiente, se non è confermata con altri mezzi probatorii: gli statuti de' mercanti (1321. 628; *1346 mss.* II. 38; *1401*. III. 12) fissano un limite di valore, al di sotto del quale dichiarasi sufficiente senz'altra prova la sola parola del sensale, come quella d' ogni persona capace presente al contratto. — Negli altri statuti lombardi manca invece ogni restrizione simile. Pavia, *stat. merc. mss. 1295*. 36, 278; id. 1368. 22. La testimonianza del sensale, come ufficiale pubblico, vale quanto quella di due testimonii, e quindi essa sola ha piena forza probatoria. — Milano, stat. 1396. II. 8; VII. 8, 12. La qualità di sensale non toglie autorità alla testimonianza, nè può renderla sospetta; ogni sensale ha diritto ed obbligo di prestarla, e nessuna legge, che disponga altrimenti, può giovare a lui per sottrarsi a tale dovere, od all'avversario per impugnarne le deposizioni; a queste si attribuisce piena fede, purchè vengano confermate con giuramento dal sensale e dal contraente a cui riescono utili. — Negli statuti civili di Monza (sec. XIV, p. 25t), di Lodi (1390. 104), ed anche di Milano (1498. 89; cfr. pure costituz. 1541 p. 357) si legge solo la prima di queste regole. – Invece secondo gli statuti de' mercanti di Cremona (1388. c. 12), Brescia (1429. c. 9), Bergamo (1457. c. 57) basta a far prova completa la sola testimonianza giurata del sensale.

Analoga prescrizione si ha negli statuti de' mercanti di Roma (1317. p. 11), negli statuti di Ancona (1513. II. 92) e di Genova (1589. VI. 17); invece altre leggi ammettono la sola dichiarazione senza giuramento, come la legge veneta 1263 (v. not. 30), gli statuti

di Genova (stat. Pera II. 101; stat. civ. 1498. I. 19), gli statuti de' mercanti di Bologna (1509. 31; 1550. 32) e di Lucca (1555. I. 19; 1610. I. 20); la legge fiorentina citata del 1446 confermando le prescrizioni degli statuti del popolo del 1415 (IV. tract. cons. art. et merc. 45) dichiara sufficiente la testimonianza del sensale, sebbene un solo teste non basterebbe per le leggi ordinarie. — Stat. Girgenti 1319. c. 17. Fino ad un certo limite di valore il giuramento del sensale fa prova; oltre quella misura si ricorre ai mezzi probatorii comuni.

[33] Padova, stat. ant. fino al 1275. 847, 848. — Verona, stat. merc. 1318. III. 67. — Treviso, stat. 1328. ap. PERTILE, *Storia*, III. 261, not. 85. — Pavia, *stat. merc. mss. 1295*. 33, 277; id. 1368. 22, 23, 113 (decreto 1455). — Parma, stat. I. 1255. p. 331; stat. civ. 1494. p. 103. — Piacenza st. cit. 265, 272, 691; *stat. mss. 1346*. III. 72; *id. 1401*. II. 98. — Monza, *stat. merc. mss. 1331*. 45; stat. civ. p. 51*t*. — Cremona, id. 1388. 15. — Milano, stat. 1396. III. 7; VII. (merc.) 8; stat. 1502. 420. — Brescia, stat. merc. 1429. 10. — Bergamo, id. 1457. 58. — A Milano, secondo le consuetudini del 1216 (rubr. VIII) l'agnato, il quale voglia esercitare il retratto gentilizio, deve restituire al compratore dell'immobile oltre il prezzo *quod mediatoribus pro piscibus datum est;* questa frase poco chiara dinota probabilmente una rimunerazione di piccolo valore da impiegarsi in cose mangereccie, come il *pot-de-vin* franc., ed analogamente (sebbene sia parola applicata a persone diverse) l'*amescere*, piccolo compenso e dono fatto dal vassallo al Signore, e dal Comune (a Pisa) ai suoi ufficiali (PERTILE, *Storia*, IV. 447, not. 53; REZASCO, *Dizionario*, s. v. *Amescere*). — Bologna, stat. ant. 1245 a 1267. I. 16; st. civ. 1454. 105; st. merc. 1509. 32; id. 1550. 33. — Ancona, stat. civ. 1513. II. 92. — Pesaro, st. civ. 1531. IV. 52; id. merc. 1532. 52. — Ferrara, stat. civ. 1566. VI. 18; VII. 28. — Bologna e Bergamo, ordini della piazza de' cambi. — Genova, stat. civ. cit. — Firenze, *const. camps. ms. 1299*. 75, 98; stat. Calimala 1332. II. 1. — Pisa, br. pis. com. 1286. I. 164; id. breve kallarit. 1318. 56; br. cur. merc. 1305. p. 109, 115; id. 1321. 126; br. curiae maris 1305. 128; id. 1343. 88. A Pisa la misura della provvigione fu nel breve merc. 1305 nominatamente fissata dalla legge per ciascuna merce; invece nel br. successivo 1321 ed in quelli della curia del mare la determinazione di essa fu rimessa ad una commissione di persone esperte. — Breve di Villa di Chiesa 13.7. I. 61. — Siena, stat. merc. 1644. 157.

[34] *a)* Multa: stat. cit. di Pavia (1368), Monza, Piacenza, Cremona. — Verona, stat. merc. 65; stat. civ. 1450. IV. 81. — Stat. cit. di Genova, Ancona, Bologna. — Firenze, *const. cit. mss.* 73; stat. Calim. I. 27. — Pisa, br. portus kallarit. e br. cur. merc. 1305.

b) Interdizione: Pavia (1295 cit.). — Monza, st. civ. cit. — Milano, stat. 1396. III. 7; stat. 1502. 420. — Pisa, br. pis. com. 1286. I. 164. — Alcune leggi puniscono con una multa anche il mercante che paga più della provvigione dovuta: Pavia, *stat. merc. mss. 1295*. 34; id. 1368. 22, 113 (decr. 1455) — Piacenza, d. 1321. 269 — Ferrara, st. civ. 1566. VII. 28.

[35] Verona, st. merc. 1318. III. 63. — Piacenza, id. 1321. 324, 388; *stat. mss. 1346*. III. 71; *id. 1401*. II. 97. — Pisa, br. cur. merc. 1305. p. 114.

[36] Piacenza, cit. 268. — Brescia, parte 1469 cit. — Bergamo, st. merc. 58. — Pesaro, id. 52. — Ancona, stat. civ. 1513. II. 92.

[37] A Pisa, Parma, Bologna per alcune merci pagavasi la mercede da un solo contraente, ed a questo riguardo gli statuti si rimettono agli usi mercantili. Alcune leggi fissano una diversa ripartizione fra i contraenti, p. es. nella misura di due terzi ed un terzo (Padova, stat. ant. 847 — Bologna, stat. civ. 1454. 105), o ne impongono l'obbligo ad uno solo di quelli (Piacenza, stat. merc. 1321. 691 — Milano, id. 1396. VII. 8 — Bologna, id. 1509. 32; id. 1550. 33 — Lucca, stat. merc. cit.).

[38] Per gli statuti di Verona e Firenze ha diritto alla provvigione il solo sensale presente alla conclusione del contratto — il breve del porto di Cagliari e gli statuti di Ferrara gli concedono diritto ad una parte della provvigione, quando il mercato sia interrotto senza giusta causa — così prescrivono anche gli statuti civili d'Ancona e di Ferrara, e quelli de' mercanti di Bologna, qualora le parti conchiudano senza il sensale il mercato iniziato per mezzo suo. — Brescia, deliberazione del Consiglio de' mercanti del 1469 (vol. II, p. 100). Chi ha iniziato il contratto, ha diritto alla provvigione, sebbene esso venga concluso da altri, purchè non siano trascorsi più di otto giorni o il contratto non sia stato migliorato dal sensale che intervenne posteriormente. — Lucca, st. civ. 1308. III. 21. Ogni sensale dia alla corte de' mercanti un quarto della provvigione; negli statuti successivi fu prescritto invece che dovesse pagare un'annua tassa in proporzione dei guadagni presumibili.

CAPO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI COMMERCIALI.

SOMMARIO. — § 12. Delle obbligazioni commerciali in generale. — § 13. La compravendita mercantile. — § 14. Il contratto di mutuo. — § 15. I contratti sociali. — § 16. Il contratto di cambio traiettizio. — § 17. I banchieri privati. — § 18. Il contratto di trasporto. — § 19. Alcuni contratti minori.

§ 12. *Delle obbligazioni commerciali in generale.*

La teoria delle obbligazioni negli statuti.

È opportuno in principio di questo capitolo ricordare il fatto, notissimo ma non perciò meno importante, che nella teoria delle obbligazioni le leggi romane, avendo conservato un'autorità molto maggiore che in ogni altra parte del diritto, furono applicate, trascritte, imitate dappertutto, così da formare tuttora il substrato dei codici moderni colle poche modificazioni imposte dai tempi nuovi. A queste modificazioni contribuirono molto gli statuti de' mercanti, perchè talune vennero applicate dapprima ne' rapporti commerciali, e di là soltanto si estesero a tutti i negozii giuridici e vennero accolte nelle leggi generali e ne' codici civili. Però quegli stessi statuti, e in parte anche tutti gli statuti civili, non contengono in realtà che poche disposizioni frammentarie e poche eccezioni singolari ai principii del diritto romano, le quali verranno qui esposte come risultano dai testi,

senza che possano ridursi a teoria completa ed ordinata, valendo il diritto comune a supplire ad ogni lacuna.

Inviolabilità de' patti.

Il primo rilevante mutamento introdotto nella legge romana riguarda l'efficacia assoluta dei patti e la cessazione di qualsiasi differenza tra' patti nudi e le convenzioni. Codesta distinzione anche nel successivo svolgimento del diritto romano non poté serbarsi immune da eccezioni, che ne ridussero l'applicabilità ad un numero limitato di contratti poco rilevanti [1]; le consuetudini mercantili, non meno delle leggi canoniche, giovarono poi a stabilire la regola che i patti debbono mantenersi inviolati, bastando la parola d'onest'uomo a costituire la causa legale delle obbligazioni ed il dovere giuridico d'eseguirle rigorosamente, senza bisogno di formalità solenni ed essenziali. I giureconsulti, sebbene non siano concordi nell'ammettere che dai patti nudi possa derivare un'azione diretta ed efficace, negano però sempre, a chi sia convenuto innanzi ai tribunali mercantili, la facoltà d'opporre in via d'eccezione all'attore la qualità dei patti medesimi, privi d'ogni formalità; il motivo, che quelli sogliono addurre, è che nelle cause commerciali si procede *de bona aequitate* [2]. Negli statuti de' mercanti siffatta eccezione non si trova chiaramente sancita, ma vi si legge imposto ai giudici l'obbligo di sentenziare secondo equità e buona fede (v. § 5, not. 9), ed ai mercanti è pure prescritto di mantenere in buona fede i contratti e le promesse reciproche [3]: inoltre in quegli statuti le formalità stabilite per gli atti giuridici non sogliono considerarsi come essenziali per l'esistenza dell'atto, ma utili solo per la prova di esso. Quindi il principio dell'inviolabilità di qualsiasi patto può ritenersi ammesso e riconosciuto indirettamente anche dalla legislazione positiva degli statuti mercantili.

Solidarietà nelle obbligazioni fra parenti.

Un altro principio importantissimo, comune alle legislazioni attuali e pienamente conforme ai bisogni del commercio, ha la sua origine negli statuti de' mercanti,

sebbene non sia in questi espresso in forma generale e precisa come nei nostri codici, vale a dire la presunzione di solidarietà fra più condebitori in causa mercantile. Negli statuti questa responsabilità solidale è stabilita non soltanto fra i soci d'una società commerciale, come vedremo nel trattare di questo contratto (§ 15, not. 53 e seg.), ma viene anche estesa a tutti coloro che formano col debitore una sola famiglia indivisa, e si presumono perciò associati con lui. Fu già notato che i genitori sono dichiarati responsabili pei beni dei figli mercanti, a meno che abbiano fatto una protesta formale contro di essi, o concesso ad essi l'emancipazione, od assegnato loro la parte legittima de' proprii beni (§ 8, not. 8 a 11). Alcune leggi chiamano in tal caso non solo i genitori ma anche gli altri membri della famiglia a rispondere in solido col commerciante, quando non siasi fatta dal padre quella protesta [4]; secondo altri statuti invece tutti coloro che sono maggiori d'età ed abitano col debitore, formando con lui una sola famiglia, partecipano in generale alle sue obbligazioni [5].

È noto quanto siano frequenti nel Medio Evo, specialmente a Firenze, gli esempi di case di commercio composte di parenti che mettono in comune non solo il patrimonio personale, ma anche l'opera individuale per far prosperare l'associazione; da questo fatto derivò una presunzione, logica e naturale in quei tempi d'attività commerciale relativamente straordinaria, che la convivenza di più persone con patrimonio indiviso rappresentasse sempre un'associazione di traffico, cosicchè tutti partecipando ai lucri, che una o più di esse ritraevano colla mercatura dal fondo comune, tutti doveano anche subire le perdite e rispondere in solido per le comuni obbligazioni [6]. Gli statuti, non ammettono per siffatta presunzione alcuna prova contraria, ed usano anche molte cautele per evitare una divisione simulata del patrimonio, che si volesse compiere all'intento di sottrarsi

fraudolentemente a tale responsabilità; essi richiedono cioè che la divisione venga fatta con atto pubblico notarile [7], o la dichiarano inefficace in caso di fallimento, quando non sia stata compiuta prima di questo ad un intervallo di tempo sufficiente per farla ritenere reale e non fittizia [8]. Tale responsabilità si estende altresì agli eredi del debitore defunto, ai quali, conforme al concetto fondamentale della successione universale, si trasmettevano anche i debiti del loro autore, essendosi abbandonato già da lungo tempo l'antico principio germanico della successione singolare nei beni componenti il patrimonio e dell'estinzione delle obbligazioni colla morte del debitore; tuttavia qualche statuto accolse la nuova regola con alcune restrizioni, chiamando gli eredi a pagare quei debiti soltanto coi beni ereditarii, senza gravare di tal carico i loro beni personali [9].

Forma delle obbligazioni.

Riguardo alla forma delle obbligazioni mercantili, alcuni statuti prescrivono l'intervento obbligatorio dei sensali (v. § 11 n. 5) e dichiarano nulli i contratti stipulati senza il ministero di quelli; altri impongono formalità diverse, per es. la presenza di testimoni, o la trascrizione nei registri dei sensali o della corporazione, ma sogliono considerarle soltanto quali mezzi più agevoli di prova, senza farne mai dipendere l'esistenza e la validità del contratto medesimo [10]. Alcune leggi dichiarano anche affatto esenti gli atti commerciali da qualsiasi obbligo di registrazione che fosse stata prescritta per tutti gli altri contratti civili [11].

Caparra.

Non può dimenticarsi però che la consegna della caparra (arra, *denaro di Dio* [12]) costituisce una vera solennità necessaria alla perfezione del contratto, giacchè è principio generale, anche secondo gli statuti de' mercanti, ch'essa rende inviolabile ed irrevocabile la convenzione, obbligando le parti all'esecuzione assoluta di essa [13], con effetto non diverso dalla *palmata* o stretta di mano in segno di mutuo accordo [14]; sono invece assai pochi i testi

nei quali la caparra vien considerata come clausola penale anticipata, data la quale sia lecito sciogliere il contratto perdendo il piccolo importo di quella, come viene ammesso in parte dal diritto romano e dai nostri codici civili [15].

Pagamenti in danaro.

Il pagamento doveva sempre avvenire in danaro numerato cioè in moneta coniata, specialmente pei debiti mercantili, anche quando il debitore non fosse commerciante [16]; la ragione di questa norma costante era l'opportunità d'evitare la dazione in soluto di merci, perchè i calcoli necessarii per fissarne la quantità ed il rapporto colla somma dovuta presentavano pericolo d'inganni pel creditore [17] e potevano offrire anche propizia occasione a computi usurarii [18]. In tal modo gli statuti non solo provvedevano all'utilità dei mercanti, a cui giova piuttosto ricevere in pagamento una somma liquida e disponibile di danaro e lasciare a carico del debitore ogni rischio per la vendita delle merci, ma s'ispiravano altresì, forse inconsciamente, alle teorie degli scolastici e dei canonisti, i quali, non comprendendo più il concetto romano del danaro quale rappresentante di tutti i valori speciali delle cose singole, e considerandolo solo come una massa di pezzi coniati di metallo nobile, riputavano perciò la dazione in soluto come una rivendita fatta dal venditore per la stessa quantità di danaro, e non come un modo lecito d'estinguere le obbligazioni mercè una surrogazione di valore [19].

Modo d'eseguirli.

I pagamenti si eseguivano innanzi all'ufficiale designato dalla corporazione dei Mercanti per pesare le monete [20]; chi usava monete non buone, false o tosate, doveva risarcirne il valore [21], sebbene il difetto fosse evidente, per es. per l'incisione o taglio che dovea compiersi sulle stesse monete dagli ufficiali pubblici, ogniqualvolta giungevano nelle loro mani (v. § 17, n. 40). Talora questi ufficiali pesatori riunivano le monete di buon peso in sacchetti muniti di pubblico suggello, e siffatti involti

circolavano e si usavano nei pagamenti per il valore indicato su essi con piena fiducia nel suggello, salvo la responsabilità di chi vi avesse collocato monete non buone [22].

Carta moneta.

A Milano ed a Como fu introdotta nel sec. XIII una vera cartamoneta per provvedere ai bisogni dell'erario stremato da lunghe guerre; quei comuni emisero titoli di debito, dei quali promettevano pronto rimborso mediante le imposte specialmente assegnate all'estinzione di quelli e create a questo scopo, ma prescrivevano intanto ai creditori d'accettarli in pagamento con piena efficacia, sicchè dovevano cedere le azioni contro coobligati o debitori guarentiti e restituire il documento del debito, come se questo fosse stato soddisfatto in danaro, sotto pena di perdere ogni diritto ad interessi o risarcimento. Secondo le leggi milanesi questi titoli potevano rifiutarsi soltanto nei pagamenti per vendite d'immobili; anche i debitori del Comune per multe potevano soddisfarle con essi. A Como valeva pure quest'ultima regola ed ivi si teneva un registro per annotare i pagamenti fatti colle carte e le cessioni che si operavano [23]. Il debitore poteva rinunciare espressamente a questa facoltà ed i documenti di quel tempo ne offrono parecchi esempi [24]. Il nome dato a siffatti titoli era quello di *brevia, notae, nomina debitorum* o *chartae debiti communis.* Alle città suindicate deve aggiungersi anche Novara, di cui non trovai fatta da altri menzione e dove si usarono questi titoli di debito comunale nello stesso secolo XIII, con regole analoghe alle suindicate [25].

Pagamento per giro di partite.

Un'altra forma valida di pagamento simbolico, assai di frequente usata dai nostri commercianti, era il giro di partite di credito sui libri d'altri commercianti o banchieri, cosicchè il debitore si liberava interamente dal debito col far iscrivere su quei libri a nome del creditore una partita per una somma uguale alla dovuta; egli non era per lo più obbligato ad alcuna garanzia pel caso

d'insolvenza di colui che teneva i libri stessi [26]. Gli statuti attribuiscono uguale efficacia sia ai libri de' banchieri sia a quelli degli altri mercanti, sebbene i giureconsulti, concordi riguardo ai primi, a cui attribuivano carattere pubblico, discutessero talora, se anche ai secondi dovesse concedersi tale forza liberatoria [27].

Mora e risarcimento.

Intorno alla mora del debitore gli statuti de' mercanti presentano poche traccie delle gravi controversie agitate fra i giureconsulti ed i canonisti per determinare le formalità necessarie a metter in mora il debitore o la misura del risarcimento dovuto al creditore, e per distinguere accuratamente il danno emergente dal lucro cessante sospetto d'usura. Pei commercianti si presumeva sempre che non volessero tener morto il danaro senza investirlo in fruttiferi impieghi; quindi essi seppero ben presto emanciparsi dalle restrizioni sancite nel diritto canonico, per es. dall'obbligo imposto ai creditori di provare che veramente, se il capitale fosse stato restituito alla scadenza, avrebbero ritratto un vantaggio, di cui potevano pretendere il risarcimento [28]. Negli statuti si legge soltanto in generale che il debitore moroso deve indennizzare spese, danni ed interessi al creditore, purchè questi provi, almeno con giuramento, la quantità degli interessi dovutigli [29]; al debitore si concede un termine di rispetto per soddisfare ai suoi obblighi, fatta solo eccezione talora pei debiti a termine, i quali devono essere pagati immediatamente dopo la scadenza [30]. Intorno a questo termine danno particolari norme gli statuti de' mercanti di Piacenza [31].

Prescrizione.

Tutte le leggi commerciali ammettono la prescrizione, qual modo d'estinguere le obbligazioni, ma fissano per essa termini molto varii [32]. Quali cause sospensive si nominano l'età minore, l'assenza, i decreti del comune che sospendono la prescrizione in tempo di guerra e di mortalità; fra le cause d'interruzione, l'invito giudiziale al debitore per il pagamento [33].

NOTE.

[1] Oltre a tutti i trattatisti di diritto romano, veggasi il recente lavoro di SEUFFERT, *Zur Geschichte der obligatorischen Verträge* (Nördlingen 1881), §§ 2, 3.

[2] SEUFFERT, esponendo nel succitato lavoro (§§ 5 a 8) le varie modificazioni che aveva già subite in questa parte il diritto romano, quando si diffuse in Germania e venne accolto quale diritto vigente, riferisce i testi di molti canonisti e civilisti italiani; fra essi Bartolo per il primo (p. 60), e dopo lui Baldo (p. 65), Angelo Aretino de' Gambiglioni (p. 72), Alessandro Tartagno (p. 78), Caccialupo (p. 80), Filippo Decio (p. 83) fanno menzione di questa modificazione speciale, che si riferisce alle cause commerciali. Baldo dichiara inoltre che il creditore avrà anche azione diretta in base al patto nudo, soprattutto se gli statuti mercantili la concedono esplicitamente. Alciato pure l'ammette in questo solo caso, quando sia stata introdotta dallo statuto o dalla consuetudine (ap. BIENER, *Wechselrechtl. Abhand.* 80); De Luca invece omette ogni distinzione (PERTILE, *Storia*, IV. 429, not. 5).

[3] Verona, stat. merc. 1318. II. 2. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 46; stat. populi 1415. IV. tract. cons. art. et merc. 15. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 5.

[4] Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 669. — Brescia, id. 1429. 61. — Bergamo, id. 1457. 32. — Siena, id. 1644. 122.

[5] Milano, Liber consuetudinum 1216. Mon. hist. pat. Leg. Munic. II. col. 864; stat. 1341, negli Statuta varia civitatis Placentiae, p. 205; stat. 1396. VII. 51, 53. — Cremona, stat. merc. 1388. 107, 109, 125; *stat. drappieri mss. 1421.* 17. — Piacenza, *id. mss. 1401.* III. 59. — Brescia, id. 1429. 96, 100. — Bergamo, id. 1457. 92; stat. civ. 1491. V. 51, 59. — Modena, stat. civ. 1327. III. 22; id. 1545. II. 70. — Le consuetudini di Milano e gli statuti di Modena dichiarano responsabili in solido tutti coloro che abitano col debitore senza distinzione; negli altri statuti lombardi estendesi la solidarietà agli ascendenti, ai fratelli, ai discendenti maggiori di diciott'anni che convivono col debitore; negli statuti di Brescia questo limite d'età s'eleva a vent'anni; per le leggi di Bergamo tali parenti sono esenti da ogni responsabilità personale, non possono mai esser colpiti nella persona, e rispondono per le obbligazioni altrui soltanto coi proprii beni. Questi testi sogliono indicare siffatta convivenza col debitore mediante la frase: *qui stant ad unum panem et unum vinum*, la quale conferma al-

tresì l'opinione che probabilmente la voce *compagnia* tragga origine dalle altre *cum pane*, perchè originariamente le società si formavano fra coloro che sedevano allo stesso desco e dormivano sotto lo stesso tetto, tra cui la fiducia e la conoscenza reciproca erano maggiori che con qualsiasi altra persona estranea. Cfr. LATTES, *Studii storici sopra il contratto d'enfiteusi*, p. 242; LUMBROSO, *La vita dei Genovesi avanti il MC.*, p. 81. Si noti a questo proposito che gli statuti di Milano (1396. VII. 51) dichiarano che la convivenza può provarsi anche solo mediante la pubblica fama senz'altro mezzo probatorio, ogni qualvolta vi sia il fatto della coabitazione, ed il commercio sia esercitato da una delle persone di famiglia nell'interesse e per conto di tutti. — Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 15. Oltre al padre che non abbia fatto pubblica protesta nè emancipato il figlio, sono coobbligati i fratelli che esercitano insieme la stessa arte, o coabitano pur esercitando arti diverse, od anche se non lavorano, hanno tuttavia parte nei guadagni comuni. — A Firenze la responsabilità solidale si estende ai fratelli del debitore che abitano con lui ed esercitano la stessa arte, ed ai figli suoi non ancora sciolti dalla patria potestà. Cfr. Generalis balia officio mercantiae 1309; stat. della Mercanzia 1320 (ap. LASTIG, *Entwickelungswege und Quellen des Handelsrechts*, p. 271, 277, 419); *id. 1393. mss.* II. I; stat. populi 1415. III. tract. cess. et fug. 2; stat. della Mercanzia 1577. II. 11.

[6] Modena, loc. cit. Chi abita con un mercante o sta nella stessa bottega si presume sempre suo socio. — Presso i giureconsulti è fatta frequente menzione della *societas duorum fratrum*, come forma di contratto sociale, non solo tra fratelli, ma anche fra altri parenti, durante la comunione del patrimonio ereditato dal capo della famiglia e la continuazione del traffico esercitato da lui. Veggasi ENDEMANN, *Studien in der romanisch-canonistischen Wirthschafts- und Rechtslehre*, p. 348, 358.

[7] Piacenza, stat. merc. 1321. 357. — Cremona, id. 1388. 125. L'atto pubblico deve avere una data anteriore di sei mesi al fallimento.

[8] Statuti di Cremona (cap. 107, 109), Milano (1396), Brescia cit. (un mese). — Stat. Bergamo cit. (due mesi). — Milano, stat. 1341 cit.; Cremona, cap. 125; Piacenza, *stat. mss. 1401*. III. 60. L'atto di divisione dev'essere anteriore di sei mesi, o la divisione dev'essere compiuta da dieci anni. — Stat. Firenze cit. (sei mesi).

[9] Cons. PERTILE, *Storia*, IV. p. 129, not. 21; p. 479, not. 56. — Piacenza, stat. merc. 1321. 513; *id. mss. 1346*. II. 13; *id. 1401*. I. 44. L'erede, benchè non sia commerciante, è obbligato al pagamento dei debiti dell'ereditando e gode tutti i privilegi dipendenti dalla natura commerciale del debito. — Pavia, stat. merc.

1368. 7. Le scritture private di debito obbligano chi vi appone la sua firma, ed i suoi eredi. — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 33. Tutte le regole date pei mercanti valgono pei loro successori universali in tutti i negozii e contratti compiuti dal loro autore. — Roma, id. 1317. p. 39. I mercanti e banchieri, e i loro figli ed eredi possono agire nel foro mercantile contro qualsiasi mercante ed i suoi successori per qualunque debito, trasmettendosi completamente ai figli i debiti e crediti del genitore. — Firenze, *constit. camps. ms. 1299.* 7, 17. Chi è erede d'un cambiatore deve pagarne tutti i debiti e rispondere di tutte le obbligazioni commerciali del suo autore secondo l'uso ed il constituto dell'arte; i creditori hanno anche facoltà di sequestrare i danari dell'erede fino al pagamento integrale. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 39, 51, 72, 81; II. 26. Tutti gli eredi e possessori de' beni di persone sottoposte all'arte sono responsabili dei debiti di esse fino al limite dei beni creditati e possono esser costretti a consegnarli ai creditori. — Questa trasmissione delle obbligazioni è confermata anche dagli statuti del popolo del 1415 (IV. tract. cons. art. et merc. 27).

[10] Piacenza, cit. 628. La presenza dei testimonii è necessaria quando i contratti oltrepassino un valore determinato. — Brescia, stat. cit. 47, 56. La trascrizione de' contratti nei libri de' notai della mercanzia basta a farne piena prova. - Bologna, stat. merc. 1509. 31; id. 1550. 32. Nella conclusione dei contratti mediante sensali sono necessarie formalità diverse secondo il valore della cosa e la sua qualità di mobile od immobile. Se i contraenti non sanno scrivere, sono chiamati a supplirli due o tre testimonii. — Siena, id. 1644. 117. Quando il debitore non sa scrivere, è richiesto l'intervento d'uno o di due testimonii in proporzione del valore della cosa; la causa del debito deve sempre essere indicata (cfr. § 4, not. 25).

[11] Pesaro, stat. merc. 1532. 59. — Ferrara, stat. civ. 1566. IX. 10. — Brescia, st. merc. 1429. 47. La registrazione presso l'ufficio della mercanzia basta a supplire alla mancanza della trascrizione imposta dagli statuti civili.

[12] Questo nome *danaro di Dio* (presso i tedeschi *Gottespfennig*) sembra derivato dallo scopo sacro a cui si destinava ordinariamente, affinchè la solenne promessa fosse convalidata colla sanzione religiosa ed il trasgressore dovesse considerarsi colpevole non soltanto d'un atto giuridicamente illecito, ma anche d'un atto contrario ai doveri religiosi. — Così l'arte de' lanaiuoli impiegava a Firenze per l'opera di S. Reparata il danaro di Dio che ogni padrone di fondaco doveva porre in apposita cassetta per tutti i contratti fatti da lui; cfr. G. Villani ap. PERTILE, *Storia*, IV. 448, not. 55. — Nella *Rassegna settimanale* (anno 1881. Vol. VIII,

p. 396) C. Paoli pubblicò un contratto notarile fiorentino per vendita d'immobili, ove si parla di *danaro di Dio* dato dal compratore al venditore *per cominciamento di pagamento*, senza far alcuna menzione della sacra destinazione di esso. — Secondo gli statuti d'Avignone dopo la conclusione dei contratti soleva darsi ad un mendicante un denaro od un obolo per renderli perfetti; così riferisce l'annotatore del Commento alle Istituzioni di Angelo Aretino nell'ediz. del 1549 (V. Seuffert, *op. cit.* p. 74, not. 10).

[13] Verona, stat. merc. 1318. III. 65. — Diplomatarium Veneto-Levantinum. n. 312 (a. 1347). — Piacenza, id. 1321. 65, 628; *id. mss. 1346*. II. 38 e III. 2; *id. mss. 1401*. II. 100 e III. 12. — Monza, *id. mss. 1331*. 51, 109. — Cremona, id. 1388. 12. — Brescia, id. 1429. 9. — Bergamo, id. 1457. 57. — Genova, stat. Pera, II. 101; stat. civ. 1498. I. 19. — Ancona, stat. civ. 1513. II. 92. — Roma, stat. merc. 1317. p. 19. — Firenze, stat. Calimala 1332. II. 18. — Pisa, breve merc. 1305. p. 111; id. 1321. cap. 126; br. curiae maris 44; br. artis lanae 1305. 36.

[14] Degli statuti de' mercanti citati alla nota precedente solo quelli di Piacenza e di Verona (III. 67) fanno menzione della *palmata:* veggansi però intorno a questa formalità i molti statuti civili citati da Pertile, *Storia*, IV. p. 224, not. 32; p. 447, not. 51, 53. Una consuetudine analoga esisteva nella Provenza (Seuffert, loc. cit.); negli statuti di Varese del 1347 (cap. 11) è prescritto che quando le merci fossero state *spalmate* o *benedicte*, chi mancava al contratto dovesse risarcire ogni danno; invece se si fosse soltanto data la caparra, chi l'aveva data dovesse perderla, chi l'aveva ricevuta, restituire il doppio (Berlan, *Statuta Burgi et Castellantiae de Varisio* — Milano, 1864).

[15] Veggasi lo statuto di Varese citato alla nota precedente. — Gli statuti civili di Monza (p. 85) ed il breve della curia del mare di Pisa (c. 44) accordano al venditore il diritto di ritenere la caparra e rivendere le merci, se alla scadenza l'acquirente non si presenta a pagare il prezzo: secondo gli statuti monzesi egli non può esercitare questa facoltà che trascorso un mese dopo aver messo in mora il debitore. — Balducci Pegolotti nella *Pratica della mercatura* (Pagnini, *Della decima e delle altre gravezze dei Fiorentini*, III, p. 75) nota che nell'isola di Cipro i contratti non divengono irrevocabili se non quando sono registrati ne' modi indicati da lui, ma prima della trascrizione, se fu data la caparra, possono sciogliersi secondo le norme ordinarie. — Così in Sicilia vigeva fra commercianti la consuetudine che la caparra si considerasse appunto come pena di recesso ed i contratti potessero risolversi anche dopo la prestazione di essa, ma un rescritto di Federico II abrogò nel 1316 questa consuetudine dichiarando le

convenzioni fino da quel momento irrevocabili (BRÜNNECK, *Siciliens Mittelalterliche Stadrechte*, p. 186, not. 1).

[16] Pavia, *stat. merc. mss. 1295*. 23. — Piacenza, id. ant. 1321. 21, 370, 488, 620; stat. civ. 1336. III. 51; *stat. merc. mss. 1346*. III. 11; *id. 1401*. III. 31, 32. — Cremona, stat. merc. 1388. 126. — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 39, 68; VIII (lanaiuoli) 20; decreto 1444. — Brescia, st. merc. 1429. 107. — Bergamo, id. 1457. 94; st. civ. 1491. V. 61. — Firenze, stat. populi 1415. IV. tract. cons. art. et merc. 28. — Bologna, stat. merc., addizione 1588.

[17] Piacenza, st. civ. cit. 23, 24, 25. È proibito al debitore commerciante per causa mercantile d'offrire i suoi beni in pagamento invece della somma di danaro dovuta; tale facoltà gli è concessa solo quando nè egli nè il creditore siano membri della corporazione. — Milano, stat. cit. Ogni pagamento per causa di commercio deve farsi in danaro, nonostante qualsiasi capitolo delle leggi municipali che permettesse la dazione in soluto. — Bologna, addizione cit. Poichè alcuni, prendendo danari a cambio o merci a credito, usano poi in mala parte il beneficio della ragione comune concesso a persone miserabili e pagano con beni stabili, con danno de' mercanti i quali devono soddisfare i loro creditori in contanti, si ordina che ogni debitore di mercanti o banchieri, per somme prese a cambio o per merci comperate a credito, debba pagare secondo i patti in danaro contante e non mai in beni stabili od altre merci, nè possa usare il privilegio succitato se non pei debiti fatti a scopo di consumo per sè e per la famiglia.

[18] A Genova, dove i cittadini lottarono fieramente e seppero sempre resistere alle pretese canoniche riguardo al divieto dell'usura ed alle sue applicazioni, è ammesso l'uso di cose diverse dal denaro nel pagamento de' creditori (stat. civ. 1498. II. 31; id. 1589. IV. 7).

[19] ENDEMANN, *Die nationalökon. Grundsätze*, p. 73, 92, p. 93 not. 397, p. 121 not. 509.

[20] Piacenza, stat. recentiora mercatorum, an. 1325. cap. 1, 2; a. 1330. cap. 1; *id. 1346*. I. 20; *id. 1401*. I. 21. (v. § 17, n. 39). — Milano, stat. 1396. I. 257. — Firenze, *stat. merc. mss. 1393*. II. 13. Le lettere di pagamento si devono presentare al trattario nel giorno in cui è aperto l'ufficio di saggio, per poter verificare le monete date in pagamento.

[21] Piacenza, stat. merc. 1321. 353.

[22] Firenze, *costit. camps. mss. 1299*. 104. I consoli de' cambiatori investighino se alcuno dell'arte sia reo della falsificazione commessa in taluni involti di fiorini d'oro, suggellati *in petiis corii* e trovati falsi. — A Venezia non solo i pubblici cassieri, ma anche i banchieri privati solevano usare nei pagamenti questi

sacchetti di monete, che circolavano sulla loro fede e passavano da mano a mano scambiandosi pel valor nominale; gli uni e gli altri erano obbligati a risarcire coloro che vi trovassero monete non buone e legali; veggasi p. es. pei banchieri la legge 12 giugno 1523 del Senato (Lattes, *La libertà delle banche a Venezia*, p. 83) e pei cassieri de' pubblici uffici la legge 27 giugno 1543 del Consiglio de' Dieci. — Pagnini (*Della decima*, ecc., I. p. 119 e seg.) nota che a Firenze la pesatura de' fiorini compievasi con riti solenni nel pubblico ufficio del saggio, dandosi alle monete così verificate il nome di fiorini di suggello; correvano altresì sacchetti col suggello de' privati, talora dalle autorità del Comune assoggettati a revisione, per punire i cittadini, se vi si trovassero fiorini non buoni. — Ugual costume si teneva a Siena, a Pisa, a Lucca, dove i suggelli erano in cera di colore diverso secondo la qualità delle monete rinchiuse nei sacchetti (Giov. da Uzzano, *Libro di gabelle*, ecc., nell'opera succitata di Pagnini, IV. 148 e seg.) — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 152. Chi usa ne' pagamenti monete non buone, *nisi in sacho*, e perciò inconsciamente, è multato. — Milano, stat. 1396. l. cit. Se il pesatore eletto dal Comune nel dissigillare sacchetti chiusi col suggello pubblico trova monete non buone, dovrà sostituirvene altrettante di buon peso.

[23] Gfr. Giulini, *Memorie spettanti alla storia della città di Milano*, IV. 399, 443. — Como, stat. consulum 1281. 278 a 286, e note di Ceruti editore di questi statuti nei Monum. hist. pat. Leg. munic. II. col. 333 a 335. — Ceruti, *Di una moneta cartacea ecc.*, nei Rendic. nell'Istituto Lombardo, a. 1870. p. 550. — Ghiron, *La credenza di S. Ambrogio*, p. 21, n. 65. — Questi titoli furono introdotti a Milano nel 1240, a Como prima del 1250; a Milano fu pure creato un magistrato speciale col nome di *officium fodrorum chartarum debiti comunis Mediolani*. Riguardo al tempo in cui cessò l'uso di tali carte, è da notare che a Milano gli statuti del 1396 contengono una disposizione (II. 25) la quale abroga esplicitamente per tutti i debiti futuri *statutum de cartis debiti communis dandis creditoribus in solutum*; ma questo statuto appartiene probabilmente a tempi molto anteriori, trovandosi un capitolo perfettamente identico negli statuti civili di Monza, compilati quando Azone Visconti era vicario di Milano (1328-133), nei quali è lecito credere che simile norma sia stata introdotta soprattutto per imitazione di leggi milanesi vigenti in quel tempo e perciò più antiche degli statuti succitati (cfr. § 4, pag. 61; veggasi negli statuti civili di Monza, pag. 44t., cit. anche ap. Pertile, *Storia*, II. 526 not. 402.

[24] Veggansi i contratti del sec. XIII riferiti da Ceruti, *loc. cit.* — Cfr. pure Pertile, *l. cit.*

[25] Statuta communitatis Novariae, cap. 267, 289, 426 — an. 1269, 1270 — (*Mon. hist. pat. Leg. Mun.* II. col. 694, 706, 792). Chiunque ha carte di debito verso il Comune ma non è iscritto nei registri di quelle, non può pretender dal Comune alcuna parte de' pedaggi assegnati ai creditori per loro pagamento ed integrale soddisfazione; per conservar l'efficacia di quelle carte, devono i possessori presentarle entro quindici giorni al vicario di Novara. In quei capitoli sono pur nominati esplicitamente i pedaggi, col provento dei quali tali carte doveano pagarsi a preferenza d'ogni altro debito.

[26] Del pagamento mediante registrazione sui libri de' banchieri si parlerà più opportunamente al § 17, not. 54 a 56. — Riguardo alla trascrizione sui libri d'altri mercanti, veggansi le norme contenute negli statuti toscani: secondo gli statuti del 1333 dell'arte della lana in Firenze questo modo di pagamento era valido purchè il debitore desse anche cauzione pella solvenza del mercante di cui si usavano i libri (Pöhlmann, *Die Wirthschaftspolitik der Florentiner Republik*, p. 95); gli statuti civili di Firenze ammettevano l'efficacia di esso anche senza cauzione od altra responsabilità per l'insolvenza successiva del mercante delegato, purchè il creditore acconsentisse e il mercante avesse libri regolarmente tenuti (stat. 1355. II. 41 ap. Lastig, *Beitr. zur Geschichte des Handelsrechts*, nella *Zeitsch. für gesammte Handelsr.* di Goldschmidt, XXIII. 152; *stat. merc. mss. 1393*. II. 19; stat. populi 1415. IV. tract. cons. art. et mercat. 10). — Stat. Calimala 1332. I. 54; id. 1337 ap. Lastig, *l. cit.*, p. 168; stat. populi 1415. cit. 9. Ogni mercante su domanda d'un suo creditore doveva girare a nome d'altri ogni partita di credito iscritta sui suoi libri. — Pisa, br. pis. Comunis 1286. I. 152; id. 1313. I. 204. Tutti i forestieri *facientes scriptas librorum de credentiis* ai cittadini pisani, diano cauzione che non faranno alcuna frode a danno di questi.

[27] Endemann, *Studien*, p. 324. — Scaccia (ap. Biener, *Wechselr. Abhandl.* p. 32) conferma la validità di questo modo di pagamento senza fare alcuna distinzione: Manzoni nel suo *Libro mercantile* (Venezia, 1523, cap. II) fa menzione anche di questo insieme a tutti gli altri modi di provvedere al pagamento nella compera di merci.

[28] Endemann, *Die nat. ök. Grundsätze, ecc.*, p. 31 e seg. — Nani, *L'*Id quod interest *nella legislazione canonica*, Arch. Giurid. XVI. 207.

[29] Cremona, stat. merc. 1388. 73. — Milano, id. 1396. VII. 43. — Brescia, id. 1429. 50. — Secondo un decreto dei duchi di Milano del 1417 (Pavia, stat. merc. 1368. cap. 79) il creditore doveva giurare d'aver subito realmente un danno, e dopo aver prestato

questo giuramento poteva domandare l'interesse del sei per cento quale risarcimento di danni.

[30] Verona, stat. merc. 1318. II. 2. Negli obblighi mercantili senza termine il pagamento va fatto immediatamente; i contratti si presumono sempre senza termine. — Firenze, stat. populi 1415. III. 171. Quando il debito è a termine, si pagherà subito dopo la scadenza; se è indeterminato, il debitore avrà quindici giorni di rispetto dalla citazione, con cui l'attore l'avrà posto in mora di pagare. — Invece secondo gli statuti lombardi citati alla nota precedente l'obbligo del risarcimento comincia un mese dopo il termine convenuto o la petizione del creditore. — Negli statuti de' mercanti romani del 1317 si distingue in modo evidente nelle cause mercantili la procedura *ex forma instrumenti* da quella *ex forma termini*; la prima s'usa quando il debito sia provato con un documento pubblico o privato, cui viene attribuita forza esecutiva; la seconda quando il debitore, confessando il debito, ottiene dalla curia dei consoli una dilazione al pagamento, per lo più di quattro mesi, coll'obbligo di pagare un terzo della somma dovuta ne' primi due mesi, un terzo in ciascuno dei successivi, sotto pena di multa e d'esecuzione personale e reale quando non adempia all'obbligo suo (p. 6, 7, 11, 12, 27, 36, 43, 94).

[31] A Piacenza il debitore vien messo in mora colla querela, *lamentatio*, del creditore (stat. merc. 1321. 15, 21, 29); se la legge od il patto (stat. 19, 20) non impongono di pagare immediatamente, si accorda in tutti gli statuti al debitore principale un termine di otto giorni, al fideiussore uno di due mesi secondo le leggi più antiche, quindici giorni secondo gli statuti più recenti (stat. 1321. 15; *stat. mss. 1346*. II. 21; *id. 1401*. III. 26); nessuna proroga è ammessa senza il consenso del creditore. Intento della legge è quello di dar agio al debitore di cercare il denaro necessario pel pagamento, essendogli vietato offrire invece del denaro i suoi beni sotto pena d'interdizione dall'esercizio del commercio (stat. 1321. 23, 25, 397, 594, 620). Il termine viene concesso da' consoli a chi appartiene alla corporazione (st. cit. 15; cfr. stat. civ. 1336. I. 76; id. 1391. I. 75); i notai lo registrano in un libro a ciò destinato (stat. 1321. 471, 603, 645; *stat. mss. 1346*. II. 19; *id. 1401*. III. 29). Il debitore paga le spese e l'interesse dalla scadenza, vale a dire se il debito non è mercantile, presta il risarcimento completo che sarà domandato dal creditore; se è mercantile in denaro, secondo gli statuti più antichi presta un vero interesse nella misura di due denari per libbra al mese, ridotta nelle addizioni del 1331 ad un denaro, e ripristinata nel 1336 nell'antica proporzione (cod. Pallastrelli degli statuti, fol. 91. 94b). Se il debitore non soddisfa il debito suo prima della scadenza del termine, viene

multato e si procede contro di lui in via esecutiva dopo nuova querela del creditore (st. 1321. 21, 399, 556, 620; *stat. mss. cit.*). Una nuova querela è pur necessaria ed un nuovo termine vien concesso al debitore, quando si accordi col creditore ed ottenga una novazione del debito (st. 29).

[32] Verona, stat. merc. 1318. II. 8 (dieci anni). — Piacenza, id. 1321. 375, 603; *id. mss. 1346*. II. 11; *id. 1401*. III. 24 (venti anni). — Pavia, id. 1368. 7 (due anni). — Cremona, id. 1388. 69 (quattr'anni). — Monza, *id. mss. 1331*. 11 (dodici anni). — Milano, id. 1396. VII. 35; stat. civ. 1498. 112 (id.) — Brescia, id. 1429. 46 (id.) — Bergamo, id. 1457. 23 (id.) — Secondo gli statuti di Genova in sei anni si prescrivono i crediti derivanti da contratti sociali (stat. Pera, III. 225; stat. 1498. IV. 51; st. 1589. IV. 12, 13), in un anno quelli pel prezzo di cose mobili vendute e in due anni se furono vendute all'asta pubblica (st. 1498. II. 26 e IV. 101; st. 1589. IV. 22). — A Bologna il termine ordinario è di dieci anni, di cinque per le somme minime, d'un anno pei crediti risultanti da scritture private non confermate con altri mezzi probatorii di sussidio (stat. civ. 1454. 28; stat. merc. 1509. 19, 21; id. 1550. 19, 22). — Pesaro, stat. merc. 1532. 33 (quindici anni). — Lucca, stat. civ. 1539. I. 61; stat. merc. 1555. II. 26; id. 1610. II. 30. Si mantiene anche nelle cause commerciali la distinzione fatta dal diritto romano, ed il termine fissato per la prescrizione è di dieci anni tra presenti, di venti tra assenti. — Roma, st. merc. 1317. p. 56 (trent'anni). — Secondo gli statuti di Genova, Pesaro, Lucca il debitore non può opporre questa eccezione, se non la conferma anche col giuramento d'aver pagato il debito suo. — Nei Capitoli del Regno di Sicilia è stabilito il termine di dieci anni per crediti provenienti da merci vendute o da cose date per commerciare (cap. 112, promulgato nel 1322, ap. BRÜNNECK, *op. cit.* p. 244).

[33] Dell'età minore fanno menzione gli statuti citati di Piacenza, Brescia, Bergamo, Bologna, Pesaro, Genova — dell'assenza quelli di Bologna e Pesaro — della sospensione per decreto del Comune quelli di Brescia, Bergamo, Bologna, Lucca; — infine della citazione del debitore gli statuti di Bologna.

§ 13. *La compravendita mercantile.*

La compravendita negli statuti.

Fu già detto (§ 6) che la compravendita viene considerata nei nostri statuti come l'atto mercantile per eccellenza, cui si dà il nome generale di *negotiatio* o *mercantia*, e che questo carattere viene attribuito ad essa, ogniqualvolta sia fatta collo scopo della rivendita. Però la maggior parte delle disposizioni contenute negli statuti non riguarda i rapporti giuridici tra' contraenti, ma comprende piuttosto norme d'ordine economico, divieti e restrizioni per la vendita di talune merci, materie prime o prodotti manufatti, i quali variano secondo le condizioni industriali del paese, e tendono a conservare sempre nella propria città il monopolio di qualche industria o di qualche traffico, o a mantenerla sempre provvista di derrate, evitando la scarsezza di prodotti alimentarii.

Vendite di cose furtive.

Gli statuti dei mercanti proibiscono severamente l'acquisto di cose furtive, provvedono a schivarne il pericolo con varie cautele analoghe a quelle stabilite dalle leggi civili [1], specialmente col prescrivere che certi prodotti non si possano comperare o vendere se non da pubblici mercanti [2]; chi trasgredisce scientemente viene punito, ma le compere fatte in buona fede da' pubblici mercanti restano valide ed irrevocabili [3].

Vendite a credito.

Sono particolarmente notevoli anche le limitazioni sancite per le vendite a credito, che alcuni statuti vietano assolutamente [4], altri assoggettano a determinate formalità, per esempio la redazione di un titolo scritto o la prestazione d'una malleveria; qualche legge provvede a fissare in modo obbligatorio i termini massimi delle dilazioni che si potevano concedere [5]. I motivi di tali restrizioni debbono ricercarsi sia nell'opportunità di

scemare le occasioni di controversie, rappresaglie, fallimenti, sia nell'intento di combattere la mala pianta dell'usura, che soleva nascondersi sotto simili contratti simulati [6].

Tradizione.

Oltre la tradizione reale basta a perfezionare il contratto anche la simbolica per mezzo dell'apposizione del suggello del compratore sulla merce [7]. Il venditore deve dare insieme alla quantità pattuita una piccola aggiunta, che chiamasi *benedictio* [8]; se consegna le merci in colli imballati e chiusi (sacchi, balle, ecc., designati con proprii nomi determinati), ciascuno deve contenere la quantità stabilita dagli statuti, salvo il piccolo limite di tolleranza, passato il quale il compratore può chiedere il risarcimento [9]. Secondo gli statuti de' mercanti di Piacenza gli involucri delle merci passavano in proprietà del compratore, secondo quelli di Milano appartenevano al venditore [10].

Pesi e misure.

Gli statuti prescrivono d'usar misure esatte e d'impiegarle onestamente e determinano talora il modo da tenersi nella misurazione [11]; alcuni tra essi provvedono ad evitare le frodi con ordinamenti amministrativi analoghi agli attuali, mediante speciali magistrati, che dovevano eseguire visite periodiche ai pesi e misure [12] e bollarli dopo riconosciutane l'esattezza [13]. I tipi delle misure o le pietre, su cui erano scolpite le dimensioni d'essi, si conservavano ne' pubblici edifizii, come il palazzo del comune o della corporazione de' mercanti [14]; talora le dimensioni stesse s'incidevano sulle pareti di qualche luogo pubblico a perenne memoria [15].

Uffizii pubblici di pesatura.

Alcune leggi, esagerando le cautele, vietavano ai cittadini l'uso di pesi proprii, ogni qualvolta si trattasse di partite di merci eccedenti un certo valore determinato [16], ed obbligavano i mercanti a valersi de' pesi pubblici che si portavano per la città al domicilio di chiunque ne avesse bisogno [17], sotto la vigilanza degli ufficiali pesatori, creati a questo scopo e rimunerati con un com-

penso proporzionale alla qualità e quantità delle merci pesate [18]. In tal modo si otteneva altresì un nuovo mezzo di prova del contratto, poichè tutte le pesature dovevano registrarsi in un libro, e le annotazioni su questo, come atti pubblici, facevano piena prova [19].

Vizii della cosa venduta.

Dell' obbligo di risarcire i vizii esistenti al momento della vendita le leggi fanno menzione, ma senza dare norme esplicite sul termine concesso per l'esercizio dell'azione redibitoria [20].

Prezzo.

Il compratore deve pagare il prezzo, ma può ottenere anche prima la consegna delle merci, trasportandole presso di sè per esame, purchè adempia in appresso senza indugio all'obbligo suo [21]. Il venditore gode sulle merci stesse un diritto di privilegio pel prezzo [22]; è severamente interdetto, specialmente negli statuti civili, ogni accordo e coalizione fra' mercanti per aumentare artificiosamente il prezzo a carico dei compratori, come pure per limitare in qualsiasi altro modo la piena libertà di comprare e di vendere [23], confermandosi così i divieti canonici i quali proibivano ogni monopolio privato a danno dei consumatori [24].

NOTE.

[1] Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 100, 102, 114, 115; Milano, stat. 1396. VIII (merc. lana). 45, 48, 50, 78. Chi ha sospetto d'aver comperato lana rubata deve denunciare il fatto entro tre giorni; i consoli devono investigare anche d'ufficio secondo la voce pubblica, ed hanno autorità di penetrare in casa de' lavoranti; la lana rubata si mostrerà al consiglio generale de' mercanti per trovarne il proprietario, se fosse ignoto. — Monza, *stat. cit.* 99, 101; Milano, stat. cit. 43, 44, 49, 90. I lavoratori che rubassero lana devono essere denunciati, puniti severamente ed espulsi da ogni opificio. — L'obbligo della denuncia per sospetto di provenienza furtiva si legge anche negli statuti de' mercanti di Piacenza (1321. 185, 211) e di Bergamo (1457. 53). — Quanto alle norme generali date nelle leggi civili, veggasi Pertile, *Storia*, IV. 519 e seg.

[2] Monza, *st. cit.* 69, 92, 103. — Milano, st. cit. 46, 51, 52, 81. — Cremona, *stat. drappieri mss. 1421.* 23. — Bergamo, stat. cit. 52. — Lucca, stat. civ. 1308. III. 107, 108. Chi compera seta o tessuti di seta da persona che non è pubblico mercante, deve acquistarla in pubblico e non in privato. — Firenze, stat. populi 1415. IV. tract. cons. art. et merc. 45.

[3] La *lex Wisigothorum* (lib. XI. 3, *de transmar. negotiator.*), derogando al diritto Romano, nega al proprietario di merci rubate ogni azione di rivendicazione contro il possessore che le abbia comprate a prezzo conveniente da mercanti transmarini: questi non è mai esposto a responsabilità civile o penale, nè può esser obbligato a render la cosa, benchè gli venga offerta la restituzione del prezzo. Dahn (*Ueber Handel und Handelsrecht der Westgothen* nella *Zeitsch. für ges. Handelsr.* di Goldschmidt, XVI. 406) dichiara di non poter determinare con certezza l'origine di questa norma giuridica, estranea al diritto greco, romano, canonico e germanico. In ogni caso essa fu accolta in alcuni trattati delle città commerciali italiane, come quelli tra Venezia e la Francia del 1207, tra Firenze e Genova del 1413, tra Firenze e l'Egitto del 1489 (*Zeitsch. cit.* p. 407; Pertile, *Storia*, IV. 658); e sebbene non si legga espressa negli statuti mercantili, può dedursi dalle leggi accennate che puniscono soltanto gli acquisti e le vendite fatte da persona che non sia pubblico mercante. Però secondo alcuni statuti Italiani e taluni privilegi concessi agli Ebrei il compratore doveva restituire la cosa furtiva, ma poteva domandare il rimborso delle somme pagate (Pertile, *Storia*, IV. 247, not. 34, 35). — Il nuovo codice di commercio italiano segna anche in questa parte un lodevole progresso, almeno pei titoli al portatore, derogando in parte al codice civile col negare in ogni caso la rivendicazione di quelli contro il possessore di buona fede, benchè siano stati rubati o smarriti dal proprietario (art. 56).

[4] Venezia, decreti 1263 [64] e 1357 del Maggior Consiglio (*Capit. Consoli Mercanti ms.*, n. 57. 189); leggi del Senato 1492 e 1506 (Capit. Consoli Siria, 37. 66, ap. Berchet, *Relazioni de' consoli veneti nella Siria*, p. 36, 41). Altri divieti particolari per le compere e vendite a credito fra Veneziani e Tedeschi si leggono nel Capitolare dei visdomini al Fondaco dei Tedeschi, edito da Thomas, c. 107, 108. an. 1331. — Verona, stat. merc. 1318. II. 2. I mercati commerciali si presumono sempre a pronti contanti e non a credito; questa norma che prova lo scarso sviluppo del credito in quella città è conforme al carattere generale di quegli statuti, in più parti notevoli per le restrizioni introdotte al libero svolgimento del commercio (v. § 9 not. 6). — A Padova invece è vietato e dev'esser cassato dal podestà ogni accordo tra mercanti per ven-

dere a contanti e negar credito ai compratori (stat. ant. fino al 1285. 406; *stat. Carraresi mss. 1362.* I. 16, fol. 45 t.).

[5] Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 109. Le vendite a credito non sono riconosciute valide se non sia data arra, o non sia scritta una carta d'obbligo pel prezzo, o questo non sia depositato presso un banchiere. Nel 1334 fu decretato che i drappi non potessero trasportarsi fuori del pubblico magazzino ove fossero depositati, senza il previo pagamento del prezzo nelle vendite a contanti, o senza la cauzione nei contratti a credito. — Milano, stat. 1396. VIII. 53, 104. Non è valida alcuna vendita con dilazione al pagamento, se non sia rilasciato un documento d'obbligo firmato dal debitore o non venga iscritto il prezzo a credito nei registri di qualche banchiere; i decreti ducali 1439 e 1444 (*Decr. ant. ducum Mediol.* p. 282, 306 e seg.) confermano questa restrizione, e prescrivono ai mercanti di non eccedere nelle dilazioni i termini massimi, che saranno determinati dal consiglio generale della corporazione. — Invece negli statuti di Piacenza (stat. ant. merc. 1321. 618), di Pavia (*st. merc. mss. 1295.* 23), di Genova (stat. di Pera I. 8; II. 61) queste vendite a credito sono dichiarate assolutamente libere da ogni vincolo. — A Firenze altresì gli statuti delle Arti determinavano la misura delle dilazioni che il venditore poteva concedere al compratore pel pagamento a respiro; veggansi gli statuti di Calimala del 1332 (II. 19), l'addizione del 1403 (ediz. Giudici, pag. 221), ed inoltre i molti statuti di quest'Arte e delle altre della seta e della lana cit. da Pöhlmann, *Die Wirthschaftspolitik*, p. 95, 96. Per es. il costituto più antico dell'arte della lana (an. 1317) vietava siffatta forma di mercato, se il danaro non venisse accreditato dal compratore sui libri di qualche banchiere; negli statuti del 1428 fu soppressa ogni restrizione. Cfr. pure Lastig, *Beitr. zur Gesch. des Handelsr.* nella cit. *Zeitschr.* di Goldschmidt, XXIII. 153.

[6] A Venezia (legge 1357) ed a Milano (decr. 1439) i divieti indicati nelle note precedenti sono compresi in leggi, di cui lo scopo principale è combattere l'usura ed i varii contratti sotto i quali si celava. — A Genova i consoli de' placiti promettono d'aiutare l'arcivescovo nell'esecuzione delle sentenze da lui pronunziate e di non render ragione in cause usurarie, ma espressamente eccettuano i contratti di vendite a termine, che si dovranno eseguire secondo i patti e le convenzioni (stat. cit.). — Veggasi nel lavoro di Endemann, *Die nat. ökon. Grundsätze*, p. 25 e segg., a quanti sotterfugi e sottigliezze dovessero ricorrere i teologi per conciliare la pratica quotidiana del commercio colle regole canoniche, per le quali ogni alterazione del prezzo nelle vendite a dilazione si reputava usura. — Invece, secondo Pöhlmann, *l. cit.*, a Firenze

le restrizioni tendevano soprattutto a tutelare gli interessi dei commercianti contro gli abusi del credito a lunghe scadenze, senza alcuna intenzione di mantenere i divieti sull'usura, dei quali i Fiorentini nel sec. XIV facevano ben lieve conto.

[7] Milano, stat. 1396. VIII (merc. lana) 60, 62. I consoli obbligheranno con ogni mezzo giuridico il compratore ad osservare il contratto, sia che abbia trasportato le merci fuori della casa del venditore, sia che vi abbia apposto il suo suggello. — Roma, st. merc. 1317. p. 19. Il contratto è perfetto dopo dato il danaro di Dio per caparra o suggellata la merce.

[8] Piacenza, stat. merc. 1321. 102, 432, 561; id. st. merc. recent. 1331. 1. — Brescia, id. 1429. 39.

[9] Piacenza, cit. 101 (*pensae* di lino), 102, 432 (*tortae* di lino), 133 (*caricae* di pepe), 158 (*peciae* di tela), 561 (*centenarii* di guado). — Cremona, st. civ. 1388. 614 (*fasci* di fieno). — Milano, st. merc. 1396. VII. 87, 88 (*sumae* di merci, *centenarii* di tele). — Brescia, st. merc. 1429. 37 (balle di guado); id. crimin. 217 (*starii* di calce). — Bergamo, st. merc. 1457. 73, 78 (*peciae* di fustagno, *centenarii* di guado).

[10] Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 467; *id. mss. 1346*. III. 34; *id. 1401*. II. 99. — Milano, id. 1396. VII. 87.

[11] Piacenza, cit. 101, 128, 137, 141. — Milano, cit. 23, 91. — Brescia, cit. 7, 22, 38; statuta clausorum, 95. — Firenze, stat. Calimala 1382. I. 31. — Milano, liber consuet. 1216. col. 955. La bilancia deve stare in equilibrio ed il compratore può domandare che la merce si pesi su ciascun piatto, cioè due volte. — Brescia, stat. cit. 22. I mercanti devono obbligarsi con cauzione ad usar misure esatte. — Veggansi ap. PERTILE, *Storia*, V. 564, not. 55, le pene sancite dagli statuti per chi falsificava le misure o ne usava in mala fede.

[12] Padova, stat. ant. 156, 816 (anteriori al 1236). — Bergamo, antiquae collatt. 1237. XIII. 6, 7. — Parma, stat. I. 1255. p. 430; st. II. 1266. p. 27. — Como, stat. Novocomi. 168 (a. 1282). — Pavia, *stat. merc. mss. 1295*. 93. — Piacenza, id. 1321. 101, 105, 127, 129, 137, 203, 354, 574; *id. mss. 1346*. I. 25; *id. 1401*. I. 28. — Ivi, stat. civ. 1336. VI. 1; id. 1391. VI. 1. — Monza, *stat. merc. mss. 1331*. fol. 35. — Cremona, id. 1388. 52. — Milano, consuet. 1216. col. 954; stat. 1396. III. 28; VII (merc.) 17, 18, 19, 74, 95. — Brescia, stat. merc. 1429. 7. — Firenze, stat. Calimala 1332. II. 30. — Modena, stat. civ. 1327. I. 90; id. 1545. I. 15.

[13] Padova, st. cit. 820. — Verona, stat. merc. 1318. I. 38, 49; st. civ. 1450. IV. 177. — Como, stat. consulum 1281. 61, 171. — Piacenza, stat. merc. 1321. 129, 142, 203, 392; st. civ. cit. — Cremona, st. civ. 1388. 616. — Milano, stat. cit. III. 28. — Brescia, cit. 22, 38; parte del Consiglio 1548 (vol. II, p. 146). Il bollo usato

era il segno di una bilancia colla data dell'anno. — Riviera del lago di Garda, stat. 1620. 38, 73. — Parma, st. 1255. p. 66. 156, 346, 430; st. 1266. p. 27, 72; st. 1316. p. 190, 267 (dove l'impronta del bollo era un torello); st. 1494. p. 148, 164. — Modena, st. 1327. I. 90. — Pesaro, st. civ. 1531. I. 57. — Pisa, br. cur. merc. 1305. 99; id. 1321. 92. — Roma, id. 1317. p. 106 (addiz. 1375). — Siena, id. 1644. 48.

[14] Questi campioni si conservavano presso i magistrati del Comune a Parma (st. 1266. p. 179; st. 1316. p. 267), Ferrara (st. civ. 1566. VII. 65), Roma (st. civ. 1580. III. 47); essi custodivansi invece nella casa della mercanzia a Verona (stat. merc. 1318. I. 34), Piacenza (st. merc. 1321. 326, 699; *id. mss. 1346.* I. 35; *id. 1401.* II. 83), Siena (id. 1644. 48, oltre ai testi dei sec. XIV e XVIII, cit. ap. Rezasco, *Dizion. del ling. stor.* s. v. *Campione*, § 10), nella curia vescovile a Cremona o nelle chiese designate dagli statuti (st. merc. 1388. 50; st. civ. 647); cfr. Pertile, *Storia*, IV. 271, not. 99.

[15] P. es. a Bergamo, sulle pareti della chiesa di S. Maria ove le misure furono scolpite nel 1214 (Rosa, *Gli stat. inediti della prov. di Bergamo*, p. 112; cfr. stat. civ. 1491. VII. 144, 145) — a Piacenza sui muri del palazzo de' mercanti (ivi il campione si chiamava *canalis*; stat. 1321. 127; *id. mss. 1346.* I. 38; cfr. stat. civ. 1391. VI. 2) — a Brescia, nell'ufficio della pubblica pesatura (stat. del sec. XIII, Mon. hist. pat. Leg. munic. II. 1584 (119); st. civ. 1313. II. 272; st. merc. 1429. 38) — a Milano su una pietra infissa al suolo nel palazzo de' mercanti, vicino al mercato del pesce (consuet. 1216. rub. 31, 32; stat. 1396. VII. 74; cfr. Benvenuti, *Milano com'era e qual è*, p. 185) — a Modena sul piedestallo della statua della Buonissima dietro il duomo e sul pilastro della scala del palazzo comunale (stat. 1327. I. 90, 92; id. II. 8, 33; cfr. stat. 1545. I. 15) — a Bologna sulle mura del palazzo comunale (stat. civ. 1245 a 1267. I. 27; VII. 127, 146.f): a p. 153 del vol. II di questi statuti editi da Frati sono riprodotti gli stessi campioni, quali si trovano incisi su quelle mura. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 31. I consoli debbono verificare ogni anno i tipi conservati nelle case dell'Arte e farne segnare in tre luoghi pubblici di Firenze le dimensioni per misurare le pezze di panno. — Così ad Ivrea su una colonna del palazzo comunale era incisa la misura de' pettini per cardare la lana (Cibrario, *Econ. polit. del Medio Evo*, III. 11); a Monza di fronte alla facciata del palazzo comunale esisteva un sasso, in cui erano incavate le misure di capacità pei grani (Frisi, *Memorie*, I. 115); a Lucca le misure per la tessitura de' drappi erano segnate su una sbarra di ferro all'esterno della Chiesa di S. Cristoforo (Tommasi, *Sommario di storia lucchese*, nell'Arch. stor. ital. ser. I. X. 164).

[16] Pertile, *Storia*, II. 450, not. 65 e seg. Ivi sono citati gli statuti di Riva, Belluno, Varese, Modena e le leggi napoletane, fra gli statuti de' mercanti quelli di Brescia (1429. c. 14, 16) e il Breve cons. mercat. di Pisa 1305. A questi devono aggiungersi gli statuti seguenti: Verona, st. merc. 1318. I. 53 — Pavia, *id. ms. 1295.* 107, 109, 111 — Piacenza, id. 1321. 108, 109; stat. recent. 1323 (cod. Pallastrelli, fol. 81b); *id. mss. 1346.* I. 40; *id. 1401.* II. 82 — Cremona, id. 1388. 16 — Pesaro, stat. civ. 1531. I. 62. — A Parma è permesso ai privati l'uso di misure proprie, ma è vietato l'impiego di pesi e bilancie diverse da quelle del comune, probabilmente perchè è molto più facile la frode nella pesatura che nella misurazione (stat. I. 1255. p. 63; II. 1266. p. 73). — Lucca, stat. merc. 1555 e 1610. I. 18. I rivenditori al minuto devono ricorrere ai misuratori pubblici; invece chi vende all'ingrosso non ne ha bisogno.

[17] Verona, st. cit. I. 50. — Piacenza, id. 1321. 107, 114. — Brescia, cit. 42. — Milano, st. 1396. VII. 18, 23. Le bilancie comunali, di cui non era obbligatorio l'uso pei mercanti, si tenevano negli uffici della corporazione e se ne verificava assai di frequente l'esattezza.

[18] Verona, st. cit. — Pavia, *cit. ms.* 108, 112. — Piacenza, cit. 108, 616. — Cremona, cit. 30. — Milano, l. cit. — Brescia, cit. 15 e segg., 40 e segg. — Modena, st. 1327. I. 126, 127. — Parma, ll. citt. — Pisa, br. cons. merc. 1321. 32. — A Pisa l'ufficio di pesatore e misuratore apparteneva per lo più ai sensali, di cui si distinguono due specie, *andatores*, che girano qua e là per concluder gli affari, e *cannatores*, che misurano colla *canna* o braccio (br. cur. merc. 1305. 32, 55, 73; id. 1321. 66).

[19] Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 200. Tali registrazioni hanno la piena forza probatoria come fossero documenti notarili. — Verona, stat. merc. 1318. I. 50. — Modena, stat. civ. 1327. I. 127. — Brescia, st. merc. 1429. 19. — Lucca, id. 1555. I. 18; id. 1610. I. 19.

[20] Piacenza, st. ant. merc. 1321. 104, 147; *id. mss. 1346.* III. 5. I vizii non apparenti al tempo della vendita dovranno esser risarciti; chi guasta dopo il contratto la cosa venduta pagherà una multa. — Milano, st. 1396. VII (merc.) 89. Se nell'aprire i colli, che si vendono già imballati, si trovano panni difettosi, dovrà il venditore concedere una riduzione del prezzo. — Ivi, VIII. (merc. lana) 102. Si eleggeranno sei mercanti per esaminare se le lane lavorate e vendute dai membri della corporazione siano di buona qualità; ciascun compratore deve entro tre giorni sottoporre la merce acquistata all'esame di questi periti, e potrà anche secondo il loro giudizio rescindere il contratto od ottenere la diminuzione del prezzo. — Bergamo, st. merc. 1457. 50. Il venditore risponde pei vizii non dichiarati al sensale od all'acquirente; è proi-

bito consegnare un campione (*monstra*) della merce che non sia perfettamente uguale alla massa di questa. — Firenze, stat. Calimala 1332. II. 11. Le merci vendute dai Fiorentini in Francia saranno esaminate dai consoli dell'Arte, i quali per mantenere alta la fama di essa impediranno lo spaccio dei panni difettosi. — Pisa, br. merc. 1305. 102; id. 1321. 95, 120. In ciascun fondaco i consoli con due periti esaminino i vizii delle merci, determinino il valore del danno ed il termine nel quale deve pagarsi il risarcimento, massime se tutta la merce non sia uguale al campione. — Veggasi intorno all'azione redibitoria PERTILE, *Storia*, IV. 526, not. 33 e segg., dove però la maggior parte de' testi degli statuti italiani citati si riferisce alla vendita d'animali: solo il decreto dei consoli de' mercanti di Venezia (a. 1459, cfr. Statuta Veneta, p. 263) riguarda in generale tutte le merci e dichiara inammissibile ogni reclamo dopo la consegna ed il trasporto di esse.

[21] Milano, decreto ducale 1441: constitutt. Mediol. 1541. 357. Il compratore che dopo il trasporto della merce non adempie all'obbligo suo di compilar subito la carta di debito, avrà un breve termine di rispetto di tre giorni, dopo i quali perderà il beneficio della dilazione pattuita pel pagamento.

[22] A Roma negli statuti de' mercanti del 1317 è stabilito che data la caparra, il venditore può ritenerla per sè e rivender la merce, restituendo la differenza eventuale di prezzo al compratore, quando sia trascorso il termine d'un mese secondo lo statuto a p. 19, di due secondo lo statuto a p. 54. — Uguale disposizione con termine di otto giorni è data dal Constituto dell'uso di Pisa, ap. PERTILE, *Storia*, IV. 521, not. 11. — Genova, st. civ. 1589. IV. 14. Il venditore pel suo credito del prezzo è preferito a tutti gli altri creditori del compratore anche dopo la consegna della merce, se non fu rivenduta ad altri.

[23] PERTILE (*Storia*, II. 199, not. 72, 73) cita gli statuti ed ordinamenti di Padova (sec. XIII), Verona (1228), Belluno (1392), Pisa (br. comun. 1286; br. merc. 1305), Piacenza (st. civ. 1391), Firenze (stat. 1415), Bologna (st. 1454). A queste citazioni possono aggiungersi le seguenti: Pavia, *stat. merc. mss. 1295.* 29 — Piacenza, stat. merc. 1321. 93, 205, 279; stat. civ. 1336. VI. 92; *stat. merc. mss. 1346.* I. 64; *id. mss. 1401.* II. 101 — Cremona, stat. civ. 1388. 236 — Brescia, stat. crim. 1470. 196 — Padova, *stat. carraresi mss. 1362.* I. 16, fol. 45t — Verona, stat. civ. 1450. I. 49 — Parma, stat. 1255. p. 178; id. 1266. p. 202; id. 1494. p. 104 (ove s'usa la voce *asseto* per monopolio) — Firenze, stat. Calimala 1332. II. 4, 6, 35. — Veggansi ap. PÖHLMANN, *Die Wirthschaftspolitik*, p. 23 e seg., parecchi esempi di leggi fiorentine tendenti a punire tali coalizioni designate coi nomi *postura*, *do-*

gana e pattuite fra i membri delle singole Arti a danno di altre (cfr. Rezasco, *Dizionario del ling. storico*, s. v.); talune fra esse autorizzano i pubblici ufficiali ad usare anche la tortura contro i colpevoli.

[24] Endemann, *Die national-ökon. Grundsätze*, p. 106. — *Beiträge* nella *Zeitschrift* di Goldschmidt, V. 341.

---

§ 14. *Il contratto di mutuo.*

Le dottrine canoniche e gli statuti dei mercanti.

Le dottrine canoniche intorno all'usura, com'ebbi più volte occasione di notare, non furono prive d'influenza sugli statuti de' mercanti; per esse furono esclusi gli usurai dalla corporazione (§ 1, not. 23) e fu proibito ai sensali d'intervenire ne' contratti usurarii (§ 11, not. 22), da esse derivarono le limitazioni introdotte riguardo ai pagamenti in danaro numerato (§ 12, not. 16) ed alle vendite a credito (§ 13, not. 4) [1]. Ma intorno al contratto di mutuo, ch'è pure origine e sede principale dei divieti ecclesiastici, gli statuti de' mercanti danno invece pochissime disposizioni; alcuni ne taciono affatto, altri ne parlano solo per annoverarlo fra gli atti mercantili, subito dopo la compravendita [2]; qualche proibizione, che si legge negli statuti lombardi o toscani, tende solo a provvedere ai bisogni dell'economia e della polizia industriale, coll'impedire che lavoranti ed operai diano in pegno materie prime di provenienza furtiva o prodotti consegnati loro per la lavorazione domestica [3]. Questo silenzio appare anche più strano, perchè i commercianti furono sempre fieri oppositori dei divieti canonici, e sentivano più gravemente quei danni e quelle pratiche difficoltà nell'applicazione dei medesimi, che obbligarono poi teologi e giureconsulti ad usare ogni sorta d'astuzie e di sottigliezze per salvare almeno in teoria il principio contro tutte le violazioni effettive che doveva necessaria-

Il mutuo negli statuti.

mente subire. Ma quel silenzio stesso, a mio giudizio, è la prova di tale antagonismo, poichè negli statuti dei mercanti non potevano essere accolte esplicitamente le norme canoniche affatto contrarie all' interesse dei commercianti, nè d'altra parte le regole opposte sarebbero state tollerate da chi aveva l'autorità di correggere e rivedere gli statuti; inoltre i commercianti non solevano resistere direttamente alle teorie ecclesiastiche, salvo poche eccezioni [4], ma cercavano di sottrarsi agli effetti di quelle col modificare l'apparenza estrinseca dei patti, massime colle molteplici forme dei contratti sociali [5].

I mutui nelle leggi delle città italiane.

Di questi adunque e dei contratti di cambio dovremo cercare le regole negli statuti de' mercanti, pel mutuo si troveranno invece negli statuti civili, e fors' anche più opportunamente nelle leggi singole, le quali possono adattarsi più facilmente alle modificazioni richieste dai nuovi bisogni della società. Anzi io credo che uno studio più accurato di queste leggi renderà manifesto, che in parecchie città italiane fu d'uopo seguire un sistema di legislazione esitante e contraddittoria, come fu constatato a Firenze, dove Pöhlmann, col confronto degli statuti delle varie arti e delle leggi del comune, provò che si applicava a vicenda il sistema della libertà o del vincolo, secondo le necessità economiche di quel popolo che, essendo sommamente industriale, abbisognava veramente di credito ed accettava saggi di interesse molto elevati [6]. Tale analogia fra le leggi delle varie città d'Italia appare tanto più probabile, perchè degli espedienti, a cui ricorrevano le leggi in Toscana per celare il nome dell' interesse, si hanno traccie anche fuori di quella regione, e si trovano anche altrove usate le voci *merito, dono, guiderdone* invece di *interesse* [7]; così si riscontrano a Parma prescrizioni corrispondenti allo statuto che vigeva fra i cambiatori ed i mercanti di Calimala, che il debitore caduto in mora dovesse, invece degli interessi, prestare al creditore una somma

uguale a quella ricevuta da lui, per tanto tempo quanto egli aveva ritardato il pagamento, affine di compensarlo del guadagno perduto [8].

Mutui commerciali a Genova nel sec. XII

Non riuscirà discaro qualche cenno sui contratti di mutuo commerciale del sec. XII (1155-1164) pubblicati nei *Monumenta historiae patriae* [9]; i numerosi documenti estratti dai registri del notajo genovese Giovanni Scriba comprendono, insieme a molti contratti sociali delle forme più varie [10], anche molte carte di debito, sia per prezzo di merci acquistate, sia più di frequente per diretti prestiti in danaro. Carattere comune a tutti è che il debitore promette di pagare in caso d'inadempimento il doppio come pena convenzionale, ed accorda al creditore diritto d'impadronirsi direttamente dei suoi beni senz'alcuna autorizzazione, clausola opportuna ad accelerare la procedura ed aumentare il credito in proporzione del patrimonio del debitore. In alcuni di questi documenti, che non sono vere carte complete di debito, ma hanno la forma di semplici annotazioni sul registro del notaio, per memoria degli atti che dovevano poi compilarsi per esteso, tali patti sono indicati con semplici abbreviature, come clausole d'uso ben note, per es. *pœna dupli*, *bona pignori*, *intrare sine decreto*.

Salvo pochissime eccezioni, il debitore suole obbligarsi a pagare *per se vel per suum missum* al creditore o ad un suo (*certo*) *nuncio o misso*, il quale però di rado viene indicato nominativamente fin da principio [11]; in un solo caso gli è imposto di legittimare la sua qualità di procuratore colla *carta*, esclusa ogni altra prova estranea [12]; nessuna clausola illimitata al portatore si riscontra in alcuno di questi documenti. Il mutuo è talora pagabile a termine fisso [13], più di frequente ha un carattere aleatorio di cambio marittimo, cioè contiene la promessa della restituzione solo pel caso in cui arrivi salva una data nave, sulla quale talora viaggia il mutuatario stesso [14], talora sono caricate sol-

tanto le sue merci [15]; qualche volta s'usa una formula generale con cui si riferisce il contratto al salvo arrivo della prima nave che salperà entro un termine stabilito dal porto di destinazione [16]. In talun documento si legge la promessa del creditore d'accordare uno sconto, quando si voglia anticipare il pagamento [17]; se alla scadenza il debitore non trova il creditore od un suo nuncio pronti a riscuotere il debito, dovrà impiegare la somma in merci senza lasciarla infruttifera [18]. L'interesse suol essere pattuito o espressamente nella forma ordinaria, per lo più nella misura *de quatuor quinque* (venticinque per cento) [19], o implicitamente coll'obbligo pel debitore di rendere una somma fissa maggiore della ricevuta [20]. Quando vi sono più debitori, si dichiara che sono obbligati in solido [21]; ogni qual volta v'è un mallevadore, il documento contiene la rinuncia al beneficio d'escussione [22]. Ne' mutui in cui il debitore è una donna, essa suol rinunciare al beneficio del SC. Velleiano [23]; oltre a ciò, se si obbliga insieme col marito, essa si spoglia anche de' suoi diritti ipotecarii [24], facendo talora espressa menzione della Legge Giulia (sull'inalienabilità del fondo dotale) [25]; siffatte rinuncie vengono sempre compite col consenso di due parenti, o se questi manchino, due amici ne fanno le veci [26].

NOTE.

[1] Riguardo ai contratti riputati illeciti per sospetto d'usura, fra gli statuti de' mercanti solo quelli di Bologna danno alcune norme, vietando la vendita di cose spettanti al commercio ed alle arti, se il compratore non ne abbisogna pel consumo famigliare e non ne fa pubblico traffico, e la ricompera di cose vendute prima che siano passati sei mesi dalla vendita, o per un prezzo diverso da quello del primo contratto (stat. merc. 1509. 20, 33, 34; id. 1550. 21, 34, 35). — Tali contratti di ricompera nelle leggi Bolognesi ricevono il nome di *stochi*, come a Brescia (stat. civ. 1470. 236, colla data del 1475), e vengono invece designati ne' decreti

Milanesi colla voce *stramatia* (v. p. es. decr. 1439 nei *Decreta ant. duc. Mediol.* p. 282; decr. 1455 negli statuti a stampa de' mercanti di Pavia, cap. 106 e seg., cap. 112). Sull'uso frequentissimo di queste convenzioni per nascondere i mutui usurarii veggasi Pertile, *Storia*, IV. 556.

[2] Verona, stat. merc. 1318. II. 1, 2. — Piacenza, id. 1321. 370, 400, 643; stat. civ. 1336. I. 75; *stat. mss. 1346.* II. 9 e III. 95; *id. 1401.* I. 41 e III. 30. — Bergamo, stat. civ. 1491. V. 48. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 34, 49; II. 30. — Lucca, stat. civ. 1308. IV. 49; id. 1539. I. 2. — Secondo gli statuti di Verona il mutuo è atto di commercio, quando non sia usurario; secondo gli statuti di Lucca del 1539 la giurisdizione de' giudici commerciali si estende solo ai mutui in danaro, *stricte sumendo pecuniam*, cioè in danaro metallico, coniato e numerato. Negli altri statuti non si legge alcuna restrizione; giova notare solo la prescrizione degli statuti de' mercanti di Pesaro (1532. c. 56) che pei mercati affetti di pravità usuraria non si dà azione giudiziale nei casi vietati dalle leggi civili e canoniche.

[3] Piacenza, stat. merc. 1321. 410, 463. — Monza, *id. mss. 1331.* 71. — Cremona, id. 1388. 67. — Lucca, stat. civ. 1308. III. 107. — Firenze, stat. populi 1415. IV. tract. cons. art. et merc. 45.

[4] Di queste eccezioni manifeste offrono esempi le leggi de' Genovesi, affatto noncuranti di ogni proibizione canonica (cfr. Endemann, *Die national-ökon. Grundsätze*, p. 37 not. 159 e p. 94 not. 405), e gli statuti de' Fiorentini, dai quali il prestito ad usura era esercitato in larghissime proporzioni (Pöhlmann, *Die Wirthschaftspolitik*, p. 80). — Genova, stat. Pera, I. 8; II. 61. I consoli de' placiti si obbligano ad eseguire i precetti dell'arcivescovo in materia ecclesiastica ed a non concedere azione giudiziale per causa d'usura, ma escludono precisamente i mutui fatti con danari di minorenni e le vendite a credito. — Firenze, stat. merc. 1312 (cit. ap. Lastig, *Beiträge*, nella *Zeitschrift für ges. Handelsrecht* di Goldschmidt, XXIII. 143). Essendo antica consuetudine fra i mercanti che il debitore paghi un compenso al creditore, se ritarda a soddisfare il debito suo, l'indennizzo sarà sempre dovuto, quando sia registrato a debito sui libri di commercio, e non sarà ammessa alcuna eccezione d'usura. — Ivi, *stat. mss. merc. 1393.* II. 19. Basta la registrazione di somme dovute a titolo di dono e lucro per far piena prova contro il debitore. — Ivi, stat. Calimala 1332. II. 19. Il creditore che riceve il pagamento antecipato, deve fare lo sconto del 10 per cento sulla somma dovuta.

[5] Quindi avviene che negli statuti lombardi, i quali non fanno menzione del mutuo, si annoverano fra gli atti mercantili le accomende ed i depositi irregolari di danaro da impiegarsi ne' traf-

fici; ed anche in tutti gli statuti di Genova il mutuo vien sempre nominato insieme coi contratti sociali, qual forma analoga utile a ritrarre guadagno dalle ricchezze senza esercitare direttamente il commercio. — Parma, stat. 1255. p. 239. Ogni contratto di società e di compravendita di danaro si presume nascondere il mutuo, quando non si dia la prova del contrario.

[6] *Die Wirthschaftspolitik*, p. 79 e seg.

[7] Cfr. Pöhlmann, *loc. cit.* — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 63, 83; II. 19. — Stat. di Val d'Ambra 1208. 16 (*merito*). — Bergamo, stat. ant. 1237. 34, 35, 36 (*guaderdone*). — Padova, stat. ant. 518 (anteriore al 1236) (*guaderdone*). — Parma, stat. III. 1316. p. 305 (*dono*). — *Guiderdone* si legge in una carta novarese del 1209 (Mon. hist. pat. Chartarum I, n. 792); in un'altra carta piemontese di mutuo del 1208 il debitore si obbliga a pagare in caso di mora un interesse *pro premio et puro dono*, e dà facoltà al creditore di prendere da altri a mutuo i denari dovutigli (capitale e premio) *ad laborem vel ad guierdonum* come vuole. Così nel 1301 il Comune di Torino vende ad un cittadino astense il diritto di tenere un banco di prestito e promette far ragione *de usura vel guiardone* (Sella, *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, vol. III, doc. n. 820; vol. IV, doc. n. 1051). — V. Rezasco, *Dizion. del ling. stor.* s. v. *Guiderdone*, *Merito.*

[8] Firenze, *const. camps. mss. 1299.* 77; stat. Calimala 1332. I. 95. — Parma, stat. 1316 a 1325. p. 306. Il debitore, che oppone al suo creditore l'eccezione d'usura, dovrà prestare al creditore una somma uguale a quella ricevuta per un tempo equivalente e per un anno di più. — Giova notare che negli statuti anteriori (stat. 1266 a 1304. p. 220) sotto la prepotente influenza del vescovo Obizzo d'Este fu attribuita esclusivamente al solo tribunale ecclesiastico ogni giurisdizione in cause usurarie; invece cogli statuti posteriori citati, e precisamente nel 1314, l'autorità civile rivendicò la sua indipendenza, e respingendo ogni eccezione d'usura, dichiarò assolutamente obbligati i debitori al pagamento con varie sanzioni, come la suindicata.

[9] Chartarum t. II, doc. n. 243 e seg.

[10] Questi contratti si distinguono chiaramente dai mutui, nonostante qualche confusione nelle rubriche preposte dagli editori ai documenti, perchè in essi manca ogni clausola analoga a quelle di cui qui si parla pei mutui ed invece si trova sempre alcuna delle seguenti espressioni: *societas*, *accomendatio*, *dare laboratum*. V. § 15, not. 14, 15.

[11] Doc. n. 464. 1002.

[12] Doc. n. 1183 (a. 1162). Tre nunci del Caid Bulcassem pren-

dono a mutuo del danaro per riscattare dodici colli di merci del loro mandante impegnati presso un altro prestatore, e promettono restituire la somma in moneta diversa *nuncio tuo vel tuo nomine Mathei vel Manfredi de portinco vel tuo certo nuncio, ei scilicet quod cartulam sarracenam quam tibi relinquimus nobis aut uni nostrum exhibuerit.*

[13] Doc. n. 251. 296. 403. 437. 494. 538. 567. 924. 1071 ecc.

[14] Doc. n. 265. 332. 445. 550. 758. 895. 1092. 1101. 1254 ecc.

[15] Doc. n. 343. 419. 464. 569. 637. 759. 813. 936. 1001. 1328 ecc.

[16] Doc. n. 519. 550. 727. 975. 1200.

[17] Doc. n. 437. 759. 805. 1087. 1175.

[18] Doc. n. 459. 464. 473.

[19] Doc. n. 265. 591. 759. 836. Invece in altri sono stabiliti saggi diversi d'interesse: n. 452. 749. 758. 828. 926.

[20] Doc. n. 3[illegible]6. 343. 437. 453. 509. 543. 637. 813. 859. 975. 1058. 1254. 1362 ecc. — Nei doc. n. 437. 453. 543 il debitore rinuncia ad ogni eccezione di cui potesse usare, perchè quest'obbligo di pagare una somma maggiore della ricevuta *videtur usura.*

[21] Doc. n. 251. 285. 453. 481. 543. 550 ecc.

[22] Doc. n. 251. 2[illegible]2. 310. 448. 567. 709. 763. 833. 895. 926. 1024. 1048. 1168. 1200. 1277. 1369. 1488 ecc. Nei doc. n. 833. 926 i fideiussori riservano però esplicitamente il beneficio di divisione. Cfr. § 19 not. 8, 9.

[23] Doc. n. 415. 420. 563. 749.

[24] Doc. n. 65. 312. 437. 415. 512. 550. 597. 606. 751. 801. 908. 937. 1087. 1146. 1216 ecc.

[25] Doc. n. 265. 550. 597.

[26] Fra i documenti citati alla not. 24 parlano degli amici soltanto i doc. n. 606. 801. — Veggasi nel Liber Jurium Reipublicæ Genuensis (I. n. 1[illegible]1) un decreto dei consoli di Genova (a. 1147), con cui si prescrive alle donne, che stipulano col marito contratti di vendita o di pegno, d'ottenere il consenso di due parenti o di due amici per la validità della convenzione. — Cfr. gli altri statuti citati ap. PERTILE, *Storia,* III. 2[illegible]8, not. 39.

§ 15. *I contratti sociali.*

Distinzione dei contratti sociali.

In mezzo alle molteplici forme di contratti sociali usate nel commercio del Medio Evo per sfuggire ai sospetti ed alle censure dei teologi e de' giureconsulti, non può introdursi alcuna distinzione ordinata secondo i criterii attuali, cioè secondo il grado di responsabilità dei soci verso i terzi ne' rapporti esterni; invece si può fare una distinzione fra le società in cui tutti i membri non solo contribuivano una quota di capitale, ma anche cooperavano coll' industria personale, e quelle altre specie in cui s' ammettevano pure soci capitalisti esenti da ogni obbligo di lavoro attivo [1].

Distribuzione geografica in Italia.

La seconda forma è la più antica e si trova più frequente ne' porti marittimi, come Genova, Pisa, Venezia [2]; la prima s' incontra invece alquanto più tardi nelle città interne, come Piacenza, Firenze e le altre della Toscana [3]. L'una e l'altra però nella maggior parte dei documenti che possediamo riguardano il traffico esterno, e solo in pochi casi il commercio interno. Ed invero il commercio italiano, per le condizioni geografiche della nostra patria, sorse dapprima nelle città di mare, nelle quali presenta maggiori pericoli, sebbene compensati da più lauti guadagni, e si rivolge soprattutto al trasporto ed all' importazione ed esportazione di merci in paesi lontani, sicchè riesce meno necessario a chi abbandona la patria per causa di tali traffici, conservare relazioni dirette e permanenti con chi rimane in città; ne deriva quindi che la seconda forma suindicata trova in tal caso le condizioni opportune pel suo sviluppo, perchè il socio capitalista non ha d' uopo di cooperare direttamente al commercio del socio d' opera, nè d' esporre a rischii la sua persona.

Invece nelle città interne l' industria mercantile nasce alquanto più tardi, collo scopo di procacciare alimento

e sbocco alle officine manifattrici interne, le quali continuano a produrre, mentre qualche cittadino emigra temporaneamente per aumentare gli scambi; così tra chi lascia la città e chi vi rimane devono mantenersi rapporti permanenti, sociali, e l'uno e l'altro lavorano per l'incremento del fondo comune: per lo più sono membri d'una stessa famiglia; talora chi si reca all'estero, è rappresentante e mandatario di chi rimane, molto più spesso è un associato attivo ai rischi e ai guadagni dell'impresa.

Questo valga a mio giudizio a spiegare la distribuzione primitiva di quelle due specie abbastanza determinate di contratti sociali, le quali però col successivo incremento della mercatura si confondono insieme, sicchè Genova e Venezia offrono esempi della società d'industria [4], Bologna e le città toscane provvedono invece con proprie leggi alla società in accomandita, derivazione immediata delle prime associazioni marittime [5], di cui conserva non solo il carattere essenziale, ma usa quasi anche il nome.

Associazioni unilaterali.

La più antica forma di convenzioni sociali consiste nell'affidare capitali in denaro o merci [6] a chi si reca all'estero, per lo più oltre mare, affinchè li impieghi in speculazioni commerciali [7], investendo direttamente il danaro ricevuto o vendendo le merci per impiegarne il ricavato [8]; finita la speculazione, si divide il guadagno. Il nome ordinario di questo contratto è *commenda* o *commanda*, il quale però, come vedremo nelle note 14 e 15, non è l'unico, nè interamente esatto, perchè non comprende tutte le forme di tali associazioni; il carattere essenziale è, secondo l'espressione di LASTIG [9], quello di società unilaterale di lavoro, in cui il capitalista ricerca chi faccia fruttare il suo danaro e mantiene quest'associato in una posizione subordinata, come provano le proibizioni con cui si restringe la sua libertà d'azione (v. not. 25 e seg.); gli esempi di locazione d'opera con

compenso pattuito e fisso sono rari in confronto dell'associazione con ripartizione de' guadagni [10]; il contratto è assai lucroso (v. not. 47) e s'impiega, anche per volontà della legge, per far fruttare i danari de' minorenni [11] ed i beni dotali delle donne maritate [12]. Secondo le più antiche leggi genovesi questo contratto era permesso soltanto a coloro che appartenevano all'associazione politica designata col nome di *compagna;* chi rifiutava d'ascrivervisi, non solo perdeva ogni diritto alla tutela giuridica, ma nessuno poteva portare le cose sue per mare e farle fruttare col commercio. Talora agli estranei, massime ai feudatarii, che rendessero notevoli servigi alla *compagna,* si concedeva in premio il privilegio che i Genovesi portassero i loro capitali oltremare: nel 1162 un' associazione privata prepotente o *rassa* obbligò i consoli della compagna, ch'era pure il nucleo principale della Repubblica, ad abrogare quel divieto a favore di essa [13].

Specie e nomi diversi.

Delle associazioni unilaterali si hanno due specie, distinte con diversi nomi, poichè talora il socio d'opera conferisce solo il suo lavoro [14], talora invece apporta anche una quota di capitale, per lo più minore del contributo del vero capitalista [15]; nè mancano esempi di atti in cui tra due persone si stipulano contemporaneamente l'uno e l'altro contratto coll'obbligo di separata gestione de' fondi associati [16]; però il socio d'opera può anche portare capitali proprii fuori della società e farli fruttare a proprio conto e rischio [17].

Forme del contratto.

Il gran numero di documenti, che tuttora si conservano, prova che s'usava sempre l'atto scritto, e gli statuti ne fanno più volte menzione, sebbene non ne impongano espressamente l'uso [18]; questi atti si compilavano sia in forma di dichiarazione unilaterale dell'accomendatario, che confessava d'aver ricevuto i capitali affidatigli [19], sia come accordo bilaterale col concorso d'entrambi i contraenti. Questa seconda specie, che è la

più comune sì a Venezia che a Genova, può considerarsi come una forma di transizione verso la società bilaterale, invece d'una propria associazione unilaterale di lavoro [20]. Anzi è d'uopo osservare che quasi tutti i documenti, i quali contengono una dichiarazione personale del socio gerente, si riferiscono a contratti di *commenda* propriamente detta (v. not. 14) in cui questi conferisce soltanto l'industria; invece le convenzioni che appartengono alla seconda specie di società unilaterale suindicata, presentano tutte la forma dell'accordo reciproco de' soci, ch'è più conveniente a quel loro carattere misto.

La proprietà ed i rischi del capitale.

Questi contratti sociali, considerati secondo i criterii attuali, danno luogo ad una controversia importantissima, sul quesito se il capitalista conservasse la proprietà delle cose conferite, od invece questa trapassasse al socio gerente, e se i rischi fossero sempre a carico del primo, o talora il secondo li assumesse sopra di sè, obbligandosi all'integrale restituzione del capitale. Secondo ENDEMANN di qua derivava la principale differenza tra la società, in cui la proprietà ed i rischi restavano presso il socio capitalista che conferiva le cose, ed il mutuo, in cui passavano al ricevente, al mutuatario; ma invano tentavano i giureconsulti serbare intatto quel carattere, e più volte il socio gerente accettava anche i pericoli dell'impresa, giacchè altrimenti molti capitali non gli sarebbero stati affidati, massime quelli dei minori e delle donne [21]. È certo però che nè gli statuti, nè i contratti privati da me consultati danno materiali sufficienti per risolvere esattamente il quesito, sebbene apparisca più probabile e più consueto, che il carattere suindicato dei contratti sociali fosse mantenuto senz'alterazione, sia riguardo alla proprietà della cosa, sia rispetto ai rischi di essa [22].

Gestione.

Il socio d'opera amministra il fondo comune, di regola in nome proprio salvo pochissime eccezioni [23], ed assume

egli solo le obbligazioni verso i terzi, a cui l'altro rimane ignoto, come può giustamente presumersi pel silenzio assoluto che su di ciò serbano le leggi citate. Il socio d'opera talora è affatto libero nella gestione [24], altre volte invece è soggetto a qualche limitazione [25], che può riferirsi all'itinerario [26], o alla durata del viaggio [27], od alla qualità delle merci che deve comperare [28]; può andare in persona oltre mare o mandarvi un suo nuncio e rappresentante, come prova la frase comune negli statuti e ne' documenti *portare vel mittere per mare* [29], ed in tal caso l'accomendatario risponde pienamente dell'operato del suo mandatario (v. § 10, n. 14); ma egli non può invece affidare que' capitali ad un altro socio gerente, mutando la sua posizione in quella d'accomendante, salvo il caso d'infermità o d'altra giusta causa [30]. A lui suole esser proibito d'impiegare il fondo sociale in prestiti usurarii [31] o d'esporlo ai rischi della corsa marittima [32], ed altresì di cumulare in una stessa spedizione più contratti sociali con persone diverse senza licenza esplicita dell'accomendante, nel qual caso chi contravviene, deve metter nella prima società tutto il guadagno ottenuto anche coi capitali altrui [33]. L'accomendante può in ogni tempo richiamare il socio gerente od obbligarlo a rinviare il capitale affidatogli [34], e può anche domandare che le merci rimandate prima della fine del viaggio siano depositate presso lui o presso un suo nuncio con cauzione fino al tempo della divisione [35].

Rendiconto.

Al termine del viaggio il socio rende i conti della gestione [36], deve restituire i capitali in buonafede [37], e promette talora di non defraudare l'accomendante d'una quantità maggiore di una piccola somma stabilita [38]; a suo carico si presume colpa [39]. Le spese comuni si dividono fra' soci [40]; ciascuno riprende le cose conferite, e l'eccedente si divide come guadagno. L'obbligo di restituire il capitale ricevuto è stipulato in tutti i documenti genovesi, ov'è pattuito che si procederà alla ri-

partizione dei lucri, *utriusque capitali extracto*[41]; parmi però che dalla forma, che viene generalmente usata, non si possa dedurre che tale obbligo sussista anche quando si perda il fondo sociale e che i rischi siano quindi assunti dal socio gerente; credo piuttosto che si parli della divisione solo riguardo all'ipotesi più probabile e di miglior augurio che l'impresa abbia buon esito, senza provvedere al caso della perdita del capitale. La divisione degli utili si fa nella misura stabilita dalla legge[42] o dai patti[43], valutata per lo più l'opera del socio gerente come equivalente ad un quarto del guadagno[44]; sicchè egli riceve solo altrettanto, se non conferì alcun capitale, nel caso contrario ha pure una parte proporzionale degli altri tre quarti[45]. Nelle società pel traffico in terra la misura del guadagno assegnato al socio d'opera suol essere maggiore[46]; e siffatta differenza può confermare l'opinione espressa più innanzi, che i rischi fossero di regola assunti dal socio capitalista; essendo questi esposto nelle società di mare a pericoli maggiori, pretendeva per sè una quota maggiore d'utili, ed invece nelle compagnie di terra ne cedeva una parte al socio d'industria, poichè i rischi erano minori. Quando il socio rifiuta di rendere il conto, gli statuti pisani dichiarano che si deve presumere ottenuto dalla spedizione almeno un profitto del venticinque per cento; per le leggi genovesi spetta al creditore dar la prova del vero guadagno conseguito, ma fino al limite del cento per cento (ridotto alla metà negli statuti del 1589) basta il giuramento di lui; chi domanda di più, dovrà provare la sua asserzione ne' modi ordinarii[47].

Riparto degli utili.

Lo scioglimento dell'associazione avviene al ritorno dell'accomendatario od allo spirare del termine stabilito; secondo gli statuti genovesi ogni azione derivante dal contratto si prescrive in sei anni, purchè il debitore od i suoi eredi giurino d'aver pagato il debito, o perduto il capitale senza colpa[48]. Inoltre

Scioglimento.

la restituzione del contratto sociale, che l'accomendante soleva tenere presso di sè durante la società, e la stipulazione di nuovi patti simili tra le stesse persone senza riserva delle ragioni precedenti, facevano presumere che queste fossero state completamente soddisfatte [49].

Contratti multipli.

Non sono frequenti gli esempi di contratti multipli, sia con più accomendatarii che si dichiarano obbligati in solido [50], sia con più accomendanti, fra' quali la ripartizione degli utili deve avvenire in proporzione senza riguardo alla data del contratto ed all'anteriorità di questo [51].

Società bilaterale.

La seconda e meno antica specie di società commerciale è la forma bilaterale, in cui tutte le forze dei soci sono dirette e coordinate allo scopo comune, e tutti si trovano in una posizione equivalente, con uguali diritti e doveri, sebbene non tutti partecipino alla gestione sociale.

Derivazione dalla società famigliare.

Questa forma deriva da quella società famigliare che per ragioni storiche diverse esiste sia nel diritto romano sia nel germanico, e di cui vedemmo un effetto manifesto nella responsabilità collettiva fra' varii membri della famiglia (v. § 12, not. 4); Lastig dimostrò col diligente confronto degli statuti fiorentini di data diversa che siffatta società di parenti, estesa dapprima a tutti i collaterali, fu limitata poi ai fratelli conviventi ed ai figli non emancipati, più tardi a quei soli che esercitavano un'arte od un commercio in comune; di là per analogia la responsabilità fu estesa anche agli stranieri tra cui era ugual comunanza d'industria, ma in tal caso, mancato il vincolo materiale che rappresenta e rafforza il vincolo economico, cioè l'indivisione dei patrimoni, non fu più possibile mantenere tale solidarietà per tutti gli atti compiuti da un socio, e fu d'uopo cercarvi un fondamento esterno nello scopo degli atti medesimi indirizzati ad un intento d'utilità comune [52]. Di questa derivazione della società economica può trovarsi forse

un'altra prova negli statuti lombardi, i quali dichiarando obbligati reciprocamente i parenti ed i soci del debitore fallito (v. not. 53), fanno bensì estesa e precisa menzione de' primi, ma nominano i soci brevemente e quasi alla sfuggita, come aggiunta accessoria e d'applicazione meno frequente (v. not. 66). E si noti che anche nel Constituto dell'uso di Pisa la rubr. 21 tratta dell'accomenda fra padre e figlio, la successiva della società fra estranei. coincidenza questa che nessuno vorrà supporre affatto accidentale.

Responsabilità dei soci.

Veggansi ora le norme date dal diritto statutario intorno alle società fra estranei, poichè altrove parlai delle società famigliari. I soci sono responsabili in solido, tanto in caso di fallimento [53], quanto fuori di questo [54], purchè l'obbligazione venga assunta da uno fra essi [55] e vi sia lo scopo dell'interesse comune [56]; talora si esige che questo esista realmente [57]; più spesso si presume, ogni qualvolta si fa uso della ragione sociale [58], o il debito vien registrato nei libri della società, anche ad insaputa dei soci [59]. Questa responsabilità si deve altresì presumere illimitata, perchè non si legge negli statuti alcuna limitazione esplicita, come viene introdotta invece per gli accomendanti, e l'eccezione fatta per questi conferma la regola pei soci ordinarii [60].

Diritti ed obblighi.

I soci devono mettere in comune tutto ciò che ricevono dai debitori sociali a qualsiasi titolo [61], contribuiscono alle spese comuni, e dividono fra loro utili e perdite in proporzione [62]; manca ogni regola speciale sui diritti ed obblighi di chi contribuisce soltanto coll'opera personale [63].

Amministrazione.

Non tutti i soci amministrano la società; si nominano uno o più gestori a cui si dà il nome di complimentarii [64], e che devono astenersi dal trafficare per conto proprio e dal prender parte ad altre società; quando contravvengono a questo divieto, rispondono di ogni danno, e la società può pretendere la ripartizione del lucro even-

tuale, come se fosse ottenuto per conto comune [65]. Gli amministratori devono rendere il conto [66] e si espongono a severe pene in caso di resistenza [67]; negli statuti di Firenze, Genova, Lucca si dichiarano inefficaci i rendiconti, se l'esame di essi non vien fatto in città, anche per le compagnie residenti all'estero, potendosi avere solo in tal modo pronta e sicura giustizia per ogni controversia.

Forma e denuncia del contratto.

Pei contratti sociali si esige non solo la forma scritta, ma la registrazione di essi nei libri della mercanzia, i quali devono restar esposti al pubblico; gli statuti danno intorno a ciò norme precise fino dal sec. XIV, e prescrivono l'intervento diretto di tutti i compagni alla registrazione, o personalmente o con procura speciale; quest'ultima norma manca però negli statuti di Verona e Firenze [68]. Pochi cenni danno gli statuti sulle cause di scioglimento delle società, ma anche di questo fatto impongono la registrazione, come di ogni altro mutamento che avvenga in quelle [69].

Società in accomandita.

In alcuni statuti più recenti già citati (v. not. 5) si danno regole intorno alla società in accomandita, la quale comprende soci a responsabilità illimitata ed altri a responsabilità limitata; l'amministrazione appartiene ai primi [70]; i secondi non possono essere nominati nella ragione sociale, se non colla formola *e compagni* [71], ma devono esser denunciati e notificati alla corte della mercanzia ed il loro nome dev'essere iscritto nell'*intitolazione* dei libri di commercio, cioè sulla prima pagina di essi, dove secondo gli statuti si annota la ditta commerciale cui i libri appartengono [72] (v. § 21). Gli accomandanti possono determinare ad arbitrio la somma per la quale vogliono rispondere delle obbligazioni sociali, purchè non sia minore della quota di capitale realmente conferita nella società [73].

Società anonime

Invece riguardo alle società anonime, gli statuti non danno alcuna notizia oltre ai pochi cenni raccolti da Pertile [74], il quale ne trova le origini nelle società di

minatori tedeschi per lo scavo delle miniere nel territorio pontificio (sec. XV) con piena girabilità delle quote, e nelle società pel traffico delle sete tra il Piemonte ed il Portogallo (sec. XVIII) con azioni alienabili mediante il consenso di tutti i soci. La ragione evidente di questo silenzio è che il commercio non aveva ancora raggiunto tal grado di sviluppo e di prosperità, da richiedere questa forma di società per la costituzione degli ingenti capitali necessarii ad imprese eccedenti la capacità economica de' singoli individui; e sembra esagerato il cercare un'altra spiegazione nella teoria dell'usura, il credere che la partecipazione a questa società siasi considerata troppo analoga ai prestiti diretti ad interesse [75].

Associazioni minerarie italiane.

Meritano tuttavia d'essere ricordate le associazioni per la coltura delle miniere di Massa e di Sardegna, nelle quali si riscontrano regole simili alle indicate, sebbene appartengano a tempi anche più antichi [76]. Nelle miniere d'argento e di rame di Massa (sec. XIII) le quote dei condomini potevano alienarsi liberamente colle solite formalità della palmata o del danaro di Dio (v. § 12 not. 14), salvo l'unica limitazione, che, se l'acquirente non fosse persona sottoposta alla giurisdizione del Comune, il venditore rispondesse e desse cauzione pel pagamento delle spese comuni. Le deliberazioni de' condomini, approvate da una maggioranza di tre quarti, obbligavano tutti gli altri. Nelle miniere d'argento della Sardegna (sec. XIII, XIV) l'amministrazione era tenuta in comune e per le deliberazioni bastava la maggioranza in somma; ciascuno rispondeva senza solidarietà fino all'importo della sua quota e poteva liberarsene rinunciando alla comproprietà; per la vendita delle quote (chiamate *trente,* da *trennen* che in lingua tedesca vale *separare*) erano necessarie e sufficienti le formalità prescritte per l'alienazione delle cose immobili, perchè le trente si consideravano tali.

Prestiti pubblici.

Quanto ai titoli dei prestiti pubblici creati nelle città italiane, più o meno facilmente trasmissibili fra vivi e

per causa di morte, non si possono per la loro natura considerar simili alle azioni di società anonime, nè vennero di regola trattati dai giureconsulti in relazione ai contratti sociali, ma piuttosto come acquisti di censi redimibili o no, poichè veramente la diretta e manifesta produttività del capitale, che poteva riconoscersi in quelli, avrebbe offeso il dogma dell'usura [77].

Conclusione.

Da quanto fu esposto nelle pagine che precedono si può riconoscere che gli statuti italiani non presentano alcuna traccia delle controversie e delle incertezze, a cui dava occasione presso i giureconsulti il timore che il contratto sociale celasse l'usura [78]; e ciò può dirsi non soltanto per Genova, ma anche per altre città molto più devote alle prescrizioni canoniche. Inoltre sebbene forse potranno trovarsi negli archivii decreti posteriori agli statuti succitati e promulgati per togliere qualche lacuna o qualche difetto riconosciuto in essi coll' esperienza, è certo che i fonti positivi del nostro diritto commerciale meno recente danno su questo argomento norme precise e risolvono le questioni nel modo più conforme ai bisogni del commercio, con regole mantenute dai codici attuali, salve le minime differenze da luogo a luogo.

NOTE.

[1] ENDEMANN, giudicando che i mezzi necessarii a conseguire lo scopo sociale non possono consistere che in capitale o lavoro, distingue tre specie di società a seconda che tutt'i soci conferiscono quote di capitale, o tutti concorrono coll'opera personale, o gli uni nel primo e gli altri nel secondo modo. LASTIG a ragione obbietta che entrambi i fattori sono ugualmente affatto indispensabili; se i soci ne possedono uno solo, dovranno ricorrere ad aiuti esterni per ottener l'altro (contratto di locazione e di mutuo pel capitale, contratto di mandato pel lavoro); in generale le società possono distinguersi, secondochè i soci contribuiscono tutti

coll'uno e coll'altro fattore, o alcuni col primo ed altri col secondo. Come si rileva dal testo, la verità di questa opinione è confermata anche dai risultati di fatto, che si riscontrano negli statuti e documenti citati, e tale distinzione viene perciò adottata in questo §. — Cfr. Endemann, *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirthschafts- und Rechtslehre,* p. 354 e seg. — Lastig, *Beiträge zur Geschichte des Handelsrechts* nella *Zeitschrift* di Goldschmidt, XXIV. 407. — Lastig nei *Jahrbücher für National-ökonomie und Statistik,* XXIV. p. 328 e seg.

[2] A Genova si hanno traccie di questo contratto negli Statuta Consulatus Januensis del 1143 (v. not. 13), ed un terzo de' documenti genovesi notarili del sec. XII, editi nei Monumenta historiæ patriæ, cit. nel § precedente, si riferiscono a siffatte convenzioni sociali; le regole date intorno ad esse negli statuti di Pera del sec. XIII e XIV (III. 207 a 232) sono riprodotte con poche variazioni nelle riforme successive (stat. 1498. IV. 43 a 56; stat. 1589. IV. 13). — A Pisa, poichè ogni controversia relativa alle società deve giudicarsi *secundum usum* (const. usus 1161. rub. 5, negli *Statuti di Pisa*, t. II. p. 834), le rubr. 21 a 26 del Constituto dell'uso trattano di questa forma d'associazione. — A Venezia non solo se ne fa menzione negli antichi statuti del 1242 compilati dal Doge Tiepolo (III. 1 a 3), ma fra' molti contratti notarili che Baracchi pubblicò nell'Archivio Veneto, col titolo *Le Carte del 1000 e del 1100 che si conservano nell'Arch. notarile di Venezia*, si hanno parecchie convenzioni sociali, e le memorie di queste risalgono fino al sec. XI, poichè in due carte di divisione di patrimonio i condomini comprendono nel riparto insieme ai beni residui anche *omnes collegantias*, *commendationes*, *praestitum atque negocium* (n. I e II, a. 1038 e 1051, Arch. Ven. V. 315 e 318).

[3] Qualche prescrizione si legge qua e là negli statuti di Piacenza; gli altri statuti lombardi o ne taciono affatto, o nominano fra gli atti mercantili le *commendationes* e i depositi, che appartengono alla prima specie di contratti sociali (Piacenza, *stat. merc. mss. 1346*. III. 95; *id. 1401*. I. 41 — Cremona, id. 1388. 68 — Milano, id. 1396. VII. 31 — Brescia, id. 1429. 43 — Bergamo, id. 1457. 16), e danno poi fuggevoli norme intorno alla responsabilità de' soci (v. not. 53, 54). Numerosi sono invece i testi relativi a questo argomento negli statuti di Firenze, dei quali alcuni capitoli inediti furono pubblicati da Lastig, *Beiträge,* nella *Zeitschrift* cit. XXIV. 437 e segg.

[4] Così i più recenti statuti di Genova del 1589 trattano d'entrambe le forme; la legge veneta del 1535 (v. not. 68) si riferisce piuttosto alla società bilaterale che alla semplice accomandita.

[5] Firenze, stat. merc. 1577. II. 10. — Lucca, id. 1555. I. 21; id. 1610. I. 22. — Siena, id. 1644. 114. — A Bologna un'addizione agli statuti de' mercanti deliberata nel 1583 (di cui fa breve menzione anche Lastig ne' *Jahrbücher* cit. p. 332) dà precise e particolari norme sull'accomandita.

[6] Nella maggior parte de' documenti genovesi il capitale è costituito in danaro; qualche esempio di contributo in merci si ha ne' doc. n. 366, 389, 409, 483, 508, 729, 884, 1312 ecc., dove per lo più è indicato anche il valore di stima delle merci stesse; gli statuti usano in generale la voce *havere* più comprensiva. A Pisa nel Constitutum usus il fondo sociale chiamasi *hentica* ed anche nel Glossario di Ducange si trova in questo significato la forma *enthica*, più conforme alla grafia greca ἐνθήκη.

[7] Di qui deriva la frase frequente negli atti genovesi *portare laboratum*. A Genova si hanno pochissimi esempi dell'impiego di capitali nel commercio terrestre; veggansi i doc. n. 325 (società per trafficare in città in una bottega, col divieto di portar fuori i capitali) — n. 545 (associazione per l'apertura d'una fabbrica) — n. 679 (traffico in Genova per un anno) — n. 946 (id. in una bottega) — n. 1257 (id. con divieto di mandar fuori i capitali senza licenza). — Stat. Pera. III. 120. Il tutore può ottenere dai consoli licenza d'impiegare i beni de' minori *per mare et terras*. — A Pisa le rubr. 21 e 22 del const. usus trattano *de societate maris*, la rubr. 24 *de his que dantur ad proficuum maris*; invece le rubr. 23, 26 trattano *de compagnia de terra, e de his que dantur ad proficuum de terra in botteca vel alio loco*. Queste società di terra non comprendono solo l'esercizio della mercatura in Pisa, ma anche il traffico nelle fiere e nel contado (ivi, r. 23, *Statuti di Pisa*, t. II. p. 900). Un docum. pisano del 1272 di una compagnia pel commercio dei panni in Pisa per un anno fu pubblicato da Lastig, *Zeitschrift*, l. cit. p. 420; un altro del 1384 per vendita al minuto di ferro vecchio per quattro anni negli *Statuti di Pisa*, vol. III, p. 894.

[8] Così è pattuito espressamente ne' doc. genov. n. 602, 729, 1214; un'analoga prescrizione si legge nel constituto Pisano, p. 885.

[9] *Beiträge* nella *Zeitschrift cit.* XXIV. 409, 414.

[10] Doc. genov. n. 261, 302, 1031, 1503.

[11] Pisa, const. leg. r. 21; id. usus, r. 18 (*Stat. cit.* p. 735, 874). I danari de' pupilli possono impiegarsi ne' traffici d'oltremare in misura non superiore ad un terzo. — Genova, stat. Pera, III. 108, 120; stat. 1498. IV. 25. — Stat. Niciae nei Mon. hist. pat. Leg. mun. I. col. 53. — Lucca, stat. civ. 1308. II. 52 (aggiunta del 1372) ap. Pertile, *Storia*, III. 353, not. 31.

[12] Pisa, const. leg. r. 21, ap. Lastig, *l. cit.*, p. 420.

[13] Statuta Consulatus Januensis, nei Mon. hist. pat. Leg. Mun. I, col. 243 n. 13, col. 261. — Lastig, *Entwickelungswege und Quellen des Handelsrechts*, p. 31 not. 3. — Cibrario, *Econ. polit. nel Medio Evo*, I. 99. — Belgrano nell'Arch. Stor. it. ser. III. t. III, p. 104.

[14] A Genova questa specie d'associazione si designa col nome di *commendacio* (doc. n. 301, 343, 409, 508, 964, 1098, 1259, etc.), trasformato negli statuti più recenti in *accomenda*. — A Venezia può credersi che s'usi lo stesso nome, poichè nella frase succitata (not. 2) *collegantias et commendaciones*, la voce *collegantias* si riferisce senz'alcun dubbio all'altra specie di società unilaterale (v. not. 15). — A Pisa nel costituto dell'uso una sola parola *societas* o *compagnia* comprende entrambe le forme; il contratto in cui si danno capitali *ad proficuum maris vel de terra*, è bensì affine alla prima specie, perchè il ricevente non conferisce mai nulla ed assume qualche parte dell'alea, ma presenta più affinità col contratto di mutuo, poichè v'è determinata una misura massima di profitto, non essendo lecito pagare o pattuire di più, e se i patti non la prestabiliscono, il costituto stesso ne fissa la quantità in proporzione diversa secondo la distanza de' luoghi (v. rubr. 24, 25, 26).

Giova notare che il contratto di *commanda*, quale si trova disciplinato nelle leggi marittime non italiane vigenti nel Mediterraneo nei sec. XIII, XIV, p. es. negli *Etablissements* di Montpellier, negli Statuti di Marsiglia, nel Consolato del mare (Pardessus, *Collection des lois maritimes*, vol. II, III), manca affatto dell'elemento sociale ed ha solo carattere di mandato; chi riceve capitali altrui in merci o danaro per trafficare con essi, sia il capitano della nave od altra persona, non ritiene parte alcuna del lucro. Le leggi provenzali citate non fanno menzione di mercede nè di riparto de' guadagni fra' contraenti; il Consolato del mare (cap. 175, 210) parla di semplice salario, al quale anzi il comandatario non ha diritto senza un patto espresso, sicchè in tal caso il pagamento e la misura di esso sono esclusivamente rimessi in arbitrio del capitalista (Pardessus, *op. cit.* II. 198, 259). — Quanto al nome di *colonna*, che indica quella forma particolare del contratto propria del diritto marittimo, in cui sono associati ai caricatori di merci anche il capitano ed i marinai della nave per la divisione delle spese e degli utili della spedizione, essa s'incontra solo nella ben nota Tavola d'Amalfi (Laband, *Das Seerecht von Amalfi* nella *Zeitschrift* di Goldschmidt, VII, p. 305, not. 8).

[15] A Genova questa seconda specie d'associazione si chiama *societas* ne' documenti (n. 267, 316, 424, 560, 655 etc.) e negli statuti più antichi, ove tale parola vien sempre usata in contrappo-

sizione ad *accomendacio* (stat. Pera II. 25, III. 209 e seg.; stat. 1498. IV. 43 e seg.); ma negli statuti del 1589 siffatto nome è riservato alla società bilaterale, chiamandosi *accommenda* la società unilaterale della seconda specie, ed *implicita* quella della prima, in cui il socio d'opera ha un carattere più manifesto di mandatario (ivi, IV. 12, 13). — A Venezia a questa seconda forma si dà il nome *collegantia* (stat. 1242. III. 1; doc. n. 25, 64, 91, 92, 105, nell'Archivio Ven. VII. 361; IX. 114; XX. 75, 76, 325), ma è inesatto che questo rapporto s'indichi pure colla voce *rogadia*, come affermano Manin (*Della Veneta Giurisprud.* 5) e Pertile (*Storia*, IV. 640, not. 22), poichè questa parola significa invece fidecommesso ed altre istituzioni analoghe (Stat. Ven. 1242. I. 48; VI. 13).

[16] Doc. Genov. n. 268, 346, 462, 558, 892, 987 etc.

[17] Id. n. 346, 441, 683, 999, 1113, 1495 etc. — Nei doc. n. 441, 478 il socio capitalista dà all'altro esplicita licenza a questo riguardo. — Pisa, const. usus, p. 887. Non solo si richiede espressa concessione dell'accomendante, ma se il socio d'opera, potendo salvare o le cose proprie o quelle della società, preferisce di lasciar perire queste, deve metter nel fondo comune le cose sue. — Cfr. Genova, st. Pera, III. 211; stat. civ. 1498. IV. 43.

[18] Genova, st. Pera, III. 108, 120. — Pisa, cit. p. 883.

[19] Doc. Genovesi n. 358, 465, 573, 622, 857, 1066, 1171 etc.

[20] Lastig, *Entwickelungswege*, p. 33.

[21] Endemann, *Studien*, p. 369 e seg.

[22] Pisa, const. p. 887, 888, 903. I rischi della cosa sono a carico del gerente solo quando egli cade in mora ritenendo la cosa oltre il tempo pattuito (v. not. 27), o l'espone a rischi straordinarii (v. not. 32), o muta la nave stabilita, e la nuova nave prescelta perisce nel ritorno. — Ivi, p. 884, 898. Il rischio è sofferto dalle parti in proporzione della quota, ma la società dura finchè sussiste una piccola parte del capitale. — Genova, stat. Pera, III. 211; st. 1498. IV. 43; st. 1589. IV. 13. Il socio può rivendicare direttamente la cosa sua nella liquidazione della società e gode un diritto di preferenza sugli altri creditori, che può esercitarsi anche sui beni in cui il denaro fosse stato convertito e deve cedere soltanto ad una vera azione di rivendicazione a titolo di piena proprietà. — In alcuni contratti genovesi (n. 321, 337, 508, 884) tutto il pericolo sta a carico dell'accomendante che conferì un capitale in merci; altri (n. 261, 343, 603, 1029, 1031) offrono esempio d'un'uguale stipulazione, sebbene il capitale fosse stato contribuito in danaro. Veggasi pure il documento veneto n. 25, Arch. Ven. VII. 361, ed il contratto pisano del 1384 citato alla not. 7. — Naturalmente nel contratto di *commanda* secondo le leggi marittime non italiane succitate, la perdita senz'alcuna colpa del comandatario sta as-

solutamente a carico del proprietario, come mandante; cfr. Consolato del mare cap. 165, 166, 169, 176 (Pardessus, *op. cit.* II. 186, 187, 192, 200).

[23] Doc. gen. n. 713, 815. In via d'eccezione il socio gerente deve agire in nome dell'accomendante.

[24] Pisa, const. usus, p. 883. Il socio che viaggia si considera socio principale, quando non vi sia alcun patto contrario.

[25] A Venezia, secondo gli statuti del 1242 (III. 2.) il creditore potrà chieder comunicazione del modo in cui saranno investiti i capitali. — Ne' doc. genov. n. 426, 969, 1181 l'accomendante si riserva il diritto di fissare in appresso il modo che l'altro dovrà tenere nell'impresa. — Da questa nota e dalle successive si può riconoscere che per la maggior parte delle leggi e dei documenti chi occupa la posizione principale nell'associazione è il socio capitalista, cui l'altro resta subordinato; anche a Pisa (v. not. 24) è detto soltanto che in una società se una delle parti resta in città e l'altra va in viaggio, questa si considera *socius capitaneus*, senza distinguere il capitalista dall'accomendatario, ed anzi in parecchi testi del Constituto dell'uso è proibito al socio viaggiante di agire senza licenza dell'altro (p. 887, 898).

[26] Talora si determinano precisamente i porti e le regioni che il socio dee visitare (doc. genov. n. 243, 328, 431, 548, 792, 1026, 1303, etc.; v. pure Arch. stor. it. Ser. I. append., VIII. 23, nei Ricordi di Miliadusso Baldiccione de' Casalberti pisano; — altre volte si fissano alcuni scali e si dà licenza all'accomendatario d'andare anche altrove a sua volontà (doc. genov. n. 368, 410, 835, 1057 etc.; doc. veneti n. 25, 30, 64, nell'Arch. Ven. VII. 361, 366; XI. 114); — talora infine gli vien lasciata piena libertà pel viaggio o gli si prescrive di recarsi dovunque andrà la nave che porta le merci (Pisa, constit. cit. p. 883; Genova, st. Pera, III. 209; ivi, st. 1498. IV. 55; doc. genov. n. 293, 355, 4.2, 558, 700, 781, 955, 1037, 1106, 1235 etc.).

[27] I documenti genovesi n. 607, 779, 951, 1046 etc. ed i veneti n. 25, 30 offrono esempio d'una stipulazione convenzionale sulla durata del contratto, coll'obbligo pel socio di rimpatriare e rendere il conto dopo il termine. Vedi pure i Ricordi succitati di Miliadusso de' Casalberti. — A Pisa (const. p. 886, 898) tacendo i patti, il termine è fissato dalla legge, nella misura di cinque anni per le società di mare (ridotti a tre nelle aggiunte posteriori), un anno per le compagnie di terra. — Ivi, p. 887, 901; Genova, st. Pera, III. 209, 211, 225; st. 1498. IV. 43, 55; st. 1589. IV. 13. Chi non rende il conto dopo il tempo fissato, risponde del capitale e del lucro già ricavato anche pei casi fortuiti, e pagherà l'interesse su tali somme

[28] Doc. genovesi n. 337, 651, 1098. — Anche secondo il Consolato del mare non era infrequente nella commanda il patto che i capitali dovessero impiegarsi in cose determinate. Cfr. cap. 171, 172, ap. PARDESSUS, *op. cit.*, II. 193, 194.

[29] Doc. genovesi n. 355, 446, 496, 508, 822, 955, 1110 etc. — Genova, stat. Pera, III. 120, 210.

[30] Pisa, const. usus, p. 885. — A Genova l'esistenza del divieto è provata dallo scarso numero de' documenti in cui esso vien tolto mediante un'esplicita rinuncia (num. 478, 554, 701, 850, 958, 1235, 1296).

[31] Pisa, const. p. 896. — Doc. genovesi n. 1106, 1107.

[32] Genova. st. Pera, III. 207, 214; stat. 1498. IV. 45, 55. In tal caso, se vi è danno, il gerente ne risponde pienamente; se si ottiene un guadagno, esso viene diviso fra i soci secondo le norme ordinarie.

[33] Pisa, const. cit. p. 885. — Genova, stat. Pera, III. 210; st. 1498. IV. 56. — Invece il Consolato del mare permette che un commerciante porti con sè contemporaneamente capitali in società ed a commanda, e prescrive che vengano amministrati separatamente (cap. 175, *loc. cit.* p. 198).

[34] Pisa, const. p. 886; Genova, stat. Pera, III. 228; stat. 1498. IV. 49; st. 1589. IV. 13. Il rinvio deve farsi per mezzo d'un fedele nuncio, a cui il socio accomendatario consegnerà la merce in presenza di testimonii per evitare ogni controversia e responsabilità in caso di perdita. — Pisa, const. p. 893. Il socio gerente può in tal caso disporre della quota di guadagno a lui spettante sulle merci rinviate, designare persona a cui siano consegnate, ordinarne l'impiego in un certo modo; l'altro dovrà eseguire il mandato o provvedere giudizialmente alla custodia delle merci, sotto pena di rispondere pienamente anche pel lucro cessante. — S'intende che a più forte ragione ha un ugual diritto di richiamo il commandante, quando non si tratta di società ma d'un semplice mandato, come negli statuti di Marsiglia succitati (III. 19, ap. PARDESSUS, *op. cit.* III. 266).

[35] Pisa, const. p. 891. — Genova, st. Pera, III. 211, 212; st. 1498. IV. 43. 44; st. 1589 cit. — Uno fra i documenti genovesi citati (n. 644) contiene appunto l'atto con cui un commerciante dichiara veramente d'aver ricevuto e di tenere in custodia ne' suoi magazzini merci di varie ragioni sociali, indicando la qualità dei colli e le marche con cui sono segnati.

[36] Pisa, p. 891, 900. — Venezia, st. 1242. III. 1. — Genova, st. Pera, III. 222, 232; stat. 1498. IV. 52, 53; stat. 1589. IV. 13. — A Pisa il termine concesso pel rendiconto fu di quindici giorni dalla domanda, sia nelle compagnie di mare, sia in quelle di terra in cui

il socio andasse a negoziare nelle fiere; invece per le altre che si facessero pel commercio permanente in bottega, il rendiconto si doveva dare ogni anno. — A Genova fu stabilito il termine di sei mesi dall'arrivo, salva una proroga, se il gerente opponesse di non aver pronti i libri e le carte pel rendiconto; qualora dovesse ripartire per altro viaggio, desse i conti almeno quindici giorni prima, depositandoli in giudizio, se gli accomendanti fossero assenti.

[37] Quest'obbligo è assunto espressamente ne' doc. genov. n. 441, 577, 690, 714, 822, 992, etc.

[38] Esempi di promessa esplicita di questo tenore, con vincolo di giuramento, offrono i doc. n. 951, 992, 1057, 1181, 1475 etc.

[39] Pisa, const. p. 887. — Genova, stat. Pera, III. 211; st. 1498. IV. 43

[40] Doc. genovesi n. 301, 469, 491, 503, 531 etc. — Pisa, const. p. 876 e 892. Chi fa spese non convenienti, restituirà solo le somme spese, se il capitale va perduto, ed anche il guadagno che da quelle avrebbe potuto ritrarsi, se arriva a salvamento.

[41] Genova, stat. Pera, III. 211, 221, 227; st. 1489. IV. 43, 48, 55. Chi non restituisce il capitale quando è citato, pagherà il doppio come pena, sarà responsabile colla persona e coi beni, potrà anche esser messo in bando. — Pisa, const. p. 896, 903. Chi al ritorno non trova presente il socio accomendante per ricevere il rendiconto e la restituzione del capitale, provvederà al deposito di questo e non potrà riportarlo con sè esponendolo a nuovi rischi. Cfr. Statuti di Marsiglia 1253 a 1255. III. 22, ap. Pardessus, *op. cit.* III. 267.

[42] Pisa, const. cit. p. 885, 896 (dove si provvede anche alla divisione de' lucri nel caso in cui l'uno o l'altro de' soci conferisca più o meno della quantità pattuita). — Venezia, stat. 1242. III. 3. — Consuetud. Amalfi 1274 ap. Pertile, *Storia*, IV. 640, not. 19. — Genova, st. Pera, III. 209; st. 1589. IV. 13.

[43] Pisa, const. p. 876, 883, 900. I patti devono essere osservati. Nel contratto *ad proficuum maris* (v. not. 14) il guadagno convenuto può anche ridursi alla metà, qualora il lucro effettivo sia stato d'altrettanto minore. — Nei contratti genovesi si legge a questo riguardo un patto esplicito, sebbene sempre conforme alla consuetudine accennata nel testo, salvo pochissime eccezioni (v. not. 44).

[44] Veggansi i testi citati alla not. 42. — Fra i documenti genovesi fanno eccezione i doc. n. 634, 823, 1118, 1285, 1296, 1396, in cui al socio d'industria si attribuisce un terzo del profitto, ed altri pochissimi ne' quali è stabilita una misura diversa ed arbitraria di ripartizione. — Altri esempi di contratti veneti sono citati ap. Cecchetti, *La vita veneziana fino al sec. XIII*, Arch. Ven. II. 120.

[45] Pisa, const. usus, p. 876, 883, 896; Genova, st. Pera, III. 210; st. 1498. IV. 56. — Al socio d'opera, che contribuisce la metà della somma conferita dall'altro, corrispondente ad un terzo del capitale sociale, si attribuisce metà del guadagno, di cui un quarto pel lavoro, un quarto pel capitale, che corrisponde reciprocamente ad un terzo de' tre quarti residui. Vegganssi i documenti genovesi cit. alla not. 15, ne' quali è sempre pattuita la distribuzione degli utili in questa misura.

[46] Pisa, const. cit., p. 897. — Nei documenti genovesi relativi alle compagnie di terra il guadagno viene distribuito per patto in misura affatto straordinaria e senza una regola costante. — Invece nelle consuetudini Amalfitane cit. e nel contratto pisano del 1384 (not. 7) quel socio riceve la metà del guadagno, benchè nulla abbia versato nel fondo sociale.

[47] Pisa, const. p. 891. — Genova, stat. Pera, III. 222; id. 1498. IV. 52; id. 1589. IV. 13.

[48] Genova, stat. Pera, III. 225; st. 1498. IV. 51; st. 1589. IV. 13. — Bologna, stat. civ. 1454. 28. I crediti per danaro dato *ad laborandum* si prescrivono in dieci anni, come ogni altro credito commerciale.

[49] Venezia, st. 1242. III. 1. — Genova, stat. Pera, III. 212; st. 1498. IV. 44; st. 1589 cit.

[50] Doc. genov. n. 355, 366, 389, 510, 1079. — L'obbligazione viene dichiarata solidale nel doc. n. 389.

[51] Venezia, st. cit. III. 3. — Genova, stat. Pera, III. 223; st. 1498. IV. 47; st. 1589 cit. — Genova, stat. Pera, III. 213. Quando il socio gerente muore fuori di Genova, la divisione del capitale si fa in proporzione fra tutti gli accomendanti. — Veggasi qualche esempio di società con più accomendanti nei doc. genov. n. 351, 366, 815, 1102 etc.

[52] Lastig, *Beiträge* cit. nella *Zeitschrift* di Goldschmidt, XXIV. 427, 431 e segg.

[53] Monza, *stat. merc. mss. 1331*. 24. — Cremona, id. 1388. 122 — Milano, stat. 1341 (negli Statuta varia civitatis Placentiae, p. 205). — Piacenza, *stat. merc. mss. 1401*. III. 59. — Brescia, id. 1429. 95. — Bergamo, st. civ. 1491. V. 51, 60.

[54] Verona, st. merc. 1318. III. 85. — Piacenza, st. ant. merc. 1321. 431, 550; st. recentiora 1323. 6; *id. mss. 1346*. II. 16; *id. 1401*. III. 46, 50. — Cremona, id. 1388. 4; *st. mss. drappieri 1421*. 17. — Bergamo, id. 1457. 93. — Venezia, legge 1535 (*Statuta Veneta*, ed. 1729, p. 278). — Modena, st. civ. 1327. III. 22; id. 1545. II. 70 (solidarietà sì nel debito che nel credito). — Ferrara, id. 1566. II. 14. — Bologna, st. merc. 1509. 15, 21, 30; id. 1550. 15, 22, 31. — Genova, st. civ. 1589. IV. 12. — Firenze, *costit. camps. ms. 1299*.

47; stat. Calimala 1332. I. 58, 62, 66, 80; stat. populi 1415. IV. tract. cons. art. et mercat. 16; stat. merc. 1577. II. 10. — Lucca, id. 1555. I. 19, 21; id. 1610. I. 20, 22. — Siena, statuti de' lanaiuoli 1298-1309. II. 22; stat. merc. 1644. 114. — Roma, stat. merc. 1317. p. 21, 50, 55 (ove questi soci sono chiamati *sotii cardinales*). — Anche nella tavola d'Amalfi (art. 6) gli associati sono dichiarati responsabili in solido pei debiti della colonna (V. Laband, *l. cit.*, not. 25).

[55] Verona, stat. merc. cit. Sono obbligati soltanto i soci palesi che furono presenti alla stipulazione od all'esecuzione del contratto. — Firenze, stat. Calimala, riforma 1341 (ediz. Emiliani Giudici, p. 210, n. X). Gli atti di un compagno non obbligano gli altri, se non vi sono presenti almeno due fra questi, ovvero se il gerente non ha un mandato speciale o generale (v. pure not. 59). — Bologna, addizione 1607 agli stat. de' merc. Si può stipulare il patto espresso che i compagni non saranno obbligati se non intervengano tutti personalmente nel contratto, ma di questo patto deve farsi menzione speciale nella registrazione dell'atto sociale.

[56] Piacenza, *stat. merc. mss.* citt. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 56, 62. Quando manchi l'interesse comune, la società risponde solo per l'importo de' beni conferiti dal compagno; sembra quindi che sia concessa anche ai creditori personali dei soci la facoltà d'esercitare i loro diritti sulla quota di questi, e non vi sia una separazione precisa del fondo sociale dai beni singoli dei soci. — Invece a Genova questa separazione si fa, ed i creditori particolari de' soci non possono colpire i beni conferiti nella società prima del pagamento dei debiti sociali, nè ottenere alcuna preferenza sui creditori sociali (Genova, stat. 1589. IV. 12, 14, cit. ap. Pertile, *Storia*, IV. 642, not. 30). — Anche secondo la tavola d'Amalfi la stessa regola valeva pei creditori di chi aveva parte nel contratto di colonna (Laband, *l. cit.*).

[57] Monza, *st. ms. cit.* 24. I soci sono obbligati solo pei contratti relativi al genere di commercio che esercitano col debitore fallito. — Firenze, stat. populi 1324. II. 72 (ap. Lastig, *Beiträge cit.*, p. 410). Dei contratti compiuti dopo lo scioglimento della società non vi è responsabilità pei compagni che non intervennero, salva l'azione pei vantaggi realmente conseguiti da essi (azione *de in rem verso*).

[58] Piacenza, *stat. merc. mss.* cit. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 56; *stat. merc. mss. 1393.* II. 26; st. populi 1415 e stat. merc. 1577 cit. — Bologna, st. merc. 1509. 21; id. 1550. 22 (per le cambiali). — Siena, st. merc. cit. -- Lastig, *l. cit.*, cita a questo proposito gli statuti del popolo del 1324 (II. 54) e del 1355 (II. 58), gli statuti della mercanzia del 1409 (cap. 68).

[59] Firenze, stat. Calimala 1332. I. 58 e riforma 1341 cit.; *stat. merc.* 1393 e stat. populi 1415 cit.; stat. cit. ap. Lastig e statuti dei cambiatori del 1349 (cap. 123) pure citati da lui (p. 447) — In quest'ultimo testo e negli statuti de' mercanti di Siena del 1644 (cap. 114) è imposto al socio che contratta per gli altri l'obbligo dell'immediata registrazione nei libri della società.

[60] Gli statuti di Genova del 1589 (IV. 12) dichiarano responsabili illimitatamente soltanto i soci nominati nella ragione sociale, anche quando non si tratti d'accomandita; di più se l'associazione è fatta a tempo determinato, questa responsabilità si limita ai soli soci amministratori. — Questa è l'unica eccezione che si riscontra negli statuti, di fronte alla regola generale espressa nel testo; non può quindi accettarsi, come affatto contraria a questa regola, l'asserzione di Endemann (*Studien*, p. 393 e seg.) che fossero bensì in origine tutt'i soci ugualmente responsabili con tutto il patrimonio senza limiti, ma a poco a poco per influenza dell'accommenda e de' depositi irregolari presso i mercanti e banchieri si venisse restringendo la loro responsabilità alla quota conferita, fatta eccezione pel socio gerente, il quale sarebbe stato sempre obbligato per tutto il debito. — Cfr. Lastig, *l. cit.*, p. 391 e seg.

[61] Piacenza, st. ant. merc. 1321. 76, 434; *stat. mss. 1346.* III. 6; *id. 1401.* III. 48. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 70. — Si noti che negli statuti di Piacenza il capitolo 76 ed i seguenti sono compresi sotto la rubrica: *de illis qui commune creditum habent extra Placentiam*, e sebbene in apparenza non si riferiscano al contratto sociale, possono però citarsi, perchè il contenuto ne è affatto analogo a quelli d'altri capitoli riferiti in questo §, che riguardano anche formalmente la società. — Piacenza, stat. merc. 1321. 144. Ogni socio deve comunicare agli altri le lettere che riceve per conto del traffico sociale; se ne approfitta a proprio vantaggio prima di farle conoscere, dovrà far partecipi i compagni del lucro così ritratto in mala fede.

[62] Piacenza, stat. cit. 77, 78, 79, 145, 434. Il socio che va a trafficare fuori città per conto sociale e porta beni proprii, metterà in comune il guadagno; se ricuperò nel viaggio un credito proprio, pagherà una parte proporzionale delle spese ed una multa; invece se gli altri rifiutano contribuire alle spese necessarie per riscuotere un credito sociale fuori della città, a quello che voglia andare per suo conto, dopo fatta ad essi legale intimazione, sarà lecito ritenere per sè tutto ciò che può esigere. — Uguale diritto si concede al socio in quest'ultimo caso secondo gli statuti mss. de' mercanti di Piacenza (*1346.* III. 13; *1401.* III. 49). — Patto espresso di ripartire in proporzione utili e perdite si legge in un contratto sociale stipulato nell'a. 1322, fra varii membri della fa-

miglia Alberti in Firenze, pubblicato più volte, p. es. anche nel-l'Archivio Veneto (III, 131); la divisione doveva farsi in proporzione delle quote, e queste non potevano aumentarsi se non dopo chiuso il bilancio biennale e saldate le ragioni di tutti.

[63] Bologna, addiz. 1583 agli stat. de' merc. Il socio d'industria non risponde pecuniariamente, se non è iscritto nella ragione sociale nè sul titolo dei libri di commercio (v. not. 72); egli perde soltanto l'opera propria e restituirà quanto avesse ricevuto in anticipazione. — Cfr. quanto alle controversie agitate a questo proposito fra' teologi, ENDEMANN, *Studien*, p. 391.

[64] Bologna, ordinanza sui cambi reali del 1569. — Lucca, stat. merc. 1555. I. 21; id. 1610. I. 22. — Siena, id. 1644. 114. — Genova, stat. 1589. IV. 12. I creditori della società esercitano le loro azioni solo contro i soci gestori. — Bologna, addiz. 1607 agli stat. dei merc. I patti, che vietino agli amministratori qualche negozio determinato, devono esser registrati espressamente. — Nel contratto toscano del 1322 si nominano due fra i soci come amministratori: così nei documenti riguardanti il commercio dei Fiorentini in Francia, pubblicati da BERTI nel Giornale degli Archivii toscani, I. 163 e seg., si fa spesso menzione di tali gestori delle società mercantili d'oltremonti. Invece secondo gli statuti de' mercanti di Lucca del 1376 ciascun socio poteva liberamente operare per tutti gli altri (LASTIG, *Beiträge cit.* p. 416).

[65] Piacenza, stat. merc. 1321. 145. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 67. — Siena, stat. merc. cit. — Firenze, stat. cit. II. 24. Chi ha parte in due compagnie, dovrà sceglierne una e ritirarsi dall'altra. — Un divieto uguale a quello indicato nel testo si legge nel contratto toscano del 1322 con uguale sanzione; esso trovasi pure ne' codici italiani per le società in nome collettivo (cod. comm. 1865, art. 115 a 117; cod. 1882, art. 111, 112).

[66] Piacenza, stat. 1321. 347, 431, 433, 589. Il termine pel rendiconto è di sei mesi dalla domanda; tal obbligo vien confermato in particolare pei figli di famiglia che ebbero capitali dal padre per trafficare e debbono dividere con lui i guadagni. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 70 a 74; stat. populi 1415. III. tract. de cess. et fugit. 15. Il termine suddetto è d'un mese; per saldare il debito residuo e liquidare ogni ragione si concedono sei mesi. — Lucca, stat. civ. 1308. III. 47; stat. merc. 1555. II. 17; id. 1610. II. 19. — Siena, id. 1644. 114. Il termine è d'un mese. — Genova, stat. civ. 1589. IV. 12. — Nel contratto toscano citato si legge il patto che il bilancio e la ripartizione degli utili si dovevano fare ogni biennio. — È notevole la prescrizione degli statuti di Calimala (1332. I. 75) che nessun compagno può prender moglie fuori di Firenze, se non rende prima il conto e non salda ogni ragione,

o non ne ottiene speciale licenza; chi contravviene è punito, come i falliti e fuggitivi, con bando e confisca dei beni. Anche tra i documenti genovesi pubblicati nei Monum. historiæ patriæ ve n'ha uno (n. 844 a. 1160) in cui il socio d'opera promette all'accomendante di non prender moglie nè mutar residenza prima del rendiconto.

[67] A Piacenza chi rifiuta è punito coll'esclusione dalla corporazione e coll'iscrizione del nome nel palazzo della Mercanzia a perpetua infamia (st. merc. 1321. 347; *id. mss. 1346*. III. 9; *id. 1401*. III. 46); inoltre viene obbligato a pagare coll'esecuzione forzata sui beni e sulla persona (st. 1321. 347, 431, 589; pei figli di famiglia, id. 582, 647; *st. merc. mss.* cit.). — A Firenze i renitenti si dichiaravano falliti e fedifraghi, si trattavano come tali e se ne dipingeva pure il nome sulle pareti della corte de' consoli (st. cit.). — A Genova (stat. cit.) anche nella società bilaterale, come nell'unilaterale (v. not. 47), spettava ai creditori determinare la misura del lucro che presumevano conseguito ed a cui volevano partecipare, dandone la prova col giuramento fino al cento per cento del capitale, con altri mezzi oltre a questo limite.

[68] Firenze, *const. camps. mss. 1299*. 47; stat. dell'arte della seta, sec. XIV, ap. Canestrini, *L'arte della seta*, etc. (Arch. stor. it. ser. II. VI. 10); id. 1580 ap. Pertile, *Storia*, IV. 642, n. 29. — Nel 1303 un fiorentino domiciliato in Francia fa menzione di tale consuetudine vigente fra' suoi concittadini, allegando la mancanza d'ogni denuncia e registrazione per provare ch' egli non aveva alcun rapporto di commercio con un altro mercante (Berti, *Documenti* nel Giornale degli Archivii Toscani, I, p. 273). — Negli statuti mss. della mercanzia del 1393 (II. 1, 12) è prescritto che mancando la prova scritta del contratto di società, si ritenessero sufficienti a dimostrarne l'esistenza le deposizioni di quattro testimonii e si potesse anzi procedere sopra semplici indizii, se così paresse ai consiglieri della Mercanzia. — Lucca, stat. civ. 1308. IV. 45; stat. merc. 1555. I. 21 e II. 17; id. 1610. I. 22 e II. 19. — Siena, id. 1644. 114. — Verona, id. 1318. III. 39. — Cremona, id. 1388. 4 (dove s'impone quest'obbligo ai forestieri che vogliono esercitare il commercio in città come rappresentanti di qualche società straniera). — Venezia, legge 1535 (Stat. Veneta, p. 278).

[69] Firenze, *const. camps. cit.* — Bologna, addiz. 1583; Venezia, Lucca, Siena, cit. — Nei ricordi del senese Mattasala (Arch. Stor. ser. I. append. V. 57) si legge la frase *tolesi la scritta de la tavola* per indicare lo scioglimento d'un'associazione; ne' ricordi di Miliadusso Baldiccione de' Casalberti pisano (ivi, VIII. 23, 32) si ha l'espressione equivalente: *cassata la carta in su lo ceppo*. L'annotatore Polidori interpreta *tavola* nel senso ordinario di

pagina e carta, *ceppo* per associazione d'idee come riunione di tavole e quindi libro di contratti, libro mastro (nel qual significato non mancano altri esempi ap. REZASCO, *Dizion. del ling. stor.* s. v. *Ceppo*, § 5); la prima espressione indicherebbe che la scrittura fu cancellata sul foglio ove si trovava, la seconda che fu cassato il foglio nel libro che lo conteneva. — Secondo gli statuti de' mercanti di Piacenza (*mss. 1346.* II. 15; *1401.* III. 44, 45) il socio amministratore licenziato dagli altri può domandare completo rendiconto e la restituzione immediata della sua quota.

[70] Firenze, stat. merc. 1577. II. 10. — Bologna, addiz. 1583 agli stat. de' merc.

[71] Firenze, Bologna, stat. cit. — Genova, stat. 1589. IV. 12. — Lucca, st. merc. 1555. I. 21; id. 1610. I. 22.

[72] Firenze, Bologna, Lucca, Siena, cit. — Il decreto bolognese distingue dalle accomandite proprie o palesi le segrete, che non dovevano essere registrate all'ufficio della Mercanzia nè sul titolo de' libri mercantili, e nelle quali gli associati potevano solo esser iscritti sui libri stessi come creditori per le somme versate nel fondo sociale, a quel modo ch'è prescritto ora dai nostri codici per le associazioni in partecipazione. — Secondo gli statuti di Lucca la registrazione è indispensabile per le compagnie residenti in Lucca; solo in quelle che operano fuori città, è lecito ai soci accomandanti usare altri mezzi di prova per dimostrare questa loro qualità e sottrarsi ad una responsabilità illimitata.

[73] Stat. cit. di Firenze, Bologna, Lucca. — A Firenze la responsabilità è però sempre solidale; a Bologna invece è semplice: secondo gli statuti di Lucca essa si estende ai guadagni ritratti dalla società, secondo la legge bolognese questi possono escludersi convenzionalmente.

[74] PERTILE, *Storia*, IV. 641.

[75] ENDEMANN, *Studien*, p. 371.

[76] Ordinamenta civitatis Massae, rubr. 13, 17, 30. Arch. stor. it. ser. I. append. t. VIII. p. 646, 647, 654. — Codex diplomaticus Ecclesiensis, Monum. historiæ patriæ. vol. XVII, p. CV e seg.

[77] ENDEMANN, *Die nat. ökon. Grundsätze*, p. 65 e seg. — *Studien*, p. 439 e seg. — PERTILE, *Storia*, II. 525, not. 397. — ROSCHER, *Nationalökonomik des Handels*, p. 149, not. 2.

[78] ENDEMANN, *Die nationalökon. Grundsätze*, p. 46 e seg. — *Studien*, p. 343 e seg.

§ 16. *Il contratto di cambio traiettizio.*

Considerazioni generali.

Sarebbe poco utile ripeter qui ancora una volta la discussione sull'origine delle cambiali e l'esame delle prime traccie di esse nei secoli XII e XIII, trattandosi di fatti ben noti a chiunque si occupa di tali studii [1]: l'argomento va qui considerato solo in relazione agli statuti italiani, tanto più che ai molti già raccolti e citati da Martens nel suo pregevole lavoro, è dato aggiungerne altri meno noti e pur degni di particolare attenzione, come gli statuti de' mercanti di Bologna e di Lucca, gli statuti civili di Ferrara [2]. Giova soltanto ricordare che la cambiale non acquistò l'importanza formale ed estrinseca che ha attualmente, il carattere di vero titolo di credito, se non nel nostro secolo, anzi per ciò che riguarda il diritto positivo, solo dopo la legge germanica del 1848; fino a quel momento essa fu considerata come un documento di prova del contratto di cambio, non indispensabile per esercitare i diritti derivanti da questo, cosicchè si avevano anche i *cambia sine literis;* inoltre essa non godeva per gli effetti e per la qualità di titolo esecutivo alcun privilegio rispetto alle altre carte di debito, essendo tale qualità concessa senza distinzione a tutte, come si vedrà in appresso. Quindi sembra più esatto parlare non della cambiale, ma del contratto di cambio traiettizio, di quel contratto cioè che ha per carattere principale l'obbligo assunto da una delle parti di far pagare in luoghi e tempi determinati una somma di denaro corrispondente alla quantità di valori che ha ricevuti dall'altra parte; però restano estranee agli statuti tutte le controversie sulla natura del contratto, se sia una permuta, una compera, o piuttosto un contratto *sui generis,* incapace di venir forzatamente costretto nei limiti di preconcette distinzioni scolastiche [3].

Inoltre in conseguenza di ciò che fu detto testè, reputo pur contrario allo spirito stesso de' tempi discutere minutamente, se questo o quel documento antico sia una cambiale od un semplice assegnamento di crediti, e parmi invece doversi ammettere senz' altro che si trovino traccie più o meno chiare e frequenti del contratto di cambio in tutti i luoghi e tempi in cui vi fu commercio internazionale, e però più o meno frequente occasione di far eseguire pagamenti in luoghi diversi e d' emettere documenti scritti in prova e ad esecuzione di essi [4]. Il contratto stesso si estese ed assunse forme più comode e pratiche in proporzione allo svolgimento del commercio, aiutato da cause estranee, come la diversità de' sistemi monetarii, la difficoltà del trasporto materiale del danaro, il divieto d'esportazione dei metalli preziosi; perciò appunto l'incremento rapidissimo del commercio italiano basta a spiegare come gli Italiani facessero prima d'altri popoli massimo uso di questa forma di convenzione, ed avessero il gran merito di cooperare a diffonderla dov' era quasi ignota, tanto da essere per lungo tempo considerati inventori della cambiale, precipuo strumento di quella.

Il contratto di cambio. Diversità di luogo.

Gli statuti usano la voce *cambio* sia nel significato generale di permuta [5], sia in quello più speciale di contratto in denaro, in opposizione all'altra voce *mercantia* che designa i contratti in merci e specialmente la compravendita (§ 6) [6]; essi nominano il cambio tra gli atti sottoposti alla giurisdizione mercantile [7] e sogliono usare l' espressione *cambio lecito da luogo a luogo* [8], nella quale si manifesta coll'addiettivo *lecito* l' influenza delle leggi canoniche, sebbene la diversità di luogo fosse in realtà condizione essenziale del contratto nella sua forma originaria. Però può dirsi che negli statuti da me consultati (salvo quanto si dirà più innanzi sull'eccezione d'usura) questa sia l'unica traccia di siffatta influenza riguardo al cambio traiettizio, che fu pure ai canonisti

particolarmente sospetto per l'opportunità di celare sotto di esso il mutuo ordinario e fruttifero; anzi giova ricordare che alcune leggi, vigenti a Venezia ed a Milano contro le cambiali morte o secche, non furono emanate dalla corporazione de' mercanti ma dalle autorità civili [9].

Capacità.

Per la conclusione di questo contratto basta la capacità ordinaria di compiere atti commerciali, e non v'è traccia di quelle speciali eccezioni che furono introdotte nelle legislazioni posteriori [10]; anche alle fiere di cambi potevano esser ammessi tutti i mercanti, quando prestassero la prescritta cauzione, e ciò rese più agevole il commercio delle cambiali per le opportune occasioni di traffico offerte dalle fiere e pei privilegi concessi dagli ordini speciali di queste [11], cosicchè taluno de' giureconsulti più antichi reputava sospetti e presumeva anche a *priori* usurarii i contratti fatti da persone che non fossero state ammesse alle fiere medesime.

Forma scritta.

Riguardo alla forma, il contratto di cambio non essendo un contratto letterale, nessuna legge statutaria impone la forma scritta [12]; ma tuttavia, poichè l'esecuzione di esso doveva avvenire in paesi lontani ed occorreva avvertire il trattario del pagamento ch'egli era invitato a fare, quel contratto soleva dar sempre origine ad un documento scritto, redatto per lo più in forma di lettera, ond'ebbe il nome [13], e fatto in più esemplari ad evitare lo smarrimento [14]. In tal caso può ritenersi che il documento si trasformasse di fatto in un vero titolo di credito nel senso attuale dell'espressione, sicchè i diritti derivanti dal contratto di cambio non potessero esercitarsi se non colla presentazione del titolo, e soltanto dalla persona autorizzata a ricevere il pagamento o da un suo legittimo rappresentante; a mio giudizio la prova di questo carattere delle cambiali è data dall'espressione solenne *pagherete per questa prima* (o *seconda*) che vi si legge costantemente, anche negli esempi più antichi, e dall'altro fatto non meno costante che statuti e leggi

parlano delle lettere di cambio e non trattano del contratto medesimo, considerano piuttosto la forma di questo che la sua essenza, regolano i diritti del portatore del titolo verso i debitori in modo indipendente dal contratto preesistente.

Persone che intervengono nel contratto.

Le persone indicate ordinariamente nei modelli più antichi di cambiali, anteriori all'invenzione della girata, sono quattro, vale a dire i due contraenti che partecipano alla convenzione di cambio, il trattario e la persona autorizzata a ricevere il pagamento [15]; quest'ultima suol essere diversa dal creditore, cioè da chi ha dato i danari a cambio, appunto perchè la cambiale suol esser pagabile in luogo diverso da quello dell'emissione. Di quelle formule più o meno perfette al portatore, che sono così frequenti in altre carte del Medio Evo e che rimettono in arbitrio del creditore la successiva determinazione del presentatore del titolo [16], manca quasi ogni esempio per le cambiali [17]. Invece la persona che avrà il diritto di domandare il pagamento, viene espressamente indicata nel titolo e perciò essa non agisce mai come mandataria o rappresentante del creditore, ma per conto ed interesse proprio; in fatto essa possiede l'azione di regresso contro l'emittente, se il trattario non paghi (v. not. 29), e nessuna legge fa cenno dei rapporti di quella col creditore, perchè sono affatto estranei al contratto di cambio ed alla cambiale che ne fa prova. Le svariate formule al portatore, che erano grandemente utili per supplire alle vere cessioni regolari de' crediti, non ammesse dalle leggi, potevano giovare solo quando il terzo, incaricato di presentare il titolo e d'esigere il debito, fosse ignoto al tempo dell'emissione del titolo, e il creditore volesse riservarsi il diritto di determinarlo successivamente e conservare in tal modo qualche interesse nell'esecuzione del contratto; invece quelle formule non giovavano più nel cambio traiettizio, in cui il datore di danari a cambio si liberava da ogni responsabi-

litá diretta col designare fin da principio il nome del terzo. Quindi un altro effetto dell'invenzione delle girate, oltre quello di servire alla più rapida trasmissione dei crediti cambiarii, fu pure l'aumento del numero delle persone responsabili, poichè il datore succitato non appariva dapprima sottoscritto nel titolo e responsabile del pagamento, ma invece in appresso, dopo essere stato iscritto nel testo della lettera come prenditore della medesima, potè intervenire come firmatario della prima girata e diventare coobligato solidale.

Cambiali al portatore.

Una sola traccia di cambiali al portatore si ha negli statuti de' mercanti bolognesi, ov'è prescritto che in questa specie di titoli il pagamento debba farsi sulla semplice presentazione della lettera, senza bisogno di mandato, sia quando venga usata la clausola al portatore illimitata *a chi presenterà*, sia quando vi fosse la clausola limitata *a chi per lui presenterà* [18]; importantissima norma, che pare confermi l'accennata opinione sui rapporti fra creditore e presentatore, coll'attribuire sempre a quest'ultimo azione immediata e diretta pel pagamento, togliendo ogni differenza tra i due casi pur tanto diversi, a cui quelle due formule accennano.

Delle cambiali, in cui s'invitava il trattario a pagare a sè medesimo, registrando la somma a credito del remittente, a debito del traente, invece di pagare a contanti, trovasi menzione negli statuti genovesi del sec. XVI, ed infatti questa forma era dai genovesi usata assai di frequente, massime ne' cambi di ritorno dalle fiere, sicchè la Rota genovese la dichiarò lecita, sebbene alterasse la natura del contratto di cambio. Non ne mancano però esempi più antichi, come la nota cambiale del 1381 citata nei consulti di Baldo [19].

Valore somministrato.

Del valore somministrato nel contratto di cambio per l'emissione del titolo, gli statuti fanno menzione, qual requisito di fatto che non poteva mancare, ma essi non prescrivono, come leggi e codici più recenti, l'esplicita

dichiarazione di quello sul titolo stesso [20]. Secondo gli scrittori il pagamento della valuta in merci si reputava contrario all'essenza del contratto; una legge bolognese contiene una prescrizione analoga, come gli ordini delle fiere di Besanzone, ma invece gli statuti de' mercanti di Lucca ammettono ogni specie di valuta [21]. Quanto alle scadenze, si nominano quelle a data fissa, a vista, ad usi [22], non le scadenze in fiera, salvo negli statuti genovesi, perchè le fiere ebbero proprie leggi diverse dagli statuti comunali e proprii magistrati, e d'altra parte le vere fiere di cambiali vennero trasferite in Italia in tempi posteriori alla data della maggior parte degli statuti citati.

Scadenze.

Nel contratto di cambio chi riceve il danaro assume l'obbligo d'emettere la cambiale e di rispondere pel pagamento; quando il portatore abbia ricevuto l'accettazione, il principale obbligato diviene l'accettante e tutti gli statuti concedono a quello azione diretta contro quest'ultimo [23]; dell'azione di regresso, che l'accettante può esercitare contro il traente dopo aver pagato, gli statuti non parlano, perchè essa non è cambiaria, nè può trarre origine dalla cambiale omai estinta, ma deriva dagli altri rapporti giuridici che esistono tra quelle due persone. Gli statuti di Genova confermano che tale azione è indipendente dal contratto di cambio perchè dichiarano che il trattario non può ripetere il rimborso dal traente, se non accetta in un modo speciale, cioè sopra protesto, facendone analoga dichiarazione al momento della presentazione per l'accettazione e pel pagamento: quindi vi è pure prescritto che se contemporaneamente al trattario, che accetta e paga sopra protesto, si presenta alcuno che voglia pagare per onore liberamente, questo secondo dev'essere preferito al primo, perchè egli libera assolutamente il traente, e la legge non è favorevole all'uso di siffatta clausola [24]. Sulla forma scritta dell'accettazione si ha negli statuti qualche regola precisa non diversa dalle attuali e più antica delle leggi

Accettazione.

di Barcellona del 1394, che sogliono ordinariamente citarsi [25]. Giova poi ricordare il fatto che l'accettazione non è tenuta sempre distinta dal pagamento, massime ne' tempi più antichi, e di ciò si può trovare la cagione nella difficoltà delle comunicazioni, per cui le cambiali giungevano al luogo di pagamento poco prima della scadenza e mancava l'opportunità di chiederne formalmente l'accettazione: nelle fiere essendo diverso il tempo dell'accettazione da quello del pagamento, perchè essa avveniva durante il periodo della fiera stessa ed invece il pagamento per compensazione o scontro si ritardava fino alla fine, si cominciarono a distinguere i due atti per loro natura così differenti [26].

Protesto e regresso.

Se il trattario rifiuta l'accettazione od il pagamento, il rifiuto si constata col protesto, solennemente ricevuto dal notaio alla presenza di testimoni, come provano non solo le prescrizioni degli statuti, ma i più antichi modelli conosciuti dell'atto di protesto [27]. Manca negli statuti ogni norma intorno al tempo nel quale dev'esser fatto il protesto, ed anzi nei modelli testè citati si può osservare che si lasciavano trascorrere parecchi giorni fra la scadenza della cambiale ed il protesto: solo fanno eccezione alcune leggi venete del sec. XVI (cfr. not. 34). Taluni statuti accolgono oltre il protesto anche altri mezzi di prova, che il nuovo codice italiano di commercio ha rimessi in parte in onore con innovazione molto commendevole [28]. Dopo il protesto il portatore si rivolge in regresso contro il traente [29], col quale rispondono tutti i compagni e soci [30] e tutti i fideiussori, che apposero la loro firma nella cambiale, in solido senza beneficio d'escussione [31]. Del pagamento sopra protesto per onore trattano solo alcuni statuti del sec. XVI, i quali determinano concordi che l'onorante vien surrogato nei diritti ed azioni del possessore della cambiale contro il traente [32].

La cambiale come titolo esecutivo.

L'efficacia massima della cambiale deriva dalla sua qualità di titolo esecutivo, per cui è secondo tutti gli

statuti fondamento sufficiente dell'azione esecutiva contro il debitore, sia il trattario accettante, od il traente obbligato al rimborso. Il creditore legittimo [33] dee far notificare al debitore il precetto di pagamento, e le leggi gli lasciano un brevissimo termine per pagare spontaneamente [34], dopo il quale, se manca all'obbligo suo, si procede all'esecuzione sui beni e sulla persona di lui pel capitale, interessi e spese [35]. Gli statuti determinano pure le sole eccezioni che il debitore può opporre per far sospendere l'esecuzione; tutte le altre non gli giovano per esserne prosciolto, salvo a lui il diritto di farle valere a pagamento compiuto [36]: alcune leggi redatte sotto la vigilanza de' pontefici, od appartenenti a città che non ebbero proprie corporazioni di mercanti, come Ferrara, nominano anche l'eccezione d'usura, altre ne taciono o l'escludono affatto, come gli statuti dei mercanti bolognesi [37]; qualunque contestazione deve risolversi brevemente in modo sommario [38]. Tuttavia questa qualità di titolo esecutivo, e l'estensione della sua efficacia anche all'arresto personale del debitore non sono affatto privilegi speciali delle cambiali, ma effetti comuni a tutte le scritture private, in cui taluno riconosca e confessi un debito liquido e scaduto [39], notandosi a tal proposito fra gli statuti solo poche e lievi differenze [40], giacchè la cambiale rimase a lungo confusa colle altre carte di debito, e non si separò e distinse da esse che negli ultimi tempi, quando ebbe acquistato quel carattere formale ed estrinseco che tuttora possiede. Perciò più minuti particolari intorno a questo punto si troveranno in quella parte del presente lavoro (§ 23) che tratta in generale del processo esecutivo.

A questo riguardo sia lecito esprimere una speranza, che se il nuovo Codice di commercio ha restituito alla cambiale quella qualità di titolo esecutivo ch'essa aveva perduto, salutare compenso all'abolizione dell'arresto personale, si proceda ulteriormente nell'imitazione dei

modelli legislativi italiani, e non sia lontano il giorno in cui s'estenda quel beneficio a tutti i documenti privati di debito, bensì con opportune cautele per assicurare l'espressione sincera della volontà del debitore ed impedire una esagerata oppressione da parte del creditore.

Girata. Della girata delle cambiali taciono gli statuti, sebbene fino dal sec. XIII si girassero le partite iscritte sui libri de' mercanti e banchieri (§ 12, not. 27; § 17, not. 58). PERTILE, seguendo l'opinione di BELGRANO [41] afferma che si trovano esempi della girata anche in documenti genovesi del sec. XIV (1382); però sembrami dover osservare che il testo da lui citato, che sarebbe pure l'unico a me noto, non è abbastanza chiaro, si riferisce al cambio marittimo e non al traiettizio, come prova l'espressione *cambio salvo in terra,* ed appare piuttosto relativo ad una delegazione del debito che ad una girata del credito, quale avviene nella cambiale. In Italia è ben noto che le prime memorie legislative del giro si trovano nelle leggi napoletane del sec. XVII; una legge del 1607 prescrisse che le lettere di cambio pagabili *al tale od a chi ordinerà* potessero girarsi una sol volta e non più ed in forma notarile; è forse meno conosciuto il fatto che quella legge del 1607 fu confermata con una prammatica del 1617, e che quasi un secolo dopo (a. 1690-1706) fu decretato che le cambiali forestiere girate anche una sola volta non potessero essere accettate nè protestate nè fatte valere in qualsiasi modo nel Regno [42].

Un altro documento, alquanto anteriore e poco noto, che fu già pubblicato nell'Archivio storico italiano [43], è una cambiale napoletana dell'a. 1600 con una girata senza clausola all'ordine; essa presenta una forma specialmente notevole, poichè il traente prescrive nel testo stesso al prenditore di trasmettere per conto ed ordine di chi ha somministrato la valuta, il danaro, che riceverà alla scadenza, ad una terza persona espressamente

nominata. Inoltre alla cambiale segue immediatamente l'ordine del prenditore, che invita il trattario a pagare direttamente alla terza persona usando la formola: *pagate per noi li soprascritti ducati al sopradetto*, ed aggiunge la seguente espressione: *e questa girata vogliamo abbia vigore e serva anche per ricevuta, sendo soscritta di nostra propria mano*. Il carattere peculiare del documento è la designazione dell'unico giratario nel testo della cambiale, ma esso deriva però a mio giudizio solo dal fatto speciale che il pagamento a beneficio del giratario era imposto dalla stessa persona che diede la valuta, e la cambiale serviva probabilmente ad un affare privato di quella; certo il documento avrebbe potuto farsi direttamente pagabile al giratario, ma per la qualità delle persone nominate in quello e per le note relazioni tra i banchieri toscani e la Chiesa romana può supporsi che fra il traente (Filippo Guicciardini, probabilmente toscano) ed il datore a cambio (il Nuncio apostolico) esistessero tali rapporti pecuniari, da render più conveniente pel primo l'emissione della cambiale a nome del secondo, anzichè a beneficio d'un terzo che forse gli era ignoto.

Rivalsa

Negli statuti abbiamo pure pochissimi cenni sul pagamento indiretto ottenuto per rivalsa, sebbene grandemente usato per aumentare i lucri ritratti dai cambi [44].

Prescrizione.

Qualche norma per stabilire un termine speciale di prescrizione per l'azione cambiaria si trova solo negli statuti più recenti [45].

NOTE.

[1] Cfr. Biener, *Wechselrechtl. Abhandl.* p. 52 e seg.; Endemann, *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirthschafts- und Rechtslehre*, p. 81 e seg.; Vidari, *La lettera di cambio*, p. 5 e seg.

[2] Bologna, stat. merc. 1509. 21; id. 1550. 22. — Ferrara, st. civ. 1566. VIII. 5. — Lucca, st. merc. 1555. II. 21, 22; id. 1610. II. 24, 25. — Il lavoro accennato di MARTENS è il noto studio: *Versuch einer historischen Entwickelung des wahren Ursprungs des Wechsels*, in cui nell'appendice furono pubblicati i testi di più statuti italiani, p. es. quelli dei mercanti di Verona (1318), di Bergamo (1457), di Siena (1619), gli statuti civili di Bologna (1454) e di Genova (1589), alcune leggi venete e napoletane, ecc.

[3] BIENER, *op. cit.* p. 85, 379; ENDEMANN, *op. cit.* p. 303 e seg.

[4] Del contratto di cambio si trova fatta menzione non solo in Grecia ed a Roma, ma anche in Assiria, dove simili contratti si rinvennero incisi su mattoni di argilla, esposti al fuoco dopo la scrittura per acquistare la durezza necessaria alla loro conservazione (BERNARDAKIS, nel *Journal des Economistes*, marzo 1880); così se ne hanno traccie anche presso popoli meno civili, come attesta ROSCHER, *National-ökonomik des Handels*, p. 265, not. 8. — Riguardo a Roma deve ricordarsi un testo dei *Responsa* di PAOLO, ch'è riferito nel Corpus Juris Giustinianeo (Dig. XIV. 6. 16), e che non vidi mai citato, sebbene parli in modo manifesto di lettere scritte per invitare una terza persona assente a pagar danaro in luogo diverso e determinato.

[5] In alcuni documenti genovesi del sec. XII, in cui si dà ad un minore emancipato facoltà di far compere, vendite, *permutationes et cambia* (Mon. hist. pat. Chartarum II, n. 315. 317. 374, 386. 436), la parola *cambia* si deve intendere nel senso di permuta d'immobili e non in quello di cambio traiettizio, come sembra credere l'editore di esse carte (cfr. ivi col. 333 not.); ciò risulta dal testo stesso di quelle e dal confronto con altri documenti contemporanei (p. es. n. 422. 432. 952) e coi più antichi cit. ap. PERTILE, *Storia*, IV. 535, not. 78; cfr. pure gli statuti di Capodistria, ap. PERTILE, *Storia*, III. 374, not. 61.

[6] Piacenza, st. ant. merc. 1321. 30, 73, 144, 274, 364, 370, 488; stat. recent. 1325. 3; *stat. merc. mss. 1346*. II. 13, 15; *id. 1401*. I. 44 e III. 45, 50. — Monza, *st. merc. mss. 1331*. 15. — Milano, stat. 1396. VII (merc.) 40. — Cremona, stat. merc. 1388. 74. — Brescia, id. 1429. 51.

[7] Piacenza, stat. cit. 30, 370. — Monza, *stat. cit.* 10, 19, 32. — Pavia, stat. merc. 1368. 7. — Cremona, id. 1388. 68, 102. — Milano, id. 1396. VII. 31, 45, 106; constit. 1541, p. 355. — Brescia, stat. merc. 1429. 43, 51, 92. — Bergamo, id. 1457. 16, 37; ivi, st. civ. 1491. V. 48, 61. — Firenze, stat. pop. 1415. IV. tract. cons. art. et merc. 8. — Lucca, stat. civ. 1308. IV. 49; id. 1539. I. 2. — Ivi, st. merc. 1555 e 1610. I. 5. — Bologna, st. merc. 1509. 4, 21; id. 1550. 4, 22. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 2, 5. — Ordini della piazza de' cambi reali di Bologna 1569 e di Bergamo 1591. 4, 15.

[8] Monza, *stat. cit.* fol. 35a. — Cremona, id. 68. — Milano, id. 31. — Brescia, id. 43. — Bergamo, id. 16. — Similmente negli statuti citati di Ferrara si fa cenno solo di quella forma del contratto di cambio lecito ed approvato, in cui taluno ricevendo danaro in Ferrara, scrive una lettera di cambio pagabile in luogo diverso; anche gli ordini de' cambi reali concedono azione cambiaria sol quando vi sia diversità di luogo, e la cambiale sia inviata realmente sulla piazza di pagamento. Quindi la vera causa per cui i Genovesi, quando poterono ottenere l'istituzione d'una fiera di cambiali che rivaleggiasse con quella di Lione, ove predominavano i Fiorentini, la fecero sorgere a Besanzone, e poi a Piacenza, ma non nella propria città, fu che in tal caso ogni commercio di cambi sarebbe divenuto impossibile ed illecito (Endemann, *Studien*, p. 159).

[9] A Venezia una legge del Maggior Consiglio del 1357 (*Capitolare coss. merc. ms.* n. 188; Statuta Veneta, p. 129) attribuì ai consoli de' mercanti l'ufficio d'investigare accuratamente, se qualche patto usurario s'introducesse ne' cambi. Un'altra legge del Senato (a. 1406) riprova e vieta i cambi non veri e reali, in cui chi dà il danaro trattiene presso di sè la cambiale senz'inviarla al luogo di pagamento indicato o l'invia fittiziamente, facendosi rimettere in forma cambiaria l'importo della somma prestata (*Capitol. ms. cit.* n. 262). — A Milano con un decreto ducale del 1439 fu negata qualsiasi azione alle lettere di cambio *mortuae,* cioè fatte non per causa di vero cambio, ma per garanzia di chi voleva prestar danaro ed ottener lucro *specie cambiorum;* secondo il decreto posteriore del 1444, confermato dalle Costituzioni di Carlo V (a. 1541), il creditore che agiva in giudizio per una cambiale doveva giurare che il cambio era reale e non fittizio o morto (*Antiqua Decr. ducum Med.* p. 283, 308; Constitut. p. 357).

[10] Pertile (*Storia,* IV. 441, n. 17) cita gli statuti de' mercanti di Bologna del 1569, gli ordini della piazza de' cambi di Bergamo ed una legge toscana dell'a. 1687; gli statuti de' mercanti di Bologna più esattamente devono indicarsi come ordini de' cambi di Bologna approvati da Papa Pio V nell'anno suindicato e letteralmente copiati negli ordini de' cambi di Bergamo del 1591. Però anche i veri statuti de' mercanti bolognesi dell' a. 1509 (st. 21) concedono a tutti la piena capacità d'obbligarsi nelle cambiali, anche ai minori che abbiano compiuto 18 anni ed esercitino il commercio, purchè operino per conto proprio, non come semplici lavoranti o garzoni; nelle addizioni del 1521 questa capacità fu estesa pure ai dottori e studenti dell'Università, assoggettati per tali controversie alla giurisdizione mercantile, ed ai forestieri, i quali vennero prosciolti senz'altro dall'obbligo della

cauzione quando agissero in giudizio per causa di cambio; queste larghezze vennero poi confermate negli statuti de' mercanti del 1550 (st. 4, 22, 30). — Così a Genova, ove tutti i cittadini compievano negozi cambiarii (cfr. SCACCIA ap. ENDEMANN, *Studien*, p. 187, n. 6), non v'era alcuna limitazione alla capacità giuridica per l'uso delle cambiali, nè v'era a Ferrara, ove gli statuti civili (1566. VIII. 5) danno norme generali per tutte le lettere di cambio, da qualunque persona siano scritte, mercanti, banchieri od altri, nè a Lucca, ove gli statuti de' mercanti (1555. II. 21; 1610. II. 24) concedono la capacità cambiaria anche alle persone che non sono soggette alla corte de' mercanti. — Invece a Siena per evitare ogni abuso, affinchè troppo gran numero di persone non venisse distratto dalla mercatura per l'avidità dei grossi lucri che si ritraevano dai cambi, la capacità d'esercitare questa specie di commercio fu limitata ai soli banchieri (Siena, stat. merc. 1644. 92).

[11] ENDEMANN, *cit.* p. 174, 186, 199 e seg.

[12] Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 27. Ogni debitore *pro mercato seu cambio cum vel sine cartula* pagherà in caso di mora ecc. — Genova, stat. civ. 1589. II. 4. I contratti di cambio possono provarsi con lettere di cambio e con altri modi (atti notarili, registrazioni ne' cartularii del Banco, ecc.) da cui risulti che fu pagato danaro per compiere un simile contratto. — In una legge veneta del 1594 s'usa l'espressione seguente: non solo tutte le lettere di cambio, ma tutti i cambi ancora che sono d'una medesima natura (ap. LATTES, *La libertà delle banche a Venezia*, p. 173). — Anche i giureconsulti ammettono che la forma scritta non sia indispensabile, ma considerandola inerente alla natura del contratto, sono inchinevoli a presumere che i cambi senza scritture siano fatti sulla stessa piazza, senza diversità di luogo, e perciò sospetti come usurarii (BIENER, *Wechselr. Abhandl.* p. 88, 90; ENDEMANN, *op. cit.* p. 138, 202 e seg.).

[13] I giureconsulti DURANTE e BALDO, sebbene non usino l'espressione *litera cambii*, denominano in generale *litera* od *epistola* il documento del contratto di cambio (ENDEMANN, *op. cit.* p. 88, 123). Le più antiche traccie di quella espressione che offrano i fonti citati nel presente studio, sono date dagli statuti de' mercanti di Pavia (1368. 7) e di Cremona (1388. 4), e sono perciò molto posteriori alle leggi italiane e francesi del sec. XIII che sogliono citarsi a questo proposito. — A Firenze gli statuti dell'Arte di Calimala (1332. I. 54) prescrivono ad ogni mercante fiorentino che sia debitore di danari da pagarsi in Corte di Roma o nelle fiere di Champagne od altrove, che faccia una o due lettere di pagamento a richiesta del creditore; così gli statuti mss. della Mercanzia (1393. II. 13) fanno menzione in generale di *literae pagamenti*.

[14] Molti modelli antichi di cambiali contengono l'indicazione di *prima* o *seconda* e Baldo ne' suoi Consulti accenna a questo costume mercantile (Biener, *op. cit.* p. 58, 60, 62, 107). — In una cambiale del 1359 (edita da Predelli nell'Arch. Ven. XIV. 378) è detto: *pagerete per questa prima e per la seconda letera una fiata;* in un'altra del 1423 si legge: *non me aspeta pagar se non un pagamento per le do letare* (Cecchetti, *Della necessità della conservazione degli archivii notarili,* negli Atti dell'Istituto Veneto, ser. III. v. XI).

[15] Biener, *op. cit.* p. 71. — Endemann, *Studien,* p. 193 e seg. Quest'ultimo nota che la designazione di persona diversa da chi era debitore pel danaro ricevuto a cambio, come trattario, giovava per torre ogni sospetto di mutuo e permetteva al debitore di guadagnare sulla differenza tra la somma ricevuta e la promessa, cosa che avrebbe potuto fare men facilmente, se avesse tratto la cambiale sulle proprie case filiali di commercio, indicando cioè come trattario sè medesimo; d'altra parte non potendo sempre il datore a cambio recarsi personalmente nel luogo di pagamento a riscuotere il danaro, l'indicazione del presentatore toglieva ogni pericolo di controversia sul mandato, il che non sarebbe però pienamente conforme all'opinione da me espressa nel testo; infine quella designazione diveniva affatto necessaria quando la cambiale fosse pagabile in qualche fiera ed il datore non fosse persona ammessa a partecipare alla stessa fiera. — È da osservare poi che il nome di *prenditore,* attualmente attribuito talora a chi riceve la cambiale e può esigere il pagamento, viene in tempi meno recenti dato invece al traente, il quale riceveva e prendeva il danaro dato a cambio, giacchè non si teneva conto della lettera, ma del danaro pagato e riscosso, nè il contratto si perfezionava ed eseguiva colla consegna di quella, bensì col pagamento di questo; il creditore che aveva consegnato i danari si chiamava invece *datore* (Cfr. Endemann, p. 186, 194). Deve quindi correggersi l'interpretazione data da Pertile (*Storia,* IV. p. 655, not. 106, 111) a due testi degli statuti de' mercanti di Siena, avendo egli considerato le parole *datore* e *prenditore* nel senso moderno.

[16] Si veggano gli accurati studii di Brunner, *Beiträge zur Geschichte und Dogmatik der Werthpapiere,* nella *Zeitsch. f. ges. Handelsrecht* di Goldschmidt, XXII. 1 e seg., XXIII. 225, 505 e seg. Cfr. pure Salvioli, *I titoli al portatore nel diritto longobardo* (Roma, 1882).

[17] Il noto documento genovese dell'a. 1207, che si considera come uno de' più antichi esempi di cambiali ed è l'unico in cui si trovi la clausola al portatore (Biener, *op. cit.* 53, 90; Endemann, *Studien,* 83), non merita propriamente il nome di cambiale;

il testo edito da CANALE, (*Storia di Genova*, II, 617) è soltanto la copia dell'annotazione fatta sui registri dal notaio (*imbreviatura*) per memoria dell'atto che doveva poi rogarsi, e quest'atto fu ritrovato nel protocollo del notaio Lanfranco e pubblicato per esteso da BELGRANO (*Arch. stor. it.* ser. III. t. III. 108) e da BRUNNER (*l. cit.* XXIII. 229, not.). Esso può considerarsi soltanto come il documento di prova d'un contratto di cambio traiettizio ed inoltre non presenta la clausola pura illimitata al portatore (*ei qui dabit hanc cartam*) come apparisce dal testo stampato da CANALE, ma bensì la clausola limitata di mandato (*tibi vel tuo misso danti hanc cartam*), colla quale si obbliga il rappresentante del creditore a legittimare la sua qualità col solo documento senza ammettere altre prove (cfr. pag. 149 e § 14, not. 12).

[18] Bologna, stat. merc. 1550. 22. Gli statuti aggiungono altresì che in tal caso il trattario non potrà provare in alcun modo il pagamento fatto, se non ottiene la restituzione del titolo stesso. Veggansi nel § successivo (pag. 205) le disposizioni date da un'altra legge bolognese posteriore, vale a dire un'addizione agli statuti de' mercanti del 1606, sulle polizze bancarie al portatore, affini agli assegni o *chèques* de' nostri giorni.

[19] Genova, stat. civ. 1589. IV. 14. — BIENER, *Wechselrechtl. Abhandl.* 32, 59. — ENDEMANN, *Studien*, 123.

[20] Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 5. Ogni persona che riceve una quantità di danaro da alcuno in Ferrara, dandogli una lettera di cambio pagabile in qualche parte del mondo per quella od altra quantità di danaro, ne è responsabile, se il trattario non vi soddisfa alla scadenza, purchè il creditore dimostri d'aver pagato la valuta in Ferrara, se le lettere stesse non ne fanno prova. Questi statuti ammettono cioè anche prove estrinseche del valore somministrato, ma riconoscono che in ogni caso l'indicazione sulla cambiale basta a questo scopo. — Bologna, stat. merc. 1509. 21; id. 1550. 22. Ogni persona può obbligarsi in forma cambiaria, qualunque sia la frase usata ad indicare il valore somministrato, *per contanti, per valuta d'altri tanti o di robe,* facendosi talora queste cambiali per mercanzie od altre cose veramente date e ricevute. — Le ordinanze de' cambi di Bologna (1569) e di Bergamo (1591) vietano esplicitamente i cambi non reali, cioè senza pagamento effettivo del danaro, ma non fanno menzione dell'iscrizione della valuta sul titolo; e se la mancanza di questa valuta poteva dar luogo all'eccezione d'usura (v. not. 36), si poteva darne la prova con ogni mezzo lecito, oltre all'annotazione sulla cambiale. — Anche secondo una legge napoletana del 1622 le cambiali erano valide ed efficaci, qualunque fosse la valuta, in merci, in danaro, per saldo di conti ed anche per prezzo di stabili (ALFENO VARIO, *Pragmaticae*, I. 293).

[21] BIENER, *op. cit.* 48, 71. — Bologna, stat. merc. addizione 1606. La somma data a cambio deve pagarsi in danaro, secondo quello che è espresso nelle lettere, e non in robe o merci, salvo nel caso in cui taluno avesse credito verso altri a questo titolo per causa legittima; quando il pagamento si facesse in merci, il debitore non sarebbe obbligato a pagarne gli interessi. — Lucca, stat. merc. 1610, p. 306. Si ammettono le cambiali con valuta in danaro, in sete, drappi o grani, senz'alcuna differenza negli effetti giuridici.

[22] Le cambiali a tempo data erano frequenti a Genova ne' primi anni del sec. XV (BELGRANO, *Arch. stor. it.* ser. III. t. III. 112); ne fanno menzione anche gli statuti di Ferrara. — Questi stessi statuti e quelli de' mercanti di Siena accennano alla scadenza ad uso, *secondo la consuetudine comune di simili lettere;* le citate ordinanze de' cambi del sec. XVI determinano gli usi secondo le piazze di pagamento. Più antica menzione degli usi cambiarii si ha, com'è noto, nella *Pratica della mercatura* di BALDUCCI PEGOLOTTI: la cambiale del 1381, citata da BALDO ne' suoi Consulti, e quelle del 1392 riportate ap. BINI, *I Lucchesi a Venezia,* p. 124, presentano appunto una scadenza ad uso. — Esempi di scadenze a tempo vista offrono le cambiali del 1359, del 1384, del 1423 (not. 14, 27); ed intorno ad esse è pur notevole la disposizione degli statuti de' mercanti bolognesi, che fissano il termine d'un anno per la presentazione al trattario, sotto pena di decadenza da ogni diritto pel portatore (stat. merc. 1509 e 1550. l. cit.).

[23] Firenze, *stat. merc. mss. 1393.* II. 13. — Bologna, stat. civ. 1454. 43; stat. merc. 1509. 21; id. 1550. 22; ordini de' cambi 1569. § 13. — Ferrara, stat. civ. cit. — Genova, stat. civ. 1589. II. 4; IV. 14. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 22; id. 1610. II. 25. — Siena, id. 1644. 92. — Una legge veneta dell'anno 1704 (Stat. Veneta, pag. 339) permette al trattario accettante di rifiutare il pagamento solo quando il traente fosse straniero e fallito prima della scadenza, o non avesse fatto la provvista di fondi promessa e fosse in pericolo di fallire, a patto che il creditore non avesse assunto alla sua volta altri obblighi in base all'accettazione ricevuta, nel qual caso è vietato il rifiuto.

[24] Genova, stat. civ. 1589. IV. 14. — ENDEMANN, *Studien,* p. 208.

[25] BIENER, *op. cit.* p. 110. — Lucca, stat. merc. 1376. II. 26 (ap. LASTIG nella *Zeitschrift* cit. XXIII. 175). Ogni persona soggetta alla corte dei mercanti, cui sia presentata una lettera di cambio, deve scrivere di sua mano sul titolo, se accetta in tutto od in parte o se rifiuta, ed avrà un termine di due giorni per deliberare. — Firenze, stat. merc. 1393. II. 13 (ap. LASTIG, *l. cit.* 174). Per

tutte le lettere di pagamento si accordano ventiquattr'ore al debitore per decidere, e la decisione deve annotarsi da lui sul titolo. La presentazione di esse al debitore deve farsi ne' giorni in cui è aperto l'ufficio del saggio per poter verificare le monete usate nel pagamento. — Invece secondo gli statuti di Ferrara (1566. VIII. 5) la prova dell'accettazione può darsi in qualsiasi modo oltre la firma apposta sulla lettera, come ammettono pure i giureconsulti italiani del sec. XVII (BIENER, *Wechselr. Abhandl.* p. 111). — Anche nelle prammatiche napoletane del 1562 e del 1607 è prescritto che il trattario debba restituire le cambiali presentategli non più tardi del giorno seguente, e accettando debba indicarvi di suo pugno il suo nome e la data (ALFENO VARIO, *Pragmaticae etc.* II. 431, 434).

[26] BIENER, *op. cit.* p. 107 e seg.

[27] Bologna, stat. civ. 1454. 43; id. merc. 1509. 21; id. 1550. 22. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 5. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 21, 22; id. 1610. II. 24, 25. — Siena, id. 1644. 92. — Negli *Statuti di Pisa,* BONAINI pubblicò tra i documenti (t. III. p. 201) due protesti notarili degli anni 1335 e 1339; nell'*Archivio Veneto* (XIV. 375) PREDELLI ne stampò uno del 1359; quello del 1384 è notissimo e fu pubblicato più volte (BIENER, *op. cit.* p. 112); al secolo XV appartengono i protesti del 1413 e 1473 editi da BELGRANO (*Arch. stor. it. cit.*) e quello del 1463 fatto conoscere da CERUTI (*Rendiconti* dell'Istituto Lombardo, a. 1870. p. 552 not.).

[28] Oltre agli statuti dei mercanti di Lucca e Firenze citati nella nota 25, anche secondo gli statuti civili di Bologna dell'anno 1454 basta la firma del trattario sulla cambiale, a quel modo stesso che fu stabilito dal nuovo codice italiano di commercio (art. 307); nelle costituzioni di Milano del 1541 (p. 357) vien dichiarato valido il protesto fatto per mezzo di sensale od in altro modo conforme alle consuetudini; quest'ultima frase si legge anche negli statuti di Ferrara (l. cit.) — Secondo i citati statuti della Mercanzia di Firenze, se il trattario non vuole annotare il rifiuto sulla lettera, l'ufficiale della Mercanzia darà al portatore una sua dichiarazione per attestare e provare il rifiuto.

[29] Bologna, Milano, Ferrara, stat. cit. — Prammat. napoletana 1562 cit. — Genova, stat. civ. 1589. II. 4. — Bologna, stat. merc. 1550. 22. Il traente è liberato, se il creditore si presenta al trattario fuori del tempo debito e lo trova in istato d'insolvenza, purchè siasi fatta la provvista di fondi.

[30] Bologna, stat. cit.; ordini de' cambi 1569. § 11.

[31] Le leggi bolognesi testè citate nominano pure i fideiussori sottoscriventi nella cambiale e coobbligati al pagamento di essa

senza godere alcuno dei soliti beneficii civili loro concessi. Esempi di tali firme per garanzia sulle cambiali offrono i modelli del 1359, del 1423 e del 1463 (not. 14, 27). — Talora, come si può riconoscere dagli ordini de' cambi di Bologna (a. 1569, § 9), la fideiussione si scriveva sulla seconda o sulla terza di cambio, senza che questa modificazione alterasse però la responsabilità dei garanti (cfr. ENDEMANN, *Studien*, p. 312).

[32] Genova, stat. civ. 1589. IV. 14. È concesso all'onorante il regresso contro il traente, a meno che questi mediante qualche suo mandatario abbia protestato, opponendosi al pagamento per onore. — Bologna, stat. merc. addizione cit. 1606. Anche il pagamento sopra protesto per onore deve essere accertato per atto notarile e può farsi o da un terzo onorante, o dal trattario stesso che non voglia pagare per conto del traente. — In questo caso il trattario soleva aggiungere nell'accettazione le note iniziali S. P. Cfr. PERTILE, *Storia*, IV. 653, not. 94: THÖL, *Trattato di diritto commerciale*, vol. II, § 80, not. 2.

[33] Ferrara, stat. 1566. VIII. 5. L'azione giudiziale spetta a chi sborsò il danaro ed a cui favore fu fatta la cambiale. — Genova, stat. 1589. II. 4. Il creditore o chi ha autorità d'esigere il cambio ecc. — Lucca, st. merc. 1555. II. 22; id. 1610. II. 25. Colui cui è destinato il pagamento, od altra persona legittima per lui ecc.

[34] Questo termine è di ventiquattr'ore secondo gli statuti genovesi (st. cit. II. 4; IV. 15), di tre giorni secondo le leggi di Bologna (stat. civ. 1454. 43; st. merc. 1509. 21; id. 1550. 22), Firenze (stat. merc. 1577. II. 8), Siena (id. 1644. 92). — Per ciò che riguarda i giorni di rispetto, una legge lucchese del 1569 (stat. merc. 1610, p. 306) determinò che i pagamenti si dovessero fare nel mercoledì d'ogni settimana, sicchè il debitore potesse godere il beneficio della proroga per tanti giorni quanti mancavano al mercoledì successivo. — A Venezia il Senato coi decreti 1593 e 1594 fissò il termine di sei giorni dalla scadenza; il protesto si poteva fare negli ultimi tre giorni, e si consideravano giorni utili solo quelli in cui fosse aperto il bancogiro. Questo termine venne poi modificato nel 1638 per le cambiali provenienti da piazze estere, per le quali non fossero fissati gli usi dei pagamenti (LATTES, *La libertà delle banche a Venezia*, doc. n. 48, 49, p. 172, 173; *Statuta Veneta*, p. 329; MANIN, *Giurisprudenza Veneta*, p. 55). — A Siena gli statuti citati accordavano otto giorni di rispetto per le cambiali ad uso; quelle a data fissa doveano pagarsi subito. Cfr. PERTILE, *Storia*, IV. 655, not. 107.

[35] Pavia, stat. merc. 1368. 7. — Milano, decreto 1444 (*Decr.*

ant. duc. Mediol. p. 306); Constitut. 1541. p. 357. — Bologna, stat. cit. ed ordini de' cambi. — Ferrara, Lucca, Siena, stat. cit. — Pesaro, stat. merc. 1532. 49. — Legge Napoletana 1622 (Alfeno Vario, *Pragmaticae*, I. 293), secondo la quale doveva però pagarsi la gabella sulle cambiali per poterle usare come titoli esecutivi. — Gli statuti di Ferrara permettono soltanto l'esecuzione reale con sequestro e vendita de' beni e taciono dell' esecuzione personale; invece gli statuti de' mercanti di Bologna del 1550 escludono l'esecuzione personale, solo quando il debitore principale muore e si procede contro gli eredi. — Cfr. Pertile, *Storia*, IV. 656, not. 109.

[36] Negli statuti di Bologna si ammettono tre sole eccezioni, di falsità delle firme, di pagamento già compiuto, di prescrizione; inoltre quando siano state opposte e giudicate, al solo attore è lecito appellarsi e l'appello avrà effetto sospensivo, il reo non può prima del pagamento. Nell'addizione del 1606 è concesso al prenditore (del danaro a cambio, cfr. not. 15) d'usare le eccezioni relative al valore somministratogli solo contro chi diede i danari a cambio; contro altre persone che avessero diritto di riscuotere il credito, non può usarne se non dopo il pagamento. — Gli ordini dei cambi fanno menzione soltanto delle due prime eccezioni, taciono della prescrizione. — Gli statuti de' mercanti di Pesaro alle tre indicate aggiungono anche la compensazione, appoggiata su crediti liquidi e certi. — Gli ordini dei cambi citati del sec. XVI escludono ogni privilegio per ragion d'ufficio; gli statuti di Lucca concedono la sospensione dell'azione cambiaria a beneficio dei soli Anziani del Comune durante il tempo in cui occupano quel posto. — La prammatica napoletana del 1607 (*op. cit.* II. 434) toglie al debitore qualsiasi eccezione, anche quella che non siasi numerata la valuta. — Invece a Genova secondo Scaccia (ap. Endemann, *Studien*, p. 337 e seg.) si potevano usare tutte le eccezioni dilatorie e perentorie, senza limiti; gli statuti ne taciono affatto. — Le leggi milanesi ammettono la sospensione dell'esecuzione, se il debitore dia cauzione di pagare entro otto giorni; gli statuti di Lucca permettono l'uso di questo beneficio soltanto al traente e non all'accettante.

[37] Bologna, stat. merc. 1509. 21; id. 1550. 22. Nessuna eccezione, nemmeno d'usura, può farsi valere prima di aver pagato (salvo le tre suindicate). — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 5. Il debitore deve pagare la quantità indicata o dar pegni per un valore corrispondente, a meno che si provi che le lettere furono fatte in frode delle leggi contro l'usura. Chi oppone questa eccezione e resta soccombente, paga come multa il doppio dell'im-

porto della cambiale. — Bologna e Bergamo, ordini della piazza de' cambi (approvati e confermati da' pontefici). Per le controversie cambiarie sono competenti i giudici mercantili, salvo ne' contratti usurarii (oltrechè nei processi criminali), pei quali si ricorre alle autorità civili.

[38] Bologna, Ferrara, Genova, stat. cit. — A Bologna sono perciò esclusi, come in tutte le cause mercantili, i procuratori forensi.

[39] Pavia, Milano, Bologna, Pesaro, stat. cit. — Genova, stat. civ. 1589. II. 4. — Bologna, stat. merc. 1550. 28, 30.

[40] P. es. gli statuti de' mercanti bolognesi citati nella nota preced. ammettono per gli scritti privati non cambiarii ogni eccezione verosimile e buona (cfr. not. 36) ed estendono a dieci giorni il termine di tre giorni concesso al debitore per le cambiali dopo il precetto di pagamento (cfr. not. 34); però quest'ultimo con una legge posteriore del 1603 fu ridotto a tre giorni per tutti i documenti di debito.

[41] Pertile, *Storia*, IV. 654, not. 100. — Belgrano, nell'*Arch. stor. it.* ser. III. t. III. 109.

[42] Pertile, *Storia*, IV. 654, not. 101. — Alfeno Vario, *Pragmaticae, edicta etc.* II. 434, 437, 443. Anche Martens ap. Biener (*op. cit.* p. 139) cita solo le prammatiche del 1607 e 1617, ma non le posteriori.

[43] Archivio Storico Italiano ser. I. t. IX p. 456, not. 1.

[44] Endemann, *Studien*, § 10. — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 26. Ogni creditore che non possa ottenere il rimborso di un credito pagabile fuori della città, può rivalersi sul debitore, prendendo danaro a mutuo *super debitore* e ponendolo a carico di questo al prezzo corrente del luogo ove doveva succedere il pagamento. — Ne' due testi degli statuti de' mercanti di Siena, citati ap. Pertile, *Storia*, IV. 655, not. 106, 111 — quando s'interpretino rettamente secondo l'osservazione fatta nella nota 15 — si riconosce esser prescritto che mancata la provvista di fondi (*buon ordine pel complimento*), il trattario possa dopo aver pagato rivalersi sul traente con nuova cambiale, massime se egli stesso abbia ordinato l'uso di questo mezzo per evitare il regresso giudiziale del portatore. Tali rivalse si considerano sempre come accettate.

[45] Bologna, stat. merc. cit. Il termine di prescrizione è d'un anno; però riprende vigore il termine generale del decennio (cfr. § 12, not. 32), se il debitore riconosce il debito, o vien condannato dal tribunale, o in contumacia s'intima e si registra contro di lui

il precetto di pagamento. — Genova, st. civ. 1589. II. 4. La prescrizione si compie dopo due anni. — Lucca, stat. merc. 1610. II. 24. Dopo due anni si perde la facoltà d'usare soltanto la rapida procedura cambiaria, ma si può seguire la via ordinaria giudiziale. (Questa norma, che manca negli statuti del 1555, fu aggiunta nella compilazione del 1610).

---

§ 17. *I banchieri privati.*

I banchieri negli statuti.

Gli statuti delle città italiane offrono intorno a quest'importantissima classe di mercanti copiose e minute notizie, le quali giovano a confermare i risultati delle ricerche istituite da lungo tempo dagli studiosi sugli uffici economici e sull'ordinamento giuridico di quelli [1]. Però negli statuti si fa menzione soltanto de' banchieri privati e non vi trovai alcun cenno de' banchi pubblici, salvo che negli statuti più recenti di Genova [2]; sicchè sono estranee al subbietto dei presenti studii queste istituzioni, create o riordinate in tempi posteriori alla compilazione della maggior parte di quei fonti legislativi, e destinate piuttosto a scopo finanziario per provvedere ai bisogni dell'erario, anzichè per giovare al commercio con un' opportuna distribuzione del credito.

Il confronto fra gli statuti vale a metter in luce un altro fatto di molto rilievo, già accennato da altri per le principali città italiane [3], quale è la grande analogia che si osserva a questo riguardo tra' varii paesi e ne' varii tempi, sia quanto alle funzioni de' banchieri ed ai servigi che prestavano al credito ed al commercio, sia quanto agli abusi che commettevano ed ai provvedimenti legislativi con cui si tentava frenarli ed impedirne la ripetizione. Tale analogia esiste in tutte le città, eziandio nelle meno importanti, e si manifesta anche

quando si esaminino solo gli statuti, senza spingere le investigazioni molto addentro negli archivii, cosicchè le diverse memorie sparse nella storia di quelle si sussidiano e si completano a vicenda assai utilmente.

Nomi de' banchieri.

I banchieri sogliono designarsi negli statuti talora col nome latino di *nummularii* [4], più spesso colle voci *cambiatores, campsores, bancherii.* Quest'ultima designazione deriva dalla tavola o banco presso cui esercitavano l'ufficio loro [5], le altre due traggono origine senza dubbio dal verbo *cambiare* [6], ma nonostante l'etimologia comune, hanno per lo più un significato alquanto diverso, sebbene non manchino esempi dell'uso promiscuo di esse [7]; la prima si può considerare come specialmente applicata ai cambiavalute [8], laddove la voce *campsores* s'incontra più spesso ne' testi che indubbiamente si riferiscono ai veri banchieri e non ai semplici cambiatori di monete. Non è quindi esatta l'opinione che il nome *campsores* sia attribuito soltanto a questi ultimi e che non si possa tener per certa l'esistenza de' banchieri, finchè non s'incontri propriamente la voce più recente *bancherius* [9]; le due parole sono contemporanee, risalgono entrambe almeno fino al secolo XII [10], e s'usano pur esse affatto promiscuamente, come equivalenti [11].

Origine dei banchieri.

Molti scrittori antichi e moderni concordemente affermano, che i banchieri furono dapprima semplici cambiatori di monete, e per mezzo di quest'ufficio, che non solo era importante ed indispensabile per la diversità e per la frequente alterazione de' tipi monetarii, ma richiedeva altresì grandi cautele nella custodia del danaro, s'arricchirono ed ottennero la fiducia de' cittadini, sicchè poterono raccogliere depositi pubblici e privati in danaro ed in altre cose, e colle imprese mercantili, in cui investirono i capitali loro affidati, raggiungere quel grado di ricchezza e potenza ch'è a tutti ben noto. Tale evoluzione, a cui s'adatta altresì l'etimologia delle suindicate denominazioni, è affatto naturale

e conforme alle leggi economiche, perchè le operazioni di credito compiute dai banchieri non si riscontrano che in un periodo avanzato di progresso economico e di circolazione fiduciaria, e questo dovè necessariamente essere preceduto da un altro periodo di circolazione monetaria, nel quale i banchieri esercitavano soprattutto il baratto del danaro. Lastig, avendo abbandonato a torto l'antica incontestabile derivazione di *campsor* (v. not. 6), ritiene altresì che la prima funzione de' banchieri non sia stata la permuta delle monete, ma la registrazione de' depositi sui libri e le operazioni di pagamenti e riscossioni compiute per conto de' clienti con giri di partite sui libri medesimi: però, oltre le ragioni suespresse, può anche opporglisi che tali operazioni di pagamenti per giro non erano compiute dai soli banchieri, ma da tutti i mercanti (§ 12, not. 26), sicchè non bastavano a costituire da sè una classe speciale di commercianti [12]. Tuttavia la distinzione fra banchieri e cambiavalute non si può fare in modo preciso, e non manca nelle funzioni di quelli l'indeterminatezza e promiscuità che fu notata ne' loro nomi (not. 7, 11), sicchè è impossibile segnarne esattamente i limiti in tempi in cui non si ha quella estesa divisione di lavoro che vale a rendere i medesimi limiti più chiari, più manifesti e costanti.

Ordinamento dei banchieri.

I banchieri, i quali probabilmente nei tempi più remoti giravano per le fiere e ne' mercati, non solo, com'è noto, nelle celebri fiere annuali di Francia, ma anche nei mercati ordinarii interni delle provincie [13], fissarono più tardi una residenza permanente nelle città [14], nelle quali, spesso per consuetudine, talora per disposizione espressa di legge, tenevano i banchi riuniti nelle contrade principali dov'erano più frequenti le occasioni di traffico [15]; a Venezia dimoravano ne' due punti centrali della vita commerciale e politica della città, Rialto e S. Marco, e le leggi stesse riconoscevano col fissare una misura diversa di cauzione la maggior importanza de' banchieri residenti a Rialto,

dov'era la precipua sede del commercio [16]. In Lombardia, e più ancora in Toscana, i banchi o deschi solevano esser coperti d'un drappo colorato [17], come segno distintivo esterno, simile a quello che usavano allo stesso scopo prestatori ed usurai, tenendo un tappeto sciorinato sul banco, od una tenda stesa innanzi alla porta della bottega [18]. I banchieri esercitavano sovente il traffico in società, e le leggi fanno spesso menzione de' soci per estendere a questi l'applicazione delle norme date pei banchieri medesimi [19]; essi tenevano pure discepoli e ministri per eseguire le operazioni di minor rilievo, come il cambio manuale delle monete e la registrazione sui libri mercantili [20].

Corporazioni di banchieri.

Questa classe di commercianti costituiva quasi dappertutto una corporazione con proprii magistrati [21], che era compresa nell'associazione generale de' mercanti e vi occupava anzi il posto più elevato [22]; quindi i banchieri, come tutti gli altri membri di quella, erano sempre soggetti alla giurisdizione speciale mercantile (v. § 21) [23]. Anche a Venezia, dove non esisteva una vera corporazione i cui capi avessero un potere giudiziario, e dove per questa, come per ogni altra parte dell'ordinamento amministrativo della Repubblica, si nota una deplorevole e dannosa confusione nelle attribuzioni dei magistrati, tuttavia la maggior parte degli uffici esecutivi e giudiziarii relativi ai banchieri, quali provvedere all'osservanza delle leggi, esaminare la solvibilità de' fidejussori, decidere in prima istanza le controversie, sono attribuiti ai consoli de' mercanti fino al tempo della creazione de' provveditori sopra banchi: invece, istituita nel 1524 questa magistratura speciale per riparare alla sempre crescente inosservanza delle leggi, furono interamente commesse ai provveditori le funzioni giudiziarie per tutte le controversie fra' banchieri e i loro clienti e per tutte le frodi commesse da quelli [24].

Giurisdizione mercantile.

Requisiti.

Alcune leggi limitano l'esercizio della professione ai

soli cittadini [25]; quasi tutte domandano due requisiti principali, cioè il giuramento d'adempiere fedelmente ai proprii doveri e di restituire immediatamente i depositi ricevuti [26], la cauzione a garanzia materiale dell'esatto adempimento di questi obblighi [27]. La mancanza di tali requisiti produce per lo più l'incapacità d'esercitare la professione; secondo gli statuti di Milano ne derivava soltanto la perdita del suaccennato privilegio di tener drappi sul banco [28]. A Venezia in tempi piuttosto recenti (sec. XVI) fu prescritto ai banchieri di assoggettarsi al tempo dell'apertura del banco alla formale approvazione del Senato, coll'obbligo di rinnovare siffatta prova ad epoca fissa; chi non otteneva la maggioranza de' voti, non poteva iniziare nè continuare l'esercizio della professione [29]. Questo sistema di concessione da parte dello Stato, questo modo indiretto di sottoporre a censura i banchi può considerarsi causa e conseguenza insieme della debolezza e decadenza di essi, poichè l'espediente fu immaginato quando già i banchi più illustri e ricchi erano scomparsi e la cattiva prova fatta dalla maggior parte dei banchieri privati attraeva l'attenzione del Senato e preparava il cammino al sistema del monopolio, e d'altra parte quel provvedimento rendeva sempre più incerta la condizione de' banchieri esponendoli ai capricci dell'urna, in balia delle passioni private, che nel secreto di essa potevano operare senza manifestarsi apertamente.

Cauzione.

La cauzione a mio giudizio deve considerarsi strettamente connessa agli uffici bancarii, e ogni qualvolta se ne trova fatta parola, è da ritenere già avvenuta la trasformazione de' cambiavalute in banchieri; nè può accettarsi l'opinione di coloro i quali credono la cauzione possa convenire anche ai soli cambiatori di monete [30]. Contro questa asserzione sembra si possa obbiettare, che la cauzione non è necessaria pel carattere di pubblici ufficiali, attribuito talora ai cambiavalute ed ai

banchieri, e che d'altra parte nel semplice baratto di monete di specie diverse le sostanze de' cittadini non sono esposte ad alcun pericolo cui convenga provvedere con tal espediente per indennizzare i possibili danni; invece appena i banchieri cominciano a ricevere depositi, si fa manifesta l'opportunità d'assicurare in tal modo la puntuale restituzione de' danari loro affidati [31]. La cauzione, varia nella misura secondo i tempi e secondo i luoghi [32], si dava per lo più per fideiussori, i quali dovevano esser approvati dai consoli dell'arte o della corporazione de' mercanti [33]; talora si fa cenno di qualche altra forma di garanzia, diversa dalla malleveria personale [34], o si vieta l'esercizio dell'industria bancaria a chi non possiede un patrimonio determinato [35].

Cambio manuale delle monete.

Fra le operazioni cui attendevano i banchieri, deve nominarsi anzitutto il cambio manuale delle monete, come la più antica fra tutte (v. not. 12) e per l'esperienza, che acquistavano nel compierla, assai lucrosa [36], sebbene contemporaneamente ad essi, che l'esercitavano insieme alle altre loro funzioni, si faccia pur menzione di persone esclusivamente occupate in quella, come veri cambiavalute [37]. I banchieri sono espressamente nominati nelle leggi che prescrivono l'uso delle monete di buon peso [38]; ad essi è imposto di tener bilancie regolari e bollate [39] e di subire le visite periodiche de' magistrati, designati per investigare se tenessero negli scrigni monete false od illegali [40]. Per tale funzione i banchieri assumevano talora qualità di pubblici ufficiali [41], con facoltà ed obbligo giurato d'incidere e tagliare per conto dell'autorità pubblica tutti i pezzi coniati deficienti che pervenissero nelle loro mani, senza rimetterli in circolazione [42]; essi erano puniti più gravemente degli altri cittadini, se contravvenissero a tal divieto [43], e venivano infine chiamati in alcune città a vigilar sulla Zecca ed a partecipare all'elezione degli ufficiali della medesima [44].

Cambio traiettizio.

Quanto al cambio traiettizio ed al commercio delle cambiali, di cui gli scrittori sogliono attribuire il monopolio ai banchieri [45], solo gli statuti più recenti fanno menzione di essi insieme agli altri mercanti ne' capitoli relativi alle cambiali [46], nè mi fu dato scoprire ne' documenti, che a queste si riferiscono, o ne' modelli antichi di cambiali, alcuna traccia di siffatto monopolio [47]. Esso può e deve essere esistito, in fatto, se non in diritto, ne' tempi posteriori, se non ne' più recenti, per le estese relazioni mercantili de' banchieri italiani nelle città della penisola e fuori di questa, e la concorde affermazione degli scrittori italiani di diritto commerciale n'è prova sicura [48], ma in ogni caso parmi non accettabile l'opinione di Endemann, che la trasformazione de' cambiavalute in banchieri siasi operata principalmente per effetto del commercio delle cambiali, e credo piuttosto, come ho già detto innanzi, che quell'evoluzione si debba attribuire all'importanza che assunse ben presto la funzione del deposito, di cui si hanno memorie molto più antiche.

Depositi.

L'operazione di maggiore rilievo compiuta da' banchieri fu infatti il ricevimento de' depositi pubblici e privati che affluivano in gran numero alle loro casse, poichè questi banchi privati furono soltanto banchi di deposito e di giro, e non esercitarono mai le funzioni più moderne dello sconto. Ai banchieri si consegnavano i pubblici danari [49], si commetteva la gestione dell'erario comunale, la riscossione delle imposte, il pagamento delle spese [50]; ad essi affidavansi i capitali de' cittadini in denaro od in merci [51], o per semplice custodia, p. es. i danari dei minori [52] ed i depositi giudiziali [53], o per partecipare alle loro imprese commerciali, come prova la frequente menzione dei contratti sociali stipulati dai banchieri medesimi [54]; l'opera di questi giovava pure ai depositanti per occultare i loro beni mobili e sottrarsi al pagamento delle imposte [55].

Tali depositi si registravano sui libri che i banchieri tenevano regolarmente, come gli altri mercanti, e che nelle città principali, come Venezia, Genova, Firenze, servivano appunto a distinguere i veri banchieri da coloro che erano semplici cambiavalute o poco più [56]; i clienti potevano esaminarli in ogni tempo [57], e le registrazioni su quelli e le copie delle medesime si consideravano equivalenti ad atti notarili, sia per la piena efficacia probatoria che per la qualità di veri titoli esecutivi [58]. Coloro, a cui credito le somme depositate erano iscritte, potevano girarle a nome d'altri; in tal modo si aumentava la circolazione de' capitali coll' applicare in larga misura il sistema della compensazione [59] e si eseguivano i pagamenti in banco, che le leggi dichiarano pienamente validi ed idonei ad estinguere le obbligazioni come quelli in moneta sonante [60], tanto se fossero eseguiti presso i banchieri privati, quanto presso i banchi pubblici; anzi a Venezia l'uso delle partite di banco ne' pagamenti fu talora prescritto dalle leggi stesse [61] nel sec. XVI dopo l'istituzione del banco di Rialto.

Registrazione dei depositi.

Pagamenti in banco.

Dapprincipio per le registrazioni e pel ritiro de' capitali era necessaria la presenza effettiva del depositante [62], ma i banchieri seppero ben presto sottrarsi a questo vincolo, specialmente coll'uso d'assegni e d'ordini di pagamento e di giro, analoghi a' moderni *chèques*, dei quali i giureconsulti dei sec. XVI e XVII parlano come di carte frequentissime ai loro tempi, sebbene essi intendano soprattutto delle polizze usate da' grandi banchi pubblici. Invece pei banchi privati si trovano alcuni cenni intorno a tali assegni solo nelle leggi di Venezia e di Bologna, e di queste si farà qui per la loro importanza singolar menzione; tuttavia sembra ragionevole l'opinione che siano stati usati anche in altre città italiane dove il commercio bancario non fu in alcun modo inferiore, e talora superò anche quello delle due città soprannominate [63].

Assegni ed ordini di pagamento.

I contadi di banco a Venezia.

A Venezia in una legge del 1421 si nominano i *contadi di banco* come un modo di riscuotere le somme depositate senza ricevere il danaro sonante, e non può quindi immaginarsi che tali contadi fossero altra cosa se non documenti scritti, segni rappresentativi della moneta. Questi cominciarono ad usarsi appena un cliente ebbe bisogno di ritirare il suo denaro o di trasmettere ad altri il suo credito per girata, senza presentarsi personalmente, e l'uso divenne generale pel gran numero di clienti forestieri, a cui riusciva più incomodo recarsi a Venezia per la riscossione, specialmente quando avessero bisogno de' capitali solo nella città e per pagare creditori veneziani. I contadi avranno probabilmente avuto la forma di mandati di pagamento, essendo questa la forma consueta anche dei *chèques* attuali nei paesi, ove la gravità delle tasse e la fiscalità degli agenti incaricati della riscossione non obbligarono i commercianti a compilarli a modo di semplice ricevuta, come è noto esser avvenuto in Italia prima d'alcune leggi recentissime [64]. Questi contadi, che erano liberamente trasmissibili, non si cedevano però al loro valor nominale, ma si vendevano con una differenza d'aggio a favore di chi li comprava con denaro sonante, che suole indicarsi col nome di *lazo*, e della quale era causa principale la difficoltà d'ottenere direttamente dai banchieri la conversione dei contadi in danaro ed il pagamento in contanti, a cui quelli cercavano, come vedremo, di sottrarsi in ogni maniera. La legge del 1421 fu sancita per provvedere appunto contro tale abuso, ma i rimedii usati, proibizioni e multe pei contravventori, riuscirono, secondo il solito, affatto inefficaci, ed anche i nuovi provvedimenti, adottati nei regolamenti del 1524 e 1526 per assicurare la pronta restituzione de' danari depositati ed impedire ogni astuzia de' banchieri, non portarono che un temporaneo e transitorio vantaggio, sicché avvenne che nel 1530 nella fiera di Lione si vendessero a prezzi diversi le cambiali

su Venezia, secondo ch'erano pagabili in contanti o a partita di banco, e nel 1565 si dovesse lamentare tuttavia la persistenza e la gravità dell'aggio, salito fino alla misura del venti per cento [65].

Le polizze bancarie bolognesi.

Non meno importante apparisce la suddetta legge bolognese che è un' addizione del 1606 agli statuti de' mercanti e tratta delle polizze bancarie al portatore circolanti fra mercanti e banchieri, evidentemente analoghe agli attuali assegni bancarii. Vi si fa menzione di due forme diverse di tali polizze, l'una avente il tenore d'un ordine di pagamento (*pagate al tale od al presentante tal somma di danaro e fate a me contante*), l'altra col tenore di promessa del banchiere (*pagheremo a chi presenterà*); la clausola al portatore apparisce sempre illimitata, sebbene pura in un caso, alternativa nell' altro. Riguardo al contenuto della legge è da notare che essa si riferisce al caso in cui per la ritardata presentazione il trattario si trovi fallito, e vi provvede con una norma simile a quella sancita da leggi recenti in Italia [66], prescrivendo cioè al possessore di presentar la polizza al banchiere debitore entro un termine breve e preciso (di tre giorni utili), dopo i quali ogni rischio d' insolvenza o fallimento del trattario resta a carico del possessore stesso, senz'alcuna azione di regresso contro il datore delle polizze, cui non deve nuocere la negligenza di quello.

Interesse sui depositi.

Se di questi depositi si pagasse dal banchiere un lieve interesse, od egli ricevesse invece un compenso dai clienti, non può chiaramente determinarsi, perchè nessuna legge o statuto ne parla [66 bis]; manca altresì ogni indizio che la somma depositata si restituisse in misura diversa, cosicchè la differenza potesse costituire appunto il compenso suddetto. È probabile, anche per l'influenza delle teorie canoniche sull'usura, che il deposito fosse da ambo i lati formalmente gratuito e nessuna somma si pagasse a titolo nominale di rimunerazione, cosicchè secondo i principii economici il deposito avrebbe dovuto conside-

rarsi regolare ed i banchieri non avrebbero avuto diritto di disporre de' capitali o di rifiutarne l'immediata restituzione ad ogni richiesta. Inoltre, come osserva ROSCHER, i depositanti non potevano pretendere un interesse, perchè non perdevano il diritto di disporre del loro danaro, ma ne potevano usare coi giri di partite, come se fosse ancora nelle loro casse [67]. D' altra parte pei molti servigi che i banchieri rendevano ai clienti era pur necessario e ragionevole attribuir ad essi un correspettivo, ed i capitalisti concedevano la tacita licenza di trafficare coi depositi a proprio vantaggio [68]; le stesse leggi, le quali prescrivevano esplicitamente ai banchieri di restituire subito i capitali domandati [69], regolavano siffatto uso de' denari altrui in imprese commerciali e lo riconoscevano quindi implicitamente lecito [70].

Traffici in merci e metalli preziosi.

I banchieri impiegavano i capitali loro affidati in ogni genere di traffico, e li investivano in ogni qualità di merci che potesse dar un guadagno; meritano speciale menzione i commerci in drogherie e spezierie e quelli in metalli preziosi. Della prima specie si può riconoscere l'importanza sia dai cenni diretti che se ne incontrano nelle leggi e negli statuti [71], sia dal trovarvi nominati sovente i banchieri insieme ai commercianti in droghe (*speciarii*) [72]. Riguardo ai traffici in oro ed argento, le speculazioni de' banchieri comprendevano tanto le masse metalliche greggie, quanto i prodotti manufatti, massime gli anelli, che quelli facevano fabbricare per conto proprio o comperavano per rivendere: nelle leggi, che provvedevano a garantire la bontà del titolo di quei prodotti, si accenna di frequente ai banchieri insieme agli orefici [73], e gli uni e gli altri formavano talora una sola corporazione [74]. Anche a Venezia parecchie fra le leggi edite trattano di questo ramo di commercio, e sebbene affatto incomplete ed insufficienti, lasciano prevedere quanti altri documenti ad esso relativi siano tuttora sepolti in quegli archivii [75].

Prestiti.

I banchieri esercitavano in larga proporzione, anche i prestiti ai privati ed ai principi; gli statuti parlano spesso de' primi ma taciono quasi assolutamente dei secondi, cosicchè nel silenzio di quelli devono ricercarsene le memorie nei documenti conservati ne' pubblici archivii.

Prestiti ai privati.

I mutui a' privati si facevano per lo più sopra pegno [76] o verso un'obbligazione scritta [77]; una delle forme indirette più comuni era l' aprire sui registri un credito allo scoperto, forma usata tanto verso i mercanti per aiutarli nei traffici, quanto verso gli amici a semplice scopo di compiacenza [78]; i mutuanti godevano in ogni caso il beneficio di poter agire direttamente in via sommaria dinanzi ai tribunali mercantili [79].

Quanto ai prestiti a principi e comuni, le più copiose notizie si hanno finora per la Repubblica Veneta, essendo stata pubblicata una parte notevole dei documenti a cura di FERRARA [80]; ma anche per altre città italiane, come Modena e Firenze, si hanno indizii sufficienti per ritenere che non si tratta d'una pratica esclusiva di quella Repubblica [81].

I banchieri veneziani e la Repubblica.

I banchieri veneziani, i quali non furono mai esposti a pericolo di fallimento per mutui fatti a principi stranieri, come i loro compagni fiorentini e senesi, soccorsero invece per lungo tempo ai bisogni della loro Repubblica, così da meritare il nome di colonne di essa. Sembra fosse costante pratica nel sistema amministrativo veneziano di non tener danaro giacente nelle casse, riscuoterlo solo nel momento in cui fosse necessario, depositare i residui, pei quali non si avesse pronta l'occasione dell' impiego [82]; tornava quindi opportuno avere una cassa pronta ed aperta, a cui ricorrere di volta in volta secondo la momentanea necessità, ed a questo servivano i banchieri, come prova la tenuità delle somme che sono in molti casi oggetto de' prestiti [83], e l' indole di questi destinati per lo più a scopi temporanei che rap-

presentano i bisogni ordinarii d'una pubblica amministrazione [84]; tuttavia i banchieri non erano i soli a cui la Repubblica potesse rivolgersi, poichè si ha memoria di prestiti simili fatti anche da semplici privati [85]. La forma del prestito era per lo più il pagamento diretto delle somme all'erario; talvolta però i banchieri si obbligavano verso i creditori della Signoria a soddisfarne i debiti; talvolta ancora i capi di essa promettevano ai creditori medesimi che i banchieri avrebbero pagato, e s'accordavano poi con certi banchieri perchè facessero onore alla promessa [86]. Anche qui non v'è traccia d'interesse, nè è possibile determinare se questo fatto singolare derivi dalla temporanea durata de' prestiti stessi, o se i banchieri trovassero il compenso ne' favori speciali concessi soprattutto in tempi di crisi e d'imminente fallimento (cfr. not. 91), o nel credito che derivava loro da queste intime relazioni coi capi del Governo, o infine negli stessi gravi abusi che si commettevano nelle registrazioni e sono spesso lamentati dal Senato [87]. Pel rimborso si assegnano ai banchieri determinate imposte, di cui però non viene loro affidata la diretta riscossione, come in altri paesi, ma i pubblici cassieri pagano le somme loro attribuite [88]; talora si permette ai banchieri di cedere ai proprii creditori i crediti verso il Governo e d'obbligar loro a vicenda i medesimi cespiti d'imposta [89]. Non di rado avveniva che il pagamento fosse differito per mesi ed anni in modo poco onorevole [90]; sicchè i banchieri erano tratti presso al fallimento, ed il Senato sentiva il dovere d'aiutarli in tal frangente con ogni sorta d'espedienti [91]. Nel sec. XVI questi mutui perdono ogni importanza, perchè cessati i maggiori banchi, gli altri meno solidi ebbero breve vita e piuttosto dovettero essere sovvenuti pecuniariamente dalla Signoria [92]; forse gli stessi abusi scoperti sulla fine del secolo precedente avranno dissuaso il Senato dal continuare nell'uso di questo mezzo pericoloso.

Effetti pericolosi delle speculazioni.

Un triste e costante effetto delle lunghe e rischiose speculazioni, nelle quali i banchieri investivano i depositi senza un'esplicita licenza, in un tempo in cui non erano abbastanza studiate e comprese le regole della circolazione monetaria e fiduciaria, fu la difficoltà, talora l'impossibilità di rispondere alle domande dei clienti, i quali richiedevano la restituzione de' depositi ed il pagamento in contanti. Di qui derivava una cura costante di trovare sotterfugi ed astuzie lecite ed illecite per sottrarsi all'esborso del danaro, come il rinvio de' clienti da un banco all'altro per stancarli e farli desistere, l'alterazione delle scritture, la promessa di particolari vantaggi per chi si obbligasse a lasciare i capitali in banco, impiegandoli ne' pagamenti per girata, senza ridomandarli; se poi per qualche improvvisa cagione di panico il numero de' rimborsi superava i limiti ordinarii, il banchiere, sopraffatto dalla ressa de' depositanti, doveva sospendere i pagamenti e fallire. Di siffatti abusi, dell'insufficienza delle leggi a provvedervi, delle ruinose conseguenze di essi, la storia dei banchieri veneti offre numerosi esempi [93], ma non ne mancano traccie e memorie anche in altre città, come Firenze [94] e Napoli [95], a confermare sempre più manifestamente le grandi analogie che si riscontrano a questo proposito in tutti i tempi, ed in tutti i luoghi.

Queste ultime furono probabilmente le cagioni precipue, per cui a poco a poco i banchi privati sparirono, surrogati dai banchi pubblici con fini ed ordinamenti affatto diversi.

NOTE.

[1] Meritano particolare menzione le opere seguenti: Biener, *Wechselrechtliche Abhandlungen* (Leipzig 1859), §§ 3, 4, 5. — Peruzzi, *Storia del commercio e dei banchieri di Firenze*

(Firenze 1868). — E. LATTES, *La libertà delle banche a Venezia dal sec. XIII al XVII* (Milano 1869). — FERRARA, *Docum. per servire alla storia de' banchi Veneziani*, nell'*Archivio Veneto*, 1871. I. p. 106 e segg., p. 332 e segg. — FERRARA, *Gli antichi banchi di Venezia*, nella *Nuova Antologia*, 1871. XVI. p. 177 e segg., p. 435 e segg. — PETRONI, *De' banchi di Napoli* (Napoli 1871). — ENDEMANN, *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirthschafts und Rechtslehre* (Berlin 1874), sez. II. § 3; sez. IV. § 1. — ROTA, *Storia delle banche* (Milano 1874). — LASTIG, *Beiträge zur Geschichte des Handelsrechts*, nella *Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht*, XXIII. 139. — NASSE, *Das Venetianische Bankwesen im 14, 15 und 16 Jahrhundert*, nei *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, 1880. XXXIV. — Veggasi pure il mio scritto *Il fallimento nel diritto comune e nella legislazione bancaria della Repubblica di Venezia* (Venezia 1880), § 12 e seg.

[2] Genova, stat. 1589. II. 4. Le registrazioni de' contratti di cambio ne' libri del banco di S. Giorgio fanno piena prova in giudizio. — Ivi III. 13; IV. 7. I danari de' minori e quelli provenienti dalla liquidazione dei fallimenti si devono depositare in quel banco.

[3] LATTES, *op. cit.* p. 23; cfr. p. 27, 43. — Traccie di siffatta analogia non mancano anche pei banchieri greci e romani; cfr. E. LATTES, *I banchieri privati e pubblici della Grecia antica* e ROSCHER, *Nationalökonomik des Handels*, § 60, not. 7.

[4] Genova, stat. di Pera (sec. XIII) II. 78. — Firenze, *stat. mss. merc. 1393.* III. 7. — Parma, stat. civ. 1494. p. 103. — Ferrara, stat. civ. 1566. VII. 23.

[5] Ne' documenti del Medio Evo le voci *bancum, tabula* e le corrispondenti voci italiane si trovano usate in due sensi diversi, l'uno più generale di *desco* o *bottega*, l'altro speciale relativo ai banchieri, di cui qui si parla. Esempi del primo significato sono le frasi: *banchi mercatorum* (Pisa, br. consulum del 1164, negli *Statuti di Pisa*, I. p. 40; Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 70), *bancha macellatorum* (Mon. hist. pat. Lib. iurium I. 181, 632), *tabula et statio mercatorum* (Piacenza, st. cit. 67, 134, 431, 446, 615). — Riguardo al secondo significato delle voci succitate veggasi REZASCO, *Dizion. del ling. ital. storico ed amministr.* s. v. *Banco*, § 7, 8; *Tavola*, § 1 a 3. Si notino pure le seguenti espressioni in cui le voci suddette trovansi unite a qualche aggiunta che ne rende più chiaro il significato: *banchi campsorum* (Venezia, legge 1358 ap. LATTES, *op. cit.* n. 3), *banchi cambii* (ivi, leggi 1361, doc. n. 6 e p. 38 not.), *bancum campsoriae* (Piacenza, stat.

civ. 1336. VI. 127; ivi, id. 1391. VI. 126; cfr. Ferrara, id. 1566. VII. 23), *tabula cambii* (Venezia, stat. 1242. VI. 64; ivi, leggi 1270 e 1318, ap. LATTES, *op. cit.* doc. n. I, Iα); cfr. altresì *dischi campsorum* negli statuti civili di Cremona (a. 1388. cap. 638). — Analogamente si hanno anche esempi di *bancherius* nell'accezione affatto generale di bottegaio, p. es. a Milano (Liber consuetud. rubr. 30, col. 955, dove si legge propriamente *bancharius*). — L'indicata etimologia di questo vocabolo è pure confermata dal paragone con altre lingue, p. es. l'ebraica, la latina, la greca, nelle quali le voci *sciulchan*, *mensa*, τράπεζα, hanno in sè stesse semplicemente il significato di *tavola*, *desco*, laddove i derivati *sciulchani*, *mensarius*, τραπεζίτης, s'usano soprattutto per designare i cambiavalute, i prestatori, i banchieri. Io credo che tale derivazione sia contestata dal solo MACLEOD (*Principii d' economia politica*, cap. 7, § 62), il quale per un'assurda vanità, volendo rivendicare alla propria lingua una minima gloriuzza e ripetendo l'erronea affermazione che il primo banco sia stato creato nel 1171 a Venezia, afferma che la voce *banca* trae origine dall'anglo-sassone *banck* (mucchio, ammasso); secondo l'autore, questa parola, analoga all'italiana *monte*, dinota il capitale de' primi banchi formato coll'accumulare i contributi forzati de' cittadini e si diffuse in Italia quando gli imperatori tedeschi tennero il dominio di gran parte della penisola. Oltre alle ragioni etimologiche sovraccennate, sta contro quest'opinione il gran divario che corre fra i monti ed i banchi privati.

[6] Tale etimologia, certa ed evidente per *cambiator*, viene ammessa generalmente anche per *campsor*, ed è combattuta dal solo LASTIG, il quale crede che *campsor* sia propriamente *capsor* e tragga origine da *capsa*, scrigno ove si custodivano i libri ed il danaro (*Entwickelungswege und Quellen des Handelsrechts*, p. 250 not.; *Beiträge* nella *Zeitschrift* cit. p. 151); ma a giudizio di persone competenti non è possibile, per le leggi linguistiche, che *capsor* sia derivato da *capsa* e siasi trasformato in *campsor*. L'autore afferma bensì a sostegno della sua opinione che le forme *capsator* e *campsator* s'incontrano di frequente, ma non reca alcuna prova di quest'asserzione, ed io mi credo, almeno per ciò che spetta agli statuti, autorizzato a dichiarare che tali parole non vi si trovano mai. Anche la forma *capsor*, non rara in questi, si trova negli statuti manoscritti quasi sempre segnata colla linea orizzontale superiore significante l'omissione della lettera *m*, e negli stampati s'usa promiscuamente con *campsor*, o in capitoli diversi degli stessi statuti o nello stesso capitolo secondo le varie lezioni di codici diversi (cfr. Brescia, stat. del sec. XIII ap. ODORICI, *Storie Bresciane*, VII. 319. an. 1256. e VIII. 45. n. 112; Bologna, stat. dal

1245 al 1267. I. 1, 8, 26, tom. I. p. 66, 88, 188); sembra quindi ragionevole che si presuma in tutti i casi o mancante la lineetta suddetta per negligenza od ignoranza dell'amanuense o svanita per effetto del tempo, e si consideri *capsor* come forma che rappresenta e sostituisce l'altra forma primitiva e naturale *campsor*. Non vedesi perciò alcuna ragione per abbandonare l'antica e semplice derivazione di *campsor* da *cambiare*, *cambire* (Ducange, *Glossarium*, s. v.), specialmente perchè si hanno esempi anche della forma *cambitor*, che poi normalmente, caduto l'*i*, potè diventare *campsor* (Sella, *Codex astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, doc. n. 32. a. 1188; n. 559. a. 1190; n. 1010. a. 1223; Ducange, *Gloss.* s. v. *Cambitor*).

Anche Ceruti scrive nelle note agli statuti di Como (Mon. hist. pat. Leg. Mun. I. col. 287, n. 28) che i tesorieri comunali venivano chiamati *capsores* o *campsores* perchè custodivano nella loro *capsa* il danaro, ma non dà alcuna prova di questa derivazione; e se in parecchi capitoli degli statuti milanesi del 1396 (I. 104, 110, 134, 165; cfr. Cremona, stat. civ. 1388. 452) i *campsores* o *capsores* sono nominati insieme agli altri ufficiali incaricati dell'esazione del pubblico danaro, ciò non accade perchè tal voce sia usata nel senso di *cassieri*, nè si tratta punto di un sinonimo inutile delle altre designazioni, *thesaurarii*, *canevarii*, ecc. ma perchè veramente ai banchieri era talvolta affidata la riscossione delle pubbliche entrate (v. not. 50).

[7] Negli statuti mss. de' mercanti di Pavia (*1295*. 1, 96, 202) si nominano i *campsores* nell'elenco delle arti che costituiscono la corporazione de' mercanti, e nel testo invece si parla soltanto di *cambiatores;* negli statuti di Parma (1494. p. 102, 103) avviene invece lo scambio in senso inverso. — Negli statuti d' Ivrea del secolo XIV (Mon. hist. pat. Leg. Munic. I. 1138) si legge *monetae campsores* (propriamente *canssores*). — Negli statuti antichi di Bologna (1245 a 1267. VII. 94) in alcuni codici si trova l'espressione *consules campsorum*, in altri è detto *coss. cambiatorum*.

[8] Bergamo, ant. collatt. 1237. XIII. 15. — Novara, stat. del secolo XIII. 175. — Venezia, leggi 1359 e 1528 ap. Lattes, *op. cit.* doc. n. 4, 34.

[9] Ferrara, *Nuova Antol. cit.* 181, 182. — Endemann, *Studien*, p. 100, 188, 424, 451.

[10] La voce *bancherius* s'incontra in molti fra' documenti genovesi del sec. XII, pubblicati nei *Monumenta historiae patriae*, *Chartarum* t. I. e II.; però può dubitarsi se in molti casi indichi la professione o non sia piuttosto un nome professionale già trasformato in gentilizio, di cui esiste tuttora a Genova la forma

Banchero; la ragione del dubbio è che in tali carte è quasi sempre annotato il nome e cognome de' contraenti senza indicarne la condizione sociale, e la parola *bancherius* sovente segue immediatamente il prenome delle persone ed occupa il posto del cognome invece di essere aggiunta al nome e cognome, come avviene per gli altri appellativi professionali (*notarius, iudex*, ecc.).

Riguardo a *campsor* può citarsi p. es. il noto diploma napoletano del 1190 con cui i capi del comune di Napoli concedono ai *campsores* ed ai *negociatores* del ducato d'Amalfi di reggersi anche in Napoli colle loro proprie consuetudini (VOLPICELLA, *Le consuetudini della città d'Amalfi*, p. 38); inoltre il cap. 66 degli statuti antichi de' mercanti di Piacenza, che fa menzione de' *campsores* e contiene un'aggiunta colla data del 1211, appartiene senza dubbio ad un tempo alquanto più remoto.

[11] Genova, stat. di Pera, II. 78, 79. — Pisa, Br. Pisani Comunis 1286. I. 159; id. 1313. I. 212. — Venezia, decreti della Signoria 1361, 1362 (*Capit. mss. de' coss. de' merc.* n. 196, 199).

[12] BIENER, *Wechselrecht. Abhandl.* p. 19. — ENDEMANN, *Studien*, p. 101, 424. — LASTIG, *Beiträge*, *l. cit.*

[13] Piacenza, stat. merc. 1321. 511. I banchieri della città dovevano determinare mediante la sorte, in quali mercati del vescovato ciascuno dovesse recarsi ad esercitare la professione.

[14] A Firenze (*const. camps. mss. 1299.* 2, 8, 39, 71, 99) ed a Piacenza (stat. cit. 67; *stat. merc. mss. 1346.* I. 4; *id. 1401.* I. 7) i banchieri sedenti al banco col libro e colla borsa di danari, *sedentes ad tabulam cum tascha et libro*, si tenevano in maggiore stima degli altri, cui mancava tale permanenza; gli statuti Fiorentini dichiarano ineleggibile alle cariche dell'Arte (consoli, consiglieri, statutarii) chiunque fosse privo di siffatta qualità. — Firenze, *const. cit.* 81. È vietato ai banchieri andar girando per la città o mandare i discepoli in giro per quella in cerca di chi volesse stipulare contratti di cambio. Questa norma è ripetuta anche ne' posteriori statuti dell'Arte medesima (LASTIG, *Beiträge*, p. 162).

[15] A Piacenza i banchieri avevano le loro botteghe intorno alla piazza del Duomo (stat. recentiora merc. 1325. 2), a Pavia nella piazza dell'Atrio (ROBOLINI, *Notizie appartenenti alla storia di Pavia*, II. 313), a Vicenza nella piazza del Mercato (Jus municip. Vicentinum 1425. p. 143t); secondo gli statuti di Nizza fu assegnato nel 1354 ai cambiatori un luogo determinato (Mon. hist. pat. Leg. munic. I. 206). D'un edificio speciale costrutto pei banchieri si ha menzione a Milano nel sec. XIII, a Napoli nel sec. XVI (GIULINI, *Memorie sopra la città di Milano*, IV. 466; PETRONI, *De' banchi di Napoli*, 12).

[16] Leggi 1284, 1318, 1359, 1374 ap. LATTES, *op. cit.* n. Iβ, I, 4, 7. Nel sec. XV e XVI i banchi ebbero le loro sedi esclusivamente in Rialto e quivi fu posto altresì nel 1587 il banco pubblico che ebbe il nome di banco di Rialto o della Piazza. — Della diversa importanza dei banchieri di Rialto e S. Marco fa prova il fatto che secondo la legge promulgata dal Maggior Consiglio nel 1270, la cauzione pei *campsores* di Rialto fu stabilita nella misura di tremila lire venete, e nel 1282 questa cifra fu invece ridotta a mille lire pei *campsores* di S. Marco (Magg. Cons., registro *Luna*, fol. 35t). — Anche a Firenze nei constituti dell'Arte del Cambio si fa menzione dei banchieri residenti ne' varii quartieri della città e si prescrive che gli ufficiali ed i consiglieri dell'Arte dovessero scegliersi tra i banchieri appartenenti a ciascun quartiere, in numero diverso secondo la loro importanza.

[17] Firenze, *constit. camps. mss. 1301*. 108. Sono membri dell'Arte tutti coloro che sogliono *tenere tabulam cum tappeto tasca et libro*. — Verona, stat. merc. 1318. III. 81. Nessun forestiere abbia *tabulam coopertam ante ostia* nè cambii su quella con altri. — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 70. I banchieri che non danno malleveria, non debbono tenere *aliquem drapum supra tabulam*. — Genova, stat. civ. 1498. III. 1. Il prezzo di vendita delle navi o si paga in contanti o si registra in un banco *de tapeto*. — Lucca, stat. civ. 1539. I. 2. Spettano alla giurisdizione mercantile le cause per mutui fatti da banchieri *tenentes publice tabulam ad tapetum*. — Secondo DUCANGE, *Glossarium*, s. v. *campsor planus*, il tener mensa coperta di panno costituiva un privilegio, ed una costituzione dell'a. 1301 di Giacomo II re d'Aragona, ivi citata, vieta ai banchieri i quali non diano cauzione, *tenere in sua tabula tapits vel alios pannos* (v. not. 28). — Di questo costume fanno pur cenno PAGNINI, *Della decima e delle altre gravezze* ecc. II. 65, 135, e PERUZZI, *Storia del commercio* ecc. p. 136. Però, sebbene PAGNINI e sulla sua fede MARTENS (ap. BIENER *Wechselr. Abh.* 19) affermino che l'obbligo di tener questi drappi sia stato imposto ai banchieri fiorentini negli statuti del 1299, non ne trovai fatta menzione in essi, ma solo nella successiva riforma del 1301, che si conserva pur manoscritta nell'Archivio di Stato in Firenze (cfr. LASTIG, *Entwickelungswege*, p. 364. B. b.).

[18] Modena, stat. civ. 1327. III. 70. La prova testimoniale è insufficiente per dimostrare la qualità d'usuraio, e dev'esser corroborata col fatto che l'usuraio tenga tenda dinanzi alla porta della bottega. — Parma, id. 1494. p. 103. Gli *usurarii ad pannum* devono tener i libri nel modo stabilito. — Cremona, stat. civ. 1388. 399. Si considera usuraio e punibile come tale chi suol tener panni

innanzi alla porta. — Veggasi pure il decreto milanese del 1466 ap. MORBIO, *Cod. Visconteo-Sforzesco*, p. 374, ove si parla dei *foeneratores sive uxurarii civitatis Mediolani tenentes patellam in publico.* — Pisa, br. pis. Com. 1286. I. 188. Nessuno tenga *apotecham vel solarium vel tendam seu cortinam tensam pro exercendo usurariam pravitatem.* — Firenze, stat. civ. 1415. IV. tract. cons. art. et. merc. 45; tract. extraord. 74, 141. *Foeneratores ad velam, tapetum, panellum.* — Lucca, st. civ. 1539. I. 116. Usuraio è chi tiene *altare paratum ad pannellum.* — Veggasi pure PAGNINI, op. cit. II. 139; REZASCO, *Dizion. del ling. stor.* s. v. *Pannello, Tenduccia*, ove sono registrate le frasi *prestare a pannello* (Firenze), *prestare a tenduccia* (Siena) nel senso di mutuare sopra pegni.

[19] Pavia, stat. potest. 1393. 65. — Venezia, leggi del Senato 1421. 1446 (ap. LATTES, *op. cit.* doc. n. 13, 20). — Firenze, *costit. mss. campsor. 1299.* 42, 46, 47. — Lucca, stat. merc. 1555 e 1610. I. 5. — Ferrara, stat. civ. 1566. VII. 23. — A Venezia queste società si formavano talora fra i membri della stessa famiglia, come avvenne p. es. nelle case dei Soranzo, de' Priuli, de' Cappello, talvolta invece fra persone di famiglie diverse, come nei banchi Vendramin e Cappello, Pisani e Tiepolo, ecc. (LATTES, *op. cit.* doc. n. 15, 16; FERRARA, *Nuova Ant.* p. 185, 194, 436). — Firenze, *const. cit.* 42, 46. Sono vietate le associazioni con banchieri che non prestarono giuramento. — Verona, stat. merc. 1318. III. 39. I banchieri non possono riunirsi in società in numero maggiore di due. — Piacenza, stat. merc. 1321. 288. Sono interdette le società fra albergatori e banchieri, perchè potrebbero facilmente colludere a danno de' forestieri ospitati da' primi.

[20] Pisa, Br. pis. Com. 1286. I. 159; id. 1313. I. 212 (cambio manuale). — Firenze, *const. cit.* 43, 81 (esecuzione de' pagamenti). — Pavia, st. pot. 1393. 65 (cambio delle monete). — Verona, Lib. iuris civilis 1228. 81; stat. civ. 1450. III. 58 (id.). — Novara, st. civ. 1460. p. 19 (registrazione). — Venezia, leggi del Senato 1523, 1524 (LATTES, *op. cit.* doc. n. 30, 31). I cassieri sono responsabili in solido per le monete scadenti usate ne' pagamenti: gli scrivani incaricati delle registrazioni sui libri devono fare i pagamenti a nome de' banchieri secondo le leggi.

[21] A Firenze si hanno sino dal 1204 notizie certe sull'Arte del cambio, come corporazione regolarmente organizzata (LASTIG, *Entwickelungswege*, p. 240). — I capi della corporazione sono designati col nome di consoli a Bologna (stat. 1245 a 1267. I. 8; III. 6; VII. 94, ecc.), Perugia (docum. dell'a. 1259 nell'Archivio storico ital. ser. I. t. XVI. p. XLVII), Piacenza (stat. merc. 1321.

233), col nome di massarii a Modena (st. civ. 1327. II. 74) ed a Ferrara (id. 1566. III. 128; VII. 23), col nome di capitani a Pisa (l. cit.). Cfr. BIENER, *op. cit.* 11.

[22] L'Arte de' cambiatori o *campsores* è sempre compresa nell'elenco de' paratici che compongono l'università de' mercanti e suole nominarsi per la prima o fra le prime (cfr. § 1, not. 5 e testi ivi citati). A Firenze l'Arte del cambio era tra le maggiori e cooperò nel sec. XIV alla costituzione della Mercanzia; a Bologna i banchieri, dei quali si fa negli statuti del sec. XIII assai infrequente menzione, formano nel sec. XVI una delle tre classi d'industriali che compongono la corporazione e le danno il nome, le altre due essendo costituite dai mercanti e dagli artefici.

[23] V. not. 79. — Anche a Genova secondo gli statuti civili del 1498 (IV. 96) tutte le cause relative ai banchieri sono deferite alla cognizione degli ufficiali della mercanzia. — Invece a Piacenza gli statuti civili (1336. VI. 127; 1391. VI. 126) prescrissero che le controversie tra i banchieri ed i depositanti dovessero esser decise sommariamente dal vicario del potestà, a cui venne così attribuita quell'autorità e giurisdizione che secondo gli statuti dei mercanti avrebbero avuto i consoli della corporazione. — A Novara, dove non esisteva una vera corporazione di mercanti, il potestà era chiamato a giudicare nelle cause relative ai banchieri, derogandosi espressamente allo statuto che vietava al potestà d'intromettersi in controversie pecuniarie (stat. civ. del sec. XIII. 175; id. 1460. p. 19).

[24] Leggi 1318, 1374, 1455, 1467, 1526, ap. LATTES, *op. cit.* doc. n. 1, 8, 23, 24, 32. — Veggasi, riguardo all'ingerenza de' Consoli dei mercanti nel fallimento de' banchi, il mio scritto *Il fallimento nel diritto Veneto*, p. 15, not. 19; p. 49, not. 95 e seg. — Quanto ai provveditori, cfr. le leggi 1524, 1526 ap. LATTES, doc. n. 31, 32, e FERRARA, *Nuova Antologia*, XVI. 449.

[25] Susa, stat. del sec. XII e XIII nei Mon. hist. pat. Leg. munic. I. 8, 12. — Verona, st. merc. 1318. III. 81. — Firenze, *cost. camps. ms. 1301.* 103. Chi vuol essere ammesso nell'Arte dev'esser cittadino e pagare gli oneri personali e reali del Comune od almeno possedere nel distretto beni proprii per cinquecento lire. — I brevi del comune di Pisa (l. cit.) e le consuetudini di Palermo dei sec. XII e XIII (Consuet. Panhormit. antiquiss. cap. 76, ap. BRÜNNECK, *Siciliens mittelalterliche Stadtrechte*, p. 57) ammettono esplicitamente gli stranieri. — Le leggi venete non contengono alcuna precisa disposizione in proposito; però i decreti 1270 e 1455 (LATTES, *op. cit.* doc. n. 1α, 23) nel fissare la misura della cauzione parlano soltanto de' cittadini veneziani.

[26] Lucca, lapide dell'a. 1111 (v. § 9, not. 26). — Firenze, *const. mss. camps. 1299.* 42, 46; *id. 1301.* 44. — Pisa, br. com. pis. cit. — Piacenza, stat. civ. cit. — Pavia, stat. potest. 1393. 65. — Novara, st. civ. 1460. p. 19. — Consuet. Panhormit. cit.

[27] Venezia, leggi 1270, 1318, 1455, 1523, ap. Lattes, *op. cit.* doc. n. 1x, 1, 23, 30. — Novara, stat. del sec. XIII. 175; st. 1460. p. 19. — Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 245; st. pot. cit. — Piacenza, st. civ. cit. — Lodi, st. civ. 1390. 11. — Milano, id. 1396. VII (merc.) 70. — Ferrara, id. 1566. VII. 23. — Pisa, br. pis. com. 1286. I. 152; id. 1313. I. 204; br. curiae maris 1298 a 1305. 94. — Firenze, stat. dell'Arte del Cambio, cod. V, cap. 127, an. 1324. ap. Lastig, *op. cit.* p. 413. — Consuet. Panhorm. cit. — Prammatiche napoletane del 1549 e 1553 (Alfeno Vario, *Pragmaticae*, ecc. II. 628; Petroni, *op. cit.* 13, 14). — Simili provvedimenti s'incontrano anche nella legislazione di Francia, di Spagna e de' Paesi Bassi (Ducange, *Glossar.* s. v. *campsor;* Biener, *Wechs. Abhand.* p. 12, not. 2).

[28] Milano, stat. 1396. VII. 70. — Analoga prescrizione si legge in una costituzione aragonese del 1301 ap. Ducange, *Glossarium*, s. v. *campsor*; cfr. not. 17.

[29] Regolamento 1523. Basta la maggioranza assoluta de' voti e la rinnovazione ad ogni triennio. — Regolamento 1524. Si richiede la maggioranza di due terzi e la rinnovazione annuale. — Nel capitolare de' provveditori sopra banchi e nei registri del Senato si conservano le prove di tali votazioni e si riferisce il nome di qualche banchiere che non potè conseguire l'approvazione (Lattes, *op. cit.* doc. n. 30, 31; p. 98).

[30] Ferrara, Nuova Antologia, XVI. 182. — Endemann, *Studien*, p. 191.

[31] Venezia, legge del Senato 1528 ap. Lattes, doc. n. 34. È proibito ai cambiavalute di ricever depositi, perchè erano esenti dall'obbligo di prestar cauzione. — Cfr. Endemann, *op. cit.* p. 426.

[32] A Venezia la cauzione fu fissata ne' primi tempi nella misura di tremila lire venete pei banchieri di Rialto, mille per quelli di S. Marco (cfr. not. 16); nel 1318 essa fu elevata pei primi a cinquemila lire; nel 1455 una nuova legge impose una cauzione di ventimila ducati. Quest'aumento notevole e repentino prova l'importanza grandemente cresciuta de' banchieri medesimi, ma prova altresì che le norme antiche erano affatto cadute in disuso, poichè nel 1455 si parla della cauzione come di provvedimento affatto nuovo, necessario pe' molteplici fallimenti avvenuti negli ultimi venticinque anni, senza alcuna menzione delle leggi precedenti. Nel 1523 quella somma fu elevata a venticinquemila ducati,

e tale apparisce conservata anche nella legge con cui fu fondato il banco della Piazza di Rialto nel 1587 (LATTES, doc. n. 1α, 23, 30, 39); però quando alcun banco era in pericolo di crisi, l'aumento straordinario della cauzione era uno degli spedienti usati per consolidarne le sorti ed evitarne la caduta (cfr. il mio scritto *Il fallimento nel diritto veneto*, p. 46, not. 85). — Anche a Napoli per la gravità e frequenza de' fallimenti nel 1553 la cauzione fu elevata da quarantamila a centomila ducati (pragmat. cit.) e si aumentava in via straordinaria quando un banchiere era prossimo alla ruina (cfr. not. 92).

[33] Le leggi venete citate e gli statuti di Novara del 1460, allo scopo di ripartire la cauzione e la garanzia tra più persone, proibiscono a ciascun fideiussore d'obbligarsi al di là d'una somma determinata. — Secondo gli statuti di Ferrara i mallevadori dovevano rinnovarsi ogni sei mesi, secondo quelli di Pavia, Piacenza, Milano, Novara, Firenze ogni anno; anche a Venezia la legge 1318 fissò il termine d'un anno, esteso poi nel 1455 ad un triennio; però siffatta regola restava in ogni modo inosservata, poichè il cronista Malipiero racconta che nel 1499 Alvise Pisani, vedendo i depositanti accorrere numerosi a far ressa al banco, esponendolo a grave pericolo colle improvvise richieste di pronto rimborso, proruppe ad alta voce in acerbi lamenti per l'insufficienza della cauzione e per l'inosservanza delle leggi sulla triennale rinnovazione dei fideiussori (LATTES, *op. cit.*, p. 17).

[34] A Venezia nella legge del 1455 per le tristi condizioni della legislazione sulla proprietà fondiaria e pel poco credito concesso alla terra venne esclusa la cauzione in beni stabili e fu permesso invece che si usasse a questo scopo la rendita pubblica da vincolarsi al pagamento dei creditori; ma nel 1523 anche questa forma di garanzia fu proibita.

[35] Firenze, *const. camps. mss. 1301*. 103 (cfr. not. 25). — A Siena nel 1383 in seguito a numerosi fallimenti fu proibito che alcuno potesse aprir banco senza un reddito di quattromila fiorini (CIBRARIO, *Economia polit. del Medio Evo*, III. 311). — A Venezia nel 1403 fu prescritto che il capitale impiegato dal banchiere ne' suoi commerci non potesse eccedere una misura determinata in proporzione della quota con cui partecipava, come gli altri cittadini, ai prestiti pubblici forzosi, e quindi anche in proporzione del suo patrimonio, a cui la quota stessa doveva ragguagliarsi (LATTES, *op. cit.* doc. n. 8; cfr. il mio scritto *Il fallimento*, ecc. p. 44, nota).

[36] ENDEMANN, *Studien*, p. 104. — Di questa funzione fanno menzione in generale gli statuti citati di Novara (sec. XIII e XV),

d'Ivrea (sec. XIV), di Piacenza (stat. merc. 1321. 288; *id. mss. 1346.* III. 25), di Firenze (*cost. camps. mss. 1299.* 71, 81, 98).

[37] Cfr. not. 8. — A Venezia la legge del 1359, che riguarda soltanto i cambiavalute e provvede all'uso di monete false, parla de' *cambiatores* senza far menzione de' banchieri; così la legge del 1528 vieta qualsiasi atto di deposito e di commercio bancario ai banchetti cambiatori, *soliti solum al cambiar* (Lattes, doc. n. 4, 34). — Gli statuti di Padova (stat. ant. fino al 1285. 150, 828) e di Verona (stat. merc. 1318. III. 79, 80, 81) nominano i *campsores* in relazione al cambio manuale, e probabilmente essi non avranno esercitata alcun'altra funzione più elevata in quelle città ove il commercio era poco rilevante. — Gli scrittori danno talora il nome dispregiativo di *bancherotti* ai semplici cambiavalute (Endemann, *Studien*, p. 189, 451; Rezasco, *Dizion. del. ling. ital. storico*, s. v. *bancarotto*).

[38] Firenze, *const. cit.* 29, 48; *stat. merc. mss. 1393.* III. 7. — Piacenza, *stat. merc. mss. 1346.* III. 25; *id. 1401.* II. 71. — Pavia, stat. merc. 1368. 24. — Verona, stat. civ. 1450. III. 58. — Ferrara, id. 1566. III. 128. — Consuetud. Panhorm. cit. 76. — Venezia, leggi 1359, 1523, 1524, 1528, ap. Lattes, *op. cit.* doc. n. 4, 30, 31, 34. cambiavalute ed i banchieri devono tener sui banchi le monete, perchè possa subito riconoscersi se sono buone o tosate e calanti. Anche in quest'ultima città, nonostante le leggi restrittive con cui tentavasi di migliorare la circolazione, il governo stesso cooperò talvolta a mantenerne le tristi condizioni, col concedere a qualche banchiere di pagare i creditori con scudi calanti, perchè potesse saldare entro un biennio tutti i suoi conti, e col far uso direttamente di moneta scadente in qualche pubblico pagamento (Cfr. il cit. scritto *Il fallimento nel diritto comune veneto*, p. 46).

[39] Parma, stat. I. 1255. p. 430; II. 1266. p. 74. — Como, stat. Novocomi 1296. 61. — Pavia, *st. merc. mss. 1295.* 303. — Brescia, stat. ponderatorum, cap. 285 (*Statuta Brixiae*, p. 328). — Pisa, br. pis. com. 1286. I. 159; id. 1313. I. 212.

[40] Pisa, br. 1286. cit.; br. 1313. cit. e III. 101. — Pavia, *st. merc. mss. cit.* 96. — Venezia, legge 1359, ap. Lattes, *op. cit.* doc. n. 4. — Firenze, stat. pop. 1415. III. 131. — Parma, st. civ. 1494. p. 161.

[41] A Genova nel 1172 i banchieri del Comune sono chiamati come periti per decidere delle controversie sulla qualità dell'oro e dell'argento impiegati ne' pagamenti fatti al Comune medesimo (Liber Jurium Reipub. Jan. I. n. 292). — Piacenza, stat. merc. recent. 1325. 1; *id. mss. 1346.* I. 20; *id. 1401.* I. 21. Uno dei banchieri sarà eletto mediante la sorte e rinnovato mensilmente

per occupare l'ufficio di pubblico pesatore e saggiatore delle monete (v. § 12, not. 20).

[42] Novara, st. cit. — Bergamo, ant. collatt. 1237. XIII. 15; stat. civ. 1491. IX. 117. — Brescia, stat. del sec. XIII nei Mon. hist. pat. Leg. mun. II. col. 1584 (272); stat. ponderatorum cit. — Pavia, stat. merc. 1368. 24. — Venezia, legge 1421 ap. LATTES, *op. cit.* doc. n. 13. — Bologna, stat. 1245 a 1267. VII. 26. — Pisa, br. pis. com. cit. — Lucca, stat. civ. 1308. III. 100. — Genova, stat. crim. 1556. II. 31.

[43] Firenze, stat. populi 1415. III. 131. — Secondo le Consuetudini di Palermo i banchieri contravventori erano puniti come falsarii.

[44] Firenze, *const. camps. ms. 1299.* 80, 96. I consoli dell'Arte del cambio devono eleggere un banchiere come ufficiale della Zecca, *dominus monetae.* — A Perugia nel sec. XIV i consoli di quell'arte erano chiamati a vigilar sulla zecca e ad imprimere il suggello sulle monete d'oro per accertarne il valore (BONAINI, *Pref. alle cronache di Perugia*, nell'Arch. stor. ser. I. XVI, p. XLVII). — A Lucca gli statuti del 1308 (II. 31) interdicono invece ai banchieri d'aver qualsiasi ufficio nella zecca; una legge veneta del 1326 (6 luglio, decreto della Quarantia) toglie a tutti i banchieri e loro soci la facoltà di prestar malleveria pei *massarii monetae.* — Secondo le citate Consuetudini di Palermo (c. 84) quando si decretava l'introduzione di una nuova moneta in città, i banchieri dovevano riceverla dai maestri della zecca, dando in cambio la quantità corrispondente e convenuta d'oro e d'argento, per distribuir quella ai cittadini nella permuta manuale colle altre monete.

[45] BIENER, *Wechselr. Abhand.* p. 19. — ENDEMANN, *Studien*, p. 98, 190, 424, 451.

[46] Bologna, stat. merc. 1509. 21; id. 1550. 22. — Ferrara, st. civ. 1566. VIII. 5. — Invece gli ordini della piazza de' cambi di Bologna (1569) e Bergamo (1591) parlano soltanto di mercanti in generale. — Fra tutti gli statuti da me esaminati, non vi sono che quelli de' mercanti di Siena (1644. 92) ne' quali la capacità di compiere atti di cambio sia limitata ai banchieri, ed interdetta ad ogni altra persona (cfr. § 16 not. 10 in fine).

[47] Parecchi tra' documenti veneziani editi da FERRARA nell'Arch. Veneto (sec. XV) riguardano il rimborso delle cambiali tratte dagli oratori della Repubblica all'estero sui banchieri (doc. n. 26, 31, 58, 91, 101, 122, 154, ecc.) e le compere di frumenti in Sicilia, pagate ugualmente con cambiali di questi (doc. n. 41, 54, 70); però la Repubblica non si valeva esclusivamente di essi a tale scopo.

Inoltre sebbene l'uso delle partite di banco ne' pagamenti non fosse un carattere speciale delle cambiali, poichè se ne incontrano esempi anche a Venezia per rapporti giuridici affatto diversi, tuttavia le leggi ne fanno menzione assai di frequente per le cambiali medesime, cosicchè nel 1584, caduto l'unico banco allora esistente, cioè quello de' Pisani e Tiepolo, e mancata improvvisamente la comodità di esso pei pagamenti delle cambiali, il Senato dovè prorogare d'un mese la scadenza delle cambiali di ritorno dalla fiera di Besanzone, e di quindici giorni quella delle altre lettere circolanti in città (Decr. del Senato 18 maggio 1584, *Senato Terra*, Reg. LV. 33).

[48] P. es. negli statuti de' mercanti di Bologna del 1550 (cap. 22 in fine) si parla delle cambiali tratte sul banco de' Malchiavelli secondo l'uso invalso da lungo tempo fra' mercanti.

[49] Novara, stat. civ. dell'a. 1287 (Mon. hist. pat. Leg. Mun. II. col. 522, not. A); Piacenza, stat. civ. 1336. I. 4. L'ultima rata del salario del Podestà e de' suoi giudici deve trattenersi e depositarsi presso un banchiere eletto dal consiglio di credenza del Comune, e non potrà esser pagata, finchè non sia compiuto il sindacato sull'amministrazione di quelli. — Piacenza, stat. cit. IV. 10. I danari raccolti per la fabbrica d'un ponte si diano ad un banchiere, il quale non potrà spenderli nè restituirli senza licenza degli ufficiali del Comune. — Venezia, decreto del Senato 1466 (Ferrara, Arch. Ven. doc. n. 63). Si depositino nel banco di Giovanni Soranzo i tremila ducati, che avanzano dall'introito mensile dell'Ufficio del Sale, non più necessarii per l'immediata riparazione delle galee cui erano destinati. — Possono pure citarsi p. es. alcuni decreti del Consiglio dei X (a. 1329. Arch. Veneto I. 300; a. 1447, ap. Ferrara, doc. n. 9) in cui si ordina ai banchieri di restituire certi danari dal Consiglio ad essi affidati, essendo pronta l'occasione di farne uso. — Cfr. Lastig, *Beiträge* nella *Zeitsch. f. ges. Hand. cit.* 160 e seg.

[50] Novara, stat. civ. sec. XIII. 38. Tre banchieri dovevano eleggersi ogni mese per esaminare con altre persone i conti delle entrate e delle spese del Comune. — Cremona, stat. civ. 1388. 452. I *campsores*, tesorieri, esattori e tutti coloro che ricevono danaro per conto dell'erario, devono ricevere monete di buon peso. — Milano, stat. civ. 1396. I. 104, 110, 134, 165. Tutti i danari appartenenti al Comune siano consegnati ai tesorieri pubblici o *apud aliquem campsorem pro eis congerentem;* a questo spetta anche una provvigione sulle somme che riscuote; i signori della Camera rivedano i conti de' *campsores* e di tutti gli esattori suddetti. — Invece a Perugia gli statuti del 1342 vietano espressamente d'af-

fidare ai banchieri il maneggio del pubblico danaro (REZASCO, *Dizionario cit.* s. v. *Mercante*, § 4).

[51] Può esser ricordata riguardo ai depositi in merci presso i banchieri la legge veneta del sec. XIII (Statuti antichi 1242. VI. 64), che ne permette la rivendicazione in caso di fallimento (v. lo scritto *Il fallimento nel diritto veneto*, p. 39).

[52] Genova, stat. Pera, III. 104; Pisa, const. legis rubr. 21. I danari de' minori devono depositarsi dai tutori e curatori presso idonei banchieri, anzichè lasciarli infruttiferi. — Il Senatore Contarini nelle sue Orazioni sul banco pubblico di Venezia accenna più volte ai capitali de' luoghi pii, de' pupilli, delle vedove, i quali affidati ai banchieri erano distrutti e si perdevano ne' loro fallimenti (LATTES, *op. cit.* p. 123, 130, 145, 154).

[53] Novara, stat. del sec. XIII. 412. Chi compera un immobile, depositi il prezzo presso un banchiere, finchè la vendita resta sospesa, secondo le prescrizioni degli statuti, cioè pel tempo necessario a citare mediante proclami chiunque volesse farvi opposizione. — Analogamente fu prescritto a Milano in un decreto 14 marzo 1370 (*Antiqua ducum Mediol. decreta*, p. 36). — Como, stat. consulum 1281. 47. Chi vuol agire in giudizio depositi presso un banchiere la somma che forma oggetto della controversia. — Genova, stat. civ. 1306. I. 22, ap. BELGRANO, Arch. stor. it. ser. III. t. III, 114. I depositi per causa di liti si compiono col far registrare la somma nei libri d'un banchiere. — Piacenza, *stat. merc. mss. 1346*. II. 19; *id. 1401*. III. 29; Firenze, stat. pop. 1415. II. 42. Chi viene arrestato per qualche debito e vuol fare opposizione, depositi la somma dovuta presso un banchiere. — Milano, stat. civ. 1396. II. 2; id. 1498. 58; id. 1502. 196. I depositi prescritti per chi dopo essere stato contumace vuole ripresentarsi in giudizio, o domanda in una causa il consiglio d'un sapiente, o si appella dalla sentenza di prima istanza, devono farsi presso un banchiere. — Ferrara, stat. civ. 1566. II. 14. Il fideiussore, che vuol opporre il beneficio d'escussione, depositi presso un banchiere le spese del giudizio.

A questo proposito giova ricordare che il nuovo codice di commercio italiano del 1882 (art. 878) permette che i depositi giudiziali per causa di commercio si facciano, col consenso delle parti, presso gli istituti di credito e presso i banchieri privati. Questa disposizione, rimarchevole, come parecchie altre di quel codice, per la sua analogia colle antiche norme statutarie italiane, offre colla stessa analogia nuovo argomento a conferma della importanza de' banchieri nelle città italiane nei secoli passati, certo relativamente non minore di quella che hanno attualmente.

[54] Biener, *op. cit.* p. 21, 22. — Piacenza, stat. civ. 1336. VI. 127; id. 1391. VI. 126. — Cremona, stat. merc. 1388. 68. — Milano, stat. civ. 1396. VII. (merc.) 31. — Brescia, stat. merc. 1429. 43. — Bergamo, id. 1457. 16.

[55] A Venezia, nel 1446, procedendosi ad una revisione completa del sistema tributario, fu considerata insufficiente la legge generale promulgata pei cittadini per interdire e punire le occultazioni de' beni, e mediante speciale decreto si rinnovò pei banchieri il divieto e s'attribuì ai commissarii eletti per tale riforma la facoltà d' esaminar tutti i libri di quelli (Lattes, *op. cit.* doc. n. 20). — Non diversamente operavano i banchieri greci a beneficio de' loro clienti: v. Lattes, *I banchieri privati e pubblici della Grecia antica,* § 12.

[56] Firenze, *const. camps. mss. 1299.* 38, 48, 57. Ogni banchiere deve tener regolarmente i suoi conti, annotare sui registri la data delle operazioni che compie, e conservare i registri medesimi. Fu già osservato (not. 14, 16) che i banchieri *sedentes ad tabulam cum tasca et libro* si tenevano in maggiore stima degli altri ed erano soli eleggibili agli uffici dell'Arte. — Genova, stat. Pera. II. 79. Chi tien banco a quel modo che usano i banchieri e tiene su quelli i cartularii e la moneta com' essi, sarà responsabile delle somme scritte a suo debito sugli stessi libri. — Delle registrazioni compiute da' banchieri fanno menzione anche gli statuti civili di Piacenza (loc. cit.), Pavia (stat. potest. 1393. 65), Novara (stat. 1460. p. 19). — Modena, st. civ. 1545. I. 60. Il sindaco del comune tenga un giornale per le entrate e per le spese, *scrivendo a conto doppio* come usano i banchieri. — A Venezia nel 1348 si trova una sentenza di condanna penale contro un banchiere che aveva lacerato i fogli dei suoi libri; nel 1374 s'incontra la frase *bancherius vel campsor qui teneat bancum de scripta,* ridotta ne' documenti successivi più brevemente alla forma *banchi scriptae* o *di scritta*, ed usata per designare coloro a cui per l'importanza de' traffici era necessario un sistema ordinato di registri. Questa facoltà si considerava veramente come privilegio de' banchieri, essendosi vietato nel 1528 ai cambiavalute ricever depositi e tenere registri per mantenere la distinzione fra gli uni e gli altri (Lattes, *op. cit.* doc. n. 4, 8, 34). — Con decreto 2 novembre 1500, confermato il 14 aprile 1505, il Senato prescrisse anche ai pubblici cassieri di tenere i registri in quel modo e con quelle regole che usavano gli scrivani de' banchieri.

[57] Piacenza, stat. cit. — Novara, st. civ. 1460. p. 73. Chi rifiuta mostrare i suoi libri in una controversia, deve subire la sentenza, quale sarà pronunciata dal giudice conforme al giuramento del

creditore. — A Venezia una legge del 1467 (ap. LATTES, doc. n. 24) dichiara che i libri de' banchieri sono pubblici e visibili per ogni interessato, come quelli di tutti i mercanti. Così nel 1471 ad Agostino Ciera, cui per certe falsificazioni fu interdetto di tener più banco in Venezia, venne imposto che portasse i suoi libri in un pubblico ufficio, dove ogni persona potesse prenderne cognizione (FERRARA, Archivio Veneto, doc. n. 161). I provveditori sopra banchi in occasione di litigi dovevano non solo esaminare i registri ma farli vedere anche ai creditori (Legge 1524, ap. LATTES, doc. n. 31, § 12).

[58] Secondo gli statuti di Genova (st. Pera. II. 81; st. civ. 1498. IV. 96) i libri dei banchieri servono a far piena prova sia a favore sia contro i medesimi; invece negli statuti di Piacenza (stat. civ. 1336. VI. 127; id. 1391. VI. 126), Milano (id. 1498. 101), Bologna (id. 1454. 43) essi valgono soltanto contro i banchieri, e non a beneficio di essi, nè si tratta d'una norma speciale per quelli, ma d'un principio comune a tutti i mercanti; i due ultimi statuti citati conferiscono a que' registri anche autorità di titoli esecutivi come alle altre scritture mercantili (cfr. § 24). — Nelle leggi venete manca una precisa dichiarazione intorno a ciò; nel decreto del 1467 si legge che i banchieri *dici possunt publica fides*; il senatore Contarini afferma che una partita di banco è di tanta autorità che non patisce dubbio alcuno, ed il regolamento preparato pel banco di Rialto (1584) prescriveva che alle partite si attribuisse la stessa efficacia che si dava agli atti notarili (LATTES, *op. cit.* p. 72, 107, 120). Una norma analoga si legge pure negli statuti de' mercanti di Lucca (1555. II. 23).

[59] Contarini, orazione I. ap. LATTES, p. 120. — ENDEMANN, *Studien*, p. 455. — È opportuno ricordare a questo proposito che a Venezia sino dal sec. XV i privati potevano liberamente trasmettere ed usare nei loro pagamenti le partite scritte a loro credito ne' registri dei pubblici uffici, facendole girare a credito d'altre persone.

[60] Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 109. — Piacenza, *id. 1346.* II. 19; *id. 1401.* III. 29. — Milano, stat. 1396. VIII (lanaiuoli) 53; decreto 1439 (Antiqua ducum Mediol. decr. p. 282). — Firenze, costit. artis lanae 1317. 2; stat. populi 1355. II. 41; id. 1415. IV. 10. Cfr. LASTIG, *Beiträge* nella *Zeitschrift* cit. p. 152, 153, e Scaccia ap. BIENER, *Wechselr. Abhand.* p. 32. — Altri esempi per le vendite a credito, dichiarate valide e lecite solo quando il prezzo fosse registrato ne' libri de' banchieri, furono esposti nel § 13, not. 5. — A Genova i pagamenti in banco erano frequentissimi; nei Libri Jurium si contengono parecchi atti in cui i creditori del

Comune pagati in tal modo si dichiarano pienamente soddisfatti (Mon. hist. pat. Lib. Iur. I. n. 976. a. 1282; id. II. n. 204. 295. 301. 332. a. 1352 a 1396). Negli statuti di Pera (II. 79) è prescritto ai banchieri di pagare i loro creditori ovvero *super aliam personam scribere et cui libet solvere ad voluntatem creditorum* (cfr. ivi cap. 78, 89). D'un contratto privato del 1380 con pagamento in buoni di banco fa cenno Bensa nell'Archivio Giuridico, XXVII. 287. Cfr. stat. civ. 1498. II. 31 e III. 1. — A Venezia secondo una legge del Senato, 6 marzo 1403, era lecito ai debitori verso il magistrato dell'estraordinario pagare i loro debiti per noli marittimi con partite di banco; d'altra parte i creditori dell'ufficio medesimo potevano accettarle o rifiutarle. Uguale diritto venne riservato anche ai creditori dei privati nel regolamento del 1524, ma due anni dopo fu prescritto che senza patto espresso non potesse ricusarsi questa maniera di pagamento (Lattes, doc. n. 31. § 14; n. 32. § 7). Esempi di contratti privati pagabili in banco non mancano pure a Venezia, come l'atto del 1450 per vendita d'una schiava, ap. Libri, *Hist. des sciences mathématiques*, II. 512; cfr. Rota, *Storia delle banche*, p. 104, not. 1. In una memoria inedita sulle condizioni della circolazione a Venezia nel 1565 (già citata nel mio scritto *Il fallimento nel diritto veneto*, pag. 42 not. sub 5) è detto che i cassieri pubblici pagavano i cittadini con partite di banco, anzichè in danaro contante, e li obbligavano poi per tal modo a subire le angherie usate dai banchieri per sottrarsi allo sborso della moneta sonante (cir. not. 93).

[61] Leggi del Senato 1593. 1594, ap. Lattes, *op. cit.* doc. n. 47, 48, 49; legge 2 dicembre 1605 negli *Statuta Veneta*, p. 318.

[62] Firenze, stat. pop. 1355 cit. ap. Lastig, l. cit.; ivi, stat. pop. 1415. IV. tractat. cons. art. et mercat. 10. Se il debitore fa scrivere il danaro a credito del suo creditore nel libro d'un banchiere, *presente et volente creditore*, resta liberato dal debito. — Negli statuti civili di Milano (1396. II. 8; id. 1498. 101) si dichiara invece che le partite registrate in quei libri e le scritture dei banchieri pei loro debiti fanno piena prova, tanto se vennero fatte in presenza delle parti, quanto se queste erano assenti. — A Venezia nel regolamento del 1526 (ap. Lattes, doc. n. 32, § 8) per ovviare ad ogni frode fu vietato si scrivessero partite in assenza dei contraenti, ma questo divieto conferma ciò che fu detto nel testo, poichè apparisce come rimedio ai molti abusi commessi da' banchieri, appena si diffuse la consuetudine delle registrazioni senza la presenza delle parti. La proibizione fu conservata anche nel banco pubblico della Piazza di Rialto (legge 1587, ap. Lattes, p. 113), data però licenza ai depositanti di rinunciare a siffatto beneficio, dichiarando esplicitamente di ratificare le registrazioni fatte anche in loro assenza.

[63] Anche per Bologna, quando pur mancasse ogni altra prova sull'importanza dei banchieri e del loro traffico dal sec. XIII al XVI, gli statuti offrono argomenti più che sufficienti; cfr. not. 22, 48.

[64] Legge 7 aprile 1881, N. 133 (art. 20); legge 5 luglio 1882, N. 951. Queste leggi fissarono a cinque centesimi la tassa di bollo sugli assegni bancarii emessi dagli istituti di credito e da qualsiasi persona o banchiere, e tolsero così i dubbii suscitati dalle precedenti leggi finanziarie, secondo le quali si potea dubitare se tali assegni dovessero essere tassati come semplici ricevute o in più alta misura.

[65] Lattes, *op. cit.* doc. n. 14, 31, 32 (§ 1. 13), 35. — Memoria mss. cit. dell'a. 1565. — Cfr. Lattes, p. 50; Ferrara, *Nuova Antologia*, XVI. 453; Nasse, *Das Venetianische Bankwesen*, p. 6, 15.

[66] R. Decr. 23 aprile 1881, N. 168 (art. 2); cod. comm. ital. 1882, art. 342.

[66bis] A Venezia il cronista Malipiero ricorda che nel 1499 i banchieri Lipomani e Garzoni, essendo prossimi al fallimento, per attrarre a sè i capitali, promisero un interesse ai depositanti; questo espediente straordinario prova che di consueto nulla pagavano a questo titolo ai loro clienti (Cfr. il mio scritto *Il fallimento nel dir. Veneto*, p. 43, n. 72). Invece la Repubblica soleva pagare un pro-percentuale a coloro che consegnassero i loro capitali nella Zecca, essendo sempre pronto il pubblico erario a ricever tali depositi volontarii (Contarini, orazione I, ap. Lattes, p. 133). — Napoli, prammat. 1553 cit. I depositi presso i banchi senza interesse devono preferirsi a quelli per cui l'interesse si paga.

[67] Roscher, *Nationalökonomik des Handels*, p. 286.

[68] Contarini, *l. cit.* p. 125: « Tutti quei che leva banco, non prendeno un tanto travaglio, non si sottomettono a un tanto peso d'esser cassier di tutti i danari de la piazza per custodirli simplicemente, ma per traficargli, et traficandogli, guadagnarne ». — Intorno alle discussioni de' giureconsulti, sul diritto de' banchieri d'avere una rimunerazione pel lavoro, sull'obbligo rispettivo di pagare un compenso per l'uso de' capitali, sulla natura di questo molto affine alla vera usura, sicchè talora per togliere le apparenze si ricorreva in via di finzione ai contratti sociali, veggasi Endemann, *Studien*, p. 428.

[69] Genova, stat. Pera. II. 79. — Modena, stat. civ. 1327. III. 23. — Piacenza, stat. civ. 1336. VI. 127; id. 1391. VI. 126. — Lodi, stat. civ. 1390. 221. — Pavia, stat. potest. 1393. 65. — Novara, stat. civ. 1460. 19. — Venezia, leggi 1523. 1524. 1526, ap. Lattes, *op. cit.* doc. n. 30, 31, 32.

[70] P. es. a Venezia nel 1374 i banchieri trovavansi in condizione tristissima, ed una commissione fu nominata per studiarne le cause e proporre gli opportuni ripari; effetto immediato fu la legge dello stesso anno che proibì ai banchieri ogni commercio in metalli, ferro, rame, piombo, argento, miele, zafferano, tele, merci pericolose per la variabilità di prezzo, fors' anche per la distanza de' centri d' importazione; nel 1386 si dovette abrogare il divieto per due anni, salvo che pel rame e per l'argento, nel 1390 fu sospeso per altri tre anni, dopo i quali cadde probabilmente affatto in disuso (LATTES, doc. n. 7, 8, 9, 11). Nel 1403 (ivi, doc. n. 12) fu escogitato un nuovo sistema, e poichè i banchieri continuavano ad investire nelle imprese commerciali i danari depositati con grave pericolo de' creditori, fu soltanto introdotto un freno col proibire che si potesse impiegarvi da quelli un capitale eccedente una volta e mezza la somma che essi avevano contribuito nei prestiti pubblici forzosi, la quale stava in un certo rapporto fisso costante col patrimonio (Cfr. lo scritto *Il fallimento* ecc. p. 44, nota).

[71] Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 447. — Venezia, legge del 1374 cit. alla not. preced.

[72] Lucca, iscrizione dell'a. 1111 (cfr. § 9. not. 26). — Ivrea, stat. del sec. XIV nei Mon. hist. pat. Leg. Mun. I. 1138. — Pavia, *stat. merc. mss. 1295.* 96, 117. — Piacenza, stat. mercat. recent. 1325. 2; *id. mss. 1346.* III. 95; *id. 1401.* I. 41. — A Lucca nel 1270 si hanno memorie di società fra banchieri e speciarii per esercitare il commercio di questi ultimi (BINI, *I Lucchesi a Venezia*, p. 88).

[73] Bergamo, ant. collat. 1237. XIII. 16. — Como, stat. Novocomi 1296. 61. — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 134, 135, 296, 547; *id. mss. 1346.* I. 23 e III. 95; *id. 1401.* I. 22, 41. — Pavia, stat. merc. 1368. 27. - Milano, stat. civ. 1396. III. 28.

[74] Pavia, *stat. merc. mss. 1295.* 202. — Padova, *stat. Carraresi mss. 1362.* III. 16. — Vicenza, Jus municipale vicentinum 1425. p. 143t. — Piacenza, stat. merc. 1321. 296. Gli orefici lavorino senza frode pei banchieri. Veggansi pure gli altri statuti citati alla nota preced.

[75] Leggi del sec. XIII comprese nel Capitolare de' *massarii monetae*, c. 38, 85, nell'Arch. Veneto. XX. 106, 280. È vietato ai cambiavalute trattenersi nella Zecca per comprare argento; è proibito a tutti i mercanti, ma specialmente ai banchieri, acquistare metalli preziosi, oltre i limiti stabiliti e fuori dei luoghi determinati, coll' intervento de' pubblici ufficiali per la pesatura e stima di quelli. — Legge del Senato del 1374 (LATTES, *op. cit.* doc. n. 8). È interdetto ai banchieri di scritta di prender parte

in qualsiasi modo al commercio dell'argento, sia comperandolo direttamente, sia prestando danari ai privati che volessero farne acquisto; questi dovranno anche giurare di non avere alcun patto segreto con qualche banchiere per tale mercato. Quando la legge fu revocata nel 1386 per le altre merci ivi nominate (v. not. 70), la proibizione fu rigorosamente mantenuta per l'argento; l'anno dopo a due soli banchieri, pei grandi meriti verso la Repubblica, fu accordata una sospensione, permettendo quel traffico con un limite massimo annuo di somma; e morti quei due, fu di nuovo concessa nel 1430 ad altri, discendenti e successori dei primi, per una sol volta e per una somma determinata (Lattes, doc. n. 10, 16). Nel 1450 (ivi, n. 22) fu proibito ai banchieri di far qualsiasi apertura di credito allo scoperto ai cittadini o forastieri che volessero comprare argento senz'aver capitali in banco. — È notevole che si considerava più dannoso il traffico dell'argento in città che l'esportazione, perchè i suindicati privilegi sono concessi, a condizione che i banchieri esportassero il metallo senza rivenderlo; forse lo Stato voleva serbare a sè il monopolio della vendita in Venezia o temeva si deludesse qualche legge che determinava la quantità di metallo che ciascuno poteva tenere presso di sè, ad impedire soverchio aumento de' depositi in Venezia. — Che il commercio in metalli preziosi continuasse in larga misura, si può riconoscere dalle parole del cronista Malipiero e del senatore Contarini presso Lattes, *op. cit.* p. 15, 126.

[76] Firenze, *constit. camps. mss. 1299.* 87. I discepoli de' cambiatori sono responsabili pei prestiti fatti senza la licenza dei principali, che essi sogliono concedere per cattivarsi l'amicizia di persone potenti anche senza pegno od idonea cauzione. Nel cap. 98 sono pur nominati i mutui fra' contratti pei quali i sensali dell'Arte possono pretendere una provvigione. — Veggansi le note 17, 18 intorno alla consuetudine comune a banchieri ed usurai, di tener tende stese innanzi alla bottega o tappeti sul banco. —

A Venezia il Contarini fa menzione de' prestiti con pegni di gioie od ipoteche sopra immobili (Lattes, *op. cit.* p. 150); a questa specie di operazioni si riferisce pure una legge del 1467 (Lattes, doc. n. 22), la quale vieta ai banchieri *accomodare sub uno quoque signo* più di dieci ducati sotto pena che, contravvenendo, non si presti più fede ad essi e perdano il credito: i *signa* esistenti debbono saldarsi fra tre mesi. Ferrara interpreta *signum* come firma, ma questa spiegazione non sembra convenire alle due espressioni della legge che i banchieri sogliono prestare *sub aliquibus signis*, e che i *signa* debbono estinguersi nel termine prefisso. Forse la parola indica documento d'obbligo, fors'anche pegno, e in que-

st'ultimo significato potrebbe essere confermata dalla voce *segnio* analogamente usata ne' Ricordi di Miliadusso Baldiccione de' Casalberti pisano (Arch. stor. ser. I. append. VIII. 20); anche MANZONI nel suo *Libro Mercantile* (Venezia 1523) parla di diamanti lasciati per *segno* al mutuante da chi aveva ricevuto danari a prestito (ap. JÄGER, *Supplement zu der Schrift: Die ältesten Banken*, p. 25). Così pure nella citata memoria veneta mss. del 1565 si legge che il patrimonio dei banchi comprende tutte le merci, tutti i danari contadi, *tutti i segnali et pegni*, i crediti, ecc.

Non sarà forse inopportuno ricordare che sono affatto diverse dai veri banchi, di cui tratta questo §, le ben note *casane,* le quali erano esclusivamente banchi di prestiti ad usura sopra pegni, come risulta dai testi citati ap. REZASCO, *Dizion. del ling. it. stor.* s. v.; cfr. p. es. anche l'atto piemontese del 1301, con cui il comune di Torino concede ad un astigiano il privilegio d'aprire *praestum seu casanam* in Torino per esercitarvi il mutuo feneratizio, e determina la misura dell'interesse e le regole de' prestiti (SELLA, *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, volume IV. doc. n. 1051).

[77] Contarini, oraz. II, ap. LATTES, *op. cit.* p. 150.

[78] Legge veneta del 1450 cit. alla not. 75. — Contarini (l. cit. p. 125, 152) scrive che i banchieri, avendo occasione d'aiutar gli amici ne' loro bisogni con semplici accreditamenti di partite, senza esborso di danaro, non mancavano d'approfittarne, e che i mercanti solevano far scrivere partite senz'aver credito in banco o per somme superiori ai crediti, perchè nessun commodo avrebbero ricevuto dal banco, se avessero dovuto portarvi il danaro e tenervelo giacente in quantità precisamente uguale a quella registrata a loro favore.

[79] Cremona, stat. merc. 1388. 77. — Milano, id. 1396. VII. 107. — Brescia, id. 1429. 54. — Lucca, st. civ. 1539. I. 2. — Gli statuti lombardi in tal caso attribuiscono la giurisdizione non soltanto ai giudici mercantili, ma a qualsiasi giudice del comune.

[80] Dei centosessantuno documenti editi nell'Archivio Veneto ben centoventi e più si riferiscono a questi prestiti; ne' registri dei Consigli supremi della Repubblica sono sparsi altri molti ad essi relativi, e contemporanei e più antichi, come è confermato anche dal fatto che nel primo fra' decreti pubblicati in quel periodico (a. 1441) si fa già menzione della gran quantità di danari mutuati dallo stesso banchiere. — Cfr. FERRARA, *Nuova Antologia*, p. 204; NASSE, *Das Venetianische Bankwesen*, p. 12.

[81] A Modena il Comune ricorreva spesso nelle straordinarie necessità alle casse dei banchieri e si ha memoria di molti

prestiti fatti da questi a quello ad interesse alquanto elevato (Campori, *Statuti di Modena del 1327*, prefazione, p. 250). — A Firenze l'Arte del Cambio prestò al Comune grosse somme di danaro, sicchè dovette indebitarsi pur essa e subire grosse usure (*const. camps. mss. 1299.* 107 ap. Lastig, *Entwickelungswege*, p. 411; *id. 1301.* 107).

[82] Cfr. p. es. decreto 1466, ap. Ferrara, *Arch. Ven.* doc. n. 63, già citato nella not. 49. Anche nel doc. n. 62 dello stesso anno si prescrive nel mese d'aprile che il deposito del sale dei mesi di luglio, agosto, settembre s'intenda obbligato ai banchieri, che presteranno il danaro necessario per riparare le galee, *cui depositum ipsum propter distantiam temporis supplere non posset.*

[83] Quasi una quarta parte dei documenti riguarda prestiti per somme non superiori a mille ducati; taluni sono per somme quasi ridicole come sessanta lire o venticinque ducati (Ferrara, *l. cit.* n. 33, 34).

[84] Ne' documenti è sempre indicata la destinazione del danaro che deve impiegarsi p. es. in acquisti di frumenti (Ferrara, doc. n. 17,23, 48, 66, 116, 134, ecc.), ristauri di galee (ivi, n. 18, 35, 62, 73, 115, ecc.), spese per spedizioni marittime o terrestri (ivi, n. 6, 8, 51, 70, 81, 120, ecc.), spese per l'arsenale (n. 56, 64, 73, 104, ecc.).

[85] Malipiero ap. Lattes, *op. cit.* p. 16. — Lattes, *op. cit.* doc. n. 28. — Ferrara, doc. n. 42, 108, 127, 129.

[86] Ferrara, doc. n. 10, 67, 70, 129, 130, ecc. — Nel 1483 per l'acquisto d'una casa fu data in pagamento *dicta unius banchi* per garantire il pagamento in tre anni; i Garzoni assunsero il debito sopra di sè. Nel 1484 la Signoria comperò certi cereali con ditta di banco ed obbligò determinati cespiti d'entrata ai banchieri non ancora noti che avrebbero fatto per suo conto la suindicata ditta (Ferrara, n. 130). Con questa frase *ditta di banco* si designava appunto la promessa fatta dalla Signoria usando il nome de' banchieri medesimi.

[87] Ferrara, *Nuova Antologia*, p. 207. — Nasse, *op. cit.* p. 14. — Cfr. Lattes, *op. cit.* doc. n. 28, 29, 29*a*, quanto agli abusi commessi nelle registrazioni.

[88] P. es. i proventi dell'ufficio del Sale (Ferrara, doc. n. 10, 20, 40, 53, 85, 123, ecc.) — i danari delle decime (n. 53, 68, 89, 105, 115, 133, ecc.) — le tasse imposte sui possessi di terraferma (n. 35, 43, 78, 117, 134, ecc.) — i danari dell'ufficio delle Cazude, cioè il ricavato delle esecuzioni forzate sui beni dei debitori del fisco (n. 74, 83, 105, ecc.) — Ne' docum. 104, 132 si dispensano i banchieri dal pagamento di certi dazii; in altri documenti si dà licenza ad essi d'accordarsi coi Camerlenghi pel modo del rimborso e si dichiara che essi nell'acconsentire al prestito impo-

sero l'assegnazione d'un'imposta determinata (n. 32, 102, 113, 115). In alcuni casi è ordinato che siano pagati co' primi danari che si riscuoteranno a qualsiasi titolo (n. 16, 20, 41, 51, 108, ecc.).

[89] FERRARA, doc. n. 24, 102. — Veggansene altri esempi nel mio scritto *Il fallimento nel diritto comune veneto*, p. 53, not. 121, 122.

[90] FERRARA, doc. n. 12 (pagamento ritardato per cinque mesi). — LATTES, doc. n. 27 (ritardo per dieci anni). — G. CONTARINI nel suo libro *La repubblica e i magistrati di Venezia* (IV. 20) rimprovera al governo della Signoria la negligenza nei pagamenti, il difetto d'ogni precisione nelle scadenze.

[91] Cfr. *Il fallimento nel diritto comune veneto*, p. 44, not. 77; p. 46, not. 84 e seg.

[92] FERRARA, *Nuova Antol.*, p. 438 a 440.

[93] Sino dal 1318 (LATTES, doc. n. 1) fu necessario provvedere all'inconveniente che i banchieri si sottraessero all'obbligo della restituzione immediata col far scrivere le tavole a nome d'altri pei quali essi garantivano, sicchè pur ricevendo il vero banchiere i depositi, restava obbligato per questi il titolare del banco che prestava soltanto il suo nome in modo fittizio e poteva poi rifiutare il pagamento col pretesto che a lui non erano stati consegnati i danari medesimi. — Nella legge 1421 il fatto della inconvertibilità de' *contadi di banco* in danaro (v. pag. 206) viene indicato colla frase *far buona scrittura*, che apparisce usata in un senso diverso dal suo originario, perchè ne' documenti veneti *far scrittura* significa registrare ed il senso primitivo del *far buona scrittura* può essere stato soltanto quello letterale di registrare esattamente; è da ritenere che i banchieri non di rado commettessero frodi in queste annotazioni sui libri, iscrivendovi somme minori de' depositi effettivi per diminuire la somma che avrebbero dovuto pagare in contanti, e mettessero poi per condizione a chi voleva l'esatta registrazione, che si obbligasse a non ridomandare i suoi capitali; solo in tal modo si può spiegare che le due locuzioni *far buona scrittura*, e *non poter ritirar i capitali dal banco* abbiano acquistato un significato equivalente. Quindi nella citata legge (LATTES, doc. n. 14) fu interdetto ai banchieri sia di *negar scrittura* sia di *far alcuna scrittura* sotto pena di multa e di perpetua interdizione del commercio, cioè si proibisce non solo ogni registrazione inesatta ma anche il rifiuto stesso di questa, con cui solevano rispondere a chi ricusava d'assumere l'obbligo suindicato. I divieti non raggiunsero l'intento: Giovanni da Uzzano nel *Libro di gabelle* (a. 1442, ap. PAGNINI, *Della decima e delle altre gravezze* ecc.

IV. 151) nota che ai banchieri di Venezia spiace esborsare il danaro, sicchè rifiutano di scrivere i depositi a credito di coloro che riscuoteranno i danari e non vogliono *far buona scritta;* perciò chi vuol trarre cambiali su quella piazza, dovrà farle pagabili a persone che lascino i capitali nel banco, od aumentare alquanto il cambio pel maggior valore che hanno i danari contanti a paragone degli scritti. — Anche nel 1526 (LATTES, doc. n. 32. § 12) lo stesso abuso è sempre indicato colla stessa espressione: i regolamenti 1523, 1524, 1526 (ivi, doc. n. 30, 31, 32) accennano e proibiscono le varie astuzie usate dai banchieri per lo scopo più volte indicato, come cancellare le partite ed annullarle con registrazioni di storno, girarle arbitrariamente in assenza delle parti, rifiutare l'annotazione sui libri, rinviare i clienti da un banco all'altro pel pagamento, scrivere ad arbitrio le somme a persone diverse dai depositanti: veggasi pure la legge 1533 ap. LATTES, p. 99. — Intorno all'influenza perniciosa delle speculazioni azzardate e di queste male pratiche, cfr. il mio scritto *Il fallimento* ecc. p. 41. — V. pure NASSE, *Das venetianische Bankwesen*, p. 111.

[94] Nel 1568 fu proibito ai banchieri rimandare i creditori da un banco all'altro, pagarli con scritture, invece che con danaro, pretendere un aggio da chi volesse riscuotere i suoi capitali; nel 1573 [4] il divieto fu confermato, e fu determinata la proporzione delle monete di piccolo taglio ch'era lecito usare ne' pagamenti, per evitare abusi o molestie in causa della maggior facilità con cui si potevano falsificare le monete minori; nel 1578 s'incontra una nuova conferma delle proibizioni con pene più gravi e coll'istituzione d'un tamburo per accogliere le denuncie segrete delle contravvenzioni (CANTINI, *Legislaz. tosc.* VII. 26; VIII. 88; IX. 130).

[95] A Napoli una prammatica promulgata nell'anno 1579 contro il consueto arbitrio di rinviare i clienti, prescrisse che solo il primo banco, presso il quale fosse fatto il deposito, potesse rimandare il depositante ad altri banchi mediante polizze di pagamento, ma i banchi delegati non potessero farlo e dovessero pagare i creditori (ALFENO VARIO, *Pragmaticae, edicta* ecc. II. 628). — Quanto ai fallimenti, da' documenti pubblicati nell'Archivio Storico (ser. I, t. IX, p. 209) si rileva appunto p. es. come il banco Ravaschieri nel 1573 dovesse sospendere i pagamenti temporaneamente, perchè, sopraggiunto un panico improvviso, non potè soddisfare i depositanti che facevano ressa alla cassa, per aver molti danari investiti in diverse speculazioni da cui non si potevano subito ritirare.

§ 18. *Il contratto di trasporto.*

Gli statuti non fanno menzione del contratto di trasporto nell'elenco degli atti mercantili, e danno soltanto alcune disposizioni sparse qua e lá sugli obblighi de' vetturali. Questi sono soggetti alla giurisdizione mercantile [1], devono prestar giuramento e cauzione e rinnovare annualmente tali guarentigie [2]; non possono far società tra loro, nè colludere in alcun modo a danno dei caricatori [3]. A Brescia la corporazione de' mercanti obbligava tutti i commercianti cittadini e forestieri a valersi de' carri e de' carrettieri di cui essa locava l'uso e l'opera, verso il pagamento d'una mercede determinata, diversa secondo la qualità del carico e la sua destinazione: speciali impiegati vigilavano sopra questa nuova specie di tassa imposta dalla corporazione [4].

I vetturali dovevano registrare le merci consegnate in appositi libri, indicando il peso riconosciuto prima della partenza [5]; un solo esempio ho potuto trovare di documenti simili a quelli che accompagnano ora la merce nel suo cammino [6]. Gli statuti di Milano determinavano il massimo carico che ciascun vetturale poteva assumere, distinguendo se era solo od avesse pure un servo con sè; chi oltrepassava questo limite perdeva ogni diritto al nolo; i colli che rimanessero durante la notte in città, dovevano il giorno seguente esser trasportati fuori nello stesso ordine in cui erano giunti, nè era lecito ad alcun vetturale più diligente antecipar la partenza a danno degli altri [7]. Era assolutamente vietato ai vettori mutare il cammino, trattenersi per via, guastare le merci o trasgredire in qualsiasi modo i patti [8]; essi rispondevano d'ogni danno colposo, anche di quello che fosse imputabile ai loro subalterni [9].

NOTE.

[1] Cremona, stat. merc. 1388. 33. — Milano, id. 1396. VII. 105. — Firenze, *id. mss. 1393.* II. 11. — Bologna, id. 1509. 38; id. 1550. 39. — Lucca, id. 1555 e 1610. I. 5 (dove il giudice della curia mercantile aveva sui vetturali anche giurisdizione criminale, con facoltà di punirli sino alla pena di morte). — A Genova sembra ch'esistesse una vera corporazione di vetturali, poichè gli statuti de' mercanti di Piacenza parlano de' consoli di questa (1321. 338, 342).

[2] Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 338. — Monza, *id. mss. 1331.* 46, 80. — Cremona, stat. cit. 35. — Verona, stat. civ. 1450. IV. 96. — Bologna, stat. cit. — Siena, stat. de' lanaiuoli 1298 a 1309. I. 58.

[3] Como, stat. Novocomi 1296. 123. — Milano, Bologna, stat. cit. — Firenze, *stat. mss. cit.*; legge toscana 1574 ap. Cantini, *Legislazione toscana,* VIII. 171.

[4] Brescia, stat. merc. 1429. 25, 26, 31, 35.

[5] Piacenza, stat. cit. 338, 340.

[6] Veggansi gli ordinamenti della compagnia de' mercanti milanesi a Venezia nel 1436 ap. Cantù, *Scorsa d'un lombardo negli Archivi di Venezia,* p. 187, 188. Vi si legge che i condottieri e barcaiuoli, cui era affidato il trasporto delle merci lombarde, dovevano *mettere i colli in cartolina,* facendone una polizza od almeno un elenco. — Cfr. Pertile, *Storia,* IV. 646. not. 48.

[7] Milano, stat. cit. 104, 105.

[8] Como, st. cit. — Piacenza, st. merc. 1321. 99, 339. — Monza, *id. mss. 1331.* 46. — Cremona, st. cit. 33. — Firenze, *st. merc. mss. 1393.* II. 11; id. 1577. II. 12. — Siena, id. 1644. 115. — Bologna, l. cit. — Gli statuti di Brescia (stat. del sec. XIII. Mon. hist. pat. Leg. mun. II. 1584 (107); stat. 1313. I. 68) e quelli di Milano (st. civ. 1396. VII. 100) fissano le strade che le merci devono seguire, allo scopo d' assicurare il pagamento dei dazii.

[9] Como, stat. consulum 1281. 276. — Piacenza, stat. merc. 1321. 351; *id. mss. 1346.* III. 85; *id. 1401.* II. 108. Gli albergatori devono in caso di controversia impedire la partenza dei vetturali e trattenerli presso di sè per garanzia de' proprietarii delle merci. — Cremona, id. 1388. 31, 32, 34, 35. — Firenze, stat. cit. — Ferrara, stat. civ. 1566. II. 35; VII. 72. — Bologna e Lucca, stat. cit.

§ 19. *Alcuni contratti minori.*

Oltre a' contratti, di cui abbiamo trattato fin qui e di cui tutti gli statuti parlano più o meno diffusamente, si incontrano pure in essi altre forme contrattuali, come la locazione, il mandato, la fideiussione, il deposito, di cui ci è d' uopo tener conto perchè interessano eziandio il diritto commerciale.

Locazioni urbane. Statuti fiorentini.

Quanto alla locazione di botteghe e case d'abitazione, sono note le norme che danno gli statuti delle arti fiorentine per evitare gli abusi de' proprietarii che volessero aumentare troppo le pigioni, per impedire gli atti di malafede tra' compagni che tentassero soppiantarsi a vicenda nelle botteghe stesse, per assicurare un diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile locato [1]. — Altre norme analoghe troviamo a Pisa nei brevi della curia de' mercanti, dove si legge un capitolo speciale *contra hospites*, che proibisce ai proprietarii di rincarare le pigioni e di privare il conduttore della bottega che occupa, sotto pena dell'interdizione di commercio e della chiusura forzata di tutte le botteghe che avessero. — Negli statuti de' mercanti di Bologna si estende la giurisdizione de' giudici commerciali anche alle controversie per le botteghe e case locate ai membri della corporazione. — Secondo le leggi civili di Modena del sec. XVI il conduttore puntuale nell' esecuzione degli obblighi può pretendere che ogni nuova proposta di locazione o di vendita dell'immobile gli sia notificata, e gli si conceda un equo termine per deliberare se accetta le stesse condizioni, nel qual caso ha diritto d'esser preferito da ogni estraneo. — Uguale facoltà concedono gli statuti di Ferrara, nei quali anzi per le botteghe e fondachi affittati a mercanti ed artefici si danno regole diverse da quelle stabilite pei casi ordinarii; si prescrive, cioè, che tacendo i

Leggi pisane.

Leggi bolognesi.

Statuti di Modena.

Statuti di Ferrara.

patti, la pigione debba pagarsi ogni sei mesi e che la disdetta debba darsi quattro mesi prima dello scioglimento del contratto; invece ne' casi consueti bastava un mese di tempo per la disdetta ed il termine di pagamento era pienamente rimesso all'arbitrio de' contraenti [2].

Contratto di mandato.

Sul contratto di mandato gli statuti de' mercanti danno pochissimi cenni che non giovano affatto a dilucidare la difficile teoria dell'acquisto delle obbligazioni e dei diritti per mezzo di rappresentanti; forse la causa del silenzio è quella più volte accennata che i commercianti italiani preferivano di considerare e trattare i loro procuratori come veri associati, specialmente se inviati all'estero (cfr. p. 101). — Nei documenti genovesi del secolo XII, relativi a contratti commerciali, più volte citati in questi studii, si nominano assai di frequente i *missi* o *nuncii*, massime ne' contratti di mutuo, ma, tranne in pochissimi casi [3], si fa semplice menzione di quelli senz'alcuna aggiunta intorno alle loro facoltà. Molto esplicita è invece la prescrizione degli statuti di Genova che ne' contratti sociali stipulati in nome altrui, o con capitali altrui, di cui sia indicato il proprietario, il mandante acquista per tale designazione azione diretta ed immediata contro i debitori. Anzi questa norma non si legge solo negli statuti del 1589, come afferma Roscher, ma anche con parole affatto equivalenti negli statuti del 1498 e negli stessi statuti antichi di Pera; invece lo statuto, che attribuisce al mandatario un diritto di pegno e di preferenza sulle merci acquistate per conto del mandante, si riscontra soltanto nella compilazione più recente del 1589 [4]. — Fra le leggi lombarde gli statuti dei mercanti di Monza e di Milano prescrivono al procuratore, nominato da un mercante per compiere atti di commercio ed obbligare la sua persona ed i suoi beni, d'astenersi da ogni atto di gestione dopo ricevuta la notificazione della revoca del mandato, sotto pena d'esser posto in bando come ladro e delinquente; però dalle

Statuti di Genova

Leggi lombarde.

parole del testo non si può ricavare alcuna norma sui rapporti del procuratore e del mandante coi terzi [5].

Fideiussione.

La fideiussione per debiti di commercio era un atto compreso nella giurisdizione mercantile, come l'obbligo principale garantito [6]; secondo la maggior parte degli statuti il fideiussore commerciale non godeva il beneficio d'escussione [7]; anche molti fra' documenti genovesi succitati contengono una rinuncia esplicita a questo beneficio [8]. Non v'è traccia negli statuti de' mercanti delle restrizioni introdotte da talune leggi civili che proibivano ai cittadini di prestar garanzia per gli stranieri [9]; gli statuti di Piacenza trattano di questo rapporto obbligatorio come pienamente lecito, e soltanto gli statuti delle Arti di Firenze vietano ai membri d'un'arte d'assumere la fideiussione per persone estranee a quella [10]. Talora intervenivano come mallevadori i banchieri, i quali, sia per l'autorità e la ricchezza, sia per la qualità di pubblici ufficiali, godevano maggior fiducia; in alcuni statuti è dichiarato però che la fideiussione è valida anche se il garante non sia un banchiere, ma un'altra persona, sicchè i debitori obbligati a dar cauzione non possono esser costretti a prestarla mediante banchieri [11].

Contratto di deposito.

Anche il deposito vien nominato negli statuti italiani fra gli atti di commercio, per lo più insieme coi contratti sociali designati colla voce generale *accomendaciones* [12] (cfr. § 15, not. 3); ma non si trova in quelli alcun' altra disposizione su tale contratto, tranne in quanto si tratti di depositi presso i banchieri (cfr. p. 204).

NOTE.

[1] Pöhlmann, *Die Wirthschaftspolitik der Florentiner Republik*, p. 61, not. 9. — Pertile, *Storia*, IV. p. 585, not. 44; p. 586, not. 47, 48. — Veggasi pure il Constituto dell'Arte del Cambio del 1299 (cap. 53, 55, 56, 79) e gli Statuti di Calimala del 1332 (I. 79), nei quali ultimi si aggiunge anche l'obbligo del proprie-

tario di compensare le spese fatte dal conduttore col suo consenso nella bottega. Cfr. REZASCO, *Dizion. del ling. ital. stor.* s. v. *Entratura.*

[2] Pisa, breve mercat. 1305. cap. 109; cap. contra hospites, vol. III. p. 86; br. merc. 1321. 99, 100, 110 e seg. — Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 4. — Modena, stat. civ. 1515. II. 100. — Ferrara, id. 1566. II. 34, 96.

[3] Monum. hist. patr. Chartarum II, doc. n. 338. Nomina d'un nuncio per ricuperare un credito in Ispagna, con un compenso proporzionale alla quantità di danaro che potrà ottenere ed alla fatica che dovrà subire. — Doc, n. 356. Nomina d'un nuncio al medesimo scopo, con facoltà di ricevere il pagamento e d'assolvere il debitore come potrebbe il creditore, e con ratificazione anticipata di tutto ciò che sarà fatto dal nuncio. — Doc. n. 1108. Due persone, che si dicono procuratori d'un terzo, danno incarico a due nunci di riscuoter certi danari per conto del proprio mandante; le cose in cui questo capitale venisse impiegato, resteranno a rischio del mandante medesimo.

[4] Genova, stat. Pera, III. 229; id. 1498. IV. 43, 50; id. 1589. IV. 13. — Pel diritto di privilegio cfr. Genova, stat. 1589. IV. 14, ap. PERTILE, *Storia*, IV. 497, not. 50. — ROSCHER, *Nationalökonomik des Handels*, § 15, not. 2. – Cfr. pure PERTILE, *l. cit.*, p. 430, not. 9.

[5] Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 32. — Milano, stat. civ. 1396. VII. 106.

[6] Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 18, 23. — Cremona, stat. merc. 1388. 68. — Milano, stat. civ. 1396. VII. 35, 42, 68. – Brescia, stat. merc. 1429. 43, 51. — Bergamo, id. 1457. 94. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 2. — In alcune leggi dei sec. XVI e XVII, relative al contratto di cambio, si usa nel senso di garantire la frase *star del credere*, ben nota anche al presente nel commercio di commissione; p. es. negli statuti de' mercanti di Lucca del 1610 è riferita nel libro V (p. 306) una legge dell'a. 1569, secondo la quale il commissionario che abbia lasciato trascorrere il termine di rispetto fissato per le cambiali, sebbene perda ogni azione contro i debitori, risponde verso il principale, *come se gli stesse del credere*. Così negli ordini e leggi delle piazze de' cambi di Bologna (1569) e di Bergamo (1591), e negli statuti de' mercanti di Siena (1644. cap. 92) è fatta menzione di chi dà danaro a cambio, *facendosi star del credere* dal debitore.

[7] Cremona, stat. cit. 69, 105. — Milano, stat. 1341 negli Statuta varia civitatis Placentiae, p. 202; id. 1396. VII. 48. — Brescia, st. cit. 46, 97; deliberazione del Consiglio de' mercanti 1671 (vol. II.

p. 186). — Bergamo, st. cit. 23, 24. — Bologna, stat. merc. 1550. 22. — Ferrara, st. civ. 1566. II. 14. — Genova, stat. civ. 1589. IV. 12. — Lucca, stat. merc. 1555, I. 19; id. 1610. I. 20.

[8] Mon. hist. pat. Chartarum II. Doc. n. 456, 709, 895, 926, 1024, 1071, 1200, 1339, etc.

[9] Ap. PERTILE, *Storia*, IV. 483, not. 70, si citano gli statuti di Vercelli, Torino, Capodistria, Parma. Una simile legge esisteva anche a Genova, dove si legge in parecchi tra' documenti del sec. XII più volte citati (n. 914, 915, 1213, 1273, 1277, 1297) la rinuncia del fideiussore al diritto d'opporre la nullità della garanzia prestata per uno straniero.

[10] Piacenza, stat. merc. 1321. 18, 23, 293. — Firenze, *const. camps. mss. 1299.* 68; stat. Calimala 1332. I. 11 e II. 28. — Ivi, *stat. merc. mss. 1393.* II. 8. Nelle controversie innanzi alla Corte della Mercanzia non sono ammessi come fideiussori se non gli iscritti nelle cinque arti maggiori ed in altre cinque arti determinate fra le minori.

[11] Milano, stat. civ. 1396. I. 161; id. 1502. 88. — Delle malleverie per mezzo di banchieri fanno pur menzione il Constituto dell'Arte del Cambio a Firenze (1299. 95) e gli statuti dei mercanti di Roma (1317. p. 7), Cremona (1388. c. 77), Milano (1396. VII. 107), Brescia (1429. c. 54). A Venezia le leggi del 1318 e del 1326 proibirono ai banchieri di garantire per altri banchieri o per gli ufficiali della Zecca (cfr. § 17, not. 31, 43).

[12] Piacenza, stat. cit. 442; id. stat. civ. I. 75. — Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 10. — Cremona, id. 1388. 68, 126. — Milano, stat. civ. 1396. VII. 31, 68. — Brescia, stat. merc. 1429. 43. — Bergamo, stat. civ. 1491. V. 48. — Firenze, stat. Calimala. I. 34. — Bologna, st. merc. 1509 e 1550. 4. — Lucca, stat. civ. 1539. I. 2.

CAPO V.

LA PROCEDURA NELLE CAUSE MERCANTILI.

SOMMARIO. — §. 20. I giudici. — 21. La giurisdizione. — 22. Il procedimento. — 23. Le prove. — 24. Il processo esecutivo.

§ 20. *I giudici.*

I tribunali mercantili.

L'istituzione dei tribunali mercantili, al pari di molte altre attinenti al diritto commerciale, si trova regolata negli statuti delle città italiane in tempi molto più antichi e con ordinamenti più precisi e completi di quello che comunemente si crede, poichè quasi dappertutto i capi delle corporazioni d'arti e mestieri o dei collegi de' mercanti ebbero in varia misura attribuzioni giudiziarie per le controversie fra commercianti ed artefici. Anzi una delle cause principali, che produssero la formazione di quelle corporazioni, fu appunto il bisogno d'avere siffatti magistrati speciali, ed uno tra gli scopi, per cui venne compiuta la riunione de' sodalizii minori nei più vasti e comprensivi, cui si diede il nome di Università de' mercanti, fu quello d' estendere la giurisdizione de' giudici speciali e sottrarre un numero maggiore di cause alle curie civili. Di ciò si hanno prove sicure a Firenze, negli atti relativi alla costituzione della Mercanzia (sec. XIV), da cui apparisce chiaro e manifesto che l'intento d'estendere e consolidare l'amministrazione della giustizia fu uno dei

motivi principali che operarono in quel periodo storico sull'animo de' Fiorentini; altrove i documenti ci offrono soltanto la notizia del fatto, poichè simili collegi de' mercanti con potere giudiziario esistevano nella maggior parte delle città italiane (cfr. § 1, not. 4; p. 24; § 2, not. 35), ma i documenti medesimi non bastano ancora a farci conoscere anche le cause di quel fatto.

Giudici di prima istanza.

In tutte le città ch'ebbero proprie corporazioni de' mercanti, le funzioni giudiziarie per le cause commerciali furono sempre esercitate in prima istanza da' capi di quelle [1], talvolta in modo esclusivo, altre volte insieme con altri giudici, a cui gli statuti attribuiscono la stessa autorità [2]; questa giurisdizione non solo è sancita dalle leggi mercantili e trae quindi, com'esse, origine dalla volontaria delegazione dei commercianti, ma viene anche confermata nelle leggi civili [3]. Pei giudizii in appello si costituisce nelle corporazioni una magistratura speciale permanente col nome di sopraconsoli [4], o si eleggono di volta in volta i giudici per lo più mediante estrazione a sorte [5]; talora queste cause vengono rimesse ai giudici ordinarii [6]. Alcuni statuti designano anche i tribunali, ai quali si ricorre in terza istanza, quando la sentenza d'appello non sia conforme a quella di primo grado [7] (§ 22 not. 72). Invece nelle città, ove non si formarono le corporazioni de' mercanti, la decisione delle cause commerciali si affida ai magistrati ordinarii, od a curie speciali elette ne' modi determinati dagli statuti civili [8].

Giudici d'appello.

Tribunali di terza istanza.

Composizione dei tribunali.

Regola costante comune a tutti gli statuti è quella che insieme ai commercianti esperti ne' traffici dovessero intervenire nella decisione delle cause mercantili anche i giureconsulti; però il modo d'applicazione di questa regola non era uguale dappertutto. Talora si prescrive che uno fra' consoli debba eleggersi nella classe de' *iudices*, giurisperiti [9], ed il rappresentante di questi è anzi in alcune città non soltanto membro del collegio consolare ma

Giudici giureconsulti.

capo e presidente di esso [10]; in altre la corporazione ha tra' suoi ufficiali un giureconsulto, pronto a dar pareri ne' casi dubbii [11], od infine si ricorre di volta in volta in ogni processo ad un dottore o giudice per ottenerne aiuto nella risoluzione delle liti [12]. Fra' giuristi sceglievansi pure i sapienti che dovevano essere talvolta consultati a richiesta delle parti (§ 22, not. 49).

È veramente degno di nota che nelle città italiane siasi in ogni tempo riconosciuto come i commercianti non fossero da soli idonei a render giustizia, e fosse quindi necessario chiamare anche i cultori della scienza del diritto a partecipare nell'amministrazione di quella, sebbene le sentenze dovessero pronunciarsi conformi ad equità e coscienza. Il fatto è tanto più notevole altresì, perchè i giuristi non conoscevano e non applicavano che il diritto romano e tendevano a costringere anche i nuovi istituti giuridici nelle forme di esso, già divenute immutabili, e d'altro lato erano pur soggetti alla potente influenza del diritto canonico, poco favorevole al commercio, su cui pesava sempre il sospetto d'usura. Gli esempi offerti dagli statuti italiani possono quindi essere utilmente citati da chi sostiene ai dì nostri la grande opportunità d'abbandonare il concetto che i giudici commercianti bastino a decidere le cause mercantili, dacchè fra il crescente sviluppo de' traffici e de' rapporti giuridici, l'equità diviene criterio sempre più insufficiente per la retta amministrazione della giustizia, ed i codici attuali offrono norme di diritto positivo, molto più numerose e conformi ai bisogni del commercio che non le precedenti legislazioni.

Arbitrato.

In alcuni statuti si legge sancito il principio dell'arbitrato obbligatorio, cioè si prescrive ai litiganti di rimettere le liti ad arbitri per via di compromesso, od almeno si dà facoltà ai giudici d'obbligarvi le parti [13]; in altri è soltanto concessa licenza di seguire questa via d'amichevole componimento invece della giudiziale, sebbene i

legislatori, pur mostrando chiaramente di preferirla, non credessero opportuno imporla in modo assoluto [14]. Gli arbitri vengono eletti dalle parti o dai consoli, se i litiganti non possono mettersi d'accordo; essi sono scelti per lo più tra i mercanti e decidono secondo coscienza in diritto ed in fatto nel termine perentorio stabilito dalle leggi. Veggasi pertanto con quanta ragione affermasse di recente un illustre economista italiano [15], che l'istituto della giuría e dell'arbitrato per la risoluzione pacifica delle liti è ben noto nelle leggi delle corporazioni industriali e commerciali italiane, e che in queste possiamo trovarne antichi e splendidi esempi, senza bisogno di ricercarli all'estero.

Abolizione dei tribunali mercantili.

Intorno a siffatto argomento de' tribunali di commercio, che diè materia a gravi discussioni in Italia anche negli ultimi tempi, giova però esaminare se veramente dal confronto fra l'antico ordinamento di quell'istituzione ed il suo stato presente si possano trarre, come suol farsi, buone ragioni per mantenerla, nonostante i danni palesi e non lievi che ne derivano. E credo che non si possano, poichè, sciolte le corporazioni d'arti e di commercio, amministrata più regolarmente la giustizia in ogni parte, codificati molti usi, e fissate le norme positive del diritto commerciale, sembrano cessate le principali ragioni storiche, le quali spiegano e giustificano la creazione di magistrati speciali per le controversie mercantili; d'altra parte nell'attuale costituzione de' tribunali di commercio s'introdussero rispetto alle antiche curie consolari mutamenti così radicali e così strane contraddizioni, che non sembra lecito istituire un paragone, e piuttosto cessata ogni *ratio legis* che poteva giustificarne il mantenimento, dovrebbesi ricavarne nuovo argomento per la soppressione di quelli.

NOTE.

[1] Parma, stat. civ. I. 1255. p. 188; id. II. 1266 a 1304. p. 198; id. III. 1316 a 1325. p. 163; id. 1494. p. 87, 102. — Como, stat. cons. 1281. 2; stat. Novocomi 1296. 385. — Modena, stat. civ. 1327. III. 1. — Pavia, *stat. merc. mss. 1295.* passim; id. 1368. 8 e sqq. 74 (decr. duc. 1417). — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 3, 370; *id. mss. 1346.* I. 6, 8 e II. 1; *id. 1401.* I. 3 e III. 2. — Verona, id. 1318. I. 2 e II. 2, 39; decr. duc. 1388 (fol. 89). — Cremona, id. 1388. 68, 94. — Milano, st. civ. 1396. VII. (merc.) 18, 31. — Brescia, stat. merc. 1429. 43, 70. — Bergamo, id. 1457. 1, 16. — Fermo, stat. civ. 1506. II. 21 ap. Pardessus, *Collection des lois maritimes*, V. 213. — Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 1, 2. — Pesaro, id. 1532. 7. — Pisa, br. merc. 1305. 6, 81, 89; id. 1321. 8, 75, 84. — Roma, stat. merc. 1317. p. 4, 5, 6, 39, ove sembra che i consoli potessero decidere da sè o commetter la causa ai *judices* della corporazione; cfr. p. 130. stat. nuovi del 1421. — Firenze, *stat. merc. mss. 1393.* I. 1, 2 e II. 1; id. 1577. I. 1 e II. 1. Quanto alla giurisdizione de' consoli delle Arti si veggano gli statuti di esse, p. es. *constitut. camps. mss. 1299.* 6, 8, 20, 52, 78; stat. Calimala 1332. I. 32, 34, 39; cfr. stat. populi 1415. IV. *tract. cons. art. et mercat.* 27. — Lucca, stat. merc. 1555 e 1610. II. 1 e sqq. — Siena, id. 1644. 5, 14: cfr. stat. de' lanaiuoli 1298 a 1309.

A Milano il collegio de' consoli de' mercanti comprendeva due specie di magistrati, i *consules stratae* che esercitavano le funzioni pubbliche ed amministrative, ed i *consules iustitiae*, cui era affidato il potere giudiziario (§ 2, not. 2); un console dell'Arte della lana era pure chiamato a far parte del tribunale consolare (Milano, stat. 1396. VIII. 1). — A Pesaro (stat. cit.) il tribunale era presieduto dal vicario ducale delle gabelle. — A Firenze i consoli delle Arti erano assistiti da dodici consiglieri eletti da essi di volta in volta, almeno quando le cause avessero un valore eccedente il limite determinato dagli Statuti.

[2] Modena, stat. cit. III. 13. — Cremona, stat. civ. 1388. 401. — Milano, stat. 1396. VII. 9; decreto dei duca di Milano dell'a. 1417 già citato. — A Brescia (stat. cit. 59, 62, 87) per le cause di poco valore erano competenti anche i notai della corporazione, e ciò potrebbe considerarsi come un residuo di quella giurisdizione che i notai possedettero ne' secoli precedenti al XV, e da cui derivò in parte l'autorità esecutiva concessa agli strumenti pubblici (Briegleb, *Geschichte des Executiv-prozesses*, I. 68). — A Lucca secondo

gli statuti del sec. XIV i consoli de' mercanti erano competenti soltanto per le questioni fra' membri della corporazione, il podestà ed i suoi giudici per le altre (stat. civ. 1308. III. 45 e IV. 3; stat. 1342 e 1372 cit. ap. GIGLIOTTI, *Legislaz. lucchese*, nelle *Memorie e docum. per servire alla Storia di Lucca*, III. par. 2, p. 43). — Siena, stat. merc. 1644. 25. Il camerlengo o cassiere giudica delle cause inferiori a quindici lire.

[3] Roma, stat. civ. 1363. I. 127; id. 1580. III. 42. — Brescia, id. 1313. III. 59; id. 1470. 16. — Piacenza, id. 1336. I. 75. — Cremona, id. 1388. 427. — Pavia, stat. potestatis 1393. 58. — Bergamo, stat. civ. 1491. I. 5 e II. 24. — Milano, costit. 1541. p. 355. — Lucca, stat. civ. 1539. I. 2.

[4] Brescia, stat. merc. 1429. 65; parti del Consiglio 1442. 1475 e lettere ducali venete 1610. 1621 (vol. II. p. 78 e seg. 92, 104). — Bergamo, stat. merc. 1457. 104 (a. 1472). — Bologna, id. 1509. 7, 27; id. 1550. 7, 28; addiz. 1583 agli statuti de' merc. — I sopraconsoli sono tre a Bergamo, quattro a Brescia e partecipano tutti a ciascun processo; a Bologna si eleggono annualmente otto sopraconsoli, dei quali secondo gli statuti citati tre si estraggono a sorte per ogni causa, ma la legge del 1583 prescrisse che quattro sopraconsoli per semestre formassero il tribunale permanente d' appello.

[5] Milano, decr. ducali 1439 e 1444 (*Decr. antiqua ducum Mediol.* p. 285, 308); constitut. 1541. 356. I consoli e gli abbati dei mercanti nominano le commissioni per gli appelli, composte di due o tre mercanti matricolati nella corporazione. — Cremona, decr. ducale 1457 (*Statuta civitatis Cremonæ*, p. 262). Essendosi presentati molti reclami contro i consoli, che solevano decidere in appello le stesse cause su cui avevano pronunciato in primo grado, fu prescritto ad essi d' eleggere cinquanta mercanti, tra cui fossero estratti a sorte tre giudici per ogni causa d'appello. — Pesaro, stat. merc. 1532. 42. Il collegio de' mercanti designa, nelle forme usate per l'elezione de' consoli, i nomi di coloro, fra' quali verrà scelto a sorte un giudice d'appello per ogni controversia. — Siena, stat. merc. 1644. 38, 69. Ogni anno s' imbussolano cento nomi, venticinque per ciascuno de' quattro *monti* od ordini dei cittadini; otto fra essi saranno sorteggiati per gli appelli. — Notevole per la singolarità è il metodo tenuto a Lucca, dove il consiglio de' mercanti sceglie ogni anno un numero determinato di cittadini (venti secondo gli statuti del 1555, quaranta secondo quelli del 1610) ed a' litiganti si comunica la lista degli eletti, con facoltà di ricusare cinque tra essi per cagion d' interesse o di parentela, e d' indicarne segretamente uno come persona di fiducia; se per caso s' accordano nello stesso nome, il prescelto

giudica da solo in appello, altrimenti s'accettano entrambi i confidenti designati, e s'invitano le parti a presentare una nota d'altri confidenti, scegliendosi come terzo giudice chi sia contemporaneamente proposto da tutti i litiganti (Lucca, stat. merc. 1555. I. 7 e II. 32; id. 1610. I. 7 e II. 37).

[6] Parma, stat. civ. 1255. p. 189; id. 1266. p. 198. — Pavia, *stat. merc. mss. 1295*. 172; stat. pot. 1393. 58. Gli appelli sono giudicati dal podestà o dal suo vicario; nel decreto ducale dell'a. 1417 (st. merc. 1368. 75) è prescritto al potestà d' eleggere in ogni causa un giurisperito del collegio de' giudici. — A Verona in una ducale veneta del 1423 si dichiarano competenti per gli appelli il podestà ed il camerlengo, e si sostituisce poi a quest'ultimo nel 1452 il capitano di Verona (stat. civ. 1450. I. 90; cfr. vol. II. pag. 6).

[7] Brescia, stat. cit. (ricorso al consiglio generale de' mercanti). — Bergamo, stat. cit. (ricorso ai sapienti della corporazione). — Pesaro, stat. cit. Nel secondo appello si procede come nel primo. — Bologna, addiz. 1589 agli stat. de' merc. Per la terza istanza s' estraggono a sorte tre sopraconsoli in ogni processo.

[8] A Brescia nel sec. XIII la giurisdizione per cause mercantili fu rimessa al podestà ed ai suoi giudici (Monum. hist. pat. XVI. Leg. mun. II. 1584 (124); Odorici, *Storie Bresciane*, VII. 119, n. 5). — Venezia, leggi del Maggior Consiglio 1287 (27 novembre). 1389 (11 marzo). 1401 (16 settembre), ecc. (*Capitol. coss. merc. mss.* n. 88. 222. 252). Le cause mercantili sono giudicate in prima istanza dai consoli dei mercanti (cfr. § 2 not. 1 infine); gli appelli sono per lo più rimessi alle Quarantie, non avendovi alcuna ingerenza il magistrato de' *sopraconsoli*, creato specialmente per la procedura di fallimento (cfr. § 25, not. 20). — Padova, *statuti Carraresi mss.* fol. 80 (decreto 1352); stat. civ. 1420. I. 5. Nelle controversie mercantili è competente il vicario del podestà ed ogni ufficiale da lui delegato, coll' obbligo di consultare ne' casi dubbî tre esperti mercanti. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 1, 2. Il giudice de' dodici savii nomina dodici mercanti e sei giureconsulti; tra' quali in ogni processo s' estraggono a sorte tre persone, due de' primi ed uno de' secondi, per costituire il tribunale temporaneo; questo sorteggio vien ripetuto nei giudizii di secondo e di terzo grado.

A Genova secondo Lastig (*Entwickelungswege und Quellen des Handelsrechts*, p. 138 a 150, 220) le cause commerciali vennero comprese nella giurisdizione de' magistrati ordinarii, cui era affidata tutta la giustizia civile; tali furono ne' tempi più antichi i consoli del comune, de' placiti, de' forestieri, e successivamente nei varii mutamenti della costituzione, la curia del potestà e la

Rota civile; l'*officium mercantiæ,* di cui pur si trova frequente menzione, non fu un vero tribunale, ma un collegio amministrativo, competente solo per poche questioni marittime. Tale opinione di LASTIG non è più accettabile, dopochè si trovarono negli Archivi di quella città prove manifeste delle attribuzioni giudiziarie dell'Ufficio suddetto in cause mercantili, quali sono anzitutto un voluminoso processo dell'a. 1380 per una vendita di grano con intervento di sensali, ed alcuni frammenti del *Liber actorum officii Mercantiae*, che contiene molte decisioni in cause marittime e terrestri degli anni 1404. 1405. Anzi giova ricordare che nel succitato processo è riferito un capitolo degli statuti allora vigenti colle stesse parole che si leggono negli statuti del 1498 (IV. 96), sicchè viene messo fuori di dubbio che le disposizioni comprese in questa raccolta intorno all'ufficio della Mercanzia risalgono ad una data molto anteriore al tempo della compilazione di essa. (BENSA, *Studii di diritto commerciale,* 99, 108 e seg.). Però quell' Ufficio scomparve nelle riforme compiute sul finire del sec. XVI e cedette le sue funzioni alla celebre Rota civile Genovese.

[9] Cfr. § 2 not. 2. — Milano, convenzione dell'a. 1214; stat. civ. 1396. VII (merc.) 13. — Como, stat. consulum 1281. 23; id. Novocomi 1296. 385. — Modena, stat. civ. 1327. I. 182. — Lucca, id. 1308. III. 30; st. merc. 1555 e 1610. I. 1. — Fermo, stat. civ. 1506 ap. PARDESSUS, *l. cit.* — Invece negli statuti de' mercanti di Siena (1644. 2, 37, 73) i notai, dottori, causidici sono espressamente esclusi dalle funzioni d' ufficiali o consiglieri della Mercanzia, ma si provvede alla nomina di un consultore legale pei casi dubbii.

[10] Firenze, *stat. merc. mss. 1393.* I. 1; id. 1577. I. 1; LASTIG, *op. cit.* p. 306. not. 1 ove citansi le più antiche provvisioni dell'a. 1391 e 1425. L' Ufficiale della Mercanzia, ch'era uno dei capi dell' Università e giudicava delle controversie insieme coi consiglieri, si sceglieva tra' più rinomati dottori forestieri e doveva essere persona intelligente delle leggi civili, imperiali e canoniche. — Lucca, stat. civ. 1308. III. 118, 121; stat. merc. cit. Il maggior ufficiale nel collegio consolare è un *judex.* — Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 1. Il giudice dell' Università si sceglieva tra' dottori che avessero letto per tre anni giurisprudenza in quello studio e fossero matricolati nel collegio de' giudici della città.

[11] Parma, stat. civ. I. 1255. p. 177; II. 1266. p. 98; III. 1316. p. 81, 224; a. 1494. p. 102 (avvocato della mercanzia). — Piacenza, *stat. merc. mss. 1401.* I. 9, 10 e III. 20 (id.). — Monza, *id. 1331.* 10. I consoli nell' amministrare la giustizia devono sempre chiamare un giureconsulto del collegio de' giudici di Milano. — Pisa, br. merc. 1305. 76, e p. 89; id. 1321. 69, 123 (assessore giudice). —

Roma, stat. merc. 1317. p. 4, 9, 38 (dodici giudici della mercanzia, tra cui i consoli potevano sceglier quelli, a cui volevano commettere la risoluzione delle controversie). — Firenze, stat. dell'Arte della Seta 1580. 2, 3; id. dei Cuoiai 1585. 4 ap. CANTINI, *Legislazione toscana*, vol. X, XI. Gli assessori de' consoli sceglievansi per lunga consuetudine fra i dottori di diritto e gli avvocati; secondo gli statuti dell'Arte della Seta i litiganti possono a loro scelta ricorrere agli assessori giurisperiti, o domandare piuttosto che i consoli chiamino otto mercanti a far parte del tribunale. — Siena, stat. merc. 1644. 73; cfr. not. 9 in fine.

[12] Pisa, br. pis. comm. 1286. I. 176. Uno de' consiglieri, che i consoli d'Acri e Siria eleggono per l'amministrazione della giustizia, deve sempre essere nominato tra' giuristi. — Verona, stat. merc. 1318. II. 39. — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 440, 673, 693; id. recent. 1323. 4; *id. mss. 1346*. II. 43: gli statuti del 1401 fanno menzione dell'avvocato della mercanzia (cfr. not. preced.). — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 31; decr. 1444 cit.; constitutt. 1541. 356. — Invece a Cremona nel 1474 il consiglio de' mercanti deliberò, non ostante i reclami del collegio de' giudici, che le cause si dovessero decidere senza intervento di giurisperiti (*Stat. Cremonae*, p. 253). — Genova, stat. civ. 1498. IV. 96. Se gli ufficiali della Mercanzia non possono mettersi d'accordo per risolvere l'eccezione d'incompetenza, ricorreranno per consiglio a qualche giureconsulto. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 2. Non solo un giudice del collegio interviene in tutte le cause, ma il suo voto è stimato equivalente a quello d'entrambi i mercanti che compongono con esso il tribunale (cfr. not. 8 e § 22, not. 32). — Anche STRACCA (*Tract. de mercatura*, p. 494) raccomanda ai consoli d'interrogare i giuristi ne' casi dubbii.

[13] Como, stat. consulum 1281. — Genova, stat. Pera (sec. XIII) VI. 246, 254, 255; Imposicio Officii Gazariae (sec. XIV) nei Mon. hist. pat. II. (Leg. mun. I.) col. 391; LASTIG, *Entwickelungswege*, p. 157 not. 1. — Milano, stat. civ. 1396. VIII. (lanaiuoli) 108. — Bergamo, stat. merc. 1457. 46. — Ancona, stat. civ. 1513. II. 15 (dove tutte le cause mercantili dovevano esser risolute in tutti i gradi per mezzo d'arbitri sotto la vigilanza de' giudici ordinarii). — Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 4, 15. — Pesaro, id. 1532. 13. — Lucca, id. 1555. II. 33; id. 1610. II. 41. — A Pesaro i giudici possono obbligare le parti al compromesso, quando la causa sia lunga e complessa; a Bologna non solo in questo caso, ma anche quando si potesse temere che la lite si trasformasse da civile in criminale; a Lucca per le cause di valore inferiore a 25 scudi i consoli possono, per quelle di valore superiore debbono forzare i litiganti a ricorrere agli arbitri.

[14] Pavia, *stat. merc. mss. 1295*. 285 (a. 1352); id. 1368. 56. — Verona, id. 1318. II. 15. — Piacenza, id. ant. 1321. 370; *id. mss. 1346*. II. 1; *id. mss. 1401*. III. 1. — Firenze, *const. camps. mss. 1299*. 18; stat. Calimala 1332. I. 60; *id. merc. mss. 1393*. II. 15. — Siena, stat. lanaiuoli 1298-1309. — Pisa, br. merc. 1321. 120. — Roma, stat. merc. 1317. p. 8, 36.

[15] Luzzatti, *Le rivelazioni della previdenza all' Esposizione nazionale di Milano*, nella Nuova Antologia, dicembre 1881, p. 697.

---

§ 21. *La giurisdizione.*

Fondamenti della giurisdiz.

Natura delle controversie.

La giurisdizione delle curie mercantili secondo gli statuti italiani non viene determinata dalla qualità dei litiganti ma dalla natura delle controversie, cioè non forma un privilegio speciale pei mercanti nè s'estende di regola a tutte le cause d'ogni specie che s'agitano tra essi, ma comprende soltanto quelle che si riferiscono a negozii commerciali [1]; quindi avviene che l'enumerazione degli atti, che gli statuti reputano mercantili, si trova, come fu notato in altra parte di questi studii, ne' capitoli in cui si segnano i limiti della giurisdizione mercantile. Giova notare però che la giurisprudenza e qualche legislazione ammettevano una presunzione *iuris* che i contratti tra i mercanti fossero in tutti i casi mercantili [2].

Qualit delle persone

Inoltre secondo il maggior numero delle leggi, affinchè i tribunali speciali possano esercitare la loro giurisdizione, non è necessario che entrambe le parti siano commercianti, ma basta che la persona convenuta in giudizio eserciti l'industria mercantile, qualunque sia l'attore [3], ove si faccia eccezione per la norma singolare e strana che si legge negli statuti di Brescia (§ 22, not. 11); nè è affatto necessario che il convenuto appartenga veramente alla corporazione, purchè impieghi l'attività sua

ne' traffici anche senza essere matricolato in quella [4] (§ 7, not. 3, 8).

Questi fatti non sono del tutto conformi all'opinione volgarmente accettata e ripetuta, che la giurisdizione mercantile sia stata nelle corporazioni anzitutto un privilegio ristretto a' soli membri di esse, ma sono provati in modo inconfutabile dal manifesto e costante linguaggio degli statuti, confermato anche in gran parte dagli scrittori, come fu già esposto da Endemann. Senza dubbio ne' tempi più antichi la giurisdizione de' corpi d'arte era limitata agli iscritti nei ruoli [5], e nei tempi a noi più vicini essa riacquistò il carattere di privilegio per l'azione d'assorbimento e di concentrazione esercitata dallo Stato, come dimostrano le vicende della legislazione fiorentina a questo proposito; ma nel periodo intermedio, nel periodo più florido dei traffici, non v'ha dubbio che le città italiane seguivano un sistema diverso più largo e liberale, e che le curie mercantili offrivano quasi la propria giurisdizione a chiunque trattava coi membri di esse ed a chiunque era dedito all'industria commerciale.

Legislazione fiorentina.

A Firenze pel rapporto reciproco fra le giurisdizioni delle Arti e della Mercanzia e pel successivo sviluppo di questa a danno di quelle si ebbero norme degne di speciale menzione rispetto alle leggi delle altre città italiane [6]. Dapprincipio le Arti ebbero una competenza ristretta alle cause tra i matricolati per oggetti relativi a ciascun'arte, ma tentarono a poco a poco d'estenderla anche ai non matricolati, e poterono ottenere che la loro giurisdizione fosse riconosciuta negli statuti del comune, pel caso in cui persona non appartenente ad alcun'Arte venisse citata in giudizio da un matricolato per qualsiasi controversia di natura commerciale. I consoli delle Arti erano privi dell'autorità esecutiva, che venne attribuita dal potere civile all'Università della Mercanzia, non solo per le sentenze del proprio tribunale, ma anche per quelle de' consoli stessi; in appresso essa

richiamò alla propria curia da un lato le controversie tra' membri d'arti diverse e quelle contro persone non matricolate in alcun'arte, dall'altro gli appelli contro le sentenze de' consoli e le cause in cui questi indugiassero nella decisione oltre un determinato termine perentorio; infine coll'aiuto dello Stato, nel periodo di decadenza del commercio fiorentino, la Mercanzia divenne un vero tribunale di commercio formante parte di tutto l'ordinamento giudiziario dello Stato medesimo [7].

Estensione della giurisdizione.

La giurisdizione de' tribunali di commercio secondo gli statuti s'estende a tutti gli ausiliarii e commessi del mercante (§ 10, not. 15), continua dopo la cessazione del traffico anche per rinuncia volontaria, per tutti gli atti anteriori ad essa [8], e dura altresì contro gli eredi (§ 12, not. 9). Anche i forestieri sono chiamati in molte città a partecipare al beneficio ed all'onere di quella, non senza qualche favore speciale a loro vantaggio [9] (§ 9, not. 9); gli statuti non offrono quasi alcuna traccia delle gravi discussioni che si facevano tra' giureconsulti, per decidere se gli stranieri fossero soggetti a tale giurisdizione, massime quando dimorassero temporaneamente in qualche città, e se p. es. dovesse presumersi volontariamente sottomesso a quella chi avesse in città una bottega, una casa di commercio, od un proprio institore [10]. Quanto' agli ecclesiastici, ai quali, come fu detto altrove, non suol essere vietato l'esercizio dei traffici, alcune leggi rimettono ai loro tribunali speciali la decisione delle cause mercantili [11].

Forestieri.

Ecclesiastici.

Cautele per assicurarla.

Questa giurisdizione dei tribunali di commercio, fondata sull'accordo volontario dei membri delle corporazioni, dovette esser assicurata con leggi speciali, per evitare che l'interesse personale inducesse talora le parti a sottrarvisi, e per combattere anche le usurpazioni d'altri tribunali, non avendo gli ordinamenti giudiziarii una sufficiente stabilità perchè i giudici fossero obbligati a dichiarare spontaneamente la propria incompetenza; anzi

dacchè gli scrittori negavano ai mercanti il diritto d'istituire per sè un foro speciale e dichiaravano nullo ogni statuto redatto a questo scopo, fu tanto più necessario provvedere direttamente ad impedire ogni deroga alle norme fondamentali suesposte. Quindi fu stabilito che nessuno tra gli iscritti nelle corporazioni potesse sottrarsi all'autorità de' giudici di esse, o chiedere dopo iniziato il processo l'intercessione d'altri magistrati, o rimetter loro la decisione della causa [12]; ogni giudice deve astenersi dall'intervenire nelle controversie mercantili [13], ed i consoli, nonostante qualsiasi divieto od inibizione altrui, devono continuare nell'esercizio della loro autorità giudiziaria [14]. Ai contravventori si minacciano pene severe e gravi multe, applicandosi perfino l'estremo mezzo che i consoli possono usare contro i renitenti, cioè l'esclusione del sodalizio [15]; inoltre coloro, che non essendo soggetti alla loro giurisdizione, siano tuttavia convenuti al loro tribunale e rifiutino di sottoporvisi volontariamente, perdono il diritto di citare i proprii debitori innanzi ad essi e d'usare i beneficii delle leggi e della procedura mercantile [16]. Non deve tacersi però che talora i consoli stessi, i quali cercavano in siffatto modo mantenere il proprio potere contro le tendenze usurpatrici d'altri magistrati, non potevano poi sottrarsi a queste tendenze medesime ed accoglievano liberalmente sotto la loro giurisdizione chiunque volesse spontaneamente assoggettarvisi [17].

NOTE.

[1] Como, stat. consulum 1281. 8, 21, 25, 33, 35; stat. Novocomi 1296. 385. — Pavia, *stat. merc. mss. 1295*. 179, 180 ; id. 1368. 8, 17; stat. potestatis 1393. 58. — Brescia, stat. civ. 1313. III. 59; stat. merc. 1429. 43; stat. civ. 1470. 16. — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 73, 370, 431, 442, 510; *id. mss. 1346*. II. 9 e III. 95; *id. mss. 1401*. I. 41 e III. 30; stat. civ. 1336. I. 75. — Monza,

stat. merc. mss. 1331. 10, 52. — Milano, stat. 1341 (negli *Statuta varia Placentiae,* p. 200); stat. civ. 1396. VII. 31; id. 1498. 32; costitutt. 1541. 355. — Cremona, stat. civ. 1388. 275, 427; id. merc. 1388. 68. — Bergamo, stat. merc. 1457. 16; id. civ. 1491. I. 5 e II. 24. — Verona, stat. merc. 1318. I. 2 e II. 1, 15; stat. civ. 1450. I. 93, 94. — Padova, *stat. Carraresi mss. 1362.* fol. 71*t*, 80; stat. 1420. I. 5. — Parma, stat. civ. 1255. p. 188; id. 1266. p. 198; id. 1494. p. 87, 102. — Genova, id. 1498. IV. 96. — Fermo, id. 1506. II. 21. — Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 4, 15. — Pesaro, id. 1532. 7, 27. — Lucca, stat. civ. 1539. I. 2; stat. merc. 1555 e 1610. I. 2, 5. — Roma, stat. merc. 1317. p. 28, 45; addiz. 1421 (p. 130); stat. civ. 1363. I. 127.

Sono veramente notevoli i frequenti tentativi fatti a Pavia dai consoli de' mercanti per rivendicare la giurisdizione su tutte le cause relative ad atti di commercio, qualunque fosse l' attore, dacchè negli statuti del podestà (cap. 58) venne stabilito che i non mercanti potessero bensì citare i mercanti innanzi ai consoli, ma non potessero essere convenuti da essi neppure per cause mercantili. La prova di questi tentativi si ha in alcuni opuscoli pubblicati nel sec. XVII a tale scopo, ne' quali si sostengono le pretese de' consoli con argomenti tratti dagli statuti de' mercanti del 1368, dai decreti ducali del 1417 e 1474 e dalle sentenze pronunciate in tempi diversi dal Senato di Milano.

Ecco i titoli dei tre principali fra questi opuscoli:

Breve compendium circa jurisdictionem D D. consulum Ven. Collegii D D. mercatorum inclitæ civitatis Papiæ. — Pavia, Rubeus, 1620.

Breve summarium eorum quae continentur in ordinatione facta ab Exc. Senato sub die 27 Januar. 1625 circa declinationem jurisdictionis consulum Ven. Collegii mercatorum Papiæ. — Pavia, Rubeus, 1625.

Brevis narratio statutorum, ordinum, decretorum, sententiarum et declarationum circa jurisdictionem consulum et abbatum Ven. Collegii mercatorum Papiæ, facta per Syrum Hyeronymum Chignolum causidicum. — Pavia, Ghidini, 1670.

[2] Endemann, *Beiträge* nella *Zeitschrift* di Goldschmidt, V. 370. — Costitut. mediolan. 1541. p. 355.

[3] Pavia, stat. cit. cfr. not. 4. — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 3, 370, 634, 643; id. recent. 1332 (cod. Pallastrelli, fol. 92); *id. mss. 1346.* I. 8; *id. 1401.* I. 3. — Monza, *id. mss. 1331.* 10, 14, 16. — Bergamo, id. 1457. 16, 96, 102, 108; stat. civ. 1491. l. cit. — Parma, stat. civ. cit. — Pesaro, stat. merc. 1532. 7. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 2. — Firenze, *const. camps. cit.* 6, 11, 84, 95; stat. Calimala 1332. I. 34, 39, 47, 49, 54, 83; stat. merc. 1577.

I. 3. — Roma, stat. merc. 1317. p. 7, 9, 27, 96, dove è imposto all'attore che non sia mercante l'obbligo della cauzione, ogni qualvolta il convenuto mercante promuove contro l'attore un'altra azione in riconvenzione (cfr. § 9, not. 11).

[4] Verona, stat. merc. II. 3, 6; decr. ducale 1388 (pag. 89); stat. civ. 1450. I. 93, 94. — Piacenza, stat. merc. 1321. 3, 370, 643, 653; *id. mss. 1346.* I. 8, II. 7, III. 95; *id. 1401.* I. 3, 41 e III. 17; stat. civ. 1336. II. 38; id. 1391. II. 37. — Monza, stat. cit. 10, 16, 17, 52. — Pavia, stat. merc. 1368. 9, 17, 74 (decr. 1417). — Cremona, id. 1388. 68; cfr. pag. 248. — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 31, 40, 41, 42; costit. 1541. 355. — Brescia, stat. merc. 1429. 43. — Bergamo, Parma, Pesaro, Bologna, stat. cit. — Firenze, costit. camps. 1314. 103 ap. Lastig, *Entwickelungswege und Quellen des Handelsrechts*, p. 259 not. 1; *stat. merc. mss. 1393.* II. 22; stat. populi 1415. IV. tract. cons. art. merc. 27. — Lucca, stat. civ. 1539. I. 2; stat. merc. 1555 e 1610. I. 5 (dove si legge una lunga enumerazione di tutti i sottoposti alla curia de' mercanti). — Siena, stat. merc. 1644. 14. — Roma, stat. merc. cit. p. 6, 7, 27, 28, 96. — Ivi, p. 30, 44. La giurisdizione de' consoli s'estende anche ai *milites*, cioè ai nobili, se la causa è mercantile.

[5] Como, stat. consulum 1281. 25, 31; id. Novocomi 1296. 385. — Brescia, stat. civ. 1313. III. 59. — Cremona, stat. civ. 1388. 427.

[6] Lastig, *op. cit.* p. 258, 276, 332 e segg.

[7] Firenze, *const. camps. mss. 1299.* 6, 8, 11, 84; stat. Calimala 1332. I. 34, 39, 47, 81; *stat. merc. mss. 1393.* I. 2; id. 1577. I. 3; stat. populi 1415. tract. cons. art. et mercat. 27.

[8] Pavia, *stat. merc. mss. 1295.* 201. — Firenze, *const. cit.* 20, 64; stat. Calimala I. 39, 81 e II. 26; stat. populi, loc. cit.; cfr. Lastig, *op. cit.* p. 259, 260.

[9] Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 2. Ai mercanti forestieri che non hanno bottega o residenza stabile in Ferrara è concesso il privilegio di poter citare i loro debitori innanzi ai tribunali di commercio, sebbene la causa del debito non sia mercantile; invece i mercanti ferraresi godono questo beneficio solo pei debiti commerciali. — Genova, stat. civ. 1498. I. 1. In cause tra forestieri e Genovesi si può render ragione anche nei giorni feriali.

[10] Endemann, *Beiträge zur Kenntniss des Handelsrechts in Mittelalter* nella *Zeitschr. f. ges. Handelsrecht di* Goldschmidt, V. 359. Cfr. stat. di Ferrara nella not. preced.

[11] Cfr. p. 86; § 8 not. 15. — Milano, stat. 1396. VII. 27. — Firenze, *stat. merc. mss. 1393.* II. 2. — Bologna, stat. merc. 1509. 25; id. 1550. 26. — Lucca, stat. tessitori 1482. cap. 52. — Siena, id. 1644. 13. — Veggasi invece per es. ap. Pertile, *Storia*, III.

144, not. 40 un documento istriano dell'a. 1420, in cui un vescovo respinge il ricorso d'un chierico citato per debiti mercantili innanzi al foro secolare. — Verona, stat. merc. 1318. II. 54. Anche gli ecclesiastici, come gli stranieri, non sono ammessi a difendersi innanzi ai tribunali mercantili, se non prestano cauzione per l'esecuzione della sentenza.

[12] Verona, st. cit. II. 31. — Piacenza, stat. merc. ant. 1321. 442, 594, 626; id. recent. 1333 (cod. Pallastrelli fol. 94); *id. mss. 1346*. II. 8, 18; *id. 1401*. I. 43 e III. 28. — Monza, *stat. cit.* 14, 52, 61. — Cremona, id. 69, 71, 72, 95. — Milano, id. VII (merc.) 29, 34, 35, 38; VIII (lanaiuoli) 99. — Brescia, id. 43, 48, 49, 71 (cfr. lettere ducali Venete 1610 e 1621, vol. II. pag. 78). — Bergamo, id. 20, 22. — Bologna, stat. merc. 1509. 4, 25; id. 1550. 4, 26 (disposizioni confermate con brevi pontificî del 1577 e del 1621). — Firenze, *const. camps mss. 1299*. 23, 52; stat. Calimala 1332. I. 49, 50; *stat. merc. mss. 1393*. II. 2; id. 1577. III. 7. Però negli statuti del popolo del 1415 (loc. cit. cap. 34) è proibito alle singole Arti d'imporre ne' proprii statuti alcuna pena ai membri dell'Arte, che ricorressero contro gli altri membri e contro i loro debitori a tribunali diversi dalle curie consolari, per conservare a quelli la piena libertà di sottoporsi a qualsiasi giurisdizione. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 13; id. 1610. II. 14.

[13] Brescia, stat. merc. 1429. 43. — Bologna, stat. merc. cit. — Milano, Costit. 1541. 356. — Firenze, stat. populi 1415. II. 72. — Pesaro, stat. merc. 1532. 7. — Lucca, stat. civ. 1539. I. 2; id. merc. cit.

[14] Monza, *stat. merc. mss. 1331*. 61. — Brescia, stat. cit. 55. — Bologna, loc. cit. — Firenze, stat. Calim. cit. I. 50; *stat. merc. mss. 1393*. II. 2. — Siena, id. 1644. 13, 15.

[15] Monza, *stat. cit.* 52. — Piacenza, *stat. merc. mss. 1346*. I. 71; *id. 1401*. I. 45. — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 18, 29. — Firenze, *const. camps. ms. 1299*. 11; id. 1349. 283 (a. 1436. ap. Lastig, *op. cit.* 263. not. 1); stat. Calimala I. 42, 49, 50; stat. Arte della Seta 1580. 2; *stat. merc. mss. 1393*. II. 2; id. 1577. III. 7 (ne' quali statuti della Mercanzia è prescritto che i renitenti e contravventori siano dichiarati e trattati come falliti e cessanti). — Lucca, stat. merc. cit. I contravventori ed i loro procuratori perdono il diritto di ricorrere nell'avvenire alla giurisdizione mercantile.

[16] Piacenza, stat. recent. 1332 (cod. cit. fol. 92*t*); *stat. mss. 1401*. I. 42. Chi citato come mercante si dichiara estraneo alla corporazione per sottrarsi alla giurisdizione di essa, viene cancellato da' ruoli e non può più citare alcuno innanzi ai

17

consoli. — Firenze, *const. cit. 1299.* 84. I forestieri, che non vogliono sottomettersi all'autorità giudiziaria de' consoli, saranno esclusi ed interdetti da qualsiasi commercio coi membri dell'Arte, ed i consoli provvederanno ad ottenere un'analoga interdizione anche dalle altre Arti. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 64. Chi cita i suoi debitori matricolati nell'Arte innanzi a tribunali diversi dalla curia consolare dell'Arte stessa, non può più ricorrere a questa, se ottenne una sentenza contraria.

[17] Como, stat. consulum 1281. 2, 8, 26. I consoli de' mercanti possono trattare le controversie escluse dalla loro competenza se le parti acconsentono, e viceversa, col consenso di queste, ogni altro giudice può decidere cause appartenenti alla competenza di quelli. — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 594, 634; stat. recent. 1336 (cod. Pallastrelli, fol. 94*t*); *id. mss. 1346.* II. 18; *id. mss. 1401.* I. 41 e III. 27, 28. Chi non appartiene alla corporazione e ricevette un termine dai consoli (cfr. § 12, not. 31), diviene soggetto alla loro giurisdizione e non può più sottrarvisi, nè opporre l'eccezione che il debito non è mercantile. — Milano, stat. civ. 1396. VII. 18. — Firenze, *stat. merc. mss. 1393.* II. 1; stat. pop. 1415. IV. tract. cit. 27; stat. merc. 1577. II. 1. — Fermo, stat. civ. 1506. II. 21. — Invece a Bologna gli statuti de' mercanti (1509 e 1550. 4) proibiscono a qualsiasi giudice dell'Università d'intromettersi nella giurisdizione de' giudici ordinarii della città nonostante il consenso de' litiganti: analogo divieto si legge negli statuti civili di Lucca (a. 1539. I. 2). — Negli statuti di Roma è fatta assai di frequente parola di persone che si sottopongono alla giurisdizione de' consoli con spontanea dichiarazione (scritta in atto notarile o privato da loro firmato) o colla domanda di una dilazione al pagamento de' debiti (Roma, stat. merc. 1317. p. 6, 9, 13, 26, 33, 49).

---

§ 22. *Il procedimento.*

Le norme processuali negli statuti.

Le norme che regolarono nelle città italiane lo svolgimento pratico del processo presso i tribunali di commercio, furono già diffusamente esposte da Endemann ne' suoi studii sul diritto commerciale del Medio Evo [1], ma egli non usò altre fonti che le opere de' giureconsulti

e trascurò affatto gli statuti, ne' quali pur si contengono molte disposizioni intorno a quest'argomento, in numero tanto maggiore e soprattutto in ordine tanto più sistematico, quanto più è recente la data della loro compilazione, come si può facilmente riconoscere dal confronto delle leggi di Bologna, Siena, Lucca (sec. XVI e XVII) colle più antiche. Tuttavia lo studio degli statuti conferma nella massima parte le conclusioni di ENDEMANN, e solo alcune tra esse si riconoscono alquanto discordanti dalle leggi positive de' nostri comuni, giacchè in queste si trovano talvolta disciplinati secondo i bisogni del commercio anche rapporti giuridici, ch'erano tuttavia controversi fra i giureconsulti.

Procedura celere e sommaria.

Regola fondamentale comune a tutti gli statuti è che nelle cause mercantili la procedura dev'esser condotta colla maggior possibile brevità; oltre alle molte disposizioni che tendono ad accelerare la risoluzione delle controversie con opportune modificazioni del processo ordinario, il principio, che le cause commerciali devono trattarsi in forma sommaria, viene espresso direttamente e chiaramente in tutti gli statuti de' mercanti [2] e confermato dalle leggi civili [3]. In parecchi testi s'incontra pure la formula solenne *quod procedatur sine strepitu et figura iudicii* [4], il cui senso, per lungo tempo affatto incerto e controverso [5], fu precisamente determinato nella celebre Decretale Clementina *Saepe*, promulgata nel 1306 dal pontefice Clemente V [6]. Tale formula viene per lo più usata negli statuti de' mercanti senza alcun'aggiunta esplicativa, cosicchè debbono intendersi riferite tacitamente e sottintese le prescrizioni della decretale [7]; dalla data degli statuti citati si può pur riconoscere, come in parecchie città l'applicazione dei principii della Clementina siasi fatta senz'indugio poco dopo la promulgazione di essa.

Procedura secondo equità e verità.

L'altro principio generale, che pure diede origine a molte discussioni tra gli scrittori [8], il principio cioè che

nelle giurisdizioni mercantili si dovesse proceder sempre secondo equità ed esaminar solo la verità del fatto in tutte le sue circostanze, senza tenere stretto conto delle più rigorose regole giuridiche, non si trova espresso in modo uniforme e costante negli statuti, ma si possono citare parecchi testi, ne' quali siffatta norma si legge sancita in modo più o meno esplicito [9].

Foro del giudizio.

Riguardo al foro del giudizio s'applicano anche nelle cause commerciali le norme ordinarie, cioè l'attore deve seguire il foro del convenuto, e questo si determina secondo il domicilio, o secondo il luogo della conclusione del contratto [10]. Soltanto gli statuti di Brescia contengono una norma affatto singolare ed eccezionale, applicabile tanto alle cause mercantili quanto alle civili [11], quella cioè che il reo deve seguire il foro dell'attore [12], cosicchè per determinare la competenza dei tribunali mercantili è necessario e sufficiente che la qualità di commerciante sia posseduta dall'attore, e non si richiede invece che essa appartenga al convenuto, com'è prescritto dalla maggior parte degli altri statuti (§ 21 not. 4); quindi a Brescia i non commercianti sono pur obbligati a comparire innanzi alle curie mercantili, ogni qual volta siano citati dai membri della corporazione [13].

La risoluzione delle controversie sulla competenza viene per lo più commessa agli stessi giudici di prima istanza; però secondo gli statuti delle città lombarde, essi non possono decidere da soli, ma debbono chiamare a sè alcuni mercanti come assessori consulenti [14].

Capacità.

Fu già esposto altrove che gli statuti riconoscono la capacità di stare in giudizio sia ai minori d'età, i quali l'acquistano insieme colla capacità d'esercitare il commercio, sia ai forestieri, ai quali s'impone soltanto l'obbligo di prestar cauzione, quando l'altra parte litigante ne faccia domanda [15]. Alcune leggi vietano agli ufficiali della corporazione di muover querela innanzi ai tribunali di essa per proprii negozii finchè occupano l'uf-

ficio, salvo per cause dipendenti dall'ufficio medesimo, per es. pel pagamento de' diritti dovuti a rimunerazione degli atti giuridici compiuti, citazioni, notifiche, registrazioni, ecc. [16].

Rappresentanza processuale.

La rappresentanza processuale innanzi ai tribunali di commercio è soggetta nella legislazione statutaria a molte limitazioni, delle quali però la maggior parte si riferisce all'intervento di procuratori legali; le espressioni usate negli statuti medesimi provano in modo manifesto che i motivi di esse non si debbono ricercare negli ostacoli che quell'istituto trovò per più secoli nelle leggi [17], ma piuttosto nel bisogno di sottrarre le controversie ai cavilli forensi ed alle gravi perdite di tempo e di danaro che ne derivano. Alcuni statuti vietano agli ufficiali della corporazione di prestare assistenza a chi abbia cause pendenti innanzi ai tribunali di quella [18], altre permettono ai litiganti di farsi rappresentare solo da persone appartenenti alla corporazione [19]; i socii possono comparire uno per l'altro, e talora anche i più stretti parenti, per quella presunzione di società famigliare che esiste fra essi (cfr. p. 123)[20]; la maggior parte delle leggi proibisce soltanto l'intervento d'avvocati e procuratori o in tutte le cause mercantili [21] od almeno in certe cause determinate, per la minore importanza o per la maggiore celerità di cui abbisognano [22]; il giudice ha facoltà di citare le parti a comparire personalmente innanzi a lui [23]. Però è sempre data licenza di valersi dell'assistenza di tali persone agli assenti per giustificati motivi, ed a chi sia incapace, debole, inesperto, come i minori, le donne, gli infermi, i miserabili, i forestieri [24]. Della cauzione *de rato,* che il procuratore doveva prestare per la ratifica da parte del mandante, trovai fatto cenno negli statuti di Firenze e di Bologna [25]; questi ultimi, come pure quelli di Ferrara, provvedono con esplicita disposizione a frenare i cavilli e le discussioni inutili degli avvocati, conforme alle prescrizioni della Clementina *Saepe* [26].

Carattere generale delle norme processuali.

Dall'esposizione delle singole e minute formalità del procedimento nelle sue varie fasi è agevole riconoscere che gli statuti de' mercanti hanno accolto molti fra' precetti sanciti nella citata decretale di Clemente V, per sciogliere giudici e litiganti dagli inviluppati legami del processo ordinario, designato col nome di romano-canonico, per escludere i molteplici termini e le ferie prolungate che ne inceppavano l'andamento, per attribuire al giudice autorità sufficiente, affinchè, non più obbligato ad assistere passivamente ad infinite discussioni fra le parti, potesse porre un termine all'istruzione della causa, ogni qualvolta la giudicasse completa e bastevole.

Omissione di forme.

In parecchi statuti si legge espressa la regola generale che nessuna irregolarità od omissione di solennità può dar luogo a nullità del processo, quando non sia gravissima e radicale [27]; e giova notare fin d'ora come anche le poche formalità conservate nelle curie mercantili si trovino ridotte e diminuite nelle cause di minor valore per accelerarne la decisione, talora forse con danno della giustizia, sicchè l'elemento del valore, che non ha di regola influenza alcuna sulla giurisdizione e sulla competenza de' tribunali [28], non è affatto privo d'importanza rispetto al procedimento, come può facilmente rilevarsi dai testi citati nelle note seguenti [29].

Influenza del valore della causa.

Ferie.

Le cause mercantili si possono trattare anche in giorni feriati, siano feste religiose o ferie profane, per es. quelle assegnate per le messi o per le vendemmie, esclusi solo i giorni festivi *in honorem Dei*, cioè le feste religiose solenni [30], nelle quali sono però ammessi gli atti conservativi, il sequestro dei beni e l'arresto personale dei debitori, quando possa temersene la fuga (cfr. § 24 not. 28).

Numero dei giudici.

Per gli atti necessarii all'istruzione ed alla cognizione della causa basta un solo giudice o console [31]; per la validità delle sentenze suol essere richiesta una deliberazione collettiva, presa per lo più dalla maggioranza degli ufficiali o consoli della mercanzia [32]; alcune legis-

lazioni danno in proposito regole speciali, tra cui sono particolarmente notevoli le prescrizioni degli statuti di Ferrara, perchè rendono manifesta la grande importanza attribuita ai membri giurisperiti del tribunale rispetto ai membri commercianti di esso [33].

Libello e citazione.

Alcuni statuti dichiarano che non è necessaria la presentazione del libello formale [34] e che la semplice citazione orale, notificata dai messi della corporazione e trascritta ne' registri di essa, basta per iniziare la causa [35]; altre leggi ammettono l'uso del libello anche in cause mercantili, quando una delle parti ne faccia domanda [36]; altre invece escludono affatto qualsiasi procedura scritta [37].

Contestazione della lite.

Di una formale e solenne contestazione della lite pochi statuti fanno menzione, senza dichiararla indispensabile sotto pena di nullità, come accade nel processo ordinario [38], altri l'escludono senza eccezione [39]; anche il giuramento di calunnia, a cui per l'opinione de' giureconsulti può tacitamente rinunciarsi nelle cause mercantili, viene imposto soltanto da poche leggi [40].

Giuramento calunnia.

Termini.

Non si danno regole precise sulle repliche e contro repliche delle parti; i termini per la discussione della causa sono spesso fissati dagli statuti in una misura unica, ch' è ne' più antichi brevissima e limitata a due o tre giorni [41], e soltanto in un piccolo numero di quelli essi vengono rimessi in arbitrio del giudice [42]; altrettanto può dirsi pei termini assegnati alla presentazione delle prove, dei quali poi s'ammette di frequente la prorogabilità, quando gli elementi delle prove debbano ricercarsi fuori del distretto, ove si tiene il processo [43], e specialmente se trattisi di prove testimoniali.

Interrogazione delle parti.

Al giudice è concessa la massima libertà d' interrogare le parti, sia prima della contestazione di lite, sia dopo di essa, e quelle devono rispondere subito senza indugio e senza presentare capitoli speciali per gli interrogatorii (*positiones* [44]); gli statuti di Bologna, che pur ne fanno particolar menzione, escludono per abbreviare

i processi molte delle formalità consuete nella loro applicazione [45].

Eccezioni.

Intorno alle eccezioni, di cui le leggi civili ed i giureconsulti ammettono un numero eccessivo [46], poche norme si leggono negli statuti de' mercanti [47], e probabilmente si deve ritenere che almeno in quelli, che adottarono la formula solenne della Decretale Clementina *Saepe* (cfr. not. 4), sia stata accettata la regola, che si potessero presentare solo le eccezioni utili pel merito della causa, e che anche queste dovessero proporsi in principio del giudizio sotto pena di decadenza. Secondo qualche statuto, chi oppone alla domanda presentata dall'attore un'azione di riconvenzione, dovrà prestare una cauzione a garanzia di quello [48].

Consiglio di savii.

Quando la causa sia grave ed oscura e i giudici non possano mettersi d'accordo nella decisione, alcuni statuti, come fu esposto altrove, prescrivono d'interrogare d'ufficio qualche giureconsulto, massime in quelle corporazioni dove non è istituito a tale uopo un magistrato permanente (cfr. § 20, not. 11 e 12); altre leggi invece concedono anche nelle cause mercantili quel diritto, che ciascuna delle parti litiganti possiede nelle cause civili, la facoltà cioè di chiedere l'intervento d'un consulente estraneo al tribunale, scelto fra' giurisperiti e designato col nome di *sapiens* o *savio,* per aiutare i giudici alla risoluzione della controversia [49]. In taluni casi viene anche imposto a questi d'accettare e seguire senza modificazioni il parere del medesimo consulente [50].

Sentenze.

Per la validità delle sentenze è necessaria la presenza d'un numero determinato di giudici, come fu detto innanzi (cfr. not. 32); gli statuti fissano il termine preciso entro cui esse debbono essere pronunciate [51], e provvedono così a togliere ogni occasione e pretesto a lungherie forensi con un espediente efficacissimo, sebbene in parte lesivo dei veri diritti de' litiganti. Alcune leggi impongono a' magistrati di pronunciare le loro decisioni

nel palazzo della corporazione e non fuori di esso, perchè essendo giudici ordinarii e non delegati, hanno una sede propria, fuori della quale non possono senza pericolo di nullità esercitare le loro funzioni [52].

Contumacia.

Quando il convenuto si mantiene contumace, l'attore deve ripetere la citazione alla persona od alla casa di lui, con maggiori cautele per poter acquistare la certezza che la notificazione sia pervenuta a sua conoscenza [53].

Effetti di essa.

Gli effetti della contumacia non sono regolati da un principio comune a tutti gli statuti, ma variano secondo la diversità dei tempi e de' luoghi a cui si riferiscono. Alcune leggi impongono ai giudici di proseguire nella regolare istruzione della causa, in modo che l'attore sia obbligato a fornire le prove delle sue asserzioni [54]; altre, e sono forse il maggior numero, trattano il contumace come confesso, cosicchè diviene inutile ogni prova della domanda, e l'attore acquista il diritto di procedere direttamente sino all'esecuzione reale o personale [55]; nè mancano anche esempi di statuti, in cui quel fatto puramente processuale si considera come un delitto, sicchè s'aggiunge agli effetti civili una sanzione penale, secondo le idee prevalenti ne' tempi più antichi, quando la contumacia si puniva come atto d'inobbedienza all'autorità de' magistrati [56]. Anche l'attore, qualora non si presenti più in giudizio dopo aver iniziato il processo, viene multato, e la causa termina colla piena assoluzione del convenuto [57].

Mezzi per impugnare le sentenze.

Il mezzo principale concesso ai litiganti per impugnare le sentenze dei tribunali mercantili è l'appello, che è anzi il solo di cui trattino molte disposizioni legislative [58], poichè degli altri mezzi ammessi dagli statuti civili e dai giureconsulti (gravami, querele, azioni di nullità) non trovai fatta menzione pei giudizii commerciali se non in modo fuggevole ed affatto transitorio.

Appello.

Anche intorno all'appello non tutti gli statuti sono concordi ne' varii tempi e nelle varie città; alcune leggi lo

respingono assolutamente nelle cause commerciali, coll'intento probabile d'accelerarne la risoluzione [59]; altre forse allo stesso scopo l'escludono in certe cause determinate [60] od in tutte quelle di valore inferiore ad un dato limite [61], o l'ammettono solo per le sentenze definitive, e non per le interlocutorie [62], conforme ai precetti della Clementina *Saepe* [63]. A Verona, Bergamo, Cremona, Milano i più antichi statuti tacciono dell'appello o lo vietano espressamente [64], ma nel secolo XV si trova introdotto anche in quelle città un regolare giudizio di secondo grado [65]; infine altrove questo viene surrogato con una revisione della sentenza, affidata spesso non ad un tribunale superiore, ma agli stessi giudici di prima istanza [66].

Procedura.

Per la presentazione del ricorso le parti hanno un termine brevissimo [67], e l'appellante deve fare un deposito a titolo di cauzione per le spese [68]: il reclamo suole avere un effetto sospensivo sull'esecuzione della precedente sentenza [69]. Intorno al modo di procedere si hanno pochissime regole e non può in alcun modo determinarsi se fosse permesso l'uso di nuovi mezzi di prova od anche la presentazione di nuove domande o di nuovi argomenti sul merito della causa [70]; come nei processi in prima istanza, un termine è fissato anche per la decisione degli appelli [71].

Giudizii di terza istanza.

Quando la sentenza di secondo grado è interamente conforme a quella del primo, divien cosa giudicata inappellabile ed irrevocabile; nel caso contrario si suol ricorrere ad un terzo tribunale, che decide tra i due collegi inferiori, in modo che la deliberazione definitiva sia sempre appoggiata a due sentenze concordi [72]. Questo antico sistema delle nostre città italiane potrebbe forse ritenersi in qualche parte più logico di quello della Corte di Cassazione (almeno in materia civile), ma sebbene sembri più affine ai tribunali di terza istanza, non potrebbe però utilmente citarsi nella grave questione,

cui dà origine l'istituto giuridico della Cassazione, poichè quest'ultimo sorse e si mantenne in condizioni storiche e politiche affatto diverse da quelle delle città commerciali d'Italia nel periodo che qui si considera.

NOTE.

[1] ENDEMANN, *Beiträge zur Kenntniss des Handelsrechts im Mittelalter*, nella *Zeitschrift für ges. Handelsrecht* di GOLDSCHMIDT, V, 333 e seg.

[2] Pavia, *stat. merc. mss. 1295*. 179; id. 1368. 8, 73 (decr. duc. 1417). — Verona, id. 1318. II. 28; cfr. la convenzione stipulata nel 1306 tra' Veneziani ed i Veronesi, in cui le due città promettono reciprocamente di render sommaria giustizia nelle controversie mercantili (stat. cit. fol. 79). — Piacenza, stat. ant. merc. 653; stat. recent. 1323. cap. 6; id. 1325. cap. 8; id. 1329. cap. 1 (cod. Pallastrelli, fol. 85*b*); *id. mss. 1346*. II. 2, 7, 34; *id. mss. 1401*. III. 5, 17. — Monza, *id. mss. 1331*. 10, 11, 35, 47, 51, 96. — Cremona, id. 1388. 68, 75, 77; deliberazione del consiglio dei mercanti 1457 (stat. cit. p. 248). — Milano, stat. 1396. VII (merc.) 27, 31, 107, 109; VIII (lanaiuoli) 35; decr. duc. 1439 (*Decreta antiq. duc. Med.* p. 284); costit. Mediolan. 1541. p. 356. — Brescia, stat. merc. 1429. 43, 54. — Bergamo, id. 1457. 16, 23. — Stat. di Val Siccida. I. 13. — Genova, stat. Pera (sec. XIV) VI. 255; Imposicio Off. Gazariae nei Mon. hist. pat. II. (Leg. mun. I) col. 391; stat. civ. 1498. IV. 96. — Siena, stat. lanaiuoli 1298-1309. — Firenze stat. Calimala 1332. I. 39, 74 e II. 20; stat. merc. mss. 1393. II. 4, 3; id. 1577. II. 1. — Lucca, stat. merc. 1610. II. 38. — Pesaro, id. 1532. 7. — Bologna, id. 1509 e 1550. 4, 12, 18; addizioni del 1583 e 1589. — Roma, stat. merc. 1317, p. 53; addiz. 1421. p. 130.

[3] Stat. di Pietro II conte di Savoia (1263 a 1268). 1. — Brescia, stat. civ. 1313. III. 59. — Monza, id. sec. XIV fol. 10t., 26. — Varese, id. 1347. 11. — Padova, *id. mss. 1362* (*Stat. Carraresi*), fol. 71t., (a. 1329), 80 (a. 1352); id. 1420. I. 5. — Cremona, id. 1388. 401, 427. — Val di Sabio, stat. civ. 1597. II. 21, 54. — Riviera del lago di Garda, id. 1620. 18. — Firenze, stat. populi 1415. II. 1 e IV. tract. cons. art. merc. 13. — Fermo, stat. civ. 1506. II. 21 — Pesaro, id. 1531. II. 65. — Ferrara, id. 1566. VIII. 2. — Roma, id. 1580. I. 90. — Ordinanza processuale d'Alfonso V Re delle Due Sicilie del 1446, cap. 134, ap. BRÜNNECK, *Siciliens mittelalterliche*

Stadtrechte, par. II, p. 306. — Cfr. PERTILE, *Storia del dir. ital.* III. 164. not. 10.

[4] Padova, *st. mss. cit.* — Pavia, *stat. merc. mss. cit.* 285 (a. 1352); id. 1368. 8. — Monza, *id. 1331.* 47. stat. civ. cit. — Cremona, stat. civ. cit.; stat. merc. 1388. 68, 75. — Milano, stat. 1396. VII. 35, 80, 107; VIII. 35. — Brescia, stat. merc. 1429. 23, 43. — Bergamo, id. 1457. 34. — Genova, stat. cit.; cfr. pure pei consoli di Caffa, CANALE, *Nuova Storia della Repubbl. di Gen.* II. 417 e CANESTRINI, *Il mar Nero e le colonie degli Italiani*, nell'Arch. stor. it. ser. II. vol. V, 14. — Radicondoli, stat. dell'Arte della Lana 1308. I. 3. — Firenze, stat. di Calimala 1332. I. 39; *stat. mss. merc. 1393.* II. 1, 3 e III. 4; stat. populi 1415. loc. cit.; stat. merc. 1577. II. 1. — Lucca, stat. merc. 1555 e 1610. I. 5 e II. 1. — Fermo, Ferrara, loc. cit. — Bologna, stat. merc. 1509. 12, 15, 21, 30; id. 1550. 12, 15, 22, 31; addiz. 1583. — Pesaro, id. 1532. 7, 28. — Roma, stat. merc. cit. — Cfr. BRIEGLEB, *Geschichte des Executiv-processes*, p. 88, not.

[5] BRIEGLEB, *Einleitung in die Theorie der summarischen Processe*, p. 23 e segg.

[6] BRIEGLEB, *op. cit.* p. 27, 34 e segg. — NANI, *Gli Statuti di Pietro II*, p. 12, not. 31.

[7] In molti statuti italiani si trova usato il medesimo sistema, ma ve ne sono pure alcuni, in cui si riscontra esplicitamente dichiarato il senso di quell'espressione e tutte le abbreviazioni del processo ordinario che s'intendono comprese in essa; fra questi BRIEGLEB cita gli statuti di Casale (sec. XIV) e di Piacenza (1391), e possono aggiungervisi anche gli statuti civili di Monza (sec. XIV, fol. 30) e di Milano (1498, cap. 125) di cui quell'autore non fa menzione.

[8] ENDEMANN, *Beitr. cit.* p. 362.

[9] Firenze, *costit. camps. mss. 1299.* 106; stat. Calimala cit. 39, 52; *stat. merc. mss. 1393.* II. 19 e III. 4. Cfr. la lettera diretta dalla Signoria di Firenze al Comune di Pisa nel 1384, riferita ap. BONAINI, *Stat. di Pisa*, III. p. 207. — Lucca, stat. merc. 1555 e 1610. II. 1. — Roma, stat. merc. addiz. 1421. p. 130. — Padova, *stat. mss. 1362.* fol. 80. — Pavia, decr. duc. 1417 (negli stat. merc. cap. 73). — Milano, decr. duc. 1439 e 1444; constitut. Mediol. 1541. 357. — Bergamo, stat. merc. 1457. 16. — Cremona, id. p. 248 (a. 1457). — Fermo, stat. civ. cit. — Bologna, stat. merc. 1509. 18, 30; id. 1550. 18, 31. — Pesaro, stat. merc. cit. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 2. — Cfr. i capitoli delle fiere Genovesi ap. ENDEMANN, *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirthschafts- und Rechtslehre*, I, p. 332.

[10] Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 14; Cremona, id. 1388. 68, 72; Milano, stat. 1396. VII. 31. I consoli giudicano de' contratti conchiusi nella città e nel distretto. — Alcuni decreti de' duchi di Milano diedero licenza ai commercianti residenti in Milano (decr. 1344) ed in Pavia (decr. 1474) di citare innanzi ai giudici della città anche i mercanti del contado. — Monza, *stat. cit.* 61. I mercanti di Monza non possono essere convenuti dai loro concittadini innanzi ai giudici di Milano. Frisi nelle *Memorie di Monza* (vol. II. doc. n. 201) ha pubblicato un decreto ducale del 1389, nel quale, su richiesta della corporazione dei mercanti di quella città, si conferma l'antica regola che l'attore segue il foro del reo e che i commercianti di Monza non possono citarsi fuori del foro di quella. — Pesaro, stat. merc. 1532. 31. Quando la convenzione è fatta fuori dal distretto di Pesaro, il debitore può esser citato in città, in tutti i casi in cui il diritto comune lo permette, cioè quando vi abbia domicilio o residenza, o vi tenga deposito di merci, o siasi assoggettato per convenzione a quel foro. — Anche negli statuti de' mercanti di Lucca (1555. II. 5; 1610. II. 6) si fa menzione di stranieri convenuti in città per ragioni di domicilio o di contratto.

[11] Brescia, stat. civ. 1313. III. 134; id. 1470. 9; stat. merc. 1429. 58.

[12] Siffatto principio si trova espresso anche in altri statuti italiani (Genova, st. civ. 1589. III. 17 — Riva, id. II. 65 — Riviera del lago di Garda. 1620. 21), ma in questi s'applica solo al caso in cui, essendo il convenuto uno straniero, sarebbe stato malagevole e dannoso obbligare l'attore all'osservanza della regola ordinaria *(actor sequitur forum rei)*. Invece a Brescia la norma indicata nel testo s'applica in tutti i casi e specialmente nelle controversie mercantili, qualunque fosse la cittadinanza de' litiganti. Cfr. Wach, *Der italienische Arrestprozess*, p. 129.

[13] Una conferma del principio adottato dagli statuti di Brescia e delle conseguenze di esso si può avere dal confronto degli statuti dei mercanti di Cremona (1388) con quelli di Brescia (1429), perchè in alcuni capitoli de' primi (c. 85. 97), che vennero letteralmente trascritti ne' secondi (c. 62, 75) la sola modificazione introdotta si è che dove quelli di Cremona parlano di controversie tra mercanti, gli altri fanno menzione di liti fra creditori od attori commercianti, e debitori e convenuti non commercianti.

[14] Cremona, stat. merc. 68. — Milano, stat. cit. — Padova, stat. civ. 1420. I. 5. — Brescia, stat. merc. 43. — Costit. Mediolan. 1541. p. 355. — Genova, stat. civ. 1498. IV. 96. — Pesaro, stat. cit. 27. — Bologna, stat. merc. 1509. 4, 6, 27, 81; id. 1550. 4, 6, 28, 83.

— Firenze, stat. Calimala 1332. I. 34, 49. — Lucca, stat. merc. 1555 e 1610. I. 5.

[15] Cfr. pei minori p. 85 e § 8 not. 7; pegli stranieri p. 92 e § 9, not. 9, 10, 11. — Fanno eccezione gli statuti civili di Parma (a. 1255. p. 189; a. 1266. p. 198) ne' quali s'esclude la competenza de' giudici commerciali, quando nella controversia siano interessati mercanti forestieri.

[16] Milano, stat. civ. 1396. VII. 73. — Genova, stat. cit. IV. 90 (a. 1405). — Lucca, stat. merc. 1555. II. 11; id. 1610. II. 12. — Invece a Roma (stat. merc. addiz. 1421. p. 130) i consoli possono esercitare la loro giurisdizione anche nelle cause attinenti ad uno di essi.

[17] SALVIOLI, *I titoli al portatore nella storia del diritto italiano*, p. 39 e seg., p. 144 e seg.

[18] Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 387; *id. mss. 1346*. II. 6; *id. mss. 1401*. III. 77. — Monza, *id. mss. 1331*. 79. — Roma, id. 1317. p. 41. — Bologna, id. 1509 e 1550. 12.

[19] Verona, stat. merc. 1318. II. 32. — Piacenza, stat. ant. 1321. 540; stat. recent. 1323. 9 (cod. Pallastrelli, fol. 82).

[20] Roma, stat. cit. p. 50, 55. — Milano, stat. 1396. VIII (lanaiuoli) 91. — Bologna, stat. cit. 12, 31. — Siena, stat. merc. 1644. 73.

[21] Verona, l. cit. — Padova, *stat. mss. 1362*. fol. 80*t*; stat. civ. 1420. I. 5. — Monza, *stat. merc. mss. 1331*. fol. 36. — Piacenza, *id. 1346*. III. 96; *id. 1401*. II. 76. — Brescia, stat. merc. 1429. 88. — Cremona, id. p. 248 (a. 1457). — Milano, decreto 1444; costitut. 1541. 357. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 3. — Firenze, *costit. camps. mss. 1299*. 106; stat. Calimala 1332. I. 32; id. 1337 (ap. EMILIANI GIUDICI, *Storia polit. de' municipii ital.* II. 185). — Gli antichi statuti civili di Lucca (1308. IV. 45) permettono soltanto all'attore di farsi rappresentare in giudizio nelle cause mercantili; i piu recenti statuti de' mercanti (1555. II. 10; 1610. II. 11) ammettono l'intervento de' procuratori, salvi i casi in cui gli statuti o il diritto comune prescrivano alle parti di comparire personalmente. — Secondo le citate leggi di Padova e di Milano i giudici possono dar licenza ai procuratori di rappresentare i litiganti in giudizio. — Pesaro, stat. merc. 1532. 24, 25. Esclusi gli avvocati e procuratori palatini, gli altri potranno esser ammessi coll' approvazione del collegio de' mercanti. — Siena, stat. merc. 1644. 47. Quei procuratori che esercitano il loro ufficio in altre curie giudiziarie, non possono presentarsi innanzi alle corti mercantili; gli altri, che vi sono ammessi, devono subire ogni sei mesi la prova della ballottazione nel consiglio generale.

[22] Firenze, *stat. merc. mss. 1393*. II. 20, 25. Gli avvocati e procuratori non possono intervenire nelle controversie mercantili fra principali e discepoli; quando si tratta di questioni sociali od ereditarie e di cause relative all'esecuzione di sentenze consolari, abbisognano di speciale licenza; in ogni altro caso essi sono ammessi senza limite. — È particolarmente notevole la prescrizione data dagli statuti civili di Firenze (1415. lib. II. cap. 89) per tutti i tribunali e quindi anche per le curie mercantili, qualora uno de' contendenti sia persona forense, avvocato, giudice o notaio, e l'altro non trovi perciò alcun procuratore che voglia assisterlo in giudizio; i giudici potranno scegliere d'ufficio persona idonea ed obbligarla con ogni mezzo ammesso dalle leggi a prestarsi per quello. — Bologna, stat. merc. 1509. 12, 16, 21, 30; id. 1550. 12, 16, 22, 31. È vietato l'intervento de' procuratori nelle cause di valore inferiore a cento lire ed in cause cambiarie (cfr. § 10 not. 13).

[23] Bologna, Pesaro, Lucca, stat. cit.

[24] Pavia, *stat. merc. mss. 1295*. 211. (pei forestieri sotto condizione di reciprocità). — Piacenza, stat. recent. 1323. 9. — Verona, loc. cit. — Milano, stat. 1396. VII. 80; decr. 1444; costitt. 1541. — Brescia, stat. merc. 1429. 88. — Firenze, *cost. camps. mss. 1299*. 8; stat. Calimala 1332. I. 93. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 10. — Bologna, id. 1509. 21, 30; id. 1550. 22, 31. — Pesaro, id. 1532. 7. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 3. — Gli statuti di Bologna ammettono la rappresentanza anche a favore de' carcerati e de' contadini perchè non siano distratti dalle occupazioni agricole, ed inoltre concedono alle donne, ai pupilli ed orfani ed a tutte le persone miserabili, la facoltà d'intervenire nelle controversie mercantili per tutelare i proprii diritti, anche quando tali persone non abbiano nella causa un interesse mercantile (Bologna, stat. merc. cit. 4).

[25] Firenze, *stat. merc. mss. 1393*. II. 25. — Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 12, 16.

[26] Clement. *Saepe* De Verb. Signif. *Iudex... litem, quanto poterit, faciat breviorem, advocatorum et procuratorum contentiones et iurgia... refrenando.* — Bologna, stat. merc. 1509. 30; id. 1550. 31. I procuratori devono agire conforme a verità senza cavilli sotto pena d'esser rimossi ed esclusi dalla lite. — Ferrara, stat. cit. Essi dovranno discutere *de plano et non causidice* senza usare inutili eccezioni dilatorie.

[27] Decret. Clement. cit. *Si tamen in praemissis casibus solemnis ordo iudiciarius... non observatur, non erit processus propter hoc irritus nec etiam irritandus.* — Padova, *stat. mss.*

1362. fol. 80. — Brescia, stat. civ. 1313. III. 59; stat. merc. 1429. 43. — Cremona, id. 1388. 68. e deliberaz. del consiglio de' mercanti a. 1457 (pag. 248). — Bergamo, stat. merc. 1457. 16. — Pisa, br. pis. comm. 1286. I. 33. -- Firenze, *Balia generalis circa officium mercantiae mercatorum* del 1309 ap. Lastig, *Entwickelungswege und Quellen des Handelsrechts*, p. 275, 418, 420; stat. Calimala 1332. I. 39; *stat. mss. merc. 1393.* III. 4, 5. — Fermo, stat. civ. 1506. II. 21. — Bologna, stat. merc. 1509. 4, 21; id. 1550. 4, 22.

[28] Como, stat. consulum 1281. 25. La competenza de' consoli de' mercanti è bensì limitata riguardo al valore per le cause non commerciali comprese in quella (cfr. § 2 not. 36), ma è affatto illimitata per le controversie mercantili. — Brescia, stat. merc. 1429. 43; Bergamo, id. 1457. 16, 96. I consoli hanno piena giurisdizione, qualunque sia il valore della causa. — Fanno invece eccezione a questa regola gli statuti di Fermo più volte citati. — A Firenze si tenne conto del valore ne' rapporti reciproci tra' consoli delle Arti e l'Ufficio della Mercanzia, perchè talune cause eccedenti una certa misura di valore vennero trasferite dalla giurisdizione dei primi a quella del secondo, e la misura varia secondo l'importanza delle Arti, è più alta per le maggiori, più bassa per le minori (Firenze, stat. populi 1415. IV. tract. cons. art. merc. 27).

[29] Cfr. not. 21, 32, 38, 49, 51, 56, 61. — Wach, op. cit. p. 184.

[30] Decret. Clement. cit. *Iudex... in tempore etiam feriarum, ob necessitates hominum indultarum a iure, procedere valeat.* Cfr. Briegleb, *op. cit.* p. 58. — Nei citati statuti civili di Monza (cfr. not. 8) è aggiunto che tali ferie s'intendono essere quelle delle messi e delle vendemmie. — Piacenza, stat. merc. ant. 1321. 33, 300; id. recent. 1325. 3; *id. mss. 1346.* II. 28; *id. mss. 1401.* III. 18; stat. civ. 1336. VI. 127; id. 1391. VI. 126. — Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 9, 15. — Cremona, id. 1388. 74. — Milano, stat. 1396. VII. 35, 40, 42; stat. civ. 1502. 64. — Brescia, stat. merc. 1429. 51. — Bergamo, id. 1457. 16, 17, 29, 34; stat. civ. 1491. II. 94. — Stat. di Val Siccida, I. 4. — Parma, stat. civ. 1255. p. 189; id. 1266. p. 198. — Modena, id. 1327. III. 1. — Fermo, stat. cit. — Bologna, stat. merc. 1509. 27, 41; id. 1550. 28, 42; l'esclusione delle ferie nei giudizii mercantili è confermata da un breve di Gregorio XIII dell'a. 1577. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 2. — Roma, stat. merc. 1317. p. 5. — Pisa, br. pis. communis 1286. I. 33; id. 1313. I. 37; br. cur. mercatorum 1305. 13; id. 1321. 15. — Firenze, cit. balia generalis del 1309 ap. Lastig, *op. cit.* p. 418; *stat. merc. mss. 1393.* II. 1, 29; stat. populi 1415. II. 93. — Lucca, stat. civ. 1539. I. 12; stat. merc. 1555. I. 23 e II. 16; id. 1610. I. 24 e II. 17.

— Secondo gli statuti di Monza oltre alle ferie solenni si osservano anche ne' tribunali mercantili le ferie delle messi e delle vendemmie, e quelle in occasione di spedizioni militari o di carestia; gli statuti di Bergamo permettono che nei giorni feriali si compiano solo gli atti esecutivi, ma vietano il proseguimento dei processi pendenti; a Pisa i brevi prescrivono che in tempo di ferie la curia mercantile si raduni una sol volta per settimana e non due secondo il consueto.

[31] Como, stat. cons. 1281. 2. — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 34; *id. mss. 1346.* I. 6; *id. 1401.* III. 2. — Pavia, stat. merc. 1368. 7, 11. — Cremona, id. 1388. 68, 90, 94. — Milano, stat. civ. 1396. VII. (merc.) 18. — Brescia, stat. merc. 1429. 43, 67, 70. — Bergamo, id. 1457. 16, 34, 96. — Fermo, stat. civ. 1506. II. 21.

[32] Pisa, breve cur. merc. 1305. 6; id. 1321. 8. — Lucca, stat. civ. 1308. IV. 49; stat. merc. 1555. II. 1, 33; id. 1610. II. 1, 41. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 32, 34, 39. — Siena, stat. merc. 1644. 5, 14. — Genova, stat. civ. 1498. IV. 96. — Pesaro, stat. merc. 1532. 7, 9. — Gli statuti di Como, Pavia, Fermo citati nella nota precedente richiedono senz'altro l'intervento d'entrambi i consoli esistenti nella corporazione. Invece per gli statuti di Cremona, Brescia e Bergamo, ivi pure citati, basta un solo console anche per sentenziare; tuttavia in quest'ultima città fu prescritto nel 1472 (stat. merc. cap. 105, 107) che dovessero intervenire almeno due tra essi. — Roma, stat. merc. 1317, p. 5. Per giudicare e decidere bastano due consoli, sebbene il processo sia stato incominciato innanzi a tutti; il che confermasi nell'addiz. 1421. (p. 130). — Cfr. per le gravi controversie tra' giureconsulti a tal proposito, ENDEMANN, *Beiträge*, nella *Zeitschrift* cit. p. 357.

[33] Pavia, stat. merc. 1368. 9, 10. Quando i consoli non sono concordi, nelle cause sommarie devono chiamare uno o tre mercanti, nelle non sommarie sempre tre, quali consiglieri, per decidere con essi a maggioranza. — Piacenza, *stat. merc. mss. 1401.* III. 20. Se il valore della causa è inferiore a dieci lire, basta un console; se è superiore a quel limite, sono necessarii due consoli, e qualora esso superi anche cinquanta lire, è richiesto l'intervento d'un giurisperito o dell'avvocato de' mercanti. — Bologna, stat. merc. 1509. 4, 6. Sino al valore di cinque lire bolognesi il giudice dell'università decide da solo, sopra quel limite giudica insieme coi consoli e la deliberazione si prende a maggioranza. Negli statuti del 1550 la competenza del giudice venne accresciuta sino a quindici lire; da quindici a venticinque lire, basta che un solo console deliberi con lui; da venticinque a cinquanta

lire, è necessario il voto favorevole di due consoli, ed oltre quella somma, l'approvazione della maggioranza. — A Ferrara, il collegio giudicante essendo composto d'un giurisperito e due mercanti (cfr. § 20 not. 8), le sentenze sono valide se sono approvate dal giureconsulto e da uno de' mercanti; quando i due commercianti siano di parere diverso dal giureconsulto, si eleggono altri due mercanti ed un altro legale che s'aggiungono ai primi, ma per la nuova maggioranza si richiede l'accordo di almeno tre mercanti con uno dei giureconsulti; se i quattro primi sono discordi dai due giuristi, il giudice de' XII savii è pur chiamato a votare con tutti gli altri, ed allora si delibera a maggioranza assoluta (Ferrara, stat. civ. VIII. 1).

[34] Decret. Clement. *Iudex cui taliter causam committimus, necessario libellum non exigat.* Cfr. BRIEGLEB, *op. cit.* p. 64. — Stat. di Pietro II di Savoia. 1. — Pavia, *stat. merc. ms. 1295.* 179, 206. — Brescia, stat. civ. 1313. III. 59; stat. merc. 1429. 43. — Piacenza, stat. merc. ant. 1321. 653; id. recent. 1329. 1; *id. mss. 1346.* II. 7, 34. — Monza, stat. cit. fol. 10 *t*; *stat. merc. ms. 1331.* 10, 11, 30, 35. — Cremona, stat. civ. 1388. 275, 427; id. merc. 1388. 68; riforma del 1457 (p. 248). — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 35, 80, 107; VIII (lanaiuoli) 35. — Bergamo, stat. merc. 1457. 16. — Padova, *stat. civ. mss. 1362.* fol. 80. — Genova, Imposicio Officii Gazariae loc. cit. col. 391; stat. Pera III. 212; stat. civ. 1498. IV. 44. — Pesaro, stat. civ. 1531. II. 65; stat. merc. 1532. 28. — Lucca, stat. merc. 1610. II. 38. — Roma, stat. merc. add. 1421. p. 131.

[35] Decret. Clement. *Citationem vero... intelligimus non excludi. Verum est in ipso litis exordio petitio facienda, sive scriptis, sive verbo, actis tamen continuo inserenda.* — Cfr. ENDEMANN, *Beiträge,* nella cit. *Zeitschr.* p. 372. — Pavia, *stat. merc. mss.* loc. cit.; id. stat. merc. 1368. 9. — Piacenza, stat. merc. ant. 620. — Cremona, stat. merc. 1388. 70, 71, 89, 100. — Brescia, id. 1429. 48, 58, 85. — Bergamo, id. 1457. 22, 28. — Bologna, id. 1509 e 1550. 11, 15. — Firenze, *cost. camps. mss. 1299.* 8, 11, 12, 20, 24, 86; stat. Calimala 1332. I. 39. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 3; id. 1610. II. 4. — Roma, stat. cit.; stat. civ. 1580. I. 89, 90.

[36] Monza, *stat. merc. mss.* 80. — Milano, decr. ducale 1439; costitut. 1541. — Genova, stat. civ. 1498. IV. 96. — Gli statuti di Firenze ammettono il libello, ma prescrivono che tutti gli atti siano redatti in lingua volgare (cfr. stat. Calimala 1332. I. 39; id. 1337. [cfr. not. 20]; *stat. merc. mss. 1393.* II. 1). Una prescrizione analoga si legge negli statuti de' mercanti di Bologna (1509 e 1550. 12) per gli atti non compilati da notai.

[37] Verona, stat. merc. 1318. II. 28. — Cremona, stat. cit. p. 248. — Pesaro, stat. cit. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 2.

[38] Como, stat. cons. 1281. 32. — Pavia, *st. mss. merc.* 1295. 179. — Piacenza, stat. merc. ant. 1321. 319; *id. mss. 1346.* II. 32; *id. 1401.* III. 8. — Monza, loc. cit. — Bergamo, stat. merc. 1457. 46. — Siena, stat. cit. (in cause di valore superiore ad un limite determinato). — Pisa, br. merc. 1305. 82; id. 1321. 76. — Roma, stat. merc. p. 8. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 6; però negli statuti del 1610 (II. 38) la contestazione di lite viene esclusa nel caso dell'appello.

[39] Decret. Clement. *Iudex... necessario... litis contestationem non postulet.* V. Briegleb, *op. cit.* p. 35 e seg. — Siena, stat. lanaiuoli 1298-1309 (per cause di valore inferiore ad undici soldi). — Brescia, stat. civ. 1313. III. 59; stat. merc. 1429. 43, 48. — Padova, *stat. civ. mss. 1362.* fol. 80. — Cremona, stat. merc. 1388. 68. — Roma, stat. merc. addiz. 1421. p. 131.

[40] Decret. Clement. *Praestationem iuramenti de calumnia vel malitia sive de veritate dicenda, ne veritas occultetur, per commissionem hujusmodi intelligimus non excludi.* Cfr. Endemann, *Beiträge*, p. 382. — Pavia, *stat. mss. cit.*; st. merc. 1368. 14. — Piacenza, stat. merc. 1321. 11; *id. mss. 1346.* II. 4, 36. — Siena, stat. lanaiuoli 1298-1309. (per cause di maggior valore). — Pisa, br. merc. 1305. 7; id. 1321. 9. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 39. — Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 16.

[41] Como, st. cit. — Pavia, *stat. merc. mss. 1295.* 179; id. 1368. 9, 10, 76 (decr. 1417). — Monza, *id. ms. 1331.* 10. — Piacenza, *id. mss. 1346.* II. 34; *id. 1401.* III. 5. — Cremona, id. 1388. 82, 89. — Brescia, id. 1429. 59. — Firenze, *costit. camps. mss. 1299.* 8: stat. Calimala cit.

[42] Decret. Clement. *Iudex... amputet dilationum materiam, litem, quanto poterit, faciat breviorem.* — Cfr. Briegleb, *op. cit.* p. 53. — Firenze, *const. camps. cit.* — Cremona, stat. merc. cit. 70. — Piacenza, *stat. merc. ms. 1401.* III. 17. — Pesaro, id. 1532. 28. — Bologna, stat. cit. 12; addizione del 1583.

[43] Oltre agli statuti citati alla not. 41, veggasi pure: Monza, *stat. merc. ms. 1331.* 7. — Milano, decr. ducale 1444; costitut. 1541. — Firenze, stat. populi 1415. IV. tract. cons. art. merc. 27. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 2; id. 1610. II. 3. — Un'analoga disposizione si legge nelle Consuetudini di Palermo, ap. Brünneck, *Siciliens mittelalterliche Stadtrechte*, par. II. p. 248, 261.

[44] Firenze, *const. camps. mss. 1299.* 8. Il convenuto deve rispondere immediatamente, qualora nella petizione dell'attore sia

detto che la notificazione venne fatta a quello personalmente; altrimenti egli può rispondere nel primo giorno giuridico successivo. — Pavia, *stat. merc. ms.* cit. — Cremona, id. 1388. 89, 90. — Brescia, id. 1429. 67. Alle interrogazioni de' consoli, entrambe le parti devono rispondere subito, senz'abbandonare il tribunale. — Una regola analoga si legge negli statuti de' mercanti di Bologna (1509 e 1550. 12, 16), ne' quali però è data facoltà al giudice di concedere un termine più lungo. — Cfr. ENDEMANN, *Beiträge*, p. 367, 382.

[45] Bologna, stat. cit. 16. Le *positiones* debbono essere scritte in volgare, compilate senza malizia, a modo di buoni mercanti, relative al merito della causa; il giudice può escludere i capitoli oscuri e quelli che dessero origine a sospetti di malafede. L'altra parte viene citata a rispondere, deve presentarsi personalmente, se non è assente, ed userà nella risposta la formola precisa « credo o non credo ».

[46] BRIEGLEB, *op. cit.* p. 42 e seg. — ENDEMANN, *Beiträge*, p. 374. — NANI, *Statuti di Pietro II*, p. 10, 14.

[47] Piacenza, stat. merc. recent. 1325. 8. Le cause devono essere decise sommariamente senz'ammettere alcun'eccezione. — Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 34; Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 108. Nessuna eccezione di fatto nè di diritto può essere opposta contro la prova per libri mercantili. — Ferrara, stat. cit. 1566. VIII. 3. Sono escluse tutte le eccezioni inutili, che non sono relative al merito della causa, ma semplicemente dilatorie. — Monza, *stat. cit.* 13; Cremona, id. 95; Milano, id. 37. L'eccezione d'incapacità derivante dalla condizione di figlio di famiglia non può essere opposta ne' giudizii mercantili. — Cremona, stat. merc. 1388. 95; Brescia, id. 1429. 71; Bergamo, id. 1457. 20. Il convenuto può in ogni tempo, fino all'emanazione della sentenza od alla notificazione del precetto di pagamento, contestare la propria qualità di mercante e di sottoposto alla giurisdizione consolare. — Brescia, stat. cit. 43. L'eccezione d'incompetenza de' consoli deve essere opposta prima che siano ricevuti i testimoni o presentate le conclusioni nella causa. — Lucca, stat. merc. 1610. I. 5. L'eccezione d'incompetenza deve proporsi entro otto giorni dalla domanda, ed al giudice ordinario di Lucca, a cui si commette la decisione sopra di quella, s'assegna altro termine di sei giorni per sentenziare.

[48] Roma stat. merc. 1317. p. 7, 9, 27, 95. — Lucca, id. 1555. II. 12; id. 1610. II. 13. — Cfr. § 9, not. 11; § 21, not. 4.

[49] Como, stat. cons. 1281. 2, 43. — Pavia, *stat. merc. mss. 1295.*

181 (ov'è prescritto che per eccezione alla regola ordinaria i sapienti dovessero eleggersi tra i mercanti). — Brescia, stat. civ. 1313. III. 59. — Verona, stat. merc. 1318. II. 39. — Piacenza, id. ant. 1321. 5; *id. ms. 1346.* II. 46. — Monza, *id. mss. 1331.* 10, 38. — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 18, 31; decr. 1444; stat. civ. 1498. 57; constitut. 1541. 356. — Bergamo, stat. merc. 1457. 18 (ove però è vietato di ricorrere a siffatto espediente, se i consoli possono mettersi d'accordo a maggioranza sulla decisione). — Genova, stat. civ. 1498. IV. 96. — Pesaro, stat. merc. 1532. 44. — Roma, stat. merc. 1317. p. 4, 8. — Pisa, br. com. pis. 1286. I. 123; id. 1313. I. 171. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 39; stat. dell'Arte della Seta 1580. 3; id. de'Cuoiai 1585. 4 (ap. CANTINI, *Legislaz. toscana*, vol. X ed XI). — Lucca, stat. merc. 1610. II. 40. — Siena, id. 1644. 73. — Alcune leggi tolgono assolutamente ai litiganti il beneficio di poter chiedere il consiglio d'un savio, p. es. a Cremona una deliberazione del consiglio de' mercanti del 1474 (stat. pag. 253; cfr. § 20 not. 12), a Milano gli statuti civili del 1502 (cap. 60), a Bologna gli statuti de' mercanti del 1509 (cap. 4, 26) e quelli del 1550 (rubr. 4, 27). — Piacenza, *stat. merc. ms. cit.* I giudici possono impedire l'esercizio di tal diritto a chi ne volesse usare solo per differire e prolungare la causa. — Pesaro, stat. merc. cit. Questo diritto può esser rifiutato alla parte che ne fa domanda, quando il valore della causa non supera cento lire.

[50] Verona, Bergamo, Firenze, Lucca, stat. cit. — Siena, loc. cit. Ai membri del tribunale è data facoltà di non attenersi al voto dell'assessore consultato, purchè sieno tutti concordi; in caso contrario, dovranno rimettere la decisione al governatore della città.

[51] Como, stat. cons. 1281. 34. — Verona, stat. merc. 1318. II. 1. — Piacenza, id. ant. 1321. 525, 625; *id. mss. 1346.* II. 2; *id. 1401.* III. 4. — Monza, *id. ms. 1331.* 10, 39. — Pavia, id. 1368. 10, 75, 76 (decr. 1417). — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 18; decr. 1444; costit. 1541. 356. — Bergamo, stat. merc. 1457. 19. — Roma, id. 1317. p. 4, 28. — Pisa, br. merc. 1305. 6; id. 1321. 8. — Firenze, stat. Calimala I. 39 (termini varii secondo il valore della causa). — Lucca, stat. merc. 1555. II. 29; id. 1610. II. 18, 33, 38. — A Bologna, negli statuti de' mercanti del 1509 (rub. 14) venne sancito il principio che il giudice non potesse procedere alla decisione della causa senza un invito speciale delle parti fatto entro un termine stabilito, trascorso il quale senza che un siffatto invito fosse stato fatto, l'istanza era perenta *ipso iure* e il convenuto assolto: nella riforma del 1550 (rub. 14) i termini vennero

abbreviati, e nel 1583 tale sistema fu abrogato pei molti abusi che produceva, e fu prescritto invece che dopo i termini fissati i giudici pronunciassero sempre la loro sentenza sotto pena di multa e risarcimento dei danni. — Cfr. ENDEMANN, *Beiträge*, pag. 357; WACH, *op. cit.* p. 182.

[52] Piacenza, stat. merc. ant. 1321. 486; *id. ms 1346.* II. 3; *id. 1401.* III. 3. — Roma, stat. civ. 1580. III. 45. — Cfr. ENDEMANN, loc. cit.

[53] Piacenza, stat. merc. 1321. 538; *id. ms. 1346.* II. 33; *id. 1401.* III. 15. — Pavia, *id. 1295.* 206; id. 1368. 9. — Bologna, id. 1509. 6, 13, 21; id. 1550. 6, 13, 22. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 4. — Siena, Stat. dell'Arte della lana 1298-1309. — Firenze, *costit. ms. camps. 1299.* 8; stat. Calimala 1332. I. 39. — Lucca, st. merc. 1555. II. 2; id. 1610. II. 3. — A Roma gli statuti più antichi de' mercanti prescrivono tre citazioni ed accordano al convenuto un termine di dieci giorni dopo l'ultima; nel 1341 fu ridotto a due il numero di quelle ed a tre giorni il termine suddetto (stat. merc. p. 8, 12, 74).

[54] Pavia, stat. merc. cit. — Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 85. — Bologna, stat. cit. 13. — Roma, stat. cit. p. 74.

[55] Como, stat. cons. 1281. 35, 83. Il diritto di procedere all'esecuzione contro il contumace è un beneficio speciale concesso ai creditori per causa di commercio e negato agli altri. — Piacenza, stat. merc. ant. 1321. 538; id. recent. 1323. 7; *id. ms. 1346.* II. 33; *id. 1401.* III. 15. Il contumace si considera confesso nelle liti in cui entrambi i litiganti siano commercianti. — Cremona, stat. merc. 1388. 80, 87; Brescia, id. 1429. 58, 64. Appena verificata la contumacia si procede all'esecuzione, ed il debitore può entro cinque giorni di tempo ricuperare i beni sequestrati e venduti col semplice rimborso del prezzo d'incanto pagato dal compratore; trascorso quel termine non può più obbligare l'acquirente alla rescissione della vendita. — Bologna, stat. merc. 1509. 12, 21; id. 1550. 12, 22 (per crediti cambiarii). — Ferrara, stat. cit. — Firenze, *costit. camps. ms. 1299.* 8, 15, 87; stat. Calimala 1332. I. 10, 39, 73; *stat. mss. merc. 1393.* II. 1. — Pisa, br. merc. 1305. 82; id. 1321. 76. — Lucca, stat. civ. 1308. IV. 45; stat. merc. 1555. II. 3, 6; id. 1610. II. 3, 7. Secondo i citati statuti della Mercanzia del 1555, quando la lite non sia ancora contestata, l'attore può procedere direttamente all'esecuzione; qualora sia già contestata, si deve invece compiere il regolare processo; questa distinzione manca assolutamente negli statuti più recenti. — A Roma la procedura contro il contumace in

cause mercantili si fece successivamente più rigorosa; ne' tempi più antichi dopo tre citazioni veniva intimato un primo bando, chiamato bando *de contumacia*, e soltanto dieci giorni dopo s'intimava il bando *de confesso* e si procedeva all'esecuzione; nel 1341 fu decretato che per le cause inferiori a cento solidi si procedesse al pignoramento dopo una sola citazione, ed all'arresto personale dopo una seconda citazione perentoria, per le altre si facessero due citazioni, e dal primo bando al secondo dovessero decorrere tre giorni soltanto; in un'altra riforma del 1366, confermata nel 1378, ed anche nella riforma generale del 1421 si parla di due citazioni, alla prima delle quali segue il pignoramento ed il bando *de contumacia*, e dopo la seconda, trascorso il termine di soli due giorni assegnato al contumace per comparire in giudizio, egli viene colpito dal bando *de confesso* e dall'esecuzione (stat. merc. 1317. p. 8, 12, 74, 96, 110, 131; stat. civ. 1580. I. 89, 90). — Cfr. Endemann, *Beiträge cit.* p. 369.

[56] A Firenze secondo il costituto più antico dell'Arte de' banchieri i contumaci che non danno legittime giustificazioni dell'assenza vengono esclusi dall'Arte; negli statuti della Mercanzia del 1393 è prescritto ch'essi siano trattati come cessanti e fuggitivi ed incorrano in tutte le gravissime conseguenze penali e civili che derivano da questa condizione exlege nella legislazione Fiorentina (cfr. § 26, testo e not. 4). — Anche negli statuti dei lanaiuoli di Siena del sec. XIII si dà il diritto di scelta all'attore tra l'esclusione del convenuto dall'Arte ed il possesso de' suoi beni. — Gli statuti citati di Como, come quelli de' mercanti di Pavia (*stat. ms. 1295.* 179) e di Verona (1318. II. 21; cfr. gli statuti civili ap. Pertile, *Storia*, V. 314, not. 12, 13), puniscono il contumace col banno, come reo di disobbedienza alle leggi ed agli ordini de' giudici; negli statuti de' mercanti Piacentini (1321. 40; 1346. II. 33) viene imposta a lui una multa, di cui però non apparisce più fatta menzione nei posteriori del 1401 (III. 15). Del banno e della multa pel contumace fanno pur cenno gli statuti de' mercanti di Monza (1331. 85).

[57] Firenze, stat. Calimala cit. I. 39. — Cremona, stat. merc. 1388. 100. — Brescia, id. 1429. 85. — Bergamo, id. 1457. 100.

[58] Le norme sui giudici cui era affidata la risoluzione delle cause in appello furono esposte altrove; cfr. § 20 p. 243.

[59] Pavia, *stat. merc. ms. 1295.* 226. — Genova, Impos. Off. Gazariae loc. cit. col. 391. — Piacenza, stat. ant. 1321. 526; id. recent. 1333 10; *id. mss. 1346.* III. 97; *id. 1401.* II. 74. — Cremona, id. 1388. 69, 72. — Brescia, id. 1429. 46, 49. — Firenze, *const. camps.*

ms. 1299. 8; stat. Calimala 1332. I. 42, 51; *stat. merc. ms. 1393.* II. 1. Negli statuti della Mercanzia del 1577 si trova ammesso soltanto l'appello alla Corte della Mercanzia, contro le sentenze de' consoli delle Arti e dei consoli inviati all'estero (Cfr. Lastig, *Entwickelungswege*, p. 265, 280, 344). — Lucca, stat. civ. 1308. IV. 48, 49. Le sentenze in materia mercantile pronunciate dai consoli sono appellabili, quelle emanate dal potestà non lo sono. — Roma, stat. merc. 1317. p. 54; addiz. 1421. p. 134, dove, mantenuto il divieto quando il perdente sia un mercante, si concede il beneficio dell'appello a chi non sia dell'arte.

[60] Pisa, breve curiae maris 1305. 11. Delle sentenze date in cause d'avarie, di noli, di salarii d'equipaggi non si dà appello. — Bologna, stat. merc. 1509. 21; id. 1550. 22. L'appello in materie cambiarie è permesso al solo creditore e non al debitore convenuto.

[61] Pavia, decr. ducale 1417. (stat. merc. 76.) — Bergamo, id. 1457. 104. — Verona, stat. civ. 1450. I. 90. — Pesaro, stat. merc. 1532. 42. — Bologna, id. 1509. 27; id. 1550. 28. — Pisa, br. cur. merc. 1321. 15. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 32, 34; id. 1610. II. 36, 42. — Cfr. Brünneck, *op. cit.* par. II, p. 273.

[62] Cremona, stat. merc. 1388. 71. — Milano, stat. 1396. VII (merc.) 34. — Pesaro, Lucca, stat. merc. cit.

[63] Decret. Clement. *Iudex litem, quanto poterit, faciat breviorem,... appellationes dilatorias et frustratorias repellendo.* Cfr. Briegleb, *op. cit.* p. 51.

[64] Verona, liber iuris civilis 1228. cap. 24. — Cremona, stat. merc. 1388. 69, 72. — Milano, stat. 1396. VII (merc.) 34, 35, 38. — Bergamo, stat. merc. 1457. 16, 23.

[65] Verona, decreti della Repubblica Veneta 1428 e 1452 (nella edizione degli Statuti di Verona del 1747, vol. II. p. 6); ivi, stat. civ. 1450. I. 90. — Milano, decreto ducale 1444 (*Antiqua Ducum Mediol. decreta* p. 308); costit. 1541. 356. — Cremona, decr. duc. 1457 (Statuta Cremonae, p. 262). — Bergamo, stat. cit. 104 (riforma del potestà dell'a. 1472).

[66] Cremona, stat. merc. 1388. 72, 85; Brescia, id. 1429. 49, 62. La parte soccombente non ha diritto di appellarsi ma può chieder la revisione della sentenza agli stessi consoli de' mercanti. Però a Brescia gli statuti medesimi (cap. 65) ammettono oltre alla revisione anche un vero appello, di cui gli statuti di Cremona non fanno menzione. — Genova, stat. civ. 1498. IV. 96. Gli ufficiali della mercanzia possono entro otto giorni correggere la sentenza ed introdurvi qualche mutazione, purchè siano concordi

tutti coloro che presero parte alla prima votazione. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 2. Quando il principe accordi il beneficio della revisione, s'eleggeranno altri giudici che esaminino la stessa causa senz'appello. — Anche nei citati statuti di Lucca s'ammette per le sentenze interlocutorie, che sono dichiarate inappellabili, la revoca per deliberazione de' medesimi giudici. — Cfr. BRÜNNECK, *op. cit.* p. 275.

[67] Cremona, stat. cit. 85 (per la revisione tre giorni). — Brescia, id. 62, 65 (tre giorni per la revisione, quattro per l'appello). — Verona, stat. civ. 1450. I. 90 (tre giorni). — Bergamo, stat. merc. 104 (quattro giorni). — Milano, decr. 1444; costitut. 1541 (quattro giorni dalla pronuncia della sentenza, se l'appellante vi assiste, dalla notificazione in caso contrario). — Bologna, stat. merc. 1509. 27; id. 1550. 28 (cinque giorni). — Lucca, stat. merc. 1555. II. 32; id. 1610. II. 36 (dieci giorni, unico esempio di termine conforme alle prescrizioni del diritto romano e canonico). — Siena, id. 1644. 69 (cinque giorni).

[68] Milano, Verona, Bologna, Lucca, Siena, stat. cit.

[69] Cremona, Brescia, Ferrara, stat. cit. — Firenze, stat. populi 1415. IV. tract. cit. 27; cfr. LASTIG, *Entwickelunswege*, p. 314.

[70] Piacenza, stat. merc. 1321. 411. Non è ammesso l'appello se non si abbiano nuovi mezzi di prova scritta. — Ferrara, loc. cit.; Bologna, stat. cit. 16. Nei giudizii d'appello si possono presentar nuove prove.

[71] Cremona, Brescia, Verona, Milano, Bologna, stat. cit.

[72] Cremona, stat. civ. 1388. 275. — Brescia, stat. merc. 1429. 65: lettere ducali 1610 e 1621 (vol. II, p. 78-81). — Verona, stat. civ. 1450. I. 90. — Bergamo, stat. merc. 1457. 104. — Ancona, stat. civ. 1513. II. 15. — Bologna, stat. cit. 1509. 27; id. 1550. 28; addiz. 1589. — Pesaro, stat. merc. 1532. 14, 42. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 2. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 32; id. 1610. II. 36.

---

§ 23. *Le prove.*

Atti scritti.

Gli statuti danno pochissime norme sulla forza probatoria degli atti scritti e si limitano per lo più a fare intorno ad essa qualche dichiarazione generale ed inde-

terminata [1], perchè attribuiscono alle scritture notarili e private un'efficacia molto maggiore, cioè la qualità di titoli esecutivi, in base a cui il creditore può procedere immediatamente all'esecuzione provvisoria contro il debitore, senza diritto per questo d'opporre alcun'eccezione, prima d'aver pagato o depositato la somma dovuta (§ 24 not. 8 e seg).

Atti pubblici.

Gli atti pubblici in generale s'usavano di rado dai commercianti per le molte formalità ond'erano circondati; i notai delle corporazioni erano chiamati più spesso a redigere atti giudiziali ne' processi, che a compilare atti civili [2], ed alcuni statuti escludono affatto gli strumenti notarili dalla giurisdizione mercantile [3].

Verificazione delle scritture.

Le regole sulla verificazione degli scritti privati mediante periti [4], giovano a togliere alcune delle limitazioni esistenti nel processo ordinario. Infatti, ne' tribunali civili, quando la verifica si compieva mediante la comparazione con altri scritti, erano ammessi soltanto i documenti pubblici ed autentici, e qualora si ricorresse alla prova testimoniale, s'accettavano quei soli testimoni che potessero affermare d'aver veduto scrivere il documento; invece secondo gli statuti de' mercanti, anche gli atti privati bastano per il confronto [5], e s'autorizza il giudice a far scrivere la persona, di cui si tratta, sotto i suoi occhi [6]; inoltre s'ammettono anche altri testimonii affatto esclusi ne' giudizii ordinarii, cioè quelle persone che possono soltanto dichiarare di riconoscere il carattere dello scrivente, modificazione importante per la quale è data efficacia probatoria anche alle carte compilate senza la presenza di testimoni [7]. La persona, a cui si attribuisce una scrittura, viene citata a riconoscerne o contestarne per lo più con giuramento la verità; se non si presenta in giudizio, lo scritto si considera riconosciuto [8]; invece chi nega il suo carattere e soccombe nel giudizio di verificazione, viene anche punito con una multa [9].

Libri di commercio.

Tutti gli statuti contengono disposizioni più o meno complete intorno ai libri di commercio, sia pel frequente uso di essi tra' mercanti, sia perchè, non essendo accordata a questa specie di scrittura la qualità di titolo esecutivo, salvo in poche leggi (§ 24 not. 13), fu d'uopo stabilirne precisamente l'efficacia probatoria, qualora si fosse iniziato in base ad essi un regolare procedimento.

Tenuta dei libri.

Nessuna legge impone a' commercianti obbligo assoluto di tener questi libri, sebbene tale pratica fosse conforme alle buone consuetudini; le registrazioni possono esser fatte da persone diverse da quella che esercita il commercio [10]; i libri devono esser vidimati e bollati dall'autorità giudiziaria, coll'indicazione del numero di fogli che contengono [11], e devono presentare nel primo foglio l'intitolazione, cioè il nome del proprietario, de' socii, e del commesso, cui se ne affida la tenuta materiale [12]. Alcuni statuti danno regole minute di contabilità [13], prescrivono l'indicazione della causa dei pagamenti, oltre a tutte le altre circostanze (data, somma, nome del creditore e del debitore, etc.) [14], vietano l'uso di cifre numeriche nell'interno delle partite, permettendole solo nei riporti esterni per poter compiere facilmente le necessarie addizioni [15]; nè mancano regole e pene per le alterazioni e falsificazioni dei registri [16].

Uso dei libri.

I libri possono usarsi come prove in giudizio, sia ne' tribunali mercantili, che nelle curie civili [17], purchè siano tenuti in modo regolare secondo le consuetudini, senz' alcun sospetto di frode [18], e tale regolarità sia stata riconosciuta da' magistrati delle corporazioni mercantili, cui è affidata la cura d'esaminarli e d'approvarli [19]. Negli statuti non si trova alcun cenno della distinzione fatta da' giureconsulti, i quali, concordi nell'attribuire tale forza probatoria ai libri de' banchieri, considerati come pubblici ufficiali, discutono però intorno ai libri degli altri mercanti [20]. L'esibizione di essi può domandarsi dalle parti [21] od esser imposta dai giudici [22];

ai proprietarii, siano mercanti o banchieri, non è lecito sottrarvisi e vi saranno obbligati con tutti i mezzi accordati dalle leggi [23]; d' altra parte il loro rifiuto si considera come confessione, sufficiente a provare le affermazioni dell' avversario [24], e porta anche talora per essi conseguenze penali [25]. Chi neghi d' aver tenuto libri di commercio e sia riconosciuto mentitore e spergiuro, viene punito con multa [26] e perde ogni diritto d' usare codesto mezzo di prova a suo favore [27]. Le leggi di Venezia e di Bologna stabiliscono un termine speciale di prescrizione, dopo il quale i libri perdono la loro efficacia in giudizio [28].

Forza probatoria.

I libri di commercio fanno piena prova contro il proprietario [29], ma in modo inscindibile, sicchè la parte che ne domanda la presentazione, deve accettarne il contenuto integralmente, anche in ciò che le fosse pregiudicievole [30]; alcune leggi prescrivono anzi ad essa di farne un' esplicita dichiarazione preliminare [31]. Molti statuti accordano ai libri forza probatoria anche a favore dei commercianti, ammesso per equità il beneficio della prova contraria; però tale concessione, la quale vien fatta in alcuni senza nessuna limitazione [32], in altri è ristretta ai soli mercanti iscritti ne' ruoli della corporazione [33] o alle controversie di minor valore [34]; inoltre per lo più a conferma del contenuto dei libri si richiedono altre prove accessorie, come il giuramento e la prova testimoniale, ogni qualvolta la causa ecceda una misura piuttosto tenue di valore determinata dagli statuti [35]. Alcune leggi più recenti dei sec. XVI e XVII permettono l' uso dei libri di commercio in giudizio anche a beneficio di persone diverse dai proprietarii, per provare i pagamenti che i banchieri od i mercanti solevano eseguire per conto altrui [36]. La morte del commerciante non distrugge la forza probatoria dei suoi libri, quando siano riconosciuti regolari e non sospetti; però gli statuti di Firenze ammettono a beneficio degli eredi qualche de-

roga alle rigorose regole suesposte intorno all'obbligo di presentare i libri in giudizio ed alle conseguenze del rifiuto [37].

Prova per testimoni.

Gli statuti de' mercanti contengono pochissime norme processuali sul modo d'esaminare i testimoni [38], e riesce affatto impossibile determinare in generale, se veramente ne' tribunali commerciali, conforme all'opinione de' giureconsulti [39], fosse rimesso all'arbitrio del giudice il fissare il numero dei testi necessarii per l'efficacia della prova e l'apprezzare il grado di credibilità de' medesimi, o se invece s'applicassero le regole ordinarie del diritto comune, e per es. si richiedesse almeno la presenza e l'accordo di due testimoni [40].

Giuramento.

Anche nelle cause mercantili si fa grand'uso ed abuso della prova per giuramento, come in ogni altra parte della legislazione medievale, non senza danno per la solennità ed importanza di quella, massime quando si consideri la tenuità delle pene inflitte agli spergiuri [41]. Esso può deferirsi dal giudice o dalle parti e può esser riferito da queste [42]; non di rado, conforme all'antico concetto germanico, assume il carattere d'un mezzo di prova che ogni litigante può usare direttamente a suo favore al pari di tutti gli altri, confermando con quello le sue asserzioni invece d'imporre all'avversario l'obbligo della prestazione. Unica prova sufficiente e necessaria nelle controversie di poco valore [43], è un mezzo suppletivo in molte altre cause, per es. a conferma de' libri di commercio (cfr. not. 35) e de' titoli esecutivi (§ 24 not. 18) [44].

Confessione.

La confessione giudiziale e stragiudiziale conserva anche negli statuti de' mercanti l'importanza grandissima attribuitale nel diritto romano e canonico, cosicché si riscontra in tutti la regola generale che dopo la confessione del debitore si procede all'esecuzione immediata contro di lui [45]; anche la grande efficacia attribuita alle scritture private è fondata appunto sulla presunzione che esse contengano la tacita confessione del debito da parte dello scrivente (cfr. § 24 pag. 293).

Tessere.

Infine negli statuti de' mercanti di Piacenza e di Cremona s'incontrano pure alcuni cenni sulla prova per tessere, usata nelle controversie degli operai coi capi delle fabbriche ed officine per le proprie mercedi. Negli statuti di Piacenza si legge soltanto che le tessere, a cui si dà l'epiteto di *clavate*, e le incisioni sopra quelle fanno prova tra' membri della corporazione ed i loro lavoratori. Più a lungo ne parlano gli statuti di Cremona, da' quali si apprende che ogni tessera comprendeva due parti, su cui si facevano le incisioni con uno speciale sigillo di ferro riscaldato, in modo che il segno s'imprimesse per metà su ciascuna delle parti; ivi è stabilito che tutti gli operai adetti alla fabbricazione de' panni debbono avere ed usare questo sigillo, e che le incisioni delle lettere bastano a far piena prova se le due parti della tessera concordano, purchè non sia decorso un anno dall'annotazione [46].

NOTE.

[1] Pavia, *stat. merc. ms. 1295.* 200; stat. merc. 73 (decr. duc. 1417). — Piacenza, stat. merc. recent. 1323. 6, 10; *id. mss. 1346.* II. 40; *id. 1401.* III. 13. — Monza, stat. civ. (sec. XIV) fol. 10 *t*, 26; *stat. merc. ms. 1331.* 7. — Cremona, stat. merc. 1388. 69, 79. — Brescia, id. 1429. 46, 56. — Milano, decr. ducale 1444 (*Ant. docum Mediolani decreta*, p. 310). — Bologna, stat. civ. 1451. 43; stat. merc. 1509 e 1550. 19. — Fermo, stat. civ. 1506. II. 21. — Roma, stat. merc. 1317. p. 6, 16, 21, 39, 40. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 40, 51, 56; id. II. 22; *stat. merc. ms. 1393.* II. 12, 19; stat. civ. 1415. IV. tract. cons. art. merc. 11; stat. merc. 1577. II. 5. — Siena, id. 1644. 117.

[2] Piacenza, stat. merc. recent. 1325. 8 (cod. Pallastrelli, fol. 85 *t*.), I contratti registrati negli atti de' consoli valgono come pubblici strumenti. — Piacenza, *stat. merc. ms. 1346.* II. 24; Pavia, stat. civ. 1393. 149. Le registrazioni de' notai della mercanzia in causa mercantile meritano piena fede.

[3] A Firenze le cause fondate su documenti pubblici sono escluse dalla giurisdizione de' consoli delle Arti; cfr. *costit. ms. camps. 1299.* 8; stat. populi 1415. IV. loc. cit. 27; però quanto ai banchieri l'esclusione fu tolta nel costituto del 1300 (c. 8). — A Lucca l'attore può ricorrere a sua volontà alla giurisdizione mercantile od all'ordinaria civile, quando vi siano strumenti notarili (stat. civ. 1342 ap. Gigliotti, *Legislaz. lucchese*, nelle *Memorie e doc. per servire alla storia di Lucca*, III. par. II. 43; stat. merc. cit. I. 5); anche l'esplicita dichiarazione degli statuti civili più recenti (1539. I. 2), che i magistrati sono competenti pei contratti mercantili, privati od autentici, fa supporre che in un tempo più antico fossero in vigore regole diverse per questi ultimi. — L'esclusione degli atti pubblici è sancita altresì negli statuti civili di Genova (1498. IV. 96, ove si fa eccezione pei contratti d'assicurazione), in quella di Ferrara (1566. VIII. 2), e negli statuti mercantili di Siena (1644. 15) pei contratti relativi a beni immobili.

[4] Secondo gli statuti citati dell'Arte di Calimala in Firenze, (I. 44) la verifica si fa da' consoli con diciotto consiglieri scelti fra' mercanti; secondo gli statuti civili di Bologna (1454. 43), da due notai; secondo quelli di Ferrara (1566. VIII. 6) da due mercanti eletti da ciascuno de' contendenti, insieme coi giudici. — Bergamo, stat. merc. 1457. 107 (1472); Pesaro, id. 1532. 49. Ogni modo idoneo di prova è ammesso senza restrizione per far riconoscere la verità della scrittura. — Ferrara, stat. cit. Le regole date su tale argomento s'applicano anche tra gli eredi degli interessati.

[5] Bergamo, Pesaro, Ferrara, Siena, stat. cit. — Cfr. Pesaro, st. civ. 1531. II. 64. — Bologna, stat. civ. cit. Sono ammesse per la comparazione quelle scritture che presentano il carattere di pubbliche o sono confermate da testimoni o vennero riconosciute dal debitore. — Cfr. Endemann, *Beiträge zur Kenntniss des Handelsrechts im Mittelalter*, nella *Zeitschrift für ges. Handelsr.* di Goldschmidt, V. p. 387.

[6] Bologna, Ferrara, loc. cit. — Negli statuti bolognesi il mezzo accennato nel testo è indicato come il primo da usarsi a preferenza d'ogni altro.

[7] Piacenza, Bologna, Pesaro, Ferrara, Siena, stat. cit. — Firenze, stat. populi 1415. IV. tract. cit. 12. — Cfr. Endemann, *Beiträge* cit. p. 386.

[8] Bergamo, Bologna, Ferrara, stat. cit. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 19; id. 1610. II. 22. — Brescia, id. 1429. 56. Chi viene interrogato in giudizio sul riconoscimento d'uno scritto attribuitogli, deve rispondere subito prima d'uscire dal tribunale.

[9] Monza, stat. civ. cit. 18. — Milano, stat. 1396. VII (merc.) 36. — Bergamo, stat. merc. 107 (ove oltre la multa s'infligge allo spergiuro anche la pena dell'infamia). — Roma, stat. cit. p. 29. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 40 e II. 22; *st. ms. merc. 1393.* stat. populi 1415. tract. cit. 11. — Lucca, Bologna, Ferrara, stat. cit. — Prammatica napoletana dell'a. 1598 ap. Alfeno Vario, *Pragmaticae, edicta, etc.* II. 613.

[10] Lucca, stat. civ. 1308. IV. 3. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 26. — Pavia, stat. civ. 1393. 149. — Bologna, id. 1454. 43; stat. merc. 1509 e 1550. 19; addiz. 1606. — Ferrara, stat. civ. 1566. II. 37.

[11] Macerata, stat. ms. 1502. II. 31 (rubr. pubblicata nell'*Extrait du catalogue de la bibliothèque Hubé*, Varsovie 1864. p. 72). — Bologna, stat. merc. cit. 19 (dove si legge pure un rigoroso divieto per l'aggiunta di fogli nuovi non vidimati). — Cfr. per Venezia, almeno negli ultimi tempi della Repubblica, Manin, *Della Giurisprudenza veneta*, p. 52.

[12] Macerata, Bologna, Ferrara, stat. cit. — Modena, stat. civ. 1545. I. 17. — Firenze, stat. populi 1415. IV. tract. cit. 11, 12. — Siena, stat. merc. 1644. 117.

[13] Firenze, stat. populi cit. Le registrazioni devono esser fatte secondo la serie progressiva delle date. — Bologna, stat. merc. 1550. 19. È proibito di lasciare spazii bianchi fra le partite, e di omettere in esse l'indicazione dei documenti scritti che si fossero compilati per la medesima operazione commerciale; tale omissione viene considerata e punita come una falsificazione. — Pesaro, stat. merc. 1532. 15, 34. La registrazione dev'esser compiuta dal debitore in modo leggibile, o firmata da due testimoni, se egli non sa scrivere. — Cfr. Endemann, *Beiträge*, nella *Zeitschrift*, p. 390.

[14] Modena, Macerata, Pesaro, Firenze, stat. cit.

[15] Firenze, *const. ms. camps. 1299.* 101. — Pesaro, Bologna, stat. cit.

[16] Pavia, stat. merc. 1368. 20. — Bologna, id. 1509. 20; id. 1550. 21. — Pesaro, stat. cit. 35. — Firenze, *const. cit.* 28; *stat. merc. ms. 1393.* III. 5; stat. populi 1415. IV. loc. cit. 13; stat. merc. 1577. III. 7. — Roma, stat. merc. addiz. 1421. p. 132.

[17] Ivrea, stat. civ. sec. XIV nei Mon. hist. pat. II (Leg. munic. I) col. 1171. — Piacenza, stat. merc. 1321. 510. — Monza, *id. ms. 1331.* 34. — Pavia, *id. ms.* 304 (dopo il 1352); stat. civ. 1393. 149. — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 108. — Cremona, stat. pag. 247 (deliberaz. del Consiglio de' mercanti, 1445). — Bologna, stat. civ. 1454. 43; stat. merc. cit. 4, 19. — Modena, stat. civ. 1545. I.

17. — Ferrara, id. 1566. II. 37. — Lucca, id. 1308. IV. 3. — Roma, stat. merc. 1317. p. 7, 39, 40. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 40, 51; *stat. merc. ms.* 1393. II. 12, 19; statuta populi 1415. IV. 11; stat. merc. 1577. II. 5; stat. dell'Arte della Seta 1580. I. 4. — Bologna, stat. civ. cit. I crediti fondati sopra istrumenti autentici prevalgono a quelli provati con libri mercantili, sebbene di data posteriore alla registrazione, purchè questi non siano ancora fatti valere in giudizio. — Ivi, stat. merc. 1550. 19; addiz. 1554. I commercianti abbisognano d'esplicita licenza per poter usare i loro libri innanzi a tribunali diversi dal foro mercantile, sotto pena di perdere la facoltà di valersene anche in quest'ultimo.

[18] Pavia, Cremona, Bologna, Modena, Ferrara, Siena, stat. cit. — Roma, addiz. 1421. p. 132. — Pesaro, stat. merc. 1532. 34. — Firenze, *id. mss. 1393.* II. 19; stat. populi. IV. 12, 13. — Cfr. ENDEMANN, *loc. cit.* p. 391. — Quindi negli stat. de' merc. di Bologna (1550. 19, 66) è imposto a chi voglia usar nuovi libri l'obbligo di chiederne speciale permesso, che può negarsi a chi non gode buona fama, è fallito, ottenne salvocondotto o dovette fare cessione di beni.

[19] Pavia, stat. merc. 1368. 20; stat. civ. 1393. 149. — Venezia, legge del Maggior Consiglio del 1466 (*Statuta Veneta,* ediz. 1729. p. 146 *t*). — Bologna, stat. civ. cit.; stat. merc. 1509 e 1550. 6, 9, 19; addizione 1554. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 85, 87, 88; stat. populi 1415. IV. 12; stat. dell'Arte della Seta cit. — A Firenze questa revisione è compiuta dai consoli dell'Arte a cui appartiene il proprietario dei libri. — A Bologna nei processi in prima istanza l'esame e l'approvazione dei libri si fa dal giudice e dai consoli dell'Università per le cause non superiori a cento lire bolognesi; per quelle di valore maggiore è prescritto che si aggreghino al collegio altri ufficiali pubblici (cioè i capi delle Arti del cambio e della seta), e se il valore supera duecento lire, non basta la maggioranza dei voti di quelli, ma è necessaria l'unanimità: in appello l'esame si compie dai sopraconsoli insieme con quegli ufficiali aggregati. — A Pistoja la cura d'approvare i libri e di giudicare le opposizioni di falso sui medesimi era affidata agli *Operai di S. Jacopo*, cioè ai fabbricieri della cappella di quel Santo nella cattedrale, i quali erano pure ufficiali delle grasce. Cfr. REZASCO, *Dizion. del linguaggio ital. stor. ed amministr.* s. v. *Operai*, p. 717.

[20] ENDEMANN, *Beiträge*, nella *Zeitschrift*, cit. p. 390. Cfr. pei banchieri, p. 205 del presente lavoro, § 18, not. 58.

[21] Monza, *stat. merc. ms. 1331.* 34. — Pavia, *id.* 304 (dopo l'a. 1352); id. 1368. 20. — Cremona, id. 1388. 91. — Milano, stat.

civ. 1396. VII (merc.) 108; stat. civ. 1498. 81. — Bresc.ᴱ, stat. merc. 1429. 68. — Bergamo, id. 1457. 42. — Parma, stat. civ. 1494. p. 103. — Bologna, stat. merc. cit. 12, 19. — Ancona, stat. civ. 1513. II. 82. — Firenze, *const. camps. mss. 1299.* 22; stat. Calimala cit.; *stat. merc. mss. 1393.* II. 19; stat. populi 1415. IV. 13. — Roma, stat. merc. 1317. p. 15, 43, 96; p. 133. addiz. 1421. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 19; id. 1610. II. 21. — Secondo gli statuti di Bologna, il convenuto, che domanda comunicazione dei libri nella parte che lo riguarda, può chiedere anche un termine per deliberare, se vuol impugnare le domande dell'avversario od accoglierle senza contestazione. — Gli statuti delle Arti di Firenze prescrivono alle parti contendenti d'indicare esattamente le partite, di cui vogliono comunicazione, e di giurare che non ne useranno contro gli statuti delle arti e l'onore della Mercanzia.

[22] Siena, statuti de' lanaiuoli 1298-1309. I. 15. — Cremona, Brescia, loc. cit. — Pesaro, stat. merc. 1532. 15.

[23] Piacenza, stat. merc. ant. 1321. 510; id. recent. 1323. 6; *id. mss. 1346.* II. 15; *id. 1401.* III. 45. — Pavia, Monza, Cremona, Brescia, stat. cit. — Bergamo, stat. merc. 1457. 27. — Parma, Ancona, Bologna, stat. cit. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 2. — Firenze, *const. cit.* 14, 22, 23; *generalis balia* del 1309 ap. Lastig, *op. cit.* 423; stat. Calimala 1332. I. 86; *stat. merc.* e stat. populi cit; stat. merc. 1577. II. 5. — Lucca, stat. civ. 1308. IV. 3; stat. merc. cit. — Roma, stat. cit.

[24] Pavia, Monza, Bergamo, Parma, Bologna, Ancona, Ferrara, Pesaro, Firenze, Roma, stat. cit.

[25] Piacenza, Cremona, Brescia, Pesaro, stat. cit. — Firenze, *generalis balia* e stat. populi cit. — Lucca, stat. merc. cit.

[26] Monza, *stat. merc. ms. 1331.* 34. — Milano, stat. 1396. VII. 108. — Bergamo, stat. merc. 42. — Firenze, stat. populi 1415. IV. tract. cit. 13. — Lucca, stat. merc. cit.

[27] Pavia, stat. merc. cit. — Bologna, id. 19.

[28] Venezia, leggi 1466 e 1521 del Maggior Consiglio (*Stat. Veneta*, p. 146*t* e 170*t*). Queste leggi che fissano un termine quinquennale, vennero estese nel sec. XVII anche alle provincie soggette alla Repubblica Veneta; come provano le deliberazioni del Consiglio superiore di Verona dell'a. 1637 (*Statuta Veronae*, ed. 1747. p. 240), e del consiglio generale della Riviera del Lago di Garda del 1647 (cfr. volume degli ordinamenti di esso nell'Arch. comunale di Salò, alla data 15 giugno 1647; veggansi pure gli *Statuta Communitatis Riperiae* del 1620). — Bologna, stat. merc. cit. 19. Il termine di prescrizione è di cinque anni per le

partite non superiori a dieci lire, di un decennio per quelle di valore maggiore; questa prescrizione ammette parecchie cause di sospensione (età minore, assenza, vedovanza, ferie repentine) e d'interruzione (citazione, presentazione dei libri in tribunale), e cessa, qualora si provi che il debito non fu pagato.

[29] Monza, *stat. merc. ms.* 1331. 34. — Piacenza, stat. civ. 1336. VI. 127; id. 1391. VI. 126. — Cremona, stat. 1388. 79. — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 103; id. 1498. 81. — Brescia, stat. merc. 1429. 56. — Bergamo, id. 42. — Bologna, stat. civ. 1454. 43; stat. merc. 1509 e 1550. 19. — Parma, stat. civ. 1494. p. 103. — Ancona, id. 1513. II. 82. — Firenze, *const. camps. 1299.* 22; stat. Calimala 1332. I. 51, 86; stat. merc. 1312 ap. Lastig, *Beiträge zur Gesch. des Handelsrechts*, nella *Zeitschr.* di Goldschmidt, XXIII. 145; *id. ms. 1393.* II. 19; id. 1577. II. 5; stat. populi 1415. tract. cit. 11. — Lucca, stat. civ. 1308. IV. 3, 45. — Roma, stat. merc. 1317. p. 7. — Siena, id. 1644. 117. — Secondo gli statuti di Cremona e Brescia, i libri di commercio fanno piena prova solo quando le registrazioni fatte dai due contraenti sono concordi, o quando sul libro del creditore il debitore medesimo abbia scritto il suo debito; secondo gli statuti d'Ancona, i libri costituiscono sempre una prova incompleta, da confermarsi col giuramento.

[30] Monza, Milano (stat. 1396), Bergamo, Bologna (stat. civ.), stat. cit.

[31] Pavia, *stat. merc. ms. 1295.* 304; id. 1368. 20. — Brescia, Parma, Ancona, Firenze (stat. delle Arti), stat. cit.

[32] Ivrea, stat. civ. sec. XIV nei *Mon. hist. pat.* Leg. munic. I. col. 1171. — Firenze, stat. Calimala cit. I. 86; stat. populi 1415. IV. 12. — Milano, stat. civ. 1498. 81. — Genova, stat. civ. 1498. IV. 96 (dove però si fa menzione solo de' banchieri).

[33] Pavia, stat. merc. 1368. 81 (decr. 1417); stat. civ. 1393. 149. — Brescia, stat. merc. 1429. 57; deliberaz. del Consiglio a. 1492 (vol. II. p. 115). — Bologna, stat. civ. 1454. 43; stat. merc. 19. — Firenze, stat. populi II. 3. — Roma, stat. merc. addiz. 1421. p. 132.

[34] Pavia, Roma, stat. cit. — Cremona, stat. 1388. pag. 247 (a. 1445). — Stat. della corporazione (fraglia) de' pittori in Padova nel 1441 e stat. di Adria del 1442, nell'Arch. Veneto, VII. 351 e XII. 263. — Venezia, leggi del Maggior Consiglio 1562 (*Statuta Veneta*, p. 295). — Macerata, stat. civ. 1502 (cfr. not. 11). — Pesaro, stat. civ. 1531. II. 64; stat. merc. 1532. 34. — Modena, stat. civ. 1545. I. 17. — Firenze, stat. populi cit. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 35, 36; id. 1610. II. 43.

[35] Firenze, *cost. camps. ms. 1299.* 14. — Pavia, Cremona, Brescia, Modena, Roma, stat. cit. — Bergamo, stat. merc. 1457. 43. — Venezia, legge cit. — Ferrara, stat. civ. 1566. II. 37. — Negli statuti di Brescia e di Bergamo si concedono particolari favori ai mercanti approvati dai consoli delle corporazioni, poichè il limite della forza probatoria de' libri di commercio viene per essi elevato di molto a paragone degli altri mercanti. — Bologna, stat. merc. cit. 19. Quando una partita non sia registrata ne' libri, possono ammettersi come prova in giudizio anche i quaderni di cassa, tra' banchieri sino a cento lire di Bologna, e tra gli altri mercanti sino a dieci lire, purchè si tratti di annotazioni recenti e non sia trascorso un mese dalla data di quelle. Anche i libri de' privati non mercanti possono ammettersi come principio di prova, se il proprietario è persona di buona fama.

[36] Firenze, stat. populi 1415. II. 4. — Bologna, stat. cit. — Lucca, stat merc. 1555. II. 23. — Siena, id. 1644. 117.

[37] Brescia, stat. merc. 1429. 57. — Bergamo, id. 1457. 27, 43. — Firenze, stat. cit. IV. tract. cons. art. merc. 14. Quando il commerciante sia morto, i consoli dell' Arte possono dispensare gli eredi dall'obbligo di presentare in giudizio i libri da lui tenuti ed il rifiuto di essi non si considera di diritto come tacita confessione del debito (cfr. not. 23, 24 da cui si rileva, essere sancita nei casi ordinarii la regola opposta).

[38] Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 5, 35; *id. ms. 1346.* II. 37, 39, 42; *id. 1401.* III. 9, 10, 11. I testimonii devono esser esaminati dai sapienti e da' consoli; i litiganti potranno assistere agli interrogatorii; sulle deposizioni si manterrà il segreto fino al termine del periodo probatorio. — Pisa, br. merc. 1305. 8; id. 1321. 10. Le dichiarazioni de' testimonii devono tenersi segrete. — Obbligo di giuramento impongono gli statuti de' mercanti di Bergamo (1457. 45) e Bologna (1509 e 1550. 17). — Bologna, stat. cit. 18. Le parti contendenti presenteranno al giudice i capitoli per la prova testimoniale, ed il giudice ha diritto d'escludere quelli che fossero oscuri o proposti con mala fede: i capitoli stessi ed i nomi de' testimonii saranno notificati da una parte all'altra e ciascuna d'esse ha il diritto d'assistere all'esame di quelli.

[39] Endemann, *Beiträge*, nella *Zeitschrift* cit. V. 384.

[40] Negli statuti de' mercanti di Verona (1318. II. 55) si dichiara espressamente che nelle cause mercantili basta un solo testimonio, purchè non abbia interesse nella lite, nè sia legato da vincoli prossimi di parentela con alcuna delle parti: una norma analoga, sebbene meno esplicita e limitata alle cause di poco valore, si

legge negli statuti de' mercanti di Piacenza (1321. 628; *ms. 1346*. II. 33; *id. 1401.* III. 12) e di Pesaro (1532. 38). Invece gli statuti de' mercanti di Pavia (*ms. 1295.* 36, 278; id. 1368. 22) e di Roma (1317. p. 37) richiedono sempre due testimonii affinchè la prova riesca efficace.

[41] PERTILE, *Storia*, V. 571-72, not. 83 e seg. — NANI, *Gli statuti di Pietro II conte di Savoia*, p. 39.

[42] Monza, *stat. ms. merc. 1331.* 126. Quando una delle parti deferisce il giuramento all'altra, questa dovrà prestarlo o riferirlo. — Piacenza, *id. mss. 1401.* III. 14. Qualora una delle parti rimette all'altra la decisione della causa per mezzo del giuramento e questa si rifiuta di prestarlo, o lascia decorrere il termine assegnatole, la prima vince la controversia, purchè presti giuramento essa medesima. — Bologna, stat. cit. 12. Il giuramento dev' essere deferito con atto scritto durante il periodo probatorio e dopo la delazione non può più essere revocato; in caso di rifiuto della parte invitata a prestarlo, il giudice ha facoltà di riferirlo all'altra parte. — Pesaro, stat. merc. 1532. 39. Contro il giuramento decisorio s'ammette la prova di falso e lo spergiuro si punisce con multa e coll'infamia. — Lucca, id. 1555. II. 25; id. 1610. II. 29. Il convenuto può riferire il giuramento anche per mezzo del suo procuratore, ma la prestazione deve farsi sempre personalmente: chi non giura si considera confesso.

[43] Firenze, *cost. camps. ms. 1299.* 12. — Pisa, br. merc. 1305. 7; id. 1321. 9. — Monza, *stat. mss. merc. 1331.* 46, 47, 58. — Cremona, id. 1388. 83. — Milano, stat. civ. 1396. VIII (lanaiuoli) 9. — Piacenza, *id. ms. 1401.* III. 46. — Brescia, id. 1429. 60. — Bologna, id. 1509 e 1550. 12. — Roma, stat. civ. 1580. I. 89, 90.

[44] Bologna, stat. cit. Se una delle parti dà una prova semipiena delle sue asserzioni e l'altra non ne dà alcuna, il giudice deferirà il giuramento alla prima; quando invece entrambe provino in modo incompleto, si rimette al giudice la facoltà di scegliere quale tra esse voglia chiamare a prestare il giuramento suppletivo. — Pesaro, stat. merc. 1532. 38. Nelle cause di poco valore, in cui basta un testimonio (cfr. not. 40), se un solo dei litiganti lo presenta, egli dovrà confermare la deposizione di quello col giuramento; se entrambi ne presentano un solo, il giudice avrà la facoltà suaccennata di scelta. — Analogamente nei citati statuti di Lucca si dà al giudice il diritto di richiedere il giuramento suppletivo, qualora si abbia soltanto un principio di prova. — Cfr. altresì Fermo, stat. civ. 1506. II. 21.

[45] Firenze, *costit. camps. ms.* 1299. 8; stat. Calimala 1332. I. 39. — Pisa, br. merc. 1305. 82; id. 1321. 76. — Genova, stat. di Pera (sec. XIV) III. 224 e VI. 238. — Piacenza, stat. merc. ant. 1321. 15. — Monza, *id. ms. 1331.* 15; stat. civ. sec. XIV fol. 10*t.* — Pavia, stat. merc. 1368. 9, 10, 73 (decr. 1417). — Milano, stat. 1396. VII. 40, 107. — Cremona, stat. merc. 1388. 74, 79. — Brescia, id. 1429. 51, 56. — Bergamo, id. 1457. 29, 43, 44. — Fermo, stat. civ. 1506. II. 21. — Bergamo, stat. cit. 44; Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 12, 16. Le interrogazioni, a cui non si dia risposta, si considerano confessate.

[46] Piacenza, stat. merc. ant. 1321. 577; stat. recent. 1329. 1. — Cremona, id. 1388. 65, 66.

---

§ 24. *Il processo esecutivo e l'esecuzione.*

I capi delle corporazioni de' mercanti non ebbero soltanto l'autorità di giudicare nelle controversie commerciali, ma possedevano anche il potere necessario per far eseguire le loro sentenze per mezzo de' servitori delle corporazioni (cfr. pag. 51) ed a tal uopo potevano pur chiedere aiuto alla podestà civile, poichè le leggi civili prescrissero chiaramente agli ufficiali del comune l'obbligo di prestar l'opera propria ad ogni domanda di quelli (p. 60 § 4 not. 20) [1]. I consoli dovevano anche provvedere all'esecuzione delle sentenze emanate durante il precedente consolato, e de' lodi arbitrali pronunciati secondo le regole altra volta esposte (p. 244) [2].

Titoli esecutivi.

In questa parte della procedura la più importante tra le norme legislative che si leggono negli statuti è quella che tutte le scritture, non solo pubbliche ma anche private, che si riferiscono ad obbligazioni mercantili, sono dichiarate titoli esecutivi, sicchè i creditori possono chiedere in base ad esse l'esecuzione immediata contro le persone ed i beni del debitore in qualsiasi tempo dopo

la scadenza, senza bisogno d'un giudizio regolare precedente, riservata soltanto al debitore la facoltà d'esercitare i suoi diritti dopochè abbia soddisfatto le pretese del creditore od assicurato il pagamento nei modi legali.

Il processo esecutivo in generale.

Gli importanti studii di Briegleb sulla storia del processo esecutivo [3] hanno messo in luce come l'uso de' titoli esecutivi, più propriamente detti *guarentigiati*, sorgesse a poco a poco per consuetudine, probabilmente in Toscana, e si diffondesse celeremente in Italia e fuori, e come infine i giureconsulti, cercando nel diritto romano il modo di giustificare questa pratica, ne trovassero il fondamento nella teoria della *confessio in iure*, sebbene talora ne abbiano fatto applicazioni artificiali ed inesatte. La confessione, che si compieva ne' tempi più antichi innanzi al giudice dopo una vera citazione con un simulacro di processo e di sentenza, successivamente si fece innanzi al notaio in virtù dell'autorità quasi giudiziaria da lui posseduta; sorse quindi la presunzione che fosse compresa in tutti gli strumenti notarili, e perciò la legislazione e la giurisprudenza civile accordarono questo carattere di titoli esecutivi a tutti gli atti pubblici ed autentici, ma gli atti privati non furono ammessi a godere di tal beneficio se non in tempi più recenti, dopochè la clausola di guarentigia divenne clausola d'uso, che si potè presumere e sottintendere anche ne' documenti in cui non era espressa, sicchè l'accordo delle parti nella formazione del contratto apparve solo e sufficiente fondamento della forza esecutiva attribuita alle obbligazioni ed alle scritture [4], benchè redatte senza intervento di notaio.

Influenza del diritto commerciale.

I commercianti, sempre solleciti d'ogni espediente che giovasse a sottrarli alle infinite lungherie del processo ordinario, sempre stimolati da quell'urgente bisogno di celerità ne' giudizii, che manifesta, come vedemmo, la sua influenza in tutti i singoli momenti della procedura, non trascurarono quel mezzo efficacissimo per ottenere prontamente la risoluzione delle controversie ed il pa-

Contratti notarili.

gamento delle obbligazioni civili. Essi usarono dapprima senza dubbio gli atti pubblici e notarili, come provano i testi de' giureconsulti i quali fanno talora menzione dei mercanti nelle fattispecie che immaginano in via d'esempio quando trattano degli strumenti guarentigiati [5]; ma tali documenti richiedevano lunghe formalità ed offrivano facile appiglio a processi di nullità, per cui apparvero bentosto insufficienti ai bisogni del commercio. Quindi avvenne che nel secolo XII in una città mercantile per eccellenza, come Genova, i contratti notarili di prestito commerciale contenessero senz'altro il patto esplicito della pignorazione privata convenzionale, cioè la facoltà pel creditore, non pagato alla scadenza, d'impadronirsi dei beni del debitore senza bisogno d'alcun decreto od autorizzazione giudiziale, e di ritenerli sino alla totale soddisfazione delle sue ragioni [6]. Due secoli dopo le leggi commerciali, procedendo più arditamente delle leggi civili, estesero la qualità di titoli esecutivi a tutti gli atti privati senza distinzione, conforme all'opinione degli scrittori che attribuivano a tutte le scritture commerciali l'efficacia di atti pubblici propriamente detti. Fondamento di questa riforma può considerarsi sempre la confessione del debitore, la quale, secondo la norma generale accolta dalle leggi mercantili (cfr. pag. 285), è un titolo sufficiente per l'esecuzione, in qualunque modo sia provata, e si ritiene compresa in ogni dichiarazione del debitore anche semplicemente stragiudiziale, per cui le leggi mercantili richiedono un solo requisito affinchè i documenti privati si possano usare come titoli esecutivi, cioè che siano scritti dal debitore o sottoscritti da lui (cfr. not. 11).

Scritture private.

Tale modificazione del processo esecutivo si trova già compiuta negli statuti de' mercanti del sec. XIV, e specialmente negli statuti lombardi, come Piacenza, Pavia, Cremona, Milano (cfr. not. 8), sicchè non può accettarsi l'affermazione di Briegleb che non s'abbiano prove

sicure dell'uso frequente di scritture private con efficacia esecutiva prima del sec. XV; gli statuti de' mercanti permettono d'antecipare questa data almeno d'un secolo e confermano l'opinione dello stesso autore che la pratica de' mercanti e de' banchieri abbia agevolato l'uso di siffatte scritture anche tra gli altri cittadini [7].

Quali titoli fossero esecutivi.

Secondo gli statuti de' mercanti sono titoli esecutivi tutti gli scritti pubblici e privati [8], senz'alcuna distinzione riguardo alla forma del debito, anche se non ne sia indicata la causa [9], purchè si riferiscano a debiti commerciali od il debitore sia un commerciante [10]; non è necessario che siano scritti per intero e sottoscritti dalla persona obbligata o confermati da testimoni, ma basta che siano scritti da quella anche senza la sua firma, o sottoscritti da essa, qualora siano compilati da altri [11]. Delle lettere di cambio alcune leggi fanno particolare menzione tra le varie scritture di debito ed insieme a tutte le altre [12], altre invece ne tacciono, considerandole come titoli di natura affatto uguale agli altri, e distinti solo perchè la causa dell'obbligazione è un contratto di cambio anzichè una compravendita od un mutuo. V'hanno pure statuti che attribuiscono la stessa efficacia esecutiva alle registrazioni dei libri di commercio, quando siano tenuti regolarmente, conforme ai principii esposti altrove (§ 23) [13]. Infine fra' titoli esecutivi devono pur nominarsi, come fu detto in principio del presente paragrafo, le sentenze pronunciate dai tribunali mercantili, quando il creditore, non possedendo una scrittura fornita de' requisiti suindicati, debba ricorrere al procedimento in contraddittorio [14].

Scritti pubblici e privati.

Lettere di cambio.

Libri di commercio.

Sentenze.

Verifica dei titoli.

Sebbene non sia esplicitamente imposto ai magistrati l'obbligo d'esaminare i titoli presentati ad essi per l'esecuzione, tale esame preliminare deve tuttavia ritenersi indispensabile, per determinare se manchi in quelli alcuna delle condizioni legali e per procedere alla ricognizione delle scritture private, giacchè gli statuti dei

mercanti sogliono anzi far menzione negli stessi capitoli della verifica e della forza esecutiva delle medesime [15]. Quest'investigazione poteva compiersi facilmente, perchè i magistrati, cui era commessa la cura dell'esecuzione, erano i medesimi, a cui spettava nelle controversie la competenza e la giurisdizione; in ogni caso le leggi, come i giureconsulti [16], impongono ad essi di procedere sommariamente all'esecuzione senza formalità nè strepito di giudizio [17]. Il creditore è obbligato talvolta a confermare con giuramento la verità e legittimità dei titoli [18] od a prestar cauzione per garantire il convenuto dai danni eventuali [19].

Precetto di pagamento.

Al debitore s'intima il precetto di pagamento con assegnamento d'un breve termine, dopo il quale viene colpito senz'indugio dall'esecuzione; e questa dilazione è per lo più stabilita dagli statuti nella misura di dieci giorni [20], salvo poche eccezioni [21], conforme alla consuetudine generale di cui fanno menzione anche gli scrittori [22].

Eccezioni.

Il debitore conserva sempre dopo aver eseguito l'obbligo suo il diritto d'opporre tutte le eccezioni che gli spettano, ripetendo quello ch'egli avesse pagato indebitamente. Quanto alle eccezioni che può presentare prima di pagare, è noto che questa materia fu oggetto di gravi discussioni tra gli scrittori affatto inchinevoli ad estendere coll'interpretazione le norme statutarie, quantunque esplicite e rigorose, per non togliere al debitore ogni mezzo di difesa, cosicchè il numero andò successivamente crescendo col progresso dei tempi [23]. Gli statuti de' mercanti danno per lo più regole precise a questo riguardo, e sogliono ammettere soltanto le eccezioni di falso nella scrittura e di pagamento o compensazione, prescrivendo che queste ultime debbano essere provate per iscritto pubblico o privato riconosciuto e non soggetto a contestazioni [24]; tale requisito può in fatto ritenersi corrispondente a quello, che tutti gli scrittori più recenti

concordemente richiedono, che cioè siano ammesse le sole eccezioni liquide, le quali possono provarsi subito e senza dilazione [25]. Alcuni statuti vietano poi assolutamente al convenuto di far valere qualsiasi eccezione prima d'aver soddisfatto l'obbligo suo, o data cauzione pel pagamento, o depositata in via giudiziale la somma dovuta [26]; dopo questo deposito, se nel breve termine assegnatogli non riesce a provare l'insussistenza del credito, viene multato e si procede subito all'esecuzione [27].

Atti d'esecuzione.

Gli atti d'esecuzione si possono compiere anche nei giorni feriali, fatta eccezione soltanto per le ferie solenni in onore di Dio, nelle quali essi sono proibiti [28], a meno che il debitore dia grave sospetto di volersi sottrarre colla fuga ai suoi obblighi o sia già fuggito; in tal caso egli può esser arrestato in qualsiasi tempo, ed i suoi beni possono sequestrarsi, ma il provvedimento ha un carattere piuttosto conservativo che esecutivo (cfr. § 27).

Pignoramento dei beni.

I beni del debitore vengono pignorati dai servitori della corporazione presso qualunque detentore di essi, con regolare mandato de' consoli e coll'aiuto dei messi del Comune [29]; gli statuti minacciano pene di multa a chi si oppone colla forza a tali sequestri [30]. I beni si consegnano ad un depositario eletto di volta in volta [31], ovvero al cassiere della corporazione, o ad un ufficiale di essa specialmente eletto per custodirli [32], e dopo il termine stabilito in diversa misura dai varii statuti si vendono all'incanto per pagare col ricavato i creditori [33].

Vendita.

Immissione in possesso.

Non di rado i creditori medesimi vengono immessi direttamente nel possesso dei beni, ed anzi tale immissione non si fa in via provvisoria, coll'obbligo di procedere poi alla vendita, conforme alle prescrizioni degli statuti civili e dello stesso diritto comune, ma bensì in modo definitivo, in proporzione del valore di stima, a piena soddisfazione delle ragioni creditorie [34].

Esecuzione personale.

Tutti gli statuti ammettono anche l'esecuzione contro la persona del debitore, quando l'obbligo sia assunto per

causa mercantile [35]; essi sogliono permettere l'arresto anche quando per decreto del comune fosse stata proclamata la sospensione generale degli arresti per debiti [36], nè si richiede che venga prima infruttuosamente tentata l'esecuzione reale contro i beni del debitore, come è per lo più prescritto nelle leggi civili [37]. Gli arrestati si trattengono in carcere finchè paghino, o depositino la cosa dovuta, o dieno cauzione [38], e possono anche riacquistare la libertà accordandosi coi creditori pel pagamento [39]. Negli statuti mercantili trovai rarissimi esempi d'eccezioni fatte a beneficio di persone dichiarate esenti dall'arresto personale, e senza dubbio a tal proposito si applicavano le norme ordinarie degli statuti civili e del diritto comune [40].

NOTE.

[1] Parma, stat. civ. 1255. p. 189; id. 1266. p. 198. — Como, id. 1281. 30. — Pavia, *stat. merc. mss. 1295.* 226. — Piacenza, id. ant. 1321. 21, 32, 556. — Verona, id. 1318. II. 8; stat. civ. 1450. I. 90. — Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 10. — Cremona, id. 1388. 68, 86. — Brescia, id. 1429. 43, 63. — Bergamo, id. 1457. 16. — Bologna, stat. merc. 1509. 22; id. 1550. 23. — Pesaro, id. 1532. 8. — Firenze, *const. camps. mss. 1299.* 79; stat. Calimala 1332. I. 51, 61; *stat. merc. mss. 1393.* II. 1; stat. civ. 1415. II. 4, 13 e IV. tract. cons. art. merc. 27; stat. merc. 1577. I. 3. — Lucca, id. 1610. II. 48. — Genova, stat. civ. 1498. IV. 96. Ogni magistrato di Genova deve eseguire le sentenze degli ufficiali della mercanzia. — A Firenze i consoli delle Arti maggiori ebbero l'autorità necessaria per eseguire le proprie sentenze; quelli delle altre Arti dovevano sempre ricorrere all'Ufficio della Mercanzia, od all' autorità civile, secondo la qualità delle cause, finchè fu concesso all'Ufficio medesimo e concentrato in esso tutto il potere giurisdizionale ed esecutivo per ogni controversia attinente al commercio (Lastig, *Entwickelungswege und Quellen des Handelsrechts*, p. 287, 437 e seg.).

[2] Pavia, Bergamo, Lucca, stat. cit. — Roma, stat. merc. 1317, p. 13, 14, 33.

[3] Briegleb, *Geschichte des Executiv-Prozesses* e *Chrestomathie von Belegstellen zur Gesch. des Ex. Proz.* (Stuttgart, 1845, 2.ª ediz.).

[4] Briegleb, *Geschichte*, Cap. II, e specialmente p. 35 a 83. — Nani, *Gli statuti di Pietro II*, § V. — Nani, *Gli statuti dell'a. 1379 di Amedeo VI*, § XIII. — Salvioli, *I titoli al portatore nella Storia del diritto italiano*, p. 116 e segg.

[5] Commento sul Codice Giustinianeo di Cino da Pistoia, ad Cod. de confessis L. un. vers. *Decimo quaero* (ap. Briegleb, *Chrestomathie*, p. 89).

[6] Veggansi gli atti del notaio Giovanni Scriba (1155-1164) pubblicati ne' Monum. historiae patriae, Chartarum t. II; cfr. p. 149 dei presenti studii. Cfr. Salvioli, *op. cit.* p. 68; Wach, *Der italienische Arrestprozess*, § 8, p. 54 e segg.

[7] Briegleb, *Geschichte*, p. 80, 81. — Anche per la legislazione civile l'opinione di Briegleb non è conforme al vero, poichè non solo lo statuto fiorentino citato in modo transitorio dal giureconsulto Angelo degli Ubaldi (sec. XIV) nel suo commento alle Pandette (ad Dig. de verb. obl. XLV. 1. 95, ap. Briegleb, *Geschichte*, p. 80 not. 5, *Chrestomathie*, p. 120), ma anche gli statuti di Roma dell'a. 1363, pubblicati da G. Re negli *Studii e documenti di storia e diritto* (Roma, 1880-1883) accordano la piena efficacia esecutiva alle *apodisse* scritte o sottoscritte dal debitore; i due capitoli XL e XLI del lib. I (*Stat. cit.* p. 25, 27) sono perfettamente identici ai capitoli LXXV, LXXVI del lib. I. degli statuti riformati nel 1469 sotto il pontificato di Paolo II che vennero pubblicati da Briegleb, *Chrestomathie*, p. 243, 245. — Analoga disposizione si trova negli statuti civili di Milano del 1396 (lib. II. fol. 36*a*) per gli atti scritti dal debitore o sottoscritti da lui, i quali sono interamente parificati ai documenti pubblici.

[8] Piacenza, stat. merc. recent. 1323. 6, 10; *id. mss. 1346.* II. 40 e III. 11; *id. 1401.* III. 32. — Monza, *id. mss. 1331.* 7, 11, 12. — Pavia, id. merc. 1368. 7, 73 (decr. 1417); stat. civ. 1393. 4, 5, 101. — Cremona, stat. merc. 1388. 69, 126. — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 31, 35, 68; decr. ducale 1444; constit. Mediol. 1541. 357. — Brescia, stat. merc. 1429. 46, 56, 107. — Bergamo, id. 1457. 23, 94; stat. civ. 1491. V. 61. — Statuti di Val di Sabio, 1597. II. 21. — Bologna, stat. civ. 1454. 43; stat. merc. 1509. 19,

21; id. 1550. 19, 22. — Pesaro, stat. civ. 1531. II. 64; id. merc. 1532. 49. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 6. — Roma, stat. merc. 1317. p. 7, 101; riforma 1421. p. 132. – Firenze, *cost. camps. ms. 1299*. 87; *id. 1300*. 8. — Pisa, br. merc. 1305. 7; id. 1321. 9. — Lucca, stat. civ. 1308. IV. 3; id. 1539. I. 111; stat. merc. 1555. II. 15; id. 1610. II. 16. — Veggasi per la Sicilia, il decr. di Federico II (a. 1322, cap. 102 dei *Capitula Regni Siciliae*) le cui norme furono accolte nel Regolamento processuale di Alfonso V (a. 1446); cfr. Brünneck, *Siciliens Mittelalterliche Stadtrechte*, par. I. p. 244; par. II. p. 286, 295. Si noti che introducendosi negli statuti di Messina (cap. 55) i principii sanciti in quel decreto del 1322, vennero invece omesse le parole di esso che si riferivano ai contratti commerciali; cfr. *ibid.* par. I. p. 97.

[9] Secondo Briegleb (*Geschichte*, p. 93, not. 15) i giureconsulti discutevano se ne' titoli esecutivi dovesse esser espressa la causa del debito; ma per lo più la consideravano come non necessaria. Così dichiarano esplicitamente i seguenti statuti: Monza, *st. cit.* 10, 11, 33; st. civ. (sec. XIV) p. 10*t* — Cremona, st. cit. 126 – Milano, stat. civ. 1396. II. 8 e VII (merc.) 68; id. 1498. 101 — Piacenza, *stat. merc. ms. 1401*. III. 32 — Brescia, stat. cit. 107 – Bergamo, st. merc. 94 — Bologna, stat. civ. cit. — Cfr. § 4 not. 25. – A Siena (stat. merc. 1644. 117) nelle scritture private, se la causa del debito viene indicata, basta la firma del debitore, se essa viene taciuta, si richiede la firma di entrambe le parti; la menzione della causa è necessaria allorchè il documento sia sottoscritto da testimonii, per supplire all'ignoranza del debitore che fosse incapace di firmarlo.

[10] Piacenza, st. merc. recent. 1323. 10; *id. ms. 1401*. III. 13, 32. – Monza, stat. civ. e merc. cit. – Pavia, stat. merc. 1368. 7. — Cremona, id. 1388. 69. – Milano, stat. 1396. VII. 31. — Brescia, stat. merc. 1429. 46 (dove si richiede la qualità di commerciante anche nel creditore, conforme ai principii eccezionali vigenti in quegli statuti, cfr. p. 260. § 22, not. 12). — Roma, Bergamo e Val di Sabio, stat. cit. — Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 19. — Ferrara, stat. cit. — Lucca, stat. civ. 1308. IV. 3, 61.

[11] Piacenza, Monza, Pavia, Milano, Cremona, Brescia, Bergamo, Ferrara, stat. cit. – Pesaro, stat. civ. 1531. II. 64; stat. merc. 1532. 49. — Secondo gli statuti di Bologna (st. merc. 1509. 19, 21; id. 1550. 19, 22), è necessario l'intervento de' testimonii quando l'atto è firmato dal debitore senza essere scritto di suo carattere; gli statuti di Val di Sabio esigono in ogni caso la presenza di due testimonii.

[12] Cfr. p. 185, § 16. not. 34, 35. Cfr. pure SALVIOLI, *I titoli al portat. nella Storia del dir. ital.* p. 132, not. 2.

[13] Pavia, stat. merc. 1368. 81 (decr. 1417). — Bologna, stat. civ. 1454. 43. — Pesaro, id. 1531. II. 64. — Firenze, stat. merc. 1312. ap. LASTIG, *Beiträge*, nella *Zeitschrift* di GOLDSCHMIDT, XXIII. 143; stat. Calimala 1332. I. 86; stat. civ. 1415. IV. 11, 13; stat. merc. 1577. II. 2, 5.

[14] Pisa, breve cur. mercat. 1305. 10; id. 1321. 12. — Roma, stat. merc. 1317. p. 13, 14; addiz. 1421. p. 133. — Piacenza, id. 1321. 370; *id. ms. 1346*. III. 11; *id. 1401*. III. 32. — Monza, *id. 1331*. 7, 10, 12, 65. — Padova, *stat. ms. 1362*. fol. 80*t*. — Pavia, stat. merc. 1368. 7, 74 (decr. 1417). — Cremona, id. 1388. 69, 74, 77, 88, 126. — Milano, stat. civ. 1396. VII. 31, 40, 68; decr. 1444; cost. 1541. — Brescia, st. merc. 46, 51, 54, 107. — Bergamo, id. 23, 91. — Bologna, 1509. 22; id. 1550. 23. — Cfr. BRIEGLEB, *Geschichte*, p. 86.

[15] Cfr. § 23 not. 1 e segg., dove si può riconoscere facilmente come i testi ivi citati siano nella maggior parte quei medesimi compresi nelle note precedenti a questa. BRIEGLEB (*Geschichte*, p. 116, not. 21) in base agli statuti da lui consultati, afferma invece che per lo più vi si fa menzione delle scritture private, considerandole già riconosciute, e che le regole date intorno alla ricognizione di queste si trovano in altre parti degli statuti medesimi.

[16] BRIEGLEB, *op. cit.* p. 87, not. 4.

[17] Piacenza, stat. merc. recent. 1323. 6; id. 1325. 8; *id. ms. 1401*. III. 13, 16. — Monza, *id. cit.* 10, 30; st. civ. fol. 10*t*. — Cremona, stat. merc. 1388. 69. — Milano, stat. civ. 1396. II. 8; ibid. VII. (merc.) 35, 80, 107. — Brescia, stat. merc. 1429. 46. — Bergamo, id. 1457. 23, 34. — Firenze, *stat. merc. ms. 1393*. II. 4, 13. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 2.

[18] Monza, Cremona, Milano (cap. 35), Brescia, Bergamo (cap. 34), stat. cit. — Roma, st. merc. 1317. p. 37.

[19] Cfr. il regolamento processuale d'Alfonso V pel Regno delle due Sicilie (a. 1443) ap. BRÜNNECK, *op. cit.* p. 296, 297 e gli statuti civili di Genova (a. 1498. II. 2; a. 1589. II. 3), riguardo ai quali giova notare che l'obbligo della cauzione risale a tempi anche più antichi delle date ora citate, poichè si trova sancito in una legge spagnuola del 1396, la quale, essendo stata redatta sotto l'influenza de' mercanti genovesi e su domanda de' mede-

simi, segue fedelmente le traccie delle loro leggi. Cfr. Briegleb, *op. cit.* p. 156 e seg.

[20] Monza, *stat. cit.* 7, 123. — Cremona, stat. cit. 79. — Brescia, id. 56. — Bergamo, id. 16. — Pesaro, stat. merc. 1532. 49. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 39, 89. — Genova, stat. cit. — Bologna, stat. merc. 1509. 19, 21; id. 1550. 19, 22; sebbene nell'addizione del 1603 il termine sia stato ridotto da dieci a tre giorni per evitare i cavilli dei debitori (cfr. § 16 not. 40).

[21] Piacenza, *stat. merc. ms. 1401.* III. 16. — Firenze, stat. populi 1415. IV. 11. — Ferrara, stat. cit. VIII. 6. — Roma, stat. merc. addiz. 1421. p. 132.

[22] Briegleb, *Geschichte*, p. 50, 51, 57. not. 4 e 113 not. 110; *Chrestomathie*, p. 13 (Accursio), p. 17 (Odofredo), p. 35, 46, 53 (Guido de Suzaria), p. 64 (Rolandino). Rolandino ed Odofredo fanno menzione di statuti bolognesi, Guido de Suzaria di statuti di Gobbio.

[23] Briegleb, *Geschichte*, p. 93 e seg. — Nani, *Gli statuti di Pietro II*, p. 19, 22. — Id. *Gli statuti del 1379 di Amedeo VI*, p. 25. — Salvioli, *op. cit.* p. 124.

[24] Monza, *stat. merc. ms. 1331.* 7. — Verona, stat. civ. 1450. I. 90. — Bologna, stat. civ. 1454. 43; stat. merc. 1509. 19, 21; id. 1550. 19, 22. — Pesaro, stat. merc. 1532. 39. — Ferrara, stat. cit. — Roma, stat. merc. addiz. 1421. p. 132 (dove s'ammette anche l'eccezione d'usura ed il pactum de non petendo). — Lucca, stat. civ. 1308. IV, 3. — Firenze, *cost. camps. ms. 1300.* 8; stat. Calimala 1332. I. 40 e II. 11; stat. civ. 1415. IV. 11; stat. merc. 1577. II. 5. — Genova, stat. civ. 1589. II. 4. — Nei citati statuti de' mercanti di Bologna, oltre alle eccezioni indicate nel testo, s'ammette anche la prescrizione, e per le scritture diverse dalle cambiali anche ogni altra eccezione verosimile, purchè approvata dal giudice e dai consoli (cfr. § 16, not. 40).

[25] Briegleb, *op. cit.* p. 101.

[26] Siena, stat. de' lanaiuoli, 1298-1309. II. 7. — Roma, stat. merc. 1317. p. 16. — Piacenza, id. 1321. 620. — Monza, *stat. cit.* 11. — Cremona, stat. merc. 1388. 69, 74, 77. — Milano, id. 1396. VII. (merc.) 35. — Brescia, stat. merc. 1429. 46, 51, 54.

[27] Monza, *stat. cit.* 122. — Milano, stat. cit. 36. — Bergamo, stat. merc. 1457. 25.

[28] Parma, stat. civ. 1255. p. 189. — Monza, *stat. merc. ms. 1331.* 15. — Cremona, id. 74. — Milano, stat. 1396. VII. (merc.) 40. —

Brescia, stat. cit. 56. — Bergamo, id. 34. — Firenze, stat. populi cit. 15. — Pesaro, stat. merc. 1532. 51. — Siena, id. 1644. 96. — Cfr. Roma. stat. civ. 1363. I. 8, 65.

[29] Pavia, *stat. merc. ms. 1295.* 226; id. 1368. 13, 58. — Piacenza, stat. merc. ant. 1321. 558; *id. ms. 1346.* II. 47. — Monza, *id. cit.* 16, 42; cfr. fol. 33α, dove si legge il divieto di sequestrare le merci date agli operai pella lavorazione domestica. — Cremona, id. 87, 88 (multa per chi nasconde i beni de' debitori). — Milano, stat. cit. 41. — Brescia, id. 64, 68, 72, 86. — Bergamo, id. 34; stat. civ. 1491. I. 76. — Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 4, 9, 10, 13, 29. — Pesaro, id. 1532. 51 (ove sono dichiarate insequestrabili le cose necessarie per la vita ed i cadaveri e corpi morti). — Lucca, stat. civ. 1539. I. 111; stat. merc. 1555. II. 2, 24; id. 1610. II. 3, 28 (in cui si proibisce ugualmente il sequestro delle cose indispensabili per la vita e per l'industria).

[30] Piacenza, *stat. cit. 1346.* II. 48. — Monza, *id.* 89. — Cremona, id. 93. — Brescia, id. 69. — Bergamo, stat. merc. 48. — Bologna, id. 4. — Roma, stat. merc. 1317. p. 13.

[31] Piacenza, stat. merc. 1321. 12, 92, 537; *stat. 1346.* II. 47. — Verona, id. 1318. II. 10. — Brescia, id. 1429. 73. — Bologna, Lucca, stat. cit.

[32] Pisa, br. merc. 1305. 34, 78. — Piacenza, stat. merc. 1321. 300, 357. — Monza, *id. cit.* 70. — Pavia, id. 1368. 13. — Milano, stat. civ. 1396. VII. 31. — Brescia, deliberazione del Consiglio dei merc. 1469 e 1508 (v. II. p. 101, 129). — Bergamo, stat. civ. 1491. I. 80. — Bologna, stat. merc. 1509. 9. — Lucca, stat. merc. 1555. I. 10 e II. 24; id. 1610. I. 11 e II. 28. — Siena, id. 1644. 36. — Roma, id. 1317. p. 64, 74. — Negli statuti dei mercanti di Bologna del 1550 fu prescritto che i beni sequestrati non si consegnassero più all'archivista della mercanzia, come imponevano i precedenti, ma fossero depositati in pegno nel monte di pietà, ritraendone i danari necessarii per pagare i creditori.

[33] Piacenza, stat. cit. 30. — Pavia, id. 15. — Cremona, id. 79, 86. — Brescia, id. 56, 63, 72: deliberazioni del Consiglio de' mercanti 1456. 1492. 1502 (v. II. p. 93, 114, 119). — Bergamo, id. 34. — Verona, stat. civ. 1450. I. 90. — Bologna, stat. merc. 1550. 10. — Lucca, id. 1555. II. 28; id. 1610. II. 32.

[34] Como, stat. consulum 1281. 30, 127. — Pavia, *stat. merc. ms. 1295.* 49. — Verona, id. 1318. II. 10, 25. — Piacenza, id. ant. 1321. 556, 581, 683; *id. ms. 1346.* II. 30. — Monza, *id. 1331.* 16, 30, 42. — Cremona, id. 1388. 87, 97. — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.)

41, 80. — Brescia, stat. 1429. 45, 64, 68, 75. — Bergamo, id. 1457. 63. — Bologna, id. 1509 e 1550. 13. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 51, 83; *stat. merc. 1393.* II. 4, 13. — Lucca, id. 1555. II. 2, 6; id. 1610. II. 3, 7. — Cfr. Lastig, *Entwickelungswege*, p. 420 e seg.

[35] Piacenza, stat. merc. 1321. 370, 431, 436, 488; *id. ms. 1401.* III. 32. — Stat. Val Siccida, sec. XIV, II. 110 — Verona, stat. merc. 1318. II. 1, 4. — Monza, *id. cit.* 11, 65; decr. duc. 1379 (fol. 21*t*). — Cremona, id. cit. 74. — Milano, st. cit. 35, 42; decr. ducale 1439 (*Antiqua Ducum Decreta*, p. 282.); stat. civ. 1498. 408. — Brescia, stat. merc. cit. 51, 69; st. civ. 1470. 135. — Bergamo, st. cit. 23. — Padova, *st. ms. 1362.* f. 80*t* (decr. 1352); st. civ. 1420. I. 5. — Bologna, stat. merc. 1509 e 1550. 10. — Pesaro, id. 1532. 49. — Ferrara, stat. civ. 1566. VIII. 2. — Pisa, br. pis. com. 1286. I. 117. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 59; *stat. merc. ms. 1393.* II. 3; stat. civ. 1415. tract. cons. art. et merc. 27. — Lucca, stat. civ. 1308. IV. 3, 45; id. merc. 1555. II. 15; id. 1610. II. 16. — I decreti de' duchi di Milano succitati, 1379 e 1439, gli statuti di Val Siccida e quelli civili di Brescia esprimono chiaramente che l'arresto personale non s'usava in quei tempi e luoghi pei debiti civili, ma solo pei mercantili.

[36] Monza, *stat. cit.* 15, 17, 35, 48. — Cremona, id. 69, 74, 77. — Milano, id. 35, 40, 42, 78. — Brescia, id. 46, 51, 54. — Bergamo, id. 23, 34. — Siena, stat. merc. 1644. 96.

[37] Roma, stat. merc. 1317. — Verona, id. 1318. II. 4. — Piacenza, id. 1321. 399. — Brescia, id. 69. — Pesaro, id. 1532. 49. (quando il debito sia pecuniario, poichè nelle obbligazioni reali si concede a preferenza, ove sia possibile, l'esecuzione reale). Cfr. Wach, *Der italienische Arrest-prozess*, p. 162.

[38] Pavia, *stat. merc. ms. 1295.* 49; decr. ducale 1417. — Verona, st. cit. — Piacenza, id. 588, 589, 620; stat. recent. 1326. 5. — Monza, *id. ms.* 1331. 15, 30. — Cremona, id. 1388. 126. — Milano, id. 40, 68, 80. — Brescia, id. 69, 107. — Bergamo, id. 23, 94. — Fermo, stat. civ. 1506. II. 21. — Lucca, stat. 1308. III. 45 e IV. 39; stat. merc. cit.

[39] Piacenza, stat. merc. 1321. 370, 431, 488, 589; *id. ms. 1401.* III. 32. — Pavia, Verona, Cremona, Milano (c. 68, 80), Monza (c. 30), Brescia (c. 107), Bergamo (c. 94), loc. cit.

[40] Piacenza, stat. merc. 1321. 459. Nessuna donna può essere arrestata. Però nel 1279 fu tolta l'esenzione, qualora il creditore appartenesse alla corporazione, come risulta da un'aggiunta datata, apposta allo stesso statuto. — Padova, stat. civ. 1420.

III. 2. Le donne sono per lo più esenti dall'arresto personale, salvo quando siano commercianti o si tratti d'obbligazioni mercantili. — Bergamo, stat. civ. 1491. III. 32. Le donne ed i minori di quattordici anni non possono essere arrestati in caso di fuga di commercianti. – Bologna, stat. merc. 1509. 29; id. 1550. 30. Esenti dall'arresto personale sono i pupilli, le donne, i vecchi di settant'anni. – Lucca, id. 1555. II. 15; id. 1610. II. 16. Sono esenti solo le donne ed i minori di diciott'anni e l'arresto non può mai compiersi in casa del debitore. — Pesaro, stat. merc. 1532. 51. Nessuno può essere arrestato per debiti in casa o ne' giardini ed orti annessi. – Cfr. WACH, *Op. cit.* p. 159.

CAPO VI.

LA PROCEDURA DI FALLIMENTO. *

SOMMARIO. § 25. La procedura di fallimento in generale. — § 26. Effetti del fallimento. — § 27. Apertura del fallimento. Arresto del fallito e sequestro de' suoi beni. — § 28. Condizione dei creditori. — § 29. Concordato e liquidazione.

§ 25. *La procedura di fallimento in generale.*

[...]llimento ne[...]li statuti.

Oltre alle norme esposte nel capo precedente intorno ai diritti posseduti da ciascun creditore individualmente contro i suoi debitori, le leggi delle città italiane più importanti per commercio ed industria provvedono anche al

* L'argomento di questo capo fu già in parte trattato nel mio precedente scritto: *Il fallimento nel diritto veneto comune e nella legislazione bancaria della Repubblica Veneta* (che sarà citato in questo capitolo nella forma abbreviata *Fall. Ven.*); ora nell'esporre di nuovo più estesamente questa materia con intenti affatto diversi e con maggior copia di fonti (anche per la legislazione Veneta), colgo volentieri l'occasione per esprimere la mia viva gratitudine pei benevoli giudizii che vennero espressi su quel lavoro in forma pubblica e privata, e furono per me di grande eccitamento a continuare in questo genere di studii. — Sento poi il dovere di cogliere quest' occasione per ricordare che sì lo scritto sul fallimento, sì questi studii, mi furono suggeriti da mio fratello prof. E. LATTES, col quale ogni parte di essi fu minutamente discussa; quanto io gli debba non potrei dire senza molte parole che qui sarebbero fuor di luogo, e solo spero che possa il mio libro meritare e conseguire quell'accoglienza benevola che meglio d'ogni mio pubblico ringraziamento varranno a ricompensarlo.

caso in cui taluno sia affatto incapace di soddisfare le sue obbligazioni, mediante l'istituzione d'una procedura collettiva, analoga alla procedura di fallimento de' nostri codici, nella quale si riuniscono tutti i creditori per tutelarne i reciproci diritti, e si dividono tra essi i residui del patrimonio o per amichevole accordo o per liquidazione forzata[1].

Tali disposizioni si trovano riunite in un complesso sistematico in molti statuti, collocate talora alla fine delle raccolte statutarie, come avviene a Piacenza, Brescia, Bologna, talora invece in mezzo alle altre prescrizioni, come si riscontra a Milano, Genova, Firenze, Siena. La più antica legislazione, in cui si leggano regole precise ed abbastanza diffuse intorno a quest'argomento, è quella della Repubblica Veneta che risale al sec. XIII (a. 1244)[2]; tra gli statuti lombardi i più antichi sembrano esser quelli di Milano, estesi successivamente dai principi Viscontei a Piacenza ed a Lodi[3], ed imitati nelle leggi posteriori di Cremona, Bergamo, Brescia, giacchè anche in questa materia si manifestano nella regione lombarda le analogie osservate più volte (cfr. p. 61, § 4, not. 24, 27).

Nomi de' fal[li]

Gli statuti danno ai debitori insolventi varii nomi, de' quali il più comune nelle leggi lombarde è quello di *fuggitivi*, attribuito ad essi perchè solevano sottrarsi colla fuga al carcere, e la fuga stessa si considerava qual manifesto indizio della loro condizione patrimoniale; a Venezia si distinguevano gli *aggravati di debiti* dai *fuggitivi*, usandosi il primo nome per chi potesse pagare tutti i debiti nel periodo di due anni, il secondo per chi ne fosse incapace a cagione dell'eccedenza del passivo sull'attivo, anche quando non avesse realmente abbandonato la città[4]. Tali debitori chiamavansi pure a Firenze *cessanti*, e più propriamente *cessanti e fuggitivi* (cfr. § 26, not. 4), perchè sospendevano [illegible]d i traffici, *rotti* o *rompenti* a Genova[5], [illegible]*es* a Roma, perchè rompevano la fede da[illegible]o

agli obblighi assunti[6]; a Pisa il fallimento s'indica colla frase *far galiga* o commetter frode[7]. Il nome *decotto,* frequentissimo tra' giureconsulti e nella pratica forense, si trova solo in pochi statuti più recenti[8].

limento dei
mmercianti.

La procedura collettiva di fallimento s'applica per lo più ai soli commercianti ed ai banchieri, de' quali si fa sovente speciale menzione[9]; però anch'essa non vien limitata ai soli membri iscritti nel ruolo della corporazione, ma conforme ai principii altra volta esposti (p. 251), suole estendersi a tutti coloro ch'esercitano il traffico e sono soggetti alla giurisdizione mercantile per gli affari da essi conclusi[10].

olvenza dei
ebitori civili.

I debitori civili divenuti insolventi sono trattati con maggiore indulgenza, poichè ad essi si concedono (secondo i principii del diritto romano dell'epoca imperiale) tregue e moratorie di tre e cinque anni, o si accorda il beneficio della cessione dei beni, la quale, sebbene accompagnata da forme tanto obbrobriose da poter esser chiamata una recrudescenza della barbarie contro i principii dell'umanità[11], giovava però al debitore liberato per mezzo di essa dall'arresto personale. Invece ai debitori per causa di commercio gli statuti sogliono negare il beneficio della moratoria[12] e della cessione dei beni[13], affinchè non potessero sottrarsi alla durezza dell'arresto personale ed al rigore delle leggi sul fallimento. Solo a Venezia ed a Genova, dove non esistevano vere associazioni di mercanti regolarmente costituite nè leggi speciali per essi (cfr. p. 71 e § 2, n. 1 fin.) si hanno regole comuni a tutti i falliti, senza distinguerne la qualità o la professione[14]. Però anche a Venezia, sebbene non vi fosse per tutti i banchieri una legge speciale uniforme, furono tuttavia introdotte di volta in volta ne' loro fallimenti molte norme particolari e molte eccezioni alle regole ordinarie, e per l'importanza de' banchi medesimi i Consigli della Repubblica usarono largamente, senza limiti ben definiti di competenza, come solevano, del loro diritto di provvedere in

ogni singolo caso con speciali decreti a favore o in odio de' banchieri insolventi [15].

In conseguenza di quanto fu detto testé, la vigilanza sui fallimenti è affidata per lo più ai giudici commerciali, sebbene sia attribuita a tutti gli ufficiali del comune ampia facoltà di procedere [16] e quelli siano anche obbligati ad aiutare i magistrati delle corporazioni mercantili [17]; nelle due città sunnominate si crearono per tutelare gli interessi de' falliti e de' loro creditori ufficii speciali, designati a Venezia col nome di *sopraconsoli* [18], a Genova con quello di *magistrato de' rotti* [19].

Giudici de' f limenti.

Intorno al modo di condurre la procedura di fallimento, gli statuti prescrivono, per l'importanza e per le strette attinenze di essa col diritto commerciale, che sia sempre condotta sommariamente senza strepito nè figura di giudizio solenne, nel più breve tempo possibile [20]. Un'altra disposizione singolare, corrispondente alla severità che prevale in questa parte degli statuti, si è che i magistrati non solo hanno piena facoltà d'applicare nelle loro investigazioni la tortura, ma sono anche prosciolti dalle limitazioni stabilite per l'uso di questo barbaro mezzo inquisitorio nei giudizii ordinarii, possono valersene anche quando manchi ogni sospetto od indizio legittimo, e sono liberati da ogni responsabilità o sindacato, nonostante l'abuso di quello a danno del fallito, de' suoi servi od ausiliarii [21].

Procedura so maria.

Uso della to tura.

Quanto agli stranieri, a quel modo che parecchi statuti li escludevano dalla cessione de' beni e davano per essi in caso d'insolvenza norme più rigorose che pei cittadini, è da notare che anche nel fallimento le leggi fiorentine dichiarano applicabili a loro soltanto le sanzioni penali contenute negli statuti; invece a Venezia essi vengono ammessi a partecipare ai beneficii concessi dalle leggi, con pochissime restrizioni a confronto de' cittadini [22].

Fallimento c stranieri.

NOTE.

[1] Monza, *stat. merc. mss. 1331.* 18 a 29. — Piacenza, *Statuta varia civitatis Placentiae*, p. 199 e seg.; *stat. merc. mss. 1346.* fol. 133 e seg.; *id. 1401.* III. 51 a 73. — Cremona, stat. merc. 1388. 101 a 126. — Milano, stat. civ. 1396. VII. (merc.) 44 a 67. — Brescia, stat. merc. 1429. 91 a 107. — Bergamo, stat. civ. 1491. V. 47 a 63. — Padova, id. 1420. III. 4. — Genova, id. 1498. II. 32 e IV. 80, 85, 88; id. 1589. IV. 7. — Bologna, stat. merc. 1509. 43 a 81; id. 1550. 44 a 82; però in un'addizione del 1609 si fa menzione di leggi manoscritte del 1400 e del 1468 intorno ai falliti; e SCARABELLI nella *Relaz. dell'importanza e dello stato degli arch. bolognesi*, parla di statuti frammentarii del 1394 circa i fallimenti, che si conservano nella Camera degli Atti. — Ferrara, stat. civ. 1566. II. 34. — Firenze, stat. pop. 1415. III. tract. de cessantibus et fugitivis; stat. merc. 1577. III. 2. — Lucca, id. 1555 e 1610. lib. III. — Siena, id. 1644. 111, 112.

[2] Statuti dei Giudici del Petizion (a. 1244) nei quali si commette a questa magistratura nuovamente creata, l'arresto de' falliti, il sequestro e la vendita dei loro beni (*Statuta Veneta*, ed. 1729, p. 121*t*). — Per la legislazione veneta in materia di fallimento, si possono consultare parecchi articoli del *Dizionario di diritto comune e veneto* di FERRO, inoltre ZUANELLI, *Concordanze del diritto comune col veneto* (III. 241 e seg.), e ZULIANI, *Analisi delle leggi civili dello statuto veneto*, pubblicata in appendice a ciascun titolo delle *Leggi civili* di DOMAT (Venezia, Storti, 1793) [V. 378 e seg., IX. 158].

[3] Durante il dominio di Luchino Visconti, nel 1343 (secondo il decreto pubblicato nei *Decreta Antiqua Ducum Mediolani*, p. 1, o nel 1346, secondo quello edito nei succitati *Statuta Placentiae*, p. 199, 209) fu prescritto che le norme vigenti a Milano sino dal 1341 s'applicassero a Piacenza senz'alcuna modificazione, ed esse presentano tanta identità coi capitoli compresi negli statuti di Milano del 1396, che si può asserire con certezza, che non vennero in alcun modo alterate o corrette nelle riforme intermedie di questi statuti, compiute nel periodo 1348-1351; quindi, malgrado l'apparente data posteriore (1396) degli statuti medesimi, si può far risalire la data delle regole intorno ai fuggitivi sino al 1341, e fors' anche sino alla più antica riforma del 1330 (cfr. in questi Studii p. 14), perchè anche negli statuti de' mercanti di Monza

del 1331 si trovano alcuni capitoli perfettamente identici a quelli dei succitati statuti Milanesi, ed appare più probabile, salva ogni prova contraria, l'ipotesi che a Monza siansi imitate le leggi milanesi, piuttosto che l'ipotesi opposta (cfr. p. 61). — Anche a Lodi (stat. crim. 643) fino dall'anno 1390 fu decretato che si applicassero nel territorio di quella città le leggi milanesi contro i fuggitivi.

[4] Stat. dei Giudici del Petizion (1244) e Legge del Maggior Consiglio, a. 1425 (*Stat. Ven.* p. 121*t* e 260*t*). Cfr. per gli effetti della distinzione, quanto alla competenza dei Magistrati ed al salvocondotto, not. 19 e § 27. n. 23. — Anche negli statuti di Genova si fa menzione distintamente di coloro che s'assentano con intenzione frodolenta o soltanto pel grave peso dei debiti.

[5] Giova confrontare coll'espressione *rupti* quella molto comune di *banca rotta*, la quale dapprincipio venne applicata solo ai banchieri, più tardi fu estesa a tutti i mercanti e mantenuta altresì nei codici commerciali francese ed italiano e nell'attuale legislazione inglese; essa si trova talvolta usata nel senso materiale a cagione dei guasti che solevano arrecarsi con violenza ai banchi che sospendevano i loro pagamenti, altra volta invece nel senso generale di fallimento (cfr. FERRARA, *Gli antichi banchi di Venezia* nella *Nuova Antologia*, XVI. 198; MALIPIERO, *Cronaca* nell'*Arch. Stor. it.* VII. 1. 715; Legge Veneta 1389 [1390], nel *Fall. Ven.* p. 42 sub. 4).

[6] Gli statuti di Perugia trattano *de rumpentibus et fallitis*, quelli di Bologna dispongono *per chi ha cessato, rotto o fallito*. — Ne' documenti veneziani la voce *falitus* trovasi usata non solo pei debitori insolventi, ma anche per indicare i debitori morosi di multe verso il fisco (Cfr. *Capitolare de' Signori di Notte*, edito da NANI MOCENIGO, n. 117. 270. p. 87, 206).

[7] Oltre ai brevi del Comune Pisano (1286. I. 152; 1313. I. 37, 204), veggasi REZASCO, *Dizion. del ling. it. stor.* s. v. *Calega*, § 4.

[8] Ferrara, stat. civ. 1566. II. 34. — Roma, id. 1580. I. 114. — Genova, id. 1589. I. 8 e IV. 7.

[9] Piacenza, l. cit. p. 205; *stat. mss. merc. 1401*. III. 63, 65, 73. — Cremona, id. 1388. 116, 119, 123. — Milano, st. 1396. VII. 60, 63, 65. — Brescia, st. merc. 1429. 104. — Bergamo, stat. civ. 1491. V. 47, 58, 61, 62. — Roma, stat. merc. 1317. p. 30; stat. civ. 1363. I. 108. — Bologna, stat. merc. cit. passim. — Genova, stat. civ. 1498. II. 88. — Perugia, stat. civ. cit. ap. FUCHS, *das Concursverfahren*, p. 21.

[10] Piacenza, l. cit. p. 200, 205, 212; *stat. cit.* III. 52, 65. — Monza, *stat. merc. mss. 1331*. 19. — Cremona, st. cit. 102, 116,

123. — Milano, id. 45, 60, 65; decr. ducale 1473 (pubblicato nella citata ediz. 1480 degli Statuti del 1396); costitut. Mediol. 1541. p. 358. — Brescia, stat. cit. 92, 104. — Bergamo, id. 47, 48, 62. — Firenze, stat. 1415 tract. cess. fug. 1. — Lucca, stat. merc. 1555 e 1610. III. 1. — Bologna, stat. merc. 1509. 45; id. 1550. 46. — Roma, st. merc. cit. p. 11, 15, 30, 36; st. civ. cit.

[11] Cfr. PISANELLI, *Relazione sul progetto del Cod. civ. ital. presentata al Senato,* p. 45.

Il debitore, che voleva cedere i suoi beni, non era solo obbligato a farne in pubblico arengo solenne dichiarazione preceduta da bando pubblico e citazione de' creditori, ma spesso doveva presentarvisi seminudo e sedersi una o più volte su una pietra, destinata specialmente a quest' uso, da cui ebbe talora, p. es. a Padova e Vicenza, il nome di *lapis vituperii;* a Modena, chiamavasi invece *pietra arringatora, lapis arengheriae.* Veggansi PAGNINI, *Della decima e delle altre gravezze,* etc. II. 13; GIULINI, *Delle leggi che riguardano i falliti,* nell'*Arch. stor. lombardo,* III. 16 a 18; GLORIA, *La pietra del vitupero nel salone di Padova;* REZASCO, *Dizion. del linguaggio ital. stor. ed ammin.* s. v. *Accolattata, Carroccio, Petrone.* Cfr. gli statuti seguenti: Como, Stat. consulum. 245 (a. 1202). — Milano, Liber consuetud. 1216 col. 870; stat. 1396. II. 25 (fol. 91*t*); stat. 1498. 408. — Vercelli, stat. 1241. cap. 158, nei Monum. hist. patr. XVI (Leges munic. II). col. 1153. — Padova, stat. ant. 552 (a. 1261); *stat. Carraresi mss.* fol. 97*t*; stat. 1420. III. 3. — Verona, stat. merc. 1318. II. 61. — Casale, stat. civ. sec. XIV nei Mon. hist. pat. II. (Leg. mun. I.) col. 986. — Monza, id. sec. XIV. fol. 41. — Cremona, id. 1388. 369. — Lonato, id. 1412. 25. — Vicenza, id. 1425. p. 172*t*. — Conegliano, id. 1488. II. 49. — Parma, id. 1494. fol. 73*t*. — Crema, id. 1534 p. 54. — Modena, id. 1545. II. 67. — Siena, stat. merc. 1644. 113. — Nella comunità della Riviera del lago di Garda, la cessione si compieva dapprincipio per atto notarile senza formalità ignominiose, ma nel 1594 anche queste si aggiunsero, perchè parve al Consiglio generale si dovesse attribuire alla mancanza di esse la frequenza delle cessioni e degli abusi (stat. civ. 1437. c. 35; volumi degli ordinamenti del Consiglio, che si conservano manoscritti nell'archivio comunale di Salò, alla data 21 settembre 1594; stat. civ. 1620 c. 88). — Anche a Bari delle Puglie, i falliti che volevano cedere i loro beni, dovevano assidersi tre volte sul leone che sorge nella Piazza mercantile e porta attorno al collo un collare, su cui sono scolpite le parole *custos iusticie.* Questo leone, secondo la tradizione, sarebbe stato eretto per serbar memoria dell' aiuto dato dai Veneziani ai Baresi contro i Saraceni

ne' primi anni del sec. XI; ma intorno ad esso veggasi PETRONI, *Storia di Bari*, I. 109 a 112, ove dimostra quella tradizione essere infondata, perchè quel leone non ha alcuno de' segni caratteristici del Leone di S. Marco, come sarebbero le ali ed il libro evangelico; esso porta invece il collare suindicato, sta accosciato a' piè d'una colonna, tiene fra le zampe lo stemma di Bari, per cui sembra più naturale considerarlo come una berlina pei falliti, tanto più che nel dialetto barese s'usa tuttora dal volgo la frase *battere il sedere sul leone*, a schernire chi non paga i debiti, come in Toscana s'adopera la frase corrispondente: *battere il sedere sul petrone*. — Qualche altra notizia sulla pietra dei falliti si può trovare nel *Giornale degli eruditi e curiosi* di Padova (1883. I. 824, 892), dove sono pubblicati una legge Modenese del 1420 ed uno statuto di Brescello (Emilia) del sec. XV.

In alcune città la cessione de' beni si faceva in pubblico, ma senza solennità obbrobriose; cfr. p. es. Brescia, stat. dell'anno 1195 ap. ODORICI, *Storie bresciane*. VII. 134 n. 82; stat. 1313. III. 22. — Piacenza, stat. civ. 1336. III. 51. — Pavia, id. 1393. 64. — Pesaro, id. 1531. II. 25. — Prammatica Napoletana del 1546 ap. ALFENO VARIO, *Pragmaticae, edicta... Regni Neapolit.* I. 396.

Talora chi cedeva i proprii beni era obbligato a portare, in segno di ludibrio, un berretto colorato, come avveniva p. es. a Bergamo (stat. civ. 1491. III. 35 — berretto verde), a Ferrara (id. 1566. II. 133. — berretto bianco coll'immagine d'una volpe di color croceo; secondo REZASCO s. v. *Acculattata*, cappello verde nel 1725), a Lucca (*Arch. storico lombardo*, III. 18), a Roma (costituzioni di Pio IV e V riferite negli Statuti del 1580. I. 161 — berretto verde), a Bologna (motuproprio di Pio V dell'a. 1555, cfr. stat. civ. vol. II. p. 148), a Napoli (prammatica del 1585, ALFENO VARIO, *loc. cit.* — berretto verde). Cfr. REZASCO, *Dizion. cit.* s. v. *Cappello*, § 4.

Tra le poche leggi che escludono la cessione de' beni per tutti i debitori, possono citarsi le seguenti: Brescia, stat. civ. 1470. 113; Genova, id. 1589. IV. 7; Legge toscana del sec. XVI ap. SAVELLI, *Pratica universale* [Venezia, 1707] p. 102 (n. 20), 137 (n. 31).

[12] Monza, *stat. merc. ms. 1331*. 13. — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 37. — Prammat. Napolet. 1666, *loc. cit.* p. 398.

[13] Pavia, *stat. merc. ms. 1295*. 209; id. 1368. 58. — Monza, *st. cit.* 13. — Lodi, stat. civ. 1390. 221 (pei banchieri). — Milano, st. cit.; stat. civ. 1498. 408. — Bergamo, stat. merc. 1457. 97; st. civ. 1491. III. 35 (dove la cessione è vietata ai soli mercanti fuggitivi, permessa agli altri). — Gli statuti civili di Piacenza (1336. III. 51) escludono i forestieri dalla cessione dei beni; quelli di

Padova (1352. fol. 80*t*) li ammettono solo quando provino che tale espediente s'usa anche nella loro patria. — Invece negli statuti de' mercanti di Siena l'uso della cessione e della moratoria è permesso anche ai mercanti.

[14] Oltre ai varii testi citati in queste note, sì per Genova che per Venezia, veggasi specialmente per quest'ultima la legge del Maggior Consiglio 12 marzo 1611 (*Stat. Ven.* p. 319*t*), dove si parla esplicitamente di *certa conditione di huomini che non sono mercanti;* giova pure osservare, che i consoli de' mercanti, i quali erano pure a Venezia i giudici veramente competenti nelle cause commerciali, non avevano alcuna particolare attribuzione nei fallimenti ordinarii, sebbene invece pei fallimenti de' banchieri si trovi confermata in più documenti la competenza di quei magistrati. (Cfr. *Fall. Ven.* p. 49). — Anche a Padova le poche norme date dagli statuti del 1420 (III. 4) s'applicano, senza distinzione, a tutti i cittadini e non ai soli mercanti.

[15] Cfr. *Fall. Ven.* § 13 a 16.

[16] Piacenza, *Statuta varia*, p. 201; *stat. ms. merc. 1401.* III. 51. — Monza, *id. 1331.* 18. — Cremona, id. 1388. 108. — Milano, stat. 1396. VII. 44, 52. — Brescia, stat. merc. 1429. 91. — Bergamo, stat. civ. 1491. V. 48, 49, 50, 53, 62. — Bologna, stat. merc. 1509. 44; id. 1550. 45 (dove è accordata uguale autorità in materia di fallimento al giudice dell'università de' mercanti e al podestà o capitano di Bologna). — Firenze, stat. populi 1415. IV. tract. cons. art. merc. 27; stat. merc. 1577. III. 2. — Siena, id. 1644. 111. — A Ferrara (stat. civ. 1566. II. 34) tale competenza appartiene al giudice de' dodici savii, a cui è affidata altresì la nomina de' giudici nelle controversie commerciali (cfr. § 20 n. 8.). — A Roma invece la cura di procedere contro i mercanti e banchieri falliti viene commessa al solo Senatore della città, ed ai consoli de' mercanti non si attribuiscono a tal riguardo se non ufficii accessorii di poco rilievo (stat. civ. 1363. I. 108).

[17] Cremona, stat. cit. 106, 120, 121. — Milano, id. 50, 63, 64; decr. ducale 1473. — Piacenza, *stat. merc. ms 1401.* III. 62.

[18] Come fu già detto altrove (not. 2), al tempo dell'istituzione dei *Giudici del Petizion* i debitori falliti vennero dapprima sottoposti a questa nuova magistratura, senza distinguere quelli semplicemente insolventi da quelli che avessero aggravata la loro condizione colla fuga. Tale separazione fu introdotta posteriormente, quando, lasciata agli stessi Giudici la giurisdizione sugli aggravati di debiti, venne rimessa l'autorità sui fuggitivi ai Sopraconsoli; la data di tale riforma sarebbe l'anno 1290, se-

condo una legge edita negli *Statuta Veneta* (ed. 1729. fol. 109*t*), ed invece l'anno 1311, secondo un'altra legge trascritta nel Capitolare (mss.) de' Sopraconsoli (fol. 2). Parecchi decreti successivi vennero a confermare la giurisdizione dei Sopraconsoli medesimi, vietando l'intervento d'ogni altro magistrato dopo la proclamazione del nome dei debitori fuggitivi; specialmente i Consoli de' mercanti tentarono spesso d'usurpare alcuni ufficii dei primi, per quella confusione tra le attribuzioni delle varie autorità, che fu spesso assai nociva agli ordinamenti della Repubblica Veneta (leggi del Magg. Cons. 27 marzo 1395 e 1 ottobre 1419; *Capitol. ms. de'Sopracons.* fol. 19*t*, 23*t*; cfr. *Stat. Ven.* p. 255*t*). Nel 1425 (Aprile, legge del Maggior Consiglio, *Stat. Ven.* fol. 260*t*) vennero del tutto esclusi anche i *Giudici del Petizion*, e la procedura di fallimento fu commessa ai soli Sopraconsoli, tolta di nuovo la predetta distinzione. — Quanto ai banchieri, giova ricordare che i Sopraconsoli non intervennero mai ne' loro fallimenti, e gli stessi Provveditori sopra banchi (cfr. § 17, n. 24) vi furono chiamati solo per eccezione; trovasi invece spesso confermata la competenza de' Consoli de' mercanti e delle Quarantie, e si nominarono costantemente fra le persone non interessate nel banco alcuni commissarii speciali, per invigilare sull'amministrazione del fallimento e giudicare delle cause minori (*Fall. Ven.* p. 48, 49).

[19] A Genova forse ne' tempi più antichi (stat. civ. 1498. II. 32) la giurisdizione sui fallimenti apparteneva ai vicarii del podestà; intorno al 1416 (ibid. IV. 85) soleva nominarsi per ogni fallimento un magistrato speciale per tutelare gli interessi dei creditori e del fallito o *rotto*, e si preferiva quella persona su cui si riunivano in maggior numero i voti de' creditori; nel 1423 (ibid. IV. 88) per togliere ogni abuso e prolungazione di liti, venne creato un magistrato temporaneo di quattro cittadini, rinnovabili annualmente, con ampia autorità di procedere contro tutti i *rotti*, banchieri, mercanti o cittadini d'ogni specie, liquidare i patrimonii e definire le liti; questa nuova istituzione fu abrogata dopo sei anni di prova (ibid. 89. a. 1429) e s'attribuì tutta la giurisdizione all'ufficio della moneta e dei banchi. — Negli statuti del 1589 (I. 8; IV. 7) si fa nuova menzione del *magistratus ruptorum*, a cui erano affidate tutte le attribuzioni in materia di fallimento, senza escludere la giurisdizione de' magistrati ordinarii, a' quali i creditori potevano sempre ricorrere. — Si noti che un'esposizione abbastanza diffusa della procedura di fallimento a Genova si legge nel *Dizion. d'economia politica e del commercio* di Boccardo (s. v. *Fallimento*, 2.ª ediz. I. 192) però

essa non è tratta direttamente dai fonti, ma dall'opera di VINCENS, *Exposition raisonnée de la legislation commerciale.*

[20] Monza, *stat. cit.* 18, 19, 23. — Piacenza, *Stat. Plac.* p. 202; *st. merc. ms. 1401.* III. 56. — Cremona, st. cit. 102, 106, 121. — Milano, id. 44, 49, 64. — Brescia, id. 92. — Bergamo, st. merc. 1457. 37, 95; st. civ. 1491. II. 94 e V. 48, 63. — Firenze, stat. pop. 1415 tract. cit. 3, 10. — Genova, st. civ. 1498. IV. 80, 88; id. 1589. I. 8. — Bologna, st. merc. 1509. 68, 69; id. 1550. 69, 70. — Invece a Venezia si procedeva con deplorevole lentezza, almeno riguardo ai banchieri, e le liquidazioni duravano parecchi anni (*Fall. Ven.* not. 128).

[21]. Piacenza, st. cit. p. 203. — Cremona, id. 106. — Milano, id. I. 2 (fol. 4) e VII. 50; st. 1502. 24. — Brescia, st. cit. 98. — Bergamo, stat. civ. cit. V. 50. — Firenze, st. cit. 5. — Bologna, st. cit. 1509. 44, 51; id. 1550. 45, 52. — Lucca, st. merc. 1555 e 1610. III. 5. — Negli statuti milanesi del 1502 ed in quelli de' mercanti di Lucca si prescrive però ai magistrati di non usare la tortura senza legittimi indizii e sospetti; gli statuti della mercanzia di Firenze dell'a. 1393 (II. 32) ne vietano l'uso senza l'approvazione di tre consiglieri della Mercanzia.

[22] PERTILE, *Storia del dir. ital.* III. 166. — Venezia, leggi del Magg. Cons. 1395 [27 marzo]. 1457 [15 aprile]. 1478 [10 ottobre] (*Stat. Ven.* fol. 255*t*, 262*t*; *Capit. sopracoss. ms.* fol. 48). — Firenze, stat. populi 1415. III. 28; tract. cess. fug. cit. 1.

---

§ 26. *Effetti del fallimento.*

Carattere generale della legislazione. Il carattere generale della legislazione statutaria in materia di fallimento è la grande e sempre crescente severità contro i debitori, che si manifesta nelle sanzioni penali contro i falliti, nell'assoluta incapacità inflitta ad essi, nella presunzione di frode contro i loro atti anche anteriori al fallimento.

Sanzioni penali. I debitori insolventi, che non si presentano subito dopo la prima citazione, sono considerati come colpevoli

d' un vero reato [1], e se non possono esser presi e tratti in carcere (§ 27, not. 8, 9), vengono banditi e posti fuori della legge; anzi ad essi non s' applica il più mite bando per debiti, ma il vero bando *de maleficio et fuga*, per cui ogni persona può offenderli impunemente in qualsiasi modo, purchè ne rispetti la vita, ed è vietato a tutti, tranne a' più stretti parenti, d' aiutarli e ricettarli in casa propria, sotto pena di multa e d'esser chiamati a rispondere in solido pei loro debiti [2]. Talune leggi, quando il fallimento non sia semplice ma frodolento, dichiarano i falliti ribelli, altre li puniscono colle galere o colla morte [3].

Leggi fiorentine.

Nelle leggi fiorentine siffatte conseguenze gravissime dell' insolvenza si applicano talora anche a delitti d'altra specie, sebbene i colpevoli non siano fuggiti con robe e danari de' creditori; per esempio a chi rifiuti di sottomettersi alla giurisdizione dei tribunali commerciali, od a chi citato per qualsiasi causa non si presenti in giudizio, si minaccia, quale pena, la dichiarazione di cessante e fuggitivo (cfr. p. 309), che può considerarsi pei suoi effetti analoga all' *interdictio aqua et igni* [4] dei Romani.

Incapacità.

Il secondo effetto del fallimento è l'incapacità assoluta non solo di formar parte delle corporazioni de' mercanti e d'esercitare in qualsiasi modo l'industria commerciale (cfr. § 8, not. 16), ma anche d'occupare ogni ufficio del comune e di goderne ogni beneficio [5]; alcune leggi privano perfino i debitori della cittadinanza e d'ogni protezione del comune o li cacciano in esilio fuori dei confini di questo [6]. Tale incapacità viene in alcune città resa più grave coll'iscrizione de' nomi de' falliti in pubblico luogo a perenne memoria [7]; è probabile ch' essa produca sempre la nullità degli atti posteriori al fallimento, anche quando siffatta conseguenza non sia esplicitamente indicata negli statuti [8]; essa non ha una durata in ogni luogo uniforme, poichè talora è perpetua, talvolta invece cessa

dopo la totale soddisfazione de' creditori o dopo il concordato [9].

Presunzione di frode.

Alcuni statuti presumono di pien diritto frodolenta la causa del fallimento [10]; secondo altri invece tale presunzione sorge solo quando il debitore compie certi fatti od omissioni determinate, per esempio, se fugge invece di obbedire alla citazione, o non deposita i suoi libri nel breve termine assegnatogli [11]; però egli suole in ogni modo esser ammesso a provare che il fallimento deriva da caso fortuito, ed a godere quindi i beneficii, cui la sua incolpabilità gli dà diritto [12]. Tuttavia sono assai scarse negli statuti le disposizioni precise intorno alle cause dell' insolvenza ed a quella distinzione tra le tre specie di fallimento, semplice, colposo e doloso, che formò, com' è noto, oggetto di lunghe e gravi discussioni tra' giureconsulti [13].

Atti precedenti il fallimento.

Gli atti d'alienazione, stipulati nel tempo prossimo al fallimento, si hanno per simulati e vengono annullati, cosicchè i beni, che ne furono oggetto, si considerano tuttavia proprietà del fallito e s' impiegano a pagare i creditori, massime se il possesso di essi continuò a restare presso di lui nonostante l' alienazione. Il periodo di tempo, durante il quale devono essere compiuti questi atti annullati, varia ne' diversi statuti e s' estende talora a parecchi mesi [14]; ma esso decorre sempre dal fallimento, e non v' è traccia della facoltà, che si concede ne' nostri codici all' autorità giudiziaria, di modificare la durata di quel periodo col fissare il giorno della cessazione de' pagamenti.

Estensione degli effetti del fallimento.

Gli effetti del fallimento non colpiscono soltanto il debitore, ma s' estendono a' suoi più prossimi parenti, come ascendenti, discendenti e fratelli conviventi con esso, ed anche ai soci ed ausiliarii del commercio del fallito; tali persone sono chiamate a rispondere in solido con lui [15] e talora, secondo il costume vigente del Medio Evo [16], sono anche comprese nel bando a lui inflitto [17];

alcune leggi estendono ai figli perfino la piena incapacità ed infamia ond'è colpito il fallito[18]. Giova poi ricordare che i contravventori degli statuti sono puniti pur essi in qualche caso colla responsabilità solidale[19].

Legislazione veneta.

Tra le legislazioni delle città italiane, una sola, quella di Venezia, si distingue da tutte le altre per la minor severità e per la mitezza che si manifesta nella procedura di fallimento, come in altre parti del diritto criminale; infatti vi si trovano poche sanzioni penali[20] e poche leggi sulla nullità degli atti[21], vi manca ogni traccia di formalità ignominiose, e la stessa cessione dei beni è affatto ignota al diritto veneto[22], nel quale si concedono invece a tutti i debitori insolventi altri maggiori beneficii, per esempio, il salvocondotto (p. 329, § 27, not. 20) e la creazione d'una speciale magistratura, i Sopraconsoli, collo scopo, dichiarato espressamente nelle stesse leggi, di proteggere e tutelare gli interessi e la persona de' debitori (§ 25, not. 18)[23]. Solo intorno all'incapacità derivante dal fallimento si hanno regole precise e singolari nelle leggi venete, poichè nel 1332 il Maggior Consiglio decretò che i falliti fossero privati d'ogni onore, beneficio ed ufficio del comune di Venezia, e che pei popolani s'aggiungesse a tale interdizione anche l'esilio dai luoghi più importanti della città, S. Marco e Rialto, pei forestieri il bando da tutte le terre del dominio; siffatta legge fu fatta dapprima temporanea per cinque anni e venne confermata per tre volte ad ogni quinquennio, finchè nel 1346 fu sancita in perpetuo[24]. Degli effetti utili di tale indulgenza v'è forse ragione di dubitare, quando si osservi la notevole frequenza con cui si fecero e si rinnovarono a Venezia le leggi contro il fallimento e si mutarono le regole di procedura, come pure la frequenza dei fallimenti e delle crisi tra' banchieri, la quale naturalmente ebbe a crescere, quanto più tutto il commercio della Repubblica s'avviava alla progressiva decadenza.[25]

NOTE.

[1] Pisa, decreto del Senato dell'a. 1320. Coloro che fecero o faranno *galica*, cioè frode o fallimento (cfr. § 25. not. 7) devono trattarsi come colpevoli di crimini (Monum. hist. patr. XVII Codex ecclesiensis col. 1083). — Firenze, stat. 1415, tract. cess. fug. 3, 5. Le cause de' falliti si considerano sempre criminali. — Legge 1622 (ap. Cantini, *Legislaz. toscana* XV). Il magistrato degli Otto, a cui spettava la giurisdizione penale, deve esaminare in ogni caso tutti i libri e le scritture de' falliti per investigare se vi sia dolo e reato punibile. — Gli statuti criminali di Milano (1396. I. 4. fol. 26) e di Brescia (1470. 174) prescrivono al podestà ed ai suoi giudici d'osservare e d'eseguire le leggi contro i mercanti fuggitivi, come fossero direttamente compilate *in eorum personas*. Anche il citato statuto di Lodi (§ 25, not. 3) si trova nella parte criminale. — A Ferrara (stat. civ. 1566. II. 34.) il fallito viene punito come stellionatario.

[2] Padova, stat. ant. sino al 1235. 534. — Monza, *stat. merc. ms. 1331*. 26. — Piacenza, *Statuta varia*, p. 203, 205, 211; *st. merc. ms. 1401*. III. 57, 64, 71. — Cremona, id. 1388. 108, 110, 116. — Milano, stat. 1396. VII. 52, 54, 60. — Brescia, stat. merc. 1429. 99, 100, 101, 104. — Bergamo, id. 1457. 95; stat. civ. V. 52, 53, 62, 63. — Genova, stat. ms. 1306. V. 257 (ap. Belgrano, nell'*Arch. stor. ital.* Ser. III. III. 117); stat. Pera (sec. XIII) II. 44; stat. 1498. IV. 80; id. 1589. IV. 7. — Bologna, stat. merc. 1509. 52, 55, 67; id. 1550. 53, 56, 68 (oltre ad una grossa multa). — Roma, stat. merc. 1317. p. 30, 44. — Pisa, br. pis. comm. 1286. I. 152; id. 1313. I. 204. — Firenze, stat. Calimala. 1332. I. 73; stat. 1415. tract. cess. fugit. 1, 5; legge 1582 ap. Cantini, *op. cit.* X. 194. — Lucca, stat. merc. 1610. III. 9 (dove la pena del bando, mancante nella riforma del 1555, fu aggiunta in quella del 1610). — Siena, id. 1644. 93. — Prammat. Napoletane 1536, 1656, 1744 ap. Alfeno Vario, *Pragmaticae, edicta, etc. Regni Neapolitani*, I. 398, 468 e II. 627. — Confrontisi intorno alle conseguenze ordinarie del bando, Pertile, *Storia*, III. 194. not. 4 e 5; V. 317. not. 18 a 20.

[3] Milano, decreti ducali, 12 febbraio e 23 ottobre 1473. Chi fallisce con frode, è dichiarato reo di ribellione. Nelle costituzioni milanesi del 1541 si commina la pena di morte o di galera a vita a chi non si concordi coi creditori entro tre mesi. — Bologna, stat.

merc. 1509. 52, 57; id. 1550. 53, 58. Il fallito viene punito colla morte, quando violi il bando. — Genova, stat. civ. 1589. IV. 7. In caso di frode, il magistrato dei rotti (cfr. § 25, not. 19) può ricorrere all'autorità criminale e far punire il colpevole sino alla morte, esclusa però questa pena estrema. — Firenze, stat. 1415. tract. cit. 5 e legge 1582 cit.; Siena, stat. merc. 1644. 111. Le pene afflittive da applicarsi sono rimesse in arbitrio de' magistrati, i quali possono anche condannare i falliti a morte. — Prammat. Napoletane cit. 1536 e 1666. Mercanti e banchieri che falliscono dolosamente e non si costituiscono in carcere entro il termine stabilito di quattro giorni pei primi, sei pei secondi, possono esser puniti colla morte. Cfr. PERTILE, *Storia*, V. 666 n. 130.

[4] Firenze, balia generalis officii mercantiae (a. 1309) ap. LASTIG, *Entwickelungswege*, p. 420, 426; *stat. merc. ms. 1393*. II. 1, 2, 3, 4; id. 1577. III. 7. — La stessa pena è sancita negli statuti di Calimala (1332. I. 75) pel socio d'una società mercantile, che s'ammoglia senza licenza fuori di Firenze (cfr. § 16. not. 66), e negli statuti della mercanzia del 1312 per chi oppone al suo creditore l'eccezione d'usura, dopo aver registrato il credito nei suoi libri o rilasciata una carta guarentigiata (ap. LASTIG, *Beiträge zur Gesch. des Handelsrechts* nella *Zeitschr*. di GOLDSCHMIDT, XXIII. 145).

[5] Padova, stat. ant. sino al 1285. 538, 553; stat. civ. 1420. III. 4. — Casale, stat. civ. sec. XIV nei Mon. hist. patr. XVI. Leg. munic. II. 986. — Piacenza, *Stat. varia* p. 204 (a. 1346); *stat. merc. mss. 1401*. III. 66. — Cremona, st. merc. 1388. 114, 116. — Milano, st. civ. 1396. VII. 58, 60. — Lonato, id. 1412. 25. — Brescia, st. merc. 1429. 104. — Conegliano, st. civ. 1488. II. 49. — Crema, id. 1534. p. 54. — Genova, id. 1498. IV. 85 (a. 1416); id. 1589. IV. 7 (dove alle altre pene è pur aggiunta la perdita della nobiltà). — Bologna, stat. civ. 1454. 177; stat. merc. 1509. 55, 57; id. 1550. 56, 58. — Pisa, br. pis. com. 1286. I. 39, 152; id. 1313. I. 44, 204; cfr. decreto del Senato 1320 cit. — Firenze, stat. merc. 1312 cit; *stat. merc. mss. 1393*. I. 2, 3; stat. pop. 1415. tract. cess. fug. 1; ibid. V. 248; stat. merc. 1577. I. 2; legge 1582 cit. — Lucca, stat. merc. 1610. lib. V. p. 308.

[6] Padova, *stat. Carraresi ms*. II. 9. fol. 98*t* (a. 1287). Il fallito che non s'accorda coi creditori, non può abitare nei borghi della città, se la moglie od i figli vi possiedono beni immobili. — Belluno, stat. civ. II. 67, ap. PERTILE, *Storia*, V. 327. not. 44. Il bandito per debiti non può entrare nel palazzo e nella piazza del Comune. — Cremona, stat. civ. 1388. 369. Ogni debitore che ha ceduto i suoi beni e non si concorda entro un anno coi cre-

ditori, viene esiliato dalla città. — Milano, Cremona, Brescia, Conegliano, Lucca, stat. cit. Il fuggitivo perde ogni diritto alla cittadinanza ed alla protezione del Comune. — Anche gli statuti de' mercanti di Roma (1317. p. 30) vietano severamente agli ufficiali della corporazione di prestare alcun aiuto ai falliti. — Genova, stat. civ. 1498. IV. 80.

[7] Pisa, decr. del Senato 1320 cit. L'immagine del fallito, che non paga entro due mesi dalla proclamazione del fallimento, sarà dipinta nel palazzo del podestà, col nome e cognome di lui quale frodatore. Cfr. Cibrario, *Econ. polit. nel M. Evo*, II. 134. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 73; stat. pop. 1415 tract. cess. fug. 1. La pena infamante della pittura dell'effigie sulle pareti dei pubblici edificii (corte de' consoli di Calimala — palazzo del podestà) s'applica sia al socio che non rende il conto ai suoi consocii e viene perciò dichiarato cessante e fuggitivo, sia a chi veramente cessa e si dà alla fuga per debiti. Cfr. Rezasco, *Dizion. del ling. ital. stor.* s. v. *Pittura*. — Invece la legge del 1582 (Cantini, *op. cit.* X. 194) prescrive soltanto la registrazione del nome in un albo esposto nelle sale dell'Università della Mercanzia. — Milano, stat. 1396. II. 25 (fol. 90). Le immagini de' falliti e falsarii, mercanti e banchieri, che sono dipinte nel palazzo del podestà, siano cancellate, perchè nuociono al credito della città verso gli stranieri. — Cfr. intorno a simile costume de' comuni italiani anche Pertile, *Storia*, V. 348. not. 26.

[8] Genova, stat. Pera (sec. XIII). II. 44. — Cost. milanesi 1541. p. 359. — Lucca, stat. merc. 1555 e 1610. III. 1. — Siena, id. 1644. 111. — Roma, stat. civ. 1363. I. 73; id. 1580. I. 114. — Cfr. per Venezia, legge 1464, citata nella not. 21.

[9] Secondo gli statuti di Monza, Piacenza, Cremona, Milano, Brescia, Crema, il concordato fa cessare il bando, purchè sia stipulato entro due mesi dalla fuga, l'incapacità dura perpetua (Monza, *stat. ms. 1331*. 26; Piacenza, stat. varia, p. 204; Brescia, stat. merc. 1429. 102), ma a Padova e Genova anche l'incapacità viene a cessare col concordato; le leggi di Pisa, Firenze prescrivono ch'essa continui sino all'integrale soddisfazione dei creditori. A Bologna se il concordato si conchiude entro un anno, basta per far cessare il bando, ma trascorso quel termine il bando dura finchè siano stati pagati tutti i creditori; l'incapacità si prolunga anche dopo la piena soddisfazione di questi per cinque anni riguardo agli uffici del Comune, per dieci, quanto alle cariche dell'Università de' mercanti e delle arti.

[10] Genova, stat. Pera, II. 44. — Milano, decr. ducale 12 febbraio 1473. — Ferrara, stat. civ. 1566. II. 34. — Legge toscana

cit. 1582. — Siena, stat. merc. 1644. 111. — Prammat. Napoletana 1666 ap. ALFENO VARIO, *Pragmaticae, edicta, etc.* I. 398.

[11] Venezia, legge del Magg. Cons. 1395 (*Stat. Ven.* 255 *t*). Chi entro cinque giorni non presenta i suoi libri ed i suoi beni ai sopraconsoli, si presume fuggito per frode e non per sola impossibilità di pagare. — Analoga disposizione si trova a Lucca negli statuti de' mercanti del 1610 (p. 308) ed in una prammatica Napoletana del 1744 (ALFENO VARIO, *Op. cit.* I. 468).

[12] A Venezia una legge del Senato del 1488 [89] (*Stat. Ven.* p. 168 *t*) assegna ai debitori il termine di quindici giorni per provare le cause fortuite del fallimento, p. es. naufragii, furti, violenze od incendii (cfr. *Fall. Ven.* p. 19 e not. 27). I citati statuti enesi accordano ai falliti a tale scopo il termine d'un mese.

[13] Cfr. MILONE, *Il concorso o fallimento,* nell'*Arch. Giuridico,* XVI. 179.

[14] Parecchi degli statuti lombardi con parole quasi identiche fissano un periodo di sei mesi; cfr. Piacenza, *Statuta varia,* p. 201, 205; Cremona, stat. merc. 1388. 101, 102, 104, 118; Milano, st. civ. 1396. VII (merc.) 45, 47; Brescia, st. merc. 1429. 91, 92, 95. Invece negli statuti de' mercanti di Monza (*ms. 1331.* 19, 21, 28) si omette ogni indicazione di termine, e si dichiara soltanto che tutti i beni posseduti dal fuggitivo o da altri per lui al tempo della fuga, si presumono suoi proprii; gli statuti dei mercanti di Piacenza del 1401 (III. 52, 54) determinano un periodo di soli tre mesi, quelli di Bergamo (st. merc. 1457. 37, 86, 87; st. civ. 1491. V. 47, 48), assegnano un termine di quattro mesi. — Genova, stat. civ. 1498. IV. 80; id. 1589. IV. 7. S'annullano gli atti conchiusi negli ultimi quindici giorni prima del fallimento, ma i creditori hanno facoltà di far risolvere tutte le vendite di beni immobili compiute nell'anno, restituendo al compratore il prezzo, le spese contrattuali, e le spese utili e necessarie fatte sulla cosa, a meno che egli acconsenta a pagare un supplemento di prezzo. — Ferrara, stat. civ. 1566. II. 34. Tutti gli atti stipulati ne' sette mesi precedenti la pubblicazione del fallimento, sono dichiarati nulli; per quelli che si compiono nell'ultimo mese si aggiunge anche la pena dello stellionato. — Bologna, stat. merc. 1509. 48, 51, 70, 71; id. 1550. 49, 52, 71, 72. Il periodo di tempo è d'un mese pei pagamenti, anche se ordinati per sentenza, sei mesi per le vendite dei mobili, dodici per quelle di beni stabili. Quanto a' pegni gli statuti (1509. 67; 1550. 68) dichiarano che il privilegio sulle cose date in pegno si conserva solo quando siano costituiti almeno venticinque giorni prima del fallimento; ma in un'addizione del 1609 questo privilegio fu mantenuto soltanto pei pegni costituiti

insieme coll'obbligazione principale, e fu stabilita invece l'assoluta nullità di quelli assegnati con atto posteriore al contratto, sicchè le cose date in pegno si dovevano rimettere senz'altro nella massa, ridotto il credito pignoratizio a credito semplice chirografario. — Firenze, stat. 1415 tract. cess. fugit. 2, 10, 11. Le vendite compiute negli ultimi tre mesi sono nulle; delle anteriori si può chiedere l'annullamento, anche quando siano fatte in via giudiziale, se le cose vendute rimasero in possesso dell'alienante. Qualora trattisi di beni ceduti ai figli nell'anno che precede il fallimento, i maschi acquirenti divengono perciò coobbligati *ipso iure* insieme coi genitori falliti, le femmine non soggiaciono ad alcuna responsabilità di questo genere, ma devono restituire i beni ai creditori. — Firenze, stat. merc. 1577. III. 2. Gli atti giudiziali o stragiudiziali d'alienazione di stabili vengono annullati, quando sono compiuti ne' quattro mesi precedenti; invece pei pagamenti, giri di partite in soluto, assegnazione di crediti, vendite di mobili, il termine si riduce a soli dieci giorni; si dichiarano inoppugnabili le vendite fatte per atto notarile o confermate da tre testimonii e quelle fatte giornalmente nell'esercizio del commercio secondo l'uso e senza frode. — Siena, stat. merc. 1644. 111. Il termine si riduce ad un mese; inoltre s'imita dai citati statuti fiorentini quest'ultima norma riguardo alla forma ed alla specie delle vendite non contestabili. — Roma, stat. civ. 1363. I. 73, 108; id. 1580. I. 114. Le alienazioni fatte dal fallito, o dalla moglie o nuora, o da un avente causa, sebbene anteriori al fallimento [senza limite di tempo], si presumono simulate e s'annullano, specialmente se l'acquirente sia consanguineo del fallito o questi abbia continuato a tenere il possesso de' beni venduti.

[15] Cfr. p. 103. § 10. n. 11; p. 124. § 12. n. 4, 5; p. 161. § 15. n. 53. — Add. Bologna, stat. merc. 1509. 44, 59; id. 1550. 45, 60.

[16] Pertile, *Storia*, V. p. 376 e seg.

[17] Piacenza, *Statuta varia*, p. 203, 205, 211. — Cremona, st. merc. 1388. 109, 110, 116. — Milano, st. civ. 1396. VII. 53, 54, 60. — Brescia, stat. merc. 1429. 99, 100, 101, 104. — Bergamo, stat. civ. 1491. V. 52, 53, 62. — Bologna, stat. merc. 1509. 52; id. 1550. 53.

[18] Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 74, 361. — Bologna, stat. merc. 1509. 55; id. 1550. 56. — Firenze, *const. camps. ms. 1299.* 51, 67; stat. Calimala 1332. I. 83; stat. populi 1415. tract. cit. 1, 15; id. V. 248; legge toscana 1582 (*ap.* Cantini, *loc. cit.*).

[19] Piacenza, *stat. merc. ms. 1401.* III. 58. — Cremona, st. cit. 110. — Milano, id. 54. — Genova, Bologna, stat. cit.

[20] Intorno alla competenza degli Avogadori di Comun, cui apparteneva l'ordinaria giurisdizione criminale, FERRO (*Dizion. del diritto comune e veneto*, I. 693) cita un decreto del 1448 che credo inedito; essa fu confermata dal Maggior Consiglio con una legge del 20 novembre 1567, in cui la pena del fallito doloso fu rimessa in arbitrio di quei magistrati (*Stat. Ven.* fol. 296*t*); questo decreto fu giudicato tanto importante da dover essere inserito nella Promissione del Doge, affinchè si osservasse ad onore della città (cfr. *Fall. Ven.* not. 17). Sul mantenimento di tale giurisdizione ne' fallimenti de' banchieri, vedi *Fall. Ven.* not. 100. — Anche la Quarantia criminale non intervenne con un vero carattere contenzioso, perchè a quel Consiglio era soltanto commessa in alcuni casi l'approvazione de' salvicondotti e dei concordati.

[21] Non trovai che una sola legge del Senato (1464, 29 settembre, *Capitolare dei Consoli de' merc. mss.* f. 385), nella quale si dichiara che gli atti e le scritture d'ogni specie compiute dal giorno della fuga del debitore sono nulli e che gli atti anteriori si presumono frodolenti, ammessa però la prova contraria.

[22] FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, I. 379. — Quanto alle pene infamanti, è d'uopo ricordare però, che GLORIA nello scritto: *La pietra del vitupero nel salone di Padova* (p. 26), narra d'avere appreso dal dotto veneziano Lazzari che a Venezia i falliti dolosi si punivano colla pena della berlina collocata fra le colonne della piazzetta di S. Marco.

[23] Legge del Magg. Cons. 1457 (15 aprile. *Stat. Ven.* 262*t*). Creatum fuit officium Supraconsulum, ad hanc principalem, immo solam intentionem, ut cives nostri, qui fortuna adversante venirent ad diminutionem facultatum suarum, sustentari aliqualiter possent et non haberent causam, relictis familiis suis, ire vagantes et dispersi. — MOROSINI PAOLO, *de rebus ac forma Reipublicae Venetae Gregorio Heymburg epistola*, edita ap. VALENTINELLI, *Biblioth. manuscr. ad S. Marci Venetiarum*, III. 254. Sunt et tres alii, supraconsules appellati; hi *eorum*, qui alieno aere gravati sunt, *curam habent*, fidemque praestant, *sua iura tueri*, et in concordiam creditores ire *suadent*, ne inopia ducti civitatem deserant.

[24] Legge 1331 [2], 19 gennaio — 1336, 13 ottobre — 1346, 9 ottobre nel *Capit. de' Sopraconsoli ms.* fol. 10, 12, 12*t*, 14. — Altre conferme di tali prescrizioni si trovano nelle leggi del Maggior Consiglio del 1395 (27 marzo, *Stat. Ven.* p. 255*t*.) e del 1445 (17 ottobre, *Capitolare cit.* f. 32). — Veggasi un più antico

esempio di sanzioni penali contro i falliti nel *Fall. Ven.* not. 15. — La capacità si riacquista con una speciale deliberazione del Maggior Consiglio dopo il concordato (decr. 1472, Capitol. cit. fol. 46).

[25] *Fall. Ven.* p. 40 e seg.

---

§ 27. *Apertura del fallimento. Arresto del fallito, e sequestro de' suoi beni.*

Apertura del fallimento.

L'apertura del fallimento può aver luogo in due modi, tanto sopra querela de' creditori, quanto per volontaria sottomissione del debitore; d'un'azione diretta de' magistrati per iniziare d'ufficio il giudizio di concorso, gli statuti fanno assai di rado menzione.

Spontanea presentazione del debitore.

Quando il debitore si presenta spontaneamente, egli non viene incarcerato immediatamente, e gode alcuni privilegii[1]; però le leggi gli impongono rigorosamente, sotto pena di perdere tali beneficii, di consegnare entro pochi giorni tutti i suoi libri e le scritture commerciali, l'inventario de' suoi beni, il bilancio della sua azienda[2].

Querela de' creditori.

Se invece i creditori presentano la querela, devono addurre insieme le prove dell'esistenza e legittimità del credito[3], e dimostrare anche l'insolvenza del debitore, od almeno la notorietà o la probabilità di questa, per mezzo degli indizii che sono enumerati dagli statuti[4]. Alcune leggi non concedono il diritto di provocare il fallimento se non a chi abbia un credito d'un valore determinato[5]. Il debitore viene citato a breve scadenza a garantire con cauzione il pagamento de' suoi obblighi; se non compare in giudizio o non dà sufficienti malleverie, dev'essere incarcerato, perchè da questi atti si deduce la presunzione legale della sua insolvenza[6]. Qualora poi dal querelante si provi che il debitore ha tentato di fuggire o che vi è ragionevole motivo di temerne

la fuga, egli vien pure considerato senz'altro come insolvente [7] e se ne decreta immediatamente l'arresto [8]. Basta che tale prova sia data per semplice giuramento, perchè trattasi d'un fatto soggettivo, interamente rimesso alla buona fede ed all'opinione del creditore [9]: questi dovrà poi entro un breve termine assegnatogli giustificare la querela e dare la prova piena del suo credito [10].

Arresto del fallito.

L'arresto può compiersi in ogni tempo e luogo, anche nelle ferie solenni, nonostante qualsiasi sospensione di giudizii e di catture, anche nei luoghi comunemente dichiarati inviolabili [11]; esso si opera dai messi della corporazione coll'aiuto degli ufficiali del comune [12], e può esser eseguito dal creditore personalmente o per mezzo de' suoi famigli, coll'obbligo di consegnar subito il fallito nelle mani della giustizia [13]. Finchè questi si trova nella giurisdizione innanzi a cui fu presentata la querela, tutti i magistrati de' comuni compresi in quella devono cooperare all'arresto di lui [14]; quando siasi rifugiato in altri territorii, ne sarà chiesta l'estradizione con lettere o con oratori espressamente inviati [15], nè mancano esempi d'accordi fra le città per la reciproca consegna de' fuggitivi [16]. Il debitore può sempre liberarsi anche posteriormente dall'arresto col prestare quella cauzione pel pagamento del debito e della condanna, che non volle o non potè dare prima [17].

Salvocondotti.

A liberare il debitore dall'arresto personale, affinchè avesse agio di trattare co' suoi creditori e d'accordarsi con essi [18], fu introdotta la consuetudine di dargli un salvocondotto, che suole indicarsi coi nomi di *fida*, *affidacio*, *fidentia*, e in tempi alquanto più recenti chiamasi pure *salvusconductus*. Esso trovasi grandemente usato a Venezia sin da' tempi più antichi [19], meno di frequente in altre legislazioni [20], e viene invece quasi assolutamente escluso dagli statuti lombardi, i quali ordinano l'arresto del debitore nonostante qualsiasi sospensione d'atti giudiziali od esecutivi che fosse stata decretata in

generale dal comune (cfr. § 24, not. 36)[21]. Il salvocondotto si concede dai magistrati per un tempo determinato[22] e talvolta non può accordarsi senza il consenso esplicito della maggioranza de' creditori[23]; alcune leggi privano di questo beneficio i falliti dolosi[24], altre l'escludono per certi debiti determinati[25], fra cui devono specialmente nominarsi i crediti per affitti e mercedi (cfr. pure pag. 331)[26].

Sequestro de' libri e beni.

I magistrati devono anche ricercare e mettere sotto buona custodia tutti i libri e le scritture del debitore, che non siano già stati volontariamente depositati da lui[27]; quando vi sia sospetto di fuga, si sequestrano i suoi beni, senza tener conto de' diritti acquisiti per le alienazioni che, essendo state compiute nel periodo più prossimo al fallimento, sono dichiarate nulle, (§ 26, not. 14)[28], e si citano i detentori di quelli a manifestare nel termine assegnato i loro rapporti giuridici col fallito[29]. Anche tale sequestro può eseguirsi dai creditori senza bisogno di licenza o decreto giudiziale, e gli statuti lombardi accordano pure ad essi il diritto d'ottenere il possesso di quei beni in via provvisoria sino alla liquidazione finale delle loro ragioni[30]. Il salvocondotto non suole avere alcun effetto a beneficio del fallito per liberarne i beni dal sequestro, fatta eccezione per la legislazione Veneta[31].

Carattere dell'arresto e del sequestro.

È facile riconoscere da quanto precede, come nella procedura di fallimento quegli stessi mezzi, che servono all'esecuzione forzata delle obbligazioni personali (cfr. § 24) siano applicati con un intento semplicemente assicurativo, affinchè il debitore non possa fuggire, nè sottrarre ai creditori il patrimonio che ne forma la naturale garanzia. Anche la facoltà straordinaria concessa ai creditori d'agire da sè contro la persona del debitore e contro i suoi beni, non acquista mai la qualità d'atto definitivo d'esecuzione, ma conserva pur sempre un carattere affatto provvisorio ed assicurativo, perchè è giustificata dall'imminenza d'un pericolo, a cui forse

sarebbero insufficienti i mezzi offerti dalla procedura ordinaria, ed è limitata dall'obbligo di rimettere ai magistrati ogni persona ed ogni cosa sequestrata. Tale facoltà, sebbene possa trovar appoggio in qualche testo del diritto romano[32], trae origine direttamente da un istituto del diritto germanico, cioè dalla pignorazione privata[33], la quale si trasformò lentamente nei provvedimenti conservativi d'arresto e sequestro, a mano a mano che per lo sviluppo del regolare ordinamento giudiziario divenne più difficile e malaccetta pei cittadini, come mezzo diretto d'esecuzione forzata[34]. Di tale origine si ha pure un altro indizio nel fatto che fra i crediti, a' quali s'accordò per privilegio il diritto di pignorazione privata, vanno annoverati anche quelli per affitti, pensioni e mercedi, pei quali, come vedemmo (pag. 330, not. 27), alcuni statuti tolgono al debitore il beneficio del salvocondotto, lasciando al creditore podestà illimitata di far valere i suoi diritti[35].

Pubblic[ità] del falli[mento]

Molti statuti fanno menzione di bandi e proclami (*cridae*), destinati a dar pubblicità al fallimento ed a fissare il tempo da cui comincia l'infamia e l'incapacità del debitore (cfr. pag. 319)[36]; a Venezia la proclamazione del suo nome, come fuggitivo, aveva una speciale efficacia, perchè da quel momento egli si considerava posto nello stato giuridico di fuggitivo, quantunque non avesse abbandonato Venezia, per cui era soggetto a tutte le norme speciali date pei debitori fuggitivi[37] e cadeva sotto la giurisdizione de' Sopraconsoli, vietata ogni ingerenza d'altri magistrati nel fallimento.

NOTE.

[1] Della volontaria denuncia del debitore fanno menzione le leggi venete 1425, 1488 (*Stat. Ven.* p. 167, 260*t*); specialmente i banchieri solevano ricorrere per aiuto alla Signoria, confessando la propria insolvenza, quando si vedevano impotenti a soddisfare

alle urgenti richieste de' clienti per la restituzione de' depositi (*Fall. Ven.* not. 103). — Genova, stat. 1589. I. 8 e IV. 7. Quando il debitore fa spontanea dichiarazione della sua insolvenza ed il passivo supera mille lire genovesi, egli vien dichiarato rotto e fallito; gli si assegna per carcere la sua casa senz' obbligo di cauzione. — Lucca, stat. merc. 1555 e 1610. III. 11. Nel caso accennato i consoli provvedono alla convocazione de' creditori; se il passivo è minore di cinquecento scudi, il debitore rimane libero; altrimenti sarà trattenuto in carcere, finchè i creditori lo giudichino meritevole di essere rilasciato. — Siena, stat. merc. 1644. 112. Il mercante che ha perduto ogni credito, e si trova aggravato di debiti, purchè abiti in Siena da cinque anni almeno, può chiedere all' ufficio della Mercanzia la convocazione de' creditori per ottenere qualche dilazione.

[2] Venezia, legge del Magg. Cons. 1395 (*Stat. Ven.* p. 255*t*) e leggi succit.; cfr. § 26 not. 11 e pei banchieri *Fall. Ven.* not. 111, 112. — Legge toscana 1582, ap. Cantini, *Legisl. tosc.* X. 194. — Genova, Lucca, Siena, stat. cit. — Prammat. Napolitana 1744, ap. Alfenus Varius, *Pragmaticae, edicta* etc. I. 468.

[3] Genova, stat. Pera (sec. XIII). II. 44, 45; stat. 1498. II. 32; stat. 1589. IV. 7. — Monza, *stat. merc. ms. 1331.* 20. — Brescia, id. 1429. 92. — Bergamo, id. 1457. 95; stat. civ. V. 62. — Mileno, costit. 1541 p. 358. — Bologna, stat. merc 1509. 28, 44; id. 1550. 29, 45. — Pisa, br. com. 1313. I. 204. — Firenze, *const. camps. ms. 1299.* 65, 90; stat. Calimala 1332. I. 83; *st. merc. ms. 1393.* II. 5; stat. populi 1415. III. tract. cess. et fugit. 3; stat. merc. 1577. III. 2. — Lucca, stat. merc. 1555 e 1610. III. 1. coll' addiz. a p. 308. — Cfr. Wach, *Der italienische Arrestprozess*, p. 134, 148.

[4] Pisa, Genova, stat. cit. — Firenze, *const. cit.* — Ferrara, stat. civ. II. 34. — Indizii d' insolvenza sono secondo le leggi di Bologna (st. merc. 1509. 44 a 46; id. 1550. 45 a 47), il nascondersi senza uscir di casa per tre giorni, o tener chiusa senza motivi la bottega per tre giorni di lavoro consecutivi; a Lucca (stat. merc. cit.) l' assentarsi dalla città od il rifugiarsi in alcuno dei luoghi d' asilo, ove non può eseguirsi la cattura personale, a Siena (id. 111) il chiuder bottega, il ritirarsi in casa od in altro luogo esente dall' arresto, ecc. — Secondo gli statuti di Bologna la prova della notorietà di tali fatti dev' esser data con quattro testimonii, ed è espressamente prescritto ai creditori di dare siffatte prove prima che si proceda ad alcun atto contro il debitore.

[5] Firenze, *stat. merc. ms. 1393.* II. 1, 5, 31; stat. civ. 1415. tract. cit. 2. — Lucca, stat. civ. 1539. I. 125; st. merc. 1555 e

1610. III. 1. — Bologna, stat. merc. 1509. 44, 51; id. 1550. 45, 52. Il credito del querelante non dev' esser minore di cento lire; nel caso contrario l'istanza dev' essere appoggiata dalla maggioranza de' creditori. — Genova, stat. 1498. II. 32. È richiesto l'accordo di tre creditori almeno, il cui credito superi il valore di cinquecento lire genov. Secondo gli statuti del 1589 (IV. 7) i creditori che avevano un credito quattro volte maggiore di quello dell'attore, potevano opporsi alla dichiarazione di fallimento. — Lucca, stat. merc. 1555. II. 12; id. 1610. II. 13. Il credito dev' esser maggiore di venticinque scudi, se l'istanza per l'arresto è presentata da un cittadino contro uno straniero, di dieci scudi d'oro nel caso inverso.

[6] Piacenza, stat. merc. ant. 1321. 612; stat. fugit. negli *Stat. varia Plac.* p. 201, 202, 211; *stat. merc. ms. 1346*. II. 4; *id. 1401*. III. 51, 57, 70. — Monza, *stat. cit.* 15, 19, 22 (ov' è prosciolto dall'arresto chi sia pronto a dare in pagamento i suoi beni immobili a prezzo di stima prestando garanzia anche pel caso d'evizione; cfr. Wach, *op. cit.* p. 89). — Cremona, stat. merc. 1388. 102, 105, 108, 121; legge del 1556. Stat. p. 302. — Milano, stat. 1396. VII. (merc.) 45, 48, 52, 64. — Lonato, stat. civ. 1412. 22. — Brescia, stat. merc. 1429. 51, 92, 97. — Bergamo, stat. merc. 1457. 37; stat. civ. 1491. V. 48, 49. — Bologna, stat. merc. 1509. 47; id. 1550. 48. — Ferrara, stat. civ. 1566. II. 33. — Pisa, br. pis. com. 1286. I. 152; id. 1313. I. 204. — Firenze, stat. pop. 1415. tract. cit. 3. — Lucca, st. merc. 1555 e 1610. III. 1. — Siena, id. 1644. 96, 111. — Roma, stat. merc. 1317. p. 15; id. st. civ. 1363. I. 108. — Venezia, legge del Senato, 1464 (22 settembre. *Capitolare coss. merc. mss.* 385).

[7] Wach, *op. cit.* p. 163, not. 25, 26.

[8] Venezia, stat. dei Giud. del Petizion e legge del 1290 (*Stat. Ven.* p. 109*t* e 121*t*); legge Magg. Cons. 1263 [64] 14 gennaio. *Capitol. Coss. merc. cit.* 57. — Piacenza, stat. cit.; stat. recent. 1326. cap. 5. — Monza, *stat. cit.* 15. — Lonato, st. cit. 22, 218. — Milano, cost. 1541, l. cit. — Bologna, stat. merc. 1509. 21, 47, 55; id. 1550. 22, 48, 56. — Pesaro, id. 1532. 40. — Genova, stat. civ. 1498. II. 80; id. 1589. IV. 7. — Lucca, id. 1539. I. 118; st. merc. 1555. II. 12, 14; id. 1610. II. 11, 15, 17; ibid. III. 1. — Prammat. Napolet. 1744 cit.

[9] Pavia, stat. merc. 1368. 14. — Stat. Sabaudiae, a. 1430, ap. Wach, *op. cit.* p. 88 not. 1. — Bologna, stat. cit. (ov' è imposto al querelante l'obbligo di giurare ch' egli agisce in buona fede senza malignità, e che il debitore pensa a fuggire e non ha beni immobili sufficienti). — Cfr. Wach, *op. cit.* p. 150, 152.

[10] Bologna, st. cit. 1509. 28; id. 1550. 29 (tre giorni). — Pesaro, st. cit. (id.) — Cremona, legge 1556, p. 302 (quattro giorni. — Lucca, stat. cit. 1539. I. 122; st. merc. cit. (dodici giorni).

[11] Piacenza, stat. fugit. cit.; stat. mercat. recent. 1326. c. 5; *stat. merc. ms. 1401*. III. 55, 62. — Monza, *id. 1331*. 15, 20, 29. — Cremona, id. 1388. 74, 77, 103, 119. — Milano, stat. 1396. VII. (merc.) 40, 46, 48, 62; decr. duc. 1473; stat. civ. 1502. 69; costit. mediol. 1541. p. 358. — Brescia, stat. merc. 1429. 1, 54, 92, 93, 97. — Bergamo, id. 1457. 106; st. civ. 1491. III. 32 e V. 49, 57. — Adria, stat. 1442 nell'*Arch. Veneto*, XII. 270. — Genova, stat. civ. 1498. IV. 80; id. 1589. I. 8 e IV. 7. — Bologna, stat. merc. 1509. 10, 55; id. 1550. 10, 56. — Ferrara, st. civ. 1566. II. 34. — Pisa, lettera del Senato 1320 nei Monum hist. patr. XVII. 1083. — Firenze, *stat. merc. ms. 1393*. II. 5, 29; id. 1577. III. 2; legge toscana 1582 cit. — Lucca, st. civ. 1539. I. 118; id. merc. 1555 e 1610. III. 2, 11. — Siena, id. 1644. 111.

[12] Cremona, stat. cit. 112. — Milano, stat. 1396. VII. 63. — Piacenza, *st. merc. ms. 1401*. III. 62. — Bergamo, id. 1457. 91. — Bologna, id. 1509. 28; id. 1550. 29. — Lucca, id. 1555 e 1610. III. 2. — Genova, st. civ. 1589. IV. 7.

[13] Roma, stat. merc. 1317. p. 15. — Monza, *id. ms. 1331*. 25. — Piacenza, *stat. varia*, p. 204. — Cremona, st. cit. 111, 112. — Milano, id. 55, 56; decr. 1473; st. civ. 1502. 69; costit. Mediol. cit. — Piacenza, stat. cit. — Brescia, st. cit. merc. 94. — Bergamo, id. 88; stat. civ. 1491. V. 49, 55. — Adria, id. 1442 nell'*Arch. Ven.* XIII. 54. — Firenze, stat. 1415 tract. cess. fug. 16. — Siena, st. merc. 93. — Wach, *op. cit.* p. 125 not. 6.

[14] Piacenza, stat. merc. ant. 1321. 98; *stat. varia Plac.* p. 204. — Monza, Cremona, Milano, Brescia, Bergamo, stat. cit. — Bologna, stat. 1509. 64; id. 1550. 65. — Genova, stat. civ. 1589. IV. 7. — Cfr. pei consoli inviati all'estero, Piacenza, *stat. merc. ms. 1346*. II. 12; *id. 1401*. III. 43.

[15] Venezia, stat. Giud. del Petizion 1244 (*Stat. Ven.* p. 121*t*). — Piacenza, *Stat.* p. 205; *st. merc. 1401*. III. 63. — Cremona, stat. merc. 1388. 112, 120. — Milano, st. 1396. VII. 28, 56, 63. — Brescia, stat. merc. 1429. 94. — Bergamo, id. 1457. 91; stat. civ. 1491. V. 55, 58. — Bologna, stat. civ. 1454. 49 (ove si ordina l'arresto de' mercanti fuggitivi di altri paesi che venissero a Bologna); stat. merc. 1509. 64; id. 1550. 65. — Roma, stat. merc. 1317, p. 15; stat. civ. 1363. I. 108.

[16] Piacenza, stat. merc. ant. 1321. 98. I consoli de' mercanti devono provvedere a conchiudere patti d'estradizione coi comuni vicini. Cfr. Stat. varia p. 205. — Simili accordi trovansi nelle

convenzioni tra Venezia e Verona (a. 1306 — *Stat. domus mercat. Veronae*, f. 79, 81), tra Venezia ed Ancona (sec. XIV. *Capitol. cons. merc. ms.* cap. 168), tra Venezia ed il Duca di Ferrara (1476 — *Arch. Ven.* XIII. 49 not. 1). — Nei Libri iurium Reipublicae Genuensis (vol. II. Mon. hist. pat. IX. n. 39) si legge una convenzione dell'a. 1284 fra' comuni di Firenze, Genova, Lucca, con cui s'obbligano a scacciare dal proprio territorio i mercanti cessanti e fuggitivi denunciati da' Rettori delle altre città. — Così negli statuti di Firenze del 1415 (III. tract. cess. fug. 10) è prescritto agli ufficiali della Mercanzia di far espellere i cessanti dalle terre ove si trovino. — Cfr. *Fall. Ven.* not. 36.

[17] Piacenza, stat. merc. recent. 1326. c. 5; *id. ms. 1401*. III. 55. — Monza, *id. ms. 1331*. 20. — Milano, st. cit. 46. — Cremona, st. cit. 103. — Brescia, id. 93. — Bologna, id. 1509. 28; id. 1550. 29 (ov' è prescritto di presentare immediatamente gli arrestati al Giudice dell'Università, nello stesso giorno se tiene udienza, o nel successivo, per poterli interrogare se vogliono prestar cauzione ed essere rilasciati). — Lucca, stat. merc. 1555. II. 12; id. 1610. II. 13; ibid. III. 1.

[18] Che questo fosse veramente lo scopo del salvocondotto, si trova manifestamente dichiarato in parecchi testi delle leggi Venete, ed inoltre negli statuti seguenti: Padova, st. civ. 1420. III. 4. — Milano, decr. ducale 1476. — Brescia, stat. civ. 1470. c. 235.

[19] La più antica legge veneta intorno al salvocondotto è probabilmente un decreto della Quarantia dell'a. 1393 (28 luglio — *Capitol de' sopracons. ms.* fol. 19*t*) nel quale è dichiarato che questa materia era fino allora regolata soltanto dalla consuetudine; norme più diffuse si trovano poi nella legge 1395 del Maggior Consiglio (*Statuta Veneta*, p. 255*t*), dalla quale si apprende che se ne distinguevano due specie; *a*) salvoc. nella persona e nei beni, avente piena efficacia per sottrarre il patrimonio del fallito all'azione esecutiva, e liberare la persona di lui dall'arresto; *b*) salvoc. nella persona soltanto, che tutelava la persona del debitore senza impedire l'azione de' creditori sui beni. La prima era la forma ordinaria usata pei cittadini veneziani; però ai banchieri il salvocondotto soleva concedersi nella forma più ristretta (*Fall. Ven.* not. 104) ed anche ai forestieri questo beneficio venne accordato colla stessa limitazione (legge del Magg. Cons. 1516; *Stat. Ven.* p. 273).

[20] Firenze, stat. pop. 1415 tract. cess. fug. 13. Sono confermate tutte le provvisioni e decreti precedenti sulle sicurtà e fidanze pei debitori. — Un decreto milanese del 1476 non ammette i salvocondotti se non per grazia speciale concessa dal

principe. — Bologna, stat. merc. 1509. 21; 1550, 22. Il salvocondotto non impedisce che si continuino a trattare le cause pendenti, ma fa sospendere solo l'esecuzione delle sentenze; inoltre chi ottiene il salvocondotto perde il diritto di far valere le proprie ragioni contro i suoi debitori. Cfr. stat. 1509. 74, 78; stat. 1550. 75, 79. — Genova, stat. civ. 1589. IV. 7. Si considera più degno della protezione delle leggi il fallito che si presenta ai magistrati senza chiedere il salvocondotto, perchè egli si mostra più obbediente alla citazione.

[21] Monza, *stat. merc. ms. 1331*. 15. — Piacenza, stat. fugit. (1346) p. 202, 205. — Cremona, stat. merc. 1388. 119. — Milano, stat. 1396. VII (merc.) 62, 78, 107, 109. — Brescia, stat. merc. 1429. 93. — Bergamo, stat. civ. 1491. V. 49, 57.

[22] Venezia, leggi 1393, 1395, 1425, 1487-88 (*Stat. Ven.* p. 167 e seg., 255*t* e seg.) Il salvocondotto s'accordava per soli due mesi agli aggravati di debiti, per quattro invece ai fuggitivi senza colpa, i quali, essendo per lo più lontani, avevano bisogno di maggior tempo a riordinare i propri negozii; però in appresso la durata di esso fu, per consuetudine, estesa a quattro mesi per tutti (*Fall. Ven.* not. 54). Ai banchieri soleva concedersi per uno spazio più lungo, al massimo un anno; il cronista Malipiero narra che nel 1499 si deliberò di non far più salvocondotti ai banchieri falliti (*Fall. Ven.* not. 105, 109). Le proroghe si accordavano dapprincipio dai Sopraconsoli, in appresso dalla Quarantia criminale, a condizione che i creditori avessero già per la maggior parte fatto adesione al concordato. — Lucca, stat. merc. 1555 e 1610. III. 9. 11. Il salvocondotto può concedersi per soli due mesi col consenso di due terzi de' creditori; chi si presenta spontaneamente come debitore fallito, non può ottenerlo per un termine maggiore d'un mese. — Siena, id. 1644. 97. La durata del salvocondotto non deve oltrepassare quindici giorni; pei debitori forestieri si richiede un'espressa deliberazione collegiale degli ufficiali della Mercanzia.

[23] Genova, stat. Pera, II. 45 (tre quarti de' creditori). — Brescia, stat. merc. 1429. 55 e lettera ducale del 1455 [vol. II. p. 71] (id.) — Bergamo, stat. merc. 1457. 31 (id.) — Bologna, id. 1509. 74, 78; id. 1550. 75, 79 (maggioranza). — Lucca, id. 1555 e 1610. III. 9 (due terzi). — Brescia, stat. civ. 1470. 235; Crema, id. 1534 p. 52. Il consenso de' creditori si richiede per la proroga del salvocondotto; cfr. le leggi venete cit. nella not. preced.

[24] Legge veneta 1395 (*Stat. Ven.* p. 255*t*); legge toscana 1582 (Cantini, *Legisl. tosc.* X. 194).

[25] Secondo una legge veneta dell'a. 1496 (Ferro, *Dizion. del dir. comune e veneto*, I. 56) non si ammettono salvicondotti pei debiti verso il fisco, per mercedi, medici e medicine, affitti, spese funebri, e per debiti derivanti da contratti relativi a farine. — Nelle costituzioni di Milano (1541. p. 182) si escludono soltanto i debiti per fitti e censi, quando il debitore posseda tuttora i beni gravati; negli statuti de' mercanti di Lucca (an. 1610. p. 308) si nega tal beneficio ai debitori per grasce, affitti e pigioni, come pure in quelli di Siena (an. 1644. 97) ai debitori del comune.

[26] Cfr. leggi venete, costituz. milanesi, statuti lucchesi citati nella nota preced.

[27] Firenze, *cost. camps. ms. 1299*. 15, 24, 32, 34, 84; stat. populi 1415. tract. cess. fug. 5; stat. merc. 1577. III. 2; leggi 1582, 1622 (Cantini, *op. cit.* X, XV). — Venezia, leggi 1488, 1611 (*Stat. Ven.* p. 168*t*, 319*t*). — Genova, stat. civ. 1498. II. 32 e IV. 80; id. 1589. I. 8 e IV. 7. — Bologna, stat. merc. 1509. 48, 76; id. 1550. 49, 77. — Ferrara, stat. civ. 1566. II. 34. — Lucca, stat. merc. 1555 e 1610. III. 2. — Siena, id. 1644. 111. — Prammat. Napolet. 1744 ap. Alfenus Varius, *Pragmaticae, edicta*, etc. I. 468.

[28] Roma, stat. merc. 1317. p. 15. — Verona, id. 1318. II. 10, 11. — Pavia, id. 1368. 14. — Cremona, id. 1388. 103. — Milano, stat. civ. 1396. VII (merc.) 46. — Lonato, id. 1412. c. 218. — Savoia, stat. 1430 ap. Wach, *op. cit.* p. 88 not. 1. — Genova, stat. civ. 1498. IV. 80; id. 1589. IV. 7. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 83; *stat. merc. ms. 1393*. II. 5; stat. pop. 1415. II. 49; stat. merc. 1577. III. 2. — Bologna, stat. merc. 1509. 4, 28, 47, 48; id. 1550. 4, 29, 48, 49. — Prammat. Napoletana 1744 cit.

[29] Venezia, leggi 1290, 1361 [*Stat. Ven.* p. 109*t*; *Capitol. Sopracons. mss.* fol. 15] (termine di otto giorni). — Padova, stat. civ. 1420. III, 4 (id.) — Brescia, stat. merc. 1429. 73, 96 (tre giorni, fatta eccezione per la moglie del fallito, a cui deve farsi un'intimazione speciale, con termine di otto giorni per la denuncia. — Bergamo, stat. civ. 1491. V. 49 (tre giorni). — Milano, decr. ducale 1472 (edito nell'ediz. Medda degli Stat. mercat.); costit. Mediol. 1541. p. 359 (quindici giorni). — Bologna, st. merc. 1509. 44, 48, 49; id. 1550. 45, 49, 50 (dieci giorni). — Ferrara, st. civ. 1566. II. 34. (id.). — Genova, id. 1589. IV. 7. — Firenze, stat. pop. 1415 tract. cess. fug. 5; st. merc. 1577. III. 2 (termine variabile in ragione della distanza). — Lucca, st. merc. cit. III. 2, 3 (dov'è permesso d'arrestare anche i famigli del fallito per obbligarli a denunciarne i beni). — Siena, loc. cit. — Prammat. Napolet. 1666 e 1744. (op. cit. I. 398, 468), dove si minaccia il bando e la pena di morte a chi coopera a celare i beni del debitore.

[30] Monza, *st. merc. ms. 1331.* 25. — Piacenza, *Statuta varia*, p. 204; *st. merc. ms. 1401.* III. 61. — Cremona, id. 1388. 111, 112. — Milano, st. civ. 1396. VII. 55, 56. — Brescia, st. merc. 1429. 94, 96. — Bergamo, id. 1491. V. 48, 49, 54, 55; IX. 207. — Siena, id. 1644. 93.

[31] Veggasi però un'eccezione nelle leggi Venete, che ammettevano anche il salvocondotto completo per tutelare la persona ed i beni. Cfr. not. 19.

[32] Wach, *Der italienische Arrestprozess*, p. 57, 125.

[33] Briegleb, *Gesch. des Executivprozesses*, p. 13, 27. — Nani, *Gli Statuti di Pietrò II conte di Savoia*, p. 24. — Wach, *op. cit.* p. 125.

[34] Wach, *op. cit.* p. 45, 51, 63, 163 not. 25, 26.

[35] Wach, *op. cit.* p. 31, 115. — Nani, *loc. cit.*

[36] Roma, stat. merc. 1317. p. 35. — Piacenza, stat. ant. merc. 1321. 22. - Padova, stat. cit. — Milano, decr. 1472; costit. Mediol. l. cit. — Genova, stat. civ. 1589. IV. 7. — Bologna, stat. merc. 1509. 53; id. 1550. 54. — Firenze, id. 1577. III. 2. — Siena, id. 1644. 96, 111. — Prammat. Napolet. 1744 cit.

[37] Leggi del sec. XIV. Stat. Ven. p. 110*t*, 255, 255*t*. — Leggi del sec. XV. Ivi p. 140*t*, 257*t*. — Il Capitolare de' consoli de' mercanti contiene molti decreti del Collegio del Doge, il quale, chiamato a sciogliere conflitti di giurisdizione tra Consoli e Sopraconsoli, dava sempre ragione ai primi, qualora non fosse ancora avvenuta la proclamazione, dava invece torto nel caso contrario. Si noti però che in alcuni casi i Sopraconsoli erano autorizzati ad omettere la proclamazione, come si rileva da un decreto della Signoria del 1445 (14 luglio. — *Capit. ms. soprac.* f. 18).

---

§ 28. *Condizione de' creditori.*

Citazione dei creditori.

I creditori vengono citati a presentarsi entro il termine stabilito dagli statuti, a denunciare i loro crediti ai magistrati e farli registrare presso di essi, sotto pena di perdere tutte le loro ragioni[1]; essi devono darne le

prove ne' modi ordinarii[2] e, secondo alcuni statuti sono pur obbligati a confermarli col giuramento[3], com'è prescritto anche pei crediti fondati sopra titoli esecutivi (§ 24, not. 18). Chi presenta documenti simulati o domanda più di quello che gli spetta, viene punito colla perdita del credito e con una multa[4].

Prova de' crediti.

Quasi tutti gli statuti fanno menzione di persone chiamate a rappresentare la massa de' creditori, designate per lo più col nome di sindaci o capi di creditori; essi vengono eletti dai creditori medesimi, o dai magistrati, che sovrintendono alla procedura, col consenso di quelli, e le loro attribuzioni consistono nel ricercare i beni del fallito, liquidarne il patrimonio e ripartirlo fra i creditori[5]. Essi rappresentano anche il fallito in giudizio, se non vuol nominare un procuratore speciale, riguardo al quale giova notare che è obbligato a prestar cauzione pel pagamento delle condanne che gli fossero inflitte[6].

Capi e rappresentanti dei creditori.

Al giudizio di concorso sono ammessi tutti i creditori, anche quelli i cui crediti fossero condizionali od a termine[7]; è severamente vietato ogni accordo o collusione tra loro o col debitore ed essi sono obbligati a giurare che non fecero alcun patto segreto a danno degli altri interessati[8].

Ammissibilità de' creditori.

I creditori stranieri sono tutelati in alcuni statuti con particolari provvedimenti[9], in altri invece sono posposti a' cittadini, i quali possono pretendere il pagamento integrale prima de' forestieri[10].

Creditori stranieri.

Analogamente i crediti delle mogli de' falliti per ragioni dotali vengono talora protetti ed anteposti a tutti[11], altrove invece sono soggetti a speciali restrizioni, per garantire gli interessati contro le pretese esagerate o simulate a titolo di dote[12].

Crediti delle mogli dei falliti.

Quanto alle altre cause di prelazione che fossero congiunte ai crediti, si riscontra nelle varie leggi una grande e notevole diversità, poichè talune non ne tengono affatto conto e chiamano tutti i creditori a partecipare

Cause di prelazione.

proporzionalmente alle ripartizioni [13], altre ammettono soltanto un privilegio pei crediti dotali [14], altre infine mantengono anche ne' giudizii di fallimento [15] la piena efficacia di tutte le cause di prelazione rispetto a' crediti semplici chirografarii.

NOTE.

[1] Piacenza, *stat. merc. ms. 1346.* II. 11 (otto giorni). — Brescia, id. 1429. 95. — Venezia, decr. del Collegio 1391 e legge del Magg. Cons. 1425 (*Capitol. ms. Sopracons.* fol. 26*t*; *Stat. Ven.* p. 260*t*; cfr. *Fall. Ven.* not. 40). — Milano, decr. duc. 1472; costit. 1541. p. 35?. — Bologna, id. 1509. 48, 74, 81; id. 1550. 49, 75, 82 (ov'è prescritto di comprendere nelle ripartizioni anche i creditori assenti, che siano registrati ne' libri del fallito). — Ferrara, stat. civ. 1566. II. 34 (tre mesi). — Pisa, br. com. 1286. I. 152; id. 1313. I. 204 (sei mesi). — Firenze, stat. merc. 1577. III. 2 (due a sei mesi secondo la distanza). — Lucca, id. 1555 e 1610. III. 3, 11 (trenta giorni). — Siena, id. 111 (termine variabile secondo le distanze). — Pragmat. Napoletana 1744. ap. ALFENUS VARIUS, *Pragmaticae, edicta, etc.* I. 468.

[2] Monza, *stat. merc. ms. 1331.* 21. — Piacenza, *Statuta varia,* p. 202, 211 (a. 1346). — Venezia, decr. 1361. 1441. 1611 (*Capit. ms. cit.* fol. 15; *Stat. Ven.* p. 140*t*, 319*t*). — Cremona, st. merc. 1388. 104. — Milano, st. civ. 1396. VII. 47. — Brescia, st. merc. 1429. 107. — Bergamo, st. civ. 1491. V. 48, 61. — Bologna, st. merc. 1509. 51; id. 1550. 52. — Firenze, *Costit. camps. ms. 1299.* 15; st. pop. 1415. tract. cess. fug. 1, 4, 6; stat. merc. 1577. III. 1. — Roma, stat. merc. 1317. p. 36. — Lucca, st. merc. 1555 e 1610. III. 4. — Siena, stat. cit. — Gli statuti di Monza ammettono, oltre ai mezzi ordinarii di prova, anche i titoli privati firmati da due testimonii, i quali devono giurare che il titolo è anteriore al fallimento. — La legge veneta prescrive che siano registrate in un libro speciale le prove date dai creditori. — La verifica dei crediti si eseguisce a Bologna dai magistrati insieme con tre o cinque mercanti estranei al fallimento, a Lucca dal giudice e dai consoli della Mercanzia, a Firenze e Siena dai deputati dei creditori, salvo il diritto di ricorrere all'ufficio della Mercanzia contro le deliberazioni loro.

[3] Venezia, leggi 1244. 1358 [9]. 1441. 1611 (*Stat. Ven.* 110*t*, 121*t*, 140*t*, 319*t*; *Capit. Sopracons. ms.* fol. 14*t*. — Roma, stat. cit. — Genova, stat. civ. 1498. II. 32. — Padova, st. civ. 1420. III. 4. — Cremona, st. cit. 106. — Milano, id. 49. — Brescia, st. merc. 1429. 46. — Bologna, id. 1509. 81; id. 1550. 82. — Ferrara, st. cit. II. 133. — Lucca, st. merc. cit. — Costit. mediol. 1541. p. 182.

[4] Venezia, legge del Magg. Consiglio 1359 (*Capitol. ms. cit.* fol. 15*t*, 16*t*). — Monza, *st. cit.* 19, 21, 23. — Piacenza, id. p. 202; *st. merc. ms. 1401*. III. 53, 56, 58. — Cremona, st. cit. 104, 106, 124. — Milano, id. 47, 49, 66; costit. 1541. p. 182, 359. — Brescia, id. 95, 98. — Bergamo, st. merc. 1457. 26. — Ferrara, st. cit. — Firenze, stat. populi 1415. tract. cit. 5. — Lucca, st. merc. cit. III. 1, 11. — Siena, Roma, loc. cit. — Pragmat. Napolet. 1666, 1744 ap. Varius, *op. cit.* I. 398, 468 (ove s' applica la pena della galera).

[5] Piacenza, st. merc. ant. 1321. 680, 684; *id. ms. 1346*. II. 11. È fatta menzione dei curatori de' beni del fallito nominati dai creditori e rimunerati da essi. — A Venezia, nelle leggi 1358 [9] e 1413 (*Capit. cit.* f. 14*t* e Stat. Ven. p. 257*t*) si fa cenno dei capi de' creditori, a cui era commessa la difesa delle ragioni del fallito in giudizio. Ferro (*Dizion. del dir. com. e ven.* I. 23) dichiara che si preferivano i creditori di maggior fama e per maggior somma; una legge del Senato del 1611 (Stat. Ven. 319*t*) stabilisce che vengano eletti mettendo ai voti i nomi di tutti i creditori registrati. Questi capi avevano autorità di presentare al Senato le istanze che credessero opportune nell' interesse del fallito (cfr. *Fall. Ven.* not. 42). Anche riguardo a' banchieri si trovano spesso nominati i capi de' creditori, eletti e rimunerati da essi, i quali rappresentano il fallito, vigilano sulla liquidazione de' beni e provvedono al riparto di questi (*Fall. Ven.* not. 116, 117). — Genova, stat. civ. 1498. II. 32 e IV. 20. Dopo la dichiarazione del fallimento, tutti i creditori che abbiano almeno un credito di venticinque lire, sono convocati per eleggere a maggioranza un proprio rappresentante, ed anche un curatore per l' amministrazione de' beni, il quale dev'esser scelto tra le persone espressamente designate a quest'ufficio dal podestà. — Ivi, st. civ. 1589. IV. 7. Il magistrato de' rotti ed i creditori nominano tre a cinque deputati per la cura de' beni e la liquidazione del patrimonio; il primo deve designarli d' ufficio, se i creditori non compiono la nomina entro quindici giorni. — Bologna, st. merc. 1509. 51, 74; id. 1550. 52, 75. Il giudice della Mercanzia elegge tre a cinque mercanti estranei al fallimento, per compiere con essi la verifica dei crediti e debiti del fallito, e nomina poi d'accordo colla maggio-

ranza di essi tre a cinque capi dei creditori, fra' maggiori interessati, obbligati a prestar giuramento, i quali dovranno aiutare il giudice nella ricerca de' beni, vigilare sulla vendita di questi e sul riparto del prezzo. Negli statuti medesimi (1500. 74; 1550. 75) si parla anche d'uno o più sindaci creati su domanda de' creditori per l'alienazione dei beni ed il riparto del prezzo ricavato. — Ferrara, stat. civ. 1566. II. 34. Quando il debitore non si presenta spontaneo, il giudice nomina un curatore dei suoi beni, con facoltà di riscuotere i crediti e pagare i creditori e di rappresentare il fallito in giudizio. — A Firenze secondo gli statuti del 1415 (tract. cit. 1, 6) il Comune nomina i sindaci per l'amministrazione dei fallimenti, ed essi non tengono l'ufficio più d'un anno, per cui sono veri ufficiali pubblici; invece negli statuti della mercanzia del 1577 (III. 1) tre sindaci sono eletti dai creditori, e tre dai consiglieri della Mercanzia. — Lucca, stat. merc. 1555 e 1610. III. 4. I sindaci sono scelti dai creditori a maggioranza di due terzi, possono esser nominati fra' creditori medesimi o tra gli estranei, e sono soggetti all'omologazione del giudice e dei consoli; essi devono prestar giuramento e dopo un anno rendere il conto, essendo rimesso in facoltà de' creditori surrogarli o confermarli. — Siena, st. merc. 1644. 111. I sindaci sono quattro, due eletti dai creditori fra loro, due ad arbitrio degli ufficiali, esclusi i parenti del fallito; essi ricercano le robe del fallito ed esaminano la sua amministrazione per riconoscere se vi sia stata frode.

[6] Monza, *stat. merc. ms. 1331*. 27. — Piacenza, *Stat. varia*, p. 205; *stat. merc. ms. 1401*. III. 67. — Cremona, stat. merc. 1388. 115. — Milano, stat. civ. 1396. VII. 59. — Brescia, st. merc. 1429. 103. — Bergamo, id. 1457. 90; st. civ. 1491. V. 56. — Bologna, st. merc. 1509. 65; id. 1550. 66; addiz. 1554. — Pisa, br. pis. com. 1286. I. 204. — Firenze, *stat. merc. ms. 1393*. II. 32; stat. 1415. tract. cit. 1, 8. — Lucca, id. 1610. p. 308. — Legge toscana 1582 ap. Cantini, *Legisl. tosc.* X. 194. — Gli statuti civili di Roma (1363. I. 108) vietano al fallito d'aver alcun procuratore od avvocato.

[7] Cfr. Wach, *Der italienische Arrestprozess*. p. 88, n. 3. — Piacenza, st. ant. merc. 1321. 612. L'arresto del debitore ed il sequestro dei beni non possono aver luogo prima della scadenza del debito, se non quando vi sia sospetto di fuga. Anche a Pisa un decreto del Senato del 1320 (Monum. hist. patr. XVII. Codex ecclesiensis col. 1083) ed a Venezia una legge del Magg. Cons. del 1413 (25 marzo, Stat. Ven. p. 257 *t*) permettono ai creditori di procedere contro i falliti prima della scadenza del termine. — Lucca, stat. 1555 e 1610. III. 3. I creditori possono esercitare

tutti i loro diritti, sebbene i loro crediti siano condizionali od a termine, nel qual caso però non sono soddisfatti se non dopo la scadenza.

[8] Venezia, leggi del Magg. Consiglio 1419 e 1611 (*Capit. ms. de' Sopracons.* fol. 23*t*; Stat. Ven. fol. 319*t*); cfr. pei banchieri, *Fall. Ven.* p. 52. — Brescia, stat. civ. 1470. 234. — Milano, decr. duc. 1487; costit. mediol. 1541. p. 182. — Ferrara, stat. civ. 1566. II. 133. — Bologna, stat. merc. 1509. 81; id. 1550. 82. — Genova, st. civ. 1589. IV. 7. — Siena, stat. merc. 1644. 112.

[9] Firenze, stat. civ. 1415 tract. cess. fug. 9; stat. merc. 1577, III. 2. Se i creditori stranieri accettano il concordato, la parte loro spettante viene depositata presso i cassieri della Mercanzia, ed essi saranno soddisfatti prima degli altri.

[10] Venezia, decreto della Signoria 1453 (22 luglio — *Capitol. coss. merc. mss.* n. 452). Essendo fuggito da Venezia con robe e denari altrui un cittadino senese, si prescrive ai Sopraconsoli di provvedere che i creditori veneziani siano pagati prima de' forestieri, a quel modo che s'usa anche a Genova e Firenze. — Veggasi pure a Pisa il breve del Comune citato (1286. I. 152; 1313. I. 204).

[11] Verona, st. merc. 1318. II. 52. I crediti dotali sono preferiti agli altri, benchè di data anteriore, e vengono soddisfatti con beni mobili od immobili a scelta della moglie, a meno che essa sia obbligata in solido col marito, nel qual caso le ragioni dotali sono posposte alle altre. — Brescia, st. merc. 1429. 26. I diritti della moglie sono soddisfatti regolarmente, ma qualora essa nasconda parte alcuna dei beni del marito, sarà punita colla perdita delle sue ragioni e diverrà responsabile anche pei debiti di lui. — Firenze, stat. pop. 1415. tract. cess. fug. 1, 10; Bologna, stat. merc. 1509. 67; ivi, id. 1550. 68; Siena, id. 1644. 111. I crediti dotali vengono pagati prima di tutti gli altri ed anzi, secondo gli statuti di Firenze, sono anche soddisfatti integralmente, non ostante i patti conchiusi nel concordato; secondo le leggi bolognesi anche gli aumenti delle doti a titolo lucrativo godono ugual privilegio a favor delle mogli.

[12] Pavia, *st. merc. ms. 1295.* 218; id. 1368. 118. Nessuna donna può far valere le sue ragioni per la dote sui beni del marito a danno dei creditori per causa di commercio. — Firenze, *const. camps. ms. 1299.* 16. I denari depositati da una donna presso un banchiere possono essere sequestrati dai creditori del marito, se essa non ne prova la proprietà con pubblico istrumento. — Genova, stat. Pera, II. 44. La moglie ha diritto di esser soddisfatta

de' suoi crediti per antefatto a preferenza di tutti gli altri creditori solo quando provi che il marito è fallito senza propria colpa, per semplice infortunio. — Genova, stat. civ. 1589. IV. 7. La moglie ha diritto al pagamento de' suoi crediti dotali, ma dei frutti di questi non viene attribuita ad essa se non quella parte che basta per gli alimenti della famiglia, e una parte del residuo va a beneficio dei creditori del marito. — Padova, st. civ. 1420. III. 4. La moglie d'un bandito per debiti conserva la proprietà de' suoi beni se mantiene la residenza in città, la perde se vuol seguire il marito in bando e potrà solo pretendere gli alimenti; tutto il resto viene assegnato ai creditori di lui. — Bergamo, stat. merc. 1457. 54. I diritti delle mogli e nuore dei falliti sono rispettati, qualora si provino con atti pubblici redatti nei due anni successivi al matrimonio. — A Cremona vigeva tra' mercanti uno statuto che dichiarava la dote della moglie essere *ipso iure* obbligata pei debiti del marito fuggitivo; questo statuto, abrogato nel 1436 fu rimesso in vigore con un decreto ducale nel 1462 (Cremona, *Statuta*, p. 246, 247). — A Venezia nel sec. XVIII s'introdussero speciali cautele per la stima dei beni, ad evitare che questi per mezzo di perizie molto inferiori al valore effettivo fossero sottratti ai creditori, come beni destinati a cauzione della dote; ai capi dei creditori, ed ai creditori medesimi, quando i loro capi non usassero sufficiente diligenza, fu accordato il diritto d'impugnare la stima e di farla ripetere due volte (Legge del Senato 1611. *Stat. Veneta*, p. 319*t*; *Fall. Ven.* not. 47).

[13] Monza, *stat. merc. mss. 1331*. 21. — Piacenza, *Stat. varia*, p. 202; *stat. merc. ms. 1401*. III. 53. — Cremona, st. merc. 1388. 101. — Milano, st. civ. 1396. VII (merc.) 47. — Bergamo, id. 1457. 37. — Ferrara, stat. civ. 1566. II. 34 (pei creditori sorti ne' sette mesi immediatamente precedenti il fallimento; cfr. § 26. not. 14). — È da notare che nei citati statuti lombardi le cause di prelazione vengono escluse soltanto pei creditori commercianti e sono invece mantenute per gli altri creditori.

[14] Firenze, stat. pop. 1415 tract. cit. 10; cfr. però not. 15. — Lucca, stat. stat. merc. 1555 e 1610. III. 11. — Siena, stat. merc. 1644. 111. — Bologna, id. 1509. 51; id. 1550. 52.

[15] Pisa, br. pis. com. 1286. I. 152; id. 1313. I. 204. — Venezia, legge senza data del sec. XIII negli *Stat. Ven.* p. 283*t* (cfr *Fall. Ven.* p. 8. n. II), e leggi citate ap. Ferro, *Dizion. del dir. com. e ven.* I. 526; cfr. *Fall. Ven.* not. 65. — Bologna, stat. merc. 1509. 51, 67; id. id. 1550. 52, 68; addiz. 1577 e 1609. Uno statuto del 1400 (inedito, citato nell' addizione del 1609) non ammetteva che una sola causa di privilegio, la ragione dotale; nel 1468 ne fu

aggiunta un'altra e fu stabilito che i crediti esistenti da dodici anni al tempo del fallimento fossero preferiti agli altri; questo termine dodecennale fu poi ridotto a cinque anni, ed a quattro nel 1609. — A Firenze gli statuti del potestà del 1324 impongono al potestà d'osservare ne' pagamenti le cause di prelazione (cfr. PÖHLMANN, *Die Wirhschaftspolitik der Florentiner Republik und das Princip der Verkehrsfreiheit*, p. 16, testo e not. 4, 5 ove s'adduce pure a conferma un'altra legge del 1381): nel testo già citato degli statuti del 1415 è prescritto che i creditori debbano esser pagati in proporzione senza tener conto della priorità, ad eccezione dei crediti dotali; nel 1467 per migliorare le tristi condizioni del credito fu concesso diritto di privilegio a chi prestava danaro ai mercanti su pegno di cose mobili (PÖHLMANN, *op. cit.* p. 17); in appresso questa disposizione degli statuti del 1415 fu abrogata interamente per soli quattr'anni con una legge del 1548, prorogata ad ogni quadriennio sino al 1564, nel qual anno poi tale abrogazione venne sancita in perpetuo (CANTINI, *Legislaz. tosc.* II. 49 e V. 163; cfr. stat. merc. 1577. III. 1). — Genova, stat. Pera, IV. 44; stat. civ. 1498. II. 32, 80; id. 1589. IV. 7. I creditori devono esser pagati secondo le cause di preferenza esistenti fra essi; anzi per gli statuti del 1498 essi sono obbligati a dar cauzione per la restituzione delle somme ricevute, qualora entro tre anni si scoprissero creditori equivalenti o poziori. — Ferrara, stat. cit. (dove però questa regola non s'applica per coloro, di cui i crediti ebbero origine prima dei sette mesi precedenti il fallimento).

---

§ 29. *Concordato e liquidazione.*

Concordato.

Tutte le leggi ammettono il concordato qual mezzo di rendere al fallito almeno in parte la sua capacità e di liberarlo dal bando, ma non tutte attribuiscono a quell'atto un egual carattere, perchè in alcune esso vien considerato solo come un modo d'agevolare al fallito l'estinzione dei debiti mercè la proroga delle scadenze ed i pagamenti rateali, esclusa però ogni riduzione delle

somme dovute, in altre invece si permette al debitore di chiedere anche la riduzione dei debiti in proporzione del residuo patrimonio attivo da lui posseduto[1].

Stipulazione del concordato.

Alcuni statuti determinano il periodo di tempo entro il quale il concordato dev'essere stipulato per poter essere efficace[2], ma non si trova imposto l'obbligo di convocare espressamente i creditori per deliberare intorno ad esso. In alcune città l'accordo s'accetta da ogni singolo interessato colla sua firma[3], in altre viene discusso e votato nell'assemblea de' creditori, a maggioranza assoluta[4] o relativa[5]; poche leggi fanno menzione dell'omologazione da parte dell'autorità superiore[6].

Vi sono leggi che fissano la massima durata del periodo nel quale debbono esser fatti i pagamenti a rate[7]; quando il debitore non paga, si riapre il fallimento senza bisogno di nuova dichiarazione esplicita di esso[8]; qualora dopo la conclusione del concordato si scopra che alcun creditore ottenne rispetto agli altri qualche vantaggio mediante simulazioni ed accordi frodolenti, si può ottenere l'annullamento di essi ed ogni creditore riacquista il diritto d'esercitare le azioni giudiziali che gli spettano[9].

Liquidazione.

Le trattative pel concordato non impediscono le operazioni di liquidazione, a cui provvedono i delegati de' creditori colla vendita de' beni mobili ed immobili e colla riscossione de' crediti e diritti spettanti al debitore[10]; il danaro si deposita in luogo sicuro per esser ripartito fra gli interessati, qualora non possa conchiudersi il concordato[11]. Per la vendita degli immobili sono necessarii bandi pubblici e le solenni formalità dell'incanto giudiziale[12]. Talvolta ai creditori viene attribuito direttamente il possesso de' beni medesimi in natura, ed essi o ne acquistano la proprietà libera subito o solo dopo un certo periodo di tempo[13] (cfr. p. 299. § 24. not. 34).

Diritto di rivendicazione.

Gli statuti italiani contengono solo qualche cenno fug-

gevole su quel diritto, che non esattamente si chiama di rivendicazione[14]; giova ricordare a questo proposito che i giureconsulti discutono se tal diritto venga escluso tacitamente da quelle leggi che non ammettono cause di prelazione tra' creditori e li trattano tutti in modo uguale nonostante il grado di poziorità (§ 28, not. 13)[15].

Gli statuti de' mercanti di Firenze e di Siena impongono al debitore, quando ritorni a miglior fortuna dopo ottenuto il concordato, l'obbligo di pagare integralmente tutti i creditori coi beni nuovamente acquistati, sicchè questi possono agire in via giudiziaria contro quello ed appropriarsi tutti i beni, salva la parte indispensabile per la vita di lui: il miglioramento delle sue condizioni economiche si può provare anche per pubblica fama e l'apertura della bottega se ne considera evidente indizio[16].

NOTE.

[1] Venezia, decr. del Magg. Cons. 1419 (1 ottobre — *Capitol. ms. de' Sopraconsoli,* fol. 23*t*). Chi domanda a' creditori remissione del debito si considera fuggitivo, chi vuol pagare integralmente è semplicemente un aggravato di debiti (Cfr. *Fall. Ven.* p. 33). Un'altra legge del Magg. Cons. del 1445 (17 ottobre — *Capit. coss. merc.* 335) dichiara che il concordato non vale a liberare il fuggitivo dall'azione individuale de' suoi creditori, se non consta che ha un patrimonio sufficiente a pagarli in tutto od in parte. — Genova, stat. civ. 1498. IV. 85. Chi non paga per intero i suoi creditori entro un anno dal fallimento, viene in perpetuo escluso da ogni ufficio del Comune. — Siena, stat. merc. 1644. 112. Il concordato volontario stipulato prima del fallimento non si ammette dalle leggi, se contiene la remissione parziale del debito, ma solo nel caso in cui siavi stipulata la ripartizione di questo in pagamenti a rate.

[2] Monza, *stat. merc. ms. 1331*. 26 (due mesi). — Cremona, stat. civ. 1388. 369 (un anno). — Brescia, id. 1429. 102 (due mesi). — Milano, decr. duc. 1473 e costit. 1541. p. 358 (tre mesi). — Bologna,

stat. merc. 1509. 52; id. 1550. 53 (un anno). — Lucca, id. 1555 e 1610. III. 11 (un mese). — Genova, stat. civ. 1589. IV. 7 (sedici mesi).

[3] Padova, stat. civ. 1420. III. 4. — Venezia, decreto della Quarantia 1441; leggi del Senato 1487, 1488 [9]; legge del Magg. Cons. 1611 (*Stat. Ven.* p. 140 *t*, 167, 168 *t*, 319 *t*); cfr. gli autori cit. nel *Fall. Ven.* not. 60.

[4] Piacenza, *Stat. varia*, p. 205; *stat. merc. ms. 1401*. III. 69. — Cremona, stat. merc. 1388. 117. — Milano, st. civ. 1396. VII. (merc.) 61. — Brescia, stat. merc. 1429. 105. — Bergamo, id. 1457. 95; st. civ. 1491. V. 62. — Bologna, stat. merc. 1509. 74, 81; id. 1550. 75, 82. — Ferrara, id. 1566. II. 133. — Anche per le leggi venete bastava la maggioranza assoluta, a cui nel 1441 fu sostituita temporaneamente la pluralità relativa di due terzi de' creditori ritornandosi però ben presto all'antica consuetudine (leggi 1395, 1441, 1487; *Stat. Ven.* p. 140 *t*, 167, 255 *t*).

[5] Padova, st. cit. (tre quarti). — Brescia, stat. civ. 1470. 234 (id.). — Milano, decr. ducale 1487; costit. 1541. p. 182 (id.). — Lucca, st. merc. 1555 e 1610. III. 11 (tre quarti de' creditori in numero, purchè rappresentassero la metà del credito complessivo). — Firenze, *stat. merc. ms. 1393*. II. 32; stat. populi tract. cess. fug. 6, 9 (due terzi de' creditori in numero e somma); stat. merc. 1577. III. 2 (tre quarti). — Novara, st. civ. 1460. p. 73 (due terzi). — Bologna, stat. merc. 1509. 77; id. 1550. 78 (id.). — Genova, stat. Pera, II. 45 (tre quarti); stat. civ. 1589. IV. 7 (sette ottavi in somma, fatta eccezione quando il debitore si presenta spontaneamente, nel qual caso può ottenere il concordato colla maggioranza dei tre quinti; dei creditori con ipoteca si fa un computo a parte, ed essi non sono obbligati al concordato se non è approvato dalla maggioranza di sette ottavi tra essi). — Siena, stat. 1644. 111 (tre quarti in numero ed in somma).

[6] Venezia, Padova, leggi citate, cfr. *Fall. Ven.* p. 36. — Firenze, stat. merc. 1577. III. 2.

[7] Venezia, legge 1419 cit.; stat. dei Giudici del Petizion del 1244; leggi 1425, 1488 [*Stat. Ven.* 121 *t*, 161 *t*, 260 *t*] (due anni, nei quali i creditori si pagavano per lo più in tre volte, con intervallo d'otto mesi fra l'una e l'altra). — Genova, stat. civ. 1498. IV. 85 (un anno). — Milano, costit. 1541. p. 182 (cinque anni). — Lucca, stat. merc. cit. 9 (due anni).

[8] Padova, Siena, st. cit. — Venezia, legge del Magg. Cons. 1413 (*Stat. Ven.* p. 257 *t*). — Bologna, stat. merc. 1509. 74; id. 1550. 75; Siena, id. 112. Quando il debitore non adempie alle promesse, i creditori non sono più vincolati al concordato.

[9] Venezia, leggi 1419, 1611 cit. — Genova, Firenze, Siena, loc. cit. — Lucca, stat. cit. III. 6.

[10] Pisa, br. com. pis. 1286. I. 152; id. 1313. I. 204. — Firenze, *stat. merc. ms. 1393*. II. 32, 49; stat. populi 1415. tract. cit. 9, 10; stat. merc. 1577. cit. — Lucca, st. cit. III. 4. — Genova, stat. Pera, II. 45. — Roma, st. merc. 1317. p. 33. — Bologna, id. 1509. 51, 72; id. 1550. 52, 73, dove si permette che venga assegnato qualche credito del fallito in pagamento ai creditori, senza bisogno di speciale cessione pel passaggio del diritto.

[11] Pisa, br. cit. — Genova, st. civ. 1589. IV. 7 (deposito nel Banco di S. Giorgio). — Firenze, leggi 1575, 1581, 1622 [ap. Cantini, *Legisl. tosc.* X. XV] (deposito nel monte di pietà, esclusi i banchi privati).

[12] Venezia, *Stat. Ven.* p. 110*t*. — Firenze, stat. pop. 1415. tract. cit. 7; stat. merc. 1577. III. 2. — Genova, st. civ. 1498. IV. 88 (dove però sembra permessa anche la vendita privata); id. 1589. IV. 7. — Lucca, st. merc. 1555 e 1610. III 4. — Siena, id. 1644. 111.

[13] Venezia, stat. dei Giudici del Petizion, a. 1244; *Stat. Ven.* p. 121*t*. — Genova, stat. Pera, II. 44 (dove s'accorda un biennio pei reclami). — Roma, stat. civ. 1363. I. 73, 108. — Monza, *stat. merc. ms. 1331*. 19, 28. — Piacenza, *Stat. varia*, p. 201, 205; *stat. merc. ms. 1401*. III. 52. — Cremona, stat. merc. 1388. 102, 118. — Milano, stat. civ. 1396. VII. 45. — Brescia, stat. merc. 1429. 91, 92, 95, 107. — Bergamo, id. 1457. 37; st. civ. 1491. V. 48. — Firenze, *stat. ms. merc. 1393*. II. 32; stat. pop. 1415. tract. cit. 6, 9; lib. IV. tract. coss. art. merc. 21; stat. merc. 1577. III. 1. — Bologna, stat. merc. 1509. 73, 74; id. 1550. 74, 75. Se i beni non possono essere venduti nell'anno, saranno divisi in proporzione tra' creditori, insieme coi crediti che non fossero ancora stati riscossi.

[14] A Venezia il diritto di ripetere le merci esistenti presso il fallito fu dapprincipio negato, secondo il parere d'una commissione di sapienti nominati nel sec. XIII dal Collegio del doge a risolvere il dubbio sôrto in tal materia, più tardi fu concesso a chi avesse depositato merci presso il fallito o per semplice custodia o in deposito necessario (*Stat. Ven.* p. 111*t*, 283*t*; *Fall. Ven.* p. 39). Invece chi deposita danaro presso un banchiere, non può rivendicarlo, perchè trattasi d'un deposito irregolare in cui la proprietà passa nel depositario (cfr. Supino, *La rivendicaz. nel fallimento*, p. 16. not. 1). — Bergamo, stat. merc. cit. 36. — Bologna, id. 1509. 70; id. 1550. 71. Ciascuno può rivendicare nel

fallimento i beni stabili di sua proprietà, dando legittime prove del suo dominio e prestando cauzione di pagare per pena ai creditori il valore delle cose, quando le sue pretensioni si riconoscessero infondate.

[15] Supino, *op. cit.* p. 17. not. 1; p. 26. not. 1.

[16] Firenze, *stat. merc. ms.* 1393. II. 32; stat. pop. 1415. tract. cess. fug. 12; stat. merc. 1577. III. 2. — Siena, stat. merc. 1644. III.

ELENCO

DEI FONTI CITATI NEL PRESENTE LAVORO E NON REGISTRATI NELL'INTRODUZIONE

ADRIA.

Statuti civili dell'a. 1442. Si cita di essi il compendio pubblicato da BOCCHI nell'*Archivio Veneto,* vol. X e seguenti.

AMALFI.

1. Tavola d'Amalfi. Citasi secondo l'edizione curata da LABAND nella *Zeitschr. für gesammte Handelsrecht* di GOLDSCHMIDT, vol. VII.

2. VOLPICELLA. *Le consuetudini della città d'Amalfi* (Napoli 1849). Tali consuetudini furono raccolte nel 1274.

ANCONA.

Statuta magnificae civitatis Anconae (Ancona 1513). Però la data di questa compilazione statutaria non è l'a. 1513, come fu spesso indicato nelle note; essa fu compiuta invece nella seconda metà del sec. XV.

CASALE.

Statuta communitatis Casalis compilati nella seconda metà del sec. XIV — editi ne' Monumenta historiae patriae, vol. II, Leges municip. I, col. 929 a 1084.

CREMONA.

Statuta reformata negociatorum Artis draporum lanae civitatis Cremonae, approvati nel 1421 e conservati in un bel codice mss. nella Biblioteca Ambrosiana di Milano.

FERMO.

Statuti civili del 1506. — Pardessus nella celebre *Collection des lois maritimes* (V. 213) pubblicò il capitolo (lib. II, c. 21) che tratta de' consoli de' mercanti e de' loro ufficii.

FIRENZE.

1. *Liber constituti honorabilis collegii et societatis campsorum civitatis Florentiae.* — Manoscritto inedito, he si conserva nell'Archivio Centrale di Stato a Firenze: cod. membranaceo di fol. 44 non numerati con due fol. bianchi in principio e due in fine, con numerazione degli statuti, colle rubriche e la prima lettera d'ogni statuto in inchiostro rosso; il numero degli statuti è di 110, sebbene la numerazione scritta giunga a 108. Gli statuti presentano molteplici aggiunte marginali, che sogliono esser precedute dall'indicazione: *approbatores statutorum artium corrigendo addiderunt hec* od *hanc clausulam* (cfr. § 4 not. 12). La data dell'approvazione di questa riforma è l'anno 1300 (1301 secondo il nostro stile). —

Cfr. Lastig, *Entwickelungswege und Quellen des Handelsrechts,* p. 364, *b.*

2. Generalis balia circa officium mercatorum mercantiae et eorum offitialis et offitii, composta nell'anno 1309, edita da Lastig nell'op. cit. p. 415 e seg.

3. Statuto dell'Arte di Por San Maria, Arte della Seta, dell'a. 1580 pubblicati ap. Cantini, *Legislazione toscana,* vol. X.

4. Cantini, *Legislazione toscana raccolta ed illustrata,* collezione che comprende moltissime leggi e provvisioni dal 1532 in poi.

5. Molti capitoli degli statuti fiorentini del popolo, della mercanzia, delle arti appartenenti a tempi diversi, ma specialmente ai secoli XIV e XV furono pur pubblicati ap. Lastig, *Beiträge zur Geschichte des Handelsrechts* (Goldschmidt, *Zeitschr. f. ges. Handelsr.* volume XXIII, p. 139 e vol. XXIV, p. 387) ed ap. Pöhlmann, *Die Wirthschafts-politik der Florentiner Republik und das Princip der Verkehrsfreiheit.*

GENOVA.

1. Statuta consulatus Januensis, dell'an. 1143.
2. Imposicio officii Gazariae, del sec. XIV.

Questi due statuti furono pubblicati nei Monumenta historiae patriae, vol. II, Leges municipales, vol. I, nelle col. 242 a 420.

GIRGENTI.

Consuetudines, ordinationes et capitula Civitatis Agrigenti, compilate nell'a. 1319. Citasi l'edizione procurata da Brünneck nell'opera *Siciliens mittelalterliche Stadtrechte,* par. I, p. 225.

IGLESIAS.

Breve di Villa di Chiesa, dell'a. 1327, nei Monum. hist. patriae, vol. XVII, Codex diplomaticus Ecclesiensis.

IVREA.

Statuta Eporediae, an. 1329-1332, nei Monum. hist. patr. vol. II, Leg. municip. I, col. 1099 e seg.

LODI.

Laudensium statuta seu iura municipalia, dell'a. 1390 (Lodi, Taieto, 1586).

LONATO.

Statuta civilia et criminalia comunitatis Leonati, dell'a. 1412 (Brescia, Ricciardo, 1722).

LUCCA.

Statuti dell'Arte de' tessitori, composti ed approvati nell'a. 1482, editi nell'*Archivio storico italiano*, ser. I, vol. X, p. 69 e seg.

MASSA.

Ordinamenta super arte fossarum rameriae et argenteriae civitatis Massae (sec. XIII) editi nell'*Arch. stor. it.* ser. I Append. vol. VIII.

MESSINA.

Consuetudines et Statuta nobilis civitatis Messane,

compilati nella seconda metà del sec. XIII e pubblicati ap. Brünneck, *op. cit.* par. I, p. 79.

MILANO.

Decreta antiqua ducum Mediolani, raccolta di decreti ducali, tra cui il più antico appartiene all'a. 1343 (Milano, Malatesta, 1654).

MODENA.

Statuta inclitae civitatis Mutinae, dell'a. 1545 (Modena, Gadaldino, 1590).

MONCALIERI.

Statuta civitatis Montiscalerii, del sec. XIV, pubblicati nei Mon. hist. patr. vol. II, Leges municipales, I. col. 1351 e seg.

NAPOLI.

Alfenus Varius Dominicus, *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta, regiaeque sanctiones Regni Neapolitani* (Napoli, 1772).

NIZZA.

Statuta et privilegia Niciae (sec XII a XV) nei Mon. hist. pat. vol. cit. col. 41 a 214.

NOVARA.

Statuta civitatis Novariae dell'a. 1460 (Novara, Liborio, 1719).

PADOVA.

Statuti della Fraglia dei tessitori e fustagneri, riformati nell'a. 1430 e conservati nella Biblioteca del Museo Civico di Padova in un codice del sec. XVI.

PALERMO.

Antiquissimae felicis Senatus Populique Panhormitani consuetudines (sec. XII e XIII) ap. BRÜNNECK, *op. cit.* par. I, p. I.

PISA.

Oltre ai brevi de' mercanti e della curia del mare, di cui è fatto cenno a pag. 20, giova ricordare che il I ed il II volume degli *Statuti di Pisa* editi da *Bonaini*, contengono i frammenti de' brevi de' Consoli di Pisa (a. 1162, 1164), i brevi del Comune Pisano dell'a. 1286 e dell'a. 1313, i brevi del popolo e delle compagnie appartenenti agli stessi anni, il Constitutum usus (sec. XII), ed il Const. legis (sec. XIII), e il Breve del Porto di Cagliari (1318).

RIVIERA DEL LAGO DI GARDA.

1. Statuta communitatis Riperiae lacus Benaci dell'a. 1437 (Venezia, de Sabio, 1536).
2. Statuta civilia et criminalia Riperiae dell'a. 1620 (Salò, 1620).

ROMA.

1. Statuti civili dell'a. 1363, editi da CAMILLO RE negli *Studii e docum. di storia e diritto* (a. 1880-1883, vol. I a IV).

2. Statuta almae Urbis Romae dell'a. 1580 (Roma, 1580).

VAL DI SABBIO.

Statuti di Val di Sabbio (Brescia, Vincenzo Sabbio, 1597).

VAL SICCIDA.

Statuta Curiae Superioris Vallis Siccidae (seconda metà del sec. XIV).

VARESE.

Statuta Burgi et Castellantiae de Varixio del 1347, editi da Berlan (Milano, 1864).

VENEZIA.

1. Capitolare dei consoli della Siria, edito da Berchet, *Relazioni dei consoli veneti nella Siria* (Torino, 1866).
2. Capitolare dei provveditori sopra banchi, edito da Lattes, *La libertà delle banche a Venezia* (Milano, 1869).
3. Capitolare dei massarii della Zecca pubblicati da Padovan nell'*Arch. Veneto*, vol. XX.
4. Capitolare dei visdomini al fontego dei Tedeschi pubblicati da Thomas.

VERCELLI.

Statuta comunis Vercellarum (1241-1335) nei Monum. hist. patr. XVI. Leg. mun. II, col. 1089 a 1388.

VERONA.

Liber iuris civilis Urbis Veronae, compilato nel 1228 dal notaio Guglielmo Calvo, edito nel 1728 da Campagnola.

VICENZA.

Ius municipale Vicentinum, riformato nell' anno 1425 (Venezia, 1567).

VITERBO.

Statuta civitatis del 1469 e del 1643, de' quali si citano alcune rubriche edite nell'*Extrait du catalogue de la Bibliothèque du Senateur Hubé* (Varsovie, 1864), ed altre edite ap. Cuturi, *Le corporazioni delle Arti nel comune di Viterbo.*

CORREZIONI

Pag.	*Note*		
7	1		Aggiungasi il nome dell' autore: MARTENS.
»	2 in fine	1874	1874-1883
»	5	capo V	capo VI
»	»	art. 112, 371 del nuovo codice, quale fu approvato colla legge 2 aprile 1882	art. 113, 372 del nuovo codice 1883
15 lin.	32	*communitalis*	*communitatis*
» »	34	230	236
17 »	19	(a. 1362)	(a. 1352)
» »	32	tre riforme	quattro riforme
» »	34		Aggiungasi: la quarta comprendente gli statuti del 1347 con addizioni sino al 1374.
19 »	penult.	*Pisa*	*Piacenza*
20 »	26	1880, 1881, 1882 nei vol. I, II, III	1880-84 nei vol. I a V
22 »	9	1774	1747
27 »	21	§ 3 not. 23	§ 2 not. 26
» »	32	1360. I. 2	1368. 1, 2
» »	41	(ediz. 1778 v. pag. X)	(ediz. 1778-1788, v. pag. 10 del presente lavoro)
29 »	33	nota 22	nota 23
36 »	7	St. II. 1304... Stat. III, 1325	St. II. 1266 a 1304... Stat. III. 1316 a 1325.
43 »	1	*1331*. 7	*1331*. 1.
62 »	7	p. 613, n. 11i	p. 613, n. 11.
67 »	13	il § settimo ed il § 20	i §§ 7, 20, 21.

Pag.			
69 lin.	23	perchè si hanno memorie ecc.	perchè a Milano si hanno memorie ecc.
72 »	12	(v. § 20)	(v. § 20 not. 8)
76 »	10	leggi romane e canoniche	leggi romane e, quando esse tacciano, le canoniche
78 »	23	§ 20	§ 21
82 »	30	(§ 21)	(§ 23 not. 33)
83 »	ult.	paprobatos, quoscuənbɯ	approbatos, quoscumque
88 »	6	1573	1597
88 »	33-34	contratti genovesi del sec. XIII pubblicati da Cibrario ne' Monum. hist. patriae, Chartarum vol. I.	contratti genovesi del sec. XII pubblicati nei Monum. hist. patriae, Chartarum vol. II.
89 »	7	1573	1597
90 »	35	di essa	di essi
91 »	16	(§ 13)	(§ 12 not. 26)
97 »	27	(§ 21)	(§ 22 not. 24)
126 »	terzult.	(n. 40)	(n. 42)
130 »	22	*id. 1393. mss.* II. I.	*id. 1393. mss.* II. 1, 31, 32.
135 »	12	not. 54 a 56	not. 56 e seg.
141 »	31	(art. 56)	(art. 57)
162 »	15	Firenze	(*da omettersi*)
» »	29	(v. § 21)	(v. § 23 not. 12)
171 »	19	1489	1498
177 »	32	Ordinamenta civitatis Massae	Ord. super arte fossarum rameriae et argenteriae civitatis M.
186 »	9	not. 58	not. 59
192 »	17	pag. 205	pag. 207
237 »	quartultima	preferito da ogni	preferito ad ogni
246 »	37	dei duca	dei duchi
248 »	29	(§ 25 not. 20)	(§ 25 not. 18)
250 »	27	not. 32	not. 33.
268 »	32	39, 52	I. 39, 52
285 »	ult.	293	295

AGGIUNTE

§ 1.

Pag.	*Note*	
26	1	A Roma si hanno traccie della partecipazione de' consoli de' mercanti ai consigli del Comune nel 1267: cfr. Re, *Stat. di Roma* (negli *Studii e docum. di storia e diritto*), prefaz. p. XCI not. 2. — Cfr. per Viterbo, Cuturi, *Le corporazioni delle Arti nel Comune di Viterbo*, p. 11, 12.
29	10	Cfr. gli statuti di Viterbo del 1469 ap. Cuturi, *op. cit.* p. 71.
30	14	Roma, stat. merc. add. 1439. p. 138. Tutti i mercanti della città devono obbligarsi con giuramento ad osservare i nuovi statuti.
»	15	Roma, stat. merc. add. 1439. p. 136. Ogni mercante che voglia intraprendere il commercio paghi ai consoli dieci fiorini d'oro.
32	18	Lastig, *Florentiner Handelsregister des Mittelalters*, p. 7 e seg.
33	19	Veggansi ap. Lastig, l. cit. p. 11, 12, alcuni esempi di pubbliche dichiarazioni di rinuncia registrate nella matricola dell'Arte della Seta.
»	23	Dell'esclusione degli usurai si parla ap. Endemann, *Studien*, II. p. 19 not. 39. Cfr. pure il decreto ducale milanese del 1455, edito negli statuti dei mercanti di Pavia del 1368 (cap. 111).
34	33	Cfr. Rezasco, *Dizion. del linguaggio stor. ed amministrat.* s. v. *Collegio*, § 30.

§ 2.

Pag.	Note	
41	2	A Viterbo probabilmente i consoli de' mercanti erano due, come i rettori delle altre Arti (CUTURI, *op. cit.* p. 21, 71).
41	3	A Roma nell'addizione del 1421 (p. 130) si conferma che i consoli devono creare ogni anno i consoli ed il cassiere per l'anno successivo; a p. 147 si riporta una deliberazione dell' assemblea generale della Mercanzia, che debba farsi la nota delle persone che la corporazione considera idonee al consolato, e messi i nomi di queste in un'urna se n' estraggano quattro ogni anno. La data apposta a questa addizione è l'anno 1414, ma deve ritenersi errata perchè viene indicato come pontefice Eugenio IV, il quale tenne il soglio dal 1431 al 1447, per cui quella data deve correggersi e leggersi 1444, affinchè non sia alterato il numero dell'indizione.
43	9	Roma, stat. merc. addiz. 1439 e 1444 (p. 138, 147).
»	11	princ. Como, stat. consulum 1281. 58.
44	13	fine. Firenze, stat. populi 1415. V. 245. (incapacità dei figli illegittimi).
»	14	Roma, stat. merc. addiz. 1444. p. 147. (ineleggibilità de' consoli per due anni).
45	17	A Fermo i consoli de' mercanti non ricevevano alcuno stipendio (stat. civ. 1506. II. 21).
»	18	Parma, stat. civ. 1494. ap. PERTILE, *Storia cit.* II. p. 500 not. 272.
»	19	princ. Fermo, stat. civ. cit.
46	22	Quanto ai *circamaculae* cfr. Monza, *stat. mss. merc. 1331*. 4.
47	30	Como, stat. consulum 1281. 2.
48	33	Riguardo alle monete cfr. Pavia, stat. merc. 1368. 48; Viterbo, stat. civ. 1469. I. 28 a 30 e IV. 113 ap. CUTURI, *op. cit.* p. 72 not. 2, 75 not. 1, 77 not. 4.
»	35	Anche secondo gli statuti de' mercanti di Milano (1396. VII. 31) e di Bergamo (1457. 96) i consoli dei mercanti hanno autorità uguale agli altri giudici ordinarii.
49	36	Fermo, stat. civ. 1506. II. 21. Ai consoli de' mercanti spettano tutte le controversie d'ogni specie, di valore non superiore a cento soldi.

§ 3.

Pag.	*Note*	
53	2	Roma, stat. merc. addiz. 1444. p. 147.
54	16, 17, 18	Viterbo, stat. cit. ap. CUTURI, *loc. cit.*
56	19	Quanto a Genova e i consoli delle sue colonie, giovai citare il decreto del 1588, edito in fine degli Statuti criminali, con cui si stabilisce la pena pei Genovesi residenti all'estero, i quali propongano le loro controversie innanzi a' magistrati locali, invece che al foro de' consoli genovesi.

§ 4.

62	2	Cfr. CANTÙ, *Varii punti della storia della Lombardia*, nell'Arch. stor. it. ser. III. XIV. 126, 127.
65	12	Per Viterbo, cfr. CUTURI, *op. cit.* p. 9, 13, 71. — Per Roma, cfr. stat. civ. 1363. I. 128.
66	13	Milano, stat. civ. 1502. 64, 69 (ov'è dichiarato che le norme sancite in quegli statuti non derogano agli statuti ed alle leggi de' mercanti di Milano).
67	20	Pavia, stat. potest. 1393. 58. — Fermo, stat. civ. 1506. II. 21.
68	23	Pavia, stat. merc. 1368. 25, 40 (pei panni di misura e qualità non legale).
69	26	Cfr. anche BRIEGLEB, *Geschichte des Executiv-prozesses* p. 21, 22.

§ 5.

73	1	Pesaro, stat. merc. 1532. 7.
»	3	Firenze, stat. Calimala 1332. I. 87. Lo statuto dell'Arte relativo all'esibizione in giudizio de' libri di commercio sia compreso negli statuti del comune.
74	4	Bologna, stat. merc. 1509. 82; id. 1550. 83. — Cfr. per Viterbo CUTURI, *op. cit.* p. 13 not. 4, p. 37 not. 1, p. 109 (docum. IX).
»	5	Bologna, stat. merc. 1509. e 1550. 4. Il giudice dei mercanti esercita la sua giurisdizione, nonostante gli statuti del comune che attribuiscono al podestà

Pag.	*Note*	
		la competenza esclusiva per tutte le cause relative a vedove, poveri e carcerati. Invece negli statuti civili di Roma (1363. I. 128) è prescritto che gli statuti de' mercanti non possono derogare ai civili sotto pena di nullità.
75	9	Como, stat. consulum 1281. 2. — Decreto dei duchi di Milano 1444 (nell'ediz. 1480 degli statuti milanesi del 1396).

§ 6.

79	5 princ.	Fermo, stat. civ. 1506. II. 21.

§ 7.

83	6	Cfr. Endemann, *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirthschafts-und Rechtslehre*, II. p. 16.

§ 8.

88	7	Genova, stat. Pera (sec. XIII). III. 220; stat. civ. 1498. IV. 46. — Lonato, stat. civ. 1412. 144.
90	14	Cfr. Endemann, *Studien* cit. II. 18 not. 32, 34.
»	16	Piacenza, *stat. mss. merc. 1346*. I. 65; *id. 1401*. I. 58. — Roma, stat. civ. 1363. I. 108.

§ 9.

97	9 princ.	Pisa, br. merc. 1305. 13; id. 1321. 15.
»	10	Cfr. Wach, *Der italienische Arrest-prozess*, p. 40 not. 8, p. 121 not. 4, ove sono citati varii trattati d'alleanza tra le città italiane, contenenti il patto reciproco di rendersi a vicenda pronta e sicura giustizia.
98	11	Cfr. Wach, *op. cit.* p. 220 not. 7 (ove citansi parecchi statuti civili che impongono allo straniero di prestar cauzione).
99	19	Como, stat. consulum 1281. 276.

§ 10.

Pag.	*Note*	
104	11	Bologna, stat. merc. 1509. 44; id. 1550. 45.
»	13	Roma, stat. merc. addiz. 1421 p. 131 (istitore). — Ferrara, stat. civ. 1566. II. 37; Genova, id. 1589. IV. 6 (ov'è detto che il giuramento dell'istitore può far prova in giudizio quanto quello del principale).
105	15	Cfr. Lastig, *Entwickelungswege und Quellen des Handelsrechts,* p. 260.

§ 11.

108	1	Altri documenti anteriori per Genova e Venezia sono citati da Goldschmidt, *Ursprünge des Mäklerrechts*, nella *Zeitsch. f. ges. Handelsr.* XXVIII. 116.
111	7	Viterbo, Statuti delle gabelle 1448 rub. 28, 33 (*zenzarius*); stat. de' lanaroli 1511. 33 (*senzale*) ap. Cuturi, *op. cit.* 73, 74, 75 not. Quanto all'etimologia di *sensale*, dopo le osservazioni di Goldschmidt, (l. cit. p. 122 e seg.) sembra probabile che la parola derivi veramente dall'Oriente, poichè nelle lingue orientali *sifsar*, *sarsar*, *simsar* hanno il significato d'intermediario e le più antiche traccie di *sensale* si trovano ne' paesi ch'ebbero coll'Oriente le più estese relazioni commerciali. (Cfr. Levy, *Neuhebräisches und Chaldäisches Wörterbuch*, III. 569, 595).
»	8	Monza, stat. civ. (sec. XIV) p. 25; Viterbo, stat. gabell. 1448. 28 (*prosoneta*). — Roma, stat. merc. add. 1439. p. 137 (*proseneta*). — Goldschmidt (p. 120) cita anche gli statuti di Gaeta e di Savona.
112	9	Monza, stat. civ. p. 25*t* (*marosserius*). — Goldschmidt (p. 120 not. 6) cita una carta Vercellese del 1165, le consuetudini milanesi del 1216, e ricorda il piemontese *marosseur* e lo spagnuolo *marozzero*.
113	11	Cfr. Goldschmidt, *l. cit.* p. 121.
»	12, 13	Cfr. per Viterbo, Cuturi, *op. cit.* p. 72.
115	16, 17	Cuturi, *op. cit.* p. 72, 75 not. 2.
116	19	Cuturi, *op. cit.* p. 73. — Monza, stat. civ. p. 51*t*. — Roma, stat. merc. p. 150.

Pag. Note

116 21 Viterbo, stat. civ. 1469 e stat. degli ortolani 1481 ap. Cuturi, p. 73 not. 2.

117 25 princ. Cuturi, *op. cit.* p. 72.

118 26, 30 Cuturi, p. 73 not. 1.

119 32 Viterbo, stat. delle gabelle 1448. 28 (ap. Cuturi p. 73 not. 3). Fino a cento lire di papalini basta l'affermazione giurata del sensale; al di sopra di questo limite essa è insufficiente, quando non sia confermata da un testimonio. — Si noti che secondo gli statuti de' mercanti di Bologna (1509 e 1550. 19) i libri dei sensali hanno una forza probatoria maggiore di quelli de' mercanti ordinarii.

120 33 Quanto a Viterbo, Cuturi, p. 73 not. 2.

121 34 *b*) Roma, stat. merc. addiz. 1439. p. 137.

§ 12.

129 2 Cfr. Nani, *D'un libro di Matteo Gribaldi Mofa*, p. 14.

» 5 princ. Roma, stat. civ. 1363. I. 108. — Bologna, stat. merc. 1509. 59 a 62; id. 1550. 60 a 63.

131 9 Bologna, stat. merc. 1509. 44; id. 1550. 45. I creditori d'un mercante possono agire anche contro i suoi eredi in caso di fallimento ne' due anni che seguono la morte di lui.

» 10 Pavia, stat. merc. 1368. 7; stat. civ. 1393. 4, 5. Nei documenti, che non sono scritti di mano propria del debitore, si richiede la presenza di due o tre testimonii, secondo che essi sono rogati alla presenza di un giudice o d'un notaio. — Pesaro, stat. civ. 1531. II. 64 (ov'è richiesto l'intervento di due testimonii perchè le scritture abbiano forza esecutiva).

133 13 Secondo gli statuti di Viterbo del 1448 (cap. 28 ap. Cuturi, op. cit. p. 73 not. 3), date le arre, il contratto si considerava compiuto, sicchè doveva esser pagata la gabella sopra di esso.

136 30 fine. Roma, stat. merc. addiz. 1421. p. 134. I consoli hanno autorità di concedere al debitore un termine di quattro mesi, per pagare il creditore a rate mensili.

§ 13.

Pag. *Note*

142 5 Siena, stat. lanajuoli 1298. I. 68. È vietato vendere merci a credito a persona che non sia membro dell'arte, tranne ai prossimi parenti del venditore, il quale deve sempre richiedere che il compratore rilasci una carta di debito guarentigiata. — Firenze, stat. Calimala 1332. II. 19. Si assegna il termine massimo di dilazione per le vendite a credito, distinte quelle fatte *a mostra*, cioè sopra campione, e quelle fatte *a lettera*, cioè trattate per iscritto prima dell'arrivo della merce; quest'ultima forma non è ammessa che pei panni d'oltremonte, ed i termini decorrono soltanto dall'arrivo de' *torselli* o balle a Firenze.

143 7 Firenze, stat. Calimala 1332. II. 18. Non può misurarsi e consegnarsi il panno al compratore, se non dopo dato il danaro di Dio e suggellata solennemente la merce.

» 12 e seg. Viterbo, stat. civ. 1469 ap. Cuturi, *op. cit.* p. 75 e seg. (visita semestrale e bollature de' pesi e misure — tipi custoditi nel palazzo del comune e nelle residenze delle Arti).

146 21 Firenze, stat. Calimala 1332. II. 3. Sono fissati i termini per l'esercizio dell'azione redibitoria nelle vendite di panni.

§ 14.

151 2 Firenze, *stat. merc. ms. 1393.* II. 1, 19. I mutui usurarii e le cause d'usura sono esclusi dalla competenza delle curie commerciali.

§ 15.

166 6 Val di Sabio, stat. civ. 1597. III. 113 (ove si parla di compagnie, in cui un socio conferisce il danaro e l'altro l'opera).

Pag.	*Note*	
166	7	Viterbo, stat. de' calzolari del sec. XV (dove si parla d'associazioni pel commercio terrestre e per la concia delle pelli, e si distingue precisamente l'associazione propria dalla partecipazione ai traffici). Cuturi, *op. cit.* p. 16.
169	25	Val di Sabio, stat. cit. Al socio capitalista si dà il nome di padrone.
170	36	Val di Sabio, stat. cit.
171	41, 43	Val di Sabio, stat. cit.
172	52	Cfr. Schmidt, *Handelsgesellschaften in den deutschen Stadtrechtsquellen des Mittelalters*, p. 3 e seg. — Veggasi pure negli esempii citati ap. Lastig, *Florentiner Handelsregister des Mittelalters*, p. 15 e seg., come nelle più antiche matricole delle Arti fiorentine siano spesso riuniti i nomi dei parenti in modo da far comprendere che sono associati, anche quando manca l'esplicita indicazione di socii.
172	54	Cfr. Schmidt, *op. cit.* p. 66 e 73 per le società tedesche, in cui l'influenza della legislazione italiana contribuì non poco a diffondere il principio della responsabilità solidale tra' socii.
174	59	Lastig, *op. cit.* p. 30, 31, dove si vede come nel secolo XV i compagni nel denunciare la società solevano dichiarare che essa valeva solo per gli affari registrati in certi libri determinati, di cui indicavano il colore e il contrassegno; sicchè essi non rispondeano che per quelli.
»	62	Schmidt, *op. cit.* p. 53. Nelle società tedesche avviene abbastanza spesso che a somiglianza di quanto soleva farsi nelle associazioni unilaterali italiane (cfr. not. 46) uno de' socii conferisca un terzo del capitale e l'altro due terzi, dividendo utili e perdite in proporzione.
175	64	Cfr. Schmidt, *op. cit.* p. 62.
»	65	Schmidt, *op. cit.* p. 50. Nessuna legge vieta ai socii d'esercitare il commercio per conto proprio o di prender parte in altre società; anzi la commissione di Lipsia del 1464 lo permette esplicitamente, ma per consuetudine simile divieto soleva esser compreso ne' patti sociali.
175	66	Schmidt, *op. cit.* p. 63. — Firenze, stat. Calimala 1332. I. 71. Quando un compagno o fattore ritorni a Fi-

Pag. Note

renze più ricco di quello che apparisce naturale in relazione ai capitali portati seco ed agli utili ricavati, i consoli possono fare una segreta inquisizione ed assegnare alle parti il termine pel rendiconto, e qualora sia provata la maggiore ricchezza, il compagno dovrà restituire il di più ai socii.

176 68 Firenze, stat. cit. II. 34. Denunciata la società, si citano tutti i socii a presentarsi personalmente o per procuratore speciale al notaio dell'Arte, per dichiarare se formano veramente parte di quella compagnia. Trascorsi i termini fissati, non è più ammessa alcuna protesta. — SCHMIDT, *op. cit.* p. 36, 37. La forma scritta e la registrazione del contratto sono prescritte anche per le società tedesche. — Secondo le ricerche di LASTIG nelle Arti Fiorentine si cominciò prima a registrare le società di commercio nella matricola ordinaria, più tardi fu usato un libro speciale per l'iscrizione di quelle (*op. cit.* p. 14 a 32).

§ 16.

193 25 Lucca, stat. merc. 1555. II. 22; id. 1610. II. 25. Si concede un termine di ventiquattr'ore al trattario per rispondere se accetta o no la cambiale.

194 29, 31 Lucca, stat. merc. 1555. II. 21; id. 1610. II. 24.

196 35, 37 Genova, stat. 1498. II. 2. — Giova notare che MARGHIERI in un suo articolo *La cambiale come titolo esecutivo* (nella rivista *Il diritto commerciale,* 1883. I. 89) cita anche gli statuti de' mercanti di Bergamo del 1457, però non esattamente, giacchè i passi da lui citati non appartengono a quegli statuti, ma all'ordinanza de' cambi promulgata a Bergamo nel 1591, che riproduce letteralmente l'altra di Bologna del 1569 (cfr. not. 10).

197 42, 43 Veggasi nel *Filangieri* 1882. an. VII. (p. 641 e segg.) lo scritto di AIELLO, *I depositi, le fedi di credito e le polizze dei banchi di Napoli*, ove si hanno più esempii di polizze di credito sopra quei banchi con girate che sono anteriori a quella del 1600 e portano la data del 1573. (p. 651, 657).

§ 17.

Pag.	*Note*	
212	1	Aggiungasi il citato scritto del prof. AIELLO fra' lavori sui banchi italiani.
213	6	Dello scambio di *capsores* e *campsores* ne' varii codici offrono altri esempii gli statuti di Roma del 1363 (lib. II. cap. 140, 143, negli statuti editi da RE p. 166, 168).
218	22	Cfr. per Viterbo, CUTURI, *op. cit.* p. 71.
221	38 princ.	Roma, stat. civ. 1363. II. 32, 143, § 3.
»	40	Roma, stat. cit. II. 139, § 1.
223	49	Roma, stat. merc. addiz. 1439. p. 139 (deposito dei danari dell'Arte presso un banco).
226	58	Cfr. GREPPI, *Il banco di S. Ambrogio*, p. 16 (sulla forza probatoria d'atti pubblici ed autentici accordata ai libri ed alle cedole del banco).
227	60	GREPPI, *l. cit.* p. 12. Nel banco di S. Ambrogio l'accettazione delle partite di banco in pagamento non era obbligatoria per tutti i creditori, ma solo nei contratti in cui fosse già stata concessa una dilazione al debitore: invece ne' contratti a contanti non era ammesso il corso forzato delle cedole del banco.
»	61	GREPPI, *l. cit.* p. 18. Nel banco di S. Ambrogio il Vicario di provvisione, capo dell' amministrazione di quello, chiese al Senato il privilegio che tutti i pagamenti di cambiali si dovessero fare con cedole del Banco e non in denaro, ma il Senato rifiutò d'accordarglielo.
228	63	Veggasi quanto ai documenti usati nei banchi di Napoli, AIELLO, *I depositi, le fedi di credito*, *ecc.* l. cit.
»	66	Cfr. SALVIOLI, *I titoli al portatore nella storia del diritto italiano,* p. 211.
»	67	A Napoli in quelle istituzioni che sorte dopo i fallimenti de' banchieri privati con intenti di carità, resero anche al credito non pochi servigii, i depositi erano sempre gratuiti ed era pur concesso ai banchi medesimi investire i capitali ricevuti in prestiti gratuiti o ad interesse (AIELLO, *op. cit.* p. 648).
229	73	Roma, stat. civ. 1363. II. 143.

§ 20.

Pag. Note

250 13 Cremona, *stat. drappieri ms. 1421.* 8 (obbligo di compromettere in arbitri le controversie eccedenti cinque lire). — Viterbo, stat. dell'Arte de' mastri di pietra e d'architettura 1461. 13, ap. Cuturi, *op. cit.* p. 30 e seg.

» 14 Viterbo, stat. delle Arti citate ap. Cuturi, l. cit.

§ 21.

255 2, 3 Regole analoghe si trovano aache negli statuti delle arti di Viterbo del sec. XV citati ap. Cuturi, *op. cit.* p. 26 not. 3. — A Roma nelle successive addizioni agli statuti la giurisdizione de' consoli ebbe a subire diverse limitazioni; tutte le conferme degli statuti emesse dai capi del comune dal 1371 al 1399 dichiarano che i consoli avranno autorità di render ragione tra i membri dell'Arte soltanto e per le cose appartenenti ad essa. Nella riforma del 1421 (p. 130, 133) fu decretato che i consoli potessero render ragione in tutte le controversie mosse innanzi ad essi per cause mercantili contro qualsiasi persona, purchè l'attore fosse un mercante membro della corporazione, e potessero obbligare ogni persona ad assoggettarsi alla loro competenza; la bolla di papa Martino V del 1421 (p. 159) aveva già segnato gli stessi limiti alla giurisdizione de' consoli della corporazione.

» 4 Lastig (*op. cit.* p. 6) afferma, parmi senza prove, *selbstverständlich*, che ne' tempi più antichi, anteriori agli statuti del sec. XIV citati da lui e da me, (i quali contraddicono affatto a tale affermazione) chi esercitava abitualmente atti di commercio senza l'immatricolazione, non godeva i privilegi riservati ai membri dell'Arte e non soggiaceva alla giurisdizione consolare.

§ 22.

Pag.	*Note*	
267	2	Cremona, *stat. mss. drappieri* 1421. 2.
269	12	Cfr. l'aggiunta a p. 255 e gli statuti di Roma ivi citati.
278	55	Viterbo, stat. dell'arte de' mastri di pietra 1461. 13, ap. CUTURI, *op. cit.* p. 31.
279	57	Viterbo, stat. dell'arte de' mastri di pietra 1461. 14; stat. dell'arte del legname 1465. 30; stat. de' tavernai 1565. 9 — ap. CUTURI, *op. cit.* p. 34, 35.
280	61	Cremona, *stat. mss. drappieri* 1421. 8.

§ 23.

287	7	Roma, stat. merc. addiz. 1421. p. 132.
288	12	Viterbo, stat. civ. 1469. II. 41, ap. CUTURI, *op. cit.* p. 37.
»	16	Viterbo, stat. lanaiuoli 1511. 33, ap. CUTURI, l. cit.
291	31	Viterbo, stat. civ. 1469. II. 41 (CUTURI, l. cit.).
292	36	Padova, stat. della fraglia de' tessitori e fustagnai confermato nel 1430 (mss. nella Biblioteca del Civico Museo di Padova). Ai libri d'ogni mercante della fraglia si crede sino a 10 lire col giuramento del mercante stesso, sino a 25 lire con un testimonio, e senza limite di somma, quando vi sia la firma del debitore.
293	43	Viterbo, stat. delle Arti, ap. CUTURI, *op. cit.* p. 39.

§ 24.

301	8	Viterbo, stat. civ. 1469. II. 16, ap. CUTURI, *op. cit.* p. 109.
304	24	Viterbo, stat. cit. (ammesse le eccezioni di pagamento, remissione, patto de non petendo, falsità).
306	35	Viterbo, stat. cit.

INDICE

INTRODUZIONE.

CAPO I.

LA CORPORAZIONE DEI MERCANTI ED IL SUO ORDINAMENTO.

CAPO II.

IL COMMERCIO ED IL DIRITTO COMMERCIALE.

CAPO III.

DELLE PERSONE.

CAPO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI COMMERCIALI.

CAPO V.

LA PROCEDURA NELLE CAUSE MERCANTILI.

CAPO VI.

LA PROCEDURA DI FALLIMENTO.

FINE.